**DISPENSA 1ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 gennaio

1903 NOVEMBRE 25. — R. Decreto n. 492 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 1.
GENNAIO 1º. — Istruzioni relative al R. Corpo di truppe coloniali, *pag.* 2.
» 1º. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza, *pag.* 52.
» 6. — Varianti all'*Atto* 233 del 1901 relativo ai telegrammi di Stato in franchigia, *pag.* 52.
» 6. — Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa, *pag.* 54.
» 6. — Istruzione per l'artiglieria da costa, *pag.* 55.
— — — Decisioni di massima, *pag.* 55.

Atto N. 1. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 492 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 24 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848 49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il R. Decreto 28 ottobre 1898, n. 450;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Landolfi cav. Federico, maggiore generale, ispettore capo di sanità militare, è nominato membro della Commissione permanente per l'esecuzione delle predette leggi, in sostituzione del cav. Givogre Giovanni Battista, maggiore generale medico, stato collocato in posizione di servizio ausiliario con precedente Nostro Decreto.

## ERRATA-CORRIGE

**al regolamento per le licenze nel R. esercito.**

A pag. 3, comma *b*) del n. 4, *dopo le parole*: « dai comandanti di presidio » *aggiungere*: « in caso di urgenza, ».

**all'Elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1º gennaio 1904 pubblicato coll'*Atto* 327 del 1903.**

Nell'ultima avvertenza alla pag. 4 ai numeri 537 e 574, *sostituire i numeri*: 566 e 603.

Al N. categorico
- 39, *porre*: N. } nella colonna «Unità di misura».
- 47, *porre*: kg. }
- 113, *porre*: lavato, *invece di*: lavate.
- 250, *porre*: cg. 10, *invece di*: cg. 1.
- 254, *porre*: mg. 1, *invece di*: cg. 1.
- 626, 630, *porre*: kg. nella colonna «Unità di misura».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 24 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

---

N. 2. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative al R. Corpo di truppe coloniali.** — 1° gennaio.

Visto il R. Decreto 30 marzo 1902, n. 168 (*Atto* 142 del 1902) relativo all'ordinamento organico della Colonia Eritrea, questo Ministero, presi i necessari accordi con quello degli affari esteri, determina che, per l'ammissione degli ufficiali e degli individui di truppa nel R. Corpo di truppe coloniali e per gli altri atti da compiersi dallo stesso R. Corpo nei rapporti colle varie amministrazioni dell'esercito, siano osservate le istruzioni seguenti, in sostituzione di quelle contenute negli *Atti* 7, 286 e 331 del 1902 che restano perciò abrogati.

CAPO I. — **Disposizioni per gli ufficiali.**

Art. 1. — *Procedimenti per l'ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali.*

§ 1. Gli ufficiali pel R. Corpo di truppe coloniali sono destinati dal Ministero, su proposta del comandante del R. Corpo stesso (approvata dal Governatore della Colonia) fra quelli che ne abbiano fatta volontaria domanda.

Possono però anche esservi destinati d'autorità.

§ 2. Gli ufficiali destinati, a loro domanda, nel R. Corpo di truppe coloniali hanno l'obbligo di rimanere nella Colonia quattro anni; ma possono essere rimpatriati anche prima sia in seguito a promozione nel caso indicato all'art. 56 dell'ordinamento organico (*Atto* 142 del 1902), sia per disposizione del Governatore, previo avviso al comandante del R. Corpo.

Scaduto il quadriennio, il rimpatrio ha luogo di pien diritto, salvo il caso in cui, per circostanze straordinarie o per meriti od attitudini speciali, il Governatore non credesse trattenerli. Tra i meriti speciali sarà considerata la conoscenza della lingua e dei dialetti della Colonia.

Gli ufficiali destinati in Colonia d'autorità hanno l'obbligo di rimanervi due anni.

I rimpatriati non potranno essere destinati, a loro domanda, nuovamente in Colonia, se prima non siano stati promossi a grado superiore oppure non siano rimasti in Italia almeno un quadriennio.

§ 3. Gli ufficiali dei battaglioni di fanteria indigena e della batteria da montagna indigena saranno preferibilmente tratti da quelli delle compagnie cacciatori e della compagnia cannonieri, o da ufficiali del R. Corpo di truppe coloniali; ma ve ne potranno pure essere destinati direttamente dai corpi in Italia.

Gli ufficiali per lo squadrone indigeno sono tratti esclusivamente dagli ufficiali dell'arma di cavalleria.

§ 4. Nelle domande degli ufficiali per la destinazione al R. Corpo di truppe coloniali, domande che saranno fatte nei modi stabiliti dall'*Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche*, la speciale attitudine fisica al servizio in Africa dovrà risultare: *per gli ufficiali superiori*, da dichiarazione da apporsi sulle domande stesse dai comandanti di corpo o capi di servizio e dalle autorità militari superiori pel cui tramite le domande sono inoltrate; *per gli ufficiali inferiori*, da apposite dichiarazioni mediche da annettersi alle domande.

§ 5. Gli ufficiali inferiori saranno sottoposti alla visita medica presso la sede del corpo cui appartengono.

Gli ufficiali ascritti a corpi od uffici non aventi un servizio sanitario proprio saranno visitati, dietro richiesta del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, presso il distretto del luogo, o, se non v'è distretto, presso il corpo di truppa più vicino.

Qualora la dichiarazione scritta rilasciata dal medico che ha eseguita la visita, affermasse non essere l'ufficiale atto fisicamente al servizio speciale d'Africa, l'ufficiale stesso potrà chiedere una seconda visita medica la quale sarà passata presso l'ospedale militare, principale o succursale, più vicino.

§ 6. Nella visita gli ufficiali medici si accerteranno che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica richiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda gli ufficiali che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

È altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali; come affezioni del fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degl'intestini, ecc.

Si dovrà inoltre tener conto dell'età e del grado dei singoli ufficiali, allo scopo di poterne valutare la resistenza alle fatiche inerenti al loro rispettivo servizio.

Nella dichiarazione scritta che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata specialmente su quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra si è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione e concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine, o meno, dell'ufficiale a prestar servizio nel R. Corpo di truppe coloniali.

Art. 2. — *Invio e trasferimento al R. Corpo di truppe coloniali.*

§ 7. Gli ufficiali destinati al R. Corpo di truppe coloniali, salvo ordine in contrario, saranno diretti a Napoli, ove giunti, dovranno presentarsi al deposito della Colonia.

Quelli che dovessero prendere imbarco in altro porto, si presenteranno al comando del distretto militare del luogo, o in difetto, al comando del presidio.

La partenza dal corpo sarà regolata in modo che gli ufficiali giungano al luogo d'imbarco il giorno precedente quello della partenza del piroscafo.

§ 8. Gli ufficiali in partenza per l'Africa dovranno essere provvisti degli oggetti di divisa speciale stabiliti pel R. Corpo di truppe coloniali, e portare inoltre il mantello o la mantellina di panno.

Muovendo dalle rispettive sedi per recarsi al luogo d'imbarco, potranno indossare la tenuta di marcia prescritta pel R. Corpo di truppe coloniali; ma col berretto.

§ 9. All'infuori degli oggetti indicati nel precedente paragrafo, gli ufficiali non sono obbligati ad aver in Africa altri oggetti della divisa militare.

E' però loro lasciata piena facoltà di portare oltre gli oggetti obbligatori, quelli che reputassero più convenienti; per conseguenza sono autorizzati al trasporto in Africa di una cassa o valigia someggiabile, che non superi le dimensioni di cm. $70 \times 30 \times 25$ ed il peso di kg. 40, oltre al numero di cassette regolamentari che competono a ciascuno in base alle vigenti prescrizioni.

Siccome poi nei presidi d'Africa la biancheria da letto per gli ufficiali non viene fornita dall'amministrazione, così i partenti avvertiranno di provvedersene in Italia e portarsela insieme all'altra roba.

§ 10. Gli ufficiali partenti per l'Africa devono restituire o cedere i loro quadrupedi seguendo le norme stabilite dall'*Atto* 179 del 1899 (capi III e IV).

§ 11. I libretti pei viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi degli ufficiali destinati in Africa, sono dai titolari depositati presso il comando del R. Corpo di truppe coloniali (che ne terrà conto sul *Registro dei libretti di viaggio degli ufficiali in deposito mod. 201-A*), per riprenderli poi all'atto della partenza per far ritorno in Italia. Così dicasi pei libretti di viaggio delle famiglie degli ufficiali. Tali libretti debbono essere inscritti sul registro mod. 200.

§ 12. Il trasferimento degli ufficiali al R. Corpo di truppe coloniali avrà luogo dal giorno successivo a quello della presentazione in Napoli, al deposito della Colonia, o se prendono imbarco in altro posto, al comando del distretto o (del presidio nei luoghi ove non c'è distretto).

Essi verranno quindi provveduti, per cura dei corpi dai quali si dipartono, dello stipendio e di ogni altro assegno loro dovuto a carico del bilancio sino a tutto il giorno della presentazione al porto d'imbarco.

Quando i partenti ne facciano domanda, i corpi potranno pure corrisponder loro l'indennità di equipaggiamento stabilita dall'art. 84 dell'ordinamento organico (*Atto* 142 del 1902), nonchè una congrua anticipazione sulle indennità di viaggio dovute per recarsi a Napoli; che se invece, debbono imbarcarsi in altro porto potranno riceverla anche su quanto loro spetta pel viaggio dall'Italia a Massaua.

### Art. 3. — *Rimpatrio e trasferimento ai vari corpi.*

§ 13. Gli ufficiali, che rientrano in Italia per cessazione dal servizio nella Colonia, faranno passaggio ai corpi cui verranno destinati, dal trentesimo giorno successivo a quello del loro sbarco a Napoli od in altro porto, a senso di quanto prescrive l'articolo 79 dell'ordinamento organico (*Atto* 142 del 1902), soddisfatti di ogni loro avere a tutto il giorno precedente l'imbarco, dalla cassa del reparto cui appartengono, e dal giorno dell'imbarco fino al 30° giorno successivo a quello dello sbarco, dalla cassa del deposito della Colonia.

Gli ufficiali che siano trasferiti mentre trovansi in licenza in Italia saranno transitati ai nuovi corpi dal giorno in cui la licenza scade (art. 95 dell'ordinamento organico). Gli ufficiali del R. Corpo di truppe coloniali i quali mentre si trovano in licenza, vengono promossi e trasferti ad altro corpo in Italia sotto una data anteriore alla scadenza della licenza stessa, vanno presi in forza dai corpi a cui furono assegnati dal giorno in cui ha effetto il trasferimento (§ 746 del regolamento d'amministrazione); e dalla stessa data vanno tolti dalla forza del R. Corpo di truppe coloniali cessando contemporaneamente di percepire gli assegni a carico della Colonia, e ricevendo invece quelli del nuovo grado in Italia, dal corpo, cui sono destinati. Si presenteranno poi al nuovo corpo al termine della licenza e di quel periodo di tempo concesso dall'*Atto* 235 della *Raccolta*.

§ 14. Gli atti per l'accertamento delle ferite, lesioni, od infermità incontrate per cause di servizio dagli ufficiali del R. Corpo di truppe coloniali, e quando sia il caso, la relativa inscrizione a matricola, saranno compiuti dal deposito della Colonia osservate le norme stabilite dal titolo II del regolamento sulle pensioni civili e militari approvato con R. Decreto 5 settembre 1895 n. 603 (*Atto* 220 del 1895).

Gli atti preliminari per il collocamento in riforma e a riposo saranno promossi dal detto deposito in conformità del citato regolamento. Quelli invece riguardanti il collocamento in aspettativa si faranno colle norme stabilite dal regolamento approvato con R. Decreto 24 novembre 1889, n. 6568 (*Atti* 1 del 1890 e 48 del 1898).

### Art. 4. — *Disposizioni varie.*

§ 15. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli per gli ufficiali ammessi nel R. Corpo di truppe coloniali, sono pure applicabili a quelli che vengono destinati in Colonia per disimpegnarvi cariche civili.

Sono inoltre applicabili, in massima, agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati a quei presidi, avvertendo che pei viaggi dall'ordinaria residenza al luogo d'imbarco, e, al ritorno in Italia, dal luogo di sbarco alla nuova residenza, spettano loro le indennità di trasferta e di trasporto col bagaglio di primo grado come per gli ufficiali e non l'indennità di tramutamento stabilita dal R. Decreto 1° novembre 1876 (*Atti* 40 e 41 della *Raccolta*).

§ 16. Le destinazioni ed i trasferimenti degli ufficiali al deposito della Colonia saranno fatti secondo le ordinarie norme in vigore per i trasferimenti di corpo, senonchè i detti ufficiali verranno passati effettivi al R. Corpo di truppe coloniali dal giorno successivo a quello in cui, tenuto conto della dilazione loro concessa, dovranno presentarsi al comando del deposito, e si osserveranno anche per essi le disposizioni del precedente § 12 per la parte che è loro applicabile.

Le stesse norme saranno poi osservate pel loro ritrasferimento ai vari corpi, i quali dovranno prenderli in forza dal giorno successivo a quello della partenza da Napoli o, se temporaneamente si trovassero altrove, dal primo giorno della quindicina successiva alla data della determinazione del trasferimento.

§ 17. Gli ufficiali mandati in Africa solo per una missione temporanea, continueranno ad essere tenuti in forza dai corpi rispettivi.

Essi avranno diritto, oltre allo stipendio ed agli altri assegni ordinari, all'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata della missione ed al rimborso delle spese di trasporto per l'andata ed il ritorno, non spettando loro l'indennità di equipaggiamento.

L'indennità di trasferta è concessa anche durante le traversate di mare, in considerazione delle maggiori spese da sostenersi dagli ufficiali per la provvista degli oggetti di divisa speciale che loro occorreranno in Africa.

All'atto della partenza dall'Italia i corpi potranno loro corrispondere, a senso del precedente § 12, una congrua anticipazione sugli assegni dovuti per il viaggio.

§ 18. In Africa gli averi degli ufficiali in missione saranno liquidati e pagati, in massima, a quindicine posticipate per cura dell'amministrazione del R. Corpo.

Nel primo pagamento, dovrà essere detratta, dall'importo degli assegni dovuti, l'anticipazione che gli ufficiali abbiano ricevuto in Italia all'atto della partenza e che risulterà dal certificato di viaggio.

§ 19. Gli ufficiali inviati in missione nella Colonia Eritrea dal Ministero degli affari esteri riceveranno lo stipendio e gli altri assegni di missione dal governo coloniale, dal giorno successivo alla partenza dalla rispettiva sede in Italia sino al giorno in cui rientrano ai loro corpi per missione ultimata.

Gli ufficiali invece inviati in missione dal Ministero della guerra, durante la loro permanenza in Africa riceveranno gli assegni dall'ufficio d'amministrazione del R. Corpo di truppe

coloniali, il quale ne domanderà poi rimborso ai corpi interessati.

Nel primo caso gli ufficiali in missione saranno dai corpi dimostrati nella forza senza assegno.

### Capo II. — **Disposizioni per i militari di truppa italiani.**

#### Art. 5. — *Reclutamento.*

§ 20. Al reclutamento dei militari di truppa italiana, per il R. Corpo di truppe coloniali si provvede:

*a*) con militari in servizio sotto le armi scelti preferibilmente fra quelli che ne facciano domanda;

*b*) con ammissioni volontarie fra i militari di 1ª categoria in congedo illimitato che abbiano già compiuta la ferma;

*c*) con le reclute residenti nell'Eritrea o in regioni più prossime a tale Colonia che non all'Italia, le quali facciano domanda di essere incorporate nelle truppe coloniali;

*d*) con giovani residenti come sopra che non avendo ancora concorso alla leva, chiedano di assumere l'arruolamento volontario giusta l'art. 111 della legge sul reclutamento.

§ 21. I destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti fra coloro che debbono passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi e che abbiano costituzione fisica robusta.

Quelli reclutati fra i militari in congedo illimitato debbono:

aver servito sotto le armi un periodo di tempo non minore di dodici mesi;

essere stati congedati da non più di quattro anni;

aver ottenuta la dichiarazione di buona condotta;

essere celibi ed idonei per costituzione fisica, a prestar servizio nell'arma e nel corpo cui sono destinati; e qualora abbiano già prestato servizio nel R. Corpo di truppe coloniali, non abbiano però dovuto cessarne per rescissione della ferma in seguito a rimpatrio definitivo per motivi di salute o di disciplina.

§ 22. Dei militari sotto le armi, possono fare domanda di ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali soltanto quelli appartenenti a reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, artiglieria e genio, alle legioni carabinieri reali, alle compagnie operai d'artiglieria, ed a quelle di sanità, di sussistenza, esclusi in tutti i casi quelli appartenenti ai plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali.

I militari dei reggimenti di cavalleria potranno però fare domanda di ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali limitatamente ai gradi ed agli impieghi indicati nelle tabelle n. 5 e 9 annesse all'ordinamento organico (*Atto* 142 del 1902).

I militari in congedo a qualunque arma appartengano, possono fare la domanda di ammissione.

§ 23. Le ammissioni nel R. Corpo di truppe coloniali sono permanentemente aperte: *per i militari sotto le armi*, presso i corpi cui appartengono; *per quelli in congedo*, presso tutti i distretti militari, tranne pei carabinieri reali il cui arruolamento sarà fatto presso le legioni.

Le domande di ammissione dovranno pertanto essere presentate: dai militari sotto le armi, al comandante del proprio corpo; da quelli in congedo, al comandante del distretto (o della legione territoriale se si tratta di carabinieri) nella cui circoscrizione hanno residenza.

I militari in congedo residenti nella Colonia o in regioni prossime possono essere direttamente arruolati dal comando del R. Corpo di truppe coloniali in Asmara. L'ammissione ha luogo innanzi al consiglio d'amministrazione di detto R. Corpo.

Le reclute residenti nella Colonia o in regioni prossime le quali intendano di soddisfare in Africa i loro obblighi coscrizionali, debbono presentare in tempo utile la loro domanda al comando del R. Corpo di truppe coloniali, il quale avrà poi cura di avvertirne in tempo i distretti interessati affinchè dette reclute non incorrano nella diserzione, indicando il reparto in cui le stesse saranno state incorporate secondo la loro attitudine fisica e gli speciali requisiti professionali.

Le reclute residenti in Colonia che intendano invece di soddisfare ai loro obblighi di leva in Italia, dovranno rimpatriare in tempo per presentarsi alle armi nei giorni stabiliti dalla relativa circolare di chiamata.

Per il viaggio di rimpatrio potranno fruire del trasporto a tariffa militare ovvero del trasporto gratuito, se indigenti, secondo quanto è disposto dall'*Atto* 144 del 1903.

Gli arruolamenti volontari ordinari dei giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che risiedano nella Colonia o in regioni prossime possono ammettersi senza limite di numero e restano aperti durante tutto l'anno.

Le relative domande, con i prescritti documenti, vengono presentate al comando del R. Corpo di truppe coloniali, il quale provvede presso il consiglio d'amministrazione perchè l'aspirante sia ammesso a compiere le pratiche per l'arruolamento con le norme stabilite dal regolamento sul reclutamento.

Effettuato l'arruolamento, il comandante del R. Corpo ne informa il distretto di leva cui il volontario appartiene, comunicandogli in pari tempo i documenti a senso del § 64 dell'istruzione sulle matricole.

§ 24. Nelle ammissioni dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari del R. Corpo di truppe coloniali.

Prima di ammettere militari in congedo, i comandanti dei distretti e delle legioni carabinieri dovranno informarsi dal comandante del deposito della Colonia in Napoli se presso il R. Corpo di truppe coloniali esistano le vacanze relative, trasmettendogli ad un tempo, se trattasi di sottufficiali, copia del *Foglio matricolare* mod. 59 e del *Foglio caratteristico* mod. 961.

Quanto ai sottufficiali, nel caso esistessero vacanze di sergenti e non di furieri o di furieri maggiori, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente sempre, beninteso, limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado.

I caporali maggiori ed i caporali, qualora non esistano vacanze di tali gradi, possono essere arruolati come semplici soldati qualora siano disposti a rinunciare al proprio grado.

§ 25. Qualora le domande di ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali, sia per parte di militari sotto le armi, sia per parte di militari in congedo illimitato, non fossero sufficienti per coprire le vacanze, il comando del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero della guerra, supplirà alle deficienze mediante destinazioni di autorità da ripartirsi fra i vari corpi dell'esercito, anche stanziati in altri corpi d'armata prendendo, beninteso, i necessari accordi con i comandi di corpo d'armata interessati.

§ 26. Tanto i militari sotto le armi, quanto quelli in congedo, saranno ammessi nel R. Corpo di truppe coloniali nelle specialità corrispondenti all'arma od al corpo nel quale prestano o prestarono servizio, avvertendo che i bersaglieri concorreranno all'ammissione nelle compagnie cacciatori insieme alla fanteria di linea.

Anche gli alpini e i granatieri provenienti dal congedo concorreranno all'ammissione nelle dette compagnie cacciatori.

I militari in congedo provenienti dalla cavalleria potranno essere ammessi soltanto nei servizi del treno.

Però agli uffici del R. Corpo di truppe coloniali potranno essere assegnati per le funzioni di scritturale, militari di qualsiasi

arma o corpo, di grado o categoria corrispondenti alle relative tabelle organiche.

I militari in congedo i quali già abbiano servito nel R. Corpo di truppe coloniali e rimpatriarono, ma non per motivi di salute o di disciplina, dopo un solo anno di permanenza nelle truppe stesse, non potranno esservi riammessi se non dopo passato un anno almeno dal loro rimpatrio.

§ 27. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nel R. Corpo di truppe coloniali o chi debba esservi destinato di autorità, sono:

*a* essere celibe;

*b*) aver tenuto buona condotta;

*c*) avere l'attitudine fisica per l'arma nella quale deve effettuarsi l'ammissione, secondo le norme speciali di cui è cenno nel § seguente;

*d*) non avere oltrepassato i 30 anni d'età se caporali o soldati, ed i 34 anni se sottufficiali, tranne i carabinieri, i maniscalchi e gli armaiuoli, pei quali non vi sono limiti di età.

Quanto alla condotta, vista l'impossibilità di escludere assolutamente tutti coloro che riportarono, anche per causa lieve, qualche punizione disciplinare o condanna, è necessario che le autorità militari interessate pongano, entro i limiti suggeriti da un opportuno apprezzamento della natura delle mancanze o dei reati commessi, la maggiore diligenza nelle ammissioni, escludendo od ogni modo coloro che riportarono condanne pei reati contro le proprietà di cui nel titolo X del codice penale comune, ed i sottufficiali non classificati *ottimi* o *buoni*.

§ 28. L'idoneità fisica dei militari aspiranti all'ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali, o da destinarsi di autorità, dovrà essere accertata dai consigli d'amministrazione dei corpi e dei distretti che debbono procedere all'ammissione, e nella visita medica, gli ufficiali medici si atterranno alle prescrizioni del precedente § 6.

I militari che aspirano all'ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali per servizi speciali, come operai ecc., o che a tale scopo debbono esservi destinati d'autorità, non potranno esservi trasferiti se, oltre al possedere gli altri requisiti voluti, non abbiano dato sicura prova della loro abilità tecnica o professionale, superando un esperimento pratico nella loro specialità presso uno stabilimento militare.

§ 29. Per la visita dei militari in congedo illimitato, i consigli d'amministrazione dei distretti e delle legioni dei carabinieri reali si accerteranno scrupolosamente dell'identità per-

sonale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare risiede.

§ 30. Alle domande dei militari in congedo, redatte in carta da bollo da L. 0.50, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

*a*) certificato di stato libero;

*b*) foglio di congedo illimitato;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento) vidimata dal prefetto o sotto prefetto;

*d*) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il militare.

Alle domande presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che i militari stessi siano riconosciuti in possesso delle condizioni stabilite, dai consigli d'amministrazione dei corpi e che firmino il relativo atto d'ammissione (allegato n. 1).

Prima di recarsi ai distretti o alle legioni, i militari aspiranti all'ammissione possono inviare direttamente al comandante del distretto o della legione la domanda con i documenti, restando in attesa di conoscere se debbono presentarsi per la visita sanitaria.

§ 31. Il consiglio d'amministrazione del distretto militare o della legione territoriale dei carabinieri reali al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, accertatosi, nel modo indicato dal precedente § 24, che presso il R. Corpo di truppe coloniali vi siano le relative vacanze e riconosciuto che il militare medesimo si trovi nelle volute condizioni, procede alla visita medica con le norme speciali di cui al precedente § 28, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio nel R. Corpo di truppe coloniali e riunisca tutti gli altri requisiti, procede alla sua ammissione, facendogli firmare l'*atto d'ammissione* (allegato n. 1).

Gli aspiranti dipendenti da un distretto di 2ª classe debbono essere avviati, muniti dei mezzi di viaggio a tariffa ordinaria, al distretto di 1ª classe od al corpo più prossimo avente consiglio d'amministrazione, acciò tale consiglio possa procedere all'ammissione per conto del distretto di 2ª classe.

Il militare, che sarà stato ammesso nel R. Corpo di truppe coloniali verrà subito avviato alla sede del deposito della Colonia in Napoli (§ 56).

§ 32. Nel far luogo alle ammissioni, i consigli d'amministrazione avvertiranno gli interessati delle condizioni di ferma stabilite dall'art. 43 dell'ordinamento organico (*Atto* 142 del 1902) le quali sono riportate nel § 41 del presente *Atto*.

§ 33. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi i quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica, debbono essere tutte quante prese in nota.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio nel R. Corpo di truppe coloniali, e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo § 34, non possono recedere, in massima, dalla fatta domanda se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano domanda di ammissione, prima di comprenderli nel preaccennato elenco.

Man mano poi si compie l'anno di cui sopra, i militari saranno interpellati se intendano di continuare ad aspirare all'ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali; in caso affermativo, s'intenderanno vincolati per un altro anno e così di seguito, salvo sempre la rescissione dall'impegno per le cause avanti accennate.

§ 34. I corpi che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere ammessi nel R. Corpo di truppe coloniali, dopo aver riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito della Colonia (eccetto le legioni dei carabinieri reali che ne daranno comunicazione al comando generale dell'arma), trasmettendogli, nei primi giorni di ogni trimestre, un elenco nominativo dei militari che nel corso del trimestre precedente fecero domanda d'ammissione e furono riconosciuti idonei all'arruolamento.

Tale elenco, che sarà trasmesso anche se negativo, dovrà essere conforme al modello annesso al presente *Atto* (allegato n. 2), ed i corpi, nel compilarlo, dovranno tener presenti le avvertenze poste in calce al modello stesso.

Ad evitare smarrimenti, di ogni elenco il deposito della Colonia dovrà segnar ricevuta.

§ 35. I corpi trasmetteranno altresì, subito dopo ultimata l'istruzione delle reclute ed il congedamento della classe an-

ziana (normalmente il 15 giugno ed il 15 settembre) al comando del X corpo d'armata, uno specchio numerico conforme al modello annesso al presente *Atto* (allegato n. 3) in cui dovranno essere compresi tutti quei militari che, per l'idoneità fisica e per la condotta, possano essere destinati d'autorità al R. Corpo di truppe coloniali nel caso specificato dal precedente § 25. Detti militari dovranno una volta tanto essere sottoposti a visita sanitaria per constatarne l' idoneità fisica pei presidi d'Africa.

§ 36. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o receda per giustificati motivi dalla fatta domanda, o decorso l' anno dalla presentazione o dell'ultima conferma di essa dichiari, a mente del precedente § 33, di non voler più aspirare all'ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertire il deposito della Colonia (i comandanti delle legioni il comando generale dell' arma) indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere ammesso nel R. Corpo stesso.

Il deposito della Colonia e il comando generale dell'arma dei carabinieri reali prenderanno atto delle comunicazioni per rettificare gli elenchi già ricevuti, informandone i corpi o le legioni interessate.

§ 37. Il comandante del deposito della Colonia, basandosi sulle richieste di militari che gli pervengono dal comando del R. Corpo di truppe coloniali e tenuto conto del numero di quelli provenienti dal congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, ne fa richiesta a sua volta ai corpi ed al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nelle ammissioni si dovrà sempre dar la preferenza ai militari in congedo.

Qualora invece il comandante del deposito della Colonia, per ripianare le deficienze nel R. Corpo di truppe coloniali non abbia disponibili nè militari provenienti dal congedo, nè militari sotto le armi i quali abbiano fatta volontaria domanda, ne riferirà al comandante del X corpo d'armata, il quale a senso del § 25, provvederà per la destinazione d' autorità dei militari della specialità e del grado richiesti, valendosi dei dati forniti dai vari corpi cogli specchi di cui al § 35.

Pei militari telegrafisti da destinarsi in Africa *d'autorità* il comando del R. Corpo di truppe coloniali invierà le richieste specificando il numero degli individui per ciascun grado. Tali richieste saranno trasmesse dal comando del X corpo d'armata

a quello del 3° reggimento genio, il quale provvederà all'assegnazione *nominale* di coloro che meglio riterrà idonei a ben disimpegnare lo speciale servizio.

§ 38. Ricevute dal deposito della Colonia, o dal comando generale dell'arma dei carabinieri, le richieste di cui al paragrafo precedente, o l'ordine del comandante del X corpo d'armata, per delegazione del Ministero, per destinare qualche militare d'autorità, i comandanti dei corpi e delle legioni procederanno all'ammissione degli individui che presentarono volontaria domanda, oppure ne destineranno d'autorità nel numero loro ordinato inviandoli sollecitamente al deposito della Colonia.

Ogni qualvolta si tratti di ammittendi in seguito a volontaria domanda appartenenti alla stessa specialità di servizio, le ammissioni saranno dai corpi fatte nell'ordine di inscrizione degli elenchi di cui al § 34.

§ 39. Gli atti di ammissione volontaria nel R. Corpo di truppe coloniali, corredati delle domande e degli altri documenti presentati dai militari, dovranno dai distretti e corpi essere trasmessi, insieme ai fogli matricolari, al deposito della Colonia presso il quale saranno conservati.

§ 40. Occorrendo ripianare vacanze nei reparti indigeni, si darà la preferenza ai militari già in servizio nel R. Corpo di truppe coloniali. Qualora non vi siano militari idonei che abbiano fatta domanda d'esservi trasferiti, potrà il comandante del R. Corpo farvi destinazioni d'autorità.

### Art. 6. — *Obblighi di servizio.*

§ 41. Giusta l'articolo 43 dell'ordinamento organico per la Colonia Eritrea (*Atto* 142 del 1902), i militari di truppa ammessi volontariamente nei reparti, comandi od uffici militari della Colonia, assumono all'atto della ammissione l'obbligo di di rimanervi:

3 anni, quelli ammessi nei carabinieri reali;

2 anni, quelli ammessi in tutti gli altri reparti.

§ 42. L'obbligo di cui al paragrafo precedente costituisce una speciale ferma da compiersi nel R. Corpo di truppe coloniali esclusivamente.

Essa decorre, per tutti, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale gli ammessi nel R. Corpo stesso partono da Napoli.

Per i provenienti dal congedo ed arruolati direttamente in Colonia la ferma speciale decorre dal giorno dell'arruolamento.

§ 43. I militari destinati in Africa d'autorità, come anche le reclute che sono ammesse a compiere la loro ferma in Colonia, non contraggono ferma speciale e sono inviati in congedo illimitato con la rispettiva classe di leva.

La durata massima della permanenza in Africa degli individui destinativi d'autorità viene limitata a due anni, in analogia a quanto è stabilito per gli ufficiali destinati d'autorità nella Colonia Eritrea, ed anche in relazione alla durata della ferma speciale stabilita per i militari di truppa trasferiti in Africa a loro domanda.

Trascorso tale periodo di tempo, i militari di cui trattasi che avessero ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno fatti rimpatriare, a meno che non facciano domanda di compiere la ferma nel R. Corpo di truppe coloniali.

Anche i giovani arruolati come volontari ordinari nelle truppe coloniali non contraggono ferma speciale, ma assumono soltanto la ferma di tre anni stabilita dall'art. 124 della legge sul reclutamento e sono poi inviati in congedo con le stesse norme e nello stesso tempo in cui sono inviati in congedo nel Regno i volontari ordinari, essendo loro applicabili anche le disposizioni che fossero eventualmente emanate per il congedamento anticipato di volontari ordinari nel Regno.

§ 44. Ultimata la ferma, i militari di truppa, sia dei carabinieri reali come degli altri reparti, possono, dietro loro domanda, essere ammessi ad altra o ad altre successive ferme di due anni.

A queste successive ferme non possono però essere ammessi i sottufficiali che abbiano compiuto il 36° anno di età, ed i caporali e soldati che abbiano compiuto il 32° anno.

Pei militari appartenenti all'arma dei carabinieri reali, per i maniscalchi e per gli armaiuoli, non è stabilito limite di età.

§ 45. I militari che al termine della prima ferma speciale nel R. Corpo di truppe coloniali volessero assumerne una seconda, e così di seguito, ne faranno domanda al comandante del R. Corpo pel tramite del proprio comandante di battaglione o dell'ufficiale che ha per loro attribuzioni di comandante di corpo, il quale nel dar corso alle domande dovrà riferire, previo parere del medico, sull'idoneità fisica o meno degli aspiranti a tale ammissione.

Il comandante del R. Corpo di truppe coloniali sottopone le domande al consiglio d'amministrazione e quando questo si pronuncia in senso favorevole, invita i comandanti dei reparti a far firmare ai riconosciuti idonei e meritevoli dell'in-

vocata nuova ferma un nuovo atto d'ammissione, conforme all'allegato n. 4.

Tali atti d'ammissione, accompagnati da un elenco riepilogativo, saranno mensilmente trasmessi per cura del comandante del R. Corpo di truppe coloniali (ufficio d'amministrazione) al deposito della Colonia Eritrea in Napoli.

§ 46. I militari di truppa dei reparti italiani, che chiedono e sono trasferiti ad un reparto di truppa indigena, contraggono l'obbligo di una nuova ferma biennale decorribile dal giorno del trasferimento.

Essi devono firmare un nuovo atto d'ammissione conforme all'allegato n. 4, opportunamente modificato.

Quelli invece trasferitivi d'autorità conservano la ferma in corso.

§ 47. Le ferme nel R. Corpo di truppe coloniali non alterano i precedenti obblighi di servizio militare derivanti dalla legge sul reclutamento, e quindi, per il militare sotto le armi ammesso nel detto R. Corpo, il tempo passato nella Colonia va computato in diminuzione della ferma o rafferma cui era vincolato all'atto dell'ammissione.

Ne consegue perciò:

*a*) che i militari già sotto le armi, pure intraprendendo la nuova ferma speciale nel R. Corpo di truppe coloniali, continuano a percorrere la ferma o rafferma ordinaria in corso all'atto della loro ammissione nel R. Corpo stesso;

*b*) che i militari promossi sottufficiali durante la loro permanenza nel R. Corpo di truppe coloniali debbono, come tutti gli altri, assumere, all'atto della promozione, la prescritta ferma e potranno poi al termine di essa essere ammessi a rafferme in base al testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (*Atto* 192 del 1888) ed a quello sullo stato dei sottufficiali approvato con R. Decreto 30 novembre 1902, n. 521 (*Atto* 324 del 1902);

*c*) che i sottufficiali già raffermati con soprassoldo ed i sottufficiali, caporali e soldati raffermati con premio potranno essere ammessi ad altre rafferme della stessa specie, quando loro spetti, secondo le norme ordinarie.

Nella ferma stabilita per i militari di cui alla lettera *b*) dovrà essere computato il servizio prestato anteriormente, qualunque ne sia la durata, non escluso il tempo passato sotto le armi nei richiami per istruzione.

§ 48. I sottufficiali provenienti dal congedo, in servizio presso il R. Corpo di truppe coloniali possono ottenere, facendone do-

manda e qualora all'atto della loro ammissione nel R. Corpo avessero riunito i requisiti voluti dall'art. 134 della legge sul reclutamento, la riammissione in servizio nell'esercito colla ferma prescritta, continuando egualmente a rimanere nel R. Corpo di truppe coloniali colla ferma speciale precedentemente contratta; ed in tal caso il servizio in queste truppe, dalla data della detta riammissione, vale altresì per l'ammissione alla rafferma triennale con soprassoldo (§ 63).

E' pure valido tutto il servizio prestato in Africa pel calcolo degli anni di servizio occorrenti per l'ammissione a soprassoldi e rafferme e pel computo del servizio voluto per il diritto all'impiego civile.

§ 49. Nel R. Corpo di truppe coloniali gli atti di consenso per l'ammissione alla ferma di cinque o di tre anni sono fatti avanti al consiglio d'amministrazione del R. Corpo stesso.

Le pratiche per l'ammissione alla rafferma, sia con premio sia con soprassoldo, sono fatte avanti agli ufficiali investiti delle attribuzioni di comandante di corpo, tenute presenti le disposizioni contenute nel capo XV dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le domande e le proposte di rafferme con premio o con soprassoldo saranno quindi trasmesse al comandante del R. Corpo di truppe coloniali, per gli ulteriori provvedimenti in base alle prescrizioni suddette.

§ 50. Nella ferma assunta nel R. Corpo di truppe coloniali non va computato il tempo occorrente per il ritorno in Italia; quindi la partenza dalla Colonia dovrà aver luogo a ferma compiuta, salvo naturalmente nei casi di rescissione della ferma stessa.

§ 51. Quando i militari cessano dal servizio nel R. Corpo di truppe coloniali per qualunque causa, riprenderanno la posizione che loro spetterà di fronte agli obblighi di servizio nel R. esercito, e quando non abbiano più obblighi di ferma, saranno inviati in congedo seguendo la sorte della classe cui appartengono.

I sottufficiali ed i raffermati dovranno quindi compiere in Italia la ferma o la rafferma in corso al momento della cessazione.

Art. 7. — *Invio e trasferimento al R. Corpo di truppe coloniali.*

§ 52. I militari sotto le armi dei vari corpi destinati al R. Corpo di truppe coloniali debbono essere avviati al deposito della Colonia provvisti dei soli oggetti indispensabili pel viaggio, cioè:

una tenuta (giubba o cappotto e pantaloni) di panno o di tela secondo la stagione;
una camicia;
un paio di mutande;
due paia di pezzuole da piedi;
una cravatta;
un paio di scarpe colle uose o un paio di stivalini o stivaletti;
un berretto;
un farsetto a maglia, quando la stagione lo richieda.

Questi oggetti dovranno essere delle ultime classi e possibilmente fuori d'uso, e verranno ceduti all'amministrazione coloniale senza rimborso.

I sottufficiali potranno pure portare in Africa la cassetta bagaglio di prescrizione.

§ 53. I carabinieri reali verseranno al magazzino della propria legione, all'atto della partenza, tutti gli oggetti (compresa la cassetta da equipaggio), costituenti il loro arredamento individuale, tranne soltanto quelli indispensabili per il viaggio fino a Napoli e cioè:

un *berretto* (con fregio);
un *abito di piccola uniforme;*
un paio *pantaloni di panno;*
un paio *stivalini* o *stivali;*
un *mantello* o *mantellina* (se d'inverno);
una *camicia di flanella;*
un paio *mutande;*
una *cravatta.*

I militari dell'arma a cavallo restituiranno all'amministrazione legionale il cavallo proprio.

Giunti al deposito della Colonia, riceveranno da questo tutti gli oggetti prescritti per l'equipaggiamento dei carabinieri del R. Corpo di truppe coloniali compreso il berretto e la mantellina, e verseranno quindi alla legione di Napoli tutta la roba lasciata loro per il viaggio.

Il versamento sarà fatto per cura dello stato maggiore di essa legione, accreditando sui libretti personali dei partenti il valore d'estimo degli oggetti e facendo ivi risultare la rimanenza finale a credito o a debito, avvalorata dalla firma dell'aiutante maggiore in 1°. Delle somme accreditate verrà poscia dato rimborso alle legioni cui gli uomini appartenevano, trasmettendo loro apposito specchio dimostrativo, nel quale sarà pure indicata la nuova rimanenza stabilita sui libretti.

§ 54. Prima della partenza dei militari per Napoli, le legioni ne sistemeranno i conti di massa individuali con norme analoghe a quelle prescritte pei congedandi. Avuta poi partecipazione degli accrediti fatti sui libretti personali per gli oggetti di viaggio ritirati dalla legione di Napoli, provvederanno pel definitivo assetto dei conti.

Durante la permanenza dei militari in Africa, i residui crediti e debiti di massa saranno dalle legioni inscritti nei conti sospesi, e non potranno perciò essere liquidati se non nel caso di definitiva cessazione dal servizio.

§ 55. I provenienti dal congedo, ammessi nel R. Corpo di truppe coloniali, saranno dai distretti e dalle legioni carabinieri avviati al deposito in Napoli cogli abiti propri, senza nessun oggetto di corredo militare.

§ 56. I corpi dovranno soddisfare i partenti d'ogni loro avere a tutto il giorno prefisso per l'arrivo a Napoli, corrispondendo l'indennità di trasferta per le giornate di viaggio tanto se isolati quanto se indrappellati.

Ai provenienti dal congedo saranno date le indennità di viaggio da soldato.

L'indennità di trasferta e gli assegni di trasporto sono pagati, in ogni caso, a conto della Colonia.

§ 57. Il trasferimento dei militari al R. Corpo di truppe coloniali avrà luogo dal giorno successivo a quello dell'arrivo a Napoli, secondo le norme ordinarie stabilite per i passaggi di corpo.

§ 58. Per i trasferiti nel R. Corpo di truppe coloniali prima del compimento di un anno di ferma, non sarà fatta alcuna cessione o restituzione di assegno di primo corredo.

### Art. 8. — *Promozioni.*

§ 59. Nel R. Corpo di truppe coloniali i gradi di sottufficiale sono conferiti, per delegazione del Ministero della guerra, dal comandante del R. Corpo, su proposta degli ufficiali superiori che hanno attribuzioni di comandanti di corpo ed

osservate le norme specificate nel regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, quelle contenute nell'art. 44 dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea (*Atto* 142 del 1902) e pei marescialli, nell'*Atto* 36 del 1903.

§ 60. Il tempo di esperimento, previsto dal § 38 del regolamento sull'avanzamento per quei gradi di sottufficiali, pei quali si richiede attitudine ai lavori contabili, può essere ridotto come meglio sarà ravvisato dal comandante del R. Corpo di truppe coloniali.

§ 61. Le promozioni nei gradi di truppa possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese; esse sono annunziate all'ordine del giorno del comando del R. Corpo. Copia di detto ordine sarà trasmessa al comando del deposito della Colonia Eritrea.

§ 62. Alle vacanze di graduati con impiego speciale, quando non si abbiano nei presidi d'Africa individui di riconosciuta idoneità, si dovrà provvedere con richiesta al deposito della Colonia di personale idoneo (§ 37), supplendovi intanto con personale incaricato solo temporaneamente dell'impiego vacante.

§ 63. Al comandante del R. Corpo è data la facoltà di concedere la riammissione in servizio nell'esercito permanente, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento, dei militari di truppa ammessi nel R. Corpo stesso che, trovandosi nelle condizioni volute dall'articolo stesso, ne facciano regolare domanda (§ 48).

§ 64. Per il R. Corpo di truppe coloniali le commissioni di avanzamento sono istituite presso le autorità che, a norma di regolamento, hanno le attribuzioni di comandanti di corpo.

§ 65. Per i miltari di truppa dei battaglioni indigeni le commissioni si compongono:

del comandante — *Presidente*;

dei comandanti di compagnia presenti alla sede — *Membri effettivi*;

dell'aiutante maggiore in 2° — *Segretario*, con voto consultivo.

Per tutti gli altri reparti le commissioni si compongono:

dell'ufficiale che, a norma di regolamento, ha autorità disciplinare di comandante di corpo, *presidente*, e

degli altri ufficiali del reparto, *membri effettivi*;

funge da *segretario* il meno anziano di essi, che ha però, come gli altri, voto deliberativo.

Quando il reparto al quale appartengono gli individui, che debbono formare oggetto delle deliberazioni delle commissioni, non abbia sede nella località stessa in cui trovasi l'ufficiale

BIBLIOTECA MIL. ROMA

avente autorità di comandante di corpo, gli ufficiali membri delle commissioni si riuniscono per esprimere il loro parere circa le questioni da trattarsi, ed inviano poi al presidente il verbale relativo per le risoluzioni.

Art. 9. — *Provvedimenti punitivi.*

§ 66. Al comandante del R. Corpo di truppe coloniali, è delegata la facoltà riservata al Ministero della guerra dal regolamento sullo stato dei sottufficiali di deliberare in ordine ai risultati delle commissioni di disciplina convocate a carico dei sottufficiali del R. Corpo stesso. In conseguenza il comandante del R. Corpo può ordinare la loro retrocessione dal grado, oppure applicare quella punizione disciplinare che riterrà del caso.

Copia del verbale delle commissioni, colla determinazione del comandante del R. Corpo dovrà essere trasmessa al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 67. Il sottufficiale retrocesso dal grado sarà fatto immediatamente rimpatriare.

§ 68. La sospensione dal grado di sottufficiale sarà ordinata dal comandante del R. Corpo in seguito a proposta dei comandanti o capi di servizio da cui i sottufficiali dipendono.

Possibilmente, il sottufficiale sospeso dal grado subirà la punizione in un altro battaglione o reparto del R. Corpo stanziato in altra sede.

§ 69. La retrocessione dal grado dei caporali sarà pronunciata dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali investiti dalle funzioni di comandanti di corpo, i quali ne riferiranno al comando del R. Corpo di truppe coloniali per le occorrenti notificazioni da inserirsi nell'ordine del giorno del comando stesso.

§ 70. È deferita al comandante del R. Corpo di truppe coloniali la facoltà di ordinare i passaggi alle compagnie di disciplina di punizione, per i motivi specificati nel regolamento di disciplina militare.

Nei casi previsti dal § 751 *c*) del regolamento di disciplina militare, spetta al Ministero della guerra di risolvere tanto sul passaggio ad una compagnia di disciplina quanto su ogni altro provvedimento se la commissione di disciplina si è pronunziata contro questo passaggio. Tutti gli atti del procedimento disciplinare dovranno perciò essere trasmessi al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 71. I militari da trasferirsi effettivi agli stabilimenti militari di pena, per passaggio alle compagnie di disciplina di punizione o speciali, o perchè condannati al carcere od alla reclusione militare, saranno inviati sotto scorta, e alla prima occasione, al deposito della Colonia in Napoli.

Giunti a Napoli verranno quivi trattenuti fintantochè il comandante del X corpo d'armata, che ne sarà sollecitamente informato dal comandante del deposito della Colonia, non avrà determinato in quale reparto debbano i medesimi essere incorporati. Nel frattempo saranno custoditi nella prigione del deposito stesso, col trattamento dei detenuti in attesa di giudizio.

§ 72. Per il passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, il comandante del R. Corpo di truppe coloniali farà trasmettere al deposito della Colonia i seguenti documenti:

ordine di convocazione e verbale della commissione di disciplina;

rapporto sulla condotta in genere;

rapporto sulla mancanza commessa;

copia del foglio matricolare e caratteristico;

per esser fatti pervenire al comando degli stabilimenti militari di pena a senso del § 24 del regolamento per le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena e § 137 del nuovo regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

Per i passaggi alle compagnie di disciplina speciali, si trasmetterà invece la sentenza di condanna al carcere od alla reclusione militare in calce alla quale il sostituto avvocato fiscale avrà aggiunta l'apposita nota da lui firmata di cui al § 29 del regolamento per le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena e § 148 del nuovo regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

§ 73. I reati commessi da militari saranno dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo, denunciati al tribunale militare di Asmara.

Per la redazione degli atti d'istruzione nei luoghi lontani dal presidio di Asmara, l'ufficiale istruttore, se ne sia il caso, potrà farsi assistere, a norma dell'art. 396 del codice penale per l'esercito, da altro ufficiale (di qualunque arma o corpo) richiedendolo pel tramite del comando del R. Corpo di truppe coloniali, al comando del presidio del luogo dove si deve compiere l'istruzione.

§ 74. Le denuncie di diserzione saranno fatte dai comandanti di battaglione e dagli altri ufficiali che hanno attribuzioni di comandanti di corpo.

Art. 10. — *Militari divenuti inabili al servizio.*

§ 75. Le rassegne speciali e le rassegne di rinvio a cui debbono essere sottoposti i militari del R. Corpo divenuti inabili al servizio (Capi VII e XIV dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) saranno eseguite nella Colonia per cura del comandante del R. Corpo, il quale eserciterà le attribuzioni affidate ai comandanti di divisione dai succitati capi dell'istruzione complementare.

Egli designa perciò l'ufficiale rassegnatore, scelto fra gli ufficiali superiori da lui dipendenti, e i due ufficiali medici che debbono visitare il militare proposto a rassegna, e pronuncia dipoi le determinazioni opportune (compresa anche, se del caso, la rescissione della ferma coloniale per motivi di salute).

§ 76. I militari che in seguito a rassegna non siano confermati idonei al servizio del R. Corpo di truppe coloniali, debbono essere avviati al deposito della Colonia per gli ulteriori provvedimenti a loro riguardo. Nel caso però intendessero eleggere domicilio nella Colonia, provvederà direttamente al loro licenziamento il comandante del R. Corpo.

§ 77. Qualora il militare sottoposto a rassegna dichiari che l'imperfezione o infermità da cui è affetto proviene da cause di servizio, dovrà sempre essere avviato a Napoli al deposito della Colonia, affinchè questo, secondo è indicato al successivo § 88, provveda in conformità del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. Decreto 5 settembre 1895 (*Atto* 220 del 1895).

Art. 11. — *Aggregati e militari all'ospedale.*

§ 78. I militari di truppa dei vari corpi dell'esercito aggregati al deposito della Colonia o ad altri reparti del R. Corpo di truppe coloniali sono tenuti in aggregazione per conto del corpo al quale sono effettivi.

Parimenti i militari di truppa del R. Corpo di truppe coloniali aggregati ad altri corpi in Italia sono tenuti in aggregazione per conto di quello.

Per gli uni e per gli altri le amministrazioni interessate compilano e si trasmettono reciprocamente, per gli assegni da

rimborsarsi (art. 159 regolamento d'amministrazione), i prescritti *Specchi* mod. 296.

§ 79. I militari di truppa del R. Corpo di truppe coloniali che vengono ammessi negli ospedali militari in Italia, vi sono ricoverati per conto della Colonia, alla quale sarà perciò chiesto il rimborso della retta fissata (§ 2692 del regolamento d'amministrazione) e delle altre eventuali spese (§ 2720), mediante l'invio di apposito *Rendiconto* mod. 305 (§ 2707).

Il rendiconto sarà trasmesso all'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali volta per volta, all'uscita dei militari dai luoghi di cura, tranne, beninteso, quando la durata di questa abbracci la gestione di due trimestri, nel qual caso, il rimborso sarà chiesto anche al termine del primo trimestre.

Art. 12. — *Rimpatrio e ritrasferimento ai vari corpi.*

§ 80. I militari di truppa che rientrano in Italia per termine o proscioglimento dalla ferma d'Africa, e che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno normalmente avviati e ritrasferiti ai corpi cui prima appartenevano.

In casi speciali risolverà sempre il Ministero della guerra.

I sottufficiali provenienti dal congedo e riammessi in servizio per il R. Corpo di truppe coloniali saranno però transitati in un corpo dell'arma rispettiva di loro elezione ove esistano vacanze nel loro grado.

I sottufficiali retrocessi dal grado saranno trasferiti in un corpo della rispettiva arma vicino al luogo di sbarco.

§ 81. Ai militari di truppa che rimpatriano per *termine* della ferma coloniale, e che abbiano ancora da rimanere sotto le armi, potrà essere concessa, se ne facciano domanda, una licenza di giorni trenta (quaranta per quelli che vanno alle isole di Sicilia e della Sardegna).

Quando vi sia risparmio nel percorso del viaggio, la licenza potrà essere concessa dal comandante del deposito della Colonia; in caso diverso vi provvederanno i comandanti dei corpi cui i militari vengono transitati.

§ 82. I militari di truppa che non abbiano più obblighi di servizio sotto le armi, saranno dal deposito della Colonia mandati in congedo e trasferiti ad un corpo o distretto colle norme di cui ai §§ 653 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Quelli trasferti alla 3ª categoria saranno transitati alla milizia territoriale del proprio distretto di leva.

§ 83. I congedati saranno muniti del *Foglio di congedo illimitato* dal deposito della Colonia.

§ 84. Ai militari di truppa delle varie armi rientrati dall'Africa da inviarsi in congedo o da rimandare ai corpi, compresi quelli che vengono prima inviati in licenza, saranno ritirati dal deposito della Colonia tutti gli oggetti di corredo di cui sono provvisti, lasciando o distribuendo loro però quelli dei quali, secondo la stagione, abbisognano per recarsi a destinazione, seguendo in ciò le norme analoghe a quelle dei §§ 52 e 53.

Pei militari rinviati ai corpi, i detti oggetti saranno ceduti al corpo ricevente senza rimborso.

§ 85. Anche ai carabinieri del R. Corpo di truppe coloniali che, giunti al deposito della Colonia, debbono essere inviati in congedo, verranno ritirati tutti gli oggetti di vestiario e di biancheria riportati dall'Africa, lasciando o distribuendo loro solo quelli necessari durante il viaggio per recarsi alle proprie case.

Se invece vanno in licenza o fanno immediato ritorno alle legioni, il deposito provvederà che, dalla legione di Napoli, sieno loro distribuiti tutti gli oggetti indicati nel precedente § 53, più *un'altra camicia, un altro paio di mutande e un'altra cravatta.*

La distribuzione s'intende fatta a conto delle masse individuali e dovrà perciò essere addebitata ai militari sul libretto personale, salvo poi alla legione di Napoli a chiederne rimborso, in conto corrente, alle legioni cui i militari rimpatriati vengono assegnati.

Tutti gli oggetti di corredo, di cui i carabinieri erano provvisti, verranno contemporaneamente ritirati dalla stessa legione di Napoli e restituiti al deposito della Colonia.

§ 86. I militari di truppa prosciolti dalla ferma, per ammissione alla scuola militare, saranno dal deposito della Colonia avviati e transitati alla scuola stessa, colle stesse norme stabilite per quelli che rientrano ai corpi.

§ 87. I militari rinviati dall'Africa in seguito a proscioglimento dalla ferma coloniale per motivi di salute e che abbiano ancora da compiere obblighi di servizio sotto le armi saranno dal deposito della Colonia inviati in licenza straordinaria di mesi tre.

Al termine della licenza, essi dovranno presentarsi al comando del distretto nella cui circoscrizione si trovano, per essere visitati dall'ufficiale medico. Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto

mandati ai corpi da cui provengono a senso del precedente § 80; se non verranno trovati idonei a continuare nel servizio, saranno proposti per la rassegna di rimando dal distretto stesso.

Qualora i militari dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito che farà le pratiche per la loro ammissione, per conto del corpo cui vengono trasferiti, in un deposito di convalescenza ove potranno rimanere per un periodo di tempo uguale a quello della licenza che sarebbe stata loro accordata.

Quelli che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi, saranno mandati in congedo illimitato, coll'avvertenza che se ritengano di non essere più idonei al servizio militare, potranno essere sottoposti senz'altro a rassegna di rimando.

§ 88. Anche per i militari di truppa, gli atti per l'accertamento delle ferite, lesioni ed infermità contratte per causa di servizio e, quando sia il caso, la relativa iscrizione a matricola, saranno in massima compiuti dal deposito della Colonia Eritrea sentito il parere del direttore di sanità del X corpo d'armata, colle norme indicate al § 14. Spetta pure al deposito della Colonia di provvedere agli atti per la riforma o per il collocamento a riposo di militari di truppa del R. Corpo di truppe coloniali.

Quando pertanto ritornino in Italia militari prosciolti dalla ferma coloniale per lesioni od infermità attribuite a cause di servizio, verranno trattenuti presso il deposito della Colonia finchè non saranno esauriti i relativi provvedimenti.

§ 89. I militari di truppa rientrati dall'Africa per qualsiasi motivo, che fossero ammalati e non si trovassero in grado, a giudizio degli ufficiali medici, di proseguire il viaggio, saranno dal deposito della Colonia fatti ricoverare all'ospedale militare di Napoli; se però fossero affetti da oftalmia granulosa, il deposito disporrà perchè siano tosto inviati direttamente all'ospedale militare di Caserta, dove saranno ricoverati in locali isolati e con le cautele indicate per la loro speciale malattia.

Nei biglietti d'entrata nei luoghi di cura si indicherà anche se gl'individui siano da congedare oppure, quando abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, il corpo a cui sono stati ritransitati.

§ 90. Prima che gli individui di cui sopra entrino all'ospedale, sarà cura del deposito di sistemare il loro vestiario, secondo le norme dei §§ 84 e 85, perchè, all'uscita, possano

poi essere avviati direttamente a destinazione dagli stessi ospedali.

Quando però gli ammalati, per la gravità del loro stato, debbano dallo scalo recarsi direttamente all'ospedale, la sistemazione del vestiaro sarà fatta solo all'uscita e gli uscenti dovranno quindi, in tal caso, essere diretti già provvisti di documenti e mezzi di viaggio sino a destinazione, al comando del deposito della Colonia, il quale li lascerà in libertà non appena compiuta la svestizione.

§ 91. Giungendo in Italia militari da trasferirsi agli stabilimenti militari di pena per passaggio alle compagnie di disciplina, il deposito della Colonia si regolerà per essi come per coloro che hanno da rientrare ai corpi.

Così pure dicasi per quelli che debbano scontare condanne al carcere o alla reclusione militare, i quali saranno poi provvisti dagli stabilimenti militari di pena, a proprio carico, degli oggetti prescritti per i detenuti.

§ 92. Il deposito della Colonia, ogniqualvolta ne sia richiesto, dovrà effettuare il cambio delle monete eritree, di cui siano provvisti i militari reduci dai presidi d'Africa, al ragguaglio stabilito colla moneta italiana.

Le monete ritirate saranno successivamente esitate nella occasione di pagamenti a militari partenti per quei presidi.

§ 93. I militari reduci dall'Africa sono inviati a destinazione provvisti dei mezzi di viaggio e dell'ordinario soldo e supplemento soldo (art. 106 del regolamento organico) sino a tutto il giorno prefisso per l'arrivo al luogo in cui debbono recarsi.

All'atto dell'invio a destinazione viene inoltre pagato il credito del soldo annuale. Quando tale credito non sia liquidato, ne viene invece corrisposto un acconto in somma approssimativamente di poco inferiore al credito stesso, salvo poi, quando la liquidazione sia fatta, a pagare il resto a saldo mediante vaglia bancari o vaglia-cartoline da fa pervenire ai creditori:

*a*) se rimasti sotto le armi, per mezzo dei corpi ai quali furono rinviati;

*b*) se congedati e in sedi di distretti, per mezzo dei distretti; oppure del comando della stazione dei carabinieri reali più vicina al domicilio del creditore, quando questi risieda in luogo in cui non vi sia distretto.

Al vaglia si unirà la nota di liquidazione del credito per essere rimessa agli interessati.

§ 94. Pei militari che cessino dal servizio mentre trovansi in

licenza, il deposito della Colonia osserverà, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei §§ 80 e 82 provvedendo che siano muniti di foglio di congedo oppure che al termine della licenza raggiungano i corpi cui dovranno essere trasferiti, secondo che abbiano o non più obblighi di servizio sotto le armi.

§ 95. I trasferimenti ai corpi e distretti dei militari che cessano dal servizio nel R. Corpo di truppe coloniali, avranno luogo:

per quelli mandati ai corpi direttamente, dal giorno susseguente a quello del loro arrivo ai corpi stessi;

per quelli mandati in licenza, dal giorno successivo a quello della partenza dal deposito della Colonia;

per quelli entrati all'ospedale od ammessi in depositi di convalescenza, dal giorno successivo a quello dell'entrata nei luoghi di cura;

per quelli congedati, dal giorno successivo a quello della variazione d'invio in congedo;

per quelli che cessano dal servizio mentre trovansi in licenza, dal giorno successivo a quello della cessazione.

Per il trasferimento, il deposito della Colonia spedirà ai corpi e distretti il consueto *Preavviso* mod. 83 sul quale sarà pure indicato, quando occorra, la specie e durata della licenza concessa e il luogo in cui i militari vennero diretti, l'ospedale in cui furono ricoverati, e, pei congedati, il domicilio eletto.

§ 96. I militari di truppa entrati in ospedali, a senso del precedente § 89, che abbiano ancora obblighi di servizio sotto le armi, saranno dagli ospedali stessi amministrati secondo le norme ordinarie e inviati poi, all'uscita, ai corpi cui furono trasferiti quando entrarono nei luoghi di cura.

Per quelli che siano da congedare, il deposito della Colonia farà la variazione di congedamento all'atto stesso dell'entrata nei luoghi di cura, e gli ospedali li considereranno, relativamente al conto della retta, come individui fuori forza.

### Art. 13. — *Disposizioni speciali per i militari di truppa del deposito della Colonia.*

§ 97. Per il ripianamento delle vacanze (graduati e soldati) che si verificassero nel deposito della Colonia, provvederà il comando del X corpo d'armata con trasferimenti di militari dai corpi da esso dipendenti.

Il comando del deposito della Colonia dovrà quindi, quando se ne verifichi il bisogno, rivolgere le relative richieste al predetto comando di corpo d'armata.

§ 98. I militari destinati al deposito della Colonia, tranne che non vengano successivamente inviati in Africa, non assumono alcuna ferma speciale e continuano nei loro ordinari obblighi di servizio.

Ad essi sono interamente applicabili le disposizioni disciplinari in vigore per i vari corpi in Italia.

§ 99. Pei trasferimenti dei militari dei vari corpi al deposito della Colonia, e da questo a quelli, si osserveranno le ordinarie norme per i passaggi di corpo anche per quanto concerne il corredo degli individui ed i correlativi rimborsi. Senonchè questi avranno luogo tra i corpi e il consiglio di amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali nei modi stabiliti dal successivo § 133.

### Capo III. — **Rapporti del R. Corpo di truppe coloniali colle amministrazioni dell'esercito per i vari servizi.**

#### Art. 14. — *Comunicazioni varie al Ministero della guerra.*

§ 100. Il comandante del deposito della Colonia dovrà comunicare al Ministero (*Segretariato generale*), le variazioni relative alla partenza ed al ritorno degli ufficiali ed impiegati per e dalla Colonia Eritrea man mano che avvengono.

In base a queste comunicazioni il Ministero notificherà, sul *Bollettino delle nomine*, la partenza degli ufficiali per l'Africa e il loro ritorno in Italia.

§ 101. Trimestre per trimestre il comando del R. Corpo di truppe coloniali (*Servizio di commissariato e conti*) trasmetterà al Ministero della guerra (*Segretariato generale — divisione stato maggiore*) tre distinte situazioni graduali numeriche, e cioè:

una per gli ufficiali italiani;
una per i militari di truppa italiani;
una per i militari di truppa indigeni;
più una dimostrazione numerica dei quadrupedi.

§ 102. Trimestralmente il comando del R. Corpo di truppe coloniali trasmetterà al Ministero della guerra (*Segretariato generale*) i ruolini nominativi mod. 84, suddivisi per reparti organici, e questi a loro volta ripartiti per arma o corpo, per dimostrare la posizione degli ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare al 1° giorno del trimestre. Così pure manderà mese per mese, l'elenco delle variazioni mod. 85, fatta eccezione dei mesi nei quali sono mandati i ruolini trimestrali.

## Art. 15. — *Matricola.*

§ 103. La matricola degli ufficiali, impiegati civili dell'amministrazione militare e individui di truppa italiani appartenenti al R. Corpo di truppe coloniali, compresi pure gli ufficiali e la truppa in congedo, è tenuta dal deposito della Colonia in Napoli colle norme comuni stabilite dall'*Istruzione per le matricole del R. esercito.*

La matricola dei militari di truppa indigeni è tenuta dal comando del R. Corpo di truppe coloniali (*Servizio di commissariato e conti*).

Il comando stesso (*Servizio di commissariato e conti*) tiene inoltre i ruoli amministrativi della truppa italiana e dei quadrupedi.

§ 104. Per gli ufficiali e la truppa del R. Corpo, formeranno oggetto di variazione matricolare anche la partenza dall'Italia ed il rimpatrio; le licenze ordinarie e straordinarie; i passaggi dai reparti italiani ai reparti indigeni e viceversa, usando le formule stabilite nell'*Istruzione per le matricole.*

§ 105. I fogli matricolari dei sottufficiali, caporali e soldati sotto le armi saranno tenuti: un originale dal deposito della Colonia e l'altro dalle compagnie in Africa. I fogli matricolari della truppa in congedo sono tenuti:

un originale dal deposito della Colonia;

l'altro dai rispettivi distretti.

I fogli caratteristici (mod. 961) dei sottufficiali saranno tenuti:

un originale presso gli ufficiali superiori aventi attribuzioni di comandanti di corpo in Africa;

un originale presso i comandanti delle compagnie o reparti minori a cui i sottufficiali sono effettivi;

una copia presso il deposito della Colonia in Napoli.

A compilazione avvenuta delle note caratteristiche di ogni singolo anno, il comandante del R. Corpo di truppe coloniali trasmetterà al deposito della Colonia copia di quelle riguardanti i sottufficiali dei dipendenti presidi, per essere allegata o trascritta sul 3° esemplare (copia) tenuto dal deposito stesso.

§ 106. La trascrizione delle note caratteristiche sui fogli matricolari tenuti dalla sezione matricola ed il confronto dei fogli stessi prescritto dal § 77 dell'*Istruzione per le matricole,* avrà luogo soltanto di mano in mano che gli individui rientrano in Italia.

§ 107. Affinchè il deposito della Colonia possa tenere al

corrente i ruolini ed i fogli individuali degli ufficiali e dei militari di truppa in congedo, il comando del R. Corpo gli farà di volta in volta tutte quelle comunicazioni che possano interessare la posizione dei militari stessi.

§ 108. Le variazioni matricolari relative ai militari di truppa appartenenti al R. Corpo di truppe coloniali, (alle armi e in congedo) saranno comunicate ai distretti militari, con elenco mensile, per cura del deposito della Colonia Eritrea.

Art. 16. — *Soprassoldi e premi di rafferma.*

§ 109. I soprassoldi e premi delle ordinarie rafferme dovuti a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento e del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali ai raffermati del R. Corpo di truppe coloniali, saranno pagati a carico del bilancio della Colonia esenti dalle tasse e ritenute prescritte dalle vigenti leggi.

Saranno pure a carico della Colonia le speciali indennità stabilite dai testi unici suddetti in tutti i casi in cui il militare raffermato, mentre trovasi nel R. Corpo suddetto, sia congedato o promosso ufficiale o cessi dal servizio per altra causa.

Le anticipazioni che venissero concesse sulle indennità, di cui all'articolo 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, saranno proporzionatamente ripartite fra il bilancio coloniale e quello della guerra in ragione degli anni di servizio utili (pel conseguimento del diritto all'indennità) passati dal sottufficiale nel R. Corpo di truppe coloniali e nei corpi del R. esercito.

A tale effetto la quota annua per la ripartizione del carico della spesa occorsa per siffatti pagamenti, sarà ragguagliata ad un dodicesimo della somma anticipata ai sottufficiali in genere o ad un sedicesimo se trattasi di sottufficiali del treno che abbiano acquistato diritto alla indennità di cui al terzo capoverso dell'art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento, prima che entrasse in vigore la vigente legge sullo stato dei sottufficiali.

Le quote da applicarsi a carico del bilancio della guerra saranno, dal consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, chieste in rimborso a quello cui il raffermato apparteneva prima dell'invio in Colonia e quest'ultimo corpo provvederà pel relativo conteggio sul rendiconto generale degli assegni ordinari.

§ 110. Resta a carico del bilancio della guerra il pagamento

delle indennità di cui all'articolo 19 del testo unico sullo stato dei sottufficiali (*Atto* 324 del 1902), nonchè dei capitali inerenti alle rafferme con premio concesse in base alla legge 14 giugno 1874 (*Atto* 109 del 1874), anche per coloro che acquistino diritto al pagamento dei medesimi nel R. Corpo di truppe coloniali o cessino di farne parte.

Le domande per la riscossione delle somme saranno inviate al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*).

§ 111. Al termine di ogni trimestre, il consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali ricevute le necessarie comunicazioni dal deposito della Colonia, trasmetterà al Ministero della guerra (*Direzione generale leve e truppa*) una situazione-elenco dei raffermati (mod. n. 381 del catalogo) dimostrante la spesa occorsa nel trimestre per il pagamento dei premi e dei soprassoldi di rafferma.

### Art. 17. — *Provvista di materiali e di stampati presso corpi e stabilimenti militari in Italia.*

§ 112. Per le provviste di materiali d'uso comune ai vari corpi dell'esercito e che debbonsi prelevare presso corpi e stabilimenti militari in Italia, il consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali compilerà (normalmente di trimestre in trimestre) distinte richieste secondo che si tratti:

*a*) di materiali d'artiglieria;
*b*) di materiali del genio;
*c*) di viveri di riserva;
*d*) di attrezzi pel servizio delle sussistenze;
*e*) di materiali pel servizio sanitario;
*f*) di medicinali;
*g*) di oggetti di vestiario;
*h*) di oggetti di servizio generale e cucina;
*i*) di materiali di casermaggio.

Dette richieste saranno rivolte dal consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali al governo della Colonia e da questo al Ministero degli affari esteri, il quale provocherà da quello della guerra i provvedimenti per la spedizione dei materiali, secondo i casi, come è detto nei seguenti §§ 113 e 114.

§ 113. I materiali richiesti a mente del paragrafo precedente sono in massima fatti spedire nella Colonia dal deposito della medesima in Napoli, il quale compila e rimette alla società di navigazione generale italiana le polizze di carico e paga il nolo

in base alla tariffa ridotta per l'amministrazione militare. Gli stabilimenti militari aventi sede in Napoli provvedono per la formazione dei colli e per il loro trasporto ai luoghi d'imbarco (banchina di presa) possibilmente con mezzi propri, o in mancanza, con quelli delle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extra-ferrovia alle quali rilasciano, in tal caso, la richiesta di spedizione mod. 445 coll'indicazione in cima « *A carico della Colonia Eritrea* ». Le spese fatte per la formazione dei colli, per soprassoldi, ecc, sono rimborsate ai detti stabilimenti dal deposito della Colonia mediante pagamento in contanti e nota documentata.

Analogamente procede il panificio militare; senonchè i fondi per queste spese gli sono anticipati dalla direzione di commissariato che ne riceve poi il rimborso dal detto deposito.

§ 114. I materiali richiesti a mente del § 112, che non siano disponibili negli stabilimenti militari aventi sede in Napoli, sono fatti somministrare da stabilimenti militari aventi sede in altre località i quali li spediscono a Napoli per mezzo delle società ferroviarie assuntrici dei trasporti militari extra-ferrovia, rilasciando loro la richiesta di spedizione (mod. 445) con l'indicazione « *A carico della Colonia Eritrea* ».

I materiali stessi sono indirizzati in Napoli:

alla *direzione d'artiglieria*, se si tratta di materiale d'artiglieria;

alla *direzione del genio*, se si tratta di materiali del genio;

alla *direzione di commissariato*, se si tratta di materiali di casermaggio;

al *panificio militare*, se si tratta di viveri di riserva e di attrezzi pel servizio delle sussistenze;

al *deposito della Colonia Eritrea*, se si tratta di oggetti di vestiario, di servizio generale e di cucina, di materiali pel servizio sanitario o di medicinali.

Gli uffici o stabilimenti, ricevendo i colli, procedono alla loro ricognizione esterna ed all'accertamento del peso. Quando le condizioni esterne dei colli o la deficienza di peso accusino il malgoverno fattone nel trasporto e facciano sorgere il sospetto di manomissione, aprono i colli per le opportune verifiche e redigono i verbali nel modo prescritto dall'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extra-ferrovia (*Atti* 47 e 168 del 1899) per constatare le mancanze, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi alle società ferroviarie od alla parte

mittente; fanno le riparazioni che occorrono ai materiali guasti e provvedono poi alla spedizione dei colli nella Colonia seguendo le norme indicate al § 113. Non appena compilati i verbali tanto per gli addebiti alle società ferroviarie, quanto per quelli alla parte mittente, ne saranno mandate le copie al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) ed al deposito della Colonia, se n'è il caso.

Riguardo all'imballaggio, alla pesatura ed alla manipolazione dei colli si dovranno osservare le norme contenute nel Capo V della detta istruzione per l' applicazione del contratto 20 agosto 1898 e nel § 35 dell'istruzione per l' applicazione della convenzione 6 dicembre 1899 con la società di navigazione generale italiana pei trasporti sul mare (*Atti* 77 del 1900 e 38 del 1903).

Le spese occorse per le riparazioni sono rimborsate in contanti dal deposito della Colonia se devono essere poste a carico dell'amministrazione ferroviaria; altrimenti rimangono a carico degli stabilimenti che hanno fatto le distribuzioni.

Pei materiali diretti al deposito della Colonia questo si regola in modo analogo a quello precedentemente indicato per gli uffici e stabilimenti anzidetti.

§ 115. I colli da spedirsi a Massaua debbono, a cura degli uffici e stabilimenti che in Napoli allestiscono i colli per le spedizioni, essere contrassegnati con una riga a colore dipinta in giro ai colli stessi, in modo che a Massaua, all'atto dello sbarco, si possa, a prima vista, conoscere la specie di materiale che contiene ciascun collo.

Il colore della riga sarà:

*rosso*, per le munizioni e per gli altri esplodenti;
*giallo*, pei materiali d'artiglieria non esplodenti;
*nero*, pei materiali del genio non esplodenti;
*bianco*, pei materiali d'ospedale e pei medicinali;
*bleu*, pei materiali di vestiario e di servizio generale e cucina, pel bagaglio ufficiali e mense.

I materiali varî, cioè non compresi nelle categorie suindicate, saranno contrassegnati con due righe parallele: *una bianca ed una nera*.

§ 116. I materiali, che secondo i casi, dall'amministrazione militare si provvedono all'amministrazione della Colonia, s'intendono ceduti a questa dal giorno in cui vengono consegnati sulla banchina di presa alla società di navigazione generale per il trasporto a Massaua, oppure dal giorno in cui vengono assunti in consegna dal deposito della Colonia.

Sono a carico dell'amministrazione della Colonia le dispersioni, le rotture o le avarie non imputabili all'amministrazione ferroviaria, ma dovute a causa di forza maggiore avvenute nel trasporto a Napoli, nonchè quelle che avvengono successivamente alla consegna sulla banchina di presa alla società di navigazione. Sono pure a carico dell'amministrazione della Colonia i guasti, le avarie e le perdite di ogni specie che avvengono, per qualunque causa, nel tragitto da Napoli a Massaua, salvo ad essa di far valere i suoi diritti per i guasti e le perdite che siano imputabili alla società di navigazione, a norma della Convenzione 6 dicembre 1899 pei trasporti militari sul mare (*Atto* 219 del 1899).

§ 117. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede in Napoli spediscono nella Colonia, a mente del § 113, gli stabilimenti stessi compilano una nota in due esemplari. Coll'uno e che viene trasmesso al consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, contemporaneamente alla spedizione dei materiali, il consiglio stesso dispone pel correlativo rimborso (§ 121); coll'altro lo stabilimento si dà scarico degli oggetti spediti.

§ 118. Per i materiali che i vari stabilimenti militari aventi sede fuori Napoli, spediscono a Napoli per essere fatti proseguire nella Colonia (§ 114), gli stabilimenti stessi compilano e trasmettono una nota, in due esemplari, all'ufficio o stabilimento a cui è diretta la spedizione a Napoli.

L'ufficio o stabilimento oradetto ricevuti i colli dall'amministrazione ferroviaria, redige i verbali per le mancanze, i guasti o le avarie da ascriversi a causa di forza maggiore o da addebitarsi alla parte mittente o a detta amministrazione; cancella dai due esemplari della nota (con inchiostro rosso) i materiali andati dispersi nel trasporto, avariati, e che non poterono essere riparati perchè dichiarati inservibili; allega ai due esemplari della nota copia dei verbali redatti e ne spedisce un esemplare al consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, perchè lo riceva contemporaneamente ai materiali; e restituisce l'altro allo stabilimento dal quale i materiali provengono con dichiarazione di eseguita spedizione nella Colonia.

Ricevendo questo secondo esemplare della nota, lo stabilimento che ha eseguita la distribuzione si dà scarico degli oggetti spediti nella Colonia nonchè di quelli che dai verbali risultino mancanti o dichiarati inservibili per cause di forza maggiore o addebitati all'amministrazione ferroviaria, e trasmette la nota, dopo ritirati i verbali annessivi, al consiglio

d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali perchè provveda al rimborso dei materiali ricevuti.

§ 119. Gli oggetti di vestiario e d'equipaggiamento occorrenti al deposito della Colonia per i nuovi ammessi nel R. Corpo di truppe coloniali e per il servizio proprio potranno essere prelevati da tutti i corpi del R. esercito a misura del bisogno, senza preventiva autorizzazione del Ministero.

Nello stesso modo potranno essere pure prelevati dai magazzini d'artiglieria in Napoli gli oggetti di armamento occorrenti ai militari di truppa effettivi al deposito della Colonia.

§ 120. Anche per i materiali che il deposito della Colonia preleva a mente del paragrafo precedente pel proprio servizio, gli stabilimenti militari che eseguiscono le distribuzioni compilano una nota in due esemplari che fanno pervenire al deposito stesso dal quale uno degli esemplari, munito di ricevuta, viene restituito allo stabilimento interessato perchè possa darsi scarico dei materiali distribuiti.

Pei materiali ceduti da corpi e stabilimenti, che non hanno sede in Napoli, si osserveranno norme analoghe a quelle indicate nel § 118, senonchè ciò che là è detto pel consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, s'intende applicabile al deposito della Colonia.

§ 121. I materiali spediti dai vari corpi e stabilimenti militari saranno rimborsati dal consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali mediante vaglia del tesoro, o vaglia-cartoline secondo le norme del successivo articolo 20.

In modo analogo si regolerà il deposito della Colonia pei materiali prelevati per il proprio servizio (§ 120) servendosi dei fondi delle ordinarie anticipazioni mensili.

Quando però la cessione sia stata fatta da corpi e stabilimenti in Napoli, il rimborso verrà eseguito in contanti.

In quest'ultimo modo il deposito della Colonia provvederà altresì per il rimborso delle spese incontrate dai corpi e dagli stabilimenti in Napoli per l'allestimento ed il trasporto al punto d'imbarco dei colli di materiali da spedire in Africa (§ 113), come pure per il pagamento delle spese occorse per riparazioni ad oggetti provenienti da corpi e stabilimenti di sede altrove guastatisi durante il viaggio (§ 114).

§ 122. Le somme avute in rimborso pei materiali ceduti alla Colonia saranno dagli stabilimenti interessati o versate in tesoreria, a reintegrazione di fondi ai relativi capitoli del bilancio (§ 1056 del regolamento d'amministrazione), o portate a debito sui propri rendiconti (§§ 515, 518 e 519 del citato

regolamento), o accreditate alle proprie masse, secondo il genere dei materiali dei quali si tratta.

§ 123. Dalle amministrazioni ferroviarie saranno mensilmente mandati al Ministero della guerra (*Direzione generale revisione dei conti*) i conti relativi ai trasporti eseguiti.

Il Ministero, dopo averli verificati, trasmetterà per ogni conto al deposito della Colonia una dichiarazione affinchè questo paghi all'amministrazione ferroviaria l'acconto dovutole pel suo credito.

Liquidato poi il conto, il Ministero lo trasmetterà al deposito della Colonia per l'accettazione e pel pagamento dei saldi.

Le somme addebitate alle società ferroviarie per mancanze, avarie o ritardi saranno ritenute sui loro averi. Qualora il credito delle società sulla contabilità dei trasporti che occasionarono il rilievo, non fosse sufficiente per soddisfarne l'ammontare, il residuo debito sarà versato dall'amministrazione ferroviaria nella cassa del deposito della Colonia in Napoli.

Le somme poi che nella liquidazione dei conti saranno state addebitate all'amministrazione ferroviaria, per mancanze od avarie che abbiano resi inservibili i materiali o le derrate saranno rimborsate al mittente, dal deposito della Colonia, con vaglia del tesoro o bancario.

Le somme addebitate invece alle amministrazioni militari per riparazioni rese necessarie per guasti avvenuti durante i trasporti, dovranno, dal deposito, essere inscritte in entrata sul proprio rendiconto a favore della Colonia, in compenso delle corrispondenti spese sostenute a mente del penultimo capoverso del § 114.

§ 124. Gli stampati occorrenti pel servizio del R. Corpo di truppe coloniali, potranno essere provveduti dal 2° reclusorio militare in Gaeta come per gli altri corpi dell'esercito.

Le relative richieste saranno fatte dal consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, per massima trimestralmente e trasmesse in duplice copia, per mezzo del Ministero degli affari esteri, allo stesso reclusorio in modo che vi pervengano entro la prima quindicina del primo mese di ogni trimestre pel trimestre successivo.

Allestiti gli stampati, il reclusorio li spedirà al deposito della Colonia e trasmetterà nello stesso tempo, per l'invio a Massaua, la seconda copia della relativa richiesta diretta al consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, pel pagamento della provvista.

§ 125. Quando occorra di far stampare moduli per il R. Corpo di truppe coloniali, se ne unirà un esemplare alle richieste.

### Art. 18. — *Somministrazioni in natura per il deposito della Colonia.*

§ 126. Il pane, i viveri ed i foraggi occorrenti al deposito della Colonia potranno essere prelevati dai magazzini delle sussistenze e dalle imprese dello Stato mediante la presentazione degli ordinari buoni in uso nell'esercito.

Così pure dicasi per il prelevamento e l'uso dei materiali di casermaggio.

§ 127. Per il prelevamento dei viveri si osserveranno le prescrizioni del § 1330 del regolamento d'amministrazione, tenendo conto delle altre disposizioni vigenti nei corpi del presidio di Napoli. Per il foraggio, si osserveranno le norme di cui al primo capoverso del n. 172 del regolamento per la gestione ad economia degli stabilimenti delle sussistenze militari, avvertendo che i buoni di prelevamento dovranno portare l'annotazione in grossi caratteri « da pagarsi direttamente ».

Per il prelevamento del pane saranno osservate invece, le prescrizioni del § 173 dello stesso regolamento ed il prezzo della razione sarà quello stabilito per i corpi del R. esercito.

§ 128. Al termine di ogni trimestre, ricevuti dalla direzione di commissariato di Napoli gli epiloghi delle somministrazioni di pane e casermaggio e composte le differenze che vi si riscontrassero, il deposito della Colonia provvederà al versamento in tesoreria, a reintegrazione del bilancio della guerra, dell'importo delle somministrazioni ai prezzi d'addebito fissati per gli altri corpi, avvertendo di fare distinte operazioni di versamento secondo i capitoli cui si riferiscono.

Le quietanze del tesoriere saranno trasmesse alla predetta direzione di commissariato la quale, riconosciutane la concordanza colle contabilità dei magazzini, le spedisce al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

### Art. 19. — *Conti individuali.*

§ 129. Le somme che gli ufficiali trasferiti nel R. Corpo di truppe coloniali debbono all'amministrazione per anticipazioni di stipendio e per il conto-rimonta, come pure l'importo dei debiti verso la « *Cassa ufficiali* » e verso « *l'Unione militare* »,

saranno passati al nuovo corpo mediante operazioni di rimborso. Tutte le altre partite relative a conti particolari saranno liquidate direttamente dai corpi perdenti cogli interessati, prima della loro partenza.

Le stesse norme saranno osservate, in senso inverso, per gli ufficiali trasferiti nei corpi in Italia.

§ 130. I residui debiti, per maggiore consumo del corredo od altro, dei militari di truppa transitati nel R. Corpo di truppe coloniali saranno liquidati a carico del corpo perdente, come per quelli che cessano dal servizio.

Per converso i residui debiti dei militari di truppa che vengono ritrasferiti ai corpi in Italia, saranno liquidati a carico dell'amministrazione della Colonia.

§ 131. Per i crediti che gli ufficiali dei militari di truppa, trasferiti nel R. Corpo di truppe coloniali o da questo agli altri corpi, abbiano o vengano ad avere per qualsiasi titolo verso l'amministrazione, si osserveranno le disposizioni del precedente § 129.

§ 132. Per gli ufficiali del R. Corpo di truppe coloniali che abbiano fatte cessioni di stipendio a norma della legge 7 luglio 1902, n. 276 (*Atto* 210), l'intendenza di finanza competente agli effetti del regolamento per l'applicazione della legge medesima (*Atto* 259 del 1902) è quella della provincia di Roma, alla quale devono pertanto far capo tutti gli atti e tutte le notifiche riguardanti le cessioni.

Nei casi di trasferimento di ufficiali nel R. Corpo di truppe coloniali e viceversa, saranno osservate le stesse norme che pei trasferimenti tra corpi in Italia.

Le rate da pagarsi in Italia ai cessionari od assegnatari per conto degli ufficiali che prestano servizio in Africa, saranno esigibili presso la cassa del deposito della Colonia Eritrea.

I pagamenti che debbono esser fatti in altra sede, saranno mandati ad effetto a spese dei creditori secondo le norme ordinarie, ritirandone però sempre ricevuta apposita.

Art. 20. — *Norme per le operazioni di rimborso.*

§ 133. Le operazioni di rimborso tra i corpi e gli stabilimenti dell'esercito e la Colonia Eritrea per la regolarizzazione dei conti rispettivi (conti degli ufficiali trasferiti dai corpi negli organici del R. Corpo di truppe coloniali e viceversa, pagamenti e riscossioni varie, aggregazioni, cessioni di materiali, ecc.) saranno fatte mediante il reciproco invio di vaglia del tesoro.

Pei corpi e per gli stabilimenti, che risiedono in città ove non esista sezione di tesoreria provinciale, si farà uso di vaglia-cartoline, sia da parte di essi corpi e stabilimenti pei rimborsi da dare alla Colonia, sia da parte di questa pei rimborsi spettanti a quelli.

I vaglia del tesoro ed i vaglia-cartoline verranno rispettivamente intestati al consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali all'Asmara, od al consiglio d'amministrazione del corpo (consiglio permanente), o stabilimento in Italia, cui sono diretti.

Le spese dei vaglia postali sostenute dai corpi e dagli stabilimenti dell'esercito sono messe a carico della rispettiva massa generale (*massa di economia* per le direzioni d'artiglieria e genio).

§ 134. Le somme dovute dalla Colonia per gli ufficiali trasferiti nel R. Corpo di truppe coloniali (indennità d'equipaggiamento ed assegni di viaggio eventualmente anticipati, debiti verso la cassa, ecc.) saranno dai corpi chieste in rimborso al consiglio d'amministrazione del R. Corpo suddetto inviando direttamente al comando in Asmara (*Servizio di commissariato e conti*), non appena avvenuto il trasferimento, i documenti all'uopo prescritti.

§ 135. Le operazioni di rimborso, tra i corpi in Italia e l'amministrazione della Colonia, dei debiti verso la *Cassa ufficiali*, saranno promosse col reciproco invio, prima della partenza degli ufficiali debitori per la nuova destinazione, dei relativi conti.

§ 136. Per gli ufficiali trasferiti nel R. Corpo di truppe coloniali che si trovano in debito verso l'*Unione militare*, i conti individuali mod. 2, sistemati fino al giorno della partenza, saranno dai corpi perdenti inviati sollecitamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale, presa nota del residuo debito, li trasmetterà senza indugio al consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali, in guisa che giungano nell'Eritrea possibilmente all'arrivo colà degli ufficiali.

Ricevuti i conti, il consiglio di amministrazione riconosciutane la regolarità, provvederà tosto per il rimborso delle somme direttamente all'*Unione militare*, salvo a curarne il ricupero mediante corrispondenti ritenute sugli assegni dei debitori.

Nel caso eventuale di ufficiali che risultino in credito verso la società, si osserverà la stessa procedura sopra indicata ed

il consiglio richiederà la liquidazione del conto all' ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale ne darà subito partecipazione all'*Unione militare* affinchè questa possa rimborsare all'amministrazione della Colonia la somma dovuta.

§ 137. Per gli ufficiali trasferiti ai corpi in Italia, i quali all'atto della cessazione dal servizio nel R. Corpo di truppe coloniali non abbiano ancora saldato all'amministrazione della Colonia il debito che avevano verso l'*Unione militare*, il consiglio d'amministrazione del R. Corpo di truppe coloniali rinvierà i conti individuali mod. 2 sistemati sino al rimpatrio, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale li trasmetterà ai corpi cui gli ufficiali vennero destinati e comunicherà contemporaneamente i debiti all'*Unione militare* affinchè questa possa rimborsarne l'ammontare alla Colonia.

§ 138. I conti individuali verso la *Cassa ufficiali* e verso l'*Unione militare* dovranno normalmente essere firmati dagli ufficiali interessati, in segno di riconoscimento ed accettazione, prima che essi lascino il corpo a cui cessano di appartenere.

Quando ciò non sia possibile, si spediranno i conti senza firma, e questa verrà poi messa dall'ufficiale al suo arrivo alla nuova destinazione dopo di che si effettuerà il rimborso della somma.

§ 139. Pei militari destinati al R. Corpo di truppe coloniali, essendo a carico della Colonia anche le spese di viaggio dalla sede rispettiva sino a Napoli od altro porto d'imbarco, dovrà sempre essere chiesto rimborso al consiglio d'amministrazione di esso Corpo degli assegni pagati per tale viaggio a quelli di truppa (§ 57) e, quando ne sia il caso, anche delle anticipazioni fatte per lo stesso motivo ad ufficiali (§ 12).

§ 140. Avvenendo che i rimborsi chiesti alla Colonia per qualsiasi titolo non sieno stati effettuati dopo due mesi dall'invio ad Asmara dei relativi documenti, i corpi e gli stabilimenti militari ne riferiranno al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), indicandogli le partite rimaste in sospeso e l'importo di esse, per i provvedimenti che saranno da prendere per la liquidazione delle partite medesime.

## CAPO IV. — Forza in congedo del R. Corpo di truppe coloniali.

### Art. 21. — *Ufficiali.*

§ 141. Tutti gli ufficiali in congedo, a qualunque classe o categoria appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel territorio della Colonia, debbono essere ascritti alla forza in congedo del R. Corpo di truppe coloniali.

§ 142. L'ufficiale in congedo che stabilisca la sua residenza come sopra, deve renderne avvisata l'autorità dalla quale cessa di dipendere e questa provvede a darne notizia al Ministero per mezzo dei prescritti elenchi di variazione mod. 86 *B*.

Il Ministero dispone quindi col *Bollettino delle nomine* pel trasferimento dell'ufficiale al R. Corpo di truppe coloniali.

§ 143. Gli ufficiali in congedo ascritti al R. Corpo di truppe coloniali hanno l'obbligo di rispondere alle chiamate alle armi che fossero indette nella Colonia per qualunque motivo, prescindendo dalla classe o dalla categoria alla quale appartengono; ma sono dispensati da tutte quelle indette in Italia.

Ai detti ufficiali è per altro applicabile l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego, approvata con R. Decreto 13 luglio 1903 (*Atto* 244).

§ 144. Il comando del R. Corpo di truppe coloniali dovrà stabilire pei detti ufficiali un ruolo a parte, distinto per arma corpo e categoria (posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva) e destinerà gli ufficiali stessi a quei servizi ed a quei reparti di truppa per i quali siano più adatti tenendo conto, possibilmente, dei servizi e dei reparti cui sarebbero stati destinati in Italia.

§ 145. Cessando di risiedere in Colonia, gli ufficiali in congedo debbono darne annunzio al comando del R. Corpo di truppe coloniali con l'indicazione del luogo nel quale intendono di fissare la loro residenza; ed il comando ne darà partecipazione al Ministero a mezzo dei prescritti elenchi variazioni mod. 86 *B*.

Il Ministero provvede quindi, per mezzo del *Bollettino delle nomine*, al trasferimento degli ufficiali dal R. Corpo di truppe coloniali, al comando, deposito, distretto, ecc. d'Italia.

§ 146. Il comandante del R. Corpo di truppe coloniali, per quanto riguarda gli ufficiali in congedo, ha le stesse attribu-

zioni conferite ai comandanti di divisione, di deposito, distretto, centro di mobilitazione, ecc.; dall'*Atto* 78 del 1902 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di ufficiali in congedo.

Art. 22. — *Militari di truppa italiani.*

§ 147. Tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe o categoria appartengano, e che stabiliscano la loro residenza nel territorio della Colonia, debbono essere ascritti alla forza in congedo del R. Corpo di truppe coloniali.

§ 148. Il comandante del R. Corpo suddetto qualora un militare in congedo illimitato, di qualunque classe o categoria, stabilisca la sua residenza in Colonia, ne darà avviso, con apposito elenco, al deposito della Colonia, il quale provvederà al trasferimento del militare stesso nelle truppe suddette d'accordo col comandante del rispettivo distretto militare.

Il trasferimento avrà luogo colla data che sarà indicata nell'elenco.

§ 149. La relativa variazione matricolare sarà fatta con la formula seguente:

« Trasferito nel R. Corpo di truppe coloniali a senso dell'art. 3, quarto capoverso, dell'ordinamento organico per la Colonia Eritrea rimanendo in congedo illimitato, li . . . . . ».

§ 150. I militari in congedo trasferiti nel R. Corpo di truppe coloniali a senso del presente articolo hanno obbligo di rispondere alle chiamate alle armi che fossero indette in Colonia per qualunque motivo, salvo beninteso le disposizioni dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi; ma sono dispensati da quelle indette per qualunque motivo in Italia.

§ 151. Il comandante del R. Corpo di truppe coloniali dovrà stabilire per essi un ruolo a parte distinto per classe e categoria, in base ai fogli di congedo illimitato esibiti dai militari stessi od alle copie dei fogli matricolari che saranno richieste, occorrendo, al deposito della Colonia e li destinerà a quei servizi ed a quei reparti pei quali siano più adatti, tenuto conto possibilmente dei servizi e dei reparti cui sarebbero destinati in Italia.

§ 152. I detti militari faranno passaggio alle milizie insieme alla propria classe, pur continuando ad appartenere al R. Corpo.

§ 153. Cessando i detti militari di risiedere in Colonia, il comando del R. Corpo di truppe coloniali ne avvertirà, con apposito elenco, il comando del deposito della Colonia il quale provvederà, d'accordo coi comandanti dei rispettivi distretti

militari, perchè siano nuovamente trasferiti in un corpo o reparto in Italia colle norme stabilite dalle tabelle di reclutamento e di mobilitazione.

Il trasferimento avrà luogo colla data che sarà indicata nell'elenco.

La relativa formula matricolare sarà la seguente:

« Trasferito a . . . . . per aver cessato di risiedere nella Colonia Eritrea (art. 3, quarto capoverso, dell' ordinamento organico per la Colonia Eritrea), li . . . . . ».

Il comando del R. Corpo di truppe coloniali curerà anche, in quanto sia possibile, che sul foglio di congedo illimitato dei militari che cessano di far parte delle truppe stesse, sia fatto cenno, nella casella H, del *ritrasferimento* ad un corpo o reparto in Italia.

Art. 23. — *Militari di truppa indigeni.*

§ 154. Pei militari indigeni in congedo, provvederà il comando del R. Corpo di truppe coloniali con apposite disposizioni.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO N. 1. (§§ 31 e 38)

(1) . . . . . .

## Atto di ammissione volontaria nel R. Corpo di truppe coloniali

L'anno. . . . . addì . . . . . si è presentato avanti al consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (2) . . . . . appartenente al (3) . . . . . ed ascritto al n. . . . . di matricola ed alla classe 18. . . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso nel R. Corpo di truppe coloniali con assegnazione (4) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di (5) . . . . . prescritta dall'articolo 43 dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea 30 marzo 1902 (*Atto* 142).

Il consiglio d'amministrazione, riconosciuto che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e che fu già accertata l'idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . . , ammette il militare stesso nel R. Corpo suddetto dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il. . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede, si è qui sottoscritto insieme ai membri del consiglio.

*Firma del militare richiedente*

*Firme dei membri*
*del consiglio d'amministrazione*

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.

(2) Grado, cognome e nome, e se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi.

(3) Indicare il corpo cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.

(4) Indicare il reparto del R. Corpo di truppe coloniali, cui deve essere assegnato.

(5) Tre anni per quelli ammessi nei carabinieri reali, due anni per quelli ammessi in tutti gli altri reparti.

*N. B.* — Gli stampati per quest'atto di ammissione volontaria, sono forniti ai corpi dal deposito della Colonia volta per volta che da esso deposito vengono richiesti arruolamenti.

ALLEGATO N. 2 (§ 34)

(1) . . . . . .

ELENCO *dei militari di truppa sotto le armi che durante il* (2) *. . . . . trimestre 190 . . . fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nel R. Corpo di truppe coloniali.*

| N. d'ordine | Classe | GRADO | COGNOME E NOME | Specialità di servizio mestiere o professione | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

*A . . . . . li . . . . . 190 . . .*

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Trimestre precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco.

AVVERTENZE.

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto i militari che hanno fatto domanda e sono stati riconosciuti idonei nel trimestre immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei trimestri precedenti e che furono perciò già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare in modo particolareggiato la specialità di servizio, cioè: per gli aspiranti alla sezione sussistenze, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc.; pei militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Ogni qualvolta poi ne sia il caso, non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione o il mestiere dell'aspirante, come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali, devesi indicare, con la semplice dizione *reparti indigeni*, se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quei reparti.

ALLEGATO N. 3 (§ 35) *li . . . . . 190 . . .*

(1) . . . . . .

SPECCHIO *numerico trimestrale dei militari di truppa appartenenti alle varie specialità esistenti al 1° . . . . . presso il . . . . . suddetto.*

(Da servire per gli arruolamenti d'*autorità* per il R. Corpo di truppe coloniali).

| GRADO | SPECIALITA' | Numero degli individui | Servizio che devono ancora prestare alla data del presente (anni e mesi) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| | Armaiuoli . . . . . | | | |
| | Allievi armaiuoli . . . . | | | |
| | Aggiustatori meccanici | | | |
| | Artificieri . . . . . | | | |
| | Aiutanti di sanità . . . | | | |
| | Aiutanti di sanità (patentati in farmacia) . . . | | | |
| | Bottai . . . . . | | | |
| | Barbieri . . . . . | | | |
| | Carbonai . . . . . | | | |
| | Capi operai . . . . . | | | |
| | Conducenti . . . . . | | | |
| | Cuochi . . . . . | | | |
| | Calzolai . . . . . | | | |
| | Carradori . . . . . | | | |
| | Compositori tipografi . . | | | |
| | Cantonieri . . . . . | | | |
| | Calderai . . . . . | | | |
| | Coloritori . . . . . | | | |
| | Calafati . . . . . | | | |
| | Capi squadra panattieri . | | | |
| | Capi cantinieri . . . . . | | | |
| | Cantinieri o vinai . . . | | | |
| | Disegnatori . . . . . | | | |
| | Enotecnici . . . . . | | | |
| | Falegnami . . . . . | | | |
| | Fabbri . . . . . | | | |
| | Fucinatori . . . . . | | | |
| | Fuochisti . . . . . | | | |
| | Fornaciai . . . . . | | | |

(1) Corpo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fonditori | | | | |
| | Infermieri | | | | |
| | Aiutanti infermieri | | | | |
| | Incisori | | | | |
| | Lattai | | | | |
| | Lavandai | | | | |
| | Legatori di libri | | | | |
| | Litografi | | | | |
| | Limatori | | | | |
| | Legnaiuoli | | | | |
| | Mugnai | | | | |
| | Macellai | | | | |
| | Meccanici | | | | |
| | Meccanici elettricisti | | | | |
| | Muratori | | | | |
| | Maniscalchi | | | | |
| | Allievi maniscalchi | | | | |
| | Minatori | | | | |
| | Macchinisti | | | | |
| | Manovali ferroviari | | | | |
| | Materassai | | | | |
| | Mattonai | | | | |
| | Orologiai per macchine telegrafiche | | | | |
| | Pirotecnici | | | | |
| | Polveristi | | | | |
| | Panattieri | | | | |
| | Pizzicagnoli | | | | |
| | Portaferiti | | | | |
| | Sorveglianti | | | | |
| | Sarti | | | | |
| | Sellai | | | | |
| | Allievi sellai | | | | |
| | Scalpellini | | | | |
| | Stagnini | | | | |
| | Staderai | | | | |
| | Segantini | | | | |
| | Scritturali | | | | |
| | Tipografi | | | | |
| | Torcolieri | | | | |
| | Tornitori in legno | | | | |
| | Tornitori in metalli | | | | |
| | Telegrafisti | | | | |
| | Verniciatori | | | | |

*N.B.* — Nella colonna *specialità* dovranno essere inscritte quelle sole per le quali si hanno individui da poter arruolare.

ALLEGATO N. 4 (§ 45)

## R. CORPO DI TRUPPE COLONIALI

(1) . . . . . .

**Atto di ammissione volontaria ad una . . . . (seconda, terza, ecc.) ferma nel R. Corpo di truppe coloniali.**

L'anno . . . . addì . . . . . si è presentato avanti al consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il . . . . . appartenente a (3) . . . . ed ascritto al n. . . . . di matricola ed alla classe . . . . , il quale ha fatto istanza di essere ammesso ad una . . . . . (seconda, terza, *ecc.*) ferma nel R. Corpo di truppe coloniali, a termini dell'art. 43 dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea 30 marzo 1902 (*Atto* 142).

Il consiglio d'amministrazione, informato dal (2). . . . . che il richiedente conserva tutte le qualità fisiche e morali volute per la detta ammissione, ammette il militare stesso alla ferma suddetta.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede, ha qui appresso apposto la propria firma.

*Firma del militare richiedente*

*Firme dei membri del consiglio d'amministrazione*

(1) Comando, compagnia, reparto od ufficio.
(2) Comandante del reparto al quale il militare appartiene.
(3) Compagnia (squadrone o batteria)

N. **3**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza** — 1° gennaio.

Con R. Decreto in data 9 ottobre 1903 è stato approvato e sarà fra breve pubblicato il regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza.

Ciascun comando, ispettorato, corpo, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi di almeno una copia di detto regolamento facendone richiesta all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma dell'*Atto* 183 del 1896 e tenendo presenti la Decisione di massima n. 15 del 1899 e l'*Atto* 99 del 1901. Però gli uffici e gli stabilimenti di commissariato ed ogni compagnia di sussistenza dovranno provvedersi di due copie di detto regolamento.

I reggimenti ne acquisteranno una copia per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio).

Nelle richieste saranno pure comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia, legata in tela, è di centesimi 45.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **4**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Varianti all'*Atto* 233 del 1901 relativo ai telegrammi di Stato in franchigia.** — 6 gennaio.

All'elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero della guerra autorizzati a spedire telegrammi di Stato a senso dell'art. 4 delle Norme di servizio, inserto nell'*Atto* succitato (a pag. 632 della parte 1ª del *Giornale militare* del 1901), sostituire il seguente. Con la circostanza si raccomanda che l'uso dei telegrammi di Stato sia limitato allo stretto indispensabile.

III. — **Elenco dei funzionari dipendenti dal Ministero della guerra autorizzati a spedire telegrammi di Stato a senso dell'art. 4 delle norme di servizio.**

Direttori generali e capo di gabinetto.
*Capo di stato maggiore dell'esercito.
*Comandante di corpo d'armata e di divisione militare.
*Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.

*Ispettore (di qualsiasi arma o servizio).
*Direttore dell'istituto geografico militare.
*Comandante di brigata di fanteria o di cavalleria.
*Direttore superiore delle esperienze di artiglieria.
*Comandante di artiglieria.
*Comandante del genio.
*Comandante gruppo alpino Cuneo-Torino-Verona.
*Comandante di scuola militare.
Comandante di collegio militare.
*Comandante di presidio.
*Comandante di legione dei carabinieri reali.
Comandante di reparti organici inferiori, ed anche militari isolati dell'arma dei carabinieri reali.
*Comandante di reggimento.
*Comandante della brigata ferrovieri, comandante della brigata di artiglieria da costa della Sardegna, comandante della brigata d'artiglieria da montagna del Veneto.
Comandante di distaccamento.
Comandante di deposito di reggimento.
Comandante di deposito della colonia Eritrea.
*Comandante di distretto militare.
Comandante del corpo invalidi e veterani.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.
Comandante di reclusorio militare, di compagnia di disciplina, di carcerati o di reclusi.
Direttore di deposito di allevamento cavalli.
Direttore del personale dei depositi cavalli stalloni.
*Direttore di artiglieria.
Capo di sezione staccata di artiglieria.
Direttore di arsenale di costruzione, fabbrica d'armi, officina di costruzione, polverificio, laboratorio pirotecnico, laboratorio di precisione.
*Direttore e sottodirettore autonomo del genio militare.
Sottodirettore del genio militare, capo di sezione staccata del genio e capo di ufficio locale del genio militare.
*Direttore territoriale di sanità.
Direttore di ospedale principale o succursale, compresi gli stabilimenti balneari militari e i depositi di convalescenza.
*Direttore territoriale di commissariato militare.
Capo di sezione staccata e capo di ufficio locale di commissariato militare.
Comandante (furiere) dell'ufficio militare d'imbarco in Golfo Aranci.

Consegnatario di panificio militare, di stabilimento delle sussistenze militari o di magazzino casermaggio.
Comandante di fortezza o di forte.
*Comandante di zona militare.
Comandante militare di stazione ferroviaria.
Commissario militare per le ferrovie.
Ufficiale addetto al servizio ferroviario.
Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.
Direttore di magazzino centrale militare.
Direttore della farmacia centrale militare, direttore dell'orfanotrofio militare.
Presidente ed avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina.
Presidente, avvocato fiscale e giudice istruttore di tribunale militare.
Presidente della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.
Ufficiale ed impiegato in missione (per le rimonte, in campagna geodetica o topografica, per manovre, per ispezioni).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

(*) Nei telegrammi spediti dalle autorità contrassegnate da asterisco l'indicazione « di Stato » prescritto dall'art. 7, lettera *e*) può essere firmata anche dal rispettivo capo di stato maggiore, aiutante di campo, aiutante maggiore o dall'ufficiale che esercita funzioni analoghe presso l'autorità militare purchè questa abbia grado di generale o di ufficiale superiore. Nei casi d'urgenza nei telegrammi emessi dalle predette autorità, potrà inoltre essere omessa la firma autentica del mittente il cui nome, in questo caso, sarà scritto dall'ufficiale che appone la dichiarazione « *di Stato* » il quale, nella dichiarazione stessa, farà precedere la propria firma, autenticata dal bollo d'ufficio della indicazione del proprio grado e della carica.

---

N. 5. — DISCIPLINA MILITARE. — **Assegnazione degli attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — 6 gennaio.

All'*Atto* 53 del 1897 nello specchio n. 1 già modificato dagli *Atti* 255 dello stesso anno e 205 del 1898, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al reggimento di stanza in Torino *cancellare* « Comando della divisione militare di Novara » *ed aggiungere*: « Comando della brigata di cavalleria (Torino) » *ed* « Ispettorato di sanità militare »;

2. Al reggimento di stanza in Vercelli *cancellare*: « Comando della brigata di cavalleria Torino » *e* « Ispettorato di sanità militare » *ed aggiungere*: « Comando della divisione militare di Novara ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **6.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.

**Istruzioni per l'artiglieria da costa.** — 6 gennaio.

E' stato pubblicato il volume « Istruzione sulle manopere di forza colle artiglierie da costa » in sostituzione del volume V, titolo II delle istruzioni pratiche d'artiglieria.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del volume di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, avvertendo che le dotazioni di pace di tale pubblicazione per ogni singolo comando, corpo od ufficio dovranno essere regolate in base ai quantitativi stabiliti dallo « Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace ».

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di L. 0.95.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

# DECISIONI DI MASSIMA

1.

**Interpretazione di alcune disposizioni del regolamento per le licenze.** — A soluzione di dubbi espressi da alcune autorità militari si comunica che:

1. La disposizione contenuta nel 4° capoverso del n. 54 del regolamento suddetto non contraddice, ma completa quella contenuta nel 2° capoverso del n. 5, nel senso che per l'ufficiale in posizione di servizio ausiliario il comando di divisione, prima di concedere la facoltà di recarsi all'estero, debba chiedere l'autorizzazione del comando di corpo d'armata.

Questa eccezione alla regola generale, contenuta nel 2° capoverso del n. 5, ha la sua ragione d'essere nel fatto che un ufficiale in posizione di servizio ausiliario potrebbe essere designato, senza che il comando di divisione ancora lo sappia, ad un servizio speciale per cui non convenga il suo allontanamento dal Regno.

2. Nelle brevi licenze per l'estero, la durata del viaggio di andata e ritorno, di cui al n. 25 del citato regolamento, deve essere computato in base al tempo strettamente necessario all'ufficiale per recarsi dal luogo ove presta servizio alla stazione di confine od al porto dal quale s'imbarca per l'estero e viceversa. (*Div. Stato maggiore*).

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 2ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio

1903 DICEMBRE 13. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 526 col quale è approvata un'aggiunta al comma *a*) del § 138*bis* del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 57.

1904 GENNAIO 11. — Aggiunte e varianti ai volumi 1° e 2° delle istruzioni pratiche del genio ed al regolamento sull'uniforme, *pag.* 59.

» 14. — Varianti al modello per l'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 61.

» 15. — Variante all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 62.

» 15 — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 62.

» 16. — Impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali e gli ufficiali di scrittura, *pag.* 63.

» 18. — Aggiunte e modificazioni al capitolo III, dell'articolo II del compendio d'ippologia, *pag.* 70.

» 18. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice dell'annata 1903, *pag.* 71.

——— Decisioni di massima, *pag.* 71.

Atto N. 7. — AVANZAMENTO. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 526 col quale è approvata un'aggiunta al comma *a*) del § 138*bis*, del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 13 dicembre 1903.

SIRE!

Il comma *a*) del § 138*bis* del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito sottopone all'esame di idoneità all'avanzamento ad anzianità i capitani di tutte le armi combattenti e dei corpi di commissariato e contabile, eccettuandone soltanto coloro *che ebbero già avanzamenti a scelta.*

Quest'ultima formula ha dato luogo al dubbio che un capitano di arma combattente, il quale abbia superati con risultato favorevole gli esami finali della scuola di guerra, ma non abbia

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 2, pag. 49. — Alla intestazione dello specchio, compresa la riga tra parentesi, *sostituire*:

SPECCHIO *numerico dei militari di truppa che esercitano uno dei mestieri occorrenti alle varie specialità di servizio, e che possono essere destinati d'autorità al R. Corpo di truppe coloniali.*

Nella seconda colonna dello specchio, *alla parola*: SPECIALITÀ, *sostituire*: MESTIERI (2) e a piè della pagina, *porre la nota seguente*:

(2) In questa colonna debbono essere indicati soltanto quei mestieri pei quali si hanno militari da poter destinare al R. Corpo di truppe coloniali.

*Cancellare* il *N. B.* a piè della pagina 50.

1963.4

potuto e non possa ricavarne effettivo vantaggio di carriera, o per il tempo nel quale compì la scuola predetta, o per l'arma cui appartiene, debba essere sottoposto agli esami prescritti dal § 138*bis*. Ciò che sarebbe del tutto contrario alla equità, giacchè quell'identico titolo di studio, che all'uno conferisce prima un vantaggio di carriera e poi la dispensa dagli esami anzidetti, all'altro non conferirebbe questa dispensa per il solo motivo che egli non ha potuto fruire di quel primo vantaggio.

A chiarire tale dubbio nel senso che equità impone, io ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra l'annesso schema di decreto, già deliberato in Consiglio di Ministri, dopo avuto il favorevole parere del Consiglio di Stato.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Viste le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247, e 21 luglio 1902, n. 303, che modificano la precedente;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visti i Regi Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, numeri 271 e 341; 23 agosto 1900, n. 338; 4 dicembre 1902, n. 555; 26 aprile e 23 luglio 1903, numeri 177 e 253, i quali hanno modificato il regolamento predetto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la seguente modificazione al regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Al comma *a*) del § 138 *bis*, aggiungere:

« ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. 8 — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti ai volumi 1° e 2° delle istruzioni pratiche del genio ed al regolamento sull'uniforme.** — 14 gennaio

VOLUME I. — **Regolamento di esercizi per il genio.**

Pag. 108. — Attendamento. — Al § 297, *dopo le parole*: Attendamento per tre, *mettere un richiamo:* (1), e a piè di pagina, *aggiungere*:

(1) Dove è detto zaino, s'intende *valigia* per gli specialisti e per il treno.

VOLUME II. — **Istruzione sulle armi e sul tiro.**

Pag 87. — *Aggiungere il seguente:*

§ 247 *bis*. — **Modo di affardellare la valigia per i soldati della brigata specialisti.**

Gli oggetti si dispongono nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| Scatolette di carne in conserva.<br>Razioni di galletta.<br>Giubba di tela.<br>Un paio di pantaloni di tela o di panno. | Formano due rotoli che sono disposti uno per parte contro le testate; ciascun rotolo è formato dalla giubba di tela o del paio di pantaloni con entro una scatola di carne in conserva ed un sacchetto per galletta. |
| Razioni di sale. | Nel vuoto centrale contro le scatolette di carne. |

| | |
|---|---|
| Scarpe con entro la spazzola.<br>Scatola per il nero e borsa di pulizia, avvolte ciascuna in una pezzuola da piedi. | Nel vuoto centrale disposte di costa, con la suola esternamente. |
| Pacchetti di cartucce. | Nel vuoto centrale fra le due scarpe. |
| Una camicia.<br>Farsetto a maglia. | Sopra gli oggetti precedenti |
| Uose di tela.<br>Asciugamani.<br>Libretto personale.<br>Una cravatta.<br>Un fazzoletto. | Nella saccoccia della mantellina. (1). |
| Il telo da tenda arrotolato da solo, o con la coperta da campo, disposta internamente. | Assicurato all'esterno mediante l'apposita coreggia porta-gavetta, con le parti di bastone (2) contro i riscontri della mantellina. |
| La gavetta con il coperchio in alto. | Assicurata all'esterno mediante l'apposita coreggia porta-gavetta. |

La valigia così affardellata, viene portata a tracolla mediante l'apposita coreggia, dalla spalla sinistra al fianco destro.

## Regolamento sull'uniforme.

Pag. 27, n. 45 — Nel capoverso intitolato: *Uniforme di marcia, dopo le parole:* chepì senza treccia, *mettere un richiamo* : (1), e a piè di pagina *aggiungere:*

(1) Per i militari delle compagnie specialisti del genio, il berretto in luogo del chepi.

Pag. 33. Dopo la quarta riga del n. 73, *aggiungere:*

Gli specialisti del genio solamente la tasca da pane e la borraccia.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

(1) In tempo di pace si mettono nella saccoccia della mantellina: la trecciuola, il pennacchietto, i guanti e la copertina da chepi.

(2) Le parti di bastone devono essere collocate con i manicotti di ferro a sinistra.

N. 9. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 14 gennaio.

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | Astucci per carte | N. | 4 00 | |
| » | 21 | Borse da ciclisti per la corrispondenza | » | 4 00 | |
| » | 22 | Borse per danaro | » | 9 00 | |
| » | 142 | Lanterne da campo | » | 3 00 | |
| » | 144 | Lastre di ferro ricurve porta-mantelline da ciclisti | P. | 4 00 | |
| » | 156 | Portafogli da ciclisti per la corrispondenza | N. | 0 60 | |
| » | 164 | Reti per stivaletti | » | 7 00 | |
| » | 239 | Bicchieri di pakfond per cucine da ufficiali | » | 3 00 | |
| » | 240 | Bidoni mod. 1882 | » | 2 00 | |
| » | 241 | Bottiglie (da olio e da aceto) per cucine da tre | » | 1 20 | |
| » | 242 | Bottiglie di vetro impagliate per cucine da sei | » | 1 80 | |
| » | 252 | Caffettiere per cucine da sei | » | 1 20 | |
| » | 253 | Caffettiere per cucine da tre | » | 0 80 | |
| » | 257 | Ceste grandi per carne con tagliere | » | 18 00 | |
| » | 258 | Ceste piccole per carne con tagliere | » | 11 00 | |
| » | 261 | Coltelli a leve per scatole di conserve | » | 0 50 | |
| » | 262 | Coltelli da tavola per cucine da ufficiali | » | 0 80 | |
| » | 263 | Coltelli per cucina | » | 1 50 | |
| » | 264 | Coltelli per cucine da ufficiali | » | 0 60 | |
| » | 265 | Coperchi di marmitte mod. 1855 | » | 0 50 | |
| » | 266 | Coperchi di marmitte per cucine da sei | » | 1 25 | |
| » | 267 | Coperchi di marmitte per cucine da tre | » | 0 60 | |
| » | 268 | Corbe di giunchi per viveri ordinari da truppa | » | 30 00 | |
| » | 273 | Cucchiai di alpaka per cucine da ufciali | » | 0 60 | |
| » | 274 | Cucchiaini di alpaka per cucine da ufficiali | » | 0 30 | |
| » | 275 | Cucine da sei complete da ufficiali | » | 75 65 | |
| » | 276 | Cucine da tre complete da ufficiali | » | 51 80 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 282 | Forchette di alpaka per cucine da ufficiali | N. | 0 | 50 |
| » | 283 | Forchettoni con manico di legno | » | 0 | 75 |
| » | 298 | Guaine per mannaresi da carne | » | 1 | 60 |
| » | 309 | Mannaresi per carne senza guaina | » | 3 | 50 |
| » | 310 | Marmitte (mod. 1855) senza coperchio | » | 3 | 00 |
| » | 311 | Marmitte senza coperchio per cucine da sei | » | 4 | 50 |
| » | 312 | Marmitte senza coperchio per cucine da tre | » | 2 | 50 |
| » | 321 | Padelle con manico di legno | » | 2 | 00 |
| » | 322 | Padelle per cucine da sei | » | 1 | 80 |
| » | 323 | Padelle per cucine da tre | » | 1 | 40 |
| » | 325 | Porta marmitte grandi | » | 4 | 00 |
| » | 326 | Porta marmitte piccoli | » | 2 | 50 |
| » | 327 | Porta utensili per cucine da sei | » | 15 | 00 |
| » | 335 | Ramaiuoli di lamiera con manico di legno | » | 0 | 50 |
| » | 336 | Ramaiuoli per cucine da ufficiali | » | 0 | 40 |
| » | 337 | Reti per carne | » | 7 | 00 |
| » | 338 | Reti per pane | » | 2 | 60 |
| » | 349 | Saliere per cucine da ufficiali | » | 0 | 30 |
| » | 352 | Schiumatoi di lamiera | » | 0 | 50 |
| » | 353 | Schiumatoi per cucine da ufficiali | » | 0 | 40 |
| » | 364 | Tegami per cucine da tre | » | 0 | 60 |
| » | 365 | Tondi di lamiera concavi per cucine da ufficiali | » | 0 | 50 |
| » | 366 | Tondi di lamiera piani per cucine da ufficiali | » | 0 | 40 |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **10**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 14 gennaio.

Pag. 40. All'intestazione della casella « Campagne, ferite, azioni di merito, decorazioni », *sostituire la seguente:*

« Campagne, ferite, azioni di merito, decorazioni, encomi tributati con decreto reale o con determinazione ministeriale, o mediante regolare ordine del giorno di un'autorità militare ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **11**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 15 gennaio.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori aventi diritto all'applicazione della tariffa militare o di quella

differenziale (allegato 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie ed *Atto* 164 del 1902) deve essere fatta la seguente aggiunta nella parte relativa alle *Reti Adriatica e Mediterranea*:

Viaggio *Foggia-Roma*, per la via facoltativa di Castellammare Adriatico-Sulmona e col maggior percorso di km. 34.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **12**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — MILITARI DI TRUPPA. — **Impieghi civili ai quali possono concorrere i sottufficiali e gli ufficiali di scrittura**. — 16 gennaio.

Stante i molti cambiamenti che, per l'adozione di nuovi organici e per altre cause, sono avvenuti nella serie degli impieghi civili indicati negli elenchi *A B C* annessi al regolamento per la concessione degli impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali di scrittura (28 giugno 1888), questo Ministero stima opportuno pubblicare, per norma degli interessati, gli specchi allegati al presente *Atto*, dai quali risultano gli impieghi a cui possono aspirare i suddetti personali, in forza della legge sullo stato dei sottufficiali (testo unico approvato con Regio Decreto 30 novembre 1902, n. 521) secondo l'attuale stato di fatto.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

SPECCHIO I.

## Impieghi cui possono essere ammessi i sottufficiali

| DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI | Categoria | Stipendio annuo di 1ª nomina (lire) | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| **Ministero degli affari esteri.** | | | |
| Inserviente nell'amministrazione centrale . . . . . | 1ª | 1000 | Vestiario d'uniforme. |
| **Ministero dell'interno.** | | | |
| Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale. . . . . | 1ª | 1100 | Vestiario d'uniforme. |
| Usciere di 3ª classe al Consiglio di Stato . . . . . | 1ª | 1100 | Id. |
| Usciere di 4ª classe nell'amministrazione provinciale . . . . . | 1ª | 900 | |
| Usciere di 2ª classe negli archivi di Stato . . . . . | 1ª | 900 | |
| Usciere di 4ª classe negli uffici di pubblica sicurezza . . . . . | 1ª | 900 | |
| **Ministero delle finanze.** | | | |
| Usciere di 3ª classe nell'amministrazione centrale. . . . . | 1ª | 1100 | Vestiario d'uniforme. |
| Usciere di 5ª classe nelle Intendenze di finanza. . . . . | 1ª | 900 | |
| Inserviente di 3ª classe negli uffici tecnici di finanza . . . . . | 1ª | 1000 | |
| Inserviente di 1ª classe nell'amministrazione del lotto. . . . . | 1ª | 900 | |
| Bollatore demaniale di 4ª classe . . | 1ª | 1000 | |
| Custode di 2ª classe nell'amministrazione dei canali Cavour. . . . . | 1ª | 1000 | |
| Pesatore di 2ª classe nelle saline . . | 1ª | 1000 | |
| Guardia di 2ª classe per le tenute forestali di Cecina e S. Lorenzo . . | 1ª | 900 | |
| Applicati d'ordine di 5ª classe negli uffici tecnici di finanza . . . . . | 2ª | 1000 | |

**Ministero del tesoro.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usciere nell'amministrazione centrale | 1ª | 1100 | Vestiario d'uniforme. |
| Usciere alla corte dei conti . . . . . | 1ª | 1100 | Id. |
| Usciere alla R. Avvocatura generale erariale. . . . . | 1ª | 900 | Id. |
| Usciere alla R. Avvocatura erariale distrettuale . . . . . | 1ª | 900 | |
| Inserviente nelle zecche . . . . . | 1ª | 1200 | |
| Custode di 2ª classe nel corpo delle guardie dei canali. . . . . | 1ª | 1000 | |

**Ministero della guerra.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usciere nell'amministrazione centrale | 1ª | 1000 | Vestiario d'uniforme. |
| Assistente locale nell'amministrazione militare. . . . . | 1ª | 1000 | |
| Ufficiale di scrittura nell'amministrazione militare. . . . . | 2ª | 1000 | |
| Assistente locale del genio militare. | 3ª | 1200 | |

**Ministero della marina.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inserviente nell'amministrazione centrale (*). . . . . | 1ª | 1000 | Vestiario d'uniforme. |
| Guardiano di magazzino di 2ª classe | 1ª | 900 | |
| Ufficiale di scrittura nell'amministrazione marittima (*) . . . . . | 2ª | 1000 | |

**Ministero di grazia e giustizia e dei culti.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inserviente ed usciere nell'amministrazione centrale. . . . . | 1ª | 1000 | Vestiario d'uniforme. |
| Inserviente e l usciere della direzione generale del fondo per il culto . . | 1ª | 900 | Id. |
| Usciere dell'economato generale dei benefici vacanti in Torino. . . . . | 1ª | 1000 | |
| Inserviente ed usciere negli economati generali dei benefici vacanti nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Venezia . . | 1ª | 900 | |

**Ministero dell'istruzione pubblica.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usciere nell'amministrazione centrale | 1ª | 1100 | Vestiario d'uniforme. |
| Bidello delle segreterie universitarie | 1ª | 900 | Id. |
| Servente e bidello del R. Istituto lombardo di scienze lettere ed arti in Milano . . . . . | 1ª | 925 | Id. |

* Impieghi devoluti ai sottufficiali della R. marina e solo in difetto di questi ai sottufficiali del R. esercito.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bidello nella R. accademia della Crusca in Firenze | 1ª | 1100 | |
| Servente ed usciere nelle biblioteche governative | 1ª | 900 | Vestiario d'uniforme. |
| Custode dei musei, gallerie e scavi | 1ª | 900 | Id. |
| Inserviente e custode addetto alla conservazione dei monumenti | 1ª | 900 | Id. |
| Bidello e custode nell'istituto di belle arti di Bologna | 1ª | 900 | Id. |
| Custode nell'istituto di belle arti in Firenze | 1ª | 900 | Id. |
| Bidello nell'accademia di belle arti di Milano | 1ª | 950 | Id. |
| Bidello nell'istituto di belle arti di Modena | 1ª | 900 | Id. |
| Bidello nell'istituto di belle arti di Napoli | 1ª | 1000 | Id. |
| Bidello nell'istituto di belle arti di Palermo | 1ª | 1000 | Id. |
| Bidello nell'istituto di belle arti di Parma | 1ª | 900 | |
| Inserviente nell'istituto di belle arti di Roma | 1ª | 900 | |
| Bidello nell'accademia di belle arti di Torino | 1ª | 960 | Id. |
| Bidello nell'istituto di belle arti di Venezia | 1ª | 900 | |
| Servente all'istituto musicale di Firenze | 1ª | 1000 | |
| Inserviente negli istituti superiori di magistero femminile di Roma | 1ª | 1000 | |
| Applicato per l'amministrazione alla scuola di applicazione degli ingegneri di Palermo | 2ª | 1000 | |
| Copista addetto alla commissione per la pubblicazione dei testi di lingua nell'Emilia e Bologna | 2ª | 1200 | |

**Ministero dei lavori pubblici.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usciere nell'amministrazione centrale | 1ª | 1000 | Vestiario d'uniforme. |
| Usciere nel R. ispettorato generale delle strade ferrate | 1ª | 1000 | Id. |
| Inservienti nel corpo reale del genio civile | 1ª | 1000 | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nel corpo reale del genio civile | 2ª | 1000 | |

**Ministero d'agricoltura industria e commercio.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usciere nell'amministrazione centrale | 1ª | 1100 | Vestiario d'uniforme. |
| Sorvegliante forestale | 1ª | 900 | Previa visita sanitaria e purchè gli aspiranti non abbiano all'atto della nomina oltrepassato il 38° anno di età. Vestiario d'uniforme. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inserviente del museo industriale di Torino | 1ª | 900 | |
| Usciere e bollatore nell'amministrazione dei pesi e delle misure | 1ª | 1000 | |

**Ministero delle poste e dei telegrafi.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aiutante postale (1) | 2ª | 1200 | Previo esperimento di mesi 3, con obbligo di cauzione di lire 300, sempre quando gli aspiranti non abbiano all'atto della nomina oltrepassato il 35° anno di età. |

**Rete ferroviaria mediterranea (2).**

| | | |
|---|---|---|
| Portiere | 1ª | 900 |
| Sorvegliante dei magazzini | 2ª | 1080 |
| Aiutante applicato | 2ª | 900 |

**Rete ferroviaria adriatica.**

| | | |
|---|---|---|
| Guarda portoni | 1ª | 900 |
| Usciere | 1ª | 900 |
| Guarda merci | 1ª | 900 |
| Guardia di stazione | 1ª | 900 |
| Scrivano | 2ª | 1080 |
| Aiutante applicato | 2ª | 900 |
| Sorvegliante della linea | 2ª | 900 |

**Rete ferroviaria sicula.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Portiere | 1ª | 900 | |
| Aiuto applicato | 2ª | 900 | |
| Allievo conduttore | 2ª | 900 | Poi conduttore, in seguito ad esame. |
| Sorvegliante ai lavori | 2ª | 1080 | |
| Dirmista | 2ª | 1095 | Poi commesso, in seguito ad esame. |
| Applicato | 2ª | 1200 | |

(1) Coloro che desiderano l'impiego di aiutante postale con mansioni di telegrafista dovranno produrre apposito certificato di una direzione delle Poste e dei Telegrafi comprovante di essere in grado di ricevere e trasmettere telegrammi coll'apparato *Morse* e potranno essere ammessi all'impiego di aiutante postale, per occupare i posti cui sono annesse le su accennate mansioni, anche se inscritti nel ruolo degli aspiranti dopo i colleghi che non possiedono l'anzidetto certificato.

(2) A tutti gli impieghi ferroviari non possono i sottufficiali essere ammessi se non previa visita sanitaria ed esperimento di mesi sei e purchè non abbiano compiuto, all'atto della nomina, il 35° anno di età.

SPECCHIO II

## Impieghi cui possono essere ammessi gli ufficiali di scrittura

| DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGHI | Stipendio annuo di 1ª nomina (lire) | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| **Ministero degli affari esteri.** | | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 | Previo esame di lingua francese. |
| **Ministero dell'interno.** | | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione provinciale . . . . . | 1500 | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione della pubblica sicurezza | 1200 | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione delle carceri . . . . . | 1500 | |
| **Ministero delle finanze.** | | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 | |
| Ufficiale di scrittura di 2ª classe alle saline . . . . . | 1500 | |
| Ufficiale d'ordine di 4ª classe nelle intendenze di finanza . . . . . | 1200 | |
| Ufficiale di scrittura di 4ª classe nell'amministrazione del lotto . . . . . | 1500 | |
| Ufficiale di agenzia delle imposte di 3ª classe. . . . . | 1500 | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'ufficio centrale del catasto . . . . . | 1500 | |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto . | 1500 | |
| Ufficiale di scrittura nel personale dei magazzini di deposito dei generi di privativa . . . . . | 1500 | |

**Ministero del tesoro.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale. . . . . | 1500 |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nella Corte dei conti . . . . . | 1500 |
| Applicati di 3ª classe nelle avvocature erariali . . . . . | 1500 |
| Ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze di finanza . . . . . | 1500 |

**Ministero della guerra.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 |

**Ministero della marina.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale. . . . . | 1500 |

**Ministero di grazia e giustizia e dei culti.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nella direzione generale del fondo per il culto | 1500 |
| Ufficiale d'ordine di 2ª classe negli economati generali dei benefici vacanti nelle città di Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Torino, Venezia, Napoli (ruolo unico) . . . . . | 1400 |

**Ministero dell'istruzione pubblica.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 |

**Ministero dei lavori pubblici.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale . . . . . | 1500 |
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nel R. Ispettorato generale delle strade ferrate. . . . . | 1500 |

**Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

| | |
|---|---|
| Ufficiale d'ordine di 3ª classe nell'amministrazione centrale. . . . . | 1500 |
| Ufficiale d'ordine nell'ufficio speciale d'ispezione e sorveglianza per il bonificamento dell'agro romano . . . . | 1500 |

**Ministero delle poste e dei telegrafi.**

N. N.

N. **13**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Aggiunte e modificazioni al capitolo III, dell'articolo II, del Compendio d'ippologia**. — 18 gennaio.

Nell'elenco-tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1904, essendo stato abolito il lisolo, d'ora innanzi, nelle disinfezioni delle scuderie e degli oggetti di bardatura, in luogo di tale disinfettante, sarà usato il cresosol, dotato dello stesso potere antisettico del lisolo.

Le farmacie degli ospedali militari però distribuiranno il lisolo fino ad esaurimento del fondo esistente.

Di conseguenza, al capitolo III, dell'articolo II, del Compendio d'ippologia, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

*In tutti i casi nei quali è usata la parola*, lisolo *a questa sostituire*: cresosol liquido:

al termine del predetto capitolo *cancellare la parentesi*: (*Atto* N. 11 del 1896), dovendosi quest'*Atto* considerare come abolito, *ed aggiungere*:

« Per la disinfezione delle pareti, mangiatoie, arredi di scuderia ed altri oggetti non deteriorabili dall'acqua ad alta temperatura, la soluzione disinfettante potrà essere bollente, mentre per la disinfezione degli arnesi da governo e degli oggetti ed accessori di bardatura non dovrà oltrepassare i 50 gradi.

In occasione di disinfezioni da praticarsi fuori della abituale residenza, invece del cresosol liquido si potrà usare quello solido, che meglio si presta pei trasporti, attenendosi, per l'uso, all'istruzione inserita sopra ciascun pacco del disinfettante. »

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**N. 14.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1903.** — 18 gennaio.

È stata pubblicata la 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice dell'annata 1903.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 45.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI

# DECISIONI DI MASSIMA

2.

**Ricovero di militari nei depositi di convalescenza. — Spese pel trasporto bagaglio dei carabinieri ricoverati in luoghi di cura.** — A complemento delle disposizioni contenute nei §§ 585 e 592 del regolamento del servizio sanitario militare si avverte che i militari ricoverati nei depositi di convalescenza debbono avere con sè l'intero corredo. Se essi quindi nel passare direttamente dall'ospedale al deposito di convalescenza non ne fossero provvisti, il corpo, cui il militare appartiene, dovrà disporre perchè gli sia subito inviato.

Semprequando sia loro possibile, i corpi dovranno inoltre accertarsi, prima dell'entrata del militare al deposito di convalescenza, che i singoli oggetti di vestiario siano in buone condizioni d'uso e nel numero prescritto, onde evitare, per quanto si può, che il deposito debba distribuire oggetti nuovi.

A chiarimento poi del § 824 del regolamento d'amministrazione, si avverte che il rimborso delle spese pel trasporto del bagaglio spettante agli uomini dell'arma dei carabinieri reali è sempre a carico delle legioni cui gli uomini appartengono, e cioè non solo nel viaggio per entrare nei luoghi di cura, ma anche nei trasferimenti dagli ospedali ai depositi di convalescenza e nell'uscita dai luoghi di cura medesimi. (*Div. stato maggiore* e *Div. assegni*).

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 3ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 febbraio

1903 OTTOBRE 9. — R. Decreto n. 532 che sostituisce la tabella del ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, *pag.* 73.

GENNAIO 21. — R. Decreto che abroga i Regi Decreti 28 luglio e 13 novembre 1902 e 1° febbraio 1903, coi quali furono approvate aggiunte alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 74.

» 25. — Variazioni nel grado dell'ufficiale capo-famiglia da apportare ai libretti di viaggio mod. A *bis*, *pag.* 76.

» 27. — Stellette per le mantelline impermeabili dei marescialli, *pag.* 76.

» 27. — Cambiamento di nome della stazione di Torrenieri. — Estensione di servizio nelle stazioni di Cavaria Oggiona e San Lorenzo al Mare. — Soppressione della casa cantoniera di Acquasanta. — Trasferimento della stazione di Pontedera in un nuovo fabbricato. — Apertura all'esercizio del tronco Putignano-Locorotondo, *pag.* 76.

» 28. — Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Nuoro e di Cagliari, *pag.* 78.

FEBBRAIO 1°. — Encomi solenni, *pag.* 79.

» 1°. — Nuovo regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici, *pag.* 79.

» 3. — Cambio di denominazione di caserme nei territori del I e X corpo d'armata, *pag.* 80.

» 4. — Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, *pag.* 81.

» 5. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 81.

Atto N. 15. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 532 che sostituisce la tabella del ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.** — 9 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 14 aprile 1899, n. 6062 (serie 3ª), col quale fu stabilito il ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni erariali;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Alla tabella che stabilisce il ruolo organico del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni, annessa al decreto suindicato, è sostituita quella annessa al presente decreto, firmata,

d'ordine Nostro, dai predetti Ministri segretari di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio e per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. Baccelli.
Ottolenghi.

*TABELLA del personale dei depositi cavalli stalloni con decorrenza dal 1° settembre 1903.*

| NUMERO E QUALITÀ | GRADO MILITARE | *Annotazioni* |
|---|---|---|
| 1 Direttore di 1ª classe (comandante del personale) | Tenente colonnello. | Con la paga del grado rispettivo. |
| 3 Direttori di 2ª classe . . . | Maggiore. | |
| 4 Direttori di 3ª classe . . . | Capitano. | |
| 6 Vice-direttori . . . . . | Tenente o sottotenente. | |

Roma, addì 9 ottobre 1903.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il Ministro di agricoltura, industria e commercio*
G. Baccelli.

*Il Ministro della guerra*
Ottolenghi.

---

N. **16**. — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto che abroga i Regi Decreti 28 luglio e 13 novembre 1902 e 1° febbraio 1903, coi quali furono approvate aggiunte alla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 21 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 17 ottobre 1881, n. 335 (serie 3ª), che crea la posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del R. esercito permanente;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali del R. esercito in data 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª), modificata con legge in data 3 luglio 1902, n. 266;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto in data 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Vista le legge in data 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247 e 21 luglio 1902, n. 303, ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto in data 19 maggio 1898, n. 172, modificato con Regi Decreti in data 25 maggio 1899, n. 274, 8 luglio 1899, n. 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile 1903, n. 177, 23 luglio 1903, n. 362 e 13 dicembre 1903, n. 526;

Visto il R. Decreto in data 1° dicembre 1872, col quale è approvato il regolamento di disciplina militare per l'esercito,

Visto il R. Decreto in data 18 agosto 1899, col quale è approvata l'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito;

Visti i Regi Decreti in data 28 luglio e 13 novembre 1902, e 1° febbraio 1903, coi quali sono approvate aggiunte alla istruzione predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I predetti Nostri Decreti in data 28 luglio e 13 novembre 1902 e 1° febbraio 1903, coi quali furono approvate aggiunte alla citata istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, sono abrogati.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **17**. — TRASPORTI. — **Variazioni nel grado dell'ufficiale capo-famiglia da apportare ai libretti di viaggio mod. A *bis***. — 25 gennaio.

D'accordo con le società ferroviarie è stato stabilito che, avvenendo variazioni nel grado dell'ufficiale capo-famiglia, se ne farà constare nell'interno della copertina dei fascicoli scontrini annessi ai libretti di viaggio per le famiglie degli ufficiali (mod. *A bis*) con l'annotazione seguente:

Promosso . . . . . con R. Decreto . . . . . a datare dal . . . . . .

Il (grado o firma del comandante del corpo o dell'ufficio ecc.).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **18**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Stellette per le mantelline impermeabili dei marescialli**. — 27 gennaio.

In relazione al n. 118 dell'*Istruzione per la divisa degli ufficiali*, le mantelline impermeabili dei marescialli debbono essere fornite di stellette delle stesse dimensioni di quelle metalliche di divisa, ma in ricamo di seta bianca, senza rilievo, su fondo di panno nero.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **19**. — TRASPORTI. — **Cambiamento di nome della stazione di Torrenieri. — Estensione di servizio nelle stazioni di Cavaria Oggiona e S. Lorenzo al Mare. — Soppressione della casa cantoniera di Acquasanta. — Trasferimento della stazione di Pontedera in un nuovo fabbricato. — Apertura all'esercizio del tronco Putignano-Locorotondo**. — 27 gennaio.

1. La stazione di Torrenieri, posta sulla linea Asciano-Montepescali (Rete Mediterranea), ha assunto la denominazione di Torrenieri-Montalcino.

2. La stazione di Cavaria Oggiona, della linea Gallarate-Varese (Rete Mediterranea), finora ammessa al solo servizio viaggiatori, è stata abilitata anche al servizio bagagli, merci a grande ed a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

La stazione di S. Lorenzo al Mare, della linea Genova-Ventimiglia (Rete Mediterranea), attualmente ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità con determinate restrizioni, è stata ammessa al servizio stesso senza restrizioni ed abilitata anche a quello delle merci a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano.

3. La casa cantoniera di Acquasanta, situata fra le stazioni di Roma Termini e Capannelle della linea secondaria Roma-Albano-Nettuno, è soppressa.

4. La stazione di Pontedera, della linea Livorno-Pisa-Firenze (Rete Mediterranea), è stata trasferita in un nuovo fabbricato. Per effetto di tale spostamento le distanze da Pontedera a talune stazioni delle linee Livorno Pisa Firenze, Empoli-Chiusi ed Asciano-Montepescali, subiscono le modificazioni indicate nel seguente specchio:

| STAZIONI | Km. | STAZIONI | Km. |
|---|---|---|---|
| Livorno Marittima | 39 | Castelnina in Chianti | 77 |
| Livorno Torretta | 38 | Siena | 92 |
| Livorno S. Marco | 38 | Arbia | 101 |
| Pisa Centrale e P. N. | 20 | Castelnuovo Berardenga | 108 |
| Pisa P. Fiorentina | 20 | Asciano | 123 |
| Navacchio | 12 | Rapolano | 129 |
| S. Frediano a Settimo | 10 | Lucignano | 142 |
| Cascina | 7 | Sinalunga | 147 |
| La Rotta | 5 | Torrita | 154 |
| S. Romano Montopoli | 13 | Montepulciano | 161 |
| S. Miniato Fucecchio | 18 | Chianciano | 170 |
| Empoli | 28 | Chiusi | 180 |
| Montelupo | 34 | S. Giovanni d'Asso | 135 |
| Signa | 46 | Torrenieri | 144 |
| S. Donnino | 50 | Monte Amiata | 157 |
| Firenze P. al Prato | 58 | S. Angelo Cinigiano | 168 |
| Firenze S. M. Novella | 59 | Monte Antico | 174 |
| Ponte a Elsa | 33 | Paganico | 178 |
| Granaiolo | 39 | Roccastrada | 170 |
| Castel Fiorentino | 44 | Sticciano | 161 |
| Certaldo | 53 | Monte-pescali | 153 |
| Poggibonsi | 66 | | |

Le distanze indicate con numeri in carattere più grande sono stabilite per la via di Cecina.

5. È stato aperto all'esercizio il tratto Putignano-Locorotondo della ferrovia secondaria Bari-Locorotondo. Le distanze tra le stazioni della intera linea risultano dalla seguente tabella polimetrica.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARI | | | | | | | | | | |
| 5 | Mungivacca. | | | | | | | | | |
| 8 | 4 | Triggiano. | | | | | | | | |
| 10 | 5 | 2 | Capurso. | | | | | | | |
| 16 | 11 | 8 | 6 | Noicattaro Città. | | | | | | |
| 18 | 14 | 11 | 9 | 3 | Rutigliano. | | | | | |
| 29 | 24 | 21 | 19 | 14 | 11 | Conversano. | | | | |
| 39 | 34 | 32 | 30 | 24 | 21 | 11 | Castellana. | | | |
| 44 | 40 | 37 | 35 | 29 | 26 | 16 | 6 | Putignano. | | |
| 53 | 49 | 46 | 44 | 38 | 35 | 25 | 15 | 10 | Noci. | |
| 64 | 60 | 56 | 55 | 49 | 46 | 36 | 25 | 20 | 11 | Alberobello. |
| 72 | 68 | 64 | 63 | 57 | 54 | 44 | 33 | 28 | 19 | 8 LOCOROTONDO. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI

---

N. **20.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazione allo scompartimento delle compagnie carabinieri reali di Nuoro e di Cagliari.** — 28 gennaio.

COMPAGNIA DI NUORO.

La sezione di 1ª classe di Siniscola è soppressa.

Sezione di 2ª classe di Siniscola { Siniscola — Lodè — Torpè — S. Teodoro.

COMPAGNIA DI CAGLIARI.

La sezione di 2ª classe di S. Pantaleo è soppressa.

Tenenza diretta { Stampace — Borgo Castello — Decimomannu — Selargius — Villasor — Quarta S. Elena.

| | |
|---|---|
| Sezione di 1ª classe di S. Pantaleo | S. Pantaleo — Senorbi — Mundas — S. Andrea Frius — Monaster — S. Nicolò Gerrei — Villasalto — Seurgus. |
| Sezione di 1ª classe di Sanluri | Sanluri — Barumini — Guasila — Lunamatrona — Nuraminis — S. Gavino — Monreale — Serramanna. |
| Tenenza di Cagliari | Muravera — S. Vito — Sarroch — Pula — Sinnai — Villasimius. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **21**. — MATRICOLE. — **Encomi solenni**. — 1° febbraio.

Questo Ministero ha determinato che sulla matricola degli ufficiali, impiegati e militari di truppa siano inscritti, oltrechè gli encomi solenni concessi con R. Decreto o Determinazione Ministeriale, anche quelli tributati con regolare ordine del giorno dalle autorità militari rivestite del grado di generale.

La relativa formula matricolare sarà quella stessa di cui al n. 194 della tabella 1ª che fa seguito alla vigente istruzione per le matricole, indicandovi la data dell'ordine del giorno e l'autorità militare che ebbe a tributare l'encomio. In nessun caso sarà rilasciato al militare encomiato un attestato dell'autorità militare che tributò l'encomio.

Per gli ufficiali ed impiegati, i rispettivi corpi ed uffici dovranno dare partecipazione degli encomi di cui trattasi a questo Ministero (Divisione matricole) con apposito elenco delle variazioni mod. 54, corredato da copia del relativo ordine del giorno *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **22**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuovo regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici**. — 1° febbraio.

È approvato in via di esperimento, e quindi con carattere provvisorio, un nuovo regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Tali richieste dovranno tosto essere inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di centesimi 10.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **23.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme nei territori del I e X corpo d'armata.** — 3 febbraio.

D'ora innanzi le caserme indicate nell'elenco che fa seguito al presente, prenderanno rispettivamente il nome per ciascuna di esse a fianco segnato:

| PRESIDIO | DENOMINAZIONE ATTUALE DELLE CASERME | NUOVA DENOMINAZIONE |
|---|---|---|
| | I CORPO D'ARMATA. | |
| Veneria Reale | Regio Castello | Duca d'Aosta. |
| Vercelli | S. Giacomo | Conte di Torino. |
| | X CORPO D'ARMATA. | |
| Napoli | Pizzofalcone | Vittorio Emanuele II |
| Id. | Reali scuderie e Ferrandina (S. Pasquale) | Re Umberto I. |
| Id. | S. Potito | Principe di Napoli. |
| Id. | S. Giovanni a Carbonara. | Garibaldi. |
| Id. | Piedigrotta | Generale Cosenz. |
| Id. | Monte di Dio | Generale Tupputi. |
| Capua | S. Maria delle Monache | Ettore Fieramosca. |
| Id. | Grande (quartiere) | Generale Pianell. |
| Id. | S. Eligio | Generale Guglielmo Pepe. |
| Id. | Maddalena | Generale Luigi Mezzacapo. |
| S. Maria C. V. | Quartiere Nuovo | Caserma 1° ottobre 1860 |
| Caserta | Caserma di cavalleria | Generale Sirtori. |
| Id. | Id. di artiglieria | Generale Medici. |
| Id. | Id. Falciano | Generale Sacchi. |
| Id. | Id. Casagiove | Pilade Bronzetti. |
| Maddaloni | Mercato | Generale Bixio. |
| Aversa | Castello | Generale Alfonso Lamarmora. |
| Gaeta | S. Francesco | Generale Menabrea. |
| Id. | S. Agostino | Generale Valfrè. |
| Salerno | San Giorgio | Generale Camillo Boldoni. |
| Id. | San Domenico | Carlo Pisacane. |
| Id. | San Benedetto | Generale Francesco Carrano. |
| Nocera | Gran Quartiere | Generale Nicola Marselli. |
| Id. | S. Antonio | Luigi Blanch. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI

N. **24** — TRASPORTI. — **Istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto.** — 4 febbraio.

All'istruzione sui documenti di viaggio e di trasporto, pubblicata con l' *Atto* 23 del 1903 sono apportate le aggiunte seguenti:

1. Al termine del 1° capoverso del § 2°:

« L'ufficiale o l'allievo appone alla fotografia la sua firma in modo che risulti visibile anche dopo che la fotografia sarà introdotta nel *passe-partout*. I libretti sono poi timbrati dal Ministero con bollo a secco che prende ad un tempo la fotografia e la copertina. »

2. Dopo il § 4:

« § 4*bis*. Quando la fotografia annessa al libretto mod. A dev'essere cambiata perchè non più somigliante al titolare, la nuova fotografia, di data recente, deve essere trasmessa al Ministero insieme al libretto stesso. »

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **25**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 5 febbraio.

| Categoria | N. d'ordine categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OSPEDALI | | | |
| 111 | 72*ter* | Asciugatoi di lino o canapa per infermi di truppa . . . . . | N. | 0 80 | Variante |
| » | 73*ter* | Asciugatoi di lino per ufficiali infermi | » | 1 20 | Id. |
| » | 74*ter* | Berretti di cotone a maglia per infermi . . . . . | » | 0 60 | Id. |
| » | 88 | Calze di cotone a maglia per infermi. | P. | 0 70 | Id. |
| » | 90 | Camicie di lino per ufficiali infermi. | N. | 4 00 | Id. |
| » | 91 | Camicie di cotone per infermi di truppa. . . . . | » | 2 25 | Id. |
| » | 93 | Camiciotti per infermieri ed aiutanti di sanità . . . . . | » | 4 50 | Id. |
| » | 104 | Cappotti di panno per infermi di truppa . . . . . | » | 24 90 | Id. |
| » | 105 | Cappotti di traliccio per infermi di truppa . . . . . | » | 4 50 | Id. |
| » | 122 | Coperte di lana per infermi. . . . | » | 25 00 | Id |
| » | 124 | Copriletti per ufficiali infermi . . . | » | 13 30 | Id. |
| » | 125 | Copriletti per infermi di truppa . . | » | 11 80 | Id. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 126 | Corsaletti di forza. . . . . | N. | 8 00 | Variante |
| » | 135 | Fazzoletti di cotone da infermi . . | » | 0 30 | Id. |
| » | 139 | Fodere di tela greggia da capezzali per infermi di truppa . . . . . | » | 1 10 | Id. |
| » | 140 | Fodere di cotone colorate da capezzali per ufficiali infermi. . . . . | » | 1 00 | Id. |
| » | 142 | Fodere di tela greggia da guanciali per infermi di truppa . . . . . | » | 1 10 | Id. |
| » | 143 | Fodere di cotone colorate da guanciali per ufficiali infermi . . . . | » | 1 20 | Id. |
| » | 145 | Fodere di tela greggia da materassi per infermi di truppa (tipo n. 1) da metri 2.24 per 1.10. . . . . | » | 8 00 | Id. |
| » | 145bis | Fodere di tela greggia da materassi per infermi di truppa (tipo n. 2) da metri 2,44 per 1,10 . . . . . | » | 8 20 | Aggiunta |
| » | 146 | Fodere di cotone colorate da materassi per ufficiali infermi (tipo n. 1) da metri 2,17 per 1.10. . . . . | » | 7 50 | Variante |
| » | 146bis | Fodere di cotone colorate da materassi per ufficiali infermi (tipo n. 2), da metri 2,42 per 1,10. . . . . | » | 7 70 | Aggiunta |
| » | 148 | Fodere di tela greggia da paglericci per infermi di truppa . . . . . | » | 8 00 | Variante |
| » | 151 | Federe di lino o canapa per infermi di truppa. . . . . | » | 1 30 | Id. |
| » | 152 | Federe di lino per ufficiali infermi . | » | 1 40 | Id. |
| » | 159 | Grembiali di tela a petto per suore | » | 3 00 | Id. |
| » | 160 | Grembiali di lino o canapa per infermieri . . . . . | » | 1 60 | Id. |
| » | 166 | Lenzuola di lino o canapa per infermi di truppa. . . . . | » | 8 40 | Id. |
| » | 167 | Lenzuola di lino per ufficiali infermi | » | 9 50 | Id. |
| » | 205 | Pantaloni di panno per infermi di truppa. . . . . | » | 8 50 | Id. |
| » | 206 | Pantaloni di tela per infermi di truppa | » | 3 90 | Id. |
| » | 248 | Tovaglie di lino da tavola (tipo n. 1) da m. 1,50 × 1,40 . . . . . | » | 4 10 | Id. |
| » | 249 | Tovaglie di lino da tavola (tipo n. 2) da m. 2,50 × 1,40 . . . . . | » | 6 70 | Id. |
| » | 250 | Tovaglie di lino da tavola (tipo n. 3) da m. 3,50 × 1,40 . . . . . | » | 9 40 | Id |
| » | 251 | Tovaglioli di lino da m. 0,70 × 0,70. | » | 1 20 | Id. |
| » | 259 | Mutande di cotone per infermi di truppa . . . . . | » | 1 80 | Id. |
| » | 291 | Fodere di tela greggia da sottomaterassi per infermi di truppa . . | » | 7 00 | Id. |
| » | 338 | Vesti di lana per farmacisti. . . . | » | 20 00 | Id. |
| » | 341 | Vesti di tela bianca per ufficiali medici | » | 5 00 | Id. |
| » | S. N. | Coperte di cotone (lucchesine) per infermi di truppa . . . . . | » | 6 00 | Aggiunta |
| » | S. N. | Crine vegetale . . . . . | Ch. | 0 20 | Id. |
| » | S. N. | Lana da materassi . . . . . | » | 2 80 | Id. |
| » | S. N. | Teli copri-reti metalliche. . . . . | N. | 2 20 | Id. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**DISPENSA 4ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 febbraio.


GENNAIO 7. — R. Decreto n. 31 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 83.

» 21. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 85.

FEBBRAIO 21. — Trattamento delle truppe residenti nelle località d'alta montagna, *pag.* 90.

» 24. — Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma, *pag.* 94.

» 24. — Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private, *pag.* 95.

» 15. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 96.

» 15. — Modificazione alle bisacce di tela di olona coperte di pelo, *pag.* 96.

» 15. — Adozione di un nuovo astuccio porta-lancia, *pag.* 97.

» 15. — Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili, *pag.* 98.

» 17. — Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di disegnatore di 3ª classe, *pag.* 98.

» 18. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei farmacisti militari, *pag.* 106.

» 23. — Varianti all'*Atto* 230 del 1902, *pag.* 111.

» 24. — Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute, *pag.* 111.

» 24. — Disinfezione e lavatura delle coperte da campo, *pag.* 112.

» 25. — Errata-corrige alla istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi per razioni d'impiego di militari in congedo illimitato, 13 luglio 1903, *pag.* 112.

» 25. — Trasporti militari sui laghi Maggiore e di Garda, *pag.* 113.

» 25. — Ricovero dei sottufficiali convalescenti nel deposito di Monteoliveto, *pag.* 127.

» 27. — Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. Corpo di truppe coloniali, *pag.* 138.


Atto N. **26.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 31 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 7 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 92 del 1903, pagina 234. — Nel n. 95, in ultimo, *alla parola*: taglia, *sostituire*: classe.

Visto il R. Decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto 23 maggio 1901 che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale in posizione ausiliaria Mirri cav. Giuseppe, senatore del regno, è nominato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

I signori:

Di San Giuseppe barone Benedetto, senatore del regno,

Massarucci conte Alceo, senatore del regno,

Arrivabene Valenti-Gonzaga conte Silvio, senatore del regno,

Pullè conte Leopoldo, deputato al Parlamento,

Libertini Pluchinotta dottor Gesualdo, deputato al Parlamento,

Battaglieri avv. Augusto, deputato al Parlamento,

Pittaluga comm. Giovanni maggiore generale in posizione ausiliaria,

Marzocchi comm. Claudio, colonnello del genio in posizione ausiliaria,

Mariotti comm. Temistocle,

Lang avv. Filippo,

sono nominati membri della commissione centrale medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE

E. Pedotti.
Giolitti.
Orlando.

N. 27. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 24 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 8 luglio 1903, n. 285, che approva il bilancio della guerra per l'esercizio 1903-904;

Vista la legge sugli assegni del R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 29 dicembre 1901, n. 537, la quale approva maggiori spese per l'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 266, portante modificazioni alla legge sullo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 21 luglio 1902, n. 303, che arreca variazioni alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito e le modificazioni arrecate coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 dicembre 1893; 28 luglio 1895; 23 agosto e 2 dicembre 1897; 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898; 24 dicembre 1899; 3 febbraio 1901 e 14 ottobre 1902;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'indennità di marcia e di pubblica sicurezza, stabilita per i tenenti colonnelli, maggiori e ufficiali inferiori dallo specchio I annesso al precitato Nostro Decreto 7 aprile 1892, è sostituita la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Tenenti colonnelli e maggiori . . . . . | L. | 4 — |
| Capitani, tenenti, sottotenenti e capi-musica. | » | 3 — |

Art. 2.

All'indennità di trasferta, stabilita dallo specchio II annesso al succitato Nostro Decreto, è sostituita la seguente:

| | 1ª Categ. | 2ª Categ. |
|---|---|---|
| Generale d'esercito, tenente generale comandante di corpo d'armata . . . . . L. | 18 — | 9 — |
| Tenente generale, maggior generale comandante di divisione . . . . . » | 16 — | 8 — |
| Maggiore generale, colonnello investito delle funzioni di maggiore generale . . . » | 14 — | 7 — |

Art. 3.

Alle tariffe per indennità chilometriche sulle strade ordinarie, fissate per gli ufficiali superiori ed inferiori, è sostituita la tariffa unica di centesimi 15 per ogni chilometro percorso.

Art. 4.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, pure annesse al presente Decreto, firmato d'ordine Nostro dal Ministro predetto.

Art. 5.

Le disposizioni di questo Decreto avranno effetto dal primo marzo 1904.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

---

## MODIFICAZIONI

### al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892.

*Ai paragrafi dal 37 al 42 inclusivi sono sostituiti i seguenti:*

§ 37. L'indennità di trasferta è di due categorie, giusta lo specchio II.

Spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria agli ufficiali che si allontanano dalla loro residenza per non meno di 5 chilometri per servizi che importano trasferimento definitivo o pernottamento fuori della residenza medesima.

Spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria pei viaggi che non importano pernottamento fuori della residenza, ma per i quali si abbiano a percorrere distanze non minori di 10 chilometri fra l'andata ed il ritorno, fatta eccezione pei movimenti contemplati nel 2° comma del § 42 bis e di quelli regolati col Decreto Ministeriale riflettente le indennità per servizi di presidio.

§ 38. L'indennità di trasferta è corrisposta secondo le norme dei §§ 39 e seguenti ed è dovuta per le giornate di viaggio che

separano la sede del luogo di destinazione e per i soggiorni specificati in essi paragrafi.

Per le giornate impiegate in più di quello strettamente necessarie l'indennità di trasferta non è corrisposta, tranne che gli indugi siano dipendenti da cause di forza maggiore e questa sia debitamente giustificata.

§ 39. Nei viaggi da compiersi esclusivamente per mare spetta una sola giornata d'indennità:

di 1ª categoria quando trattasi di trasferimenti definitivi o temporanei fuori della sede ordinaria, ancorchè l'imbarco e lo sbarco avvengano in giorni differenti;

di 2ª categoria quando il viaggio non importa pernottamento fuori della residenza.

Nei viaggi misti, cioè che si compiono parte per terra e parte per mare, l'indennità è dovuta pel giorno d'imbarco e per quello di sbarco, osservate le disposizioni del § 4, che vieta il cumulo di due indennità in uno stesso giorno.

§ 40. In tutte le assenze temporanee di durata non maggiore di 90 giorni (compresi quelli di viaggio) è dovuta l'indennità di 1ª categoria pel viaggio d'andata e ritorno e per i primi 15 giorni di permanenza nella nuova sede temporanea di servizio.

L'indennità di 1ª categoria per i primi 15 giorni spetta pure agli ufficiali appartenenti a truppe comandate temporaneamente di presidio fuori della loro stanza ordinaria per un periodo di tempo di non oltre 15 giorni Se un servizio provvisorio preveduto di durata superiore ai 15 giorni viene poi ridotto a non oltre 15 giorni, spetta l'indennità di cui al comma precedente.

Non danno luogo ad indennità, perchè sono da considerarsi assenze definitive, le destinazioni di ufficiali presso distaccamenti, per surrogarvi stabilmente altri ufficiali per oltre 15 giorni.

Non è dovuta alcuna indennità all'ufficiale che, per il disimpegno del servizio affidatogli, debba rimanere per alcuni giorni nella primitiva sede, o giungere anticipatamente al luogo destinatogli come sede di guarnigione, distaccamento od altra definitiva destinazione.

§ 40$^{bis}$. Agli ufficiali che compiono viaggi di giro, cioè viaggi che richiedono successive traslocazioni da un luogo ad un altro a brevi intervalli, è dovuta l'indennità di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località.

§ 40*ter*. Quando circostanze di servizio ne dimostrino la necessità, il Ministero si riserva la facoltà di accordare la indennità di trasferta di 2ª categoria dopo trascorsi i giorni pei quali è dovuta la trasferta di 1ª categoria concessa dai precedenti §§ 40 e 40*bis*.

§ 41. Agli ufficiali comandati, fuori dell'ordinaria residenza, ai corsi ferroviari di stazione ed a quelli di tappa, è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per i giorni di viaggio e per i primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località e quella di 2ª categoria per i successivi di soggiorno nella località stessa.

Agli ufficiali che prendono parte ai corsi stessi e che si allontanano dalla propria residenza ordinaria o temporanea e vi ritornano nella stessa giornata è dovuta la trasferta di 2ª categoria, salvo il caso di coloro che si trovano nel diritto a quella di 1ª, di cui al comma precedente.

§ 42. L'indennità di 1ª categoria è dovuta, senza interruzione, per tutta la durata dell'assenza dalla sede ordinaria per i seguenti servizi:

*a*) lavori geodetici o topografici;

*b*) acquisto di puledri per i depositi d'allevamento cavalli;

*c*) rivista e requisizione di cavalli o veicoli pel servizio militare;

*d*) far parte di commissioni composte di funzionari alla dipendenza di altri Ministeri.

§ 42 *bis*. Avvenendo interruzione di pochi giorni nel servizio che l'ufficiale presta in una sede temporanea, la ripresa del servizio stesso va congiunta col periodo antecedente per il computo delle indennità di trasferta di 1ª categoria concessa dai precedenti paragrafi.

L'ufficiale che, mentre gode di tale indennità, debba per ragioni di servizio allontanarsi dalla sede temporanea facendovi ritorno nello stesso giorno, conserva pel giorno medesimo l'indennità di 1ª categoria, computando però esso giorno nei termini concessi pel trattamento speciale.

*Al § 45 sono aggiunti i comma seguenti:*

Però se la comparizione dell'ufficiale di cui tratta la lettera *e*) avviene nella qualità d'inquisito, spettano le ordinarie indennità pel solo viaggio d'andata e ritorno al corpo, od al domicilio se si tratta di ufficiale non in servizio.

Per i viaggi di cui alla lettera *f*) ed *h*) l'indennità è dovuta per l'andata e pel ritorno alla sede del servizio.

Per gli ufficiali di cui alla lettera *g*) l'indennità di trasferta

pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea non è dovuta quando essi vengono ricoverati in un ospedale.

*I paragrafi 49 e 70 sono abrogati.*

*Ai paragrafi 153 e 155 sono sostituiti i seguenti:*

§ 153. Nei viaggi per servizio gli ufficiali devono seguire la via che richiede minore spesa, tenuto conto tanto dell'indennità di trasferta, quanto delle spese di trasporto, e osservate, pei viaggi in ferrovia, le disposizioni delle convenzioni ferroviarie.

Per i movimenti isolati degli ufficiali spetta:

1° sulle ferrovie una sola giornata di trasferta, quando si può raggiungere la destinazione in 16 ore dall'inizio del viaggio, valendosi dei treni più celeri; quando invece il viaggio richieda un tempo maggiore, tutte le ore di percorso effettivo addizionate e divise per 16 indicheranno il numero di giornate di indennità da corrispondere e la frazione finale darà diritto ad una giornata d'indennità in più se non sarà inferiore a 4 ore;

2° sulle vie ordinarie:

*a*) se trattasi di trasferimenti definitivi una giornata di trasferta se il percorso è di 20 chilometri; quando è maggiore i chilometri addizionati e divisi per 20 indicheranno il numero di giornate di indennità da corrispondere e la frazione finale darà diritto ad una giornata di indennità in più se non sarà inferiore a 5 chilometri.

*b*) se trattasi di trasferimenti temporanei l'indennità di trasferta sarà dovuta in ragione dei giorni effettivamente impiegati valendosi dei mezzi più celeri ed economici di cui comunemente si servono i viaggiatori ordinari, con diritto però al rimborso della sola indennità chilometrica.

§ 155. Le indennità per ufficiali ed impiegati dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, indicate ai n. 6 lettera *b*) e 10 dello specchio III, sono conteggiate sul rendiconto degli assegni per le spese di viaggio; le altre sul rendiconto generale degli assegni.

Roma, addì 24 gennaio 1904.

V° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
E. PEDOTTI.

N. **28**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe residenti nelle località d'alta montagna.** — 24 febbraio.

Il Ministero determina che dal 1° marzo p. v. il trattamento degli ufficiali e della truppa di sede e comandati nelle zone di alta montagna alpina sia quello indicato in questo *Atto*.

1. — INDENNITÀ DI ACCANTONAMENTO.

*a*) Ufficiali e uomini di truppa di stanza nei ricoveri, nei forti e nei presidi d'alta montagna, tenendo presente che per gli ufficiali continua il diritto alla stessa indennità anche pei giorni in cui si allontanano dalla residenza per compiere servizi di presidio (ispezioni alle guardie, visite mediche, veterinarie, alle derrate, materiali, locali, ecc.).

2. — INDENNITÀ DI MARCIA.

*a*) Riparti in escursione, semprequando pernottino fuori dell'ordinaria residenza;

*b*) Drappelli, comunque composti che, nei mesi invernali e per il numero di volte ritenuto per ogni mese necessario dai comandanti di divisione, si recano a visitare opere, magazzini, depositi, rientrando in giornata in residenza. — La concessione può essere fatta solo per opere, magazzini, depositi posti lontano e di accesso faticoso;

*c*) Ufficiali comandati a compiere un servizio isolato, non compreso nel precedente n. 1, che non richieda il pernottamento fuori della residenza e semprechè il percorso non sia inferiore ai 15 km;

*d*) Ufficiali degli stati maggiori di battaglione o brigata d'artiglieria durante i tiri collettivi e di guerra rispettivi ed il secondo e terzo periodo delle grandi escursioni;

*e*) Ufficiali degli stati maggiori di reggimento durante il terzo periodo delle grandi escursioni;

*f*) Ufficiali comandati coi loro riparti per la sorveglianza dei lavori di adattamento o costruzione di strade, batterie, forti, fabbricati ed altri consimili servizi in alta montagna, anche se eseguiti a scopo d'istruzione; e per l'armamento dei forti o batterie quando però l'armamento non sia eseguito a solo scopo d'istruzione;

*g*) Ufficiali e uomini di truppa comandati per le esercitazioni cogli *sci*.

3. — INDENNITÀ DI MARCIA AUMENTATA DI UNA LIRA.

*a*) Ufficiali di vettovagliamento in accompagnamento di salmerie e del carreggio durante i periodi di escursioni e di manovre in alta montagna;

*b*) Ufficiali di artiglieria e genio comandati per un periodo di tempo superiore ai 10 giorni, in servizio isolato in alta montagna per adempiere ad uno dei servizi di cui alla lettera *f*) del n. 2.

4. — INDENNITÀ DI TRASFERTA DI 1ª CATEGORIA ESCLUSO QUALSIASI COMPENSO CHILOMETRICO.

*a*) Ufficiali che, trovandosi in alta montagna, sono comandati a disimpegnare un servizio isolato in altra località d'alta montagna, che richieda il pernottamento fuori della sede del proprio riparto;

*b*) Ufficiali degli stati maggiori di battaglione o brigata durante il periodo delle escursioni di compagnia, invernali e primaverili e primo periodo delle grandi escursioni;

*c*) Ufficiali degli stati maggiori di reggimento durante le escursioni di compagnia, invernali e primaverili, e primo e secondo periodo delle grandi escursioni.

5. — INDENNITÀ PREVISTE DALLO SPECCHIO II ANNESSO AL REGIO DECRETO 7 APRILE 1892.

*a*) Ufficiali degli stati maggiori di reggimento, battaglione o brigata per recarsi sul sito delle escursioni e per ritornare in residenza per la via più breve;

*b*) Ufficiali in alta montagna che per ragioni di servizio debbano recarsi isolatamente in località fuori dell'alta montagna;

*c*) Ufficiali che dal basso si recano presso truppe in alta montagna.

6. Il trattamento stabilito dal n. 4 per gli ufficiali di cui alle lettere *b*) e *c*) è dovuto anche se le escursioni sono eseguite in località non considerate d'alta montagna.

7. Agli ufficiali di cui alla lettera *c*) del n. 5, che si recano presso i riparti di presidio in alta montagna per eseguire

ispezioni, sorvegliare esercitazioni, o per altro consimile servizio temporaneo, sono applicabili le disposizioni del § 40 *bis* del regolamento sulle indennità eventuali. Trascorsi i primi dieci giorni spetta ad essi il trattamento stabilito per le truppe.

Per quelli invece comandati a prestar servizio presso le truppe in alta montagna, per servizi non specificati nel precedente comma, è dovuto, pei giorni di permanenza, il trattamento che godono le truppe.

8. Tanto nelle escursioni, quanto durante le permanenze nei ricoveri, forti o presidi d'alta montagna, le indennità di marcia e di accantonamento per gli uomini di truppa saranno aumentate, a senso dell'art. 1 del R. Decreto 23 agosto 1897 (*Atto* 178), di cent. 10, portandole rispettivamente a cent. 30 e 20 pei sottufficiali e cent. 20 e 15 pei caporali e soldati.

Tale aumento di cent. 10 dovrà andare a favore delle masse mensa e rancio per le maggiori spese del vitto, a senso dei §§ 2196 e 2204 del regolamento d'amministrazione, e perciò in nessun caso potrà venir corrisposto alla mano.

Gli uomini di truppa avranno inoltre diritto all'aumento di un terzo della razione pane, come è stabilito al § 164 del citato regolamento.

Per i sottufficiali, pei quali è dovuto l'aumento sull'indennità di marcia o di accantonamento e che convivono alla mensa, lo scotto per questa potrà essere elevato fino a L. 1,20.

Agli uomini di truppa comandati presso ufficiali in servizio isolato e che non possono prendere parte al rancio in comune, spetta, oltre l'indennità di trasferta di 2ª categoria, un soprassoldo di L. 1.

Agli uomini di truppa comandati per lavori topografici o in servizio di guide alpine presso persone estranee al corpo rispettivo, sarà corrisposto il soprassoldo di L. 1 stabilito dai n. 12 *a*) e 13 *f*) dello specchio III che fa seguito al R. Decreto 7 aprile 1892 (1), oltre l'indennità di trasferta di 2ª categoria, quando non possono partecipare al rancio.

Agli attendenti degli ufficiali montati, che durante le escursioni debbono rimanere lontani dalle truppe, purchè non alle proprie sedi, a custodia dei quadrupedi, è dato, oltre la indennità di trasferta di 2ª categoria, un soprassoldo di L. 0,50.

Ai sottufficiali rivestiti d'impiego speciale (guarda batteria nei forti, guardaforti, guarda colombai e guarda magazzini)

---

(1) In questo senso si deve fin d'ora considerare come modificato il citato specchio III, riducendo a L. 1 lo speciale soprassoldo di L. 1,50.

spetta, nelle località di alta montagna, il solo soprassoldo stabilito dal R. Decreto 7 aprile 1892.

I soprassoldi di cui ai primi tre comma precedenti s'intendono dati invece dell'indennità di marcia o di accantonamento e saranno conteggiati a carico del bilancio, capitolo: « Indennità eventuali ».

Non potranno essere considerati in servizio isolato uomini di truppa al seguito di ufficiali con diritto all'indennità di marcia.

10. Agli uomini di truppa dei drappelli impiegati nella costruzione di batterie occasionali e nel trasporto di materiali destinati all'armamento di tali batterie, sempre quando queste siano costruite per completare o rafforzare il valore difensivo degli sbarramenti, e non a scopo d'istruzione, è dovuta, oltre al trattamento di cui al n. 1, la mercede fissata dal n. 27 dello specchio III annesso al R. Decreto 7 aprile 1892.

11. Ai militari di truppa addetti alle salmerie durante le escursioni è accordato, oltre al trattamento di cui al n. 2, un soprassoldo di cent. 10. Ne sono esclusi i maniscalchi, i sellai e gli allievi sellai.

12. Nei ricoveri alpini sarà somministrato, sia agli ufficiali che agli uomini di truppa, il pagliericcio a terra colle lenzuola, quando possibile.

Nei presidi delle località abitate di alta montagna, l'alloggio agli ufficiali in distaccamento, quando non venga fornito dai comuni o dall'amministrazione militare, sarà pagato in contanti secondo le norme in vigore (*Atto* 104 del 1899) (1), anche se il distaccamento sia di durata superiore a tre mesi.

13. Sotto la denominazione di ufficali s'intendono compresi anche gli impiegati dei personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, osservando, per la equiparazione dei gradi, le norme stabilite dal § 7 del regolamento sulle indennità eventuali.

14. A giustificazione del conteggio di cent. 10 in aumento alla indennità di marcia e d'accantonamento, di cui al n. 8, sui modelli 228, a fianco di ciascun giorno, sarà indicata la località nella quale il riparto ha pernottato.

15. Le zone da considerarsi, agli effetti di questo *Atto*, di alta montagna, sono stabilite dal Ministero e risultano dagli schizzi in consegna ai comandi di corpo d'armata rispettivi.

---

(1) Vedi anche le decisioni di massima n. 19 e 21 del 1901.

Le località comprese in tali zone sono quelle indicate nell'elenco qui di seguito riportato (1).

16. Le disposizioni del presente *Atto* sostituiscono quelle dell'*Atto* 91 del 1903 e tutte le altre emanate per l'applicazione dell'*Atto* medesimo, le quali s'intendono abrogate.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **29**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità eventuali agli ufficiali dei carabinieri reali nei viaggi per le operazioni proprie al servizio speciale dell'arma**. — 24 febbraio.

In applicazione di quanto è stabilito dal § 43 del regolamento sulle indennità eventuali in data 7 aprile 1892, il Ministero determina che a datare dal 1° marzo p. v. il trattamento degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali nei viaggi per i servizi di istituto, indicati nel paragrafo stesso, sia il seguente:

*a*) l'indennità di trasferta ridotta a:

L. 4,50 pel colonnello o tenente colonnello comandante di legione;

L. 3,50 pel tenente colonnello e maggiore;

L. 2,50 pel capitano;

L. 2,00 pel tenente e sottotenente,

tanto nei movimenti per i servizi eseguiti dai comandanti di compagnia, di tenenza o di sezione nei limiti dei rispettivi comandi diretti, quanto in quelli eseguiti dagli ufficiali superiori ed inferiori in comandi situati in circoscrizione diversa da quella in cui essi ufficiali hanno sede;

*b*) l'indennità di L. 0,15, stabilite coll'articolo 3° del R. decreto 24 gennaio 1904 (*Atto* 27), per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie, sempre quando nei viaggi fra andata e ritorno, anche se eseguiti in giorni diversi, si raggiunga il percorso di 20 chilometri; questa indennità è anche dovuta quando, per esigenze di servizio, si debbano seguire le strade ordinarie nei luoghi ove esistono ferrovie o tramvie;

*c*) il rimborso delle spese di trasporto per i viaggi sulle ferrovie, tramvie, sul mare e sui laghi.

Agli ufficiali comandati fuori della sede ordinaria a sostituire temporaneamente in un comando altri ufficiali è dovuto

---

(1) Sino alla pubblicazione dell'elenco rimane in vigore quello che fa seguito all'*Atto* 91 del 1903, modificato dall'errata corrige a pag. 467 del *Giornale militare* e dal successivo *Atto* 239.

il trattamento stabilito dal § 40, 1° comma, del regolamento sulle indennità eventuali, osservate, quando occorra, le norme del successivo § 42 *bis*.

Se però gli stessi ufficiali godono dell'alloggio gratuito completo a carico dello Stato, della provincia o del comune, avranno diritto all'indennità di trasferta di 2ª, invece di quella di 1ª categoria.

Pei giorni in cui muovono dalla loro residenza spetta la indennità chilometrica colle norme stabilite dal comma *b*).

Le disposizioni del presente *Atto* sostituiscono quelle dell'*Atto* 97 della *Raccolta* (72 del 1892).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **30**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità ai membri delle commissioni per l'accertamento dei danni causati dalle truppe a proprietà private.** — 24 febbraio.

Visto l'articolo 5 del R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali per il R esercito, il Ministero determina che, a datare dal 1° marzo p. v., gli ufficiali di qualunque arma e gli impiegati che fanno parte delle commissioni per la stima e la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private in occasione di campi, esercitazioni, manovre di campagna e grandi manovre, siano considerati in servizio isolato, anche quando le stesse commissioni funzionano durante le esercitazioni; ed abbiano diritto:

*a*) all'indennità di trasferta di 2ª categoria (aumentata di una lira) per tutto il tempo in cui, mentre essi disimpegnano il loro speciale incarico, la truppa si trova ai campi, ecc.;

*b*) all'indennità di trasferta di 1ª categoria dal giorno successivo allo scioglimento dei campi ecc. e sino al termine delle operazioni;

*c*) alle indennità chilometriche stabilite dallo specchio II che fa seguito al sopra citato R. Decreto.

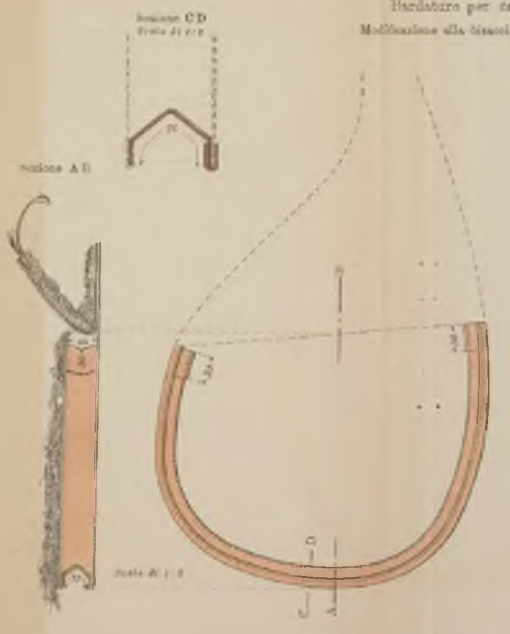
Tutte le spese inerenti alla liquidazione dei danni vanno imputate al capitolo « Materiali e lavori del genio ».

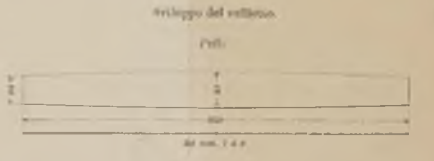
Le disposizioni di questo *Atto* sostituiscono quelle dell'*Atto* 583 della *Raccolta* (*Atto* 73 del 1892).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI

# Bardatura per cavalleria.

## Modificazione alla tasca di tela cinta.

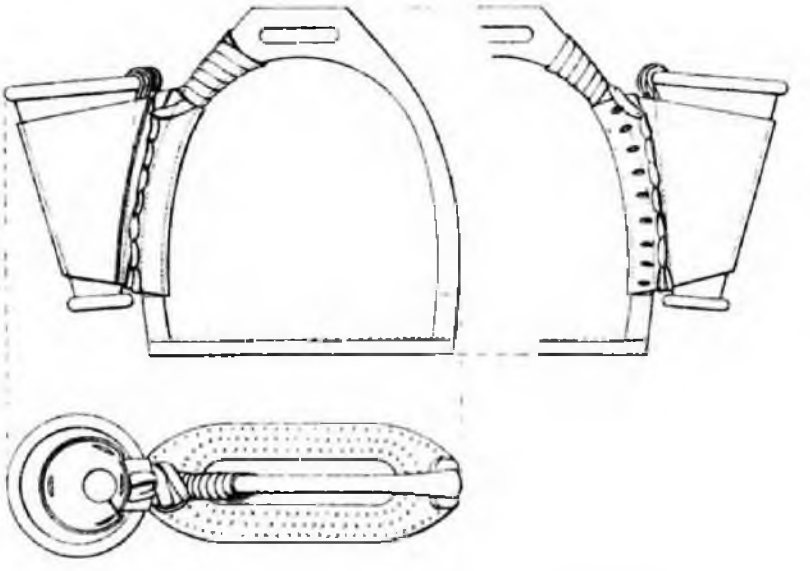


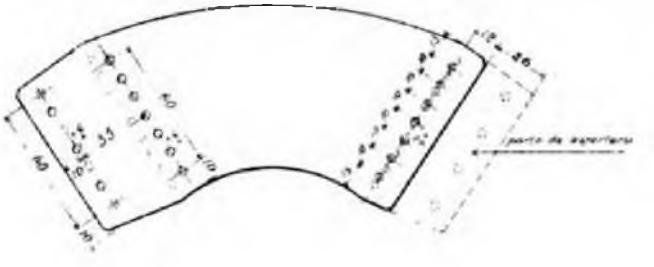

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



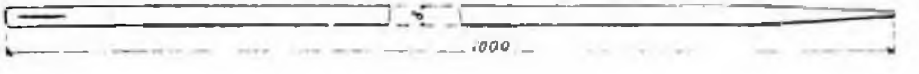
Applicazione dell'astuccio porta-lancia di vecchio modello alla staffa di sella mod. Cengia.



Sviluppo della fasciatura di cuoio di vecchio modello modificata.



Lacciuolo.




*Scala di 1 : 4*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



N. **31.** — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 15 febbraio.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori aventi diritto all'applicazione della tariffa militare o di quella differenziale, contenuto tanto nell'allegato 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione febbraio 1903) quanto nell'*Atto* 164 del 1902, deve essere fatta la seguente aggiunta nella parte relativa alla Rete Adriatica:

Viaggio *Aquila-Falconara*, per la via facoltativa di *Sulmona Castellammare Adriatico* e col maggiore percorso di chilometri 5.

Nell'elenco stesso, tanto del regolamento quanto dell'*Atto* succitati, deve essere corretto da chilometri 5 in chilometri 55 la maggior percorrenza del viaggio Spezia-Foggia per la via facoltativa di Roma-Caserta e da chilometri 21 in chilometri 31 quella del viaggio Spezia-Padova per la via facoltativa di Parma-Bologna, ambedue menzionati nell'*Atto* 280 del 1903.

Nell'elenco in parola, ma soltanto in quello contenuto nel Regolamento pei trasporti militari, deve essere fatta la seguente aggiunta nella parte relativa alla Rete Mediterranea:

Viaggio *Siena-Piombino* per la via facoltativa di Empoli-Pisa e col maggior percorso di chilometri 29;

con richiamo alla seguente nota (1) da riportare a piedi della pagina 138 del regolamento.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **32.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle bisacce di tela di olona coperte di pelo.** — (Con una tavola di disegno). — 15 febbraio.

Il Ministero, sentito il parere del competente Ispettorato di cavalleria, ha determinato che sia adottata per le bisacce di tela di olona coperte di pelo (VIII-358) la modificazione consistente nell'aggiunta al fondo della saccoccia di una striscia di pelle di vacchetta conciata al cromo, convenientemente sagomata; limitandone, per ora, l'applicazione alle sole bisacce di nuovo allestimento.

Saranno in seguito pubblicate le conseguenti varianti al modello per gl'inventari, atlante del materiale d'artiglieria e relativi sunti descrittivi.

---

(1) Questa via facoltativa può essere seguita soltanto nei viaggi che cominciano e finiscono a Siena.

L'arsenale di costruzione di Torino provvederà per la distribuzione di un campione della bisaccia modificata ai singoli reggimenti di cavalleria ed alla scuola di cavalleria.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **33**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo astuccio porta-lancia**. — (Con una tavola di disegno). — 15 febbraio.

È adottato pei corpi di cavalleria, lancieri, un nuovo astuccio porta-lancia, di ferro stagnato, da applicarsi alle staffe di sella mod. *Cengia*, mediante una fasciatura di cuoio naturale, allacciata con una striscia di cuoio a concia grassa.

Gli attuali astucci porta-lancia, colle relative fasciature di cuoio nero e lacciuoli di cuoio mascherecchio, saranno applicati alle staffe mod. *Cengia* ed usati fino a consumazione, seguendo le norme indicate nella istruzione che fa seguito.

I corpi di cavalleria, lancieri, riceveranno dall'arsenale di costruzione di Torino i campioni delle staffe mod. *Cengia* con l'astuccio porta-lancia di nuovo modello e della staffa mod. *Cengia* con l'astuccio porta-lancia, di vecchio modello modificato.

*Istruzione sul modo di applicare gli astucci porta-lancia di vecchio modello alle staffe di selle mod. Cengia.*

I tubi porta-lancia esistenti nei magazzini, muniti della relativa fasciatura di cuoio nero e del lacciuolo di cuoio mascherecchio, possono essere applicati alle staffe mod. Cengia, riducendo la fasciatura ed allacciandola, come apparisce nella tavola di disegno.

I tubi porta-lancia già applicati alle staffe di selle di vecchio modello, possono essere applicati alle staffe mod. Cengia, come sopra è indicato per gli astucci sciolti, riducendo convenientemente la fasciatura di cuoio nero, quando essa sia in buone condizioni, e sostituendo al lacciuolo di cuoio mascherecchio, che si rende inservibile per la nuova applicazione, un lacciuolo di cuoio nero.

Quando invece la fasciatura di cuoio nero non è in condizioni da presentare la voluta garanzia di resistenza, essa deve essere sostituita con una nuova di cuoio nero, di forma tale che si adatti al tubo di vecchio modello, come è detto nei due comma precedenti.

Il costo di mano d'opera per la riduzione della fasciatura di cuoio nero ed applicazione dell'astuccio alle staffe mod. Cengia, utilizzando il lacciuolo di cuoio mascherecio, è di L. 0,20.

Il costo per la provvista di una fasciatura ed un lacciuolo di cuoio nero, nuovi, ed applicazione dell'astuccio alla staffa, è di L. 0,50 per materie, e di L. 0,20 per mano d'opera.

Il costo per la provvista di un lacciuolo di cuoio nero, riduzione della fasciatura a modello ed applicazione dell'astuccio alla staffa è di L. 0,15 per materie e L. 0,20 per mano di opera.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **34**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Visite medico-fiscali di ufficiali medici ad individui dipendenti da autorità civili.** — 15 febbraio.

Ad evitare osservazioni da parte delle amministrazioni civili interessate, questo Ministero prescrive che alle richieste di rimborso delle indennità corrisposte agli ufficiali medici, per visite medico-fiscali da essi fatte, le direzioni di ospedali e i comandanti di corpo alleghino sempre copia conforme della ricevuta rilasciata dall'ufficiale medico, cui fu fatto il pagamento. Prescrive inoltre che per le visite medico fiscali, al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, le amministrazioni militari creditrici trasmettano la richiesta di rimborso direttamente a quel Ministero (Divisione II, personali e servizi amministrativi), anzichè alle autorità provinciali.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **35**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di disegnatore di 3ª classe.** — 17 febbraio.

1. Gli esami di concorso per la nomina a disegnatore di 3ª classe di cui all'articolo 3 del R. Decreto 16 dicembre 1897, sono indetti con circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* e sulla *Gazzetta ufficiale del Regno*.

2. Tali esami consistono in prove scritte, grafiche ed orali, in base allo specchio ed ai programmi allegati al presente *Atto*.

Le prove scritte e grafiche precedono quelle orali, ed hanno luogo presso le sedi delle direzioni di artiglieria.

Le prove orali hanno luogo in Roma presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.

3. Gli aspiranti al concorso devono fare pervenire al Ministero le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 1, per mezzo dei distretti militari, ovvero, se si tratta di operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, per mezzo delle rispettive autorità gerarchiche.

Per il tramite dei distretti stessi e delle stesse autorità i concorrenti riceveranno tutte le comunicazioni che il Ministero dovrà loro fare.

Nelle domande deve essere indicato il casato, il nome, la figliazione ed il recapito domiciliare dei concorrenti, ed in quali delle sedi indicate al n. 2 desiderano sostenere le prove scritte e grafiche.

4. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) Certificato di cittadinanza italiana;

*b*) Copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

*c*) Certificato comprovante di aver soddisfatto all'obbligo di leva, e, pei militari di 1ª categoria, foglio di congedo illimitato od altro documento d aicui risulti che il candidato ha compiuto il servizio alle armi;

*d*) Certificato di buona condotta e certificato di penalità rilasciati da non più di tre mesi;

*e*) Diploma originale di licenza tecnica o ginnasiale, ovvero di scuola industriale di grado equipollente alle due licenze predette;

*f*) Fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

I documenti a lettera *e*) ed *f*) non sono richiesti pei concorrenti che siano operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

5. Gli aspiranti che non siano operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra dovranno, all'atto della presentazione della domanda, sottostare a visita medica presso il distretto militare, affinchè siano constatate le loro condizioni fisiche in relazione al servizio che devono prestare.

Gli ufficiali medici, all'uopo incaricati, rilasciano apposite dichiarazioni scritte da trasmettersi al Ministero unitamente alle domande, descrivendo minutamente le imperfezioni fisiche di cui fossero affetti e tenendo presenti, per analogia, le prescrizioni del § 38 del regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal ministero della guerra.

6. Le domande degli operai borghesi dipendenti dal Mini-

stero della guerra dovranno essere corredate, a cura delle competenti autorità, dell'estratto del ruolo mod. 4, se si tratta di operai a ruolo, e della copia dello stato di servizio, se si tratta di operai a matricola.

7. Esaminate le singole domande e i documenti che le corredano, il Ministero decide sull'ammissione al concorso degli aspiranti e fa loro le conseguenti comunicazioni.

In nessun caso potranno essere ammessi al concorso gli aspiranti che non essendo operai dipendenti dal Ministero della guerra abbiano superato 25 anni di età.

8. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione;

Un segretario della commissione, senza voto, a meno che non faccia parte di una sottocommissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi n. 1, 2 e 3;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami grafici ed orali sui programmi n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro inferiore in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia la rispettiva sottocommissione procederà ad una prima votazione per *si* e per *no*, la quale determina, a maggioranza di voti, la *idoneità* o la *non idoneità* del candidato in quella data materia; per gli idonei addiviene poi ad una successiva votazione per punti di merito da 10 a 20.

La somma di tutti i punti, divisa pel numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto in ciascuna materia.

Il segretario di ogni singola sottocommissione compila, al termine di ciascuna seduta e rimette al presidente della commissione, un processo verbale contenente per i singoli candidati i risultati delle votazioni per *si* e per *no*, e per gli idonei i punti di merito assegnati da ciascun membro ed il punto medio risultante.

10. Sono ammessi alle prove orali soltanto quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte e grafiche hanno riportato un punto medio non inferiore agli 11/20, oppure una media complessiva non inferiore ai 14/20, qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore agli 11/20, ma uguale o superiore ai 10/20.

Questa media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficenti

d'importanza e dividendo il prodotto per la somma dei coefficenti medesimi, ossia per 70.

Per la materia *saggio speciale di disegno* il punto medio definitivo si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale, ferma restando anche per l'ammissione alla prova orale in questa materia la disposizione generale del precedente capoverso.

11. Il punto di classificazione finale si ottiene addizionando i punti medi ottenuti nelle singole materie, escluso quello riportato nel disegno artistico (facoltativo), moltiplicati per il rispettivo coefficente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficenti, vale a dire per 100.

Il punto riportato nel disegno artistico (facoltativo) non concorre nel computo della classificazione finale, ma solo costituirà un titolo di preferenza per quei candidati che riescissero a parità di merito nella classificazione stessa.

12. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmette al Ministero (direzione generale artiglieria e genio):

1° Uno specchio indicante per i singoli candidati i risultati delle votazioni d'idoneità, i punti medi ottenuti in ogni materia, i loro prodotti per i rispettivi coefficienti d'importanza, nonchè i punti di classificazione finale;

2° Un elenco dei candidati idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

Tali documenti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione e corredati dai verbali delle sedute delle sottocommissioni, nonchè da un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni e proposte che si credesse fare.

13. Il risultato definitivo del concorso viene quindi notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del regno i nomi dei concorrenti risultati idonei con la indicazione di quelli tra essi che, a termini dell'articolo 3 del citato R. Decreto, acquistano diritto a coprire i posti messi in concorso.

**Specchio delle materie d'esame.**

| MATERIE D'ESAME | Se scritto, grafico od orale | Durata dell'esame (ore) | Coefficiente d'importanza | Numero del programma |
|---|---|---|---|---|
| Composizione italiana. . . . . | Scritto | 4 | 10 | 1 |
| Aritmetica . . . . . | Orale | 0,20' | 15 | 2 |
| Geometria piana e solida . . . . | Orale | 0,20' | 15 | 3 |
| Disegno geometrico . . . . . | Grafico | (*) | 15 | 4 |
| Disegno di macchine . . . . . | Grafico | (*) | 10 | 5 |
| Disegno di architettura . . . . . | Grafico | (*) | 10 | 6 |
| Saggio speciale di disegno . . . . | Grafico<br>Orale | (*)<br>0,30' | 15 | 7 |
| Disegno topografico . . . . . | Grafico | (*) | 10 | 8 |
| Disegno artistico (facoltativo) . . . | Grafico | (**) | — | 9 |

(*) Da stabilirsi dal presidente della commissione a seconda del tema.

(**) Ad arbitrio del candidato, in relazione al lavoro che crederà di presentare, ma non superiore ad ore 12 (divise in due giorni).

## PROGRAMMA

### Per gli esami di concorso a disegnatore di 3ª classe.

#### Programma N. 1.

**Composizione italiana (scritto).**

Svolgere sotto forma narrativa od epistolare un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità e ragionevolezza.

#### Programma N. 2.

**Aritmetica (orale).**

Il candidato dovrà essenzialmente dare prova di sapere eseguire praticamente, con facilità e correttezza, le operazioni numeriche; e di sapere risolvere i problemi che gli si possono presentare nel corso dei suoi lavori.

Operazioni pratiche sui numeri interi, sui decimali e sulle frazioni. Problemi relativi.

Sistema metrico-decimale; misure non decimali; riduzioni. Proporzioni; regola del tre semplice e composta: problemi. Potenze e radici. Uso delle tavole che dànno direttamente le potenze e le radici dei numeri, e modo di servirsene per numeri decimali e per numeri non compresi nelle tavole. Uso pratico delle tavole dei logaritmi e dei regoli calcolatori.

Rappresentazione dei numeri indeterminati per mezzo di lettere: uso delle formule letterali per esprimere regole e relazioni numeriche.

### Programma N. 3.

**Geometria piana e solida (orale).**

Il candidato dovrà essenzialmente dar prova di conoscere le definizioni e, praticamente, quei principî e quegli elementi di geometria di cui potrà aver bisogno nel disimpegno delle sue attribuzioni.

Definizione e principali proprietà delle figure geometriche piane. Rette, angoli, poligoni, circoli.

Soluzione pratica dei problemi semplici relativi alle figure piane.

Figure simili e loro proprietà.

Relazioni esistenti fra le diverse parti di un triangolo rettangolo e di un triangolo qualunque.

Area delle figure piane.

Definizioni e principali proprietà relative alle rette ed ai piani nello spazio.

Definizioni relative ai solidi. Similitudini dei solidi. Loro superficie e volume.

Definizioni delle linee trigonometriche. Conoscenza delle principali formule di trigonometria relative alla soluzione dei triangoli. Uso delle tabelle delle linee trigonometriche e delle tavole logaritmico-trigonometriche.

### Programma N. 4.

**Disegno geometrico (grafico).**

Il candidato dovrà trattare graficamente un tema scelto in modo da permettergli di dare una prova abbastanza estesa delle sue cognizioni e della sua abilità in questo genere di disegno.

Il tema comprenderà anche un saggio delle scritture in uso per tali lavori.

Soluzione grafica di problemi di geometria elementare e di geometria descrittiva. Proiezioni. Nozioni di prospettiva. Rappresentazione prospettica di corpi semplici.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superficie diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superficie di rivoluzione: superficie rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati. Problemi semplici relativi.

Costruzione grafica dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola, di curve a più centri.

Costruzione grafica dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide e dell'ipocicloide, dell'elica cilindrica e conica.

Copia, riduzione ed ingrandimento di disegni.

Uso del pantografo.

### Programma N. 5.

**Disegno di macchine (grafico).**

Riproduzione di un disegno di macchina semplice, ricavandola da un altro disegno e cambiandone la scala.

### Programma N. 6.

**Disegno di architettura (grafico).**

Riproduzione di un disegno della facciata di un semplice edificio, ricavandola da un altro disegno e cambiandone la scala.

### Programma N. 7.

**Saggio speciale di disegno (grafico e orale).**

Il candidato dovrà eseguire un disegno, che potrà scegliere a suo gradimento, su uno dei seguenti temi:

1° Copiare al tratto e completare nei loro particolari disegni di parti di macchine da abbozzi quotati: oppure copiare parti di macchine dal vero.

2° Data la pianta di un fabbricato e le altezze dei vari piani, disegnare le sezioni trasversali e longitudinali, il prospetto e qualche particolare di costruzione e di decorazione.

Il candidato sarà inoltre chiamato a dare oralmente spiegazioni sul lavoro eseguito, e la commissione potrà rivolgergli, anche all'infuori di esso, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che il candidato stesso possiede sul tema svolto o che hanno attinenza al tema e più particolarmente pel candidato che avrà scelto un tema di cui al n. 1, domande relative ai seguenti argomenti:

Macchine semplici — Leva e sue specie — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Argano — Carrucole.

Trasformazione e trasmissione di movimento: trasmissione per mezzo di cinghie, fune e carrucole — Ruote dentate cilindriche e coniche — Vite perpetua — Martinelli e grue.

Centro di gravità — Centro di gravità delle principali figure e dei solidi più comuni.

Resistenza dei materiali — Modo di servirsi delle formole più comuni pel calcolo delle resistenze dei solidi soggetti a sforzi semplici di trazione, compressione, torsione, di taglio, di flessione, oppure soggetti contemporaneamente a due cause di deformazione.

Definizioni, organi, funzionamento delle principali macchine motrici ed utensili.

E pel candidato, che avrà scelto un tema di cui al n. 2, domande riferentisi ai seguenti altri argomenti:

Particolari di costruzione degli edifici — Muri, pilastri, archi, piattebande e volte — Solai, impalcature di legname, impalcature miste di legno e ferro, di ferro e voltini, di cemento armato. Armature di tetti — Coperture — Scale — Latrine — Chiusure di porte e finestre di legname e di ferro.

Elementi di decorazione dei principali stili architettonici.

Elementi di architettura del legno e del ferro.

Il candidato pel saggio pratico di disegno potrà fare uso di qualche manuale o prontuario.

## PROGRAMMA N. 8.

### Disegno topografico (grafico).

Il candidato dovrà eseguire un disegno topografico a penna ricavandolo da uno schizzo e cambiandone la scala.

PROGRAMMA N. 9.

**Disegno artistico (grafico e facoltativo).**

I candidati che lo desiderassero, potranno dar prova della loro abilità nel disegno artistico eseguendo una composizione ornamentale.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **36**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei farmacisti militari**. — 18 febbraio.

§ 1. Le note caratteristiche per il personale farmaceutico militare debbono rappresentare, per quanto è possibile, la sintesi più completa delle qualità fisiche, intellettuali e morali dei singoli farmacisti in guisa da fornire alle autorità superiori elementi sicuri per la valutazione delle loro attitudini, specie in rapporto all'avanzamento.

Esse vengono compilate mediante appositi *Specchi* mod. 965 del catalogo e *Specchietti* mod. 966.

§ 2. Negli *Specchi* mod. 965 si inscrive per ciascuna casella una notazione caratteristica che risponda tassativamente alla intestazione della casella stessa; e ciascuna notazione deve essere formulata con locuzione concisa, ma chiara ed esplicita, usando frasi complete, anzichè semplici vocaboli affermativi, negativi o dubitativi.

Inoltre, il giudizio complessivo sulle qualità personali verrà precisato col dare a ciascun farmacista una delle qualifiche di: *ottimo-buono mediocre-cattivo*, classificando altresì coloro che vengono designati come *buoni* con un coefficiente rappresentato da uno dei numeri: 1-2-3 in progressione del merito loro attribuito.

Le indicazioni richieste dalla prima parte del modulo (stato civile e carriera) vogliono essere fedelmente desunte dalle scritture matricolari, avvertendo di comprendervi, ove ne sia il caso, anche il servizio militare e civile prestati anteriormente alla nomina di farmacista.

§ 3. Gli *specchietti* mod. 966 debbono contenere in modo preciso tutte le modificazioni avvenute nelle singole qualità e nella classificazione complessiva del farmacista, in rapporto alle

notazioni inscritte nell'ultimo specchio mod. 965 stato compilato e negli specchietti che lo susseguirono.

§ 4. Negli specchi e specchietti la nota se il farmacista merita o non l'avanzamento sarà messa soltanto dopo almeno un anno di permanenza nello stesso grado e classe.

§ 5. Le note caratteristiche sono compilate:

*a*) pel chimico farmacista ispettore, dall'ispettore capo di sanità militare;

*b*) per il farmacista capo o farmacista addetto all'ispettorato di sanità militare, da una commissione composta di due colonnelli medici addetti all'ispettorato e del chimico farmacista ispettore;

*c*) pel chimico farmacista direttore (farmacia centrale militare), dal comandante del I corpo d'armata;

*d*) per i farmacisti capi di 1ª classe addetti alla farmacia centrale militare, dal chimico farmacista direttore;

*e*) per i farmacisti capi di 2ª classe e per i farmacisti di 1ª classe addetti alla predetta farmacia, da una commissione composta del chimico farmacista direttore presidente, e dei farmacisti capi di 1ª classe dello stabilimento;

*f*) per i farmacisti di 2ª o di 3ª classe presso lo stesso stabilimento da una commissione composta del chimico farmacista direttore, presidente, e dei dipendenti farmacisti capi di 1ª e 2ª classe;

*g*) per tutti gli altri farmacisti addetti ai vari ospedali principali, succursali, alle infermerie presidiarie, nonchè alla direzione dei servizi di sanità del R. corpo di truppe coloniali, dalle stesse commissioni compilatrici delle note caratteristiche per gli ufficiali medici addetti ai rispettivi stabilimenti sanitari, coll'intervento del farmacista dirigente il servizio, con voto deliberativo, sempre quando sia di grado superiore.

§ 6. Le votazioni delle commissioni saranno sempre verbali e motivate, con prevalenza della maggioranza. In ciascuna votazione il primo ad esprimere il suo giudizio è l'ufficiale o farmacista, per assimilazione, meno elevato in grado o meno anziano, e così si procede successivamente fino al presidente della commissione, che lo esprimerà per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Quando la votazione non è unanime, si compilerà un apposito verbale, in tanti esemplari quanti sono quelli stabiliti per gli specchi o specchietti, analogo al modello 958 *bis* del catalogo, nel quale s'indicheranno sommariamente i motivi delle differenze dei giudizi. Il detto verbale dovrà essere unito ad ognuno degli esemplari dello specchio o specchietto a cui si riferisce.

§ 7. Le note caratteristiche dei farmacisti sono normalmente compilate una volta all'anno contemporaneamente a quelle degli ufficiali del rispettivo stabilimento.

La compilazione non ha luogo però per coloro che a tale data contino meno di sei mesi di servizio dalla prima nomina (farmacista di 3ª classe); non che per quelli che si trovino in disponibilità, in aspettativa o sotto processo penale, oppure abbiano cessato da queste posizioni da meno di sei mesi. Durante siffatte posizioni si terranno per valide le ultime note precedentemente compilate.

§ 8. Lo specchio mod. 965 viene istituito per i farmacisti di nuova nomina nel primo anno in cui debbonsi fare le loro note ed è rinnovato dopo promozioni di grado o trasferimenti con cambio di attribuzioni; come pure dopo richiami dalla disponibilità od aspettativa e dopo proscioglimento da giudizio penale, quando la durata di queste posizioni sia stata non inferiore a due anni.

La rinnovazione ha luogo nell'anno in cui i farmacisti compiono sei mesi nella nuova posizione.

§ 9. Lo specchietto mod. 966 è compilato negli anni nei quali non occorre la rinnovazione dello specchio.

§ 10. Gli specchi e specchietti sono redatti in triplice esemplare (ad eccezione di quelli pel farmacista chimico ispettore pel quale se ne compilano soltanto due) e vengono firmati da tutti coloro che hanno concorso alla loro compilazione e muniti del bollo d'ufficio.

§ 11. Compilate le note caratteristiche, il capo di servizio inscrive sullo specchio o specchietto, nella casella a lui riservata, le sue speciali annotazioni nel caso credesse di farne a modificazione od in aggiunta alle note della commissione. Comunica poscia a voce e separatamente a ciascuno dei farmacisti presenti alla sede, e per iscritto agli altri, le note *specialmente favorevoli* ovvero le note *sfavorevoli*, comprese quelle speciali dello stesso capo servizio — ad eccezione delle note che si riferiscono a difetti fisici o a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazioni — facendo constare delle date partecipazioni mediante apposita dichiarazione a piè dello specchio o specchietto, munita della firma dell'interessato.

§ 12. Degli esemplari di ciascuno degli specchi e specchietti caratteristici compilati, uno viene conservato presso lo stabilimento sanitario, al quale il farmacista appartiene ed i rimanenti sono trasmessi al Ministero della guerra, per via gerar-

chica, accompagnati con un elenco generale nominativo analogo al modello 958 del catalogo.

Sugli specchi e specchietti dei farmacisti addetti ai vari stabilimenti sanitari il direttore di sanità del corpo d'armata dovrà apporre le sue speciali annotazioni.

Il Ministero della guerra comunicherà poi ambidue gli esemplari dei documenti all'ispettorato di sanità militare, il quale dopo averli esaminati ed avervi inscritto tutte quelle annotazioni che riterrà necessarie, specialmente per riguardo all'idoneità fisica e professionale e all'avanzamento, ne rinvierà uno al Ministero e conserverà l'altro nel proprio archivio.

§ 13. Per quanto si riferisce alla modalità della trasmissione degli specchi e specchietti si seguiranno norme analoghe a quelle contenute nell'Istruzione 18 agosto 1899 relativa alla compilazione delle note caratteristiche per i militari del Regio esercito.

Agli esemplari destinati al Ministero saranno pure uniti, quando ne sia il caso, un elenco delle variazioni matricolari del farmacista avvenute durante l'anno comprese le modificazioni allo stato civile, e, pei farmacisti che durante l'anno subirono punizioni disciplinari, un estratto del corrispondente registro (*Atto* 27 della *Raccolta*).

§ 14. Ogni qualvolta avvengono fatti o cambiamenti tali nella condotta, nel modo di servire, o nelle condizioni fisiche od intellettuali di un farmacista, da esigere una *sostanziale* modificazione di taluno dei giudizi inscritti nelle di lui note caratteristiche — una modificazione, cioè, che possa influire sul suo avanzamento o sul suo collocamento in qualche posizione speciale — se ne informerà tosto il Ministero senza attendere il tempo normale stabilito per la compilazione delle note, trasmettendogli apposito specchietto, secondo le norme stabilite per gli specchi e specchietti annuali.

La compilazione di tale specchietto può anche essere promossa d'ufficio dal Ministero.

§ 15. Si debbono pure compilare le note caratteristiche, secondo le norme dei precedenti paragrafi, quando un farmacista venga trasferito in altro stabilimento od ufficio, a meno che il trasferimento avvenga non oltre sei mesi dopo la redazione delle ultime note e sempre quando non occorra far varianti a queste.

Il terzo esemplare dello specchio o specchietto compilato pei trasferiti viene dallo stabilimento od ufficio perdente direttamente trasmesso a quello ricevente insieme colle altre carte

personali del farmacista, affinchè, a suo tempo, la nuova commissione compilatrice delle note possa tenerne conto nella redazione dello specchio o specchietto annuale. Gli altri esemplari debbono essere inviati al Ministero.

§ 16. Le note caratteristiche essendo documenti di carattere molto riservato, i relativi specchi e specchietti dovranno essere gelosamente custoditi presso i capi servizio.

È assolutamente vietato di rilasciare, per qualsiasi motivo, copie ed estratti delle note caratteristiche senza un'espressa autorizzazione del Ministero.

§ 17. Pei farmacisti che cessano comunque dal servizio, i documenti caratteristici (specchi e specchietti) esistenti presso gli stabilimenti sanitari verranno trasmessi al Ministero per essere ivi, secondo i casi, conservati ulteriormente o distrutti.

§ 18. Nell'occasione della trasmissione delle note caratteristiche annuali, i capi servizio inoltreranno pure al Ministero quelle proposte per concessioni di onorificenze per benemerenze speciali che credessero di fare a favore dei farmacisti dipendenti.

Essi redigeranno all'uopo, per ogni proposta, uno speciale rapporto, il quale verrà successivamente corredato del parere delle singole autorità superiori.

Tali proposte verranno poi dal Ministero sottoposte allo esame dell'ispettorato di sanità militare.

§ 19. Nella stessa occasione della compilazione annuale delle note caratteristiche, i farmacisti, che da almeno due anni si trovino in una medesima residenza, potranno per giustificati motivi, che dovranno addursi, far domanda di trasferimento ad altra residenza.

Tali domande saranno corredate dal parere della commissione per le note caratteristiche e da quelli delle autorità pel tramite delle quali la domanda deve essere inoltrata al Ministero.

§ 20. Prima del termine e fuori del tempo suaccennato non saranno ammesse domande di trasferimento a meno che esse non siano fondate su circostanze stimate dal capo di servizio di eccezionale gravità e urgenza.

Il capo di servizio dovrà in siffatti casi personalmente accertarsi di tali circostanze prima di dar corso alle domande.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **37**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Varianti all'*Atto* 230 del 1902** — 23 febbraio.

A cagione dei frequenti disguidi che si verificano nella corrispondenza diretta al polverificio di Fontana Liri, dovuti al fatto che gli impiegati postali, fermando la loro attenzione sul nome della località, scritto in caratteri più evidenti, inviano i pieghi all'ufficio postale di Fontana Liri anzichè a quello speciale annesso allo stabilimento, il Ministero delle poste e dei telegrafi ha riconosciuto l'opportunità di denominare quest'ultimo ufficio « R. Polverificio sul Liri ».

In conseguenza di ciò nella tabella *B* annessa all'*Atto* 230 del 1902, la denominazione del « Polverificio di Fontana Liri » è mutata in quella di « R. Polverificio sul Liri ».

Pertanto nella corrispondenza le autorità militari dovranno d'ora innanzi usare per quello stabilimento il seguente indirizzo:

*Alla Direzione di artiglieria*

*del*

*R. Polverificio sul Liri*

senza altra indicazione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **38**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Distribuzione e ritiro delle coperte da campo alle reclute.** — 24 febbraio.

Al numero 1 dell'*Atto* 27 del 1902 è fatta la seguente aggiunta:

« A tergo dei buoni e controbuoni e della relativa matrice sarà indicata la quantità di coperte che presentassero macchie d'inchiostro o di catrame e sui controbuoni sarà, per cura dei comandanti di drappello, segnato il nome delle reclute cui tali coperte furono distribuite.

A tale uopo sarà opportuno che le coperte così macchiate siano dai distretti tenute separate dalle altre, in modo da poterne eseguire la distribuzione ad un solo drappello ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **39**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Disinfezione e lavatura delle coperte da campo.** — 24 febbraio.

In analogia al prescritto dai §§ 53 e 279 dell'*Istruzione per l'igiene dei militari del R. esercito* (edizione 1903), questo Ministero determina che anche le coperte da campo state in distribuzione alle reclute od in occasione di grandi manovre, manovre di campagna, ecc., siano sottoposte a disinfezione, per mezzo della stufa, allo scopo di avere sicura garanzia di distruzione di ogni germe parassitario, che, per caso, potesse essersi annidato nelle coperte stesse.

Per tale operazione i corpi, per le coperte che hanno in dotazione, ed i distretti, per quelle ritirate alle reclute o cedute provvisoriamente, si varranno della stufa di disinfezione per uso militare esistente nelle rispettive sedi; e, poichè non tutte le città sedi di guarnigione ne sono fornite, converrà che quelle amministrazioni che non possono fruirne si rivolgano alle locali autorità municipali, se il comune è provveduto di stufa, previo accordo con esse circa la spesa.

Qualora, poi, il comune non fosse provvisto di stufa o non intervenisse accordo circa la spesa, la disinefzione dovrà eseguirsi nelle caserme, per mezzo dell'anidride solforosa, con le norme indicate nel § 278 dell'istruzione summenzionata.

Solo le coperte macchiate di materie grasse od altro saranno, dopo la disinfezione, sottoposte a lavatura o smacchiatura.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **40**. — RECLUTAMENTO. — **Errata-corrige alla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, 13 luglio 1903.** — 25 febbraio.

Art. 4, n. 22, nella parentesi all'ottava riga del comma *d)* al numero « 81 », *sostituire:* il numero « 84 ».

Art. 8, n. 41, alla fine del secondo capoverso, *alle parole:* « al n. 40 », *sostituire:* « ai numeri 39 e 40 ».

Art. 8, n. 47, alla fine del secondo capoverso, *aggiungere:* « facendo luogo al passaggio di cui al n. 28 precedente ».

Art. 9, n. 67, alla terza riga del secondo capoverso, *invece di:* « numeri 40, 42 e 43 », *leggasi:* « numeri 40 e 42 ».

Art. 17, n. 95, alla fine, *aggiungere:* « pei quali dovrà, beninteso, farsi luogo al passaggio di cui al n. 28 ».

Art. 20, n. 115, alla penultima riga, *alle parole:* « modello 7 », *sostituire:* « modello 10 ».

Capitolo VII, numeri 118, 119 e 120, alla seconda riga di ciascuno al numero « 115 », *sostituire:* il numero « 116 ».

Specchio *B*, pagina 65, tra le categorie di impiego indicatevi e dopo quella degli aiutanti postali-telegrafici, *aggiungere:* « Assistenti postali-telegrafici ».

Specchio *B*, pag. 66, nella parentesi dopo l'intestazione, all'Art. « 14 », *sostituire:* Art. « 15 ».

Specchio *C*, pag. 67, nella parentesi posta in fine al N. B. al numero « 81 », *sostituire:* il numero « 84 ».

Modello n. 6, pag. 110, nella parentesi posta in testa sotto la indicazione. « Modello n. 6 », al numero « 42 » *sostituire:* il numero « 43 ».

Modello n. 7, pag. 114. È abolito.

Modello n. 10, pag. 117, nella parentesi posta sotto la indicazione, « Modello n. 10 », in alto a sinistra, *alle parole:* « N. 88, 91 e 100 dell'istruzione », *sostituire:* « N. 88, 91, 100 e 115 dell'istruzione », e alla quarta riga della intestazione del registro ai numeri « 15, 16 e 17 », *sostituire:* « 15, 16, 17 e 20 ».

Alla pagina 119, dello stesso modello, nella intestazione della penultima colonna *alle parole:* « dal numero 84 », *sostituire:* « dai numeri 87, 90, 99 e 111 ».

Modello n. 11, pag. 120, alla nota (5), posta in calce al modello, invece del numero, « 104 », *richiamare:* il numero « 110 ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **41**. — TRASPORTI. — **Trasporti militari sui laghi Maggiore e di Garda**. — 25 febbraio.

A partire dal 1° marzo p. v., ai trasporti sui laghi *Maggiore* e di *Garda* dei militari appartenenti al R. esercito ed alla R. marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, dei veicoli, dei muli e dei materiali d'ogni genere, nonchè degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e delle loro famiglie sono applicabili le seguenti tariffe e condizioni:

1. **Persone**. — Tutte le persone che, munite di regolare richiesta, fruiscono sulle linee delle Grandi Reti della tariffa militare o di quella differenziale, nei viaggi sui laghi *Maggiore* e di *Garda*, godranno, rispettivamente, della tariffa militare o di quella ridotta del 50 %.

I prezzi ridotti di cui sopra e quelli minimi per viaggio risultano dagli allegati *A*, *B*, *D* e *E*.

I ragazzi dai tre ai sette anni, facenti parte delle famiglie degli ufficiali, degli impiegati, dei militari di truppa e degli operai delle amministrazioni della guerra e della marina, pagano la metà della tariffa ridotta del 50 %, ossia un quarto della tariffa ordinaria.

Qualora per il percorso richiesto fossero in vigore prezzi speciali inferiori a quelli risultanti dai suindicati allegati, si applicheranno i prezzi inferiori senza tener conto della richiesta.

2. **Bagagli, merci, quadrupedi, ecc.** — Ai trasporti di bagagli, merci, quadrupedi, veicoli, ecc., appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina, nonchè a quelli di proprietà dei militari, si applicano i prezzi seguenti:

| | | Prezzo per ogni chilometro | Tassa minima per spedizione |
|---|---|---|---|
| | | — | — |
| **Grande velocità.** | | | |
| *Bagagli e merci*, per tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi . . . . . | L. | 0.20 | 0.50 |
| *Biciclette ad un posto*, cadauna . | » | 0.006 | 0.50 |
| *Cani da guerra*, per capo . . . | » | 0.01 | 0.50 |
| **Piccola velocità.** | | | |
| *Merci*, per ogni tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi coll'aggiunta di L. **0.50** alla tonnellata per ogni operazione di carico e scarico. | L. | 0.06 | 0.40 |
| *Cavalli e bestiame*, per capo . . | » | 0.10 | 1.50 |
| *Veicoli ordinari* a 2 ruote, per ogni veicolo . . . . . | » | 0.15 | 2.25 |
| *Veicoli ordinari* a 4 ruote, per ogni veicolo . . . . . | » | 0.25 | 3.75 |

L'accettazione dei cavalli, del bestiame e dei veicoli ordinari è condizionata, per numero, peso o volume, alla possibilità del trasporto coi mezzi di cui dispone l'impresa di navigazione.

3. **Distanze chilometriche.** — Le distanze chilometriche fra le stazioni del lago Maggiore risultano dalla tabella allegato *C* e quelle fra le stazioni del lago di Garda dalla tabella allegato *F*.

**Avvertenze comuni a tutti i trasporti.**

4. Pei trasporti di reparti di truppa o di affusti e di altri materiali di peso eccezionale o di dimensioni straordinarie, pei quali occorressero mezzi speciali, come pure pei trasporti di materie pericolose e d'esplodenti, bisognerà dare un preavviso all'impresa e prendere accordi colla direzione in Arona pei trasporti sul lago Maggiore e in Desenzano per quelli sul lago di Garda; la direzione, ove ritenga possibile il trasporto, ne stabilirà i prezzi e le condizioni d'accordo con l'amministrazione richiedente.

5. Non possono essere distribuiti biglietti, nè eseguirsi trasporti in servizio cumulativo, fra stazioni ferroviarie e lacuali o viceversa; epperò si dovranno acquistare i biglietti e consegnare le spedizioni direttamente ai punti d'imbarco, presentando documenti militari valevoli esclusivamente per il percorso lacuale.

6 Il bagaglio che porta seco il viaggiatore è esente da tassa, purchè non ecceda il peso di chilogrammi venti complessivamente. Ogni collo di peso superiore viene tassato sul peso totale, ancorchè appartenga a più persone. Pei bagagli soggetti a tassa non è concessa alcuna franchigia sul peso.

Nel caso di trasporti di reparti di truppe con bagaglio al seguito, questo sarà tassato sul peso complessivo.

7. Tutti i trasporti militari sono soggetti alla tassa di bollo, ad eccezione di quelli di drappelli viaggianti con la richiesta modello *C*.

Quelli pei quali si esibisce la richiesta modello *B* sono soggetti alla tassa di bollo nella misura fissa di 5 centesimi per ogni richiesta, qualunque sia il numero delle persone per le quali è valida.

8. I documenti da prodursi, nei vari casi, pei viaggiatori e pei trasporti sono gli stessi che si adoperano sulle linee delle Grandi Reti, giusta il regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie ed il relativo atto addizionale 18 dicembre 1902 (edizione febbraio 1903), per quanto ha tratto ai militari, agli operai nonchè alle rispettive famiglie e quelli prescritti dalle norme per l'applicazione della *Concessione speciale C*, per quanto concerne gli impiegati civili e le famiglie di questi (*Atto* 117-1902).

9. Per le altre disposizioni regolamentari, non espressamente contemplate dalle presenti condizioni, dall' accennato regolamento e dalle norme per l'applicazione della *Concessione speciale C*, si osserveranno quelle in vigore pei trasporti ordinari sui laghi Maggiore e di Garda.

ALLEGATO **B**.

# LAGO MAGGIORE

## Prezzi dei biglietti a tariffa ridotta del 50 %

(non compresa la tassa di bollo).

| Classe | Arona | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 0,35 | Angera | | | | | | | | | |
| II | 0,25 | | | | | | | | | | |
| I | 0,35 | 0,35 | Meina | | | | | | | | |
| II | 0,25 | 0,25 | | | | | | | | | |
| I | 0,50 | 0,50 | 0,35 | Lesa | | | | | | | |
| II | 0,35 | 0,35 | 0,25 | | | | | | | | |
| I | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | Belgirate | | | | | | |
| II | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | | | | | | | |
| I | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | **Stresa** | | | | | |
| II | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | | | | | | |
| I | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | Isola Bella | | | | |
| II | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | | | | | |
| I | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | Isola Super. | | | |
| II | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | | | | |
| I | 1,10 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | **Baveno** | | |
| II | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | | |
| I | 1,25 | 1,25 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | Suna | |
| II | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | | |
| I | 1,25 | 1,25 | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,35 | **Pallanza** |
| II | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | |
| I | 1,40 | 1,40 | 1,25 | 1,10 | 0,95 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,35 |
| II | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,25 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,30 | 1,25 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | | | | | | | | | | **Laveno** |
| II. | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | | | | | | | | | | |
| I. | 1,75 | 1,75 | 1,60 | 1,40 | 1,35 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,45 | | | | | | | | | Porto Valtr. |
| II. | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,30 | | | | | | | | | |
| I. | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,30 | 1,25 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,55 | 0,40 | | | | | | | | Ghiffa |
| II. | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | 0,30 | | | | | | | | |
| I. | 1,85 | 1,85 | 1,65 | 1,50 | 1,45 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,85 | 0,70 | 0,55 | 0,75 | 0,60 | 0,35 | | | | | | | Oggebbio |
| II. | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,25 | | | | | | | |
| I. | 2,05 | 2,05 | 1,80 | 1,60 | 1,55 | 1,35 | 1,25 | 1,25 | 1,20 | 1,05 | 0,90 | 0,75 | 0,95 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | | | | | | Cannero |
| II. | 1,20 | 1,20 | 1,05 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,35 | 0,25 | | | | | | |
| I. | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,65 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,35 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | 0,45 | 0,75 | 0,55 | 0,35 | | | | | **Luino** |
| II. | 1,30 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | 0,30 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | | | | | |
| I. | 2,35 | 2,35 | 2,25 | 2,05 | 1,95 | 1,70 | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,35 | 1,15 | 1,15 | 0,80 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,35 | | | | Maccagno Infer. |
| II. | 1,35 | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 1,15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | | | | |
| I. | 2,50 | 2,50 | 2,35 | 2,15 | 2,05 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 0,85 | 1,10 | 0,85 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | | | Maccagno Super. |
| II. | 1,45 | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,20 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | | | |
| I. | 2,60 | 2,60 | 2,50 | 2,25 | 2,20 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,40 | 1,40 | 1,05 | 1,15 | 0,90 | 0,55 | 0,60 | 0,45 | 0,35 | | **Cannobio** |
| II. | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,65 | 0,70 | 0,55 | 0,35 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | | |
| I. | 2,75 | 2,75 | 2,60 | 2,35 | 2,30 | 2,00 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,60 | 1,15 | 1,35 | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | Brissago |
| II. | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,35 | 1,35 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 0,70 | 0,80 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | |
| I. | 2,85 | 2,85 | 2,75 | 2,50 | 2,45 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 1,70 | 1,70 | 1,40 | 1,55 | 1,40 | 1,10 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,45 | Ranzo |
| II. | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 1,40 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,30 | |
| I | 2,85 | 2,85 | 2,75 | 2,50 | 2,45 | 2,15 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 1,85 | 1,70 | 1,70 | 1,40 | 1,55 | 1,40 | 1,10 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,45 | 0,40 | Ascona |
| II. | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 1,45 | 1,40 | 1,25 | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,90 | 0,85 | 0,65 | 0,65 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | |
| I. | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,75 | 2,70 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 0,75 | 0,40 | 0,40 | Magadino |
| II. | 1,70 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | |
| I. | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 2,75 | 2,70 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | **Locarno** |
| II. | 1,70 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,40 | 1,40 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 1,10 | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | |

ALLEGATO **C**

# LAGO MAGGIORE

**Distanze chilometriche fra le stazioni del Lago Maggiore.**

| | Arona | Angera | Meina | Lesa | Belgirate | Stresa | Isola B. e S. | Baveno | Suna | Pallanza | Intra | Laveno | Porto Valt. | Ghiffa | Oggebbio | Cannero | Luino | Maccagno I. | Maccagno S. | Cannobio | Brissago | Ranzo | Ascona | Locarno | Magadino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arona | 2 | 4 | 9 | 11 | 18 | 20 | 23 | 27 | 27 | 31 | 36 | 43 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 56 | 56 | 63 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| Angera | 4 | 9 | 11 | 18 | 20 | 23 | 27 | 27 | 31 | 36 | 43 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 56 | 56 | 63 | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| Meina | 5 | 7 | 14 | 16 | 19 | 23 | 23 | 27 | 32 | 39 | 32 | 37 | 42 | 47 | 51 | 52 | 52 | 59 | 66 | 66 | 71 | 71 | | |
| Lesa | 2 | 9 | 11 | 14 | 18 | 18 | 22 | 27 | 34 | 27 | 32 | 37 | 42 | 46 | 47 | 47 | 54 | 61 | 61 | 66 | 66 | | | |
| Belgirate | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 | 20 | 26 | 33 | 26 | 30 | 35 | 41 | 44 | 45 | 45 | 52 | 59 | 59 | 64 | 64 | | | | |
| Stresa | 2 | 5 | 9 | 9 | 13 | 18 | 25 | 18 | 23 | 28 | 33 | 37 | 38 | 38 | 45 | 52 | 52 | 57 | 57 | | | | | |
| Isola B. e S. | 3 | 8 | 8 | 11 | 16 | 23 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 36 | 36 | 43 | 50 | 50 | 55 | 55 | | | | | | |
| Baveno | 5 | 7 | 11 | 16 | 23 | 16 | 21 | 26 | 31 | 35 | 36 | 36 | 43 | 50 | 50 | 55 | 55 | | | | | | | |
| Suna | 2 | 6 | 11 | 18 | 11 | 16 | 21 | 26 | 30 | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 50 | 50 | | | | | | | | |
| Pallanza | 4 | 9 | 16 | 9 | 14 | 19 | 24 | 28 | 29 | 29 | 36 | 43 | 43 | 48 | 48 | | | | | | | | | |
| Intra | 5 | 12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 25 | 25 | 32 | 39 | 39 | 44 | 44 | | | | | | | | | | |
| Laveno | 9 | 10 | 15 | 20 | 18 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 40 | 44 | 44 | | | | | | | | | | | |
| Porto Valt. | 6 | 11 | 16 | 9 | 13 | 14 | 19 | 26 | 33 | 33 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| Ghiffa | 5 | 10 | 15 | 19 | 20 | 20 | 27 | 33 | 33 | 37 | 47 | | | | | | | | | | | | | |
| Oggebbio | 5 | 10 | 14 | 15 | 15 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cannero | 5 | 9 | 10 | 10 | 17 | 23 | 23 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luino | 4 | 6 | 11 | 18 | 23 | 23 | 29 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maccagno I. | 2 | 7 | 14 | 20 | 20 | 24 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maccagno S. | 4 | 11 | 17 | 17 | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cannobio | 7 | 13 | 14 | 19 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brissago | 7 | 7 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranzo | 6 | 12 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascona | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Locarno | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magadino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ALLEGATO **D**.

# LAGO DI GARDA

## Prezzi dei biglietti a tariffa militare.

(non compresa la tassa di bollo).

| Classe | Desenzano | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 0,30 | Sirmione | | | | | | | | |
| II. | 0,20 | | | | | | | | | |
| I. | 0,30 | 0,30 | Manerba | | | | | | | |
| II. | 0,20 | 0,20 | | | | | | | | |
| I. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | S. Felice | | | | | | |
| II. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | | | | |
| I. | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | **Salò** | | | | | |
| II. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | | | |
| I. | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Gardone | | | | |
| II. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | | |
| I. | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Fasano | | | |
| II. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | | | |
| I. | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Maderno | | |
| II. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | | | |
| I. | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | **Gargnano** | |
| II. | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | |
| I. | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | Tignale |
| II. | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |

| | | |

ALLEGATO **E.**

# LAGO DI GARDA

## Prezzi dei biglietti a tariffa ridotta del 50 %

(non compresa la tassa di bollo)

| Classe | Desenzano | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | 0,45 | Sirmione | | | | | | | | |
| II | 0,35 | | | | | | | | | |
| I. | 0,45 | 0,45 | Menerba | | | | | | | |
| II | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | |
| I | 0,65 | 0,55 | 0,45 | S. Felice | | | | | | |
| II. | 0,40 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | |
| I | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | **Salò** | | | | | |
| II | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | | | | | | |
| I | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | Gardone | | | | |
| II | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | | | |
| I | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Fasano | | | |
| II. | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | | |
| I. | 0,85 | 0,70 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Maderno | | |
| II. | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | |
| I | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | **Gargnano** | |
| II. | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | | |
| I. | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,50 | Tignale |
| II | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1,40 | 1,30 | 1,15 | 1,0 | 1,05 | 0,95 | 0,80 | 0,80 | 0,45 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | | Campione |
| I | 1,60 | 1,50 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| II | 0,90 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | | | | | | Tremosine |
| I | 1,90 | 1,70 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 0,85 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | | | | | | | | | | | | | |
| II | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | | | | | | Limone |
| I | 2,25 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,65 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,50 | | | | | | | | | | | | |
| II | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | | | | | | | | | | | | **Riva** |
| I. | 2,25 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,6 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 0,95 | 0,85 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | |
| II. | 1,25 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | | | | | | | | | | | Torbole |
| I. | 1,80 | 1,70 | 1,45 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,15 | 1,10 | 0,75 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | | | | | | | | | | |
| II | 1,00 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | | | | | | | | | | Malcesine |
| I | 1,60 | 1,50 | 1,30 | 1,15 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,45 | | | | | | | | | |
| II | 0,90 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | | | | | | | | | Assenza |
| I | 1,55 | 1,45 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,55 | 0,90 | 0,90 | 0,45 | 0,45 | | | | | | | | |
| II | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | | Magugnano |
| I. | 1,45 | 1,30 | 1,10 | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,45 | 0,45 | 0,85 | 0,55 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | | | | | | | |
| II. | 0,80 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | | | | | | | Castelletto |
| I | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,15 | 1,35 | 1,35 | 0,85 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | | | | | | |
| II | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,3 | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,5 | 0,70 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | | | | | | Torri |
| I. | 1,15 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 1,15 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,45 | | | | | |
| II | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,85 | 0,95 | 0,95 | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,35 | | | | | Garda |
| I. | 1,15 | 1,05 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,60 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,55 | 0,45 | | | | |
| II | 0,70 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 0,75 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | | | | Bardolino |
| I. | 1,15 | 1,0 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,45 | 1,55 | 1,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,25 | 1,15 | 0,75 | 0,45 | 0,45 | | | |
| II. | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | | | Lazise |
| I. | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,60 | 1,75 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,30 | 1,80 | 1,60 | 1,55 | 1,45 | 1,05 | 0,75 | 0,60 | 0,45 | | |
| II. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | | **Peschiera** |

ALLEGATO **F.**

# LAGO DI GARDA

**Distanze chilometriche fra le stazioni del Lago di Garda.**

| | Desenzano | Sirmione | Manerba | S. Felice | Salò | Gardone | Fasano | Maderno | Gargnano | Tignale | Campione | Tremosine | Limone | Riva | Torbole | Malcesine | Assenza | Magugnano | Castelletto | Torri | Garda | Bardolino | Lazise | Peschiera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenzano | 6 | 9 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 34 | 47 | 49 | 47 | 55 | 55 | 45 | 40 | 38 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 |
| Sirmione | 6 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 31 | 34 | 37 | 44 | 52 | 52 | 42 | 37 | 35 | 42 | 25 | 25 | 25 | 26 | 34 | |
| Manerba | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 25 | 28 | 31 | 38 | 46 | 46 | 36 | 31 | 29 | 26 | 19 | 19 | 21 | 26 | 34 | | |
| S. Felice | 5 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | 25 | 28 | 35 | 43 | 43 | 33 | 28 | 26 | 23 | 16 | 17 | 21 | 26 | 34 | | | |
| Salò | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | 25 | 28 | 35 | 43 | 43 | 33 | 28 | 26 | 23 | 16 | 17 | 21 | 6 | 34 | | | | |
| Gardone | 2 | 4 | 13 | 19 | 22 | 25 | 32 | 40 | 40 | 30 | 25 | 23 | 20 | 13 | 17 | 21 | 26 | 34 | | | | | |
| Fasano | 2 | 11 | 17 | 20 | 23 | 30 | 38 | 38 | 28 | 23 | 21 | 18 | 11 | 17 | 21 | 26 | 34 | | | | | | |
| Maderno | 9 | 15 | 18 | 21 | 28 | 36 | 36 | 26 | 21 | 19 | 6 | 9 | 17 | 21 | 26 | 34 | | | | | | | |
| Gargnano | 6 | 9 | 12 | 19 | 27 | 27 | 17 | 12 | 10 | 7 | 9 | 17 | 21 | 26 | 34 | | | | | | | | |
| Tignale | 3 | 6 | 13 | 21 | 21 | 10 | 5 | 5 | 6 | 15 | 23 | 27 | 32 | 40 | | | | | | | | | |
| Campione | 3 | 10 | 18 | 18 | 7 | 5 | 6 | 9 | 18 | 26 | 30 | 35 | 43 | | | | | | | | | | |
| Tremosine | 7 | 15 | 15 | 4 | 6 | 8 | 12 | 21 | 29 | 33 | 38 | 46 | | | | | | | | | | | |
| Limone | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 28 | 36 | 40 | 45 | 53 | | | | | | | | | | | | |
| Riva | 4 | 12 | 17 | 9 | 22 | 32 | 40 | 44 | 49 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| Torbole | 12 | 17 | 19 | 22 | 32 | 40 | 44 | 49 | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
| Malcesine | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | 32 | 37 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assenza | 2 | 5 | 15 | 23 | 27 | 32 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magugnano | 3 | 13 | 21 | 25 | 30 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Castelletto | 10 | 18 | 22 | 27 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Torri | 8 | 12 | 17 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garda | 4 | 9 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bardolino | 5 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lazise | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peschiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Del presente *Atto* verranno trasmessi, a cura dell'ufficio d'amministrazione di personale militari varî, due esemplari a ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare, e ad ogni corpo il numero di esemplari necessario per poterne distribuire uno all'ufficio comando e maggiorità, uno all'ufficio d'amministrazione ed uno a ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata di artiglieria e del genio).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **42**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ricovero dei sottufficiali convalescenti nel Deposito di Monteoliveto.** — 25 febbraio.

All'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento sono apportate le modificazioni seguenti:

§ 513. Nel secondo comma, *cancellare* le parole: « od aggregati al corpo dei veterani ».

Al terzo comma, sostituire:

« I sottufficiali dovranno in tali casi essere sempre ricoverati nel deposito di convalescenza di Monteoliveto (Firenze) ».

§ 518. *Modificarlo* così:

§ 518. Qualora i militari stati ricoverati in un riparto di convalescenza, a senso del § 513, si ristabiliscano in perfetta salute e siano in grado di riprendere servizio in un tempo più breve di quello presunto all'atto della rassegna, verranno segnalati dal direttore del riparto al comandante della divisione, ecc. ecc. ».

---

Per l'attuazione delle nuove disposizioni sopra riportate il Ministero determina quanto segue:

1° durante la permanenza presso il deposito di convalescenza di Monteoliveto, i sottufficiali saranno considerati nella forza effettiva con assegno del corpo cui appartengono, e aggregati, ai soli effetti disciplinari, colle forme di cui al § 1274 del regolamento d'amministrazione, all'ospedale militare principale di Firenze;

2° i sottufficiali inviati al deposito di Monteoliveto da un corpo diverso da quello al quale appartengono, o usciti dagli ospedali, saranno, al momento stesso del passaggio, ripresi nella forza effettiva con assegno del loro corpo. I corpi d'onde partono, o gli ospedali, li muniranno del *Foglio di viaggio*

mod. 202, o del *Biglietto d'uscita* mod. 451, e trasmetteranno ai corpi di effettività il *Preavviso* mod. 83 munito della data di entrata nel deposito di convalescenza, dando contemporaneamente avviso dell'invio all'ospedale militare principale di Firenze. Questo, appena giunti gli uomini, ne darà partecipazione ai corpi cui sono effettivi inviando loro apposito *Elenco delle variazioni* mod. 252, corredato dei relativi fogli di viaggio o biglietti d'uscita;

3° per i sottufficiali ricoverati nel deposito di Monteoliveto sarà istituita un'apposita mensa come pei sottufficiali della compagnia di sanità;

4° le presenti determinazioni andranno in vigore dal 1° aprile 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **43**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. Corpo di truppe coloniali**. — 27 febbraio.

È stata adottata e pubblicata colla data del 27 febbraio corrente la istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. Corpo di truppe coloniali.

Con la detta pubblicazione restano aboliti:

*a*) L'*Atto* 673 della Raccolta delle disposizioni in vigore « Divisa delle regie truppe d'Africa »;

*b*) L'*Atto* 3 del 1894;

*c*) L'*Atto* 196 del 1899;

*d*) L'*Atto* 161 del 1901;

*e*) Qualsiasi disposizione contraria alla detta istruzione.

Ciascun comando, corpo, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi di una copia di detto regolamento facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma dell'*Atto* 183 del 1896 e tenendo presenti la decisione di massima n. 15 del 1899, l'*Atto* 99 del 1901 e la Circolare 108 del 1903.

Il deposito della Colonia Eritrea richiederà invece quel numero di copie che saranno necessarie per i comandi, uffici e reparti del R. Corpo di truppe coloniali.

Nella stessa richiesta saranno comprese anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia è di centesimi 25.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**DISPENSA 5ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 marzo

1903 AGOSTO 3. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 129.
FEBBRAIO 28. — Legge n. 62 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1884, *pag.* 233.
MARZO 3. — Aggiunte e varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro con armi modello 1891, *pag.* 234.
» 3. — Sacchetti per galletta a mano per una e per mezza razione, *pag.* 234.
» 3. — Cambio di sede di un comando di brigata di fanteria, *pag.* 236.
» 13. — Dispensa dai richiami in servizio per istruzione, *pag* 236.

Atto N. 44. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 3 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285, e con legge del 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge 8 luglio 1903, n. 285, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1903-904;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1898 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificate con Regi Decreti del 19 gennaio, 2 giugno e 3 luglio 1902, 18 gennaio, 1° marzo e 7 maggio 1903;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 12, pag. 64. — Nell'ultimo alinea della pagina (Applicati d'ordine negli uffici tecnici di finanza), *in luogo di:* 5ª classe, *leggasi:* 1ª classe.

*Articolo unico.*

Le tabelle graduali e numeriche annesse al presente decreto e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, sostituiscono quelle annesse al sopracitato R. Decreto 22 dicembre 1898, modificate come sopra è detto, le quali sono abrogate.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 3 agosto 1903.

VITTORIO EMANUELE.

OTTOLENGHI.

# INDICE DELLE TABELLE

## Tabelle graduali e numeriche di formazione.


N. 1. Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi . . *Pag.* 133
» 2. Comando del corpo di stato maggiore . . . . . » 134
» 3. Comandi di corpo d'armata. . . . . » 135
» 4. Comandi di divisione militare . . . . . » 136
» 5. Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. . . » 137
» 6. Legioni territoriali di carabinieri reali . . . . . » 138
» 7. Legione allievi carabinieri reali . . . . . » 139
» 8. Ispettorato degli alpini . . . . . » 140
» 9. Comandi di brigata di fanteria. . . . . » 141
» 10. Reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 142
» 11. Reggimenti bersaglieri . . . . . » 144
» 12. Reggimenti alpini . . . . . » 146
» 13. Distretti militari . . . . . » 148
» 14. Comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena . . . . » 149
» 15. Ispettorato di cavalleria . . . . . » 150
» 16. Comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 151
» 17. Reggimenti di cavalleria . . . . . » 152
» 18. Depositi di allevamento cavalli. . . . . » 154
» 19. Ispettorati d'artiglieria . . . . . » 155
» 20. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria . . . » 156
» 21. Comandi d'artiglieria . . . . . » 157
» 22. Direzioni d'artiglieria . . . . . » 158
» 23. Reggimenti d'artiglieria da campagna . . . . . » 159
» 24. Reggimento d'artiglieria a cavallo . . . . . » 161
» 25. Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto. . . . . » 163
» 26. Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna . . . . . » 166
» 27. Compagnie operai d'artiglieria. . . . . » 169
» 28. Ispettorati del genio. . . . . » 170
» 29 Comandi del genio . . . . . » 171
» 30. Direzioni del genio . . . . . » 172
» 31. 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) . . . . . » 173
» 32. 3° reggimento del genio (telegrafisti) . . . . . » 175
» 33. 4° reggimento del genio (pontieri). . . . . » 177
» 34. 5° reggimento del genio (minatori) . . . . . » 179
» 35. Brigata ferrovieri del genio. . . . . » 181
» 36. Corpo invalidi e veterani. . . . . » 183
» 37. Ispettorato di sanità militare . . . . . » 184
» 38. Direzioni di sanità militare . . . . . » 185

N. 39. Direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità . . . . . *Pag.* 186
» 40. Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza . . . . . » 187
» 41. Scuola di guerra . . . . . » 189
» 42. Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare . . . . . » 190
» 43. Scuola di applicazione d'artiglieria e genio . . . . . » 191
» 44. Accademia militare . . . . . » 192
» 45. Scuola militare . . . . . » 193
» 46. Scuola di applicazione di sanità militare . . . . . » 195
» 47. Collegi militari . . . . . » 196
» 48. Scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . » 197
» 49. Scuola di cavalleria . . . . . » 199
» 50. Scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 201
» 51. Scuola magistrale militare di scherma . . . . . » 202
» 52. Ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . » 203
» 53. Stabilimenti militari . . . . . » 204
» 54 Tribunale supremo di guerra e marina . . . . . » 205
» 55. Tribunali militari . . . . . » 206
» 56. Istituto geografico militare . . . . . » 207

**Tabelle graduali e numeriche riepilogative**

N. 57. Ufficiali dello stato maggiore generale . . . . . *Pag.* 208
» 58. Ufficiali del corpo di stato maggiore . . . . . » 209
» 59. Ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 210
» 60. Ufficiali dell'arma di fanteria . . . . . » 211
» 61. Ufficiali dei distretti militari . . . . . » 212
» 62. Ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . » 213
» 63. Ufficiali dell'arma di artiglieria . . . . . » 214
» 64. Ufficiali dell'arma del genio . . . . . » 215
» 65. Ufficiali delle fortezze . . . . . » 216
» 66. Ufficiali del corpo invalidi e veterani . . . . . » 217
» 67. Ufficiali del corpo sanitario militare . . . . . » 218
» 68. Ufficiali del corpo di commissariato militare . . . . » 219
» 69. Ufficiali del corpo contabile militare . . . . . » 220
» 70. Ufficiali del corpo veterinario militare . . . . . » 221
» 71. Ufficiali fuori quadro . . . . . » 222
» 72. Personale della giustizia militare . . . . . » 223
» 73. Ingegneri geografi e topografi . . . . . » 224
» 74. Professori e maestri civili . . . . . » 225
» 75. Farmacisti militari . . . . . » 226
» 76. Ragionieri d'artiglieria . . . . . » 227
» 77. Ragionieri geometri del genio . . . . . » 228
» 78. Capi tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . » 229
» 79. Disegnatori . . . . . » 230
» 80. Ufficiali di scrittura, assistenti locali, assistenti locali del genio . . . . . » 231

TABELLA N. 1.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*delle* **case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.**

| | |
|---|---|
| | *Casa militare di S. M. il Re.* |
| 1 | Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale). |
| 2 | Aiutanti di campo generali: 1 tenente generale o maggiore generale. 1 *vice ammiraglio* o *contr'ammiraglio*. |
| 4 | Aiutanti di campo: 3 ufficiali superiori del R. esercito (*). 1 *ufficiale superiore della R. marina*. |
| 7 | Totale. |
| | *Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.* |
| 1 | Primo aiutante di campo (colonnello) (*). |
| 1 | Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*). |
| 2 | Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito) (*). |
| 4 | Totale. |
| | *Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.* |
| 1 | Primo aiutante di campo (colonnello (*) o *capitano di vascello*). |
| 1 | Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore (*), o *capitano di fregata*). |
| 2 | Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*), o *della R. marina*). |
| 4 | Totale. |
| | *Casa militare di S. A. R. il Conte di Torino.* |
| 1 | Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*). |
| 1 | Ufficiale d'ordinanza (ufficiale inferiore del R. esercito) (*). |
| 2 | Totale. |
| | *Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.* |
| 2 | Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito (*), *della R. marina*). |

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 2.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*del* **comando del corpo di stato maggiore**

| | |
|---|---|
| 1 | Capo di stato maggiore dell'esercito (generale d'esercito o tenente generale) comandante. |
| 1 | Tenente generale (comandante in 2°). |
| 1 | Tenente generale o maggiore generale (addetto). |
| 3 | Colonnelli di stato maggiore, capi d'ufficio. |
| 3 | Colonnelli e tenenti colonnelli di stato maggiore, capi d'ufficio. |
| 8 | Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore. |
| 25 | Capitani di stato maggiore (1). |
| 31 | Capitani applicati di stato maggiore (*) (1). |
| 1 | Tenente o sottotenente di fanteria o di cavalleria (ufficiale di ordinanza) (2). |
| 1 | Maggiore medico. |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore commissario. |
| 2 | Capitani commissari. |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore contabile. |
| 1 | Capitano contabile. |
| 3 | Tenenti contabili. |
| 83 | Totale ufficiali. |
| 7 | Disegnatori. |
| 40 | Scrivani (sottufficiali) (3). |

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compreso nei quadri dei reggimenti di fanteria o di cavalleria.
(3) Compresi nel quadro del distretto di Roma.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 3.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **comandi di corpo d'armata.**

| | Un comando | 12 comandi |
|---|---|---|
| Comandanti (tenenti generali) . . . . . | 1 | 12 |
| Colonnelli di stato maggiore (capi di stato maggiore) . . . . . | 1 | 12 |
| Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore | 1 | 12 |
| Capitani di stato maggiore . . . . . | 1 | (1) 14 |
| Capitani applicati di stato maggiore (*) . . . | 2 | (2) 25 |
| Tenenti e sottotenenti di fanteria e di cavalleria (ufficiali d'ordinanza) (3) . . . . . | 1 | 12 |
| Tenenti colonnelli veterinari . . . . . | 1 | 2 |
| Maggiori veterinari . . . . . | | 10 |
| Totale ufficiali . . . | 8 | 99 |
| Sorivani { Ufficiali di scrittura . . . . . | — | 34 |
| Sorivani { Sottufficiali (4) . . . . . | — | 36 |

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Due comandi di corpo d'armata hanno 2 capitani di stato maggiore.
(2) Un comando di corpo d'armata ha 3 capitani applicati di stato maggiore.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.
(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea, o del distretto di Roma; di essi 12 sono portalettere.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 4.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **comandi di divisione militare.**

| | Un comando | 25 comandi |
|---|---|---|
| Comandanti (tenenti generali) . . . . . | 1 | 25 |
| Tenenti colonnelli e maggiori di stato maggiore (capi di stato maggiore) . . . . | 1 | 25 |
| Capitani di stato maggiore . . . . . | 1 | (1) 35 |
| Capitani applicati di stato maggiore (*). . | 2 | (2) 54 |
| Tenenti e sottotenenti di fanteria e di cavalleria (ufficiali di ordinanza) (3). . . . | 1 | 25 |
| Totale ufficiali . . . | 6 | 164 |
| Scrivani — Ufficiali di scrittura. . . . . | — | 70 |
| Scrivani — Sottufficiali (4). . . . . | — | 75 |

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Dieci comandi di divisione militare hanno 2 capitani di stato maggiore.
(2) Quattro comandi di divisione militare hanno 3 capitani applicati di stato maggiore.
(3) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria e di cavalleria.
(4) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea, o del distretto di Roma; di essi 25 sono portalettere.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. ...
*Il Ministro della ...*
OTTOLE...

TABELLA N. 5.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*del* **comando generale dell'arma dei carabinieri reali.**

| | |
|---|---|
| 1 | Comandante generale (tenente generale). |
| 1 | Maggiore generale (addetto). |
| 1 | Ufficiale superiore dei carabinieri reali (segretario). |
| 2 | Capitani dei carabinieri reali. |
| 2 | Tenenti e sottotenenti dei carabinieri reali. |
| 7 | Totale ufficiali. |
| 1 | Maresciallo d'alloggio ordinario (1) |
| 7 | Brigadieri (1). |
| 6 | Carabinieri (1). |
| 14 | Totale truppa. |

(1) Compresi nei quadri delle legioni territoriali di carabinieri reali.

Roma, addì 3 agosto 1893.

V°. d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 6.

*Tabella graduale e numerica di formazione delle* **legioni territoriali di carabinieri reali**.

| | Arma | | 11 legioni territoriali |
|---|---|---|---|
| | a piedi | a cavallo | |
| Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) | » | » | 11 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di divisione) | » | » | 47 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia) | » | » | 129 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, comandanti di tenenza e di sezione) | » | » | 363 |
| Tenenti colonnelli o maggiori contabili | » | » | 11 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | 33 |
| Tenente o sottotenente veterinario | » | » | 1 |
| Totale ufficiali | » | » | 595 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | 60 |
| Marescialli d'alloggio maggiori | 50 | 17 | 67 |
| Marescialli d'alloggio capi | 11 | 1 | 12 |
| Marescialli d'alloggio ordinari (*) | 780 | 183 | 963 |
| Brigadieri e vicebrigadieri trombettieri | 11 | 1 | 12 |
| Brigadieri (*) | 2624 | 358 | 2982 |
| Vicebrigadieri | 1073 | 334 | 1407 |
| Appuntati | 933 | 142 | 1075 |
| Carabinieri trombettieri | 130 | 14 | 144 |
| Carabinieri (*) | 15013 | 2549 | 17562 |
| Totale truppa | 20625 | 3599 | 24224 |
| Cavalli dei carabinieri reali | | 3599 | |

(*) Sono compresi quelli assegnati al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

**Nota**. — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi, e quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 7.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **legione allievi carabinieri reali**.

(La legione allievi comprende 1 stato maggiore, 2 battaglioni (6 compagnie), 1 squadrone e 2 depositi).

| | Stato maggiore | 6 compagnie | 1 squadrone | Deposito di Cagliari | Deposito di Palermo | Totale generale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello) | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione) | 2 | » | » | » | » | 2 |
| Capitani (aiutante maggiore in 1ª, comandanti di compagnia e di squadrone) | 1 | 6 | 1 | » | » | 8 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª, ufficiali di compagnia e di squadrone) | 1 | 18 | 4 | 2 | 2 | 27 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenente colonnello o maggiore contabile | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | 3 | » | » | » | » | 3 |
| Capitano veterinario | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Capo musica | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Totale ufficiali | 13 | 24 | 5 | 2 | 2 | 46 |

| | Stato maggiore | | 6 compagnie | | Deposito di Cagliari | | Deposito di Palermo | | Totale generale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a piedi | a cavallo | a piedi | a cavallo | a piedi | a cavallo | a piedi | a cavallo | a piedi | a cavallo | Totale generale |
| Maresciallo d'alloggio maggiore | 1 | » | » | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Marescialli d'alloggio capi | » | » | 6 | 1 | 2 | » | 1 | » | 9 | 1 | 10 |
| Marescialli d'alloggio ordinari | » | » | 6 | 1 | » | 1 | 1 | » | 7 | 2 | 9 |
| Brigadiere musicante | 1 | » | » | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Brigadiere trombettiere | 1 | » | » | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Brigadieri | 9 | 1 | 48 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 64 | 18 | 82 |
| Vicebrigadiere musicante | 1 | » | » | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Vicebrigadieri | 10 | » | 36 | 12 | » | » | 7 | 2 | 53 | 14 | 67 |
| Appuntati | 5 | » | » | 1 | » | » | » | » | 5 | 1 | 6 |
| Carabinieri musicanti | 24 | » | » | » | » | » | » | » | 24 | » | 24 |
| Carabinieri trombettieri | » | » | 12 | 4 | » | » | » | » | 12 | 4 | 16 |
| Carabinieri | (1) 26 | » | (2) 30 | 12 | 2 | 2 | 13 | 3 | 71 | 17 | 88 |
| Allievi | » | » | 1400 | 200 | 50 | 50 | 200 | 50 | 1650 | 300 | 1950 |
| Totale truppa | 78 | 1 | 1538 | 245 | 57 | 56 | 226 | 56 | 1899 | 358 | 2257 |
| Cavalli dei carabinieri reali | » | » | » | 45 | » | 6 | » | 4 | » | » | 55 |
| Cavalli di truppa | » | » | » | 155 | » | 30 | » | 25 | » | » | 210 |
| Totale cavalli | 200 | | | | 65 | | | | 265 | | |

(1) Sono compresi 20 allievi musicanti (carabinieri).
(2) Sono compresi 6 allievi trombettieri (carabinieri).

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 8.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***ispettorato degli alpini**.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ispettore (tenente generale o maggiore generale). | |
| 1 | Capitano di fanteria. | |
| 2 | Totale ufficiali. | |
| 1 | Scrivani | Ufficiale di scrittura |
| 1 | | Sottufficiale (1) |

(1) Compreso nel quadro del distretto di Roma.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 9.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **comandi di brigata di fanteria.**

(Ciascuna brigata di fanteria è composta di 2 reggimenti).

| | Un comando | 48 comandi |
|---|---|---|
| Comandanti (maggiori generali) . . . . . | 1 | 48 |
| Capitani di fanteria (aiutanti di campo) . . . | 1 | 48 |
| Totale ufficiali. . . . | 2 | 96 |
| Scrivani (caporali maggiori e caporali) (1) . . | 1 | 48 |

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 10.

## *Tabella graduale e numerica di formazione dei* **reggimenti di fanteria di linea**

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito).

| | UN REGGIMENTO | | | | 96 reggimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stato maggiore | 12 compagnie | Deposito | Totali del reggimento | |
| Comandanti (colonnelli) | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori) | » | » | 1 | 1 | 96 |
| Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione) | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Maggiori | 2 | » | » | 2 | 192 |
| Maggiori (a disposizione) | 1 | » | » | 1 | (1) 145 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione) | 4 | 12 | 1 | 17 | 1632 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (2) | 3 | 30 | » | 33 | 3168 |
| Capitani medici | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Tenenti e sottotenenti medici (3) | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Capitani contabili | » | » | 1 | 1 | 96 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | 2 | 2 | (4) 317 |
| Capi musica | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Totale ufficiali | 15 | 42 | 5 | 62 | 7026 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | 1 | 1 | (5) 98 |
| Assistenti locali | » | » | 1 | 1 | (5) 98 |
| Marescialli, Furieri maggiori (6) | 4 | » | » | 4 | 384 |
| Furieri | » | 12 | 1 | 13 | 1248 |
| Sottufficiali portalettere | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Sottufficiali guardamagazzino | » | » | 1 | 1 | 96 |
| Sottufficiali con impieghi speciali | » | » | » | » | (7) 390 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | 3 | 3 | 288 |
| Sottufficiali musicanti | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Sottufficiali trombettieri | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Sottufficiali tamburini maggiori | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Sottufficiali zappatori | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Capi armaiuoli (8) | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Sergenti | » | 24 | 1 | 25 | 2400 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 4 | 36 | » | 40 | 3840 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 12 | 6 | 18 | 1728 |
| Caporali maggiori musicanti | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Caporali maggiori trombettieri | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Caporali maggiori zappatori | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Caporali maggiori e caporali tamburini | 2 | » | » | 2 | 192 |
| Caporali musicanti | 8 | » | » | 8 | 768 |
| Caporali trombettieri | 2 | » | » | 2 | 192 |
| Caporali zappatori | 2 | » | » | 2 | 192 |
| Caporali conducenti | 1 | » | » | 1 | 96 |
| Caporali | » | 72 | 2 | 74 | 7104 |
| Appuntati musicanti | 5 | » | » | 5 | 480 |
| Trombettieri | » | 12 | 1 | 13 | 1248 |
| Tamburini | » | 12 | » | 12 | 1152 |
| Zappatori | » | 48 | » | 48 | 4608 |
| Soldati (9) | 20 | 1092 | 16 | 1128 | 108288 |
| Totale truppa | 59 | 1320 | 31 | 1410 | 135750 |
| Quadrupedi | 3 | » | » | 3 | 288 |

*Segue* TABELLA N. 10.

(1) 49 reggimenti hanno 2 maggiori a disposizione invece di 1.

(2) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(3) Possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

(4) 25 reggimenti aventi il deposito staccato hanno 3 ufficiali subalterni contabili invece di 2.

(5) I due depositi di stanza in Ozieri hanno ciascuno due assistenti locali e due ufficiali di scrittura invece di uno solo.

(6) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(7) Questi sottufficiali, in forza ai reggimenti di fanteria di linea, possono essere di qualsiasi arma o corpo. In questo numero sono compresi gli scrivani militari e i portalettere presso i comandi di corpo d'armata e di divisione, i sottufficiali maestri di scherma ed allievi della scuola magistrale militare di scherma, i sottufficiali presso i distretti ed i sottufficiali guarda stazioni, esclusi quelli di Roma; vi sono pure compresi i sottufficiali guardamagazzini presso alcuni depositi speciali designati dal Ministero.

(8) Mancando il capo armaiuolo, esso non verra sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnera le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(9) Dei 20 soldati assegnati allo stato maggiore, 15 sono allievi musicanti, 2 allievi armaiuoli e 3 conducenti.

In ogni compagnia due soldati sono allievi trombettieri e uno è allievo tamburino.

**Note.** — *a*) Nei reggimenti che hanno il deposito staccato:

In seguito ad autorizzazione del Ministero può essere assegnato temporariamente al deposito un ufficiale in più, tratto dai maggiori a disposizione, se questi sono due, e altrimenti dai capitani a disposizione.

Un ufficiale subalterno contabile, il sottufficiale guarda magazzino, ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito, sono assegnati allo stato maggiore.

Per disposizione ministeriale può essere assegnato al reggimento un secondo capo armaiuolo, destinato al deposito; altrimenti, viene assegnato al deposito un allievo armaiuolo.

Per momentanee esigenze di servizio il comandante del deposito staccato rivolge la domanda del personale occorrente al comandante della divisione nel cui territorio risiede, il quale vi provvede con uomini tratti da riparti stanziati nello stesso presidio del deposito o in presidio viciniore. Per esigenze di carattere permanente, ma riflettenti *esclusivamente* il servizio interno del deposito stesso, la forza di truppa del deposito, su richiesta fatta dal comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito al comandante di divisione da cui dipende il reggimento, può essere aumentata, nei limiti dello stretto necessario, con uomini tratti dal reggimento, cui il deposito appartiene.

*b*) Nei cambi di guarnigione, in via di massima, il personale del deposito rimane nella propria sede, passando effettivo al reggimento subentrante; per disposizione ministeriale viene designato quello che deve invece trasportarsi alla nuova sede.

*c*) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

*d*) I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

*e*) Per disposizione ministeriale sono assegnati a taluni reggimenti n. 5 muli in più dell'organico, come nucleo per la costituzione delle salmerie; così pure a taluni reggimenti può essere assegnato un quadrupede in più per provvedere alle esigenze del servizio presso il deposito staccato, o eccezionalmente presso qualche distretto.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 11.

## *Tabella graduale e numerica di formazione dei* **reggimenti bersaglieri.**

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito.

| | UN REGGIMENTO | | | | 12 reggimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stato maggiore | 12 compagnie | Deposito | Totali del reggimento | |
| Comandanti (colonnelli) | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori) | » | » | 1 | 1 | 12 |
| Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione) | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Maggiori | 2 | » | » | 2 | 24 |
| Maggiori (a disposizione) | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione) | 4 | 12 | 1 | 17 | 204 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ed ufficiali di compagnia) (1) | 3 | 30 | » | 33 | 396 |
| Capitani medici | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Tenenti e sottotenenti medici (2) | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Capitani contabili | » | » | 1 | 1 | 12 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | 2 | 2 | (3) 26 |
| Totale ufficiali | 14 | 42 | 5 | 61 | 734 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | 1 | 1 | 12 |
| Assistenti locali | » | » | 1 | 1 | 12 |
| Marescialli, Furieri maggiori (4) | 1 | » | » | 1 | 48 |
| Furieri | » | 12 | 1 | 13 | 156 |
| Sottufficiali portalettere | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Sottufficiali guarda magazzino | » | » | 1 | 1 | (5) 13 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | 3 | 3 | 36 |
| Sottufficiali trombettieri | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Sottufficiali zappatori | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Capi armaiuoli (6) | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Sergenti | » | 24 | 1 | 25 | 300 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 4 | 36 | » | 40 | 480 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 12 | 6 | 18 | 216 |
| Caporali maggiori trombettieri | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Caporali maggiori zappatori | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Caporali trombettieri | 2 | » | » | 2 | 24 |
| Caporali zappatori | 2 | » | » | 2 | 24 |
| Caporali conducenti | 1 | » | » | 1 | 12 |
| Caporali | » | 72 | 2 | 74 | 888 |
| Trombettieri | » | 36 | 1 | 37 | 444 |
| Zappatori | » | 48 | » | 48 | 576 |
| Soldati | (7) 5 | 1080 | 16 | 1101 | 13212 |
| Totale truppa | 26 | 1320 | 31 | 1377 | 16525 |
| Quadrupedi | 3 | » | » | 3 | 36 |

*Segue* TABELLA N. 11.

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

(3) I reggimenti aventi il deposito staccato hanno 3 ufficiali subalterni invece di 2.

(4) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(5) Il reggimento che fornisce il distaccamento in Sardegna ha 2 sottufficiali guarda magazzino.

(6) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(7) Dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli e 3 conducenti.

**Note.** — *a*) Nei reggimenti che hanno il deposito staccato:

In seguito ad autorizzazione del Ministero può essere assegnato temporaneamente al deposito un ufficiale in più, tratto dai capitani a disposizione.

Un ufficiale subalterno contabile, il sottufficiale guarda magazzino ed uno dei 6 caporali maggiori e caporali di contabilità del deposito, sono assegnati allo stato maggiore.

Per disposizione ministeriale può essere assegnato al reggimento un secondo capo armaiuolo, destinato al deposito; altrimenti viene assegnato al deposito un allievo armaiuolo.

Per momentanee esigenze di servizio il comandante del deposito staccato rivolge la domanda del personale occorrente al comandante della divisione nel cui territorio risiede, il quale vi provvede con uomini tratti da riparti stanziati nello stesso presidio del deposito o in presidio vicinore. Per esigenze di carattere permanente, ma riflettenti *esclusivamente* il servizio interno del deposito stesso, la forza di truppa del deposito, su richiesta fatta dal comandante della divisione nel cui territorio risiede il deposito al comandante di divisione da cui dipende il reggimento, può essere aumentata, nei limiti dello stretto necessario, con uomini tratti dal reggimento, cui il deposito appartiene.

*b*) Nei cambi di guarnigione, in via di massima, il personale del deposito rimane nella propria sede, passando effettivo al reggimento subentrante; per disposizione ministeriale viene designato quello che deve invece trasportarsi alla nuova sede.

*c*) I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza allo stato maggiore, ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

*d*) I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

*e*) Per disposizione ministeriale sono assegnati a taluni reggimenti n. 5 muli in più dell'organico, come nucleo per la costituzione delle salmerie; così pure a taluni reggimenti può essere assegnato un quadrupede in più per provvedere alle esigenze del servizio presso il deposito staccato, o eccezionalmente presso qualche distretto.

*f*) Nei reggimenti incaricati di costituire in caso di mobilitazione una compagnia ciclisti, viene impartita la relativa istruzione ciclistica ad un determinato numero di ufficiali, graduati e soldati delle varie compagnie, secondo speciali disposizioni date dal Ministero. Tali reggimenti hanno in più dell'organico: 1 furiere maggiore o furiere, 1 sottufficiale zappatore, 3 caporali maggiori, 1 caporale maggiore o caporale zappatore, 1 caporale maggiore o caporale di contabilità, 1 caporale maggiore o caporale aiutante di sanità, 6 caporali, 3 trombettieri e 18 zappatori.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 12.

## *Tabella graduale e numerica di formazione dei* **reggimenti alpini**.

(7 reggimenti, 22 battaglioni, 75 compagnie, 7 depositi).

| | Stato maggiore di reggimento | Stato maggiore di battaglione | Una compagnia | Un deposito | 7 reggimenti 22 battaglioni 75 compagnie 7 depositi |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandanti (colonnelli) | 1 | » | » | » | 7 |
| Tenenti colonnelli (comandanti di deposito e relatori) | » | » | » | 1 | 7 |
| Tenenti colonnelli, Maggiori (comandanti di battaglione e a disposizione) | 1 | 1 | » | » | 7 |
| | | | » | » | 22 |
| Capitani (aiut. magg. in 1°, comandanti di compagnia, al deposito e a disposizione) | 1 | » | 1 | 1 | 110 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia) (1) | » | 1 | 3 | » | 247 |
| Capitani medici | 1 | » | » | » | 7 |
| Tenenti e sottotenenti medici | » | 1 | » | » | 22 |
| Capitani contabili | » | » | » | 1 | 7 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | » | 3 | 21 |
| Totale ufficiali | 7 | 3 | 4 | 6 | 457 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | » | 3 | 21 |
| Marescialli, Furieri maggiori (2) | 1 | 1 | » | » | 29 |
| Furieri | » | » | 1 | 1 | 82 |
| Sottufficiali portalettere | 1 | » | 1 | » | 7 |
| Sottufficiali guarda magazzino | » | 1 | » | 1 | (3) 29 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 1 | » | » | » | 7 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | 1 | 3 | 21 |
| Sottufficiali trombettieri | 1 | » | » | » | 7 |
| Sottufficiali zappatori | » | 1 | » | » | 22 |
| Capi armaiuoli (4) | 1 | » | » | » | 7 |
| Sergenti | » | » | 2 | 1 | 157 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di comp. | 1 | 1 | 4 | » | 329 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità | » | » | 1 | » | 75 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | » | 1 | 6 | 117 |
| Caporali trombettieri | » | 1 | » | » | (5) 22 |
| Caporali zappatori | » | » | 1 | » | (5) 75 |
| Caporali conducenti | 1 | » | 1 | » | 82 |
| Caporali maniscalchi | 1 | » | » | » | 7 |
| Caporali | » | » | 8 | 2 | 614 |
| Trombettieri | » | » | 3 | 1 | 232 |
| Zappatori | » | » | 10 | » | 750 |
| Soldati | (6) 1 | (6) 5 | 108 | 16 | 8329 |
| Totale truppa | 9 | 10 | 140 | 31 | 11000 |
| Quadrupedi | 1 | 1 | 8 | » | 629 |

*Segue* TABELLA N. 12.

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) Il numero dei sottufficiali guarda magazzino può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(4) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(5) Dei caporali trombettieri, uno per ciascun reggimento può essere caporale maggiore; dei caporali zappatori, può essere caporale maggiore uno per ciascun battaglione.

(6) Il soldato assegnato allo stato maggiore di reggimento è conducente; dei 5 soldati assegnati allo stato maggiore di battaglione, 2 sono allievi maniscalchi, 1 è allievo sellaio, 1 conducente ed 1 allievo armaiuolo.

**Note** — Ad ogni magazzino di mobilitazione di battaglione è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 13.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **distretti militari**.

(88 distretti militari)

| | |
|---|---|
| 44 | Comandanti (colonnelli) (1). |
| 44 | Comandanti (tenenti colonnelli) (1). |
| 44 | Maggiori addetti (1). |
| 176 | Capitani addetti (1). |
| 88 | Tenenti e sottotenenti addetti (1). |
| 25 | Capitani contabili. |
| 130 | Tenenti e sottotenenti contabili. |
| 551 | Totale ufficiali. |
| 329 | Ufficiali di scrittura. |
| 88 | Assistenti locali. |
| 134 | Sottufficiali (2). |
| 260 | Sottufficiali con impieghi speciali (3). |

(1) Sono in massima ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 14 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

(2) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea; i medesimi possono essere di qualsiasi arma o corpo, e sono in massima assegnati in ragione di 2 ai distretti di 1ª classe, e di 1 agli altri distretti.

(3) Questi sottufficiali possono essere di qualsiasi arma o corpo, e sono tutti in forza al distretto di Roma. In questo numero, che può essere variato per disposizione ministeriale sono compresi: 1° gli scrivani militari presso i ministeri; 2° i sottufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore, al comando del IX corpo d'armata, al comando della divisione militare di Roma, agli ispettorati ed al comando militare di stazione di Roma; 3° i sottufficiali destinati ad impieghi in Roma non specificatamente indicati nelle presenti tabelle.

**Note.** — I distretti capiluogo di divisione (di 1ª classe) amministrano anche gli altri compresi nella circoscrizione della divisione (di 2ª classe). Nei distretti di 1ª classe il maggiore addetto esercita le funzioni di relatore. In tutti i distretti uno dei capitani addetti od il subalterno addetto, a scelta del comandante del distretto, esercita le funzioni di ufficiale di matricola.

La forza di truppa che oltre ai sottufficiali potrà occorrere presso i singoli distretti, variabile secondo le esigenze del servizio, dovrà essere somministrata dai reggimenti di fanteria, bersaglieri, ed alpini, del presidio o dei presidi viciniori, ed essere comandata temporaneamente presso i distretti stessi; detta forza, quando sia somministrata da più corpi, sarà aggregata al corpo più vicino al distretto. L'entità di tale forza e l'assegnazione ai vari corpi verrà stabilita dai comandi di divisione.

Per disposizione ministeriale, a qualche distretto potrà essere, in via transitoria, aggregato un capo armaiuolo, il quale sarà assegnato in soprannumero ad uno dei corpi destinati a fornire la forza di truppa al distretto stesso.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 14.

## *Tabella graduale e numerica di formazione del* **comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.**

(Un comando, sei compagnie di disciplina, un carcere militare, due reclusori militari, carceri militari preventive).

| | Comando ed ufficio d'amministrazione | Compagnie di disciplina | | Carcere militare | Carceri militari preventive | Reclusori | | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | di punizione | speciali | | | 1° Peschiera | 2° Gaeta | |
| Comandante (colonnello) | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 |
| Tenente colonnello (comandante in 2° e comandante del 1° reclusorio) | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 |
| Maggiori (comandante di carcere o di reclusorio) | » | » | » | 1 | » | 1 | » | 2 |
| Capitani (addetti al comando, comandanti di compagnia, addetti al carcere e al reclusori) | 1 | 3 | 3 | 1 | » | 1 | 1 | 10 |
| Tenenti (addetti ai comandi, ufficiali di compagnia, comandanti di sezione e di carcere militare preventivo) | » | 9 | 7 | 4 | 14 | 4 | 5 | 43 |
| Tenenti medici | » | » | » | 1 | » | 1 | 1 | 3 |
| Maggiore contabile (relatore) | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 |
| Capitani contabili | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 |
| Tenenti contabili | 2 | » | » | 1 | » | 1 | 2 | 6 |
| Totale ufficiali | 7 | 12 | 10 | 8 | 14 | 8 | 9 | 68 |
| Ufficiali di scrittura | 12 | » | » | 2 | » | 2 | 4 | 20 |
| Assistenti locali | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Furieri maggiori | 3 | » | » | 1 | » | 1 | 2 | 7 |
| Furieri | » | 3 | 3 | 2 | » | 3 | 3 | 14 |
| Sottufficiali guarda-magazzino | » | » | » | 1 | » | 1 | 1 | 3 |
| Sergenti | 1 | 18 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 56 |
| Caporali maggiori | » | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 23 |
| Caporali maggiori aiutanti di sanità | » | » | » | 1 | » | 1 | 1 | 3 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 3 | 2 | » | » | » | » | 5 |
| Caporali | » | 36 | 21 | 10 | 38 | 15 | 15 | 135 |
| Appuntati | » | » | » | 10 | 63 | 18 | 18 | 109 |
| Totale truppa | 4 | 66 | 39 | 33 | 114 | 49 | 50 | 355 |

**Nota.** — Il numero dei militari di truppa del personale di governo può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio, cioè in relazione al variabile numero degli uomini in punizione.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 15.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'* **ispettorato di cavalleria**.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Ispettore (tenente generale o maggiore generale). |
| 1 | | Tenente colonnello o maggiore di cavalleria (*). |
| 3 | | Capitani di cavalleria (*). |
| 5 | | Totale ufficiali. |
| 1 | Scrivani | Ufficiale di scrittura. |
| 1 | Scrivani | Sottufficiale (1). |

(*) Il tenente colonnello o maggiore ed uno dei capitani sono ufficiali fuori quadro.

(1) Compreso nel quadro del distretto di Roma.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 16.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **comandi di brigata di cavalleria.**

(Ciascuna brigata di cavalleria è composta di 2, 3 o 4 reggimenti di cavalleria).

| | Un comando | 9 comandi |
|---|---|---|
| Comandanti (maggiori generali) . . . . . | 1 | 9 |
| Capitani di cavalleria (aiutanti di campo) . . | 1 | 9 |
| Totale ufficiali. . . . | 2 | 18 |
| Scrivani (caporali maggiori e caporali) (1) . | 1 | 9 |

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di cavalleria.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 17.

## *Tabella graduale e numerica di formazione dei* **reggimenti di cavalleria.**

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 mezzi reggimenti (6 squadroni) e 1 deposito).

| | UN REGGIMENTO | | | | 24 reggimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Stato maggiore | 6 squadroni | Deposito | Totali del reggimento | |
| Comandanti { colonnelli | 1 | » | » | 1 | (1) 19 |
| Comandanti { tenenti colonnelli | | | | | 5 |
| Tenenti colonnelli { (comand. di mezzo regg.) | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Maggiori { | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Maggiori (comandanti di deposito e relatori) | » | » | 1 | 1 | 24 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di squadrone, al deposito e a disposizione) | 1 | 6 | 1 | 8 | (2) 204 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, e ufficiali di squadrone e deposito) (3) | 2 | 18 | 4 | 24 | 576 |
| Capitani medici | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Tenenti e sottotenenti medici | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Capitani contabili | » | » | 1 | 1 | 24 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | 2 | 2 | 48 |
| Capitani veterinari | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 2 | » | » | 2 | 48 |
| Totale ufficiali | 11 | 24 | 9 | 44 | 1068 |
| Marescialli. . . } | | | | | |
| Furieri maggiori { (4) | 3 | » | » | 3 | 72 |
| Furieri | » | 6 | 1 | 7 | 168 |
| Sottufficiali portalettere | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Sottufficiali guarda magazzino | » | » | 1 | 1 | (5) 25 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | 3 | 3 | 72 |
| Sottufficiali musicanti capi fanfara | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Sottufficiali zappatori | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Capi armaiuoli (6) | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Sergenti | » | 18 | 2 | 20 | 480 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone | 3 | 18 | » | 21 | 504 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 6 | 6 | 12 | 288 |
| Caporali maggiori trombettieri | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Caporali trombettieri | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Caporali zappatori | » | 6 | » | 6 | (7) 144 |
| Caporali conducenti | 1 | » | » | 1 | 24 |
| Caporali maniscalchi | » | 6 | » | 6 | 144 |
| Caporali | » | 48 | 4 | 52 | 1248 |
| Appuntati | » | 48 | » | 48 | 1152 |
| Trombettieri | » | 24 | 2 | 26 | 624 |
| Zappatori | » | 54 | » | 54 | 1296 |
| Sellai | » | 6 | » | 6 | 144 |
| Soldati | (8) 3 | (9) 690 | 42 | 735 | 17640 |
| Totale truppa | 18 | 930 | 61 | 1009 | 24217 |
| Cavalli di truppa | 18 | 852 | » | 870 | 21456 (10) |

*Segue* TABELLA N. 17.

(1) Quando il comandante in 2° della scuola di cavalleria è un tenente colonnello i comandanti di reggimento saranno rispettivamente 20 col grado di colonnello e 4 col grado di tenente colonnello.

(2) 12 reggimenti hanno 1 capitano a disposizione.

(3) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento, scelto preferibilmente fra quelli del deposito, può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(4) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(5) Il reggimento che fornisce il distaccamento di Palermo ha 1 sottufficiale guarda magazzino in più per il magazzino di mobilitazione di detta sede. Nei cambi di guarnigione tale sottufficiale rimane nel suo impiego passando effettivo al nuovo reggimento.

(6) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(7) In ogni mezzo reggimento uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

(8) Dei 3 soldati assegnati allo stato maggiore, 2 sono allievi armaiuoli ed 1 conducente.

(9) In ogni squadrone 2 soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(10) Sono compresi 576 cavalli di carica per gli ufficiali inferiori di cavalleria e di stato maggiore.

**Note.** — Gli ufficiali subalterni d'ordinanza, quelli comandati alla scuola di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ripartiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

Al magazzino di mobilitazione di Palermo è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 18.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*dei* **depositi di allevamento cavalli.**

(4 depositi e 2 sezioni staccate)

| | Un deposito | 4 depositi |
|---|---|---|
| Direttori { tenenti colonnelli di cavalleria | 1 | 2 |
| Direttori { maggiori di cavalleria | | 2 |
| Capitani di cavalleria | 1 | (1) 6 |
| Tenenti contabili | 1 | (1) 6 |
| Capitani veterinari | 1 | 4 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 1 | (1) 6 |
| Totale ufficiali | 5 | 26 |
| Ufficiali di scrittura | » | 11 |
| Agenti | » | 6 |
| Sotto agenti | » | 2 |
| Butteri e assistenti | » | 185 |

(1) Due depositi hanno 2 capitani di cavalleria, 2 tenenti contabili e 2 subalterni veterinari, invece di uno, per provvedere al servizio della rispettiva sezione staccata.

**Nota.** — Quando presso taluno dei depositi il numero degli ufficiali veterinari assegnati in organico risulti insufficiente, il ministero provvederà comandando ufficiali subalterni veterinari appartenenti ai reggimenti d'artiglieria.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 19

*Tabella graduale e numerica di formazione degl'***ispettorati d'artiglieria**.

(Un ispettorato generale d'artiglieria, un ispettorato d'artiglieria da campagna, un ispettorato d'artiglieria da costa e da fortezza, un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria).

| | |
|---|---|
| 1 | Ispettore generale (tenente generale). |
| 3 | Ispettori (tenenti generali e maggiori generali). |
| 1 | Colonnello o tenente colonnello d'artiglieria (capo dell'ufficio dell'Ispettore generale) |
| 4 | Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria. |
| 9 | Capitani d'artiglieria. |
| 1 | Tenente d'artiglieria. |
| 19 | Totale ufficiali. |
| 2 | Ragionieri d'artiglieria. |
| 4 | Disegnatori. |
| 12 | Ufficiali di scrittura. |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 20.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*della* **direzione superiore delle esperienze d'artiglieria**

| | |
|---|---|
| 1 | Direttore superiore (tenente generale o maggiore generale). |
| 2 | Tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria. |
| 5 | Capitani d'artiglieria. |
| 3 | Tenenti d'artiglieria. |
| 11 | Totale ufficiali. |
| 3 | Ragionieri d'artiglieria. |
| 1 | Capotecnico d'artiglieria e del genio. |
| 2 | Disegnatori. |
| 4 | Ufficiali di scrittura. |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 21.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **comandi d'artiglieria.**

| | Un comando | 9 comandi |
|---|---|---|
| Comandanti (maggiori generali) . . . . . | 1 | 9 |
| Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria . . | 1 | 9 |
| Capitani d'artiglieria . . . . . | 1 | 9 |
| Tenenti d'artiglieria (per tre soli comandi) . . | 1 | 3 |
| Totale ufficiali. . . . | 4 | 30 |
| Ufficiali di scrittura. . . . . | (2) 1 | 12 |
| Caporali maggiori e caporali (scrivani) (1) . . | (2) 1 | 12 |

(1) I caporali maggiori e caporali sono compresi nei quadri dei reggimenti e delle brigate d'artiglieria delle varie specialità.

(2) Presso tre comandi sono in numero di due.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 22.

*Tabella graduale e numerica di formazione delle* **direzioni d'artiglieria.**

(13 direzioni d'artiglieria).

| | |
|---|---|
| 13 | Direttori (colonnelli e tenenti colonnelli d'artiglieria). |
| 14 | Tenenti colonnelli e maggiori d'artiglieria. |
| 46 | Capitani d'artiglieria. (1) |
| 12 | Tenenti e sottotenenti d'artiglieria. |
| 3 | Colonnelli (ufficiali delle fortezze). |
| 5 | Tenenti colonnelli (ufficiali delle fortezze). |
| 10 | Maggiori (ufficiali delle fortezze). |
| 23 | Capitani (ufficiali delle fortezze). |
| 22 | Tenenti e sottotenenti (ufficiali delle fortezze). |
| 148 | Totale ufficiali. |
| 78 | Ragionieri d'artiglieria. (1) |
| 30 | Capitecnici d'artiglieria e del genio. |
| 19 | Disegnatori. |
| 72 | Ufficiali di scrittura. |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

**Note.** — Pei sottufficiali guarda batteria nei forti e pei guardaforti, nonchè pei quadrupedi destinati a prestare servizio nei forti di sbarramento, vedasi la tabella n. 26 dell'artiglieria da costa e da fortezza.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 23.

## *Tabella graduale e numerica di formazione dei* **reggimenti d'artiglieria da campagna**.

(Ogni reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie, 1 o 2 compagnie treno e 1 deposito).

| | Stato maggiore | Una batteria | Una compagnia treno | Un deposito | 24 reggimenti 186 batterie 36 comp. treno 24 depositi |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) | 1 | » | » | » | 24 |
| Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di deposito e relatori) | » | » | » | 1 | 24 |
| Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di brigata, ed 1 maggiore a disposizione presso il 22° reggimento) | 3 | » | » | » | 73 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria e compagnia treno, al deposito, ed 1 a disposizione presso il 22° reggimento) | 12 | 1 | 1 | 1 | 295 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito, e 3 a disposizione presso il 22° reggimento) (1) | 3 | 2 | 2 | 1 | 543 |
| Capitani medici | 1 | » | » | » | 24 |
| Tenenti e sottotenenti medici | 1 | » | » | » | 24 |
| Capitani contabili | » | » | » | 1 | 24 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | » | 2 | 48 |
| Capitani veterinari | 1 | » | » | » | 24 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 2 | » | » | » | 48 |
| Totale ufficiali | 13 | 3 | 3 | 6 | 1151 |
| Ragionieri d'artiglieria | 1 | » | » | » | 24 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | » | 2 | 48 |
| Assistenti locali | » | » | » | 1 | 24 |
| Marescialli. Furieri maggiori (2) | 4 | » | » | » | 96 |
| Furieri | » | 1 | 1 | 1 | 246 |
| Sottufficiali portalettere | 1 | » | » | » | 24 |
| Sottufficiale guarda magazzino | 1 | » | » | » | 24 |
| Sottufficiali guarda selleria | 1 | » | » | » | 24 |
| Sottufficiali guarda batteria | 1 | » | » | » | 24 |
| Sottufficiali capi operai del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | » | 24 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 1 | » | » | » | 24 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | » | 3 | 72 |
| Sottufficiali trombettieri | 1 | » | » | » | 24 |
| Sergenti | » | 3 | 3 | 2 | (3) 715 |
| Caporali maggiori di maggiorità, di batteria e di compagnia | 4 | 3 | 3 | » | 762 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 1 | 1 | 6 | 366 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità | 1 | » | » | » | 24 |
| Caporali maggiori trombettieri | 1 | » | » | » | 24 |
| Caporali trombettieri | 2 | » | » | » | 48 |
| Caporali maniscalchi | 5 | » | » | » | 120 |
| Caporali | » | 6 | 6 | 4 | (3) 1419 |
| Appuntati | » | 6 | 6 | 4 | 1428 |
| Trombettieri | » | 2 | 2 | 2 | 492 |
| Sellai | » | 1 | 1 | » | 222 |
| Soldati (4) | » | 67 | 67 | 17 | (3) 15392 |
| Totale truppa | 21 | 90 | 90 | 39 | 21804 |
| Cavalli di truppa | 11 | 45 | 40 | 7 | (5) 10735 |

*Segue* TABELLA N. 23.

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) La compagnia treno del 22° reggimento artiglieria ha in più dell'organico un sergente, un caporale e 10 soldati.

(4) In ogni batteria e compagnia treno 2 soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(5) Sono compresi 468 cavalli di carica per ufficiali inferiori d'artiglieria escluso il treno, e 25 cavalli che la compagnia treno del 22° reggimento ha in più dell'organico.

**Note.** — Presso qualche reggimento taluna delle batterie o brigate può essere impiegata in servizio da montagna; l'organico di dette batterie o brigate è uguale a quello stabilito per le corrispondenti unità da montagna.

Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento sono in massima assegnati un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario ed un sottufficiale guarda magazzino.

I reggimenti che hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Per disposizione ministeriale è assegnato ad alcuni reggimenti un capo armaiuolo, o un *sottufficiale d'armamento*: tali reggimenti potranno avere anche un allievo armaiuolo.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 24

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*del* **reggimento d'artiglieria a cavallo.**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie — 6 batterie — 1 brigata treno — 4 compagnie — e 1 deposito).

| | Stato maggiore | 6 batterie | 4 compagnie treno | Deposito | Totali del reggimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenente colonnello o maggiore (comandante di deposito e relatore) | » | » | » | 1 | 1 |
| Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di brigata di batterie) | 3 | » | » | » | 3 |
| Maggiori (comandante della brigata treno e del materiale) | 2 | » | » | » | 2 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito) | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito) (4) | 4 | 18 | 8 | 1 | 31 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Capitano contabile | » | » | » | 1 | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | » | 3 | 3 |
| Capitano veterinario | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 3 | » | » | » | 3 |
| Totale ufficiali | 17 | 24 | 12 | 7 | 60 |
| Ragioniere d'artiglieria | 1 | » | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | » | 2 | 2 |
| Assistenti locali | » | » | » | 2 | 2 |
| Marescialli, Furieri maggiori (3) | 5 | » | » | » | 5 |
| Furieri | » | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Sottufficiale portaletiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale guarda magazzino | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale guarda selleria | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale guarda batteria | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | » | 4 | 4 |
| Sottufficiale trombettiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Capo armaiuolo (3) | 1 | » | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 18 | 12 | 2 | 32 |
| Caporali maggiori di maggiorità, di batteria e di compagnia | 5 | 18 | 12 | » | 35 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 6 | 4 | 6 | 16 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporale maggiore trombettiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporali trombettieri | 2 | » | » | » | 2 |
| Caporali maniscalchi | 2 | 6 | » | » | 8 |
| Caporali | » | 36 | 24 | 4 | 64 |
| Appuntati | » | 36 | 24 | 4 | 64 |
| Trombettieri | » | 12 | 8 | 2 | 22 |
| Sellai | » | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Soldati (4) | 2 | 576 | 268 | 36 | 882 |
| Totale truppa | 26 | 720 | 360 | 60 | 1166 |
| Cavalli di truppa | 11 | 480 | 160 | » | 667 (5) |

*Segue* TABELLA N. 24

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(4) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli. In ogni batteria e compagnia treno 2 soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

(5) Sono compresi 16 cavalli di carica per ufficiali inferiori d'artiglieria, escluso il treno.

**Note.** — Al magazzino di mobilitazione di Verona è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 25

## *Tabella graduale e numerica di formazione dell'***artiglieria da montagna**.

(Un reggimento composto di 4 stato maggiore, 4 brigate di batterie (12 batterie) e 1 deposito — Una brigata del Veneto di 3 batterie).

| | Reggimento | | | | Brigata del Veneto | | | Totali generali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stato maggiore | 12 batterie | Deposito | Totali del reggimento | Stato maggiore | 3 batterie | Totale della brigata | 1 st. mag. di reg. 5 brigate 15 batterie 1 deposito |
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenente colonnello o maggiore (comandante di deposito e relatore) | » | » | 1 | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli o maggiori comandanti di brigata e a disposizione) | 5 | » | » | 5 | 1 | » | 1 | 6 |
| Capitani (aiutante maggiore in 1°, pel materiale, comandanti di batteria, al deposito e a disposizione) | 4 | 12 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di deposito) (1) | 4 | 36 | 1 | 41 | 1 | 9 | 10 | 51 |
| Capitano medico | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti medici | 2 | » | » | 2 | 1 | » | 1 | 3 |
| Capitano contabile | » | » | 1 | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | 3 | 3 | 1 | » | 1 | 4 |
| Capitano veterinario | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 2 | » | » | 2 | 1 | » | 1 | 3 |
| Totale ufficiali | 20 | 48 | 7 | 75 | 6 | 12 | 18 | 93 |
| Ragioniere di artiglieria | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | 3 | 3 | 1 | » | 1 | 4 |
| Assistente locale | » | » | 1 | 1 | 1 | » | 1 | 2 |

(1) Un ufficiale subalterno nel reggimento e nella brigata del Veneto può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

*Segue* TABELLA N. 25.

| | Reggimento | | | | Brigata del Veneto | | | Totali generali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stato maggiore | 12 batterie | Deposito | Totali del reggimento | Stato maggiore | 3 batterie | Totale della brigata | 1 st. mag. di reg. 5 brigate 45 batterie 4 deposito |
| Marescialli . . . ) Furieri maggiori ) (1) . . . . . | 5 | » | » | 5 | 1 | » | 1 | 6 |
| Furieri . . . . . | » | 12 | 1 | 13 | » | 3 | 3 | 16 |
| Sottufficiale portalettere . . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali guarda magazzino . . . . . | 3 | » | » | 3 | 1 | » | 1 | 4 |
| Sottufficiali guarda selleria. . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali guarda batteria . . . . . | 1 | » | » | 1 | 1 | » | 1 | 2 |
| Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione . . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma . . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità . . . . . | » | » | 3 | 3 | 1 | » | 1 | 4 |
| Sottufficiale trombettiere . . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Capo armaiuolo (2) . . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Sergenti . . . . . | » | 36 | 2 | 38 | » | 9 | 9 | 47 |
| Caporali maggiori di maggiorita e di batteria. | 5 | 48 | » | 53 | 1 | 12 | 13 | 66 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità. . | » | 12 | 6 | 18 | 1 | 3 | 4 | 22 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità. | » | 12 | » | 12 | » | 3 | 3 | 15 |
| Caporale maggiore trombettiere. . . . . | 1 | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporali trombettieri . . . . . | 3 | » | » | 3 | (3) 1 | » | 1 | 4 |
| Caporali zappatori . . . . . | » | 12 | » | 12 | » | 3 | 3 | 15 |
| Caporali maniscalchi . . . . . | » | 12 | » | 12 | » | 3 | 3 | 15 |
| Caporali . . . . . | » | 96 | 4 | 100 | » | 24 | 24 | 124 |
| Appuntati . . . . . | » | 96 | 4 | 100 | » | 24 | 24 | 124 |
| Trombettieri . . . . . | » | 36 | 2 | 38 | » | 9 | 9 | 47 |
| Zappatori . . . . . | » | 96 | » | 96 | » | 24 | 24 | 120 |
| Sellai . . . . . | » | 12 | 1 | 13 | » | 3 | 3 | 16 |
| Soldati (4) . . . . . | 2 | 1212 | 47 | 1261 | 2 | 303 | 305 | 1566 |
| Totale truppa . . . | 20 | 1692 | 70 | 1782 | 9 | 423 | 432 | 2220 |
| Quadrupedi . . . . . | » | 744 | 24 | 768 | 2 | 186 | 188 | 956 |

(1) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(2) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(3) Può essere anche caporale maggiore.

(4) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore del reggimento sono allievi armaiuoli e i 2 soldati assegnati allo stato maggiore della brigata del Veneto sono conducenti. In ogni batteria e nel deposito due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

*Segue* TABELLA N. 25.

**Note.** — Al magazzino di mobilitazione della brigata del Veneto è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando il reggimento o la brigata del Veneto abbiano allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico. Presso il reggimento, il plotone sarà tenuto in forza al deposito.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

In ciascuna brigata, uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 26

## *Tabella graduale e numerica di formazione dell'***artiglieria da costa e da fortezza**.

(Tre reggimenti d'artiglieria da costa, comprendenti: 3 stati maggiori, 11 brigate — 35 compagnie — e 3 depositi; tre reggimenti d'artiglieria da fortezza, comprendenti: 3 stati maggiori, 13 brigate — 37 compagnie — e 3 depositi; una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, composta di 1 stato maggiore e 6 compagnie. In totale: 6 stati maggiori di reggimento, 25 brigate — 78 compagnie — e 6 depositi)

| | Tre reggimenti da costa | | | | Tre reggimenti da fortezza | | | | Brigata da costa della Sardegna | | | Totali generali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 stati maggiori | 35 compagnie | 3 depositi | Totali | 3 stati maggiori | 37 compagnie | 3 depositi | Totali | Stato maggiore | 6 compagnie | Totali | 6 reggimenti 25 brigate 78 compagnie 6 depositi |
| Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) | 3 | • | • | 3 | 3 | • | • | 3 | • | • | • | 6 |
| Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti di deposito e relatori) | • | • | 3 | 3 | • | • | 3 | 3 | • | • | • | 6 |
| Tenente colonnello (comandante di brigata) | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | • | 1 | 1 |
| Tenenti colonnelli o maggiori (comandanti id.) | 11 | • | • | 11 | 13 | • | • | 13 | • | • | • | 24 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1ª, a disposizione, comandanti di compagnia, al deposito) | 6 | 35 | 3 | 44 | 6 | 37 | 3 | 46 | 1 | 6 | 7 | 97 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ufficiali di compagnia e di deposito) (1) | 11 | 70 | 3 | 84 | 13 | 74 | 3 | 90 | 1 | 18 | 19 | 193 |
| Capitani medici | 3 | • | • | 3 | 3 | • | • | 3 | • | • | • | 6 |
| Tenenti e sottotenenti medici | 8 | • | • | 8 | 7 | • | • | 7 | 1 | • | 1 | 16 |
| Capitani contabili | • | • | 3 | 3 | • | • | 3 | 3 | 1 | • | 1 | 7 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | • | • | 6 | 6 | • | • | (2) 7 | 7 | 1 | • | 1 | 14 |
| Totale ufficiali | 42 | 105 | 18 | 165 | 45 | 111 | 19 | 175 | 6 | 24 | 30 | 370 |
| Ufficiali di scrittura | • | • | 6 | 6 | • | • | 6 | 6 | 1 | | 1 | 13 |
| Assistenti locali | • | • | 3 | 3 | • | • | 3 | 3 | 1 | • | 1 | 7 |

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento e per la brigata della Sardegna può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Uno dei reggimenti da fortezza è incaricato dell'amministrazione delle compagnie operai d'artiglieria, ed ha perciò tre ufficiali subalterni contabili invece di due.

*Segue* TABELLA N. 26

| | Tre reggimenti da costa | | | | Tre reggimenti da fortezza | | | | Brigata da costa della Sardegna | | | Totali generali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 stati maggiori | 35 compagnie | 3 depositi | Totali | 3 stati maggiori | 37 compagnie | 3 depositi | Totali | Stato maggiore | 6 compagnie | Totali | 6 reggimenti 35 brigate 78 compagnie 6 depositi |
| Marescialli . . . } Furieri maggiori } (1) . . | 16 | » | » | 16 | 16 | » | » | 16 | 1 | » | 1 | 31 |
| Furieri . . . . . | » | 35 | 3 | 38 | » | 37 | 3 | 40 | » | 6 | 6 | 84 |
| Sottufficiali porta lettere . | 3 | » | » | 3 | 3 | » | » | 3 | 1 | » | 1 | 7 |
| Sottufficiali guarda magazzino. . . . . | 3 | » | » | 3 | 3 | » | » | 3 | 1 | » | 1 | 7 |
| Sottufficiali guarda batteria nei forti (2). . . . . | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 330 |
| Sottufficiali guarda forte (2) | | | | | | | | | | | | |
| Sottufficiali guarda batteria | 3 | » | » | 3 | 3 | » | » | 3 | 1 | » | 1 | 7 |
| Sottufficiali maestri di scherma . . . . . | 3 | » | » | 3 | 3 | » | » | 3 | 1 | » | 1 | 7 |
| Sottufficiali di contabilità . | » | » | 9 | 9 | » | » | 9 | 9 | 1 | » | 1 | 19 |
| Sottufficiali trombettieri. . | 3 | » | » | 3 | 3 | » | » | 3 | » | » | » | 6 |
| Capi armaiuoli (3) . . . . | 3 | » | » | 3 | 3 | » | » | 3 | » | » | » | 6 |
| Sergenti . . . . . | » | 105 | 3 | 108 | » | 111 | 3 | 114 | » | 18 | 18 | 240 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia . | 14 | 140 | 3 | 157 | 16 | 148 | 3 | 167 | 1 | 30 | 31 | 355 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità . . . . . | » | 35 | 18 | 53 | » | 37 | 18 | 55 | 3 | 6 | 9 | 117 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità . . . | 8 | » | » | 8 | 7 | » | » | 7 | 1 | » | 1 | 16 |
| Caporali maggiori e caporali trombettieri. . . . . | 11 | » | » | 11 | 13 | » | » | 13 | 1 | » | 1 | 25 |
| Caporali . . . . . | » | 210 | 9 | 219 | » | 222 | 9 | 231 | » | 42 | 42 | 492 |
| Trombettieri . . . . . | » | 70 | 6 | 76 | » | 74 | 6 | 80 | » | 12 | 12 | 168 |
| Soldati (4) . . . . . | 17 | 3150 | 69 | 3236 | 19 | 3330 | 69 | 3418 | 6 | 540 | 546 | 7200 |
| Totale truppa. . . | 82 | 3743 | 120 | 3947 | 89 | 3939 | 120 | 4148 | 18 | 654 | 672 | 9017 |
| Quadrupedi (5) . . . . . | 11 | » | » | 11 | 24 | » | » | 24 | 6 | » | 6 | 41 |

(1) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(2) I sottufficiali guarda batteria nei forti e i sottufficiali guarda forti prestano servizio alla dipendenza delle direzioni d'artiglieria; il loro numero può essere variato per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(3) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(4) Dei soldati assegnati agli stati maggiori di reggimento, due per ogni reggimento sono allievi armaiuoli e gli altri sono conducenti, in ragione di uno per ogni brigata; per la brigata della Sardegna i soldati assegnati allo stato maggiore sono conducenti.

(5) Ad ogni stato maggiore di reggimento sono assegnati tanti quadrupedi quante sono le brigate che costituiscono il reggimento.

Uno dei reggimenti da fortezza ha inoltre effettivi 11 quadrupedi pel servizio dei forti di sbarramento. A questi ultimi è aggiunto un limitato numero di asini, da assegnarsi per disposizione ministeriale, ed ai quali si provvede, sia per l'acquisto, sia pel mantenimento, con sovvenzione alla massa generale dei reggimenti da fortezza interessati.

I quadrupedi pel servizio dei forti di sbarramento sono a disposizione delle direzioni d'artiglieria.

*Segue* TABELLA N. 26

**Note.** — Ad ogni reggimento è assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario, pel servizio di magazzino Parimenti, ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento sono assegnati un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario ed un sottufficiale guarda magazzino.

Quando i reggimenti o la brigata della Sardegna abbiano allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico. Presso i reggimenti, i plotoni saranno tenuti in forza ai depositi.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento ed allievi sergenti sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabiliti dalla presente tabella.

Il reggimento da costa che fornisce il servizio alla torre corazzata Umberto I (Spezia). ha in più dell'organico 1 furiere o sergente, 4 caporali maggiori, 5 caporali e 12 soldati.

Il reggimento da costa che fornisce il servizio alla torre corazzata Vittorio Emanuele II (Taranto) ha in più dell'organico 1 furiere o sergente, 5 caporali maggiori, 9 caporali e 21 soldati.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V. d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 27.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*delle* **compagnie operai d'artiglieria**.

(2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli).

| | Una compagnia | 5 compagnie |
|---|---|---|
| Comandanti (capitani) . . . . . | 1 | 5 |
| Tenenti e sottotenenti . . . . . | 2 | 10 |
| Totale ufficiali . . . | 3 | 15 |
| Sottufficiali (furieri maggiori, furieri e sergenti). | 7 | 35 |
| Caporali maggiori . . . . . | 4 | 20 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità . . | 1 | 5 |
| Caporali . . . . . | 12 | 60 |
| Trombettieri . . . . . | 2 | 10 |
| Soldati . . . . . | 74 | 370 |
| Veterani d'ogni grado . . . . . | indeterminato | |
| Totale truppa . . . | 100 | 500 |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
C[illegible]

TABELLA N. 28.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*degl'* **ispettorati del genio**

(Un ispettorato generale del genio, un ispettorato delle truppe del genio, un ispettorato delle costruzioni del genio).

| | |
|---|---|
| 1 | Ispettore generale (tenente generale). |
| 2 | Ispettori (tenenti generali e maggiori generali). |
| 1 | Colonnello o tenente colonnello del genio (capo dell'ufficio dell'Ispettore generale). |
| 2 | Tenenti colonnelli e maggiori del genio. |
| 5 | Maggiori e capitani del genio. |
| 2 | Tenenti e sottotenenti del genio. |
| 13 | Totale ufficiali. |
| 9 | Ragionieri geometri del genio. |
| 1 | Capotecnico d'artiglieria e del genio. |
| 2 | Disegnatori. |
| 10 | Ufficiali di scrittura. |

**Nota.** — Presso l'ispettorato delle costruzioni del genio trovasi l'ufficio di revisione delle contabilità dei lavori e delle provviste.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 29.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **comandi del genio**.

| | Un comando | 6 comandi |
|---|---|---|
| Comandanti (maggiori generali) . . . . . | 1 | 6 |
| Maggiori e capitani del genio. . . . . | 1 | 6 |
| Totale ufficiali. . . | 2 | 12 |
| Ragionieri geometri del genio . . . . . | 1 | 6 |
| Ufficiali di scrittura . . . . . | 2 | (1) 14 |

(1) Due comandi del genio hanno 3 ufficiali di scrittura

**Nota**. — La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 30.

*Tabella graduale e numerica di formazione delle* **direzioni del genio.**

(45 direzioni del genio e 6 sotto direzioni autonome del genio).

| | |
|---|---|
| 21 | Direttori e sottodirettori (colonnelli e tenenti colonnelli del genio). |
| 15 | Tenenti colonnelli e maggiori del genio. |
| 8 | Maggiori e capitani del genio. |
| 72 | Capitani del genio. (1) |
| 50 | Tenenti e sottotenenti del genio. |
| 166 | Totale ufficiali. |
| 181 | Ragionieri geometri del genio. (1) |
| 49 | Disegnatori. |
| 202 | Ufficiali di scrittura. |
| 236 | Assistenti locali del genio. |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

**Nota.** — La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N 31

## *Tabella graduale e numerica di formazione del* 1° e 2° reggimento del genio (zappatori).

(Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di zappatori — 12 compagnie — 2 compagnie treno e 1 deposito).

| | UN REGGIMENTO | | | | | 2 reggimenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stato maggiore | 12 compagnie zappatori | 2 compagnie treno | Deposito | Totali del reggimento | |
| Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di deposito e relatori, comandanti di brigata) | 4 | * | * | 1 | 5 | 10 |
| Maggiori e capitani (pel materiale) | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e al deposito) | 1 | 12 | 2 | 1 | 16 | 32 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito) (1) | 4 | 24 | 4 | 2 | 34 | 68 |
| Capitani medici | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Tenenti e sottotenenti medici | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Capitani contabili | * | * | * | 1 | 1 | 2 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | * | * | * | 2 | 2 | 4 |
| Totale ufficiali | 13 | 36 | 6 | 7 | 62 | 124 |
| Ragionieri geometri del genio | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Ufficiali di scrittura | * | * | * | 2 | 2 | 4 |
| Assistenti locali | * | * | * | 2 | 2 | 4 |
| Marescialli, Furieri maggiori (2) | 5 | * | * | * | 5 | 10 |
| Furieri | * | 12 | 2 | 1 | 15 | 30 |
| Sottufficiali portalettere | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Sottufficiali guarda magazzino (3) | 3 | * | * | * | 3 | 6 |
| Sottufficiali guarda parco reggimentale | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Sottufficiali capi operai del laboratorio di riparazione | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Sottufficiali di contabilità | * | * | * | 3 | 3 | 6 |
| Sottufficiali trombettieri | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Capi armaiuoli (4) | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Sergenti | * | 36 | 6 | 2 | 44 | 88 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 5 | 36 | 6 | * | 47 | 94 |
| Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | * | 12 | 2 | 6 | 20 | 40 |
| Caporali maggiori trombettieri | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Caporali trombettieri | 3 | * | * | * | 3 | 6 |
| Caporali maniscalchi | 1 | * | * | * | 1 | 2 |
| Caporali | * | 72 | 12 | 2 | 86 | 172 |
| Appuntati | * | * | 12 | * | 12 | 24 |
| Trombettieri | * | 24 | 4 | 1 | 29 | 58 |
| Sellai | * | * | 2 | * | 2 | 4 |
| Soldati (5) | 3 | 1128 | 174 | 27 | 1332 | 2664 |
| Veterani d'ogni grado | Indeterminato | | | | | |
| Totale truppa | 28 | 1320 | 220 | 52 | 1620 | 3240 |
| Quadrupedi | * | * | 101 | * | 101 | 202 |

*Segue* TABELLA N. 31

(1) Un ufficiale subalterno per ogni reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(5) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli. In ogni compagnia treno due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

**Note.** — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede dei reggimenti è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Quando i reggimenti hanno allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terranno questo in forza al deposito ed avranno 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alle brigate ed alle compagnie distaccate viene assegnato dal reggimento un distaccamento del treno, di forza adeguata alle esigenze del servizio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 32

## *Tabella graduale e numerica di formazione del* **3° reggimento del genio (telegrafisti).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate telegrafisti — 12 compagnie — 1 brigata specialisti — 2 compagnie — 2 compagnie treno e 1 deposito).

| | Stato maggiore | 12 compagnie telegrafisti | 2 compagnie specialisti | 2 compagnie treno | Deposito | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata) | 5 | » | » | » | 1 | 6 |
| Maggiori o capitani (pel materiale e comandante la sezione fotografica da campo) | 2 | » | » | » | » | 2 |
| Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e al deposito) | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito) (1) | 6 | 24 | 6 | 4 | 2 | 42 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Capitano contabile | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | » | » | 3 | 3 |
| Totale ufficiali | 17 | 36 | 8 | 6 | 8 | 75 |
| Ragioniere geometra del genio | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | » | » | 2 | 2 |
| Assistenti locali | » | » | » | » | 2 | 2 |
| Marescialli, Furieri maggiori (3) | 6 | » | » | » | » | 6 |
| Furieri | » | 12 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Sottufficiale portalettere | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali guarda magazzino (3) | 4 | » | » | » | » | 4 |
| Sottufficiali guarda colombai (4) | 25 | » | » | » | » | 25 |
| Sottufficiale guarda parco reggimentale | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | » | » | 4 | 4 |
| Sottufficiale trombettiere | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Capo armaiuolo (5) | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 36 | 6 | 6 | 4 | 52 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 6 | 36 | 6 | 6 | » | 54 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 12 | 2 | 2 | 7 | 23 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Caporale maggiore trombettiere | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Caporali trombettieri | 4 | » | » | » | » | 4 |
| Caporali maniscalchi | 2 | » | » | » | » | 2 |
| Caporali | » | 72 | 12 | 12 | 4 | 100 |
| Appuntati | » | » | » | 12 | » | 12 |
| Trombettieri | » | 24 | 4 | 4 | 2 | 34 |
| Sellai | » | » | » | 2 | » | 2 |
| Soldati (6) | 3 | 1248 | 208 | 174 | 53 | 1686 |
| Totale truppa | 58 | 1440 | 240 | 220 | 75 | 2033 |
| Quadrupedi | » | » | » | 108 | » | 108 |

*Segue* TABELLA N. 32.

(1) L'ufficiale subalterno pel materiale è addetto alla brigata specialisti; un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Il numero dei sottufficiali guarda colombai può essere variato, per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

(5) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(6) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli. In ogni compagnia treno due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

**Note.** — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Presso il reggimento è costituita una sezione fotografica da campo, il cui comandante è in forza allo stato maggiore. Il reggimento ha perciò in più dell'organico due sottufficiali (furieri maggiori, furieri o sergenti) in forza allo stato maggiore e assegnati permanentemente alla sezione. Il rimanente personale (ufficiali e truppa) occorrente alla detta sezione è tratto dal complesso del reggimento.

Al quadro organico delle compagnie specialisti possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio. Nelle dette compagnie i 2 furieri possono essere promossi furieri maggiori, e 2 dei 6 sergenti possono essere promossi furieri, pur continuando ad esercitare rispettivamente le funzioni di furiere e di sergente; inoltre ogni compagnia può avere due caporali maggiori e due caporali in più dell'organico.

Il quadro dei caporali maggiori e caporali delle compagnie telegrafisti potrà essere superato, per comprendere fra detti graduati i telegrafisti che, al termine del corso sul servizio telegrafico, risulteranno classificati buoni.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Alle brigate ed alle compagnie distaccate viene assegnato dal reggimento un distaccamento del treno di forza adeguata alle esigenze del servizio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 33.

—

## *Tabella graduale e numerica di formazione del* 4° **reggimento del genio (pontieri).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate pontieri — 8 compagnie — 1 brigata lagunari — 2 compagnie —, 3 compagnie treno e 1 deposito).

| | Stato maggiore | 8 compagnie pontieri | 2 compagnie lagunari | 3 compagnie treno | Deposito | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata) | 4 | » | » | » | 1 | 5 |
| Maggiore o capitano (pel materiale) | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandante di compagnia e al deposito) | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito) (1) | 5 | 24 | 6 | 6 | 2 | 43 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Capitano contabile | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | » | » | 2 | 2 |
| Tenente o sottotenente veterinario | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Totale ufficiali | 15 | 32 | 8 | 9 | 7 | 71 |
| Ragioniere geometra del genio | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | » | » | 2 | 2 |
| Assistenti locali | » | » | » | » | 2 | 2 |
| Marescialli, Furieri maggiori (2) | 5 | » | » | » | » | 5 |
| Furieri | » | 8 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Sottufficiale portalettere | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali guarda magazzino (3) | 3 | » | » | » | » | 3 |
| Sottufficiale guarda selleria reggimentale | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale guarda parco reggimentale | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | » | » | 3 | 3 |
| Sottufficiale trombettiere | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Capo armaiuolo (4) | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 25 | 6 | 9 | 2 | 41 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 5 | 25 | 6 | 9 | » | 45 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 8 | 2 | 3 | 6 | 19 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Caporale maggiore trombettiere | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Caporali trombettieri | 3 | » | » | » | » | 3 |
| Caporali maniscalchi | 2 | » | » | » | » | 2 |
| Caporali | » | 48 | 14 | 18 | 2 | 82 |
| Appuntati | » | » | » | 18 | » | 18 |
| Trombettieri | » | 16 | 4 | 6 | 1 | 27 |
| Sellai | » | » | » | 3 | » | 3 |
| Soldati (5) | 3 | 752 | 206 | 231 | 27 | 1219 |
| Totale truppa | 38 | 880 | 240 | 300 | 42 | 1492 |
| Quadrupedi | » | » | » | 120 | » | 120 |

*Segue* TABELLA N. 33

(1) Un ufficiale subalterno può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(5) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli. In ogni compagnia treno due soldati possono essere abilitati od utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

**Note.** — Ad ogni magazzino di mobilitazione fuori della sede del reggimento è in massima assegnato un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Il tenente o sottotenente pel materiale è addetto alla brigata lagunari.

Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terra questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dalla applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 34

## *Tabella graduale e numerica di formazione del* **5° reggimento del genio (minatori).**

(Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di minatori, — 12 compagnie — 1 compagnia treno e 1 deposito).

| | Stato maggiore | 12 compagnie minatori | Una compagnia treno | Deposito | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (comandante di deposito e relatore, comandanti di brigata) | 4 | » | » | 1 | 5 |
| Maggiore o capitano (pel materiale) | 1 | » | » | » | 1 |
| Capitani aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e al deposito) | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito) (1) | 4 | 24 | 2 | 2 | 32 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Capitano contabile | » | » | » | 1 | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | » | » | » | 3 | 3 |
| Totale ufficiali | 13 | 36 | 3 | 8 | 60 |
| Ragioniere geometra del genio | 1 | » | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | » | » | » | 2 | 2 |
| Assistenti locali | » | » | » | 2 | 2 |
| Marescialli, Furieri maggiori (2) | 3 | 6 | » | » | 9 |
| Furieri | » | 16 | 1 | 1 | 18 |
| Sottufficiale portalettere | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali guarda magazzino (3) | 2 | » | » | » | 2 |
| Sottufficiale guarda parco reggimentale | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità | » | » | » | 4 | 4 |
| Sottufficiale trombettiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Capo armaiuolo (4) | 1 | » | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 46 | 3 | 2 | 51 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di compagnia | 3 | 36 | 3 | » | 44 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | » | 12 | 1 | 6 | 19 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporale maggiore trombettiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporali trombettieri | 3 | » | » | » | 3 |
| Caporali conducenti | » | 12 | » | » | 12 |
| Caporale maniscalco | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporali | » | 72 | 6 | 2 | 80 |
| Appuntati | » | » | 6 | » | 6 |
| Trombettieri | » | 24 | 2 | 1 | 27 |
| Sellaio | » | » | 1 | » | 1 |
| Soldati (5) | 3 | 1116 | 77 | 27 | 1223 |
| Veterani d'ogni grado | Indeterminato | | | | |
| Totale truppa | 27 | 1338 | 100 | 43 | 1508 |
| Quadrupedi | » | 72 | 50 | » | 112 |

*Segue* TABELLA N. 34

(1) Un ufficiale subalterno nel reggimento può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(2) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(3) I sottufficiali guarda magazzino sono assegnati ai magazzini di mobilitazione, e possono, per disposizione ministeriale, variare di numero in relazione al numero dei magazzini stessi.

(4) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(5) I 3 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli. Nella compagnia treno due soldati possono essere abilitati ed utilizzati nel disimpegno dei servizi di sellaio e di maniscalco.

**Note.** — Quando il reggimento ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, in numero tale da formarne un plotone, terrà questo in forza al deposito, ed avrà 1 o 2 sergenti in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari d'un anno, allievi ufficiali di complemento, od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La compagnia treno fornisce, in più del proprio organico, alla brigata ferrovieri un drappello treno composto di: 1 sottufficiale (capo drappello e guarda selleria presso la brigata), 1 caporale e 13 soldati tra i quali uno di professione sellaio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 35

—

## *Tabella graduale e numerica di formazione della* **brigata ferrovieri del genio.**

(La brigata è composta di 1 stato maggiore, 6 compagnie ferrovieri ed 1 sezione per esercizio di linea).

| | Stato maggiore | 6 compagnie ferrovieri | Sezione per esercizio di linea | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Comandante (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli e maggiori (relatore, capo dell'ufficio materiale e ispettore di linea) | (1) 2 | » | 1 | 3 |
| Capitani (comandanti di compagnia e addetti alla sezione linea) | » | 6 | (2) 2 | 8 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2°, pel materiale, ufficiali di compagnia e addetti alla sezione linea) (3) | 2 | 18 | (1) 3 | 23 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | 1 |
| Capitano contabile | 1 | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti contabili | 2 | » | » | 2 |
| Totale ufficiali | 9 | 24 | 6 | 39 |
| Ragioniere geometra del genio | 1 | » | » | 1 |
| Capotecnico d'artiglieria o del genio | 1 | » | » | 1 |
| Ufficiali di scrittura | 2 | » | » | 2 |
| Marescialli, Furieri maggiori (5) | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiali per la sezione linea e capistazione | 2 | » | 5 | 7 |
| Sottufficiali macchinisti e frochisti | » | » | (6) | » |
| Furieri di compagnia e capistazione | » | 6 | 4 | 10 |
| Sottufficiale portalettere | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiale guarda magazzino | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiale guarda parco di brigata | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiale maestro di scherma | 1 | » | » | 1 |
| Sottufficiali di contabilità | 3 | » | » | 3 |
| Sottufficiale trombettiere | 1 | » | » | 1 |
| Sergenti di compagnia e capi conduttori | » | 24 | 12 | 36 |
| Caporali maggiori di maggiorita, di compagnia e per la sezione linea | 3 | 24 | 41 | 68 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | 1 |
| Caporali maggiori o caporali di contabilità | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Caporale maggiore trombettiere | 1 | » | » | 1 |
| Caporale trombettiere | 1 | » | » | 1 |
| Caporali | » | 60 | » | 60 |
| Trombettieri | » | 12 | » | 12 |
| Soldati | » | 883 | 62 | 945 |
| Totale truppa | 22 | 1015 | 126 | 1163 |
| Quadrupedi | 12 | » | » | 12 |

*Segue* TABELLA N. 35

(4) Il relatore ed il capo dell'ufficio materiale saranno incaricati anche del comando di un gruppo di 3 compagnie ciascuno.

(2) I due capitani addetti alla linea reggeranno la carica di ispettore al movimento e di capo sezione alla trazione.

(3) Un ufficiale subalterno nella brigata può essere incaricato di funzioni amministrative quando vi siano vacanze, ovvero destinato temporaneamente a titolo di preparazione alle funzioni di ufficiale pagatore.

(4) I tre ufficiali subalterni addetti alla linea fungeranno da capi stazione.

(5) Al posto vacante di maresciallo potrà essere destinato anche un furiere maggiore che si presuma possa acquistare tutti i requisiti per essere poi nominato maresciallo.

(6) I sottufficiali macchinisti sono considerati fuori quadro ed il loro numero potrà essere variato, per disposizione ministeriale, a seconda delle esigenze di servizio.

**Note.** — Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze del servizio.

La sezione per esercizio di linea è in forza allo stato maggiore.

Quando la brigata ha allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti in numero tale da formarne un plotone, terra questo in forza allo stato maggiore, ed avrà un sergente in più dell'organico.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento od allievi sergenti, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Allo stato maggiore della brigata ferrovieri è aggregato un drappello del treno fornito dalla compagnia treno del 5° reggimento genio, e composto di: 1 sottufficiale (capotrappello e guarda selleria), 1 caporale e 13 soldati tra i quali uno di professione sellaio.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dalla applicazione dell'articolo 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 36

*Tabella graduale e numerica di formazione del* **corpo invalidi e veterani.**

(Il corpo invalidi e veterani si compone di uno stato maggiore e 2 compagnie).

| | Stato maggiore | 2 compagnie | Totale |
|---|---|---|---|
| Comandante (tenente colonnello o maggiore). . . | 1 | » | 1 |
| Capitani . . . . . | » | 2 | 2 |
| Tenenti e sottotenenti (aiutante maggiore in 2° ed ufficiali di compagnia). . . . . | 1 | 6 | 7 |
| Capitano contabile . . . . . | 1 | » | 1 |
| Totale ufficiali . . . | 3 | 8 | 11 |
| Sottufficiali, caporali maggiori, caporali e soldati . | indeterminato | | |

Roma, addì 2 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 37.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'* **ispettorato di sanità militare**.

| | |
|---|---|
| 1 | Ispettore capo di sanità militare (maggiore generale medico). |
| 2 | Maggiori generali medici (ispettori di sanità militare). |
| 1 | Colonnello medico (ispettore di sanità militare). |
| 1 | Colonnello medico (segretario) |
| 2 | Maggiori medici. |
| 2 | Capitani medici. |
| 9 | Totale ufficiali. |
| 1 | Chimico farmacista ispettore. |
| 1 | Farmacista capo o farmacista. |
| 6 | Ufficiali di scrittura. |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 38.

*Tabella graduale e numerica di formazione delle* **direzioni di sanità militare.**

(12 direzioni di sanità militare).

| | |
|---|---|
| 12 | Direttori di sanità militare (colonnelli medici). |
| 12 | Capitani medici. |
| 24 | Totale ufficiali. |
| 12 | Ufficiali di scrittura. |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 39.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*delle* **direzioni di ospedali militari principali e compagnie di sanità**

(27 direzioni di ospedali militari principali e 12 compagnie di sanità)

| | |
|---|---|
| 27 | Direttori (tenenti colonnelli medici). |
| 65 | Maggiori medici. |
| 79 | Capitani medici. |
| 69 | Tenenti e sottotenenti medici. |
| 12 | Tenenti colonnelli o maggiori contabili. |
| 27 | Capitani contabili. |
| 45 | Tenenti o sottotenenti contabili. |
| 324 | Totale ufficiali. |
| 83 | Farmacisti capi e farmacisti. |
| 74 | Ufficiali di scrittura. |
| 12 | Assistenti locali. |
| 172 | Sottufficiali. |
| 12 | Caporali maggiori o caporali di contabilità. |
| 31 | Caporali maggiori aiutanti di sanità. |
| 12 | Caporali maggiori portaferiti. |
| 110 | Caporali aiutanti di sanità. |
| 116 | Caporali infermieri. |
| 77 | Caporali portaferiti. |
| 229 | Soldati aiutanti di sanità. |
| 805 | Soldati infermieri. |
| 1094 | Soldati portaferiti. |
| 2658 | Totale truppa. |

**Note.** — I graduati di truppa volontari di un anno sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze di servizio.

Roma, addì 3 agosto 1905.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 40.

*Tabella graduale e numerica di formazione delle* **direzioni** *e degli* **stabilimenti di commissariato**, *e delle* **compagnie di sussistenza**.

(12 direzioni e numero vario di stabilimenti di commissariato, 12 compagnie di sussistenza)

| | |
|---|---|
| 12 | Direttori (colonnelli commissari). |
| 37 | Tenenti colonnelli e maggiori commissari. |
| 101 | Capitani commissari. |
| 19 | Tenenti colonnelli e maggiori contabili. |
| 49 | Capitani contabili. |
| 95 | Tenenti e sottotenenti contabili. |
| 313 | Totale ufficiali. (1) |
| 207 | Ufficiali di scrittura. |
| 154 | Sottufficiali. |
| 12 | Caporali maggiori o caporali di contabilità. |
| 68 | Caporali maggiori. |
| 81 | Caporali maggiori, caporali e soldati meccanici. |
| 269 | Caporali. |
| 1569 | Soldati. |
| 2153 | Totale truppa. |
| 12 | Quadrupedi. |

(1) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione e quelli comandati al Ministero della guerra.

*Segue* TABELLA N. 40.

**Note.** — Per il servizio di casermaggio potranno essere anche impiegati alcuni ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

I graduati di truppa volontari di un anno, allievi ufficiali di complemento o allievi sergenti delle compagnie di sussistenza, sono considerati in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

I 12 quadrupedi, ed un corrispondente numero di soldati per il servizio di conducenti saranno ridotti di numero, sempre quando le esigenze dei panifici lo permetteranno.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 41.

## *Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola di guerra**

| | |
|---|---|
| 1 | Comandante (tenente generale o maggiore generale). |
| 1 | Colonnello (comandante in 2°, professore titolare) (*). |
| 10 | Tenenti colonnelli e maggiori (professori titolari) (*). |
| 1 | Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*). |
| 1 | Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*). |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore di cavalleria (istruttore di equitazione). |
| 1 | Maggiore medico. |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore commissario (professore titolare). |
| 1 | Capitano contabile. |
| 1 | Tenente contabile. |
| 19 | Totale ufficiali. |
| 4 | Professori di lettere e scienze. |
| 3 | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica. |
| 5 | Ufficiali di scrittura. |
| 2 | Assistenti locali. |

(*) Ufficiali fuori quadro.

**Nota.** — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 42.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*del* **comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare**

| | |
|---|---|
| 1 | Comandante (tenente generale o maggiore generale) |
| 1 | Capitano addetto (*). |
| 2 | Totale ufficiali. |
| 1 | Ufficiale di scrittura. |

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 43.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola di applicazione d'artiglieria e genio**.

| | |
|---|---|
| 1 | Colonnello (comandante in 2°) (*). |
| 3 | Tenenti colonnelli e maggiori (professori titolari) (*). |
| 15 | Capitani (aiutante maggiore in 1°, professori titolari ed istruttori) (*). |
| 11 | Tenenti (professori titolari ed aggiunti, istruttori) (*). |
| 1 | Capitano medico. |
| 1 | Capitano contabile. |
| 1 | Tenente contabile. |
| 33 | Totale ufficiali. |
| 110 | Sottotenenti allievi. |
| 138 | Totale generale ufficiali. |
| 2 | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica. |
| 5 | Ufficiali di scrittura. |
| 1 | Sottufficiale guarda batteria |
| 2 | Sottufficiali maestri di scherma |
| 1 | Sottufficiale di governo. |
| 4 | Caporali e caporali guarda batteria |
| 8 | Totale truppa. |

(*) Ufficiali fuori quadro.

**Nota.** — La forza degli uomini di truppa può essere variata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 44.

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***accademia militare**.

| | |
|---|---|
| 1 | Colonnello (comandante in 2°) (*). |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore (direttore delle istruzioni militari e relatore) (*). |
| 3 | Capitani (comandanti di compagnia e professori titolari) (*). |
| 9 | Tenenti (aiutante maggiore in 2°, ufficiali di compagnia e professori titolari ed aggiunti) (*). |
| 1 | Capitano di cavalleria (istruttore d'equitazione). |
| 1 | Tenente o sottotenente di cavalleria (istruttore d'equitazione). |
| 1 | Capitano medico. |
| 1 | Capitano contabile. |
| 2 | Tenenti contabili. |
| 20 | Totale ufficiali. |
| 14 | Professori di lettere e scienze. |
| 1 | Professore di disegno. |
| 5 | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica. |
| 8 | Ufficiali di scrittura. |
| 2 | Assistenti locali. |
| (1) 1 | Maresciallo. |
| | Furiere maggiore. |
| 2 | Sottufficiali maestri di scherma. |
| 1 | Sottufficiale per l'istruzione di ginnastica. |
| 11 | Sottufficiali di governo. |
| 1 | Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità. |
| 1 | Caporale trombettiere. |
| 3 | Trombettieri. |
| 20 | Totale truppa. |

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Al posto vacante di maresciallo potrà essere destinato anche un furiere maggiore che si presuma possa acquistare tutti i requisiti per essere poi nominato maresciallo.

**Note**. — Uno dei tenenti contabili è professore titolare.

Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 45.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola militare**.

| | |
|---|---|
| 1 | Comandante (tenente generale o maggiore generale). |
| 1 | Colonnello (comandante in 2°) (*). |
| 2 | Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e professori titolari) (*). |
| 11 | Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia, e professori titolari) (*). |
| 25 | Tenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia, di squadrone e professori titolari ed aggiunti) (*). |
| 1 | Capitano di cavalleria (comandante di squadrone, direttore delle istruzioni di cavalleria e della scuola d'equitazione, professore titolare). |
| 1 | Capitano medico. |
| 1 | Capitano commissario (professore titolare). |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore). |
| 1 | Capitano contabile (professore titolare). |
| 3 | Tenenti contabili (professori titolari ed aggiunti). |
| 1 | Capitano veterinario. |
| 49 | Totale ufficiali. |
| 14 | Professori di lettere e scienze. |
| 3 | Professori di disegno. |
| 14 | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica. |
| 19 | Ufficiali di scrittura. |
| 7 | Assistenti locali. |
| (1) 3 | Marescialli.<br>Furieri maggiori. |
| 1 | Sottufficiale portalettere. |
| 4 | Sottufficiali maestri di scherma. |
| 2 | Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica |
| 18 | Sottufficiali di governo. |
| (2) 1 | Capo armaiuolo. |
| 1 | Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità. |
| 1 | Caporale trombettiere. |
| 1 | Caporale tamburino. |
| 8 | Trombettieri. |
| 4 | Tamburini. |
| 2 | Soldati infermieri. |
| 46 | Totale truppa. |
| 200 | Sottufficiali allievi. |
| 2 | Quadrupedi. |

*Segue* TABELLA N. 45

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(2) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

**Note.** — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 46.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola di applicazione di sanità militare.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Direttore (colonnello medico). | |
| 1 | Tenente colonnello medico (vicedirettore). | |
| 2 | Maggiori medici | professori titolari ed aggiunti. |
| 3 | Capitani medici. | |
| 8 | Tenenti medici. | |
| 1 | Capitano contabile | |
| 1 | Tenente contabile. | |
| 17 | Totale ufficiali. | |
| 1 | Maestro o maestro aggiunto di scherma e ginnastica. | |
| 4 | Ufficiali di scrittura. | |
| 1 | Furiere maggiore. | |
| 1 | Sottufficiale portalettere. | |
| 1 | Sottufficiale maestro di scherma. | |
| 1 | Sottufficiale di governo. | |
| 2 | Caporali. | |
| 8 | Soldati | |
| 14 | Totale truppa. | |
| 200 | Caporali e soldati allievi. | |

**Note** — La forza degli allievi è variabile in dipendenza del risultato del reclutamento.

Il tenente colonnello medico vicedirettore può anche essere incaricato dell'insegnamento.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 47.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **collegi militari.**

(2 collegi militari)

| | |
|---|---|
| 2 | Comandanti (colonnelli e tenenti colonnelli) (*). |
| 6 | Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia) (*). |
| 8 | Tenenti (ufficiali di compagnia) (*). |
| 2 | Capitani medici. |
| 2 | Capitani contabili. |
| 2 | Tenenti contabili. |
| 22 | Totale ufficiali. |
| 20 | Professori di lettere e scienze. |
| 4 | Professori di disegno. |
| 8 | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica. |
| 4 | Ufficiali di scrittura. |
| 2 | Assistenti locali. |
| (1) 2 | Marescialli. |
| | Furieri maggiori. |
| 2 | Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica. |
| 22 | Sottufficiali di governo. |
| 6 | Sottufficiali di contabilità. |
| 4 | Caporali maggiori e caporali. |
| 6 | Trombettieri. |
| 42 | Totale truppa. |

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

**Note.** — Altri professori e maestri civili possono inoltre essere incaricati dello insegnamento.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali di ciascun grado e dei professori e maestri civili addetti ai collegi stessi.

La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 48.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola centrale di tiro di fanteria.**

| | |
|---|---|
| 1 | Comandante (maggiore generale). |
| 1 | Colonnello (comandante in 2°) (*). |
| 3 | Tenenti colonnelli o maggiori (professori titolari e relatore) (*). |
| 11 | Capitani } (aiutanti maggiori, professori titolari ed aggiunti, |
| 10 | Tenenti } istruttori) (*). |
| 1 | Capitano medico |
| 1 | Capitano contabile. |
| 1 | Tenente contabile. |
| 29 | Totale ufficiali. |
| 2 | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica. |
| 1 | Capotecnico d'artiglieria e del genio. |
| 3 | Ufficiali di scrittura. |
| (1) 1 | Maresciallo<br>Furiere maggiore. |
| 3 | Furieri. |
| 1 | Sottufficiale portabiettere. |
| 1 | Sottufficiale guarda magazzino. |
| 4 | Sottufficiali maestri di scherma. |
| 4 | Sottufficiali per l'istruzione di ginnastica. |
| 4 | Sottufficiali di contabilità. |
| 3 | Sottufficiali zappatori. |
| 4 | Sottufficiali di compagnia. |
| (2) 1 | Capo armaiuolo. |
| 1 | Caporale maggiore di maggiorità. |
| 3 | Caporali maggiori zappatori. |
| (3) 1 | Caporale maggiore o caporale artificiere. |
| 3 | Caporali maggiori e caporali di contabilità. |
| 1 | Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità |
| 5 | Caporali zappatori. |
| 1 | Caporale trombettiere. |
| 8 | Caporali di compagnia. |
| 2 | Caporali e soldati (armaiuoli). |
| 10 | Zappatori. |
| 6 | Trombettieri. |
| 74 | Soldati. |
| 141 | Totale truppa. |
| 2 | Quadrupedi. |

*Segue* TABELLA N. 48.

(*) Ufficiali fuori quadro.

(1) Al posto vacante di maresciallo potrà essere destinato anche un furiere maggiore che si presuma possa acquistare tutti i requisiti per essere poi nominato maresciallo.

(2) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(3) Il caporale maggiore o caporale artificiere è compreso nei quadri delle compagnie operai d'artiglieria.

**Nota**. — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 49.

## *Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola di cavalleria**.

(Stato maggiore e 3 squadroni palafrenieri).

| | Stato maggiore | 1° squadrone palafrenieri | 2° squadrone palafrenieri | 3° squadrone palafrenieri | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Comandante (maggiore generale) | 1 | » | » | » | 1 |
| Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti colonnelli o maggiori (professore titolare e relatore) | 2 | » | » | » | 2 |
| Capitani (aiutanti maggiori, professori titolari ed aggiunti, istruttori, ufficiali di squadrone) | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Tenenti | 11 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| Capitano medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenente o sottotenente medico | 1 | » | » | » | 1 |
| Capitano contabile | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti contabili | 3 | » | » | » | 3 |
| Capitano veterinario | 1 | » | » | » | 1 |
| Tenenti e sottotenenti veterinari | 2 | » | » | » | 2 |
| Totale ufficiali | 29 | 4 | 4 | 5 | 42 |
| Maestro e maestro aggiunto di scherma e ginnastica | 2 | » | » | » | 2 |
| Ufficiali di scrittura | 3 | » | » | » | 3 |
| Marescialli (4) | 2 | » | » | » | 2 |
| Furieri maggiori (4) | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Furieri | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sottufficiale portaletticre | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale custode dell'infermeria quadrupedi | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiali maestri di scherma | 3 | » | » | » | 3 |
| Sottufficiali di contabilità | 5 | » | » | » | 5 |
| Capo armaiuolo (2) | 1 | » | » | » | 1 |
| Sottufficiale zappatore | 1 | » | » | » | 1 |
| Sergenti | » | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Caporali maggiori di maggiorità e di squadrone | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Caporali maggiori e caporali di contabilità | 7 | » | » | » | 7 |
| Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporale maggiore o caporale trombettiere | 1 | » | » | » | 1 |
| Caporali zappatori (3) | 2 | » | » | » | 2 |
| Caporali conduttori | 12 | » | » | » | 12 |
| Caporali maniscalchi | » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Caporali | » | 8 | 8 | 17 | 33 |
| Appuntati | » | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Trombettieri | » | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sellai | » | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Soldati (4) | 2 | 150 | 150 | 226 | 528 |
| Totale truppa | 28 | 183 | 182 | 274 | 667 |
| Cavalli di truppa | » | » | » | » | 711 |

*Segue* TABELLA N. 49

(1) Ai posti vacanti di maresciallo potranno essere destinati anche furieri maggiori che si presuma possano acquistare tutti i requisiti per essere poi nominati marescialli.

(2) Mancando il capo armaiuolo, esso non verrà sostituito, ma il suo posto in organico sarà occupato da altro sottufficiale che disimpegnerà le mansioni di *sottufficiale d'armamento*.

(3) Uno dei caporali zappatori può essere caporale maggiore.

(4) I 2 soldati assegnati allo stato maggiore sono allievi armaiuoli.

**Note.** — La forza degli uomini di truppa può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

Dei sottufficiali degli squadroni, 2 furieri e 4 sergenti possono essere promossi al grado superiore, pur continuando ad esercitare le stesse funzioni.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 50.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola centrale di tiro d'artiglieria**

| | |
|---|---|
| 1 | Comandante (colonnello o tenente colonnello d'artiglieria). |
| 1 | Ufficiale superiore addetto (tenente colonnello o maggiore d'artiglieria). |
| 1 | Capitano d'artiglieria. |
| 2 | Tenenti d'artiglieria. |
| 5 | Totale ufficiali. |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 51.

*Tabella graduale e numerica di formazione della* **scuola magistrale militare di scherma.**

| | |
|---|---|
| 1 | Direttore tecnico (maestro direttore di scherma). |
| 2 | Maestri di scherma e ginnastica (vice direttori tecnici). |
| 3 | Maestri di scherma e ginnastica (coadiutori). |
| 6 | Totale |
| 4 | Sottufficiali maestri di scherma (coadiutori) (1). |
| 60 | Sottufficiali allievi (1). |

(1) Compresi nei quadri dei reggimenti di fanteria di linea.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 52.

*Tabella graduale e numerica di formazione*
*dell'***ufficio d'amministrazione di personali militari vari**

| | |
|---|---|
| 1 | Direttore (colonnello contabile) |
| 1 | Tenente colonnello contabile. |
| 6 | Maggiori contabili. |
| 15 | Capitani contabili. |
| 16 | Tenenti contabili. |
| 39 | Totale ufficiali (1) |
| 113 | Ufficiali di scrittura (2). |
| 4 | Assistenti locali (2). |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra, di cui 3 ufficiali di scrittura per la biblioteca centrale.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 53.

*Tabella graduale e numerica di formazione degli* **stabilimenti militari**.

## Stabilimenti d'artiglieria e del genio.

| | |
|---|---|
| 44 | Colonnelli e tenenti colonnelli (43 d'artiglieria, 1 del genio) (direttori). |
| 16 | Tenenti colonnelli e maggiori (15 d'artiglieria, 1 del genio). |
| 53 | Capitani (50 d'artiglieria, 3 del genio). |
| 73 | Totale ufficiali. |
| 59 | Ragionieri d'artiglieria. |
| 4 | Ragionieri geometri del genio. |
| 93 | Capitecnici d'artiglieria e del genio (1). |
| 42 | Disegnatori (1). |
| 42 | Ufficiali di scrittura. |

## Stabilimenti di commissariato.

L'organico di questi stabilimenti è compreso nella tabella n. 51.

## 3 magazzini centrali militari.

| | |
|---|---|
| 3 | Tenenti colonnelli e maggiori contabili (direttori). |
| 3 | Tenenti colonnelli e maggiori contabili. |
| 13 | Capitani commissari (2). |
| 6 | Capitani contabili. |
| 4 | Tenenti e sottotenenti contabili. |
| 29 | Totale ufficiali. |
| 27 | Ufficiali di scrittura. |

## Farmacia centrale militare.

| | |
|---|---|
| 1 | Chimico farmacista direttore. |
| 10 | Farmacisti capi e farmacisti. |
| 11 | Totale farmacisti. |
| 1 | Capitano contabile. |
| 1 | Tenente contabile. |
| 2 | Totale ufficiali. |
| 3 | Ufficiali di scrittura. |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.
(2) Compresi quelli della commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 54.

*Tabella graduale e numerica di formazione del* **tribunale supremo di guerra e marina.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Presidente (tenente generale). | |
| 8 | Giudici . . . . | 3 Ufficiali generali (1).<br>3 Consiglieri di Stato.<br>2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello. |
| 5 | Giudici supplenti. . | 2 Ufficiali generali (1).<br>3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello. |
| 1 | Avvocato generale militare. | |
| 2 | Sostituti avvocati generali militari. | |
| 2 | Segretari principali e segretari. | |
| 1 | Sostituto segretario. | |
| 6 | Ufficiali di scrittura. | |

(1) Sono ufficiali generali rivestiti di altro comando od incarico, e perciò compresi in altre tabelle, od anche ufficiali generali richiamati dal congedo, o in congedo.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 55.

*Tabella graduale e numerica di formazione dei* **tribunali militari**.

(44 tribunali militari).

| | |
|---|---|
| 14 | Avvocati fiscali militari. |
| 21 | Sostituti avvocati fiscali militari. |
| 14 | Segretari principali e segretari. |
| 30 | Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti. |
| 79 | Totale. |
| 16 | Capitani, tenenti e sottotenenti (ufficiali istruttori e sostituti istruttori) (*). |
| 26 | Ufficiali di scrittura. |

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 56

*Tabella graduale e numerica di formazione dell'***Istituto geografico militare.**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Direttore (tenente generale o maggiore generale). | |
| 1 | Colonnello o tenente colonnello (direttore in 2°) (*). | |
| 5 | Capitani (*). | |
| 1 | Tenente colonnello o maggiore contabile (relatore). | |
| 1 | Capitano contabile. | |
| 2 | Tenenti o sottotenenti contabili. | |
| 11 | Totale ufficiali. | |
| 1 | Ingegneri geografi principali . . . | di 1ª classe |
| 1 | | di 2ª id. |
| 2 | | di 3ª id. |
| 2 | Ingegneri geografi. . . . . | di 1ª classe |
| 2 | | di 2ª id. |
| 1 | Aiutanti ingegneri geografi . . . | di 1ª classe |
| 1 | | di 2ª id. |
| 10 | Totale ingegneri geografi. | |
| 1 | Topografi capi. . . . . | di 1ª classe. |
| 1 | | di 2ª id. |
| 5 | Topografi principali . . . . . | di 1ª classe |
| 7 | | di 2ª id. |
| 18 | Topografi. . . . . | di 1ª classe |
| 18 | | di 2ª id. |
| 30 | Aiutanti topografi. . . . . | di 1ª classe |
| 30 | | di 2ª id. |
| 110 | Totale topografi. | |
| 10 | Ufficiali di scrittura. | |
| 2 | Assistenti locali. | |

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 57.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dello stato maggiore generale.**

| | Generali d'esercito | Tenenti generali | Maggiori generali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi | 1 | | 1 | 2 |
| Comando del corpo di stato maggiore | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Comandi di corpo d'armata | * | 12 | * | 12 |
| Comandi di divisione militare | * | 25 | * | 25 |
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali | * | 1 | 1 | 2 |
| Ispettorato degli alpini | * | * | 1 | 1 |
| Comandi di brigata di fanteria | * | * | 48 | 48 |
| Ispettorato di cavalleria | * | * | 1 | 1 |
| Comandi di brigata di cavalleria | * | * | 9 | 9 |
| Ispettorati d'artiglieria | * | 4 | 3 | 4 |
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria | * | * | 1 | 1 |
| Comandi d'artiglieria | * | * | 9 | 9 |
| Ispettorati del genio | * | 1 | 2 | 3 |
| Comandi del genio | * | * | 6 | 6 |
| Scuola di guerra | * | * | 1 | 1 |
| Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, e dell'accademia militare | * | * | 1 | 1 |
| Scuola militare | * | * | 1 | 1 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | * | * | 1 | 1 |
| Scuola di cavalleria | * | * | 1 | 1 |
| Tribunale supremo di guerra e marina | * | 1 | * | 1 |
| Istituto geografico militare | * | * | 1 | 1 |
| A disposizione | | 5 | | 5 |
| Totali | 5 | 45 | 88 | 138 |
| Ispettorato di sanità militare (maggiori generali medici) | * | * | 3 | 3 |
| Totali generali | 5 | 45 | 91 | 141 |

**Nota.** — Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito.

Quando uno o più comandi od uffici contemplati dalla presente tabella siano retti da Principi Reali, i quali non vanno computati nell'organico, si intende aumentato di altrettanti il numero degli ufficiali generali a disposizione.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d' ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 58.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali del corpo di stato maggiore.**

| | Colonnelli | Colonnelli e tenenti colonnelli | Tenenti colonnelli e maggiori | Capitani | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . | 3 | 3 | 8 | (1) 25 | 39 |
| Comandi di corpo d'armata . . . . . | 12 | » | 12 | 14 | 38 |
| Comandi di divisione militare . . . . | » | » | 25 | 35 | 60 |
| Totali . . . | 15 | 3 | 45 | 74 | 137 |

(1) Compresi i capitani comandati al ministero della guerra.

**Nota.** — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 59.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . | | 1 | | 2 | 2 | 5 |
| Legioni territoriali di carabinieri reali . . . . . | 11 | 47 | | 129 | 363 | 550 |
| Legione allievi carabinieri reali . . | 1 | 2 | | 8 | (1)28 | 39 |
| Totali . . . | 12 | 13 | 37 | 139 | 393 | 594 |

(1) È compreso il capo musica.

**Note.** — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che sono addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con le leggi di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 60.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dell'arma di fanteria**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorato di gli alpini. . . . | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Comandi di brigata di fanteria . | » | » | » | 48 | » | 48 |
| Reggimenti di fanteria di linea . | 96 | 192 | 337 | 1632 | (1)3264 | 5521 |
| Reggimenti bersaglieri. . . . | 12 | 24 | 36 | 204 | 396 | 672 |
| Reggimenti alpini . . . . . | 7 | 14 | 22 | 110 | 247 | 400 |
| Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . | 1 | 1 | 2 | 10 | 43 | 57 |
| Totali . . | 116 | 231 | 397 | 2005 | 3950 | 6699 |

(1) Sono compresi i 96 capimusica.

**Nota.** — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ai ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 61.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dei distretti militari**.

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretti militari . . . . . | 44 | 44 | 44 | 176 | 88 | 396 |

**Nota.** — Questi ufficiali sono in massima richiamati dalla posizione di servizio ausiliario In nessun caso però vi saranno meno di 31 colonnelli e 44 tenenti colonnelli in servizio attivo permanente.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 62

*Tabella graduale e numerica riepilogativa*
*degli* **ufficiali dell'arma di cavalleria.**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorato di cavalleria . . | » | » | » | 2 | » | 2 |
| Comandi di brigata di cavall. . | » | » | » | 9 | » | 9 |
| Reggimenti di cavalleria . . | 48 | | 48 | 204 | 576 | 876 |
| Depositi d'allevamento cavalli. | » | 2 | 2 | 6 | » | 10 |
| Scuola di guerra . . . . . | » | 1 | | » | » | 1 |
| Accademia militare . . . . | » | » | » | 1 | 1 | 2 |
| Scuola militare . . . . . | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Scuola di cavalleria . . . . | 1 | 2 | | 8 | 21 | 32 |
| Totali . . . . . | 20 | 32 | 52 | 231 | 598 | 933 |

**Nota.** — *Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.*

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 63

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dell'arma d'artiglieria**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorati d'artiglieria | 1 | 4 | | | 9 | 1 | 15 |
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria | » | 2 | | | 5 | 3 | 10 |
| Comandi d'artiglieria | » | 9 | | | 9 | 3 | 21 |
| Direzioni d'artiglieria | 13 | 14 | | | 10 (1) 46 | 12 | 85 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | 24 | 16 | 1 | | 295 | 543 | 959 |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo | 1 | 4 | | | 12 | 31 | 50 |
| Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto | 1 | 2 | | | 21 | 51 | 80 |
| Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna | 6 | 31 | | | 97 | 193 | 327 |
| Compagnie operai d'artiglieria | » | » | » | | 5 | 10 | 15 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi) | » | » | » | | » | 80 | 80 |
| Scuola centrale di tiro d'artiglieria | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 5 |
| Stabilimenti d'artiglieria | 13 | 15 | | | 40 | » | 68 |
| Totali | 45 | 70 | 131 | | 540 | 929 | 1715 |

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali d'artiglieria effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ai ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V. d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 64.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali dell'arma del genio**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorati del genio | 1 | 2 | 5 | » | 2 | 10 |
| Comandi del genio | » | » | 6 | » | » | 6 |
| Direzioni del genio | 21 | 15 | 8 | 72 (1) | 50 | 166 |
| 1° e 2° reggimento del genio (zappatori) | 2 | 10 | 2 | 32 | 68 | 114 |
| 3° reggimento del genio (telegrafisti) | 1 | 6 | 2 | 18 | 42 | 69 |
| 4° reggimento del genio (pontieri) | 1 | 5 | 1 | 15 | 43 | 65 |
| 5° reggimento del genio (minatori) | 1 | 5 | 1 | 15 | 32 | 54 |
| Brigata ferrovieri del genio | 1 | 3 | » | 8 | 23 | 35 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi) | » | » | » | » | 30 | 30 |
| Stabilimenti del genio | 1 | 1 | | 3 | » | 5 |
| Totali | 18 | 24 | 45 | 177 | 290 | 554 |

(1) Compresi i capitani comandati al Ministero della guerra.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali del genio effettivi al Ministero della guerra, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che coprono qualcuna delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

La ripartizione per gradi degli ufficiali dell'arma del genio potrà essere variata per disposizione ministeriale, in relazione allo stato effettivo dei quadri derivante dall'applicazione dell'art. 45 della vigente legge sull'avanzamento nel R. Esercito.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 65.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali delle fortezze.**

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzioni d'artiglieria . . . . | 3 | 5 | 10 | 23 | 22 | 63 |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 66

*Tabella graduale e numerica riepilogativa*

*degli* **ufficiali del corpo invalidi e veterani.**

| | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Stato maggiore . . . . . | 1 | | * | 1 | 2 |
| 2 compagnie . . . . . | * | * | 2 | 6 | 8 |
| Totali . . | 1 | | 2 | 7 | 10 |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 67.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali del corpo sanitario militare.**

| | Colonnelli medici | Ten. colonnelli medici | Maggiori medici | Capitani medici | Tenenti e sottotenenti medici | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Legione allievi carabinieri reali | » | » | » | 1 | 1 | 2 |
| Reggimenti di fanteria di linea | » | » | » | 96 (1) | 96 | 192 |
| Reggimenti bersaglieri | » | » | » | 12 (1) | 12 | 24 |
| Reggimenti alpini | » | » | » | [illegible] | 22 | 39 |
| Compagnie di discip. stabil. militari di pena | » | » | » | » | 3 | 3 |
| Reggimenti di cavalleria | » | » | » | 24 | 24 | 48 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | » | » | » | 24 | 24 | 48 |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo | » | » | » | 1 | 1 | 2 |
| Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artigl. da montagna del Veneto | » | » | » | 1 | 3 | 4 |
| Reggimenti d'artigl. da costa e da fortezza e brigata d'artigl. da costa della Sardegna | » | » | » | 6 | 16 | 22 |
| Reggimenti del genio | » | » | » | 5 | 5 | 10 |
| Brigata ferrovieri del genio | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Ispettorato di sanità militare | 2 | » | 2 | 2 | » | 6 |
| Direzioni di sanità militare | 12 | » | » | 12 | » | 24 |
| Direzioni di ospedali militari principali, infermerie di presidio e speciali e compagnie di sanità | » | 27 | 65 | 71 (2) | 69 | 240 |
| Scuola di guerra | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Accademia militare | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Scuola militare | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Scuola d'applicazione di sanità militare | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |
| Collegi militari | » | » | » | 2 | » | 2 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Scuola di cavalleria | » | » | » | 1 | 1 | 2 |
| Totali | 15 | 28 | 71 | 280 | 286 | 680 |

(1) Possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

(2) Per esigenze di servizio possono esservi addetti ufficiali medici effettivi tolti dai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero dei capitani medici addetti ai collegi stessi.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 68.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali del corpo di commissariato militare.**

| | Colonnelli commissari | Tenenti colonnelli commissari | Maggiori commissari | Capitani commissari | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . | » | 1 | | 2 | 3 |
| Direzioni e stabilimenti di commissariato (1). . . . . | 12 | 37 | | 101 | 150 |
| Scuola di guerra. . . . . | » | 1 | | » | 1 |
| Scuola militare . . . . . | » | » | » | 1 | 1 |
| Magazzini centrali militari (2) . . . . | » | » | » | 13 | 13 |
| Totale . . . | 12 | 12 | 27 | 117 | 168 |

(1) Compresi gli ufficiali commissari a disposizione e quelli comandati al Ministero della guerra.

(2) Compresi i capitani commissari presso la commissione centrale militare per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico delle R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 69.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali del corpo contabile militare**

| | Colonnelli contabili | Ten. colonnelli contabili | Maggiori contabili | Capitani contabili | Tenenti contabili | Tenenti e sottotenenti contabili | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore | » | 1 | | 1 | 3 | » | 5 |
| Legioni territoriali di carabinieri reali | » | 11 | | » | » | 33 | 44 |
| Legione allievi carabinieri reali | » | 1 | | » | » | 3 | 4 |
| Reggimenti di fanteria di linea | » | » | » | 96 | » | 217 | 313 |
| Reggimenti bersaglieri | » | » | » | 12 | » | 26 | 38 |
| Reggimenti alpini | » | » | » | 14 | » | 24 | 38 |
| Distretti militari | » | » | » | 25 | » | 130 | 155 |
| Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena | » | » | 1 | 1 | » | 6 | 8 |
| Reggimenti di cavalleria | » | » | » | 24 | » | 48 | 72 |
| Depositi d'allevamento cavalli | » | » | » | » | » | 6 | 6 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | » | » | » | 24 | » | 48 | 72 |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo | » | » | » | 1 | » | 3 | 4 |
| Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto | » | » | » | 1 | » | 4 | 5 |
| Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e brigata d'artiglieria da costa della Sardegna | » | » | » | 7 | » | 14 | 21 |
| Reggimenti del genio | » | » | » | 7 | » | 12 | 19 |
| Brigata ferrovieri del genio | » | » | » | 1 | » | 2 | 3 |
| Corpo invalidi e veterani | » | » | » | 4 | » | » | 4 |
| Direzioni di ospedali militari principali | » | 13 | | 27 | » | 45 | 86 |
| Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza | » | 19 | | 59 | » | 95 | 163 |
| Scuola di guerra | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Accademia militare | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Scuola militare | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Scuola d'applicazione di sanità militare | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Collegi militari | » | » | » | 12 | » | » | 12 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Scuola di cavalleria | » | » | » | 1 | » | » | 1 |
| Ufficio d'amministraz. di personali militari vari (1) | 1 | 1 | 6 | 15 | 16 | » | 39 |
| Magazzini centrali militari | » | 6 | | 6 | » | 4 | 16 |
| Farmacia centrale militare | » | » | » | 1 | » | 1 | 2 |
| Istituto geografico militare | » | 1 | | 1 | » | 2 | 4 |
| A disposizione del Ministero | » | » | » | 21 | 16 | » | 37 |
| Totali | 1 | 12 | 48 | 335 | 769 | | 1165 |

(1) Compresi gli ufficiali contabili comandati al Ministero della guerra.

**Note.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali inferiori contabili addetti ai collegi stessi.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 70.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa degli* **ufficiali del corpo veterinario militare.**

| | Colonnelli veterinari | Tenenti colonnelli veterinari | Maggiori veterinari | Capitani veterinari | Tenenti e sottotenenti veterinari | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comandi di corpo d'armata . . . . . | » | 2 | 10 | » | » | 12 |
| Legioni territoriali di carabinieri reali . | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Legione allievi carabinieri reali . . . | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Reggimenti di cavalleria . . . . . | » | » | » | 24 | 48 | 72 |
| Depositi di allevamento cavalli . . . . | » | » | » | 4 | 6 | 10 |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna. . | » | » | » | 24 | 48 | 72 |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo. . . | » | » | » | 1 | 3 | 4 |
| Reggimento d'artiglieria da montagna . | » | » | » | 1 | 3 | 4 |
| 4° Reggimento del genio (pontieri) . . | » | » | » | » | 1 | 1 |
| Scuola militare . . . . . | » | » | » | 1 | » | 1 |
| Scuola di cavalleria. . . . . | » | » | » | 1 | 2 | 3 |
| A disposizione del Ministero pel servizio d'ispezione. . . . . | 1 | » | » | 1 | » | 2 |
| Totali . . | 1 | 2 | 10 | 58 | 112 | 183 |

**Note.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Quando presso taluno dei depositi di allevamento cavalli, il numero degli ufficiali veterinari assegnati in organico risulti insufficiente, il Ministero provvederà comandando ufficiali subalterni veterinari appartenenti ai reggimenti d'artiglieria.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 71.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa*
*degli* **ufficiali fuori quadro**
(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

| | Colonnelli | Tenenti colonnelli | Maggiori | Capitani | Tenenti e sottotenenti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa militare di S. M. il Re | | 3 | | » | » | 3 |
| Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta | | 2 | | 2 | » | 4 |
| Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova | | 2 | | 2 | » | 4 |
| Casa militare di S. A R. il Conte di Torino | » | 1 | | 1 | » | 2 |
| Casa militare di S. A. R. il Duca degli Abbruzzi | » | » | » | 2 | » | 2 |
| Comando del corpo di stato maggiore | » | » | » | 31 | » | 31 |
| Comandi di corpo d'armata | » | » | » | 25 | » | 25 |
| Comandi di divisione militare | » | » | » | 54 | » | 54 |
| Ispettorato di cavalleria | » | 1 | | 1 | » | 2 |
| Scuola di guerra | 1 | 10 | | 1 | 1 | 13 |
| Comando della scuola d'applicaz. d'art. e genio, e dell'accademia militare | » | » | | 1 | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artigl. e genio | 1 | 3 | | 15 | 11 | 30 |
| Accademia militare | 1 | 1 | | 3 | 9 | 14 |
| Scuola militare | 1 | 2 | | 11 | 25 | 39 |
| Collegi militari | 2 | » | | 6 | 8 | 16 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria | 1 | 3 | | 11 | 10 | 25 |
| Tribunali militari | » | » | » | 16 | | 16 |
| Istituto geografico militare | 1 | | » | 5 | » | 6 |
| A disposizione del Ministero | 19 | | 9 | 20 | 7 | 55 |
| Totali | 18 | 23 | 23 | 202 | 76 | 342 |

**Note.** — Non sono compresi gli ufficiali del corpo ed armi sopraindicati, effettivi al Ministero della guerra, i quali, a senso della legge di ordinamento del regio esercito, non sono contemplati nelle tabelle ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La gradnazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero degli ufficiali addetti.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 72.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa del* **personale della giustizia militare**.

| | Avvocato generale militare | Sostituti avvocati generali militari | Avvocati fiscali militari | Sostituti avvocati fiscali militari | Segretari principali e segretari | Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribunale supremo di guerra e marina . . . . . | 1 | 2 | » | » | 2 | 1 | 6 |
| Tribunali militari . . . . . | » | » | 14 | 21 | 14 | 30 | 79 |
| Totali . . | 1 | 2 | 14 | 21 | 16 | 31 | 85 |

**Nota.** — Non è compreso nella presente tabella il personale che è portato nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 73.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa*
*degli* **ingegneri geografi e topografi.**

| | Ingegneri geografi principali | Ingegneri geografi ed aiutanti ingegneri geografi | Topografi capi | Topografi principali e topografi | Aiutanti topografi | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istituto geografico militare. . . . | 4 | 6 | 2 | 48 | 60 | 120 |

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 74.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa dei* **professori e maestri civili.**

| | Professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze | Professori titolari ed aggiunti di disegno | Maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Scuola di guerra . . . . . | 4 | » | 3 | 7 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . | » | » | 2 | 2 |
| Accademia militare. . . . . | 14 | 1 | 5 | 20 |
| Scuola militare . . . . . | 14 | 3 | 14 | 31 |
| Scuola d'applicazione di sanità militare. . . . . | » | » | 1 | 1 |
| Collegi militari . . . . . | 20 | 4 | 8 | 32 |
| Scuola centrale di tiro di fanteria. . . . . | » | » | 2 | 2 |
| Scuola di cavalleria . . . . | » | » | 2 | 2 |
| Scuola magistrale militare di scherma. . . . . | » | » | (1) 6 | 6 |
| Totali . . . | 52 | 8 | (2) 43 | 105 |

(1) Dei quali uno è il maestro direttore tecnico di scherma.

(2) La riduzione di 3 rispetto al numero stabilito dalla legge di ordinamento, è fatta in relazione alle diminuite esigenze dei collegi militari.

**Nota.** — Variandosi il numero dei collegi militari, verrà variato in proporzione il numero dei professori e maestri civili.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 75

—

*Tabella graduale e numerica riepilogativa dei* **farmacisti militari.**

| | Chimico farmacista ispettore | Chimico farmacista direttore | Farmacisti capi | Farmacisti | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorato di sanità militare . . . . . | 1 | » | 1 | | 2 |
| Direzioni di ospedali militari principali . | » | » | 83 | | 83 |
| Farmacia centrale militare. . . . . | » | 1 | 10 | | 11 |
| Totali . . . | 1 | 1 | 23 | 71 | 96 |

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella i farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 76.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa dei* **ragionieri d'artiglieria.**

| | Ragionieri capi | Ragionieri principali | Ragionieri | Aiutanti ragionieri | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorati d'artiglieria . . . . . | | | 2 | | |
| Direzione superiore delle esperienze di artiglieria . . . . . | | | 3 | | |
| Direzioni d'artiglieria . . . . . | | | (1) 78 | | |
| Reggimenti di artiglieria da campagna . | | | 24 | | |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo . . . | | | 1 | | |
| Reggimento d'artiglieria da montagna . | | | 1 | | |
| Stabilimenti d'artiglieria . . . . . | | | 59 | | |
| Totali . . . | 6 | 66 | 63 | 33 | 168 |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 77.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa dei* **ragionieri geometri del genio.**

| | Ragionieri geometri capi | Ragionieri geometri principali | Ragionieri geometri | Aiutanti ragionieri geometri | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Ispettorati del genio . . . . . | | | 9 | | |
| Comandi del genio . . . . . | | | 6 | | |
| Direzioni del genio . . . . . | | | (1) 181 | | |
| Reggimenti del genio . . . . . | | | 5 | | |
| Brigata ferrovieri del genio . . . . | | | 1 | | |
| Stabilimenti del genio . . . . . | | | 4 | | |
| Totali . . . | 10 | 82 | 74 | 40 | 206 |

(1) Compresi i ragionieri geometri comandati al Ministero della guerra.

**Nota** — Non sono compresi nella presente tabella i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 78.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa dei* **capitecnici d'artiglieria e del genio.**

| | Capitecnici principali | Capitecnici | Totale |
|---|---|---|---|
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria . | | 1 | |
| Direzioni d'artiglieria . . . . . | | 30 | |
| Ispettorati del genio. . . . . | | 1 | |
| Brigata ferrovieri del genio . . . . . | | 1 | |
| Scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . | | 1 | |
| Stabilimenti d'artiglieria e del genio . . . . | | (1) 93 | |
| Totali. . . . | 51 | 76 | 127 |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra

**Note.** — Non sono compresi nella presente tabella i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 79.

*Tabella graduale e numerica riepilogativa dei* **disegnatori**.

| | Disegnatori capi | Disegnatori | Totale |
|---|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore . . . | | 7 | |
| Ispettorati d'artiglieria. . . . . | | 4 | |
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria | | 2 | |
| Direzioni d'artiglieria . . . . . | | 19 | |
| Ispettorati del genio . . . . . | | 2 | |
| Direzioni del genio . . . . . | | 49 | |
| Stabilimenti d'artiglieria e del genio. . . . | | (1) 42 | |
| Totale . . . | 10 | 115 | 125 |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra.

**Nota**. — Non sono compresi nella presente tabella i disegnatori che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

TABELLA N. 80.

*Tabella numerica riepilogativa*

*degli* **ufficiali di scrittura**, *degli* **assistenti locali** *e degli* **assistenti locali del genio**.

| | Ufficiali di scrittura | Assistenti locali | Assistenti locali del genio |
|---|---|---|---|
| Comandi di corpo d'armata | 34 | » | » |
| Comandi di divisione militare | 70 | » | » |
| Legioni territoriali di carabinieri reali | 60 | » | » |
| Ispettorato degli alpini | 1 | » | » |
| Reggimenti di fanteria di linea | 98 | 98 | » |
| Reggimenti bersaglieri | 12 | 12 | » |
| Reggimenti alpini | 21 | » | » |
| Distretti militari | 329 | 88 | » |
| Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena | 20 | 1 | » |
| Ispettorato di cavalleria | 1 | » | » |
| Depositi d'allevamento cavalli | 11 | » | » |
| Ispettorati d'artiglieria | 12 | » | » |
| Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria | 4 | » | » |
| Comandi d'artiglieria | 12 | » | » |
| Direzioni d'artiglieria | 72 | » | » |
| Reggimenti d'artiglieria da campagna | 48 | 24 | » |
| Reggimento d'artiglieria a cavallo | 2 | 2 | » |
| Reggimento d'artiglieria da montagna e brigata d'artiglieria da montagna del Veneto | 4 | 2 | » |
| Reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e brigata d'artiglieria da costa | 13 | 7 | » |
| Ispettorati del genio | 10 | » | » |
| Comandi del genio | 14 | » | » |
| Direzioni del genio | 202 | » | 236 |
| Reggimenti del genio | 10 | 10 | » |
| Brigata ferrovieri del genio | 2 | » | » |
| Ispettorato di sanità militare | 6 | » | » |
| Direzioni di sanità militare | 12 | » | » |
| *A riportarsi* | 1080 | 244 | 236 |

*Segue* TABELLA N. 80.

| | Ufficiali di scrittura | Assistenti locali | Assistenti locali del genio |
|---|---|---|---|
| *Riporto* . . . | 1080 | 244 | 236 |
| Direzioni di ospedali militari principali . . . . | 74 | 12 | » |
| Direzioni e stabilimenti di commissariato, e compagnie di sussistenza . . . . . | 207 | » | » |
| Scuola di guerra . . . . . | 5 | 2 | » |
| Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare. . . . . | 1 | » | » |
| Scuola d'applicazione di artiglieria e genio . . . | 5 | » | » |
| Accademia militare . . . . . | 8 | 2 | » |
| Scuola militare . . . . . | 19 | 7 | » |
| Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . | 4 | » | » |
| Collegi militari . . . . . | 4 | 2 | » |
| Scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . | 3 | » | » |
| Scuola di cavalleria. . . . . | 3 | » | » |
| Ufficio d'amministrazione di personali militari vari. | (1)113 | (1) 4 | » |
| Stabilimenti d'artiglieria e del genio . . . . . | 42 | » | » |
| Magazzini centrali militari. . . . . | 27 | » | » |
| Farmacia centrale militare. . . . . | 3 | » | » |
| Tribunale supremo di guerra e marina . . . . | 6 | » | » |
| Tribunali militari . . . . . | 26 | » | » |
| Istituto geografico militare . . . . . | 10 | 2 | » |
| Totale . . . | 1640 | 275 | 236 |

(1) Compresi quelli comandati al Ministero della guerra, di cui 3 ufficiali di scrittura per la biblioteca centrale.

**Nota.** — Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali di scrittura che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

Roma, addì 3 agosto 1903.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
OTTOLENGHI.

N. **45**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 62 recante disposizioni per la leva sui nati nel 1884.** — 28 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1884 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulla classe 1882 e 1883 come rivedibili, a senso degli articoli 78 ed 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1884, assumeranno, quelli nati nel 1882 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1882 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministro della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1884 arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie della Venezia e in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **46**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle istruzioni sulle armi e sul tiro con armi mod. 1891**. — 3 marzo.

In seguito alle varianti state apportate ai numeri 176 e 512 della Istruzione sul servizio dei materiali gruppo C presso i corpi con l'*Atto* 312 del 1902, secondo le quali i corpi debbono annualmente riferire all'ispettorato delle costruzioni di artiglieria sul modo di comportarsi delle armi e delle munizioni durante il tiro, non occorre più che le stesse notizie vengano riferite nei rapporti che i corpi stessi devono inoltrare a senso del n. 16 della istruzione sul tiro per la fanteria e delle corrispondenti istruzioni per le altre armi.

In conseguenza nel primo alinea del n. 16 dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria e del n. 11 di quella per la cavalleria, *dopo le parole*: « Vi unisce una lettera d'informazioni e di proposte riguardanti.... », *cancellare le parole*: « le armi, le munizioni ed ».

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **47**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetti per galletta a mano per una e per mezza razione.** — (Con una tavola di disegno). — 3 marzo.

Il Ministero ha determinato di adottare due tipi di sacchetto per galletta a mano, uno capace di contenere quattro o cinque gallette e l'altro due.

**Sacchetto per galletta a mano per una razione.**

È costruito con tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0.74 e si compone di un corpo e di fondo.

Il corpo è costituito da una striscia di tela rettangolare.

Il fondo è formato da un piccolo quadrato.

Le cuciture laterali e quelle del fondo sono ribadite internamente. A quei sacchetti cui all'imboccatura non rimane il vivagno si deve fare una cucitura a sopragitto

Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

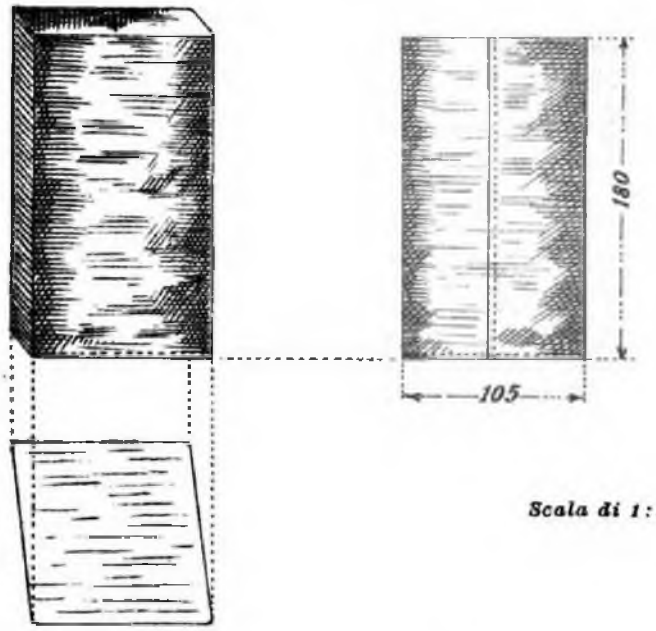
| | | |
|---|---|---|
| altezza | m. | 0,180 |
| larghezza | » | 0,215 |
| fondo | » | 0,105 |

**Sacchetto per galletta a mano per mezza razione.**

È, per forma, tela e costruzione identico a quello per una razione; varia solo in altezza.

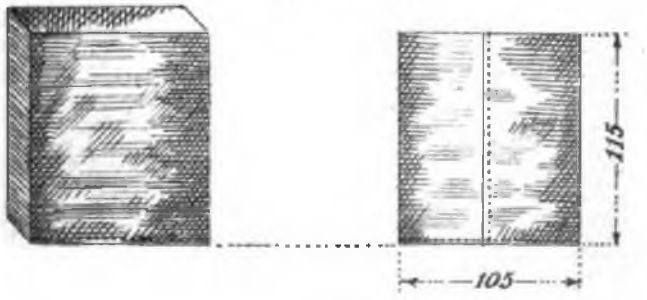
# Sacchetto per galletta a mano.

## Per una razione




*Scala di 1 : 5*

## Per mezza razione




Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

altezza m. 0,115
larghezza » 0,215
fondo » 0,105

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per galletta a mano per una razione.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | m. l. | 0 15 | 0 50 | 0 075 |
| Mano d'opera | — | — | — | 0 045 |
| Prezzo di costo e di conteggio. . L. | | | | 0 12 |

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per galletta a mano per mezza razione.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | m. l. | 0 11 | 0 50 | 0 055 |
| Mano d'opera | — | — | — | 0 045 |
| Prezzo di costo e di conteggio. . L. | | | | 0 10 |

In dipendenza di quanto precede, al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono apportate le seguenti variante ed aggiunta:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 720 | Sacchetti per galletta a mano per mezza razione . . . . . | N. | 0 | 10 | Variante |
| I | 780 | Sacchetti per galletta a mano per una razione . . . . . | » | 0 | 12 | Aggiunta |

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni e modelli (*patrons*).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **48**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambio di sede di un comando di brigata di fanteria**. — 3 marzo.

La sede del comando della brigata di fanteria costituita dai reggimenti Genova S. e Genova M. è trasferita, a datare dal 15 marzo c. a., da Savona a Genova.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **49**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Dispensa dai richiami in servizio per istruzione**. — 12 marzo.

L'*Atto* 12 del 1903 è abrogato; per conseguenza la dispensa dal richiamo in servizio temporaneo di quegli ufficiali in congedo che, avendo preventivamente dichiarato d'intraprendere detto servizio, non possono poi far ciò perchè impediti da qualche speciale imprevisto motivo, è nuovamente devoluta al Ministero.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera.

**DISPENSA 6ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo.

MARZO 3. — Legge n. 80 con la quale viene ridotta a centesimi 40 la tassa pei pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute e dei richiamati *pag.* 237.
• 23. — Norme permanenti per la spedizione degli abiti civili delle reclute e dei richiamati, *pag.* 238.
• 6. — Legge n. 75 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1903-1904, *pag.* 245.
• 22. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 245.
• 22. — Istruzione permanente per le operazioni della leva, *pag.* 246.
• 23. — Illuminazione, riscaldamento e pulizia di alcuni fabbricati militari, *pag.* 246.
• 24. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 249.
• 24. — Adozione della cravatta di lana per gli alpini e per l'artiglieria da montagna, *pag.* 249.
• 25. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, *pag.* 250.
• 25. — Instradamento dei trasporti militari di persone e di cose sulle linee ferroviarie e sulle tramvie a motore meccanico, *pag.* 251.

Atto N. **50**. — TRASPORTI. — **Legge n. 80 con la quale viene ridotta a centesimi 40 la tassa pei pacchi postali contenenti gli abiti civili delle reclute e dei richiamati.** — 3 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa unitaria di trasporto dei pacchi ordinari fino al peso di 5 chilogrammi, contenenti abiti dei coscritti e richiamati sotto le armi, esclusivamente diretti alle loro famiglie, è ridotta eccezionalmente a 40 centesimi, purchè le autorità militari competenti li spediscano con propri bullettini francati nelle debite condizioni igieniche e d'imballaggio, e ne avvisino contemporaneamente i destinatari.

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 28, *pag.* 92. — In corrispondenza del sesto alinea di detta pagina, *porre:* 9.

*Atto* 45, pag. 233. — Nell'ultima riga dell'art. 2, *invece di:* nati nel 1882 la ferma di anni due, *leggasi:* nati nel 1883 ecc.

28 MAR

Art. 2.

In casi di smarrimento, o di avaria, di alcuno di detti pacchi, sarà corrisposta al destinatario un'indennità corrispondente al danno sofferto; ma in nessun caso questa indennità, sia per smarrimento, che per avaria, potrà eccedere le L. 10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE

STELLUTI SCALA.

---

N. **51**. — TRASPORTI. — **Norme permanenti per la spedizione degli abiti civili delle reclute e dei richiamati**. — 22 marzo.

1. Per agevolare le reclute ed i richiamati per mobilitazione nelle spedizioni di oggetti di vestiario che volessero fare alle famiglie, i comandi dei corpi od i centri di mobilitazione porranno a loro disposizione un locale e l'occorrente per fare pacchi (tela da imballo, carta, spago, ceralacca, ecc.) e li faranno altresì consigliare ed aiutare dai graduati.

2. Prima della spedizione gli oggetti di biancheria dovranno essere lavati e gli altri indumenti, che fossero riconosciuti sudici, dovranno essere disinfettati. La disinfezione dovrà sempre farsi quando gli individui provengano da comuni in cui esiste qualche malattia infettiva.

3. I corpi cureranno la massima economia negli oggetti occorrenti per fare i pacchi. A tal uopo usufruiranno tela da imballo usata conservando, invece di restituirla come prescrive il § 450 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, quella in cui loro giungono le robe dai magazzini centrali militari o da altri speditori, rimborsando i magazzini predetti in ragione del prezzo fisso di centesimi 20 al metro; si serviranno di teli da tenda o di altri oggetti di tela fuori servizio; ecc. Acquisteranno tela nuova da imballo solo quando non sia assolutamente possibile farne a meno e, per tale acquisto, si rivolgeranno anche ai predetti magazzini quando da essi possano averla, compresa la spesa di trasporto, ad un prezzo minore di quello che pagherebbero sulla piazza.

Tutte le spese per gli imballaggi saranno poste a carico della massa generale.

4. I corpi spediranno, pure a spese della massa generale, i pacchi di quelle reclute che non intendessero provvedervi a loro spese o disfarsi in altro modo dei propri indumenti.

Tale spedizione dovrà essere fatta:

*a*) con pacchi postali, del peso fino a 5 kg., a tariffa speciale ridotta (L. 0.40), stabilita con la legge del 3 marzo 1904, n. 80 (*Atto* 50 del corrente anno), direttamente alle famiglie delle reclute o dei richiamati;

*b*) con pacchi ferroviari in base alla tariffa speciale n. 1 grande velocità (*Atto* 22 del 1903) ovvero a piccola velocità, chiedendo l'applicazione della tariffa più conveniente, quando riunendo in una sola spedizione più pacchi d'indumenti indirizzati a famiglie di reclute o di richiamati che risiedano nello stesso comune, e purchè questo sia servito da stazione ferroviaria, si vada incontro, con l'unica spedizione, ad una spesa minore di quella che si dovrebbe sostenere spedendo i singoli pacchi per posta con l'applicazione della tariffa speciale di cui alla lettera *a*). In questo caso sarà formato un involto con gl'indumenti di ogni recluta o richiamato, vi sarà introdotto, scritto su carta, l'indirizzo preciso della persona cui sono diretti, sarà suggellato e l'indirizzo stesso sarà riprodotto su apposito cartellino di carta-tela da legare al pacco. Gli involti, riuniti in uno o più pacchi, saranno diretti ai comandi dei distretti militari e, in mancanza di questi, ai sindaci, perchè curino la consegna dei singoli involti ai destinatari.

5. Anche le reclute ed i richiamati che desiderano sopportare la spesa della spedizione dei loro indumenti potranno usufruire della tariffa speciale per pacchi postali stabilita dalla citata legge, purchè affidino la spedizione all'amministrazione del corpo, che la eseguirà con tutte le norme che seguono e si farà rimborsare la spesa di L. 0,40 sostenuta.

6. I pacchi postali, non eccedenti il peso di chilogrammi 5, ai quali è applicabile la tassa ridotta a 40 centesimi, devono essere senza dichiarazione di valore, senza assegno o porto assegnato, e contenere esclusivamente gli indumenti civili deposti dalle reclute e dai richiamati allorchè, giunti ai corpi od ai centri di mobilitazione, indossano l'uniforme militare.

7. I pacchi postali debbono essere imballati in tela forte ben cucita, e suggellati ai lembi col bollo del corpo in modo da escludere la possibilità di manomissioni senza traccie evidenti.

Sopra apposito cartellino di *carta-tela* debbono, su di un lato, essere scritti in modo chiaro il peso esatto del pacco, l'indicazione del contenuto ed il completo e preciso indirizzo, e sull'altro lato deve essere posta la stampiglia (R. Poste) dell'autorità militare da cui è eseguita la spedizione. Il cartellino deve essere unito al pacco con spago forte legato e al nodo della legatura deve essere apposto un piombino bollato.

Dentro il pacco deve essere messo un secondo indirizzo completo del destinatario, con l'indicazione anche dell'autorità militare speditrice, allo scopo di render possibile la consegna del pacco in caso di asportazione dell'indirizzo esterno.

8. La spedizione dei pacchi postali sarà eseguita con appositi *bullettini di spedizione*, i quali verranno forniti ai corpi a cura del Ministero.

9. I bullettini hanno la forma e la consistenza di quelli ordinari, sono di colore camoscio chiaro e, nel testo, sono uguali all'annesso modello.

Unito ai detti bullettini trovasi inoltre un avviso indicante da, per dove ed a chi è fatta la spedizione.

Spetta all'arruolato od al richiamato designare la persona di famiglia cui intende spedire i proprî indumenti, ed in prova è tenuto a sottoscrivere, nell'apposito spazio, il bullettino di spedizione su cui quella persona è indicata con il preciso recapito. Se l'arruolato od il richiamato è analfabeta, sottosegnerà il bullettino, che dovrà allora essere anche firmato dall'autorità speditrice.

Tanto sul bullettino, quanto sull'avviso sarà apposto il bollo dell'ufficio dell'autorità mittente o, se questa non è fornita di bollo, apposita dichiarazione firmata.

10. Per ciò che riguarda il recapito a domicilio e la spedizione da parte degli uffici postali degli avvisi per i pacchi nei casi in cui non può aver luogo il recapito, valgono le norme ordinarie.

Gli avvisi di cui al secondo capoverso del n. 9 servono ai corpi per avvertire quei destinatari dei pacchi, che dimorano in comuni non capoluogo di provincia o di circondario, nei quali non sempre esiste il servizio di consegna a domicilio sia dei pacchi sia delle corrispondenze.

11. Gli uffici postali, dopo aver indicato sull'avviso il numero dato al pacco, staccheranno l'avviso stesso dal bullettino e lo consegneranno all'incaricato militare. I corpi spediranno subito in busta chiusa alle autorità dei carabinieri reali del luogo di destinazioni, od in difetto ai sindaci, quelli dei detti

bollettini che si riferiscono ai pacchi spediti nei comuni di cui sopra, affinchè ne sia curata la sollecita consegna ai destinatari.

La spedizione ai sindaci sarà eseguita con lettera od elenco nel quale dovrà farsi riferimento alla legge 3 marzo 1904 n. 80.

12. Nell'apposito spazio riservato nei bollettini, i corpi applicheranno 40 centesimi di francobolli, rappresentanti la tassa di spedizione, lasciandoli però intatti per la verificazione e lo annullamento da parte degli uffici postali.

13. I pacchi postali, con i corrispondenti bollettini debitamente francati, descritti in doppio esemplare, su moduli forniti dagli uffici postali, saranno a questi presentati da apposito incaricato, e gli uffici stessi, compiute le prescritte operazioni di accettazione, restituiranno all'incaricato medesimo un esemplare del modulo regolarmente sottoscritto e riempito con i numeri di registrazione dei pacchi spediti.

14. I reclami, nei casi di smarrimento o di avaria dei pacchi, saranno fatti al Ministero delle poste e dei telegrafi dai corpi speditori, cui gli interessati si rivolgeranno. I corpi dovranno indicare il costo degli effetti perduti o danneggiati, senza che questo possa in verun caso eccedere la somma di L. 10.

Nei casi di avaria i corpi dovranno inoltre produrre i prescritti verbali di accertamento ricevuti dagli uffici postali di destinazione per il tramite di quelli di origine.

15. Il Ministero delle poste e dei telegrafi liquiderà le indennità eventualmente dovute e ne eseguirà il pagamento mediante vaglia di servizio intestati ai militari mittenti.

Questi vaglia saranno trasmessi, contro ricevuta, ai corpi competenti, per il loro pagamento agli aventi diritto o la loro prosecuzione, se questi siano in congedo, all'ufficio postale del luogo di residenza.

16. Il prezzo di trasporto per le spedizioni che i corpi eseguiscono a norma del n. 4-*b*) sarà sempre pagato in partenza e la spesa relativa sarà documentata con le ricevute rilasciate dalle Società ferroviarie.

La spesa per la spedizione dei pacchi postali sarà documentata col duplicato del modulo, di cui al n. 13, che gli uffici postali restituiranno debitamente riempito.

17. Al termine di ogni chiamata e dopo compiute tutte le spedizioni degli indumenti civili delle reclute o dei richiamati, i corpi manderanno al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti) la nota di tutte le spese che avranno incontrate a carico della loro massa nella spedizione stessa:

*a*) per imballaggi, spago, ceralacca, ecc.;

*b*) per tasse di trasporto dei pacchi ferroviari, dei colli a piccola velocità e dei pacchi postali.

In tale nota dovrà essere indicato, per ognuno dei pacchi ferroviari e dei colli a piccola velocità, il numero degli involti contenutivi; come pure il numero dei pacchi postali a tariffa ridotta spediti a spese del corpo e di quelli di cui le reclute ed i richiamati rimborsarono l'importo della spedizione.

*
* *

Per l'immediata applicazione delle presenti norme alla spedizione degli indumenti civili delle reclute della classe 1883, il Ministero spedirà ai corpi, che debbono ricevere reclute, un congruo numero di bollettini di spedizione ed altrettanti cartellini di *carta-tela*, da servire per gl'indirizzi esterni dei pacchi postali, a norma del 2° capoverso del n. 7.

I corpi attenderanno perciò l'arrivo di tali bullettini e cartellini ad eseguire la spedizione degli indumenti. Quelli che, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente *Atto*, non li avessero ricevuti, ne faranno immediata richiesta al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi); e così pure si regoleranno i corpi che ne ricevessero un numero insufficiente. I bollettini ed i cartellini che avanzeranno saranno conservati con cura per le venture chiamate.

L'importo dei bollettini e dei cartellini, in L. 0,50 per cento pei primi ed in L. 0,60 per cento pei secondi, sarà fatto addebitare ai corpi per mezzo dell' Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Il n. 50 della circolare n. 21 del corrente anno è abrogato.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**Avviso del pacco N.** . . . .

*Contenente effetti civili*

*del* (2). . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*Spedito al Sig.* (3). . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*dal* (1). . . . . .

. . . . . .

Bollo d'Ufficio dell'autorità speditrice

Da staccarsi dall'Ufficio postale e da consegnarsi all'incaricato militare della spedizione.

# Ministeri della Guerra e della Marina

**Servizio dei Pacchi postali contenenti effetti civili delle reclute e dei richiamati.**

(Legge 3 Marzo 1904, N. 80).

Bollo dell'ufizio postale

**Bullettino** *per la spedizione del pacco N.* . . . .

*pesante grammi* . . . . . .

**Cartellino** *Mod.* **253**

*da parte* (1) . . . . . .

*per conto del* (2) . . . . . .

*All'indirizzo del.. Sig.* (3). . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Ufizio di destin. (*) . . . . . .

. . . . . .

*Firma della recluta o del richiamato* (4)

. . . . . .

Bollo d'Ufficio dell'autorità speditrice

(*) Da indicarsi dall'Ufizio postale.

Spazio per l'applicazione di 40 centesimi di francobolli

ATTO 51

243

*N d'iscrizione sul registro 260*

. . . . . .

*Recapitato a domicilio il* . . .

. . . . . .

*Spedito avviso mod. 26 in caso di consegna in ufizio il* . . . .

. . . . . .

*Spedito mod. 263 all'autorità speditrice il* . . . . . .

. . . . . .

*Spedito ai rifiuti il* . . . . . .

. . . . . .

*Spedito mod. 25-A il* . . . . .

. . . . . .

*perchè pervenuto il presente senza il pacco.*

Bollo dell'ufizio postale di destinazione

ATTO 51

214

## AVVERTENZE

(1) Autorità militare o marittima che eseguisce la spedizione.

(2) *Recluta* o *richiamato*, nome e cognome.

(3) Nome e cognome della persona cui è indirizzato il pacco; abitazione; Comune e provincia ove questa trovasi. – Queste indicazioni debbono essere date dalla recluta o dal richiamato, che ne assume la responsabilità firmando il bollettino.

(4) Se la recluta od il richiamato non sa firmare basta il suo segno di croce e la firma, in luogo della sua, dell'autorità speditrice.

N. 52. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 75 che approva la spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina da assegnarsi ripartitamente ai Ministeri della guerra e della marina nei bilanci per l'esercizio finanziario 1903-904.** — 6 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,416,000 per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi per L. 1,285,000 al Ministero della guerra e per L. 4,131,000 al Ministero della marina, mediante l'inscrizione delle rispettive quote in uno speciale capitolo, in ciascuno dei bilanci dei Ministeri predetti per l'esercizio finanziario 1903-904.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
L. Luzzatti.
E. Pedotti.
C. Mirabello.
Tittoni.

---

N. 53. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 22 marzo

Al § 85 dell'istruzione che fa seguito al R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155 pubblicata con l'*Atto* 104 del 1899 (allegato *U* del regolamento d'amministrazione) è sostituito il seguente:

« Il comandante della truppa o il militare isolato, nel pagare « al comune la somma dovuta, ritirerà dal cassiere comunale « la ricevuta staccata dal bollettario con l'indicazione della « somma pagata in cifre ed in lettere e da lui firmata col nome « e cognome.

« Detta ricevuta sarà allegata al titolo di spesa (parte 3ª dei « modelli 345 A, 345 B e 345 C) sul quale al posto della firma « del cassiere dovrà farsi la seguente dichiarazione:

« *Vedasi l'allegata bolletta n. ..... in data .....*

« I titoli di spesa predetti dovranno però essere sempre vistati dal sindaco del comune che fornì gli alloggi.

« Al comune sarà rilasciata la parte 2ª dei modelli 345 nella « quale il comandante o il militare isolato firmerà una dichia- « razione indicando la persona cui fu fatto il pagamento ».

Queste disposizioni andranno in vigore dal 1° aprile 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **54**. — RECLUTAMENTO. — **Istruzione permanente per le operazioni della leva**. — 22 marzo.

E' stata pubblicata una *Istruzione permanente per le operazioni della leva.*

I comandi dei distretti militari dovranno provvedersi di tre esemplari di tale istruzione: gli altri comandi, corpi, direzioni ed uffici militari acquisteranno della istruzione predetta il numero di esemplari che riterranno necessario.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 80.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **55**. — AMMIMISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Illuminazione, riscaldamento e pulizia di alcuni fabbricati militari**. — 23 marzo.

1. A datare dal 1° luglio 1904 sarà affidata ai consegnatari dei magazzini principali del casermaggio la gestione, già disimpegnata dall'abolito consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza, delle spese occorrenti per:

illuminazione e pulizia delle fortezze;

riscaldamento, illuminazione e pulizia degli uffici dei comandi militari di stazione;

riscaldamento, illuminazione, pulizia e cancelleria dei corpi di guardia di presidio;

manutenzione ed accensione dei fanali delle vie d'accesso ai forti e fabbricati militari;

illuminazione e pulizia delle parti di fabbricato d'uso comune occupati da più comandi ed uffici militari;

riscaldamento dei locali in alta montagna.

2. La provvista dei combustibili per l'illuminazione e degli oggetti per la pulizia, dei combustibili pel riscaldamento dei locali in alta montagna e dei corpi di guardia di presidio e della cancelleria per questi ultimi sarà fatta con le norme seguenti:

*a*) Nei presidi dove l'illuminazione dei locali è fatta dalle società del gas o della luce elettrica, senza contratto che stabilisca il pagamento con mandato diretto sulle casse dello Stato, la spesa sarà pagata dai consegnatari dei magazzini principali del casermaggio nei capoluoghi di divisione e negli altri presidi dagli ufficiali preposti ai magazzini succursali e dai comandanti rispettivi, per conto dei consegnatari predetti i quali forniscono loro i fondi necessari.

*b*) Nei presidi dove l'illuminazione dei locali non è fatta a gas od a luce elettrica, le materie per l'illuminazione (olio, petrolio, candele, tubi e lucignoli pei lumi ecc.) *dovranno* essere prelevate dall'impresa che provvede la paglia ed i combustibili per le truppe, e ad essa pagate trimestralmente dal consegnatario del magazzino casermaggio, se nei corpi d'armata di cui fanno parte tali presidi vi ha un'impresa generale. I buoni rilasciati all'impresa per queste somministrazioni porteranno l'indicazione *a carico del consegnatario del magazzino principale del casermaggio di* . . . . . e per essi si prescriverà all'impresa di compilare una contabilità a parte.

Dove invece la paglia ed i combustibili per le truppe sono acquistati per presidio, le materie per l'illuminazione si potranno prelevare, previ accordi, dallo stesso fornitore del presidio ovvero si acquisteranno dal commercio con convenzioni verbali, da un unico o da provveditori diversi, secondo risulterà più conveniente.

Gli accordi e le convenzioni dovranno scadere col 30 giugno 1905.

*c*) I combustibili pel riscaldamento dei corpi di guardia e dei locali in alta montagna saranno provveduti e pagati con le stesse norme date alla precedente lettera *b*) per le materie occorrenti per l'illuminazione.

*d*) L'acquisto degli arnesi per la pulizia dei locali e della cancelleria pei corpi di guardia di presidio sarà fatto direttamente dal commercio dai consegnatari dei magazzini principali del casermaggio o, per conto di essi, dagli incaricati dei magazzini succursali e dai comandanti di presidio.

3. La manutenzione ed accensione dei fanali delle vie d'accesso ai forti ed ai fabbricati militari sarà fatta direttamente dall'amministrazione militare coi mezzi di cui dispone, ferme ben inteso sino alla loro scadenza le convenzioni in corso. Eccezionalmente, dove ciò non sia assolutamente possibile, si provvederà mediante pubblici accenditori o persone adatte, loro pagando un compenso proporzionato.

4. Nei contratti che si stipuleranno per la fornitura per corpo d'armata della paglia e dei combustibili per le truppe si farà espressa riserva, quanto alle provviste di cui alle lettere *b)* e *c)* del n. 2, per le convenzioni che fossero in corso e che scadessero dopo il 30 giugno 1904.

5. Per provvedere alle spese indicate al n. 1 i consegnatari dei magazzini principali del casermaggio chiederanno al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti) immancabilmente nei primi dieci giorni di ciascun trimestre, l'anticipazione dei fondi necessari, trasmettendo in doppio la richiesta modello 904 A (edizione 1904).

Essi, per l'anticipazione del 1° trimestre 1904-905, si baseranno sulle indicazioni che verranno fornite dalle direzioni di commissariato e pei trimestri successivi sui preventivi che manderanno loro in tempo gli ufficiali preposti ai magazzini succursali del casermaggio ed i comandanti di presidio.

6. Nei primi quindici giorni del trimestre successivo a quello cui si riferiscono le spese, i consegnatari dei magazzini principali del casermaggio manderanno al consiglio di amministrazione della direzione di commissariato, che dopo verificatolo lo invierà al Ministero (Direzione generale revisione dei conti) un rendiconto modello 402 *c)* in doppio, corredato di una sola serie di documenti, nel quale, di fronte alle anticipazioni ricevute nel trimestre ed al debito eventualmente risultato nel trimestre precedente, sarà dimostrato il debito od il credito.

7. Con l'ultimo rendiconto di ciascun esercizio i consegnatari dei magazzini principali del casermaggio domanderanno il saldo, se la gestione dell'anno finanziario si è chiusa con un'eccedenza delle spese sulle anticipazioni, o verseranno in tesoreria, a reintegrazione di fondi al bilancio della guerra, capitolo casermaggio, l'eccedenza dei fondi ricevuti con le anticipazioni sulle spese fatte, domandando il decreto di scarico.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **56**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 24 marzo.

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 339 | Elmetti guarniti da truppe d'Africa. | N | 3 00 | Variante |
| | 477*bis* | Fregi d'ancore per berretti da marescialli. . . . . | » | 2 30 | Abolito |
| » | 480 | Fregi d'appie per berretti da marescialli. . . . . | » | 2 20 | id. |
| » | 481 | Fregi d'appie per berretti da marescialli della brigata ferrovieri del genio . . . . . | » | 2 20 | id. |
| » | 610 | Mantelline da compagnie di disciplina. . . . . | » | 20 10 | Variante |
| » | 727 | Scarpe rinforzate con chiodatura pesante alternata . . . . . | P | 8 30 | Variante |
| » | 739 | Soggoli per cherpi e colbacchi . . | N. | » 08 | id |
| » | 740 | Soggoli per colbacchi . . . . . | » | » 16 | Abolito |
| » | 86*bis* | Coregge reggi-tamburo . . . . | N. | » 30 | Aggiunta |
| II | 169 | Sacchi per calzature . . . . . | « | 4 30 | id. |

*N B.* — Le amministrazioni che hanno in carico scarpe rinforzate con *chiodatura pesante alternata* ne eseguiranno il cambio di numero categorico passandole dal 726 al 727. Quelle che hanno ancora in carico scarpe rinforzate con *chiodatura pesante* eseguiranno il cambio di nomenclatura e di prezzo di tariffa.

Le scarpe con chiodatura pesante dovranno continuare ad essere distribuite a preferenza di quelle con chiodatura pesante alternata.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **57**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della cravatta di lana per gli alpini e per l'artiglieria da montagna**. — 24 marzo.

L'uso della cravatta di lana, adottata per i ciclisti con *Atto* 154 del 1903, è esteso anche agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

Il Ministero disporrà per la somministrazione, ai corpi e reparti interessati, della occorrente quantità di cravatte, in ragione di una per ogni militare sotto le armi o richiamato dal congedo.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà alla distribuzione dei relativi campioni.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono fatte le seguenti varianti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| I — 204 | — | Cravatte di tela per collo . . | » 0,19 |
| I — 219 | — | Cravatte di lana per collo . . | » 0,46 |
| VII — 195 | — | Flanella bianca per cravatte, alta m. 1,32 . . . . . | M. 3,60 |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **58**. — TRASPORTI. — **Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie**. — 25 marzo.

La Società esercente la linea Bergamo-Ponte della Selva non eseguisce in servizio cumulativo con le Grandi reti i trasporti militari di persone e di cose, pur continuando ad applicare la tariffa convenuta.

La Società per la ferrovia Verona-Caprino Garda applica ai trasporti militari sul tronco Affi-Bardolino Garda, aperto recentemente all'esercizio, le stesse tariffe in vigore sul tronco Verona-Caprino.

Per ciò all'allegato n. 1 al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* (edizione 1903) dovranno farsi le modificazioni seguenti:

*a*) nella parte 2ª sopprimere il n. 10 *Ferrovia della Valle Seriana* linea *Bergamo-Ponte della Selva*;

*b*) nella parte 3ª al progressivo n. 11 completare come segue la denominazione delle linee in esercizio: *Verona Caprino-Affi-Garda*; aggiungervi, sotto il progressivo n. 19: *Ferrovia della Valle Seriana*-linea *Bergamo Ponte della Selva*.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **59**. — TRASPORTI. — **Instradamento dei trasporti militari di persone e di cose sulle linee ferroviarie e sulle tramvie a motore meccanico**. — 25 marzo.

Le amministrazioni militari, sia per viaggi, sia pei trasporti che, a mente del contratto pei trasporti militari extraferrovia (*Atti* 232 1898 e 113 1903), hanno facoltà d'eseguire *direttamente* potranno valersi dei mezzi che ravvisano più pronti e più economici.

Però, a parità di prezzo e di celerità nel compiere il percorso, i viaggi ed i trasporti suddetti dovranno instradarsi sulle linee delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anzichè sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie concorrenti, stante la compartecipazione dello Stato ai prodotti delle dette Reti.

Nulla è innovato a quanto dispone il § 21 del citato contratto pei trasporti che debbono affidarsi alle Società esercenti le Reti suddette con *richiesta di spedizione* (mod. 444 o 445).

È abrogata la decisione di massima n. 9 del 1903.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 7ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 maggio.

1903 NOVEMBRE 29. — R. Decreto n. 461 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, *pag.* 254.

MARZO 6. — R. Decreto n. 127 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero, *pag.* 255.

» 17. — R. Decreto n. 149 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria, *pag.* 256.

» 30. — Variante all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 298.

APRILE 6. — Esercizio economico sulla linea *Sicignano-Lagonegro*, *pag.* 298.

» 6. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904, *pag.* 300.

» 8. — Aggiunte e varianti alla memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole, *pag.* 301.

» 8. — Varianti alla tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali, *pag.* 302.

» 16. — Aggiunte al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe, *pag.* 306.

» 21. — Relazione e R. Decreto n. 160 che approva la sostituzione del § 1386ª del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, *pag.* 306.

» 21. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 308.

» 22. — Istruzione sulla telegrafia a segnali, *pag.* 320.

» 22. — Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme, *pag.* 320.

» 22. — Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi, *pag.* 320.

» 26. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 322.

» 26. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione, *pag.* 322.

» 26. — Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 325.

» 27. — Corsi annuali di istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, di complemento e di milizia territoriale, e per gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo, *pag.* 326.

» 27. — Varianti ai volumi 10° e 19° delle istruzioni pratiche del genio. (Parchi telegrafici e parchi ferroviari), *pag.* 331.

» 27. — Tavole di tiro del cannone da 70 A da montagna, *pag.* 332.

» 29. — Prontuario delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete ferroviaria italiana, *pag.* 332.

» 29. — Prezzo della bicicletta militare mod. 1904, completa, *pag.* 336.

## ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 55, pag. 248. — Nella sesta riga del n. 6, *invece di*: modello 402 *e*, *ponasi*: modello 402 *e*.

*Atto* 56, pag. 249. — Nella colonna Categoria, in corrispondenza della voce: Coregge reggi-tamburo, *porre*: II.

Atto N. **60.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 461 col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256.** — 29 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;

Visto il regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto i Regi Decreti 5 maggio 1901, n. 507 e 21 marzo 1903, n. 229;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n. 256, le merci e i materiali d'ogni specie raccolti negli stabilimenti che seguono:

1° Direzioni di artiglieria della Maddalena, di Messina, Napoli, Taranto, Roma;

2° Direzioni del genio di Roma, Messina, Napoli, Palermo;

3° Sottodirezioni del genio di Cagliari, Taranto e della Maddalena.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente incomincerà a funzionare dal 1° gennaio 1904 e, a tale uopo, dovranno essere inviati alla Corte dei conti, prima del 30 giugno 1904, gli inventari alla data 31 dicembre 1903 dei magazzini sottoposti a riscontro. Gli inventari, dovendo essere chiusi al 31 dicembre 1903, dal 1° gennaio successivo e non altrimenti dovrà incominciare a funzionare il riscontro.

Gli inventari saranno compilati su appositi modelli, conformi a quelli allegati al R. Decreto 16 agosto 1900, n. 323, con le norme indicate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al regolamento suddetto, le disposizioni contenute nel regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e genio (edizione 31 dicembre 1880) e nell'altro, pure pel servizio del materiale di artiglieria, approvato con R. Decreto 9 aprile 1896, n. 93.

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'articolo 1 saranno compilati e documentati con le norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, e nei Regi Decreti 5 maggio 1891, n 507 e 21 maggio 1903, n. 229.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto, si intenderanno documentati a partire dal 1° gennaio 1904, coi resoconti e recapiti rimessi alla Corte ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, per la contabilità generale dello Stato, dell'altro approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali dei singoli servizi, approvati con decreti reali registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **61**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 127 che modifica l'ordinamento del personale del Ministero.** — 6 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª), che stabilisce l'ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visti i Regi Decreti 21 giugno 1896, n. 241 e 6 aprile 1899, n. 128, che modificano tale ordinamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'articolo 10 del citato R. Decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª), modificato dai Regi Decreti 21 giugno 1896, n. 241 e 6 aprile 1899, n. 128, è modificato, nella parte relativa all'avanzamento al grado di capo divisione, nel modo seguente:

Le promozioni al grado di capo divisione sono conferite esclusivamente *per merito.*

Al principio di ogni anno la commissione di cui all'art. 18 del citato R. Decreto 22 aprile 1888, n. 5385 (serie 3ª), prenderà in esame, per l'avanzamento, i titoli di merito dei capi sezione i quali abbiano compiuto non meno di quattro anni di anzianità di grado, e fra questi sceglierà e proporrà al Ministro quelli che riuniscano i requisiti necessari per esercitare le funzioni di capo divisione in qualsiasi ramo di servizio dell'amministrazione centrale della guerra.

Il numero dei funzionari da proporsi dovrà corrispondere al numero dei posti che si presume possano, entro l'anno, rendersi vacanti nel grado di capo divisione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **62.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 149 che regola l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria.** — 17 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto l'art. 4 del R. Decreto 22 aprile 1888 n. 5385 (serie 3ª);

Visto il Nostro Decreto 28 aprile 1901 n. 197 che stabilisce le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria;

Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina ad aiutante ragioniere, le promozioni di grado ed il passaggio di classe da ragioniere capo di 2ª a ragioniere capo di 1ª nel personale dei ragionieri d'artiglieria sono fatti con Decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

I passaggi di classe, meno quello sopraindicato, hanno luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 2.

La nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria è conferita in seguito ad esame di concorso. cui possono prendere parte anche i sottufficiali d'artiglieria in servizio effettivo.

Dei posti messi a concorso un terzo spetta ai sottufficiali e due terzi agli altri concorrenti.

I posti riservati ai sottufficiali possono, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari; e viceversa, possono essere occupati dai sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti qualora questi non raggiungano il numero necessario, cessando nell'una o nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi le quote di vacanze che sarebbero ad esse spettate.

La nomina ad aiutante ragioniere ha luogo nell'ordine determinato dalla classificazione per punti di merito ottenuta dai concorrenti nell'esame di concorso, indipendentemente dalla categoria cui appartengono.

Le condizioni di ammissione al concorso sono le seguenti:

*A*) Per i sottufficiali;

*a*) aver compiuto o compiere entro quattro mesi dalla data della circolare colla quale viene indetto il concorso otto anni di effettivo servizio sotto le armi;

*b*) essere classificati ottimi da almeno 2 anni.

*B*) Per gli altri concorrenti;

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) aver soddisfatto all'obbligo di leva e, se di 1ª categoria, aver già compiuto il servizio sotto le armi: (i non regnicoli che abbiano ottenuta la cittadinanza non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono),

*c*) avere buona condotta,

*d*) non avere oltrepassata la età di 28 anni alla data della circolare colla quale viene indetto il concorso,

*e*) possedere in modo assoluto la idoneità fisica al servizio militare,

*f*) avere la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'*Allegato I* firmato d'ordine Nostro dal Ministro della Guerra e possono essere modificati con decreto del Ministro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

I posti di ragioniere d'artiglieria di 2ª classe sono conferiti per anzianità agli aiutanti ragionieri che contano non meno di due anni di grado.

Art. 4.

I posti di ragioniere principale di 3ª classe sono conferiti per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità ai ragionieri di 1ª classe. I posti a scelta possono essere conferiti eccezionalmente anche ai ragionieri più anziani di 2ª, che contano almeno due anni di grado.

Art. 5.

I posti di ragioniere capo di 2ª classe sono conferiti in ordine di anzianità ai ragionieri principali di 1ª classe riconosciuti meritevoli di promozione a scelta.

Potranno però essere promossi prima degli altri, senza riguardo all'anzianità, quei ragionieri che emergono in modo speciale per intelligenza e cultura, non che per attività e zelo in servizio.

Queste promozioni eccezionali a scelta non potranno però effettuarsi se in precedenza di ciascuna di esse non abbiano avuto luogo almeno due promozioni consecutive a scelta ordinaria.

Art. 6.

I posti di ragioniere capo di 1ª classe sono conferiti a scelta, indipendentemente dall'ordine di anzianità, ai ragionieri capi di 2ª classe che riuniscano nel più alto grado le spiccate qualità richieste per la promozione eccezionale a scelta di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

Le promozioni di classe nei vari gradi, ad eccezione di quello di ragioniere capo, sono concesse per anzianità agl' impiegati della classe immediatamente inferiore, purchè il loro precedente servizio abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno a due anni per ogni classe.

Però i ragionieri principali di 3ª classe non potranno essere proposti per il passaggio alla 2ª classe se non sono dichiarati in modo esplicito idonei a coprire la carica di relatore; ed i ragionieri principali di 2ª classe non potranno far passaggio alla 1ª se non avranno effettivamente esercitato, e con buon esito, in qualità di titolari, la carica di relatore presso una direzione o stabilimento per almeno due anni.

Art. 8.

I ragionieri non possono esser promossi al grado di principale se non hanno sostenuto con esito favorevole appositi esami.

Tali esami consistono in *prove comuni* a tutti i ragionieri che concorrono all'avanzamento, ed in successive *prove speciali* per quelli che concorrono all'avanzamento a scelta.

Alle prove comuni devono essere sottoposti:

1° i ragionieri di 1ª classe compresi nei limiti di anzianità di cui al primo comma dell'art. 11;

2° i ragionieri di 1ª e di 2ª classe compresi nei limiti di cui al secondo comma dello stesso articolo, i quali ne facciano domanda e siano riconosciuti meritevoli di aspirare all'avanzamento a scelta con le norme indicate in appresso.

Alle prove speciali possono essere ammessi quei ragionieri di 1ª e di 2ª classe che nelle prove comuni abbiano riportata l'idoneità in ciascuna materia ed una media complessiva non inferiore a $^{16}/_{20}$; siano stati qualificati ottimi fin dal biennio precedente e dichiarati dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche meritevoli di aspirare all'avanzamento a scelta perchè riconosciuti così distinti sopra gli altri impiegati del loro grado per qualità morali ed intellettuali, per idoneità pratica, per attività e zelo e per condotta, da far presumere fondatamente che dal loro più celere avanzamento avrà reale vantaggio il servizio. È riserbato al Ministero di decidere quali candidati siano meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta.

Gli esami hanno luogo, preferibilmente, prima della riunione delle commissioni per le note caratteristiche ed in ogni caso

prima che si riunisca la commissione superiore di avanzamento per l'arma d'artiglieria.

Le norme ed i programmi per gli esami sono stabiliti nell'*Allegato II* firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra e possono essere modificati con Decreto del Ministro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 9.

L'impiegato che all'epoca fissata non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore validamente accertata o per circostanze di servizio sarà ammesso a sostenere l'esame in altra epoca.

Quegli che in un primo esame per l'avanzamento ad anzianità non avrà riportato l'idoneità sarà ammesso soltanto ad un secondo esame e non prima dell'anno successivo.

La rinuncia ad un esame non motivata da infermità debitamente comprovata vale come prova negativa.

Il ragioniere che non avrà riportato l'idoneità in un primo esame per l'avanzamento ad anzianità, non potrà nel secondo concorrere per l'avanzamento a scelta.

Infine non potrà più concorrere a questo speciale avanzamento l'impiegato che per due volte sia stato giudicato non idoneo nei relativi esami.

Agli effetti del comma precedente, la non ammissione alle prove speciali o la rinuncia a proseguire gli esami intrapresi, non giustificata da infermità debitamente accertata, saranno considerate come casi di non idoneità per quei ragionieri che concorrono soltanto all'avanzamento a scelta.

Art. 10.

Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri può ottenere promozione di grado o passaggio di classe se non è inscritto nel quadro d'avanzamento.

Durante il tempo in cui l'impiegato si trova in aspettativa o sospeso dall'impiego, non può essere promosso.

Art. 11.

In principio di ogni anno il Ministero determina e fa conoscere con apposita Circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i ragionieri dei vari gradi per potere essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo, e per potere ottenere la nomina alla carica di relatore dei consigli di amministrazione degli uffici d'artiglieria.

Quando reputi necessario chiamare a concorrere all'avanzamento a scelta altri ragionieri di 1ª classe oltre quelli compresi nei limiti suindicati, ed anche ragionieri di 2ª che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4, stabilisce pure nella circolare medesima il rispettivo limite di anzianità. Non potranno però essere chiamati a concorrere all'avanzamento a scelta ragionieri di 2ª classe se non siano contemporaneamente chiamati tutti quelli meritevoli di 1ª classe.

Art. 12.

Le domande per concorrere all'avanzamento a scelta devono essere fatte per iscritto ai capi di servizio nel limite di tempo stabilito dal Ministero. Però i ragionieri di cui al primo comma del precedente articolo potranno presentare tali domande dopo conosciuto l'esito delle prove comuni.

Le commissioni cui spetta la compilazione delle note caratteristiche degli impiegati che presentano le domande di cui sopra devono dichiarare se essi posseggono le qualità indicate nel quarto comma dell'art. 8.

Art. 13.

Nella circostanza dell'annuale compilazione delle note caratteristiche, le commissioni all'uopo incaricate, basandosi sulla personale conoscenza degl'impiegati, nonchè sulle risultanze delle note medesime e degli esami (se già hanno avuto luogo) si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta dei ragionieri compresi nei limiti di cui all'art. 11.

Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti; qualora il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari prevale il voto del presidente.

Art. 14.

Quando per le momentanee condizioni fisiche o per ragioni di condotta di talun impiegato, la commissione ritenga di non potersi pronunciare in modo definitivo sulla di lui idoneità all'avanzamento, essa esprime, motivandolo, *giudizio sospensivo*.

Art. 15.

L'impiegato che rinuncia all'avanzamento od ai prescritti esami deve farne dichiarazione per iscritto al proprio capo servizio indicandone le ragioni.

La rinuncia all'avanzamento è definitiva, a meno che sia motivata da infermità debitamente accertata.

Art. 16.

Le commissioni non si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento degli impiegati che ne sono già stati definitivamente esclusi in base al disposto dall'art. 29.

Art. 17.

I giudizi espressi dalle commissioni sono dalle medesime riportati in appositi *Specchi di proposte d'avanzamento.*

In questi specchi viene riportato il risultato della votazione di cui all'art. 13 e vengono iscritte le indicazioni che possono occorrere in dipendenza delle disposizioni contenute nei successivi art. 14 e 15, nonchè le motivazioni dell'esclusione dall'avanzamento degli impiegati dichiarati non idonei.

Devono compilarsi distinti specchi per l'avanzamento ad anzianità e per quello a scelta. Però gl'impiegati proposti per quest'ultimo avanzamento dovranno essere iscritti in ambedue gli specchi, eccezione fatta, s'intende, per quelli che concorrono al solo avanzamento a scelta.

Gli specchi sono trasmessi dai capi di servizio ai comandanti d'artiglieria e da questi all'Ispettore generale d'artiglieria colle osservazioni che ritenessero del caso.

Art. 18.

La commissione superiore di avanzamento per l'arma d'artiglieria si pronuncia definitivamente sull'idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità, sia a scelta degli impiegati compresi negli specchi di proposte d'avanzamento.

La medesima si pronuncia altresì sull'idoneità dei ragionieri di cui all'art. 11 a disimpegnare la carica di relatore.

Il candidato è dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità con le stesse norme di cui al 2° comma dell'art. 13.

Per essere dichiarato idoneo o confermato nell'idoneità all'avanzamento a scelta ed alla carica di relatore, il candidato deve aver riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi di quello dei votanti Per le promozioni eccezionali a scelta di cui al secondo comma dell'art. 5 e per quelle di cui all'art. 6 il numero dei voti favorevoli dovrà raggiungere i quattro quinti.

Qualora le aliquote del numero dei votanti indicate nel comma precedente corrispondano ad un numero frazionario, alla parte intiera del numero stesso si aggiunge un'unità se la parte frazionaria supera i cinque decimi.

Art. 19.

Le deliberazioni della commissione superiore sono riportate in appositi *Specchi di Avanzamento* da compilarsi per ciascun grado e classe.

Per i relatori viene compilato un elenco nel quale sono compresi tanto gl'idonei quanto i non idonei.

In tali documenti viene iscritto per ciascun impiegato il giudizio della commissione con l'indicazione di *idoneo o non idoneo* e vi è riportato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Per i non idonei devono essere espresse le ragioni sulle quali è basato il giudizio.

Gli specchi e l'elenco suindicati vengono poi dal presidente della commissione trasmessi al Ministero.

La commissione superiore sarà formata normalmente dagli ispettori e dai comandanti d'artiglieria.

Verificandosi però nel corso dell'anno la necessità di doverne promuovere il parere riguardo a qualche singolo impiegato, è in facoltà del Ministero di modificarne la composizione diminuendo il numero dei componenti, purchè esso non risulti in alcun caso inferiore a tre.

Art. 20.

In base alle deliberazioni della commissione di grado superiore vengono dal Ministero compilati, in principio di ogni anno, i *quadri di avanzamento* per il personale dei ragionieri d'artiglieria.

Art. 21.

Nel quadro di avanzamento a scelta a principale di 3ª classe, i ragionieri verranno iscritti nell'ordine determinato dalla classificazione per punti di merito ottenuta negli esami senza tener conto della classe a cui appartengono, nè dell'anzianità loro.

Nel quadro d'avanzamento a capo di 2ª classe, i ragionieri principali proposti per l'avanzamento eccezionale a scelta saranno alternati con quelli da promuoversi a scelta ordinaria conformemente alle disposizioni del 2° comma dell'art. 5.

Nel quadro d'avanzamento a capo di 1ª classe gl'iscrivendi sono disposti in ordine decrescente di merito.

Art. 22.

Per le iscrizioni nei quadri d'avanzamento a scelta degli anni successivi, l'idoneità dei ragionieri che vi abbiano già acquisito titolo dovrà essere esplicitamente riconfermata dalle competenti commissioni.

Quelli che otterranno tale riconferma saranno iscritti nel nuovo quadro di avanzamento in precedenza agli altri che acquistassero posteriormente titolo a questo speciale avanzamento.

Art. 23.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento si terrà presente che nel computo dell'anzianità rispetto al diritto all'avanzamento è da dedursi:

1° il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni senza che vi sia stato riabilitato da un decreto posteriore.

2° il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ove occorra sarà rettificata durante l'anno con tali criteri la sede di anzianità degli impiegati iscritti nei quadri suaccennati.

Art. 24.

I ragionieri di 1ª classe che al momento in cui dovrebbero sostenere l'esame per l'avanzamento al grado superiore si trovassero a prestare servizio nel R. Corpo di Truppe Coloniali, in missione all'estero, o comandati presso le truppe in campagna di guerra, sono dispensati dall'esame stesso ed inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, purchè siano riconosciuti idonei dalla commissione di grado superiore in base alle proposte delle commissioni per le note caratteristiche ed ai pareri delle competenti autorità.

Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 9 si applica a questi impiegati per gli esami a scelta.

Art. 25.

È in facoltà del Ministero di procedere con le stesse norme di cui all'art. 20 alla compilazione di quadri suppletivi, anche limitatamente a qualche grado o classe, quando lo reputi necessario.

Art. 26.

Dopo formati i quadri il Ministero fa conoscere alle autorità interessate i nomi dei loro dipendenti che sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi.

Dette autorità provvedono perchè di tale comunicazione sia data partecipazione, per via gerarchica, ai singoli impiegati interessati e ne sia fatta menzione nei rispettivi specchi o specchietti caratteristici.

Art. 27.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale per la sua sede di anzianità potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, potrà, ogni qualvolta il Ministero lo giudichi opportuno, esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

Art. 28.

Quando un impiegato già inscritto nel quadro d'avanzamento, fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche d'inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in questo ultimo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Negli stessi modi, si procederà per l'impiegato pel quale fosse stato pronunziato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione, facendo luogo alla dichiarazione della di lui promovibilità od alla cancellazione dal quadro di avanzamento.

Art. 29.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'impiegato che, per due volte consecutive, non venne inscritto nel quadro di avanzamento, perchè giudicato non idoneo, tranne il caso in

cui la non idoneità sia stata pronunciata esclusivamente per ragioni disciplinari o di condotta in genere, oppure per rinuncia agli esami motivata da infermità debitamente comprovata.

Quando un giudizio sospensivo sussegua ad un giudizio negativo, l'impiegato sarà definitivamente escluso dall'avanzamento se al giudizio sospensivo segua poi altro giudizio negativo.

Art. 30.

L'impiegato inscritto nel quadro di avanzamento concorre alle promozioni che si effettuano durante l'anno, cioè fino a che non sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento.

Art. 31.

La promozione a ragioniere principale di 3ª classe ha luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti, il primo spetti alla scelta, e gli altri due all'anzianità.

Per stabilire, in un determinato momento, se l'avanzamento dev'essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

*a*) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta quando dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità.

*b*) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nello stesso grado meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia più alcun inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta.

Art. 32.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a grado o classe superiore nello stesso giorno, è determinata dalla data della nomina o promozione al grado od alla classe immediatamente inferiori.

Quando però hanno luogo sotto la stessa data più promozioni a ragioniere principale di 3ª classe, delle quali parte a scelta e parte ad anzianità i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si seguirebbero se fossero stati promossi separatamente, sotto date successive.

Quando infine si effettui sotto la stessa data più di una promozione a ragioniere capo di 1ª o di 2ª classe, l'anzianità relativa dei nuovi promossi è stabilita dal loro ordine d'iscrizione sul quadro d'avanzamento.

Art. 33.

La carica di relatore è conferita per turno di anzianità ai ragionieri capi ed ai ragionieri principali di 1ª e di 2ª classe, in base alle proposte delle competenti commissioni.

Non è ammessa la rinuncia a tale carica.

Art. 34.

I ragionieri capi ed i ragionieri principali di 1ª e di 2ª classe che, su proposta delle competenti commissioni, venissero per due volte consecutive giudicati non idonei alla carica di relatore, o ne venissero esonerati per incapacità, potranno essere dispensati dall'impiego appena compiono il 25° anno di servizio.

Della non idoneità alla detta carica sarà data partecipazione agli interessati nel modo indicato all'art. 26.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 35.

Gli esami per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta a ragioniere principale di 3ª classe per il corrente anno 1904 potranno eccezionalmente aver luogo dopo la pubblicazione del presente decreto.

Alla prova speciale per l'avanzamento a scelta potranno essere ammessi, indipendentemente dalla qualifica ottenuta nell'ultimo biennio, tutti i ragionieri che ne siano riconosciuti meritevoli nei modi indicati agli art. 8 e 12.

Art. 36.

I giudizi di non idoneità dipendenti da una delle cause specificate nei due ultimi comma dell'art. 9, saranno computati a cominciare dagli esami di cui all'art. precedente.

Art. 37.

Saranno pure computati a cominciare dal corrente anno i giudizi di non idoneità alla carica di relatore di cui all'art. 34.

Art. 38.

Il Nostro Decreto 28 aprile 1901 n. 197 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1904.

VITTORIO EMAMUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

ALLEGATO I al R. Decreto 17 marzo 1904.

## Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria.

1. Gli esami di concorso per la nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria di cui all'art. 2 del R. Decreto 17 marzo 1904, sono indetti con apposita Circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* e sulla *Gazzetta ufficiale del Regno.*

2. Tali esami consistono in prove scritte ed orali, in base allo specchio ed ai programmi che fanno parte del presente allegato.

Le prove scritte di italiano e d'aritmetica precedono le altre prove e sono date alle sedi delle direzioni di artiglieria.

Le prove orali e quella scritta sulla contabilità sono date in Roma presso l'ispettorato generale d'artiglieria.

3. Gli aspiranti al concorso devono far pervenire al Ministero per mezzo del comandante del corpo se sottufficiali, e per mezzo dei distretti militari, se borghesi, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 1. Per i borghesi dovrà essere indicato il casato, il nome, la figliazione ed il recapito domiciliare di ogni singolo concorrente, ed in quale direzione d'artiglieria desiderano dare gli esami in iscritto d'italiano e d'aritmetica.

4. Le domande dei sottufficiali d'artiglieria in servizio effettivo dovranno essere corredate dalla copia del foglio matricolare e caratteristico, e dal parere del rispettivo comandante di corpo circa l'idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione.

5. Le domande degli altri concorrenti devono essere corredate dai seguenti documenti:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) copia autentica dell'atto di nascita;

legalizzati entrambi dal presidente del tribunale competente se rilasciati fuori della giurisdizione del tribunale di Roma (art. 150 del regolamento 15 novembre 1865 n 2602);

*c*) certificato comprovante di avere soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e pei militari di 1ª categoria, il foglio di congedo illimitato od altro documento da cui risulti che hanno già compiuto il relativo servizio alle armi;

*d*) certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

*e*) diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico;

*f*) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

Per la presentazione del documento di cui alla lettera *c*) potrà essere stabilito un termine dilatorio.

6. Per accertare l'idoneità fisica dei concorrenti borghesi, (Art. 2 lett. *e* del citato R. Decreto) i comandanti dei distretti li sottopongono a visita medica. Gli ufficiali medici all'uopo incaricati rilasciano apposite dichiarazioni scritte dalle quali deve risultare in modo esplicito se gli aspiranti possiedono o non l'idoneità suddetta.

Tali dichiarazioni sono trasmesse al Ministero unitamente alle domande.

7. Esaminate le singole domande ed i documenti che le corredano il Ministero decide sull'ammissione al concorso degli aspiranti e fa loro le conseguenti comunicazioni.

8. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione,

Un Segretario della commissione, senza voto, a meno che faccia anche parte di una sottocommissione,

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei programmi 1 e 3,

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei programmi 2 e 4.

In ciascuna sottocommissione funziona da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia o gruppo di materie la rispettiva sottocommissione procede ad una prima votazione per *si* e per *no*, la quale determina a maggioranza di voti la *idoneità* o la *non idoneità* del candidato in quella data materia o gruppo; pergli idonei addiviene poi ad una successiva votazione per punti di merito dal 10 al 20.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti costituisce il punto medio ottenuto in ciascuna materia o gruppo.

Il segretario d'ogni singola sottocommissione compila al termine di ciascuna seduta e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i risultati delle votazioni per *si* e per *no*, e per gli idonei i punti di merito assegnati da ciascun membro ed il punto medio risultante.

10. Sono ammessi alle prove orali e a quella scritta di contabilità soltanto quei candidati che in ciascuna delle prove scritte hanno riportato un punto medio non inferiore agli $^{11}/_{20}$; oppure una media complessiva non inferiore ai $^{11}/_{20}$ qualora in una delle prove abbiano conseguito un punto inferiore agli $^{11}/_{20}$ ma uguale o superiore ai $^{10}/_{20}$.

Questa media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medî riportati nelle singole materie pei rispettivi coefficienti d'importanza e dividendo il prodotto per la somma dei coefficienti medesimi ossia per 50.

11. Nelle prove orali, ogni candidato estrae a sorte due numeri di ciascun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere; ma può essere interrogato anche sulla restante parte di ciascun programma.

12. Il punto di classificazione finale si ottiene addizionando i punti medî ottenuti nelle singole materie, o gruppi di materie moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

13. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmette al Ministero (direzione generale artiglieria e genio)

1° Uno specchio indicante pei singoli candidati i risultati delle votazioni d'idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascuna materia o gruppo, i loro prodotti per i coefficienti d'importanza ed i punti di classificazione finale;

2° Un elenco dei candidati borghesi idonei descritti in ordine decrescente di classificazione;

3° Un elenco dei sottufficiali idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

4° Un elenco complessivo dei candidati delle due categorie in numero corrispondente ai posti spettanti a ciascuno di essi fino al limite dei posti messi a concorso, disposti in ordine decrescente di merito.

Tali documenti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione e corredati dei verbali di seduta delle sottocommissioni, non che da un rapporto del presidente della commissione sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni e proposte che si credesse di fare.

14. Il risultato definitivo del concorso viene quindi notificato ai singoli candidati, e sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno* i nomi di quelli risultati idonei entro il limite e nell'ordine risultanti dall'elenco di cui al n. 4 del paragrafo precedente.

Questi candidati acquistano il diritto a coprire i posti disponibili o che si renderanno in seguito vacanti nel ruolo degli aiutanti ragionieri d'artiglieria purchè all'atto in cui si deve far luogo alla nomina soddisfino ancora alle condizioni di cui alle lettere *a*) *c*) ed *e*) dell'art. 2 del citato R. Decreto.

Gli altri candidati sebbene dichiarati idonei, non possono assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto nei concorsi ulteriori.

*Specchio delle materie d'esame.*

| Gruppi | MATERIE sulle quali versano gli esami | Se l'esame è scritto od orale | Durata dell'esame (ore) | Coefficiente d'importanza | Numero del programma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Composizione italiana . . . . . | scritto | 6 | 30 | 1 |
| | Aritmetica . . . . . | scritto | 6 | 20 | 2 |
| 2° | Legge e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato. | orale | ½ | 25 | 3 |
| | Contabilità col metodo delle scritture per bilancio. | scritto<br>orale | 6<br>½ | 25 | 4 |

ANNOTAZIONI.

Il coefficiente d'importanza per la contabilità col metodo delle scritture per bilancio è unico per l'esame scritto e per l'orale. Nell'assegnare perciò il punto di merito definitivo di questa materia, si terrà conto dell'uno e dell'altro esame.

La durata delle prove scritte deve computarsi dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

## PROGRAMMA N. 1.

### Composizione italiana.

I candidati svolgeranno un tema su argomento determinato. Nello emettere il voto di classificazione, la commissione dovrà tener conto del maggiore o minore svolgimento, della corrispondenza delle idee svolte al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, e della proprietà della lingua. I candidati dovranno anche consegnare la minuta del lavoro fatto.

## PROGRAMMA N. 2.

**Aritmetica.**

I candidati svolgeranno una questione ed un problema su argomento determinato attinente all'artmetica commerciale e bancaria dando prova di conoscere e di sapere impiegare ragionatamente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

## PROGRAMMA N. 3.

**Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione militare.**

1. Beni dello Stato — Demanio pubblico — Inventario dei beni del demanio — Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico — Licitazione e trattative private — Servizi ad economia — Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4. Delle entrate, da chi sono amministrate, suoi stati, accertamento, riscossioni, versamento — Debito pubblico consolidato o fluttuante — Sistemi in uso per la emissione, dei prestiti come si estinguono,

5. Buoni del tesoro, limite, pratiche per la emissione, girate, riscossione, prescrizione, smarrimento, rinnovazione.

6. Delle spese, impegno, liquidazioni, pagamento, incumbenti relativi — Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione — Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo — Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

8. Ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato — Ministeri — Servizi principali di cadun Ministero — Dire-

zioni generali — Intendenza di finanza — Delegazione del tesoro.

9. Cenno sulle principali amministrazioni economiche pubbliche — Comuni — Provincie — Opere pie — Camera di commercio — Comizi agrari — Casse di risparmio — Casse postali — Monti di pietà — Casse di pensioni e di previdenza.

10. Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra — Direzioni generali e servizi principali di ciascuno — Cenno sommario sullo scompartimento militare territoriale del Regno ed ordinamento dei servizi di artiglieria, del genio, di commissariato, di sanità.

## PROGRAMMA N. 4.

**Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.**

1. Cosa s'intende per commercio — Atti commerciali — Libri di commercio — Associazione commerciale in partecipazione, di mutua assicurazione.

2. Sistemi di scrittura più usati, partita semplice, partita doppia comune, partita doppia a metodo logismografico — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari.

3. Mezzi di cambio — Cambiali, requisiti, girata, accettazione, avallo, dei duplicati e delle copie, scadenza, pagamento, protesto, rivalsa, cambiali false, cambiali smarrite — Assegno bancario (*cheek*) — Fedi di credito — Vaglia bancari.

4. Metodo di scritturazione dei conti generali — Merci generali — Cassa, effetti a ricevere, effetti a pagare, profitti e perdite.

5. Conti personali — Conti sintetici ed analitici, semplici e reciproci — Società varie specie — Società in nome collettivo, in accomandita, anonima, amministratori — Liquidazione delle società.

6. Contratti di compra e vendita, copia commissioni, nota di vendita, quietanze, mutuo, pegno — Contratto di assicurazione, di trasporto di noleggio — Contratto di rendita vitalizia.

7. Chiusura delle scritture in partita doppia comune — Bilancio di verificazione — Bilancio di apertura, di chiusura, modello di bilancio.

8. Istituzione ed ordinamento delle aziende — Ricognizione e valutazione delle sostanze — Inventario.

9. Modo di tenere il giornale ed il libro mastro — Modi di correggere le scritturazioni errate.

10. Contabilità di una società anonima, di una società industriale — Cooperative.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
E. PEDOTTI.

ALLEGATO II al R. Decreto 17 marzo 1904.

## Norme e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe.

1. In esecuzione all'art. 8 del R. Decreto 17 marzo 1904, il Ministero stabilisce, volta per volta, con circolare da pubblicarsi nel *Giornale militare ufficiale*:

*a*) l'epoca nella quale debbono aver luogo gli esami di idoneità all'avanzamento sia ad anzianità sia a scelta dei ragionieri a ragionieri principali di 3ª classe;

*b*) la data entro la quale devono essere trasmessi gli *elenchi nominativi* dei ragionieri chiamati agli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità e le domande di coloro che concorrono all'avanzamento a scelta.

2. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza ragionieri compresi nei limiti di anzianità di cui all'art. 11 invitano le competenti commissioni per le note caratteristiche ad emettere in separati verbali il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 12 per quelli di detti impiegati che abbiano fatto domanda di concorrere all'avanzamento a scelta, nonchè per quelli che si trovano nei limiti di anzianità di cui al primo comma del citato art. 11 e che non abbiano inoltrata la suindicata domanda.

3. I capi di servizio formano poi un elenco nominativo di tutti gl'impiegati compresi nei limiti di cui al primo comma dell'art. 11, indicando nella colonna *annotazioni* quali di essi siano già stati dichiarati idonei all'avanzamento o ne siano invece stati definitivamente esclusi, oppure vi rinuncino volontariamente.

Tali elenchi sono trasmessi al competente comando d'artiglieria insieme alle domande dei ragionieri che intendono concorrere all'avanzamento a scelta corredate dai relativi verbali e delle osservazioni del capo di servizio.

I comandanti d'artiglieria trasmettono a loro volta tali documenti al Ministero (direzione generale artiglieria e genio), apponendo il loro esplicito parere sulle domande degli aspiranti all'avanzamento a scelta.

Queste domande dovranno aver corso anche quando il parere della commissione o delle autorità superiori sia sfavorevole.

Sono pure trasmesse al Ministero pel tramite gerarchico e con le osservazioni del caso, le dichiarazioni di coloro che rinunciano agli esami. Se la rinuncia è motivata da infermità la dichiarazione relativa dovrà essere corredata dal certificato di un medico militare.

4. Ricevuti gli elenchi nominativi e le domande, il Ministero provvede per la pubblicazione sul *Bollettino delle nomine* dei nomi dei ragionieri chiamati agli esami di avanzamento ad anzianità e di quelli riconosciuti meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta, in base ai pareri delle commissioni per le note caratteristiche e delle autorità competenti.

5. La commissione esaminatrice, è nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

Un presidente della commissione;

Un segretario della commissione, senza voto, a meno che faccia parte di una sottocommissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei gruppi 1 e 2;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei gruppi 3 e 4;

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro inferiore in grado o meno anziano.

6. Il Ministero trasmette in tempo utile al presidente della commissione esaminatrice un elenco dei ragionieri compresi nei limiti di cui al primo comma dell'art. 11 del citato R. Decreto che non hanno fatto domanda di concorrere anche all'avanzamento a scelta e che ne sono tuttavia riconosciuti meritevoli.

7. Gli esami sono dati sulle materie indicate nello specchio e secondo i programmi che fanno parte del presente *Allegato*.

Nello specchio le materie sono ordinate per la votazione e per la classificazione in gruppi distinti.

8. Per ciascuna materia o gruppo di materie la rispettiva sottocommissione procede, ad una prima votazione per *si* e per *no*, la quale determina a maggioranza di voti la *idoneità* o la non *idoneità* del candidato in quella data materia o gruppo di materie; per gli idonei addiviene poi ad una successiva votazione assegnando loro punti dal 10 al 20.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti costituisce il punto medio di ciascuna materia o gruppo di materie.

Il segretario di ogni singola sottocommissione compila al termine di ciascuna seduta e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e con-

tenente per ciascun candidato i risultati delle votazioni per *si* e per *no*, e per gli idonei i punti di merito loro assegnati da ciascun membro ed il punto medio risultante.

9. Il giudizio sulle materie per le quali è stabilita una prova scritta ed una prova orale è dato complessivamente sulle due prove medesime.

10. Il punto di classificazione finale si ottiene addizionando i punti riportati nei singoli gruppi, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

11. Sono dichiarati idonei nell'esame per l'avanzamento ad anzianità i candidati che oltre ad aver conseguita l'idoneità in ogni singola materia o gruppo di materie hanno ottenuto un punto di classificazione finale non inferiore ad $^{11}/_{20}$.

12. Il presidente comunica ai candidati i risultati delle prove comuni ed ammette senz'altro a quelle speciali coloro che, con la pubblicazione di cui al n. 4, sono stati ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta e che hanno riportato nelle prove comuni le votazioni indicate all'art. 8 del citato R. Decreto.

In pari tempo invita i ragionieri compresi nell'elenco di cui al n. 6, che avessero pure riportate le accennate votazioni, a dichiarare se intendono concorrere all'avanzamento a scelta ed a presentare, nel caso affermativo, la relativa domanda.

Tali domande vengono spedite dal presidente ai competenti capi di servizio per la semplice trasmissione gerarchica al Ministero, ed i candidati sono ammessi alle prove speciali.

13. L'esame speciale per l'avanzamento a scelta è dato alla presenza di tutta la commissione riunita, la quale, procede ad una prima votazione per *si* e per *no* per stabilire la idoneità o la non idoneità del candidato.

Per i candidati dichiarati idonei la commissione procede ad una seconda votazione assegnando loro punti di merito dal 14 al 20 e deducendo il punto medio nel modo indicato al secondo comma del n. 8.

Il segretario della commissione compila il processo verbale della seduta plenaria che deve contenere per ciascun candidato il risultato della votazione per *si* e per *no* e per gli idonei i punti di merito ottenuti ed il punto medio risultante,

14. L'ordine di classificazione per l'iscrizione di ogni singolo candidato sul quadro di avanzamento (art. 21 del citato R. Decreto) è determinata dalla media aritmetica dei risultati finali dal medesimo ottenuti nelle prove comuni ed in quelle speciali.

15. L'idoneità all'avanzamento ad anzianità acquistata dai ragionieri di cui al primo comma dell'art. 11 del citato R. Decreto, non è perduta sia che essi rinuncino a concorrere all'avanzamento a scelta, sia che non ottengano l'idoneità nell'esame relativo.

Invece pei ragionieri di 1ª e di 2ª classe di cui al secondo comma dell'art. 11, ammessi soltanto a concorrere all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità nell'esame speciale, l'esame generale sostenuto è considerato come nullo.

16. I ragionieri che già ottennero l'idoneità all'avanzamento ad anzianità in precedenti esami, anche con punto non inferiore a $^{6}/_{10}$ e che siano poi ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta, devono di nuovo sostenere l'esame comune a tutti i concorrenti all'avanzamento.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità già acquisita dagli impiegati di cui trattasi non è perduta qualunque sia l'esito dei nuovi esami.

17. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmette al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio);

1° Uno specchio indicante, per tutti indistintamente i candidati ammessi alle prove comuni, i risultati delle votazioni d'idoneità, i punti medî ottenuti in ogni materia o gruppo di materie, i loro prodotti pei rispettivi coefficienti d'importanza, non che i punti di classificazione finale;

2° Un elenco dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento ad anzianità;

3° Uno specchio indicante, per i singoli candidati ammessi a concorrere all'avanzamento a scelta, il punto di classificazione finale riportato nelle prove comuni, il punto medio ottenuto in quelle speciali e, per gli idonei, la media aritmetica e la graduatoria di cui al n. 14;

4° Un elenco dei candidati giudicati idonei per l'avanzamento a scelta, iscritti in ordine decrescente di merito.

Gli specchi e gli elenchi devono esser firmati da tutti i componenti la commissione e corredati dai verbali delle sedute delle sottocommissioni e della commissione plenaria: non che da un rapporto del presidente sull'andamento degli esami, con quelle osservazioni e proposte che si credesse di fare.

18. I candidati che risultino deficienti in qualche materia o che rinunzino agli esami successivi saranno tosto lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Questi ultimi sono però tenuti ad esporre per iscritto i mo-

tivi della rinuncia agli effetti dell'art. 9 del citato R. Decreto. Coloro che allegassero motivi di salute saranno per cura del presidente immediatamente sottoposti alla visita di un ufficiale medico. Le dichiarazioni dei rinunciatari ed i certificati medici saranno trasmessi al Ministero insieme agli altri documenti relativi agli esami.

19. Il Ministero, approvati i risultati degli esami, li comunica per via gerarchica ai singoli candidati ed a suo tempo li trasmette pure al presidente della commissione superiore di avanzamento per l'arma.

A cura dei capi di servizio, i risultati medesimi vengono comunicati alle commissioni per le note caratteristiche.

*Specchio delle materie di esame.*

| Gruppi | MATERIE D'ESAME | Se scritti od orali | Durata dell'esame (ore) (1) | Coefficiente d'importanza | Numero dei programmi |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Esame generale.* | | | | |
| 1° | Lavoro in iscritto . . . . . | scritto | 6 | 40 | 1 |
| | Discussione del tema svolto . . . | orale | 1/2 | | |
| 2° | Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma. | orale | 1/2 | 20 | 2 |
| 3° | Nozione di fortificazione. . . . . | orale | 1/4 | 8 | 3 |
| | Materiale d'artiglieria . . . . . | orale | 1/2 | 12 | 4 |
| 4° | Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. | orale | 1/2 | 20 | 5 |
| | Leggi, decreti e regolamenti militari e civili. | orale | | | |
| | Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte due numeri di ciascun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere. | | | | |
| | *Esame speciale per la promozione a scelta* | | | | |
| | Lavoro in iscritto . . . . . | scritto | 6 | — | 6 |
| | Discussione del tema svolto . . . . | orale | 1/2 | | |

(1) Tale durata deve computarsi per le prove scritte dal momento in cui termina la dettatura del tema.

# PROGRAMMI

per gli esami d'idoneità per l'avanzamento a ragioniere principale di 3ª classe.

## PROGRAMMA N. 1.

I GRUPPO. — **Lavoro in iscritto**

(durata ore 6)

Consisterà nella trattazione di questioni sopra argomento dato, riflettente il servizio delle direzioni e stabilimenti di artiglieria. Nello svolgimento che potrà aver forma di rapporto o di relazione, i candidati dovranno dar prova di saper esprimere le loro idee in buona lingua, con ordine e correttezza e possedere ad un tempo ampie cognizioni amministrative. I candidati potranno consultare soltanto le leggi ed i regolamenti in vigore che dovranno però essere consegnati il giorno precedente a quello della prova di cui trattasi alla Commissione esaminatrice, la quale si assicurerà che non contengano scritti od annotazioni a stampa od a mano e li rimetterà ai candidati all'atto in cui avrà principio la prova.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

**Discussione del tema scritto**

(durata $^1/_2$ ora)

Nella discussione del tema scritto, innanzi alla sottocommissione d'esame incaricata, i candidati dovranno dimostrare di avere cognizioni vaste, chiare e precise sullo spirito dei regolamenti ed istruzioni relative al servizio contabile del materiale di artiglieria.

Saranno tenuti a rispondere a tutte le obbiezioni o quesiti che la sottocommissione intenda rivolgere, sia sulla proprietà della lingua che sulla portata delle idee espresse.

## PROGRAMMA N. 2.

**Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma.**

A) — *Regolamento ed istruzione pel servizio del materiale d'artiglieria.*

1. Disposizioni e norme generali — Personali delle direzioni — Precedenze, disciplina, relazioni di servizio del personale superiore — Attribuzioni proprie dei singoli ufficiali ed impiegati — Personale inferiore, orario, ordini — Consiglio di amministrazione, composizione, adunanze, deliberazioni responsabilità — Misure di sicurezza nelle direzioni — Visite delle direzioni e piazze — Casi di forza maggiore — Conservazione dei documenti e registri.

2. Custodia dei fondi e carte valori — Riscossioni, pagamenti, operazioni di cassa, documenti e registri dimostrativi.

Contabilità in contanti — Anticipazioni, spese, come fatte e dimostrate — Minute spese, paghe operai, picchetti e trasferte, rendiconti e disposizioni relative — Conti correnti, proventi casuali — Sistemazione e chiusa dei conti trimestrali ed annuali, verificazioni di cassa.

3. Contabilità in materia — Tenuta dei documenti contabili relativi — Registri, giornali, richieste, norme sulla loro tenuta, rettifiche.

Rendiconti semestrali — Conti giudiziali — Consegnatari, registri da tenersi — Documentazione dei movimenti in aumento in diminuzione.

Passaggi fra consegnatari da uno ad altro gruppo — Calo, deperimento consumo, nelle esercitazioni — Furti, esportazioni, vendite, doni, prede belliche. Norme sulle ispezioni alle direzioni.

4. Trasporti di materiali, mezzi a disposizione — Trasporti affidati alle ferrovie, a legni della regia marina, a legni a vela noleggiati dal commercio — Trasporti con pacchi postali e ferroviari — Rimessione e ricevimento di materiali da altre amministrazioni, governi o società — Ricupero di armi di confisca.

Manutenzione, riparazione e rinnovazione dei materiali di

artiglieria presso i reggimenti dell'arma — Gruppi di materiali per rifornimento e dotazioni stabilite.

Norme sul servizio del materiale durante le scuole di tiro e le esercitazioni ai forti.

Massa di economia delle direzioni, proventi, spese — Contabilità in contanti ed in materia — Conversioni in titoli fruttiferi del fondo della massa.

5. Commesse di lavoro, registri e contabilità relativi — Tariffe, collaudazioni — Provviste e lavorazioni — Registrazioni relative ai contratti — Pagamento di provviste e lavorazioni — Somministrazioni a pagamento — Rendiconti amministrativo e riassuntivo — Situazione finanziaria — Dichiarazione fuori uso di materiali — Sunti e specchi periodici di dotazione.

Ricognizioni di magazzino, inventari.

Riscontro sui magazzini secondo il prescritto dalla legge 11 luglio 1897.

B) — *Regolamento d'amministrazione e contabilità.*

6. Distinzione dei materiali dello Stato — Gruppi *A*, *B*, *C*. Dotazione, rinnovazione e manutenzione approvvigionamento dei materiali di armamento, buffetterie, carreggio e bardature presso i corpi — Fondo di riserva, relazioni periodiche sulle dotazioni — Cessioni, ricuperi, prelevamenti, versamenti, spedizioni di materiali.

Fatti di carico e scarico — Contabilità semestrali, conto giudiziale.

Disposizioni speciali per le cartucce.

Contabilità interna del magazzino dei corpi — Tenuta dei registri ausiliari degli oggetti d'armamento e carreggio, delle cartucce per armi portatili, e del riparto delle armi da fuoco.

7. Versamenti in tesoreria per reintegrazione di fondi a bilancio e proventi eventuali diversi — Riscossione dei mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento, prescrizioni relative ai versamenti ed alle riscossioni.

Conti correnti, scopo, tenuta, operazioni fra corpo e corpo — coll'ufficio d'amministrazione dei personali varî — Chiusura trimestrale.

Personali amministrati, assegni pagati ed incarichi speciali dell'ufficio d'amministrazione di personali varî.

C) — *Regolamento sulle indennità eventuali per il R. esercito.*

8. Indennità di marcia, di accantonamento, assegni trasporti per servizi collettivi — Indennità di trasferta, di missione, assegni trasporto per servizi isolati — Indennità per servizi e posizioni speciali — Indennità d'ufficio e di alloggio — Disposizioni amministrative che regolano le varie specialità di indennità preaccennate — Indennità agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, nella posizione di servizio ausiliario e nella riserva.

9. Indennità ai membri delle commissioni per lo accertamento dei danni causati dalle truppe alle proprietà private.

Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.

Trattamento dei militari ciclisti che si assentano dalla residenza.

Indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede.

Trattamento degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra nei viaggi per servizio.

Decreto ministeriale annuale relativo ai soprassoldi e compensi speciali per servizi di artiglieria e per servizi di presidio (corpo d'armata).

D) — *Regolamento per gli operai borghesi.*

10. Distinzione degli operai borghesi — Ammissioni in servizio — Riammissione di individui a matricola, a ruolo ed avventizi — Inscrizioni a ruolo, a matricola, tenuta del ruolo e della matricola — Rilascio di estratti matricolari o di ruolo, certificati diversi.

Classificazione e riparto degli operai, ingresso ed uscita dal lavoro — Doveri degli operai, forma dei reclami.

11. Paghe degli operai, gratificazioni, competenze dei comandati, e trasferti, anticipazioni ordinarie o straordinarie, limite, restituzione delle somme, operai feriti sul lavoro, ammalati, in licenza — Promozioni, passaggi di categoria, di specialità, retrocessioni, licenziamenti per motivo disciplinare — Licenze agli operai — Punizioni, operai trasferiti o comandati — Gratificazioni ai licenziati — Collocamento a riposo od in riforma — Garzoni colpiti da infortuni sul lavoro.

E) — *Regolamento sul servizio dei trasporti.*

12 Trasporti ammessi dalla convenzione — Prezzi da pagarsi — Trasporti a grande velocità, bagagli, merci — Vettovaglie, quadrupedi, veicoli — Treni e classi in cui possono viaggiare i militari e famiglie — Sospensione di viaggio e cambio di itinerario — Interruzioni per guasti — Documenti da presentarsi all'inizio e durante il viaggio a richiesta degli agenti.

13. Trasporti piccola velocità — Trasporto di grossi pesi indivisibili — Treni speciali, vagoni congiunti — Trasporti sui laghi — Trasporti a pagamento — Trasporti in conto corrente — Tariffe, norme e condizioni per i viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato — Concessioni speciali D ed E e disposizioni relative.

F) — *Contratto e istruzione pei trasporti militari extra ferrovia.*

14. Obblighi e diritti dell'amministrazione militare e delle società ferroviarie.

Rappresentanti — Eseguimento dei trasporti, documenti da rilasciarsi — Presa, resa, trasporto, tempo utile, retribuzioni relative — Trasporti sulle vie ordinarie, sulle ferrovie secondarie, sui laghi e fiumi con velieri, barche, pontoni — Imballaggio pesatura e riscontro dei colli avarie addebiti, di materiali areostatici, di viveri delle sussistenze — Spedizioni d'urgenza.

15. Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Distinzione degli esplosivi nelle categorie 11, 12, 13 e 14. Prescrizioni speciali vigenti pel loro trasporto, scorte necessarie, preavvisi alle autorità — Spedizione su linee non percorse da treni merci ordinari.

Retribuzioni e computo dei trasporti — Contabilità ordinarie e suppletive, presentazione, revisione, liquidazione.

G) — *Convenzione e istruzione per i trasporti militari sui piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana*

16. Diritti ed obblighi dei contraenti — condizioni e prezzi dei trasporti.

Preavviso per l'imbarco — Posti a disposizione — Viaggio con corse apposite.

Responsabilità — Trasporto delle munizioni, di esplodenti, del numerario — Pagamento e documento da rilasciarsi, pei militari, per gli impiegati, per le famiglie, pei veicoli, pei quadrupedi, pel bagaglio e masserizie eccedenti la competenza.

## PROGRAMMA N. 3

### Nozioni di fortificazione.

*N. B.* — Su questo programma il candidato dovrà essenzialmente dimostrare di possedere quelle nozioni generali sull'insieme della fortificazione e particolari sulla nomenclatura e costituzione delle diverse parti delle varie opere, tali da porlo in grado di rendersi esatto conto di quanto può essere chiamato ad adempiere, in virtù della sua posizione, in occasione di verbali, relazioni o rapporti ecc.

1. *Fortificazione campale.* — Definizione e scopo — Grossezza delle masse coprenti, altezza delle masse coprenti — Profilo ordinario — Nomenclatura delle sue varie parti — Profili a più ordini di fuoco — Tracciato e definizione delle opere aperte (linea-retta, dente, lunetta, trinceramento con fianchi) — Opere semi-chiuse — Opere chiuse (ridotte, fortini — Linee trincerate continue e a intervalli.

2. Ordinamento interno dei trinceramenti — Disposizione dell'artiglieria — Barbette — Rampe d'accesso — Cannoniere — Paiuoli ordinari, speditivi, alla prussiana — Ripari contro proietti di fucileria e shrapnels — Bonetti — Bonetti con sacchi a terra — Ripari contro l'artiglieria — Traverse — Paraschegge — Paradossi — Ricoveri ordinari — Ricoveri blindati — Ricoveri per uomini — Ricoveri per cannoni — Ricoveri per munizioni — Magazzini da batteria — Magazzini d'approvvigionamento — Ricoveri difensivi — Blockhaus — Tamburi — Passaggi attraverso i parapetti — Passaggi attraverso i fossi — Chiusure.

3. Rivestimenti — Loro scopo e natura — Materiali regolamentari — Fascinoni, fascine, gabbioni, graticci, sacchi da terra, zolle o piote — Descrizione e dati principali — Rivestimenti con materiali occasionali — Difese accessorie — Condizioni cui debbono soddisfare — Difese accessorie passive — Abbattute naturali ed artificiali — Paletti — Spirali di filo di ferro — Triboli — Fili armati — Reticolati di filo di ferro — Buche da Lupo — Palizzate — Steccate — Difese accessorie attive —

Palancate — Barricate — Fogate e torpedini terrestri — Innondazioni — Dighe.

4. *Fortificazione speditiva.* — Buche da bersagliere — Trincee di battaglia: ordinaria, per tiratori in ginocchio, per tiratori coricati, per tiratori in piedi, con doppio scavo — Tracciato delle trincee — parapetti speciali: di neve, di pietre, di legnami, di materiali diversi — Trincee di comunicazione — Trincee per riserve — Ripari ad intervalli per artiglierie — Ripari continui per artiglieria, interrati, piani, seminterrati — Ripari per cavalleria — Trinceramenti speditivi.

5. *Fortificazione permanante.* — Definizione e scopo — Tipi fondamentali — Sistema bastionato — Parti principali — Corpo di piazza: bastioni, fianchi, cortina — Opere esterne: tanaglia, mezzaluna o rivellino, ridotto del rivellino, strada coperta, piazze d'armi, spalto — Opere interne: cavalieri dei bastioni trinceramenti interni — Comunicazioni: rampe, poterne, caponiere semplici e doppie, ponti fissi e mobili.

6. *Sistema poligonale.* — Parti principali — Corpo di piazza, caponiera centrale, rivellino, mezze caponiere di fiancheggiamento, batterie di rovescio, casamatte per mortai, strade coperte, piazze d'armi.

7. Specie diverse di piazze forti — In ragione del loro ufficio — Caserme difensive — Forti isolati — Fortezze — Grandi piazze da guerra, in ragione della posizione e dello scopo strategico — Forti di sbarramento — Opere costiere, teste di ponte — Piazze di deposito — Perni strategici — Ridotti estremi di difesa.

8. Forti distaccati — Seconda linea, o linea interna di forti — Batterie intermedie ed annesse — Locali necessari tanto nel corpo di piazza quanto nelle opere staccate — Caserme casamattate pel ricovero del presidio, magazzini da polvere, per munizioni di fanteria, per materiali d'artiglieria, per viveri; locali per l'allestimento delle cariche, pel caricamento dei proietti; riservette o ripostigli per munizioni sui rampari; pozzi, cisterne, ecc.

9. Installazione delle artiglierie — Allo scoperto — In casamatta ordinaria — In casamatta a scudo — In casamatta corazzata — In torre girevole — Fortificazioni costiere — Generalità: scopo, ubicazione delle opere rispetto alle località da proteggere, armamento e ordinamento — Principali particolari della fortificazione permanente moderna — Profili moderni — Parti principali e loro dimensioni.

## PROGRAMMA N. 4.

### Materiale d'artiglieria.

A) — *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.*

1. *Parte 1ª.* — Scopo, tracciato e redazione — Riparto in categorie delle varie specie di materiali che possono trovarsi nei magazzini d'artiglieria — Avvertenze generali — Avvertenze particolari per ogni singola categoria.

*Parte 2ª.* — Scopo della pubblicazione — Ordine tenuto nella inserzione delle voci — Disposizioni che regolano le aggiunte e varianti periodiche.

B) — *Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.*

2. Nomenclatura sommaria e norme per la conservazione in genere in magazzino ed in batteria dei seguenti materiali — Artiglierie — Vari tipi in servizio — Artiglierie scavalcate — Artiglierie incavalcate — Otturatori e loro parti — Mitragliatrici — Trasporto delle artiglierie.

3. Nomenclatura sommaria e norme per la conservazione in genere in magazzino ed in batteria delle varie specie di affusti e carri in uso — Materiali di costruzione ordinaria — Materiali di costruzione speciale — Allogamento dei materiali nei magazzini — Avvertenze sulla permutabilità dei materiali — Affusti da difesa e per mortai, e sotto affusti — Affusti e carreggio da campagna, affusti da montagna, affusti per cannoni a caricamento rapido — Affusti a due ruote — Trasporto degli affusti e del carreggio.

4. Nomenclatura sommaria e norme per la conservazione in magazzino ed in batteria dei *paiuoli completi*, parti di ricambio e freni idraulici per affusti d'assedio — *Macchine ed attrezzi di maneggio — Catene, funi metalliche, cordami. Armamenti e strumenti per servizio di batteria — Attrezzi e congegni per puntamento*: telemetri, telegoniometri, grafometri, cannocchiali. *Attrezzi per costruzione di batteria. Robe di ricambio* e *parti di lavoro del materiale.*

5. Nomenclatura sommaria e norme per la buona conservazione delle *armi portatili* — Armi da fuoco portatili — Armi bianche — *Parti d'armi, accessori* e *buffetterie* — Imballaggio delle armi — Norme generali — Assestamento delle armi ed accessori nelle casse da imballo con tasselli — Assestamento con paglia delle armi in casse da imballo ordinarie — Aprimento, chiusura e trasporto delle casse.

6. Caratteri distintivi delle varie specie di polveri e fuochi da guerra — Magazzini da polvere, balistite, filite, esplosivi e munizioni. Riparto delle polveri e munizioni nei magazzini — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini contenenti munizioni — Movimenti e lavori da eseguirsi nei magazzini — Attrezzi per uso dei magazzini da polvere e da munizioni — *Polveri* — Cure speciali per la conservazione delle polveri — Precauzioni da usarsi nell'eseguire movimenti e lavori nei magazzini da polvere. Recipienti per polveri, loro disposizione nei magazzini. Arieggiamento delle polveri — *Balistite* e *filite* — Norme di conservazione — Imballaggio della balistite e della filite sciolta e dei cartocci di filite.

7. Nomenclatura sommaria delle varie specie di proietti — Proietti scarichi — Conservazione e spalmatura — Cataste di proietti — Calcolo delle cataste — Shrapnels completi (carichi, senza polvere o senza spoletta) — Proietti dei servizi di mobilitazione dei reggimenti d'artiglieria e dei parchi d'assedio — *Proietti carichi.* Casse e custodie da imballo per proietti — Conservazione in genere dei proietti carichi — Norme per l'allogamento e conservazione delle granate torpedini e granate-mina cariche e vuote — Proietti da tenersi carichi od ingrassati fin dal tempo di pace — Contrassegni dei proietti carichi e di quelli destinati ad usi speciali. Cartocci a proietto per cannoni a caricamento rapido — Casse e custodie da imballo per proietti.

8. Nomenclatura sommaria delle varie specie di cartocci, di spolette e di inneschi — *Cartocci di polvere* — Loro conservazione. Cartocci per artiglierie da costa e loro disposizione nelle custodie. — *Gelatina esplosiva.* — Conservazione, visite e verificazioni — *Fulmicotone in cilindretti, altre munizioni e fuochi da guerra* — Conservazione, visite ed avvertenze — Spolette a percussione — Inneschi — *Spolette a tempo ed a doppio effetto* — Conservazione, visite ed avvertenze — Casse da imballo per spolette — *Cartucce e loro parti* — Conservazione, visite ed avvertenze — Pacchetti, pacchi e scatole di cartucce — Casse da imballo per cartucce — Imballaggio delle cartucce e dei

bossoli di cartucce metalliche — Trasporto delle munizioni e dei fuochi da guerra.

9. Nomenclatura sommaria delle bardature a sella, a basto, a bardella, dei finimenti per pariglie montate, per pariglie a redini lunghe, a stanghe, di rinforzo, per vettura da posta.

*Bardature, finimenti, accessori ed oggetti comuni di bardatura* — Norme generali e particolari di conservazione, loro trasporto.

*Legnami*, legnami da lavoro, loro caratteri distintivi e loro apparecchiamento. Osservazioni generali, loro trasporto.

10. *Metalli* — Disposizione nei magazzini a seconda della specie, loro trasporto — *Materie diverse* — Acidi essenza di trementina, spiriti, benzina, petrolio, bitumi, glicerina, grassi, oli d'oliva e di lino, vaselina, olio carburo resine, borre, carboni, carta, cloruro di calcio, colori, cordami, crini, setole, cuoiami da lavoro, laterizi, materiali di pietra, minerali, sali saponi, tessuti, filaticcio. pannine, coperte di lana e di panno albagio — Disposizione nei magazzini, conservazione, avvertenze per ciascuna specie — Loro trasporto.

11. Nomenclatura sommaria degli strumenti per verificazione delle artiglierie.

*Strumenti di verificazione e loro riscontri* — Avvertenze generali — Avvertenze speciali per alcuni di essi.

*Strumenti da zappatore e strumenti d'arti e mestieri* — Loro disposizione nei magazzini — *Macchine e macchinario* in generale: Macchine motrici loro parti ed accessori — Macchine da lavoro, macchine varie e loro parti — Macchine mosse da accumulatori idraulici, trombe idrauliche, trombe ed estinguitori d'incendi — Assi di trasmissione, lame di seghe — Macchine dinamo elettriche ed apparecchi per illuminazione elettrica — Strettoi idraulici adibiti al trafilamento del piombo — Avvertenze generali e speciali per la loro conservazione all'infuori del loro funzionamento — Trasporto delle macchine e parti di macchine — *Parchi d'assedio* — Disposizione dei materiali nei magazzini — Cure e prove d'impiego periodiche.

12. Cenni sulle riparazioni di piccole entità che si possono fare ai materiali telemetrici — Sostanze adoperate per la conservazione dei materiali d'artiglieria nei magazzini — Caratteri distintivi — Coloriture e spalmature in uso per i materiali d'artiglieria, disposizioni vigenti per la applicazione e rinnovazione — Iscrizioni da apporsi sui materiali — Operazioni da eseguirsi periodicamente presso le direzioni, sezioni staccate, reggimenti, brigate e reparti d'artiglieria.

Cenno delle disposizioni relative alle riparazioni ai materiali in consegna ai reggimenti e reparti d'artiglieria, escluse le norme per la loro esecuzione; al modo di provvedere i grani a focone e le altri parti di ricambio di bocche da fuoco occorrenti ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna; ai cambi periodici dei grani a focone delle artiglierie da campagna; alle visite periodiche alle bronzine dei n. 7 e 15 dei carri esistenti presso i reggimenti d'artiglieria da campagna e norme da seguirsi nelle medesime; al cambio delle bronzine dei n. 7 e 15 dichiarate fuori servizio in dette visite e allo stringimento dei cerchioni delle ruote per i materiali in distribuzione ai reggimenti d'artiglieria da campagna aventi sede in località ove non esistono direzioni o sezioni staccate dell'arma.

C. — *Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.*

13. Attribuzioni del ragioniere segretario della commissione — Documenti e registri da compilarsi nelle seguenti operazioni.

*Collaudazione delle artiglierie nuove* — Disposizioni generali — Verifiche della prima e della seconda serie — Commissione per quelle della seconda serie, composizione, attribuzioni, funzionamento.

Collaudazione definitiva delle bocche da fuoco — Deliberazioni della commissione ed operazioni finali — Registro dei risultati delle lavorazioni delle bocche da fuoco.

Verificazione delle artiglierie di nuovo modello — *Visita delle artiglierie in servizio* — Disposizioni generali — Commissione per la visita, composizione; attribuzioni, funzionamento — Procedimento della visita — Deliberazioni della commissione — Visite prima delle scuole di tiro — Visita speciale alle artiglierie proposte per essere dichiarate fuori servizio ed incombenti per tali dichiarazioni — Visite da proporsi per assumere in servizio ed a matricola artiglierie usate venute all'amministrazione della guerra.

Prescrizioni varie relative alle visite ed altri incombenti intorno alle bocche da fuoco in servizio.

14. *Istruzione per la matricola delle artiglierie* — Scopo — Numero di matricola — Foglio di matricola — Impianto del medesimo — Notazioni da iscriversi nelle varie pagine — Foglio matricolare per le bocche da fuoco trasformate — Tra-

smissione e ripartizione delle copie dei fogli matricolari — Loro ultimazione quando la prova di sparo è fatta dopo l'installazione in batteria — Nuove registrazioni sui fogli matricolari — Valanti nella nomenclatura — Risultati delle visite fatte durante il servizio — Specchio annuale e registro dei colpi sparati — Passaggi delle bocche da fuoco da un consiglio d'amministrazione ad un altro — Riparazioni e modificazioni — Dichiarazioni fuori servizio — Distruzioni — Cessioni — Registro delle bocche da fuoco dichiarate fuori servizio — Ruolo matricolare delle bocche da fuoco — Visita e matricola delle mitragliatrici di nuovo allestimento — Visita di quelle in servizio.

Cenno sugli allegati al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Loro rispettiva intestazione e contenuto sommario.

Modelli annessi al Regolamento predetto — Loro intestazione e idea sommaria del tracciato.

15. Cenno sulle disposizioni che regolano le collaudazioni — Documenti da compilarsi e registri da tenersi per la collaudazione dei materiali allestiti a nuovo, dei materiali riparati o modificati negli stabilimenti, per le collaudazioni dei materiali fatti costruire dall'industria privata, per le collaudazioni dei materiali acquistati con contratto o sulle minute spese.

Contrassegni di collaudazione da applicarsi sui materiali.

Cenno sulla classificazione dei legnami, dei ferri, degli acciai che s'impiegano nel materiale di artiglieria.

Cordami regolamentari, grassi ed olii in uso per servizio di artiglieria.

## PROGRAMMA N. 5.

**Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato Leggi-decreti e regolamenti militari e civili.**

A) — *Legge e regolamento sulla contabilità generale.*

1. Cenno sulla legislazione relativa all'amministrazione del patrimonio dello Stato ed alla contabilità generale — Beni di demanio pubblico — Beni patrimoniali — Beni patrimoniali, immobili, mobili, disponibili, non disponibili — fruttiferi, non fruttiferi — Inventario dei beni demaniali — Inventario dei

beni patrimoniali immobili — Inventario dei beni patrimoniali mobili — Inventario dei beni dell'asse ecclesiastico.

Amministrazione dei beni dello Stato — da chi esercitata.

2. Ragioneria generale — Ragionerie delle amministrazioni centrali — Intendenza di finanze — Direzione generale del tesoro ed uffici dipendenti — Anno finanziario — Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria, assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo — Presentazione ed approvazione del bilancio — Legge di assestamento e rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

3. Delle entrate dello Stato — Nozioni generali — Quietanze — Quietanze degli agenti della riscossione — Quietanze dei tesorieri — Smarrimento o distruzione delle quietanze dei tesorieri — Rendiconto degli agenti della riscossione — Classificazione e sistemazione dei crediti arretrati.

Operazioni finanziarie e di tesoreria — Buoni del tesoro, emissione, pagamento, prescrizione, smarrimento o distruzione.

Del pagamento del debito pubblico — Spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero.

4. Delle spese dello Stato — Nozioni generali — Impegno, liquidazione, pagamento, Mandati, varie specie, procedimento per la emissione — Mandati diretti — Mandati a disposizione — Mandati di anticipazione — Pagamento dei mandati, buoni ed ordini — Limiti nella emissione e sul pagamento dei mandati, buoni ed ordini — Smarrimento o distruzione dei mandati, buoni ed ordini di pagamento — Ritenute sulle spese — Atti intesi ad impedire a sospendere il pagamento di somme dovute allo Stato — Spese fisse, ordinazione, pagamento — Ordini delle intendenze per spese fisse.

5. Movimento dei fondi — Spedizione di fondi — Consegna dei valori di cassa da uno ad altro tesoriere — Vaglia del tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Depositi — Situazione di cassa delle tesorerie — Contabilità dei tesorieri pei pagamenti — Contabilità dei ragionieri centrali — Conti giudiziali degli agenti — Giudizio sui conti — Opposizione e ricorsi — Esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.

6. Contratti — Nozioni e norme generali — Capitoli d'onere — Procedimento per gli incanti, per le licitazioni a trattative private. — Stipulazione approvazione, esecuzione dei contratti — Servizi ed economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

B) — *Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.*

7. Appalti per servizi a carico diretto del bilancio della guerra — Contratti — Tassa di bollo, di registro fissa, proporzionale, graduale, diritti di segreteria — Spese di stampa, responsabilità, ricorsi, reclami, aste, aggiudicazioni — Offerte di miglioramento, deserzione d'asta — Depositi, cauzione — Contratti a trattativa privata — Vendita di robe relative ai servizi d'artiglieria e del genio di proprietà dello Stato — Norme, contratti o verbali di vendita — Somme ricavate — Spese.

Nozioni generali sui contratti a corrispettivo non fisso e sui contratti a conto delle masse dei corpi.

C) — *Leggi e regolamento sulle pensioni civili e militari. Testo unico.*

8. Collocamento a riposo e diritto a pensione degli impiegati civili — Collocamento a riposo, in ausiliaria, in riforma dei militari — Collocamento a riposo per ferite od infermità — Cessazione dal servizio disposto d'autorità — Servizio utile al conseguimento della pensione, dell'assegno, dell'indennità — Valutazione dei servizi civili e militari — Accertamento delle infermità, lesioni o ferite — Domande per cessazione dal servizio — Domande per infermità, lesioni, ferite — Misura della pensione, dell'assegno, dell'indennità per gli impiegati e per gli ufficiali.

9. Pensioni, assegni, indennità alle vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari — Disposizioni generali e speciali comuni — Disposizioni speciali per le vedove e figli degli impiegati civili — Disposizioni speciali per le vedove e figli dei militari — Vedove e famiglie di militari morti per cause di servizio — Domande per trattamento ordinario, per trattamento privilegiato — Domande dei genitori, dei fratelli, delle sorelle di militari morti per cause di servizio.

10. Come sono pagate e liquidate le pensioni ed assegni in genere — Casi di perdita, riduzione, sospensione, ripristino delle pensioni od assegni e del diritto, — Atti e documenti per uso di pensione — Legge e regolamento sui cumuli degli impieghi delle pensioni e degli assegnamenti. — Disposizioni

varie della legge sulle pensioni applicabili agli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Tabella di liquidazione delle pensioni di riposo.

D) — *Legge e regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.*

11. Stipendi ed indennità d'arma per gli ufficiali dell'esercito permanente — Raziani foraggio, indennità cavalli, conto di rimonta degli ufficiali — Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente, assegni per gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva — Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dalla amministrazione della guerra — Assegni agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Ritenuta ordinaria sugli stipendi ed assegni fissi (legge 7 luglio 1876).

Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi e sugli aumenti di stipendio (legge 8 agosto 1895) — Assegni militari soggetti a tassa di ricchezza mobile.

E) — *Legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.*

12. Esercito permanente — Corpi d'armata — Divisioni militari — Ordinamento del corpo di stato maggiore, del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario — Ordinamento delle varie armi — Carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio — Scuole, uffici e stabilimenti militari — Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra — Milizia mobile — Milizia territoriale, loro formazione ed organizzazione — Circoscrizione territoriale militare dei singoli servizi — Ordinamento e ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra — Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Attribuzioni relative.

F) — *Legge e regolamento sulla disponibilità ed aspettativa degli impiegati civili — Altre disposizioni.*

13. Disponibilità — Aspettativa degli impiegati civili — Disposizioni speciali e comuni alle due posizioni — Congedi e norme per la concessione — Punizioni degli impiegati civili — Composizione e procedimenti delle commissioni di disciplina — Norme che regolano l'ammissione e l'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria, dei capitecnici d'artiglieria e genio — Dei disegnatori — Tabelle organiche, gradi, classi, assimilazioni di rango delle tre categorie d'impiegati — Istruzione, riparto in classi, attribuzioni degli ufficiali di scrittura.

G) — *Istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

14. Disposizioni particolari per i comandi, truppe e servizi di artiglieria presso l'esercito mobilitato — Comandi d'artiglieria d'armata — Direzioni d'artiglieria d'armata — Parchi d'artiglieria d'armata — Depositi centrali d'artiglieria — Comandi d'artiglieria di corpo d'armata — Parchi d'artiglieria di corpo d'armata tipo *A*, tipo *B* — Parchi d'artiglieria di divisione di fanteria, di divisione di cavalleria — Funzionamento del servizio del materiale d'artiglieria fra i riparti di truppa, i parchi e gli stabilimenti predetti — Impiegati di ragioneria — Capi tecnici, drappelli operai d'artiglieria assegnati all'esercito mobilitato.

H) — *Istruzioni sul servizio dei materiali del gruppo* C *presso i corpi.*

15. Ufficiali e personale inferiore incaricati della conservazione dei materiali presso i corpi — Locali, magazzini mobilio, allogamento dei materiali.

Armi portatili — Servizio d'armamento, riparazioni conservazione, officina delle riparazioni, tariffe e norme per l'applicazione, imballaggio — Prelevamento e versamento di munizioni — Rapporti annuali.

Bufetterie — Bardature — Carreggio — Accessori — Dotazione, manutenzione, allogamento, riparazioni, esperimento annuale di conservazione — Iscrizioni di prescrizione sui carri, sulle carrette, sulle coperte.

I) — *Regolamenti, disposizioni ed istruzioni varie.*

16. *Regolamento per l'uso e il minuto mantenimento degli immobili militari.* — Generalità — Inventari ed atti di consegna — Materiali mobili in consegna definitiva e provvisoria — Lavori di minuto mantenimento a carico delle direzioni e dei corpi.

*Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari.* — Come sono regolati gli acquisti, la manutenzione — Contabilità da rendersi.

*Tiro a segno nazionale.* — Disposizioni che regolano la distribuzione delle armi, delle munizioni e materiali occorrenti alle società di tiro a segno.

*Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico.* — Regolamento pel servizio postale e telegrafico — Modo di tenere e classificare il carteggio degli uffici — Prescrizioni per la intestatura della carta e dei bolli di ufficio.

*Norme di servizio di artiglieria.* — Attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del direttore superiore delle esperienze, dei comandi di artiglieria.

## Esame speciale per la promozione a scelta a ragioniere principale di 3ª classe.

### PROGRAMMA UNICO N. 6.

**Lavoro in iscritto**

(durata ore 6).

Consisterà in una relazione o dissertazione su tema di contabilità generale o di diritto amministrativo, limitatamente, per quest'ultimo, alle parti riflettenti l'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, suoi organi, agenti, pubblici impiegati, corpi consultivi centrali e Corte dei conti.

Nello svolgere il tema che sarà loro dato, i candidati dovranno dar prova, oltre che di sapere esprimere le proprie idee con ordine, proprietà, chiarezza e facilità, di possedere cognizioni vaste, chiare e precise sullo spirito delle disposizioni relative alla materia trattata.

I candidati potranno consultare soltanto le leggi ed i regolamenti in vigore che dovranno però essere consegnati per l'esame della commissione, come è detto nel programma n. 1.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

**Discussione orale sul tema svolto**

(durata mezz'ora).

Nella discussione orale, avanti alla commissione plenaria di esame i candidati dovranno sviluppare i concetti espressi in iscritto, dimostrarne tutta la portata ed accennare ai rapporti che l'amministrazione ha con la vita fisica, economica, spirituale e sociale dei cittadini.

V.° d'ordine di S. M.
*Il Ministro della guerra*
E. PEDOTTI.

---

N. **63**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito.** — 30 marzo.

N. 74. Al primo periodo sostituire il seguente:

« Le note caratteristiche dei sottufficiali guardabatterie nei forti sono, di massima, compilate dalla direzione o dal comando della sezione staccata d'artiglieria da cui dipendono; fatta eccezione per quei guarda batteria delle piazze forti marittime, che prestano servizio in opere date in modo continuativo in consegna ai riparti d'artiglieria da costa, pei quali le note sono compilate dai comandanti di compagnia che hanno in consegna le opere stesse. Quelle dei sottufficiali guardamine..... ecc. ecc. »

N. 77, terzo capoverso. Nella parentesi, *dopo le parole*: o il relatore, *aggiungere*: o il direttore di artiglieria.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **64**. — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulla linea *Sicignano-Lagonegro*.** — 6 aprile.

Dal 1° corrente è stato attuato, in via di esperimento, sulla linea *Sicignano-Lagonegro* l'esercizio economico, limitatamente però al trasporto dei viaggiatori, alle condizioni seguenti:

1. I treni circolanti sulla *Sicignano-Lagonegro* hanno due sole classi: la 1ª e la 3ª; resta così completamente soppresso il servizio di 2ª classe.

2. Ai viaggi sulla detta linea è applicata la tariffa *a zone* di cui al n. 5, che comprende anche la tassa di bollo.

I ragazzi di statura inferiore ad un metro saranno trasportati gratuitamente, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; per tutti gli altri dovrà essere pagata l'intera tariffa di cui sopra.

Sono mantenuti gli esistenti biglietti di andata-ritorno tra località della linea ed i relativi prezzi vengono ragguagliati a quelli di corsa semplici raddoppiati, senza alcun ulteriore ribasso.

Continua inoltre ad essere applicabile — se richiesta — la tariffa militare, ma col computo per la *prima* classe dei prezzi ridotti della *seconda*.

3. Poichè i prezzi di cui al n. 5 sono in generale maggiori di quelli a *tariffa militare*, dovrà chiedersi dagli aventi diritto l'applicazione di quest'ultima, producendo i documenti prescritti in tutti i casi in cui ciò convenga.

Le persone, che sulle altre linee delle Grandi Reti hanno diritto alla *tariffa differenziale*, non godono di alcuna speciale tariffa pel percorso sulla *Sicignano-Lagonegro*, e quindi, senz'uopo di produrre alcun documento, viaggeranno fruendo della tariffa del pubblico, la quale però è più conveniente di quella anzidetta.

4. Il servizio cumulativo tra le stazioni della Sicignano-Lagonegro e quelle di qualunque altra linea per il trasporto dei viaggiatori è ammesso solamente per i viaggi in 1.ª e 3.ª classe a *tariffa militare*.

Perciò ai viaggiatori cui è applicabile la detta tariffa possono essere rilasciati biglietti di 1ª e 3ª classe direttamente per la stazione definitiva, coi prezzi conteggiati in base allo intero percorso cumulato e con la riscossione della tassa di bollo anche per i viaggiatori in partenza da stazioni della *Sicignano-Lagonegro*.

Invece le persone viaggianti a *tariffa militare* in 2ª classe od a *tariffa differenziale* in qualunque classe, dovranno provvedersi del biglietto di viaggio a tariffa ridotta soltanto fino alla stazione di *Sicignano*, se diretti a stazioni interne di quella linea; ovvero acquisteranno il biglietto nella detta stazione se diretti a stazioni di linee *ad esercizio ordinario*. Pel

percorso sulla *Sicignano-Lagonegro* valgono le norme di cui ai n. 2 e 3.

5. Il prezzo per il percorso di ogni zona o tratta è di cent. 30 per la 1ª classe e di cent. 15 per la 3ª classe.

La tabella seguente indica quante volte è dovuto il prezzo suddetto per i viaggi fra due stazioni qualsiansi.

*Esempio:* **Petina-Casalbuono** zone 8.

Prezzo: 1ª classe $8 \times 0.30 = L. 2,40$; 3ª classe $8 \times 15 = L. 1,20$.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicignano | | | | | | | | | | | |
| 1 | Galdo | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | Petina | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 1 | Auletta | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | Polla | | | | | | | |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Atena | | | | | | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sala Consilina | | | | | |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Sassano Tegiano | | | | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Padula | | | |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Montesano | | |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Casalbuono | |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | Lagonegro |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **65**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904.** — 6 aprile.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904. I comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 10.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **66**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Aggiunte e varianti alla memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole.** — 8 aprile.

Alla memoria descrittiva dei fornelli economici perfezionati a due pentole, approvata con *Atto* 130 del 1902, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Pag. 6. — Al 5° capoverso (quello che incomincia con le parole: Nelle sezioni designate), *sostituire il seguente:*

« Il rivestimento del focolare è fatto con mattoni refrattari di costa. Però nel tratto in cui la parete è a contatto con le pentole, compresovi il tallone *m* che limita l'ingresso dei prodotti della combustione nel vano anulare *h*, quel rivestimento deve assumere una particolare robustezza, ciò che si può ottenere, a seconda che se ne avrà maggiore convenienza, in uno dei modi seguenti: 1° formando in quel tratto il rivestimento del focolare con un pezzo unico di ghisa vuoto; 2° formando il tratto stesso con un pezzo monolitico di una pietra che non risenta dell'azione del fuoco e che sia reperibile nella regione od altrimenti che provenga da una cava non troppo lontana; 3° conformando il pezzo sopra indicato con terra cotta refrattaria; 4° usando i mattoni refrattari, come per tutto il resto del rivestimento, ma disponendoli secondo uno speciale apparecchio così studiato che essi rimangano ben collegati tra loro e con la restante muratura; a quest'ultimo mezzo si ricorrerà solamente quando si abbiano a disposizione dei mattoni refrattari di bontà eccezionale e non convenga ricorrere ai sistemi indicati nei numeri precedenti ».

Pag. 8. — Ai due primi capoversi, *sostituire i seguenti:*

« La muratura ordinaria del banco del fornello ha, nel tratto in cui è meno grossa, cioè sopra la bocca del focolare, uno spessore eguale ad una testa di mattone. Il banco suddetto è ricoperto da lastre di pietra resistenti e di facile pulitura, o da quell'altro materiale che fosse giudicato conveniente, tenuto conto specialmente delle particolari industrie locali.

L'anello di mattoni refrattari che riveste il condotto *h* è contenuto in apposita cerchiatura *q* (sezione *C D*), ben assicurata nella muratura retrostante, affinchè l'anello stesso non si deformi o scomponga per l'azione troppo violenta del calore ».

Pag. 8. — Nel 4° capoverso *sopprimere le parole* « quando occorrerà ».

Pag. 8. — In fondo alla pagina *aggiungere il seguente capoverso:*

« Qualora con i fornelli accoppiati si ritenga necessaria una

pentola di scorta, questa avrà le maniglie amovibili, e tali da poter essere fissate in entrambe le posizioni volute, per modo che la pentola stessa possa sostituire una qualunque di quelle normalmente in azione ».

Pag. 12. — *Aggiungere i tre capoversi seguenti:*

« 12° I pezzi del telaio mobile ad angolo collocato nella parte superiore del fornello dovranno trovarsi sempre perfettamente al loro posto, per modo che le pentole vadano ad occupare la precisa posizione loro assegnata.

13° È rigorosamente vietato di servirsi dello scalino ricorrente attorno al fornello per spaccare la legna.

Una copia delle presenti avvertenze dovrà essere affissa in tutte le cucine dove esistono fornelli economici perfezionati a due pentole ».

Tav. III[a]. — La figura rappresentante la stanga per la estrazione e trasporto delle pentole, dovrà modificarsi nel senso che la lunghezza dalla stanga medesima sia di metri 2,70 anzichè di metri 2,50.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **67**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti alla tabella di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali.** — 8 aprile.

In seguito al R. Decreto n. 100 in data 17 marzo 1904, col quale sono approvate varianti alle denominazioni dei vari gradi della R. marina, la tabella di equiparazione di grado approvata con R. Decreto 8 luglio 1903 e pubblicata con l'*Atto* 234 dello stesso anno deve, per quanto riguarda la R. marina, essere modificata, come appare dalla seguente tabella, che sostituisce perciò quella pubblicata con l'*Atto* 234 sopra ricordato.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

# TABELLA

## di equiparazione di grado fra i militari del R. esercito ed altri personali

( R. Decreto 8 luglio 1903 )

*modificata secondo il R. Decreto n. 100, in data 17 marzo 1904, riguardante le denominazioni dei vari gradi di ufficiali della R. marina.*

| REGIO ESERCITO | | REGIA MARINA — Corpo dello stato maggiore | | REGIA MARINA — Corpo del genio navale: Ufficiali ingegneri | REGIA MARINA — Corpo del genio navale: Ufficiali macchinisti | REGIA MARINA — Corpo sanitario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generale d'esercito | Ufficiali generali | Ammiraglio | Ufficiali ammiragli | — | — | — |
| Tenente generale | Ufficiali generali | Vice-ammiraglio | Ufficiali ammiragli | Tenente generale del genio navale | — | — |
| Maggiore generale | Ufficiali generali | Contr' ammiraglio | Ufficiali ammiragli | Maggiore generale del genio navale. | Maggiore generale macchinista nella regia marina. | Maggiore generale medico nella regia marina. |
| Colonnello | Ufficiali superiori | Capitano di vascello. | Ufficiali superiori | Colonnello del genio navale. | Colonnello macchinista nella regia marina. | Colonnello medico nella regia marina. |
| Tenente colonnello | Ufficiali superiori | Capitano di fregata. | Ufficiali superiori | Tenente colonnello del genio navale. | Tenente colonnello macchinista nella regia marina. | Tenente colonnello medico nella regia marina. |
| Maggiore | Ufficiali superiori | Capitano di corvetta. | Ufficiali superiori | Maggiore del genio navale. | Maggiore macchinista nella regia marina. | Maggiore medico nella regia marina. |
| Capitano | Ufficiali inferiori | Tenente di vascello. | Ufficiali inferiori | Capitano del genio navale. | Capitano macchinista nella regia marina. | Capitano medico nella regia marina. |
| Tenente | Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori | Sottotenente di vascello | Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori | Tenente del genio navale. | Tenente macchinista nella regia marina. | Tenente medico nella regia marina. |
| Sottotenente, capomusica. | Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori | Guardia marina | Ufficiali subalterni — Ufficiali inferiori | — | Sottotenente macchinista nella regia marina. | — |
| Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali - Maresciallo. | Sottufficiali | — | | Assistente di 1ª classe. | — | — |
| Furiere maggiore | Sottufficiali | — | | Assistente di 2ª classe. | — | — |
| Brigadiere dei carabinieri reali - Furiere. | Sottufficiali | — | | — | — | — |
| Vicebrigadiere dei carabinieri reali — Sergente. | Sottufficiali | — | | — | — | — |
| Appuntato dei carabinieri reali — Caporale maggiore. | Caporali | — | | — | — | — |
| Carabiniere — Caporale. | Caporali | — | | — | — | — |
| Allievo carabiniere | Soldati | — | | — | — | — |
| Appuntato | Soldati | — | | — | — | — |
| Soldato | Soldati | — | | — | — | — |

(1) Gli ufficiali del corpo reale equipaggi sono distinti con l'aggiunta della categoria dalla quale provengono

| Corpo del commissariato | Corpo reali equipaggi | Capitanerie di porto (V. *Atto* 6 del 1897 modificato per effetto del R. Decreto 4 dicembre 1898) | R. guardia di finanza (V. *Atto* 62 del 1892 ed *Atto* 163 del 1903) | Corpo delle guardie di città (V. *Atto* 234 del 1903) | Personale della Croce Rossa (V. *Atto* 131 del 1892 riportato nell'*Atto* 147 della *Raccolta*) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| Maggiore generale commissario nella regia marina. | — | Ispettore del corpo delle capitanerie di porto. | — | — | — |
| Colonnello commissario nella regia marina. | — | Capitano di porto di 1ª classe. | Ispettore superiore di 1ª classe. | — | Delegato generale.<br>Commissario delegato presso le armate. |
| Tenente colonnello commissario nella regia marina. | — | Capitano di porto di 2ª classe. | Ispettore superiore di 2ª classe. | Ispettore comandante. | Ispettore medico.<br>Ispettore amministrativo di 1ª classe. |
| Maggiore commissario nella regia marina. | — | Capitano di porto di 3ª classe. | Ispettore di circolo. | Vice ispettore comandante. | Ispettore amministrativo di 2ª classe.<br>Medico direttore d'ospedale.<br>Direttore di treno speciale.<br>Ispettore farmacista. |
| Capitano commissario nella regia marina. | (1)<br>Capitano del corpo reale equipaggi. | Ufficiale di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe.<br>Medico direttore di lazzaretto<br>Medico primario locale | Sotto ispettore. | Comandante di 1ª classe. | Medico capo di treno ospedale.<br>Medico capo riparto.<br>Commissario amministrativo di 1ª classe.<br>Contabile revisore. |
| Tenente commissario nella regia marina. | Tenente del corpo reale equipaggi. | Applicato di porto di 1ª classe.<br>Medico supplente di lazzaretto.<br>Medico locale. | Tenente di 1ª e di 2ª classe. | Comandante di 2ª classe. | Medico assistente di 1ª classe.<br>Commissario amministrativo di 2ª classe.<br>Contabile di 1ª classe.<br>Farmacista di 1ª classe. |
| Sottotenente commissario nella regia marina. | Sottotenente del corpo reale equipaggi. | Applicato di porto di 2ª classe. | Sottotenente. | Comandante di 3ª classe. | Medico assistente di 2ª classe.<br>Commissario amministrativo di 3ª classe.<br>Contabile di 2ª classe.<br>Farmacista di 2ª classe. |
| — | — | — | Maresciallo. | Maresciallo. | Assistente amministrativo. |
| — | — | Nocchiere di porto. | — | — | Capo sorvegliante di 1ª classe. |
| — | — | — | Brigadiere. | Brigadiere. | Capo sorvegliante di 2ª classe. |
| — | — | Secondo nocchiere. | Sottobrigadiere. | Sottobrigadiere. | — |
| — | — | — | — | Guardiascelta. | Sorvegliante di 1ª classe. |
| — | — | — | Guardiascelta. | Guardia semplice. | Sorvegliante di 2ª classe. |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | Marinaro di 1ª e di 2ª classe. | Guardia comune. | Allievo guardia. | Infermiere. |

(1) Così per esempio: « Capitano del corpo reale equipaggi della categoria timonieri ».

N. **68**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta al regolamento di servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe.** — 16 aprile.

In relazione alle disposizioni della legge n. 83 del 3 marzo 1904 sul testamento e atti di morte dei prigionieri di guerra, viene fatta la seguente aggiunta al regolamento di servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe:

Dopo l'ultimo comma del n. 136, *aggiungere:*

« I prigionieri di guerra sono ammessi a far testamento secondo le forme e le norme stabilite negli articoli 799, 800, 801, 802 e 803 del codice civile (legge n. 83 del 3 marzo 1904) e quindi sono applicabili anche ad essi le prescrizioni contenute nei numeri 33, 34, 35, 36, 38, 41 e 42 dell'appendice al regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze.

Per la formazione degli atti di morte dei prigionieri predetti si osserveranno, giusta la legge citata, le disposizioni del capo V, titolo XII, libro I del codice civile, attenendosi in conseguenza alle prescrizioni stesse che, riguardo agli atti di morte dei militari in campagna, sono contenute nei numeri dall'1 al 28 incluso della predetta appendice al regolamento di servizio in guerra – Parte II — Servizio delle intendenze ».

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **69**. — AVANZAMENTO. — **Relazione e R. Decreto n. 160 che approva la sostituzione del § 138$^{bis}$ del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.** — 21 aprile.

Sire!

Le disposizioni contenute nel § 138$^{bis}$ del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito sottoponendo agli esperimenti una piccola parte dei tenenti colonnelli, crea, per questi, una palese inferiorità morale, di fronte ai colleghi ed ai dipendenti. Convinti, d'altra parte, che gli esperimenti non forniscono un mezzo perfetto per accertare le molteplici attitudini che deve possedere un comandante di corpo, si crede miglior partito di abolirli per tutti i tenenti colonnelli.

Gli esperimenti pei capitani avendo dato buoni risultati, è opportuno non solo mantenerli ma estenderli anche ad alcuni capitani i quali ne furono finora esclusi, sopprimendo però la commissione esaminatrice unica, la quale, mentre è causa di lunghi e costosi trasferimenti, non è abbastanza giustificata dal momento che sono sempre molteplici le commissioni di avanzamento che deliberano sull'idoneità dell' ufficiale esaminato a coprire il grado superiore.

Si ha l'onore pertanto di presentare l'unito schema di decreto, il quale modifica secondo gli accennati intendimenti il del § 138$^{bis}$ del regolamento sull' avanzamento, nella fiducia che la Maestà Vostra voglia degnarsi di apporvi l' Augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalle leggi 6 marzo 1888, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247 e 21 luglio 1902, n. 303;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, modificato dai Regi Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, nn. 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile, 23 luglio 1903, nn. 177, 362 e 526;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvata la seguente modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito:

Il § 138$^{bis}$ è sostituito dal seguente:

« § 138$^{bis}$. — È pure accertata sempre mediante esami od esperimenti, in base a norme e programmi determinati dal Ministero, l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani

delle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e dei corpi di commissariato e contabile, eccettuati i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che compirono con risultato favorevole i corsi della scuola di guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **70.** — AVANZAMENTO — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile.** — 21 aprile.

L'*Atto* 83 del 1903 è abrogato.

Alle disposizioni in esso contenute per la esecuzione degli esperimenti prescritti dal § 138 *bis* del *Regolamento sull'avanzamento nel R. esercito*, sono sostituite le seguenti:

§ 1°. — GENERALITÀ.

1. Gli esperimenti dei quali tratta il presente *Atto*, necessario complemento alle note caratteristiche, mirano a meglio accertare negli ufficiali che aspirano ai gradi superiori della gerarchia quel complesso di cognizioni tecniche e di attitudini professionali, che oggi in maggior misura sono richieste dall'esercizio delle importanti funzioni a quei gradi attribuite.

Essi assumono in conseguenza specialissimo significato, ed è preciso intendimento del Ministero che le commissioni esaminatrici, giustamente comprese della responsabilità che loro incombe, sappiano ispirare i proprii giudicati alla importanza del loro compito.

2. Gli esperimenti hanno luogo ogni anno, e comprendono le prove indicate nei programmi riportati nel § 3 del presente *Atto*.

Ad essi devono essere sottoposti, salvo le eccezioni di cui al numero seguente, i capitani dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e

contabile, che siano compresi nei limiti di anzianità fissati dal Ministero nell'anno medesimo per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno successivo.

3. Sono dispensati dagli esperimenti:

*a*) i capitani che hanno titoli acquisiti per l'avanzamento a scelta al grado superiore, e quelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che hanno compiuta con risultati favorevoli la scuola di guerra;

*b*) i capitani che abbiano già sostenuto gli esperimenti negli anni precedenti, con esito favorevole;

*c*) i capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento a termini del § 90 del regolamento sull'avanzamento.

4. L'ufficiale che risulti non idoneo negli esperimenti è chiamato a ripeterli nell'anno successivo.

5. L'ufficiale che intenda rinunciare a sostenere gli esperimenti deve presentare per iscritto la rinuncia a concorrere all'avanzamento. Ove la rinuncia a sostenere l'esperimento sia motivata da infermità, ciò deve essere comprovato da certificato di un ufficiale medico.

6. Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, comprendono due specie di prove, aventi carattere essenzialmente pratico-applicativo e cioè:

*a*) prove intese ad accertare nei candidati le attitudini necessarie all'esercizio pratico del comando e delle funzioni del grado superiore della propria arma;

*b*) prove intese ad accertare nei candidati la coltura militare e l'attitudine all'impiego delle tre armi, anche nel redigere ordini, dispositivi, rapporti, ecc e mercè le discussioni cui darà luogo lo svolgimento di temi speciali.

I capitani del genio che non hanno prestato servizio nelle direzioni, o che pur avendolo prestato, non hanno riportato al termine dell'ultimo periodo trascorso nel servizio stesso, almeno la classificazione di *buono con punti tre*, saranno inoltre sottoposti ad una prova di carattere tecnico.

7. Gli esperimenti ai quali sono sottoposti i capitani dei carabinieri reali e dei corpi di commissariato e contabile mirano ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni militari e speciali necessarie ad un ufficiale superiore della rispettiva arma o corpo

8. Gli esperimenti hanno luogo dinanzi a commissioni per le quali la seguente tabella indica la sede, l'autorità che le nomina e la loro composizione:

| ARMI E CORPI | COMMISSIONI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Loro sede | Chi le nomina | Loro composizione | | |
| | | | Presidente | Membri effettivi | Membri supplenti |
| Fanteria e cavalleria | Uno o più comandi di corpo d'armata designati dal Ministero. | Comandante del corpo o dei corpi di armata designati. | 1 ufficiale generale (2) | 4 colonnelli o tenenti colonnelli (due dei quali dell'arma). | 2 tenenti colonnelli dell'arma. |
| Artiglieria e genio (1) | Ispettorati e, quando occorra, piazze forti designate dal Ministero. | Ministero . . . . . | | | |
| Carabinieri . . . . | Comando generale dell'arma. | Comando generale dell'arma. | 1 maggiore generale o colonnello dell'arma. | 2 colonnelli o tenenti colonnelli dell'arma. | 1 tenente colonnello dell'arma. |
| Commissariato . . | Comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza). | Capo di stato maggiore dell'esercito. | 1 ufficiale generale o colonnello (3). | 1 colonnello o tenente colonnello di stato maggiore.<br>1 colonnello o tenente colonnello commissario. | 1 tenente colonnello commissario. |
| Contabile . . . . | Comando della divisione militare di Roma. | Ministero . . . . . | 1 maggiore generale o colonnello | 1 colonnello o tenente colonnello commissario.<br>1 colonnello o tenente colonnello contabile | 1 tenente colonnello contabile. |

(1) Per la prova tecnica di cui al n. 6 prescritta per gli ufficiali del genio, sarà nominata dall'ispettore generale una sottocommissione che si riunirà presso l'Ispettorato delle costruzioni, presieduta da un generale ispettore del genio e formata da due membri effettivi (due colonnelli o tenenti colonnelli del genio) e da un membro supplente (tenente colonnello del genio). Essa si riunirà poi alla corrispondente commissione dell'arma, in seduta plenaria, per emettere il giudizio definitivo circa gli ufficiali del genio sottoposti alla prova tecnica.

(2) Per la cavalleria, l'ispettore; per l'artiglieria e il genio un generale ispettore od un comandante dell'arma.

(3) Il capo del riparto intendenza od il capo dell'ufficio intendenza del comando del corpo di stato maggiore.

§ 2. — CHIAMATA AGLI ESPERIMENTI E SVOLGIMENTO DI QUESTI.

9. Ogni anno il Ministero fa conoscere l'epoca in cui avranno luogo gli esperimenti; le sedi designate per quegli esperimenti che non hanno luogo in sede costante; il giorno, luogo ed ora in cui i candidati devono presentarsi, e tutte le altre disposizioni esecutive dell'anno del quale si tratta.

I capitani possono essere ripartiti in gruppi, per ciascuno dei quali sarà indicato il giorno di presentazione.

10. Gli ufficiali appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, chiamati agli esperimenti, devono rimpatriare definitivamente per l'epoca fissata per gli esperimenti stessi.

Per gli ufficiali che appartengono ad eventuali spedizioni fuori dello Stato, il Ministero emana, volta per volta, le necessarie disposizioni.

11. In base agli avvisi accennati al n. 9, le autorità cui spetta provvedono alla nomina delle commissioni e predispongono ogni cosa per la esecuzione degli esperimenti, informando il Ministero (Direzione generale competente) delle disposizioni prese.

Per le commissioni la cui nomina è deferita ai comandanti di corpo d'armata, questi sceglieranno di preferenza ufficiali da essi dipendenti e, possibilmente, residenti alla sede. Ove occorra potranno anche comprendervi ufficiali dipendenti dai viciniori comandi di corpo d'armata, prendendo diretti accordi con questi.

12. Per i locali, il personale di servizio, le truppe ed i cavalli, gli oggetti di cancelleria, ecc. occorrenti, provvede, su richiesta del presidente della commissione, il comandante del presidio dove hanno luogo gli esperimenti. Delle spese per oggetti di cancelleria ecc. che non si fanno presso gli ispettori od il comando generale dei carabinieri, sarà incaricato il comando del distretto militare locale, il quale ne chiederà poi rimborso al Ministero.

13. Prima dell'inizio degli esperimenti, il Ministero (Direzione generale competente) trasmette al presidente della commissione le carte personali dei candidati, ed uno specchio dal quale emergerà per ciascun candidato:

*a*) se esso sostenga l'esperimento per la prima o per la seconda volta;

*b*) il risultato degli esperimenti od esami da esso sostenuti, una o più volte, per l'avanzamento da tenente a capitano, se si tratta di capitani commissari o contabili;

*c*) il risultato degli esperimenti sostenuti per l'avanzamento da capitano a maggiore se si tratta di capitani che sostengono l'esperimento per la seconda volta;

*d*) il giudizio od i giudizi emessi dalla commissione di avanzamento di grado superiore per la promozione del candidato al grado attuale.

Il presidente dà comunicazione dei suindicati documenti ai membri della commissione prima che essa inizi i suoi lavori.

14 Semprequando non sia tassativamente indicato nel rispettivo programma, spetta al presidente della commissione di determinare i particolari e di regolare l'andamento e la durata degli esperimenti, e di concretare, sentiti i membri di essa, i temi e le questioni da proporsi agli esaminandi. Tali temi dovranno essere comunicati ai candidati soltanto al momento di eseguirne lo svolgimento.

15. Ove ciò possa giovare al più celere svolgimento degli esperimenti, le commissioni per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono dividersi in sottocommissioni, secondo le disposizioni che saranno date dal presidente. In tal caso i membri supplenti possono assumere funzioni di membri effettivi.

16. Al termine di ogni prova la commissione, pronuncia il suo giudizio su ciascun candidato, mediante votazione palese per *Sì* o per *No*. A questa votazione non prendono parte i membri supplenti, a meno che essi non assumano funzioni di membri effettivi.

17. Al termine degli esperimenti la commissione, in base al risultato di ciascuna prova ed agli elementi accennati al precedente n. 13, e premessa una esauriente discussione in seduta plenaria sulla idoneità del candidato, procede ad una votazione finale a scrutinio palese per *Sì* o per *No*, la quale determina a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato negli esperimenti sostenuti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. I membri supplenti prendono parte alla discussione sulla idoneità del candidato, ma non alla votazione, a meno che non sostituiscano un membro effettivo.

18. Man mano che hanno terminato gli esperimenti, i candidati sono fatti rientrare al loro corpo.

19. Ultimati i suoi lavori, la commissione trasmette al Ministero (Direzione generale competente) una breve relazione sull'andamento degli esperimenti, con quelle considerazioni e proposte che credesse presentare in argomento. Ad essa annette uno specchio firmato dai votanti, nel quale, per ciascun

candidato, sia indicato il risultato di cadauna prova ed il giudizio finale di *idoneo o non idoneo*. In tale circostanza vengono restituiti al Ministero i documenti di cui al n. 13.

20. Il Ministero comunica, per via gerarchica, il risultato degli esperimenti agli ufficiali interessati.

Di tale risultato sarà fatta menzione sul libretto personale dell'ufficiale (casella *e* delle note caratteristiche) colla seguente formula:

« Fu giudicato idoneo (o non idoneo) nell'esperimento per « la promozione ad anzianità al grado di maggiore sostenuto « nell'anno..... »

## I. — Programmi per gli esperimenti dei capitani di fanteria e di cavalleria.

*Prova prima.* — Comando tattico di un battaglione inquadrato in una brigata (o di un mezzo reggimento inquadrato in un reggimento) in una esercitazione di combattimento a partiti contrapposti, preferibilmente costituiti da reparti delle varie armi.

*Prova seconda.* — Comando di un partito in una esercitazione di marcia o di combattimento a battaglioni (o mezzi reggimenti di cavalleria) contrapposti.

*Prova terza.* — Comando di un partito costituito dalle tre armi, o di una frazione importante di esso (avanguardia, colonna fiancheggiante, ecc.) in una manovra sulla carta (una o due sedute) e relativa discussione.

*Prova quarta.* — Partecipazione ad una manovra coi quadri, in cui i candidati svolgano essenzialmente funzioni relative al comando tattico ed al servizio delle truppe in guerra.

Durante le predette prove la commissione può, in massima, formarsi un fondato concetto sull'attitudine e capacità del candidato nel cavalcare. Tuttavia, per i capitani di cavalleria, la commissione ha facoltà di far eseguire al candidato qualche speciale esercizio di equitazione, se necessario.

## II. — Programmi per gli esperimenti dei capitani d'artiglieria.

*Prova prima.* — Esercizio del comando:

*a*) di una brigata di batterie da campagna con truppe di altre armi rappresentate, con presa di posizione, condotta del fuoco e rifornimento delle munizioni;

*b*) di un gruppo di batterie d'assedio o di un gruppo mobile di batterie di assedio, in un attacco (di viva forza, di

sorpresa, o regolare) di un forte (di sbarramento in montagna o di un campo trincerato) o di un settore di fortificazione, sviluppando sul terreno la scelta delle posizioni d'attacco, le disposizioni per la costruzione e l'armamento delle batterie e per l'esecuzione dei tiri di gruppo, e, occorrendo, per l'organizzazione speditiva del tiro preparato; o di un gruppo di più compagnie da fortezza nella difesa di un forte (di sbarramento in montagna o di un campo trincerato) o di un settore di fortificazione, sviluppando le disposizioni preliminari, i criteri generali per provvedere all'assetto difensivo ed al rafforzamento con opere annesse, l'organizzazione del tiro preparato, ecc.;

*c)* di un gruppo di batterie da costa nella difesa di una piazza marittima, sviluppando le disposizioni preliminari, quelle per il tiro, per l'impiego dei telemetri e telegoniometri, nonchè i provvedimenti per la difesa vicina, per respingere uno sbarco, per attivare l'azione dei fronti di terra, ecc.

Il candidato sceglierà uno dei tre generi di prove indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) e in quello solo eserciterà effettivamente il comando. Per lo stesso candidato, gli altri due generi di prove formeranno oggetto di esposizione e di discussione orale (senza che occorra recarsi sul terreno od in una piazza), mediante le quali la commissione, senza entrare nei minuti particolari del servizio ed attenendosi ai seguenti programmi speciali, si accerta se il candidato possegga conoscenza delle specialità delle quali si tratta e del loro impiego in guerra.

*Prova seconda.* — Partecipazione ad una manovra sulla carta (una o due sedute), in cui agiscano partiti composti delle tre armi ed alla relativa discussione.

*Prova terza.* — Partecipazione ad una manovra coi quadri, in cui i candidati svolgano essenzialmente funzioni relative al comando tattico ed al servizio delle truppe in guerra.

E' lasciato in facoltà della commissione di determinare il modo di accertamento dell'abilità nel cavalcare, quando lo creda necessario.

### Programmi speciali per la prova orale di cui alla prova prima degli esperimenti dei capitani di artiglieria.

PROGRAMMA I. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da campagna.*

Ordinamento dell'artiglieria campale in Italia e presso le principali potenze — Bocche da fuoco in servizio presso le varie artiglierie — Cannoni — Obici — Affusti rigidi ed a defor-

mazione, con scudi e senza — Munizioni — Mobilità relativa delle varie vetture.

Ripartizione dell'artiglieria nelle grandi unità — Come si scinde il reggimento — Gruppo d'artiglieria delle truppe suppletive — Comando d'artiglieria di corpo d'armata — Sue attribuzioni — Attribuzioni del comandante d'artiglieria divisionale e di gruppo — Come è regolato il rifornimento delle munizioni.

L'artiglieria nelle grandi unità di guerra — Suo posto nelle marcie e suo impiego nelle varie fasi del combattimento — Ricognizione del terreno — Scelta delle posizioni — Carattere delle posizioni per l'artiglieria da campagna — Occupazione delle posizioni — Formazioni che assumono le batterie ed i gruppi durante l'azione — Esploratori — Organi di collegamento.

Regole di tiro dell'artiglieria da campagna — Condotta del fuoco — Informatori del tiro — Rifornimento delle munizioni durante l'azione — Colonne di munizioni, parchi di corpo d'armata e parchi d'armata — Come costituiti.

Servizi ai quali provvedono i reggimenti da campagna — Operazioni da compiersi per la mobilitazione di un reggimento. — Progetti di mobilitazione — Precettazione e requisizione di quadrupedi e veicoli — Come regolato.

PROGRAMMA II. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da fortezza.*

1. Svolgimento storico della fortificazione permanente nell'ultimo ventennio — Idee e progetti del generale Brialmont — La fortificazione corazzata dello Schumann — L'attacco del von Sauer — Gli affusti corazzati ed il loro ulteriore sviluppo — Situazione attuale delle questioni relative alla fortificazione nei diversi stati di Europa.

2. Sistema di ordinamento delle fortezze e loro parti costitutive:

*a*) Piazze di manovra (campi trincerati) — La cintura ed i suoi elementi: il sistema delle fronti corazzate, il sistema della completa separazione della difesa lontana dalla vicina, il sistema di cintura con forti corazzati — La fortificazione della cinta ed i suoi elementi — Punti di appoggio del nucleo — Linee di collegamento;

*b*) Sbarramenti — Sbarramenti in terreno aperto — Sbarramenti in terreno montuoso.

3. Varie specie di attacco — L'assedio regolare — L'assedio secondo Vauban modificato: marcia di avvicinamento, investimento o blocco, occupazione del terreno esterno, ordinamento della prima posizione di artiglieria, ordinamento della seconda posizione, attacco colla zappa, l'assalto.

L'attacco moderno del Leithner — Attuale stato della questione.

4. La difesa — Insegnamenti della difesa nelle ultime guerre — Il piano d'apprestamento a difesa — Organizzazione dei vari servizi o provvedimenti d'ordine generale — Lavori sulla linea di cintura, sulla linea di resistenza avanzata e batterie di intervallo — Svolgimento della difesa di una piazza assediata durante i vari periodi dell'attacco.

5. Installazione dei parchi — Parco d'artiglieria: costituzione del parco, munizioni, trasporto del parco e modalità del suo funzionamento durante l'assedio — Parco del genio: trasporti in montagna, carrelli e cingoli mod. Bonagente.

6. Tiro preparato nella difesa delle piazze — Lavori sul terreno ed a tavolino — Osservazioni — Documenti per il capo-gruppo — Documenti per il comandante di batteria — Congegni Bonagente per il tiro — Servizio telefonico — Segnalazioni varie.

7. Armamento delle piazze forti — Armamento di sicurezza; armamento della linea di cintura, ed armamento del nucleo — Armamento di difesa — Servizio delle munizioni.

8. Costruzione delle batterie d'assedio — Trasporto dei materiali — Organizzazione dei vari servizi di batteria — Costituzione delle batterie in gruppi — Condotta di fuoco delle batterie e del gruppo — Rifornimento delle munizioni — Osservazioni dei risultati del tiro — Segnalazioni.

9. Attacco e difesa delle piccole piazze — Attacco delle piazze non ancora preparate a difesa — Attacco e difesa degli sbarramenti e di piazze forti in montagna.

10. Costituzione sommaria dei parchi d'assedio di alcuni tra i principali eserciti europei: esercito italiano, francese, germanico ed austro-ungarico.

PROGRAMMA III. — *Per i capitani d'artiglieria aspiranti alla promozione a maggiore nelle specialità non da costa.*

1. Cenni generali sullo sviluppo dell'azione delle navi contro le piazze marittime.

2. L'attacco improvviso ed il blocco di una piazza con azione singolare o combinata della flotta e dell'esercito.

3. L'assedio regolare per terra e per mare di una piazza marittima.

4. Ordinamento difensivo di una piazza marittima.

5. La difesa di una piazza marittima nelle diverse fasi.

6. Impiego dei telemetri e dei telegoniometri e differenti specie di tiro delle artiglierie da costa.

### III. — Programma per gli esperimenti dei capitani del genio.

*Prova prima.* — Impiego di un reparto del genio proporzionato allo scopo, nella demolizione di opere d'arte e nella loro ricostruzione con materiali occasionali.

*Prova seconda.* — Impiego sul terreno di una o più compagnie zappatori in concorso con truppe delle altre armi per la sistemazione a difesa di una località.

Nella prova prima e seconda il candidato è a cavallo, ed al termine di ciascuna di esse compila un succinto rapporto da discutersi davanti la commissione. In dette prove i lavori saranno simulati, le truppe di altre armi supposte.

*Prova terza.* — Partecipazione ad una manovra sulla carta (una o due sedute) in cui agiscano partiti composti delle tre armi, e alla relativa discussione.

*Prova quarta.* — Partecipazione ad una manovra coi quadri di attacco o di difesa di un forte o di un settore di fortificazione in concorso con quadri di altre armi.

*Prova quinta* (di carattere tecnico; vedi n. 6 e nota 1 alla tabella del n. 8). — Compilazione, a grandi linee, di uno dei tanti progetti che possono presentarsi all'ufficiale del genio nel servizio delle direzioni. Il candidato sceglie un tema fra tre presentati dalla sottocommissione. La parte grafica del progetto viene disegnata a matita a colori.

### IV. — Capitani dei carabinieri reali.

*Prova prima.* — Comando di un battaglione in piazza d'armi. In questa circostanza la commissione si accerta altresì dell'attitudine del candidato nel cavalcare.

*Prova seconda.* — Discussione orale di questioni riflettenti le leggi, i regolamenti e le istruzioni generali e speciali dell'arma.

### V. — Capitani commissari.

*Prova prima.* — Svolgimento per iscritto (sei ore) di un tema logistico amministrativo spedito in piego chiuso dal comando del corpo di stato maggiore, e sua discussione (40 minuti) in presenza della commissione esaminatrice, dopo che questa l'avrà esaminato.

Il tema viene svolto, nel giorno designato, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di una commissione di vigilanza, nominata dal comandante di divisione, (un colonnello o tenente colonnello presidente e due ufficiali superiori membri). Essa, nel giorno ed ora indicati, apre il piego, detta il tema e si assicura che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, opere od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divisione, il quale lo spedisce, in altro piego raccomandato, al comando del corpo di stato maggiore (riparto intendenza) che lo rimette intatto al presidente della commissione esaminatrice.

*Prova seconda* (orale; durata 20 minuti). — Interrogazioni su quanto in fatto di amministrazione, organica e logistica è necessario sia ben conosciuto dall'ufficiale superiore commissario.

*Prova terza.* — Partecipazione dei candidati allo svolgimento di una manovra sulla carta pei servizi d'intendenza.

### VI. — Capitani contabili.

*Prova prima* (scritta). — Svolgimento di due temi: uno relativo all'amministrazione e contabilità dello stato e dei corpi, ospedali, magazzini centrali, e simili; l'altro riflettente il servizio esecutivo negli stabilimenti di commissariato.

I due temi, preparati ed inviati dal Ministero, vengono svolti in due giorni consecutivi, dalle ore 9 alle 15, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati.

I temi svolti sono spediti al Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) che li rimette al presidente della commissione esaminatrice. Per il compimento delle varie

operazioni si seguiranno le stesse norme indicate nel precedente capo V per la prova prima dei capitani commissari.

*Prova seconda* (orale; durata stabilita per ciascun tema dal presidente). — Discussione intorno ai temi svolti per iscritto (che la commissione esaminatrice avrà preventivamente esaminato e giudicato).

*Prova terza.* — Interrogazioni su quanto, in fatto di amministrazione e contabilità, organica e servizio in guerra, è necessario sia ben conosciuto dall'ufficiale contabile, giusta le indicazioni più particolareggiate qui appresso indicate per le varie materie.

*a*) Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Con speciale riferimento a quanto riguarda l'amministrazione militare, il suo bilancio e le sue relazioni coi vari organi della amministrazione pubblica e specialmente col Ministero del tesoro, colla Corte dei conti, col Consiglio di Stato e coll'Avvocatura erariale. Si avrà inoltre cura di accertare che i candidati abbiano, in fatto di diritto commerciale e bancario, quelle cognizioni pratiche elementari che hanno relazione col loro servizio (titoli di credito; cambiale ed assegno bancario; banche e loro operazioni; pagamenti internazionali; cambio).

*b*) Amministrazione e contabilità dei corpi e servizi matricolari.

Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi; leggi e regolamenti sugli assegni e stipendi fissi; indennità eventuali; indennità per le truppe in campagna; amministrazione e contabilità delle regie truppe coloniali; convenzioni sui trasporti militari; istruzione per le matricole: il tutto limitatamente alle disposizioni fondamentali di carattere generale che più interessano l'ufficiale superiore contabile.

*c*) Servizio esecutivo tecnico e contabile negli stabilimenti di commissariato.

Regolamenti ed istruzioni relative e nozioni tecnologiche elementari sulle vettovaglie e sul materiale di casermaggio.

*d*) Organica e servizio in guerra.

Con speciale svolgimento di tutto quanto, in fatto di ordinamento di pace, di mobilitazione e formazione di guerra e di servizio esecutivo negli stabilimenti di campagna specialmente di commissariato, interessa l'ufficiale contabile.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **71**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sulla telegrafia a segnali**. — 22 aprile.

È stata adottata e pubblicata con la data del 20 aprile corrente l'istruzione sulla telegrafia a segnali che sostituisce definitivamente quella provvisoria pubblicata il 30 maggio 1899. All'istruzione è annesso un *cifrario*.

Ciascun comando, corpo, direzione ed ufficio militare ne preleverà il numero di copie necessario tenendo presente che ogni comando di reggimento, ogni comando di battaglione, mezzo reggimento o brigata, ogni compagnia, squadrone o batteria dovrà avere almeno due copie dell'istruzione e quattro del cifrario per potere costituire le dotazioni per le due stazioni di segnalazione

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* 183 del 1896 e tenendo presenti l'*Atto* 99 del 1901 e la Circolare 108 del 1903.

Nella stessa richiesta saranno comprese anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascuna copia dell'istruzione col relativo cifrario è di centesimi 25, quello del solo cifrario è di centesimi 15.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **72**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunte e varianti al regolamento sull'uniforme**. — 22 aprile.

Al regolamento sull'uniforme debbono essere apportate le seguenti aggiunte e varianti:

N. 62. — **Cravatta, polsini**, *sostituire*: **Cravatte, polsini**. — *Dopo le parole*: La cravatta, *aggiungere*: di tela.

In fine del detto numero *aggiungere il seguente comma*:

« La cravatta di lana deve essere portata addoppiata e semplicemente incrociata sul davanti ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **73**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio dei materiali gruppo C, presso i corpi**. — 22 aprile.

È adottata una nuova Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C.* presso i corpi, che sostituisce quella pubblicata il 10 aprile 1895. Rimangono pertanto abrogate: la edizione

suaccennata; l'*Istruzione provvisoria sul servizio d'armamento* (agosto 1901) stata distribuita ai corpi sprovvisti di capo armaiuolo ed il fascicolo delle *Norme direttive per l'applicazione di alcune riparazioni alle armi.*

Per il 1° di ottobre del corrente anno, i corpi inoltreranno all'Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, uno specchio di proposta per quelle aggiunte o varianti che, a loro parere ed in base alla pratica applicazione, ritenessero conveniente fossero introdotte nella detta Istruzione. L'Ispettorato riepilogherà poi le proposte dei corpi, ed apponendovi il proprio parere, trasmetterà il riepilogo al Ministero per le ulteriori determinazioni.

Ogni comando, corpo od ufficio dovrà provvedere, a spese della propria massa generale od a carico dei proprii assegni di cancelleria, il numero di esemplari qui appresso indicati:

| | |
|---|---|
| Comandi di corpo d'armata, di divisione, Ispettorati di artiglieria, genio, cavalleria, direzione superiore delle esperienze, scuole ed istituti militari, distretti militari e sottodirezioni autonome del genio. | Esemplari N. 2. |
| Comandi di brigata di fanteria, di cavalleria, comandi di gruppi alpini; comandi di artiglieria battaglioni di fanteria, mezzi reggimenti di cavalleria, brigate di artiglieria e genio, divisioni di carabinieri reali, compagnie, squadroni, batterie. | Esemplari N. 1. |
| Reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, legioni di carabinieri reali, comando del R. corpo di truppe coloniali (1 copia al comando, 1 all'ufficio del relatore, 1 all'ufficiale di armamento). | Esemplari N. 3. |
| Direzioni e stabilimenti d'artiglieria, direzioni del genio, direzione dell'officina di Pavia. | |

Le relative richieste saranno, come di consueto, inviate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. Con nota a parte si richiederanno poi le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascun esemplare è di lire 2.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. 74. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — 26 aprile.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i seguenti nuovi comandi di ufficiali, nell'arma dei carabinieri reali, colla contemporanea soppressione di quelli pure in appresso indicati:

*Comandi istituiti:*

| | |
|---|---|
| Legione di Bari . . . | Divisione di Reggio Calabria. |
| | Compagnia di Palmi. |
| | Tenenza di Manduria. |
| Legione di Firenze . . | Tenenza di Pontedera. |
| | Sezione di 1ª classe di Viareggio. |
| Legione di Ancona . . | Sezione di 1ª classe di Cerignola. |

*Comandi soppressi:*

| | |
|---|---|
| Legione di Bari . . . | Sezione di 1ª classe di Manduria. |
| Legione di Firenze . . | Sezione di 1ª classe di Pontedera. |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. 75. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione.** — 26 aprile.

Questo Ministero determina che l'assegno annuo di munizioni da salve, spettanti nel tempo di pace ai corpi d'artiglieria per le istruzioni ed esercitazioni varie, sia il seguente:

| REPARTO D'ARTIGLIERIA | Colpi da salve N. | Bastagnole a balistite N. | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|
| *Assegno ordinario annuo.* | | | |
| Batterie da campagna, a cavallo e da montagna (per batteria) . . . . | 300 | 50 | |
| Batterie e deposito dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montgna (per ogni recluta) . . . . . | 1 | — | |
| Compagnie da costa e da fortezza (per ogni recluta). . . . . | 2 | — | Da sparare con le artiglierie d'assedio. |
| Compagnie da costa e da fortezza (per ogni recluta). . . . . | 2 | — | Da sparare con le artiglierie da campo e da montagna. |
| *Assegni straordinari.* | | | |
| Batterie da campagna, a cavallo e da montagna che eseguiscono la scuola di tiro al poligono o in montagna (per batteria) . . . . . | (1) | — | |
| Batterie da campagna, a cavallo e da montagna che intervengono alle grandi manovre o alle manovre di campagna. . . . . | (1) | — | |
| Compagnie da costa e da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti disbarramento (per compagnia). | 100 | — | |
| Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti. — Reggimenti da campagna a cavallo e da montagna (per ogni reparto) . . . . . | 100 | 20 | |
| Plotoni allievi ufficiali ed allievi sergenti. — Reggimenti da costa e da fortezza (per ogni individuo). . . . . | 2 | — | Da sparare con le artiglierie d'assedio. |
| | 1 | — | Da sparare con quelle da campagna e montagna. |
| Batterie e depositi dei reggimenti da campagna (per ogni individuo chiamato o richiamato alle armi per istruzione). . . . . | 1 | — | |
| Compagnie e depositi dei reggimenti da costa e da fortezza (per ogni individuo richiamato alle armi per istruzione). | 1 | — | |

(1) Il quantitativo sarà fissato annualmente dal Ministero.

Dei cartocci accordati come assegno ordinario alle batterie da campagna, a cavallo e da montagna 150 per batteria dovranno essere tenuti a disposizione dei comandanti di divisione per le esercitazioni tattiche.

Oltre alle anzidette munizioni, in ciascun reggimento si potranno anche consumare, per la preparazione delle castagnole occorrenti per l'istruzione sulla scuola delle distanze, e per le esercitazioni di condotta del fuoco e di osservazione dei risultati del tiro, le seguenti quantità di polvere da salve:

| REPARTI D'ARTIGLIERIA | Polvere da salve Kg. | Annotazioni |
|---|---|---|
| *Assegno ordinario annuo.* | | |
| Batterie da campagna, a cavallo e da montagna (per ogni batteria) | 20 | |
| Compagnie da fortezza (per compagnia) | 50 | |
| Compagnie da costa (per compagnia) | 25 | |
| *Assegni straordinari.* | | |
| Plotone allievi ufficiali ed allievi sergenti (per ogni reparto). — Reggimenti da campagna a cavallo e da montagna | 20 | |
| Plotone allievi ufficiali ed allievi sergenti (per ogni reparto). — Reggimenti da costa e fortezza | 30 | |
| Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento (per compagnia) | 25 | |

Vengono infine assegnati ai reggimenti i cannelli e gli inneschi di cartoccio a bossolo necessari per l'impiego dei cartocci da salve e delle castagnole, con le seguenti avvertenze:

*a*) Ad ogni batteria dei reggimenti da campagna, a cavallo e da montagna, oltre agli inneschi occorrenti per l'impiego dei cartocci da salve, vengono assegnati n. 150 inneschi all'anno, allo scopo di addestrare la truppa ad esercitare il voluto sforzo sulla cordicella da sparo per far partire il colpo.

*b*) Pei tiri in bianco ed a salve con le artiglierie di assedio potranno consumarsi cannelli fulminanti (VII-3) o cannelli a vite; questi ultimi però dovranno sempre essere di quelli ricaricati (VII 372) che portano incisa la lettera *R* od anche la lettera *E*.

*c*) Per lo sparo delle castagnole, sia a balistite sia a polvere nera, si impiegheranno esclusivamente cannelli fuminanti (VII-3).

Quelle delle suddette munizioni per le quali il Ministero non abbia emanato speciali disposizioni saranno richieste dai corpi ai comandi di artiglieria dai quali dipendono.

Ad evitare che, nell'esecuzione del tiro a salve con le artiglierie Ret di medio calibro, nascano dubbi circa il peso della carica e la specie delle munizioni da impiegarsi, questo Ministero prescrive quanto segue:

1. Con tutte le artiglierie Ret. di medio calibro si impiegherà sempre, nel tiro a salve, la carica di kg. 2,000, adoperando una delle seguenti qualità di polvere, nel sottoindicato ordine di preferenza: polvere da salve a grana fina — polvere da salve a grana grossa (purchè proveniente da polvere a grana grossa o progressiva del n. 1) — polvere diversa a grana fina del n. 2 — polvere a grana fina del n. 2. La detta carica dovrà normalmente essere racchiusa in un sacchetto di carta; nel solo caso in cui manchino assolutamente sacchetti da carta della specie voluta, si potrà ricorrere all'impiego del sacchetto di tela;

2. Coi cannoni da 120 e da 149 e coll'obice da 149 si farà uso del sacchetto (di carta) per cannone da 120 (VII 2529 ovvero del sacchetto (di carta) per cannone da 16 GR (VII 2527); coll'obice da 210 si userà esclusivamente il sacchetto (di carta) per cannone da 16 (VII-2527);

3. Quando per mancanza di sacchetti di carta, si debba far uso di sacchetti di tela, s'impiegheranno di preferenza i sacchetti di tela per cannoni da 120 (VII 2530), coi cannoni da 149 e 120, e coll'obice da 149; mancando tali sacchetti s'adopererà nei cannoni ed obici da 149 Ret. il rispettivo saccetto di tela speciale (VII 2528).

Coll'obice da 120 invece si farà esclusivamente uso del relativo sacchetto di tela (VII 2550).

L'*Atto* 111 della *Raccolta* e l'*Atto* 176 del 1899, sono aboliti.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **76**. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare**. — 26 aprile.

E' pubblicato un nuovo *Regolamento per la scuola d'applicazione di sanità militare*, in data 23 aprile 1904, il quale sostituisce quello del 16 ottobre 1896, che pertanto rimane abolito.

Ogni comando, corpo, direzione di sanità o di ospedale militare, od ufficio militare, dovrà provvedersi di almeno un esemplare di detto regolamento; e la scuola d'applicanione di sanità militare di quel numero di esemplari che sarà ritenuto necessario.

Le richieste del nuovo regolamento, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto per proprio conto, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896 e tenendo presenti la decisione di massima n. 15 del 1899 e l'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 20.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. 77. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Corsi annuali d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, di complemento e di milizia territoriale, e per gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere. — Esercitazioni pratiche di tiro per gli ufficiali in congedo.** — 27 aprile.

## I. — Corsi d'istruzione

Annualmente, e nelle epoche che i comandanti di corpo di armata riterranno più opportune, avranno luogo corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali di riserva assegnati alle compagnie costiere.

Allo scopo di facilitare, per quanto possibile, l'intervento degli ufficiali a tali corsi, è in facoltà dei comandanti di corpo d'armata di stabilire che le relative istruzioni siano impartite o in un periodo continuativo di 15 giorni di durata, oppure in 15 successivi giorni festivi; od anche di attuare nello stesso presidio corsi tanto nell'una che nell'altra delle ora dette maniere, avuto riguardo alle speciali condizioni locali, e tenuto conto dei desideri espressi dagli ufficiali che chiedono d'intervenirvi. Nello stesso presidio si potranno anche eseguire nell'anno più corsi, dando autorizzazione agli ufficiali, che ne facessero domanda, di frequentare successivamente più di uno dei corsi stessi.

I comandanti di corpo d'armata designeranno i reggimenti ed i distaccamenti, presso i quali i corsi dovranno attuarsi, e fisseranno anche il giorno in cui questi dovranno aver principio.

I comandanti di corpo o di distretto faranno annualmente dare conoscenza del presente *Atto* e delle disposizioni preventive che, in relazione ad esso, verranno emanate dai comandanti di corpo

d'armata, agli ufficiali inferiori che da loro disciplinarmente dipendono per assegnazione o per ragione di residenza, invitandoli altresì a dichiarare se intendono di intervenire ai corsi d'istruzione.

L'ammissione ai corsi avrà luogo secondo le modalità che verranno stabilite dai comandanti di corpo d'armata, ed i corsi stessi saranno attuati colle norme seguenti:

1. Agli ufficiali ammessi ai corsi liberi d'istruzione non compete alcuna indennità od assegno.

2. Detti ufficiali debbono intervenire alle istruzioni indossando sempre la divisa con stellette.

3. Essi sono tenuti a frequentare il corso cui si sono volontariamente ascritti. Sarà in conseguenza apposta una nota di biasimo sulle carte personali (specchio delle punizioni) a quegli ufficiali che non si curassero di giustificare i motivi per i quali non potessero intervenire a taluna lezione od esercitazione. Coloro che manchino senza giustificate cause tre volte verranno inoltre esclusi dal corso e di tale circostanza sarà pure presa nota sullo specchio delle punizioni del libretto personale perchè la commissione d'avanzamento possa a suo tempo tenerne conto, agli effetti del § 200 del Regolamento sull'avanzamento (edizione 1898).

4. I corsi procederanno sotto la direzione di un ufficiale superiore dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente, delegato dal comandante del presidio, e nelle località sedi di un solo battaglione, sotto la direzione del comandante di questo.

5. L'ufficiale superiore, direttore del corso, stabilirà l'orario e il riparto delle istruzioni, tenendo presente che quelle pratiche dovranno attuarsi nelle prime ore del mattino e che dovranno avere una durata non minore di 3 in 4 ore.

6. L'insegnamento sarà impartito possibilmente da capitani dell'arma di fanteria in servizio attivo permanente all'uopo designati dai comandanti di presidio, e verrà svolto secondo il programma di cui al n. 14.

7. In questo insegnamento si dovrà dare la maggiore importanza alla parte pratica, affinchè gli ufficiali acquistino la attitudine necessaria per l'esercizio del comando. La parte teorica relativa ai regolamenti sarà svolta in modo sommario, trattenendosi sulle parti principali e dando alle altre un razionale indirizzo, perchè gli ufficiali possano poi completare da sè medesimi la propria istruzione.

Tutti gli ufficiali dovranno eseguire alcune lezioni del tiro col fucile ed almeno tre lezioni del tiro colla pistola.

8. I corsi dovranno aver luogo solo quando vi siano almeno tre ufficiali che ne facciano domanda.

9. L'istruzione sul fucile modello 70/87 dovrà esser fatta, in modo sommario, solo agli ufficiali di milizia territoriale, sulla guida della nuova istruzione sulle armi e sul tiro per i riparti di milizia territoriale armati di fucile modello 70/87 (edizione 1901).

10. Al termine del corso, ciascun direttore trasmetterà al comandante del presidio, per l'ulteriore invio gerarchico al comandante del corpo d'armata, una succinta relazione sull'andamento delle istruzioni e sul profitto ricavato, unendovi un elenco nel quale siano compresi tutti gli ufficiali che furono ammessi al corso, indicando, per quelli che lo completarono, la classificazione ottenuta, espressa con una delle qualifiche stabilite dall'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (ottimo, buono, mediocre) e per gli altri il motivo pel quale non lo frequentarono in tutto o in parte ed i provvedimenti presi. Il comando del corpo di armata nel mese di dicembre di ogni anno ne riferirà in modo riassuntivo al Ministero (Segretariato generale).

Saranno classificati soltanto quegli ufficiali che non abbiano più di tre assenze, state però tutte giustificate.

11. Indipendentemente da quanto sopra, i direttori dei corsi d'istruzione compileranno lo specchio modello *A*:

*a*) per quegli ufficiali pei quali non venne ancora compilata la parte 2ª del libretto personale o non prestarono ancora altro servizio, nè frequentarono corsi liberi d'istruzione;

*b*) per quelli che conseguirono promozione a grado superiore, dopo l'ultima compilazione del modello *A*.

Per tutti gli altri compileranno lo specchietto modello *B*.

12. A tale uopo le autorità interessate trasmetteranno ai reggimenti, presso cui sono istituiti corsi d'istruzione, i libretti personali dei dipendenti ufficiali, ammessi a frequentare i detti corsi.

I comandanti dei suddetti reggimenti restituiranno poi, debitamente completati, alle sovraccennate autorità quelli che debbano essere dalle medesime conservati e trasmetteranno invece al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) un esemplare di ciascun libretto degli ufficiali pei quali siansi compilate per la 1ª volta le note caratteristiche, e la 2ª copia degli specchi modello *A* e degli specchietti modello *B* di tutti gli altri, secondo le norme date dalla istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Nella parte 1ª di ciascun libretto personale dovrà esser posta (alla casella: studi regolari, studi militari) l'indicazione che l'ufficiale frequentò il corso d'istruzione, accennando anche al risultato ottenuto.

13. Le commissioni compilatrici saranno composte dell'ufficiale superiore direttore del corso, e dei capitani che impartirono le istruzioni.

14. — **Programma delle istruzioni da impartirsi:**

| | |
|---|---|
| Istruzione individuale senz'arme e coll'arme;<br>Esercizi per il combattimento. | Istruzione teorico-pratica fatta dagli ufficiali stessi. |
| Istruzione di plotone;<br>Esercizi per il combattimento.<br>Istruzione di compagnia;<br>Esercizi per il combattimento.<br>Istruzione di battaglione;<br>Esercizi per il combattimento. | Istruzione teorico pratica in piazza d'armi e in terreno di campagna. |

*Istruzione sulle armi.*

| | |
|---|---|
| Fucile modello 70/87 (1);<br>Fucile modello 1891;<br>Pistola a rotazione modello 1889. | Teorica. |

*Istruzione sul tiro* (2).

| | |
|---|---|
| Pratica del fucile ed esercizi di tiro al bersaglio. | Teorico-pratica fatta dagli ufficiali. |

*Regolamento di servizio in guerra.*

| | |
|---|---|
| Servizio di sicurezza — Marce — Combattimenti. | Teorico-pratica. |
| Regolamento pel servizio territoriale;<br>Codice penale e regolamento di disciplina;<br>Regolamento d'istruzione e di servizio interno. | Teorica. |

(1) L'istruzione del fucile modello 70/87 sarà fatta in modo sommario e solo agli ufficiali di milizia territoriale.

(2) L'istruzione sul tiro sarà fatta a tutti indistintamente secondo l'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (1898).

16. Gli ufficiali superiori di milizia territoriale che desiderassero di assistere allo svolgimento dei corsi d'istruzione, potranno essere autorizzati, dietro loro domanda, dai comandanti di divisione, i quali provvederanno siano portate a loro conoscenza le disposizioni in vigore circa i corsi stessi. A questi ufficiali non è applicabile quanto è stabilito dai numeri 3, 10, 11, 12 e 13.

## II. — Esercitazioni pratiche di tiro.

Gli ufficiali in congedo possono essere ammessi, dietro loro domanda, a prender parte alle esercitazioni pratiche di tiro presso i corpi con le norme seguenti:

*a*) Tutti gli ufficiali in congedo, residenti in località dove abbia sede presidio di truppa, possono essere autorizzati ad eseguire tutte od anche soltanto qualcuna delle lezioni di tiro colla pistola, secondo il desiderio che i detti ufficiali esprimeranno in proposito.

*b*) Gli ufficiali inferiori in congedo di arma combattente, purchè assegnati a corpi o riparti per mobilitazione, possono essere autorizzati ad eseguire un numero di lezioni di tiro col fucile o col moschetto, uguale alla metà di quello prescritto per gli ufficiali in servizio attivo permanente.

*c*) Gli ufficiali in congedo residenti dove ha stanza il reggimento o riparto cui sono assegnati per mobilitazione, eseguiscono sempre le suddette esercitazioni di tiro, sia col fucile o moschetto, sia con la pistola, presso tale reggimento o riparto, al comandante del quale rivolgono perciò le loro domande.

Gli altri ufficiali in congedo eseguiscono le esercitazioni di tiro presso il corpo o riparto che verrà designato dal comandante del presidio, al quale avranno rivolte le loro domande.

*d*) Alle suddette esercitazioni di tiro gli ufficiali in congedo intervengono senza diritto ad assegni e con obbligo di indossare la divisa con stellette. Sarà loro concesso l'uso gratuito delle munizioni.

Indipendentemente dalle disposizioni contenute nel presente *Atto*, dovranno pur sempre osservarsi quelle date dai numeri 18, 19 e 20 dell'*Atto* 78 del 1902, relative alla concessione che può esser fatta ad ufficiali in congedo di intervenire a manovre sulla carta ed esercitazioni tattiche sul terreno a esercitazioni varie, o di prender parte alle esercitazioni dei tiri

collettivi, di avanscoperta, manovre di campagna, ecc. ovvero alle gare annuali di scherma, di tiro e di ciclismo.

Si ricorda infine che per i viaggi che gli ufficiali in congedo dovessero fare per recarsi dal luogo di residenza al presidio ove si effettua il corso cui sono stati ammessi, valgono le disposizioni emanate con la Circolare n. 4408 del 21 aprile 1903, delle quali si dovrà dar conoscenza agli ufficiali interessati quando si rivolge loro l'invito di frequentare i corsi.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. 78. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti ai volumi 10° e 19° delle istruzioni pratiche del genio. (Parchi telegrafici e parchi ferroviari).** — 27 aprile.

Ai volumi 10° e 19° delle istruzioni pratiche del genio sono apportate le seguenti varianti:

| Pagina | Categoria | N. d'ordine | TITOLO DELLA COLONNA | Alla cifra | Sostituire la cifra |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | VOLUME 10° | | |
| 17 | 11ª | 51 | Carro da trasporto mod 76 . . . . . | 0,240 | 0,250 |
| » | » | » | Carrette da battaglione . . . . . | 0,240 | 0,250 |
| » | » | » | Totale del parco . . . . . | 36,720 | 36,750 |
| 196 | » | » | Quantità . . . . . | 0,240 | 0,250 |
| » | » | » | Quantità . . . . . | 0,240 | 0,250 |
| | | | VOLUME 19° | | |
| 27 | » | » | Carrette da battaglione. . . . . | 0,240 | 0,250 |
| 120 | » | » | Quantità . . . . . | 0,240 | 0,250 |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **79**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 70 A da montagna**. — 27 aprile.

È stato pubblicato il fascicoletto delle tavole di tiro del cannone da 70 A da montagna.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, attenendosi per le dotazioni di pace ai quantitativi stabiliti, per ciascun comando, corpo, ufficio, reparto, dall' *Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace*, per le tavole di tiro del cannone da 75 B mont. (edizione 1890).

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 15.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **80**. — TRASPORTI. — **Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana**. — 29 aprile.

Il Ministero ha fatto compilare ed ha pubblicato un apposito « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana », munito di una *carta schematica* per la ricerca della via più breve fra le stazioni di diramazione e quelle principali della rete ferroviaria.

Tale prontuario dovrà, d'ora in poi, servire alle amministrazioni militari pel calcolo delle distanze nei viaggi e nei trasporti per ferrovia in sostituzione dell' « Orario ufficiale » e dello « Indicatore generale delle strade ferrate », prescritti con l'*Atto* 234 del 1900 e del « Grafico e tavola polimetrica », prescritti con la Circolare 168 dello stesso anno.

Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare dovrà provvedersi di due esemplari del prontuario; ogni corpo e la legione allievi carabinieri dovrà acquistarne uno per l'ufficio comando e maggiorità, uno per l'ufficio d'amministrazione, uno pel comando del deposito, uno per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria e del genio), anche se nella medesima sede del reggimento, ed uno per ciascun reparto distaccato dalla sede del

reggimento o del battaglione; ogni legione dei carabinieri reali dovrà acquistarne due esemplari per ciascuno dei comandi di legione, di divisione, di compagnia, di tenenza e di sezione.

Tutte le amministrazioni militari, se per speciali circostanze ne abbisognano, potranno richiedere anche un numero maggiore di prontuari. Così pure potranno domandarne, a loro carico, gli ufficiali e gli impiegati, comprendendo la domanda in quella dell'amministrazione cui appartengono.

Poichè la *Carta schematica* è soggetta a deteriorarsi con l'uso, potranno di essa essere richiesti in seguito gli esemplari che risultassero necessari.

Le domande del prontuario completo dovranno essere fatte, entro il 15 maggio p. v., con richiesta mod. 311 in duplice esemplare, all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. Questo potrà eseguire la spedizione, secondo meglio ritenga opportuno, o separatamente ad ogni amministrazione militare, o collettivamente ad una di esse per tutte quelle del rispettivo presidio; ed in quest'ultimo caso ognuna curerà di ritirare i prontuari da quella che li ha ricevuti.

Il prezzo del prontuario, compresa la *Carta schematica*, è di L. 2; il prezzo della sola carta schematica è di L. 0,15. Le spese di trasporto e d'imballaggio saranno dal predetto ufficio addebitate alle amministrazioni richiedenti: nella integrità, se le spedizioni verranno eseguite direttamente, ed in misura proporzionale, se verranno eseguite per presidio.

L'importo degli esemplari acquistati dalle amministrazioni per loro conto e delle spese di trasporto e d'imballaggio andrà a carico della massa generale; pei distretti di seconda classe a carico della massa di quello di prima classe che li amministra; per i comandi, gli uffici, ecc., che non hanno massa, a carico dell'assegno per spese di cancelleria.

Poichè l'Orario ufficiale e l'Indicatore generale delle strade ferrate non dovranno più servire per il calcolo delle distanze, il Ministero determina che sia disdetto, prima dell'anno venturo, l'abbonamento a tali pubblicazioni, prescritto col citato *Atto* 234 del 1900, e dell'uno o dell'altro, secondo i casi, sia acquistato solo un numero ogni trimestre, in corrispondenza, cioè, al tempo in cui avvengono la maggiori variazioni d'orario.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **81**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo della bicicletta militare mod. 1904, completa.** — 29 aprile.

A modificazione delle precedenti disposizioni si prevengono i corpi che il prezzo della bicicletta militare da prelevarsi dall'officina di costruzione del genio di Pavia dal n. 2514 in avanti verrà ridotto da lire 220 a lire 200.

Il prezzo delle singole parti costituenti la nuova bicicletta risulta dal seguente specchio:

| N. d'ordine | INDICAZIONE delle parti costituenti la bicicletta | Prezzo L. | Prezzo C. | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Telaio | 28 | 00 | |
| 2 | Forcellone | 10 | 50 | |
| 3 | Ruota motrice (senza pneumatici) | 18 | 00 | |
| 4 | Ruota di sterzo (id. id.) | 15 | 15 | |
| 5 | Coperture pneumatiche (paio) | 24 | 00 | |
| 6 | Camere d'aria con valvole (paio) | 14 | 00 | |
| 7 | Movimento motore completo | 8 | 20 | |
| 8 | Pedaliere completo | 15 | 10 | |
| 9 | Pedali completi (paio) | 14 | 00 | |
| 10 | Catena | 7 | 00 | |
| 11 | Tendi catena, completo (paio) | 1 | 20 | |
| 12 | Porta sella | 0 | 75 | |
| 13 | Sella completa | 8 | 50 | |
| 14 | Manubrio | 6 | 50 | |
| 15 | Freno completo | 9 | 25 | |
| 16 | Chiusura di sterzo | 3 | 30 | |
| 17 | Predellino | 0 | 40 | |
| 18 | Campanello | 3 | 70 | |
| 19 | Borsetta | 3 | 20 | |
| 20 | Oliatore | 0 | 50 | |
| 21 | Pompa completa | 2 | 25 | |
| 22 | Fanale | 3 | 50 | |
| 23 | Chiavi e cacciaviti (serie) | 2 | 00 | |
| 24 | Scatola per riparare pneumatici (completa) | 1 | 00 | |
| | Totale lire | 200 | 00 | |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**DISPENSA 8ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 maggio.

FEBBRAIO 4. — R. Decreto n. 161 che approva modificazioni al regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, *pag.* 335.
MAGGIO 4. — Istruzione sul tiro dell'artiglieria da campagna ed a cavallo, *pag.* 339.
» 5. — Statura minima occorrente per l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali, *pag* 339.
» 5. — Modificazione all'*Atto* 22 del 1903, *pag.* 339.
» 6. — Tazza di lamiera, *pag.* 341.
» 6. — Esercizio economico sulle linee Casarsa-Spilimbergo, Lecce-Otranto e Zollino-Gallipoli, *pag* 342.

Atto N. **82**. — TRASPORTI. — **R. Decreto n. 161 che approva modificazioni al regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.** — 4 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 16 marzo 1902, n. 271, che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari;

Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), che approva i contratti per l'esercizio delle reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari:

Agli attuali numeri 2, 8, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 31, 34 e 35 sono sostituiti i seguenti:

« N. 2. La predetta commissione centrale è composta come appresso:

Presidente:

Il tenente generale o maggiore generale addetto al comando del corpo di stato maggiore.

Membri:

Il capo dell'ufficio trasporti del corpo di stato maggiore.
I commissari militari per le strade ferrate del Regno.
Un delegato del Ministero della guerra.
I R. ispettori generali ecc. ecc.

N. 8. Durante la mobilitazione e durante la guerra l'autorità militare ha il diritto di prescrivere le norme di servizio ferroviario tanto per i trasporti militari come per quelli del pubblico. Tali norme saranno notificate in tempo alle società ferroviarie per la loro attuazione.

N. 12. La direzione generale dei trasporti, quale rappresentante dell'autorità militare, stabilisce le norme di servizio di cui al precedente n. 8, in base alle quali richiede alle società ferroviarie l'esecuzione di tutti i movimenti militari già previsti e degli altri che occorresse di effettuare.

Le società ferroviarie sono tenute ad aderire prontamente e con tutti i mezzi di cui dispongono alle richieste e alle prescrizioni della direzione generale dei trasporti, comunicate direttamente o per mezzo degli organi che ne dipendono.

N. 14. La direzione generale dei trasporti decide su quali linee, ed in qual momento, debba porsi in vigore l'orario militare, determina in quale misura in tutta l'estensione del Regno, possansi lasciare dei treni a disposizione del pubblico e quali, ed indica in qual modo deve essere ripartito il materiale mobile di tutte le reti ferroviarie nazionali.

N. 15. L'esercizio delle linee sulle quali non è in vigore l'orario militare, rimane regolato in base all'orario ordinario, in quanto lo consenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti. La direzione generale dei trasporti potrà però richiedere alle amministrazioni ferroviarie che parte od anche tutti i treni di questo orario sieno utilizzati per uso militare; e così pure che sia modificato l'orario stesso, e sia posto a servizio dell'esercito tutto il materiale delle linee anzidette, compreso quello delle società minori.

N. 19. Ogni commissione di linea sarà composta di un commissario militare per le strade ferrate e di altri ufficiali com'è detto in seguito.

Ad ogni commissione di linea saranno aggiunti:

Il R. ispettore capo del circolo in cui ha sede la commissione, o chi per esso;

Un funzionario delle strade ferrate della direzione d'esercizio rispettiva.

Le commissioni di linea si terranno in continua ed immediata relazione colle direzioni d'esercizio, cui spetta disporre per i prescritti movimenti, vegliando sulla loro esatta e puntuale esecuzione.

N. 22. Alla dipendenza delle commissioni di linea potranno essere costituite delle sottocommissioni di linea, con personale militare tratto dalle commissioni stesse.

Ad ogni sottocommissione saranno aggregati il locale R. ispettore capo di circolo (od altro funzionario del R. ispettorato generale delle strade ferrate) e un funzionario delle società ferroviarie delegato dalle direzioni di esercizio. Potranno pure essere aggiunti funzionari dipendenti da altre amministrazioni ferroviarie, provocando all'uopo le necessarie disposizioni dalla direzione generale dei trasporti.

Le sottocommissioni di linea si terranno in continua ed immediata relazione cogli ispettorati principali di movimento aventi giurisdizione sulle linee sulle quali debbono curare i movimenti, vegliando sulla esatta e puntuale esecuzione dei movimenti stessi.

N. 23. Resta soppresso.

N. 24. Le commissioni e sottocommissioni di linea fanno eseguire dagli organi ferroviari competenti quanto viene prescritto dalla direzione generale dei trasporti. D'accordo rispettivamente colle direzioni d'esercizio, e cogli ispettorati principali, provvedono inoltre a rimediare alle anormalità che possono succedere nel carico, nello scarico e nei viaggi delle truppe. Prima però di permettere che ai viaggi prestabiliti sieno arrecate varianti le quali alterino sensibilmente gli arrivi delle truppe a destinazione, ne riferiscono alla direzione generale dei trasporti. Così pure informano questa di tutti i provvedimenti importanti presi nei casi d'urgenza, per assicurare il regolare andamento dei trasporti militari.

N. 26. I doveri dei comandanti di stazione sono particolareggiatamente indicati dalla *Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra.*

Tali doveri consistono essenzialmente:

*a*) Nel prendere, per quanto riguarda il servizio della rispettiva stazione, tutte le necessarie disposizioni di carattere militare, affinchè i trasporti militari di ogni genere, eco. ecc.

N. 31. Sul territorio compreso fra le spalle dell'esercito e dette stazioni di transito, la direzione generale predetta dirige l'azione delle direzioni dei trasporti d'armata e ripartisce fra loro le linee e i mezzi della rete ferroviaria.

Quando due o più armate avessero una sola linea ferroviaria di tappa o un solo gruppo di linee ferroviarie di tappa, i trasporti militari saranno regolati dalla direzione generale dei trasporti o da quella direzione dei trasporti d'armata che verrà da essa designata; e ciò perchè sia possibile provvedere ad una razionale distribuzione dei convogli e delle spedizioni che si dirigono alle singole armate.

N. 34. Qualora per iscopi aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero movimenti straordinari di grandi unità di guerra (trasporti strategici), la direzione generale dei trasporti indicherà alle amministrazioni ferroviarie su quali linee dovranno eseguirsi tali movimenti. Tali linee dovranno essere utilizzate esclusivamente per detti movimenti, anche se esse fossero in tutto od in parte fuori della zona compresa fra l'esercito e le stazioni di transito ferroviario militare.

In quest'ultimo caso, ove la direzione generale si trovasse nella impossibilità di poter preparare e sorvegliare l'esecuzione degli anzidetti movimenti, in causa di altri cómpiti che le fossero assegnati sul teatro principale d'operazione, essa sarà sostituita dalla *delegazione* di cui al precedente n. 27, la quale provvederà alle dette incombenze secondo le richieste che le perverranno dai grandi comandi interessati.

Per l'esecuzione di questi trasporti straordinari di truppe, ecc.

N. 35. Le direzioni dei trasporti d'armata, sotto l'impulso della direzione generale dei trasporti e secondo le richieste del rispettivo comandante ed intendente di armata, dirigono il servizio dei trasporti militari sulle ferrovie situate nella zona di tappa dell'armata cui sono addette.

Le disposizioni relative all'esecuzione dei trasporti dovranno essere concordate con le direzioni d'esercizio delle reti ferroviarie interessate, le quali all'uopo potranno delegare appositi funzionari investiti delle facoltà necessarie per eseguire tutto quanto verrà loro richiesto dalle predette direzioni dei trasporti d'armata ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.
TEDESCO.

N. **83**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo**. — 4 maggio.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo*, la quale sostituisce, per dette specialità, l'*Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo* (edizione 1897), e l'*Istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A* (edizione 1901).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dell'istruzione di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, attenendosi per le dotazioni di pace, ai quantitativi stabiliti, per ciascun comando, corpo, ufficio, reparto dall'*Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace*.

Le richieste dell'istruzione medesima, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato con *Atto* 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di cent. 60.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **84**. — RECLUTAMENTO. — **Statura minima occorrente per l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali**. — 5 maggio.

Tenuto conto delle attuali esigenze di servizio e visto quanto è stabilito dal § 68 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che d'ora innanzi gli uomini da ammettersi nell'arma dei carabinieri reali (volontari ordinari, passati per libera elezione in 1ª categoria, reclute, e militari sotto le armi che chiedono di essere trasferiti nei carabinieri) debbano avere, oltre tutti gli altri requisiti richiesti, la statura non inferiore a metri 1,65.

Quelli che aspirano all'ammissione nei carabinieri reali a cavallo debbono avere la statura non inferiore a metri 1,68.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **85**. — TRASPORTI. — **Modificazione all'*Atto* 29 del 1902**. — 5 maggio.

In conseguenza dell'attuazione di un nuovo servizio cumulativo ferroviario-marittimo tra il continente e le isole d'Elba, Capraia e Pianosa, il prospetto dei servizi cumulativi ferroviari-marittimi per il trasporto dei pacchi ferroviari (tariffe

speciali 1 e 11 grande velocità), pubblicato a pagina 83 dell'*Atto* 22 del 1903, è sostituito dal seguente:

**Servizio comulativo ferroviario marittimo fra il continente e la Sicilia (via Napoli-Palermo), la Sardegna (via Napoli, Genova, Livorno e Civitavecchia), l'isola della Maddalena (via Genova, Livorno e Civitavecchia), gli scali marittimi di Gorgona, Capraia, Marciana Marina, Rio Marina, Porto Longone, Campo (Marina di), Pianosa (via Civitavecchia e Livorno), lo scalo di Portoferraio (via Livorno, Piombino e Civitavecchia) e fra la Sicilia e la Sardegna (via Palermo-Cagliari.**

Prezzi da applicarsi separatamente per il percorso marittimo (comprese le spese di transito e di sbarco), delle ferrovie Sarde (Compagnia Reale e Ferrovie secondarie) e della Rete Sicula.

| Quote marittime valevoli anche per i percorsi in senso inverso | | | Fino a Kg. 10 | Da oltre Kg. 10 a Kg. 20 |
|---|---|---|---|---|
| | Napoli (*) | Palermo | 0.90 | 1.10 |
| | | Cagliari (*) | | |
| | Genova | Cagliari (*) | 0.90 | 1.10 |
| | | Tortoli (*) | | |
| | Livorno | Golfo Aranci (*) | | |
| | | Porto Torres (*) | | |
| | | Maddalena | | |
| | Civitavecchia | Gorgona (**) | 0.80 | 0.90 |
| | | Capraia | | |
| | | Marciana Marina | | |
| | Livorno | Rio Marina | | |
| | | Porto Longone | | |
| | | Campo (Marina di) | | |
| | | Pianosa | | |
| | Civitavecchia | Golfo Aranci | 0.70(1) | 0.90(1) |
| | | Maddalena | 0.90 | 1.10 |
| | Livorno (*) | Portoferraio | 0.80 | 0.90 |
| | Piombino | | | |
| | Civitavecchia (*) | | | |
| | Palermo | Cagliari | 0.90 | 1.10 |
| Ferrovie Sarde (Compagnia Reale) | | | 0.60 | 0.90 |
| » » (Secondarie) | | | 0.40(2) | 0.70(2) |

(*) La via normale per le spedizioni fra il continente e la Sardegna è Civitavecchia-Golfo Aranci. I transiti segnati con un asterisco sono facoltativi per il pubblico però senza garanzia per i termini di resa.

(**) Per quanto riguarda l'isola di Gorgona il servizio ha luogo soltanto nel senso dal continente all'isola stessa.

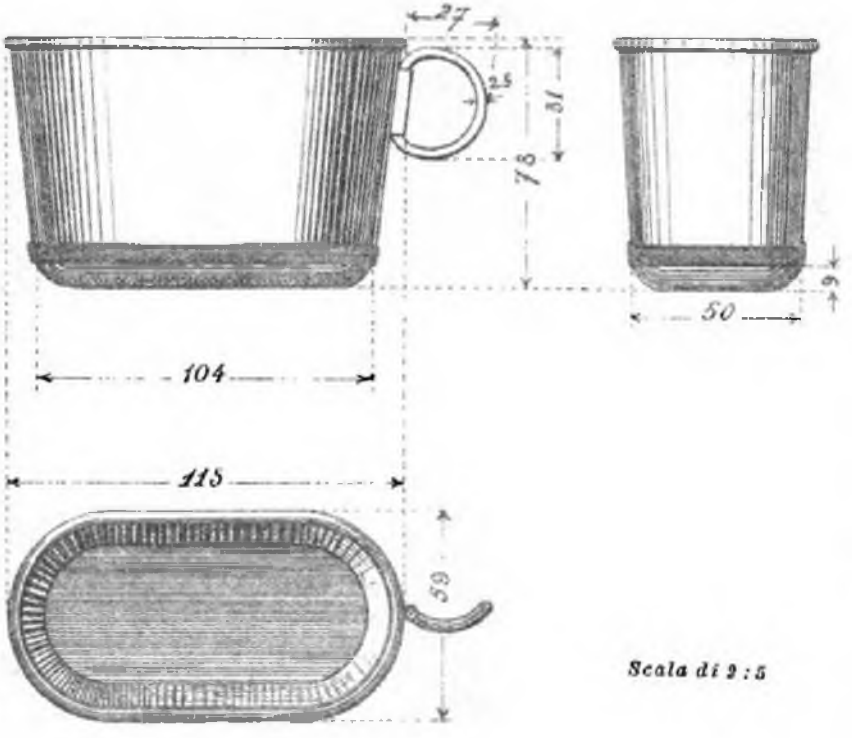
(1) In via d'esperimento.

(2) Coll'aggiunta della sopratassa di L. 0.10 e di L. 0.15 per le operazioni di trasbordo dalla stazione delle Ferrovie secondarie Sarde alla stazione della Compagnia Reale o viceversa, rispettivamente ai transiti di Macomer e di Cagliari.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.



## Tazza di lamiera.




*Scala di 2 : 5*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. 86. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tazza di lamiera.** (Con una tavola di disegno) (1). — 6 maggio.

Questo Ministero ha determinato di adottare una nuova tazza di lamiera di ferro stagnata in sostituzione di quella di latta ora in uso.

**Tazza di lamiera.**

La tazza, di forma tronco-conica a basi ellittiche, è costruita con lamiera di ferro e si compone di un corpo e di un fondo, quando non viene ricavata a stampo in un sol pezzo, e di un anello.

Il corpo è formato da una fascia, i cui lembi sono uniti con aggrappatura.

Il fondo è rilevato con bordo arrotondato, ed è unito al corpo pure con aggrappatura, che, come la precedente, risulta all'esterno della tazza.

La bocca è ripiegata esternamente su filo di ferro.

Sul fianco della tazza, e lungo l'aggrappatura, è fissato, per mezzo di una linguetta di latta, un anello mobile di filo di ferro stagnato, che forma il manico.

L'anello, che per un tratto è rettilineo, è sagomato in guisa da adattarsi alla forma della tazza.

La stagnatura di tutta la tazza è fatta con stagno puro di titolo non inferiore a 980 per mille.

Le dimensioni della tazza sono date dall'annesso disegno.

Il peso minimo è di grammi 96.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è fatta la seguente aggiunta:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I | 811 | Tazze di lamiera . . . . . | N. | 0,15 |

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione del relativo campione alle amministrazioni interessate.

Le attuali tazze di latta saranno mantenute in uso fino a consumazione.

Le amministrazioni che avessero in carico tazze di lamiera del nuovo tipo, senza numero categorico oppure al categorico 793, ne effettueranno subito il passaggio al numero categorico 811 al prezzo di L. 0,15, senza interessare i conti a danaro.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

(1) La tavola di disegno verrà pubblicata con una prossima dispensa.

N. 87. — TRASPORTI. — **Esercizio economico sulle linee *Casarsa-Spilimbergo, Lecce-Otranto* e *Zollino-Gallipoli*.** — 6 maggio.

1. Dal 1° corrente è stato attuato, in via di esperimento, l'esercizio economico sulle linee *Casarsa-Spilimbergo, Lecce-Otranto* e *Zollino-Gallipoli,* limitatamente ai viaggiatori e bagagli.

Tutti i treni sono composti soltanto di vetture di 1ª e 3ª classe.

2. Le persone aventi diritto alla tariffa *militare* ed a quella *differenziale* sulle linee delle Grandi Reti hanno diritto all'applicazione delle tariffe stesse tanto nei viaggi *in servizio locale* sulle accennate linee quanto nei viaggi *in servizio cumulativo* fra le dette linee e quelle *ad esercizio ordinario*. In questi ultimi viaggi le persone munite di biglietto di *seconda* classe per l'intera percorrenza hanno diritto, sulle linee ad *esercizio economico*, di prendere posto in *prima* classe senza ulteriore pagamento.

3. Le tariffe adottate pel pubblico sulle preaccennate linee *ad esercizio economico* (n. 5) sono più convenienti della *tariffa differenziale* in vigore sulle Grandi Reti. Perciò, pei viaggi *in servizio locale* sulle dette linee, le persone che hanno diritto alla detta tariffa *differenziale* non hanno interesse a chiederne l'applicazione. Invece le persone cui è applicabile la tariffa militare ne faranno domanda anche pei viaggi *in servizio locale* producendo i prescritti documenti.

4. Fino a che non sia diversamente disposto anche ai bagagli che, a mente del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie* (ed febbraio 1903), dovrebbero tassarsi a tariffa militare, è applicabile, pel percorso sulle linee suddette, la speciale tariffa stabilita pel pubblico (n. 5) sia che il trasporto abbia luogo *in servizio locale*, sia *in servizio cumulativo* fra le linee *ad esercizio economico* e le linee ad *esercizio ordinario*. In questo ultimo caso se il bagaglio è diretto a stazioni interne dalle linee suddette, la spedizione a tariffa militare potrà farsi pel solo percorso sulle linee *ad esercizio ordinario* ed il viaggiatore dovrà personalmente provvedere alla rispedizione nelle stazioni di allacciamento (*Casarsa, Lecce, Zollino*).

Il viaggiatore è inoltre tenuto, nei percorsi sulle linee *ad esercizio economico* a ritirare in arrivo, *alla porta del bagagliaio del treno*, il proprio bagaglio; altrimenti questo viene trasportato, a spese del viaggiatore, fino alla stazione terminale del convoglio, ove resta giacente per suo conto.

5. Le tariffe (comprendenti anche la tassa di bollo) in vigore sulle linee *Casarsa-Spilimbergo, Lecce-Otranto* e *Zollino-Gallipoli*, pei viaggiatori e pel bagaglio sono le seguenti:

### *A).* Linea CASARSA-SPILIMBERGO.

| Da | a | Chilometri | Andata semplice | | Andata-ritorno | | Ragazzi di statura da m. 0,90 a m. 1,45 | | BAGAGLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1ª classe | 3ª classe | 1ª classe | 3ª classe | 1ª classe | 3ª classe | fino a 50 kg. biciclette e can | da oltre 50 fino a 100 kg. |
| | | | | | | | | | Prezzi per collo | |
| Casarsa . . . | Valvasone. . . . . | 7 | 0,45 | 0,25 | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | S. Martino al Tagl.°. . | 9 | 0,55 | 0,30 | 0,75 | 0,40 | — | — | — | — |
| | S. Giorgio della Rich.ª . | 12 | 0,75 | 0,40 | 1 00 | 0.50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | *Spilimbergo* . . . . . | 19 | 1,15 | 0,60 | 1,55 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| Valvasone. . . | S. Martino al Tagl.°. . | 3 | 0,20 | 0,10 | — | — | — | — | — | — |
| | S. Giorgio della Rich ª . | 6 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | *Spilimbergo* . . . . . | 13 | 0,80 | 0,40 | 1,05 | 0,55 | 0,40 | 0.20 | 0,50 | 0,50 |
| S. Martino al Tagliamento . . *(Casa Cantoniera)* | S. Giorgio della Rich ª. . | 3 | 0,20 | 0.10 | — | — | — | — | — | — |
| | *Spilimbergo* . . . . . | 11 | 0,70 | 0,35 | 0,90 | 0,45 | — | — | — | — |
| S. Giorgio della Richinvelda . | *Spilimbergo* . . . . . | 8 | 0,50 | 0.25 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |

## *B).* Linea LECCE-OTRANTO.

| Da | a | Chilometri | Andata semplice | | Andata-ritorno | | Ragazzi di statura da m. 0,90 a m. 1,45 | | BAGAGLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | fino a 50 kg biciclette e cani | da oltre 50 fino a 400 kg |
| | | | 1ª classe | 3ª classe | 1ª classe | 3ª classe | 1ª classe | 3ª classe | Prezzi per collo | |
| Lecce | S. Cesario | 6 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | S. Donato di Lecce | 10 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Galugnano | 12 | 0,75 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | Sternatia | 17 | 1,05 | 0,55 | 1,40 | 0,70 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 0,75 |
| | Zollino | 19 | 1,15 | 0,60 | 1,55 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| | Corigliano d'Otranto | 24 | 1,45 | 0,75 | 1,95 | 1,00 | 0,75 | 0,40 | 0,50 | 0,75 |
| | Maglie | 29 | 1,75 | 0,90 | 2,35 | 1,20 | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 0,90 |
| | Bagnolo del Salento | 35 | 2,10 | 1,05 | 2,80 | 1,40 | 1,05 | 0,55 | 0,55 | 1,05 |
| | Cannole | 37 | 2,25 | 1,15 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 41 | 2,50 | 1,25 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 47 | 2,85 | 1,45 | 3,80 | 1,90 | 1,45 | 0,75 | 0,75 | 1,45 |
| S. Cesario | S. Donato di Lecce | 5 | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Galugnano | 7 | 0,45 | 0,25 | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Sternatia | 12 | 0,75 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | Zollino | 14 | 0,85 | 0,45 | 1,15 | 0,60 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | Corigliano d'Otranto | 19 | 1,15 | 0,60 | 1,55 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| | Maglie | 24 | 1,45 | 0,75 | 1,95 | 1,00 | 0,75 | 0,40 | 0,50 | 0,75 |
| | Bagnolo del Salento | 30 | 1,80 | 0,90 | 2,40 | 1,20 | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 0,90 |
| | Cannole | 32 | 1,95 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 36 | 2,20 | 1,10 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 42 | 2,55 | 1,30 | 3,40 | 1,70 | 1,30 | 0,65 | 0,65 | 1,30 |
| S. Donato di Lecce | Galugnano | 3 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Sternatia | 8 | 0,50 | 0,25 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Zollino | 10 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Corigliano d'Otranto | 15 | 0,90 | 0,45 | 1,20 | 0,60 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | Maglie | 20 | 1,20 | 0,60 | 1,60 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| | Bagnolo del Salento | 25 | 1,50 | 0,75 | 2,00 | 1,00 | 0,75 | 0,40 | 0,50 | 0,75 |
| | Cannole | 27 | 1,65 | 0,85 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 32 | 1,95 | 1,00 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 38 | 2,30 | 1,15 | 3,05 | 1,55 | 1,15 | 0,60 | 0,60 | 1,15 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galugnano | Zollino | 8 | 0,50 | 0,25 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Corigliano d'Otranto | 12 | 0,75 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | Maglie | 17 | 1,05 | 0,55 | 1,40 | 0,70 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 0,55 |
| | Bagnolo del Salento | 23 | 1,40 | 0,70 | 1,85 | 0,95 | 0,70 | 0,35 | 0,50 | 0,70 |
| | Cannole | 25 | 1,50 | 0,75 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 30 | 1,80 | 0,90 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 36 | 2,20 | 1,10 | 2,90 | 1,45 | 1,10 | 0,55 | 0,55 | 1,10 |
| Sternatia | Zollino | 3 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Corigliano d'Otranto | 8 | 0,50 | 0,25 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Maglie | 13 | 0,80 | 0,40 | 1,05 | 0,55 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | Bagnolo del Salento | 18 | 1,10 | 0,55 | 1,45 | 0,75 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 0,55 |
| | Cannole | 20 | 1,20 | 0,60 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 25 | 1,50 | 0,75 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 31 | 1,90 | 0,95 | 2,50 | 1,25 | 0,95 | 0,50 | 0,50 | 0,95 |
| Zollino | Corigliano d'Otranto | 5 | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Maglie | 10 | 0,60 | 0,30 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Bagnolo del Salento | 16 | 1,00 | 0,50 | 1,30 | 0,65 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | Cannole | 18 | 1,10 | 0,55 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 23 | 1,40 | 0,70 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 29 | 1,75 | 0,90 | 2,35 | 1,20 | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 0,90 |
| Corigliano d'Otranto | Maglie | 6 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 5,25 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Bagnolo del Salento | 11 | 0,70 | 0,35 | 0,90 | 0,45 | 0,35 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | Cannole | 13 | 0,80 | 0,40 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 18 | 1,10 | 0,55 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 24 | 1,45 | 0,75 | 1,95 | 1,00 | 0,75 | 0,40 | 0,50 | 0,75 |
| Maglie | Bagnolo del Salento | 6 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Cannole | 8 | 0,50 | 0,25 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 13 | 0,80 | 0,40 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 19 | 1,15 | 0,60 | 1,55 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| Bagnolo del Salento | Cannole | 2 | 0,20 | 0,10 | — | — | — | — | — | — |
| | Giurdignano | 7 | 0,45 | 0,25 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 13 | 0,80 | 0,40 | 1,05 | 0,55 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| *Cannole* (Casa cantoniera) | Giurdignano | 5 | 0,30 | 0,15 | — | — | — | — | — | — |
| | *Otranto* | 11 | 0,70 | 0,35 | — | — | — | — | — | — |
| *Giurdignano.* (Casa cantoniera) | *Otranto* | 6 | 0,10 | 0,20 | — | — | — | — | — | — |

## *C*). Linea ZOLLINO-GALLIPOLI.

| Da | a | Chilometri | Andata semplice | | Andata-ritorno | | Ragazzi di statura da m. 0,90 a m. 1,15 | | BAGAGLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1ª classe | 3ª classe | 1ª classe | 3ª classe | 1ª classe | 3ª classe | fino a 50 kg. biciclette e cani | da oltre 50 fino a 100 kg. |
| | | | | | | | | | Prezzi per collo | |
| Zollino . . . . | Soleto . . . . . | 4 | 0,25 | 0,15 | 0,35 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Galatina . . . . . | 8 | 0,50 | 0,25 | 0,65 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Galatone . . . . . | 15 | 0,90 | 0,45 | 1,20 | 0,60 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | Nardò . . . . . | 18 | 1,10 | 0,55 | 1,45 | 0,75 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 0,55 |
| | Sannicola . . . . . | 26 | 1 60 | 0,80 | 2,10 | 1,05 | 0,80 | 0,40 | 0,50 | 0,80 |
| | Alezio . . . . . | 29 | 1,75 | 0,90 | 2,35 | 1,20 | 0,90 | 0,45 | 0,50 | 0,90 |
| | *Gallipoli* . . . . . | 35 | 2,10 | 1,05 | 2,80 | 1,40 | 1,05 | 0,55 | 0,55 | 1,05 |
| Soleto . . . . | Galatina . . . . . | 5 | 0,30 | 0,15 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Galatone . . . . . | 12 | 0,75 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | Nardò . . . . . | 15 | 0,90 | 0,45 | 1,20 | 0,60 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | Sannicola . . . . . | 23 | 1,40 | 0,70 | 1,85 | 0,95 | 0,70 | 0,35 | 0,50 | 0,70 |
| | Alezio . . . . . | 26 | 1,60 | 0,80 | 2,10 | 1,05 | 0,80 | 0,40 | 0,50 | 0,80 |
| | *Gallipoli* . . . . . | 32 | 1,95 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Galatone | 8 | 0,30 | 0,25 | 0,85 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| | Nardò | 11 | 0,70 | 0,35 | 0,90 | 0,45 | 0,35 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| Galatina | Sannicola | 19 | 1,15 | 0,60 | 1,55 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| | Alezio | 22 | 1,35 | 0,70 | 1,80 | 0,90 | 0,70 | 0,35 | 0,50 | 0,70 |
| | *Gallipoli* | 28 | 1,70 | 0,85 | 2,25 | 1,15 | 0,85 | 0,45 | 0,50 | 0,85 |
| | Nardò | 3 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| | Sannicola | 11 | 0,70 | 0,35 | 0,90 | 0,45 | 0,35 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| Galatone | Alezio | 14 | 0,85 | 0,45 | 1,15 | 0,60 | 0,45 | 0,25 | 0,50 | 0,50 |
| | *Gallipoli* | 20 | 1,20 | 0,60 | 1,60 | 0,80 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,60 |
| | Sannicola | 9 | 0,55 | 0,30 | 0,75 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| Nardò | Alezio | 11 | 0,70 | 0,35 | 0,90 | 0,45 | 0,35 | 0,20 | 0,50 | 0,50 |
| | *Gallipoli* | 18 | 1,10 | 0,55 | 1,45 | 0,75 | 0,55 | 0,30 | 0,50 | 0,55 |
| | Alezio | 3 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,50 |
| Sannicola | *Gallipoli* | 9 | 0,55 | 0,30 | 0,75 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |
| Alezio | *Gallipoli* | 7 | 0,45 | 0,25 | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

189



**DISPENSA 9ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 maggio.

MAGGIO 8. — R. Decreto n. 198, col quale sono arrecate modificazioni all'articolo 1 del R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti, *pag.* 349.
» 15. — Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento, *pag.* 350.
» 18. — Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali, *pag.* 351.
» 18. — Circoscrizione territoriale per il servizio di commissariato, *pag.* 353.
» 18. — Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata, *pag.* 355.
» 19. — Denominazione e valore di alcune unità sanitarie di mobilitazione, *pag.* 355.
» 19. — Matricolatoi per marcare gli oggetti di corredo, *pag.* 356.
» 19. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 357.
» 24. — Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna, *pag.* 357.
» 26. — Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, *pag.* 363.
» 26. — Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, *pag.* 364.
» 26. — Pubblicazione di norme per la scherma da terreno, in appendice al trattato di scherma di spada e sciabola. — Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e ai programmi per l'insegnamento della scherma, *pag.* 365.
——— Decisioni di massima, *pag.* 367.

Atto N. **88.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 189 col quale sono arrecate modificazioni all'articolo 1 del R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti.** — 8 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi 6 marzo 1898, n. 50, e 3 e 21 luglio 1902, n. 247 e 303;

ERRATA-CORRIGE

*Atto* 75

pag. 323. — Nel penultimo capoverso della tabella, *in luogo di*: Batterie e depositi dei reggimenti da campagna, *pongasi*: Batterie e depositi da campagna, a cavallo e da montagna.

pag. 324. — Nella terza riga del capoverso che segue immediatamente la tabella, *dopo la parola*: castagnole, *aggiungere*: e per l'istruzione della truppa.

Viste le tabelle V e IX annesse al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto n. 550, in data del 23 dicembre 1897, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

All'articolo 1 del citato R. Decreto n. 550 sono arrecate le seguenti modificazioni:

*a) alle parole:* « nei gradi di colonnello, tenente colonnello e capitano », *sostituire:* « nei gradi di colonnello, tenente colonnello, capitano e tenente ».

*b) alle parole:* « nei gradi di ufficiale subalterno », *sostituire:* « nel grado di sottotenente ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **89**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento**. — 15 maggio.

All'*Atto* 199 del 1902, sono recate le seguenti varianti:

Al secondo comma del n 5. *sostituire:*

Gli esperimenti avranno luogo in presenza del comandante di corpo o capo di servizio; oppure di un ufficiale superiore delegato dal comandante della divisione militare territoriale, quando trattisi della eccezione prevista al precedente n. 4.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **90**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Ordinamento del servizio di commissariato militare; riparto del personale fra le direzioni, sezioni ed uffici locali.** — 18 maggio.

In seguito alla pubblicazione del regolamento d'istruzione e di servizio interno per le direzioni, sezioni, uffici locali di commissariato e per le compagnie di sussistenza in data 9 ottobre 1903 (*Atto* 3 del corrente anno), l'*Atto* 187 del 1903 è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

1. Il servizio di commissariato in ciascun corpo d'armata viene così ripartito:

a) *Direzione di commissariato militare del ... corpo d'armata*;

b) *Sezione di commissariato della ...ª divisione militare.*

Normalmente ogni divisione militare territoriale ha una sezione di commissariato alla sede del comando della divisione; eccezionalmente però ne può aver due, una delle quali stanziata fuori di detta sede; in questo caso la giurisdizione sul territorio della divisione viene ripartita fra le due sezioni che assumono la denominazione di *sezione 1ª (o 2ª) di commissariato della ...ª divisione militare in . . (sede) ...*;

c) *Ufficio locale di commissariato militare del presidio di .....*

2. Il riparto del personale assegnato alle direzioni, sezioni ed uffici locali di commissariato risulta dal seguente specchio:

| Corpo d'armata | Direzioni<br>sezioni ed uffici locali | Ufficiali commissari (1) | | | | | | Ufficiali contabili | | Ufficiali di scrittura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Colonnelli direttori | Vice direttori: Tenenti colonnelli | Vice direttori: Maggiori (2) | Capi di sezione o d'ufficio: Maggiori | Capi di sezione o d'ufficio: Capitani (3) | Capitani addetti | Maggiori o capitani direttori dei conti | Subalterni addetti | Pel servizio di commissariato | Pel servizio d'amministrazione |
| I | Direzione Torino | 1 | 1 | » | » | » | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | Sezione Torino | » | » | » | 1 | » | 4 | » | » | 2 | » |
| | Id. Novara | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| II | Direzione Alessandria | 1 | 1 | » | » | » | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Sezione Alessandria | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Cuneo | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| III | Direzione Milano | 1 | 1 | » | » | » | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Sezione Milano | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Brescia | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| IV | Direzione Genova | 1 | 1 | » | » | » | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Sezione Genova | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Piacenza | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| V | Direzione Verona | 1 | 1 | » | » | » | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Sezione Verona | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Padova | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| VI | Direzione Bologna | 1 | 1 | » | » | » | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Sezione Bologna | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Ravenna | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| VII | Direzione Ancona | 1 | 1 | » | » | » | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | Sezione Ancona | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| | Id. Chieti | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| VIII | Direzione Firenze | 1 | 1 | » | » | » | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | Sezione Firenze | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 3 | » |
| | Id. Livorno | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| | Ufficio locale Spezia | » | » | » | » | 1 | 1 | » | » | 2 | » |
| IX | Direzione Roma | 1 | 1 | » | » | » | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | Sezione Roma | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Perugia | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| | Id. Cagliari | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| | *A riportarsi* | 9 | 28 | | | 79 | | 9 | 9 | 89 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Riporto.* . . | 9 | 28 | | | 73 | | 9 | 9 | 89 | |
| X | Direzione Napoli . . | 1 | 1 | » | » | » | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | Sezione Napoli . . . | » | » | » | 1 | » | 3 | » | » | 3 | » |
| | Id. Caserta. . . | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| | Id. Salerno. . . | » | » | » | 1 | » | 1 | » | » | 2 | » |
| XI | Direzione Bari . . . | 1 | | 1 | » | » | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | Sezione Bari . . . . | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 2 | » |
| | Id. Catanzaro . . | » | » | » | » | 1 | 1 | » | » | 2 | » |
| XII | Direzione Palermo . | 1 | 1 | » | » | » | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Sezione Palermo . . | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 3 | » |
| | Id. Messina . . | » | » | » | 1 | » | 2 | » | » | 3 | » |
| | | 12 | 37 | | | 101 | | 12 | 12 | 119 | |

(1) Sono assegnati alle direzioni, alle sezioni ed agli uffici locali, in più dell'organico e sino ad esaurimento, i tenenti commissari in servizio attivo permanente tuttora esistenti. Ogni direzione, sezione ed ufficio avrà non più di 3 tenenti commissari e, fino a quando ciò sia possibile, non meno di 1, in relazione alle esigenze di servizio, tenuto conto della prescrizione contenuta nel n. 14 delle *norme esecutive* per l'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato militare (*Atto* 254 del 27 luglio 1905).

(2) L'eventuale destinazione di maggiori commissari alla carica di vice-direttore nelle direzioni di Ancona e di Bari avrà luogo quando siano addetti tenenti colonnelli commissari al comando del corpo di stato maggiore ed alla scuola di guerra, come ne fanno facoltà le relative tabelle graduali e numeriche.

(3) Finchè non verrà destinato alla scuola di guerra il tenente colonnello o maggiore commissario assegnatole dalla relativa tabella graduale e numerica, un maggiore commissario coprirà la carica di capo della sezione di Catanzaro o dell'ufficio locale di Spezia, a seconda delle esigenze del servizio

(4) Compresi 3 capitani commissari comandati al Ministero della guerra.

3. Nell'esercizio dell'autorità di comandante di distaccamento loro conferita dai vigenti regolamenti, i capi delle sezioni fuori delle sedi delle direzioni e quelli degli uffici locali sono considerati come ufficiali superiori ancorchè rivestano il grado di capitano commissario.

4. Allo scopo di fare acquistare agli ufficiali commissari inferiori la necessaria pratica nei vari rami del servizio, sia delle direzioni che delle sezioni od uffici locali, la destinazione degli ufficiali stessi sarà di massima regolata in modo che ne venga a risultare una conveniente ruotazione tra le direzioni e le sezioni od uffici locali. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **91**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato** — 18 maggio.

In relazione al disposto dal precedente *Atto* 90, allo specchio della circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato, pubblicato coll'*Atto* 188 del 1903, dovrà essere sostituito il seguente, il quale andrà in vigore il 1° luglio 1904.

*Circoscrizione territoriale pel servizio di commissariato.*

| Direzioni di commissariato | Corpi d'armata nel cui territorio hanno giurisdizione le direzioni | Sezioni di commissariato | Territorio nel quale hanno giurisdizione le sezioni | Uffici locali di commissariato | Presidi nei quali hanno giurisdizione gli uffici locali |
|---|---|---|---|---|---|
| Torino . . | I | Torino . . | Divisione militare di Torino . . . . | — | — |
| | | Novara . . | Id. Novara . . . . | — | — |
| Alessandria | II | Alessandria | Id. Alessandria . . | — | — |
| | | Cuneo . . | Id. Cuneo . . . . | — | — |
| Milano . . | III | Milano . . | Id. Milano . . . . | — | — |
| | | Brescia . . | Id. Brescia . . . . | — | — |
| Genova . . | IV | Genova . . | Id. Genova . . . . | — | — |
| | | Piacenza . | Id. Piacenza . . . | — | — |
| Verona . . | V | Verona . . | Id. Verona . . . . | — | — |
| | | Padova . . | Id. Padova . . . . | — | — |
| Bologna . . | VI | Bologna . . | Id. Bologna . . . . | — | — |
| | | Ravenna . | Id. Ravenna . . . | — | — |
| Ancona . . | VII | Ancona . . | Id. Ancona . . . . | — | — |
| | | Chieti . . | Id. Chieti . . . . | — | — |
| Firenze . . | VIII | Firenze . . | Id. Firenze . . . . | | |
| | | Livorno . . | Id. Livorno eccettuato il presidio di Spezia . . . . . | Spezia | Spezia |
| Roma . . . | IX | Roma . . | Divisione militare di Roma . . . . | — | — |
| | | Perugia . . | Id. Perugia . . . . | — | — |
| | | Cagliari . . | Id. Cagliari . . . . | — | — |
| Napoli . . | X | Napoli . . | Distretto militare di Napoli . Divisione militare di Napoli | — | — |
| | | Caserta . . | Distretti militari di Caserta, Gaeta e Benevento | | |
| | | Salerno . . | Divisione militare di Salerno . . . . | — | — |
| Bari . . . | XI | Bari . . . | Id. Bari . . . . . | — | — |
| | | Catanzaro . | Id. Catanzaro . . . | — | — |
| Palermo . . | XII | Palermo . . | Id. Palermo . . . . | — | — |
| | | Messina . . | Id. Messina . . . . | — | — |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **92.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata.** — 18 maggio.

Per il funzionamento del servizio del casermaggio ad economia nel X corpo d'armata è istituito, a datare dal 1° luglio 1904, un magazzino principale in Caserta, alla dipendenza del quale funzionerà quello succursale di Gaeta. La giurisdizione dei magazzini principali di Napoli e di Caserta è la stessa prescritta dal precedente *Atto* 91 per le sezioni di commissariato, dalle quali rispettivamente dipendono.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **93.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Denominazione e valore di alcune unità sanitarie di mobilitazione.** — 19 maggio.

Le unità sanitarie di mobilitazione costruite o riordinate negli anni dal 1897 al 1903 incluso, d'ora innanzi saranno rappresentate sui registri e sulle altre scritture contabili come oggetti composti con la denominazione e il prezzo sottodescritti.

I relativi movimenti di scarico e carico saranno effettuati sotto la data del 30 giugno p. v. con le norme di cui al § 480 del Regolamento d'amministrazione.

Nel valore attribuito alle singole unità sanitarie sono compresi tutti i materiali sanitari descritti dai corrispondenti specchi di caricamento in vigore, esclusi gli oggetti da provvedersi all'atto della mobilitazione, le dotazioni dei materiali di equipaggiamento generale, e le dotazioni dei viveri di riserva. Le casse per analisi chimiche dei depositi avanzati resteranno in carico ed in consegna alla farmacia centrale militare.

Alla categoria IV del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), dopo il numero categorico 853 verranno fatte le seguenti aggiunte:

| Categoria | N. d'ordine categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| IV | 854 | Deposito avanzato di materiale sanitario (Specchio 19°) . . . . | N. | 61000 00 | Aggiunta |
| » | 855 | Deposito avanzato (mezzo) di materiale sanitario (Specchio 18°) . | » | 32000 00 | Id. |
| » | 856 | Deposito avanzato (un quarto) di materiale sanitario (Specchio 19°) | » | 16000 00 | Id. |
| » | 857 | Ospedale da campo da 200 letti (Specchio 17°) . . . . . | » | 22000 00 | Id. |
| » | 858 | Ospedale da campo da 100 letti (Specchio 16°) . . . . . | » | 12000 00 | Id. |
| » | 859 | Ospedaletto da campo da 50 letti, modello 1893 (Specchio 14°) . . | » | 9500 00 | Id. |
| » | 860 | Ospedaletto da campo da 50 letti, modello 1897 (Specchio 15°) . . | » | 8000 00 | Id. |
| » | 861 | Cassetta per operazioni dentarie (modello 1902) . . . . . | » | 95 00 | Id. |

Per effetto del presente *Atto* vengono abolite le denominazioni di materiali di 1ª e 2ª categoria e le dotazioni di complemento per ospedali da campo da 200 letti divisibili, queste ultime facendo ora parte delle unità sanitarie sdoppiate col nuovo riordinamento.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **94**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Matricolatoi per marcare gli oggetti di corredo.** — 19 maggio.

Per marcare gli effetti di corredo, somministrati agli individui di truppa, le amministrazioni del R. esercito potranno per l'innanzi servirsi di quel matricolatoio che ravviseranno più conveniente, purchè le iscrizioni siano in caratteri da stampa dell'altezza di circa millimetri 9 e disposte secondo le tassative prescrizioni del § 912 del regolamento d'amministrazione.

In conseguenza l'*Atto* 62 del 1897 è abrogato.

Per annullare le matricole sui capi di corredo ritirati ai congedati ed a coloro che cessano dal servizio o sono trasferiti in altre armi, resta in uso la targhetta di ottone, nella quale è intagliata la parola: « *Magazzino* », di cui era cenno nell'ultima parte dell'*Atto* succitato.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **95**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 19 maggio.

Si è pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, suppletivo al 17°, contenente le aggiunte e varianti, già comprese nella ristampa del detto modello, che richiedono movimenti contabili.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari del nuovo fascicolo, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1884.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 20.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **96**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.** — 24 maggio.

A compimento della riserva espressa con la nota al n. 15 dell'*Atto* 28 del corrente anno, il Ministero determina che, a datare dal 1° giugno p. v., i comuni da considerarsi in località di alta montagna agli effetti dell'*Atto* medesimo, siano quelli compresi nel seguente elenco.

L'elenco che fa seguito all'*Atto* 91 del 1903 dovrà pertanto intendersi abrogato dalla data medesima.

DIVISIONE MILITARE DI TORINO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ala di Stura | *Borgone Susa* | *Ceres* | Chialamberto |
| Balme | Bousson | Cesana Torinese | *Chianoc* |
| Bardonecchia | Bovile | | *Chiavrie* |
| Beaulard | *Bruzolo* | Champlas du Col | *Chiomonte* |
| *Bobbio Pellice*[1] | *Bussoleno* | Clavières | |
| Bonzo | *Cantoira* | Chiabrano | *Coazze* |

(1) Per i comuni in carattere corsivo l'indennità si applica nelle località che raggiungono o superano l'altitudine di 800 metri.

Col S. Giovanni
*Condove*
Desertes
Exilles
Faetto
Fenestrelle
Fenils
Ferrera Cenisio
*Foresto di Susa*
Forno Alpi Graie
Frassinere
*Giaglione*
Gravere
Groscavallo
*Inverso Pinasca*
*Inverso Porte*
Lemie
Maniglia
Massello
*Mattie*
Meana di Susa
Meano
Melezet
Mentoulles
Millaures
Mocchie
Mollieres
*Mompantero*
Monastero di Lanzo
Mondrone
Novalesa
Oulx
*Perosa Argentina*
Perrero
*Pessinetto*
*Pinasca*
*Pomaretto*
Pragelato
Praly
Pramollo
Riclaretto
Roccapiatta
Rochemolles
Rorà
Roure
*Rubiana*
Salbertrand
Salza di Pinerolo
*San Didero*
*San Germano Chisone*
*San Giorio*
San Martino di Perrero
Sauze di Cesana
Sauze di Oulx
Savoulx
Solomiac
Thures
Traverse
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Valgioie
*Villar Focchiardo*
*Villar Pellice*
*Viù*

## Divisione militare di Novara.

Agaro
Alagna Valsesia
Albogno
Allain
Alpette
Andrate
Antey Saint André
Antronapiana
*Arvier*
*Avise*
Ayas
*Aymaville*
*Baceno*
*Balmuccia*
*Bewra*
Bionaz
*Boccioleto*
Bognanco dentro
Bognanco fuori
Breya
*Brissogne*
Brusson
Buttogno
Camandona
Campello Monti
Campertogno
Campiglia Soana
Carcoforo
Cardezza
*Carema*
Ceppomorelli
Ceresole Reale
Cervatto
ChallantSaint Anselme
ChallantSaint Victor
*Chambave*
Chamois
*Champ de Praz*
Champorcher
Charvensod
*Châtillon*
Chiesanova
Cogne
Coimo
Coiromonte
Courmayeur
*Cravagliana*
Craveggia
Cravegna
*Crodo*
Cursolo
Dissimo
Domodossola
*Donnaz*
Doues
Druogno
Drusacco
Emarèse
Esio
Etroubles
Falmenta
*Fenis*
Finero
Fobello
*Folsogno*
*Fomarco*
Fontainemore
Formazza
Fornero
Forno
Frassinetto
Gignod
*Gressan*

Gressoney-la-Trinité
Gressoney-Saint-Jean
Gurro
*Hône*
*Ingria*
Introd
Issime
*Issogne*
*Iovençan*
La Magdeleine
La Salle
La Thuile
*Lilliannes*
*Locana*
Macugnaga
*Malesco*
*Mollia*
Monte Ossolano
*Montescheno*
*Montjovet*
Morgex
Morondo
Mozzio
Muriaglio
Noasca
*Nus*
Ollomont
Orasso
Oyace
*Perloz*
Piedicavallo
*Pila*
*Piode*
*Pollein*
Pont Bozet
*Ponley*
Premia
Prè S. Didier
Quarna Sopra
Quarna Sotto
*Quart*
Rassa
Rhême Notre Dame
Rhême Saint Georges
Ribordone
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Roisan
Ronco Canavese
Rossa
*Sabbia*
*Saint Cristophe*
Saint Dènis
*Saint Marcel*
Saint Nicolas
Saint Oyen
*Saint Pierre*
Saint Rhemy
*Saint Vincent*
Sale Castelnuovo
Salecchio superiore
Salecchio inferiore
Sambughetto
*San Bartolomeo Valmara*
San Paolo Cervo
Santa Maria Maggiore e Crana
*Sarre*
Schieranco
*Scopa*
*Scopello*
*Seppiana*
*Sparone*
Spoccia
Tappia
Toceno
Torgnon
Trasquera
*Trontano*
*Vagna*
Valchiusella
Valgrisanche
Valpelline
Valprato
Valsavaranche
Valtournanche
*Vanzone con San Carlo*
*Vazzo*
Verrayes
*Verrès*
Viceno
*Vignanello*
*Villa d'Ossola*
*Villeneuve*
Villette
Vocogno e Prestinone
Zornasco

## Divisione militare di Cuneo.

Acceglio
Aisone
Albaretto Valle Macra
Alma
*Andonno*
Argentera
*Bagnolo Piemonte*
*Barge*
Battifoglio
Bellino
*Bernezzo*
Bersezio
*Borgo S. Dalmazzo*
*Bones*
Briga Marittima
*Brondello*
*Brossasco*
*Busca*
Canosio
*Caraglio*
*Cartignano*
Casteldelfino
Castelmagno
Celle Macra
*Cervasca*
*Chiusa Pesio*
Crissolo
*Demonte*
*Dronero*
Elva
Entraque
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
*Frassino*
*Gaiola*
*Gambasca*
*Isasca*

Limone Piemonte
*Lisio*
*Lottulo*
Marmora
*Martiniana Po*
*Melle*
*Mojola*
*Mombasiglio*
*Monastero di Vasco*
*Monasterolo Casotto*
*Montaldo di Mondovi*
Montemale di Cuneo
*Monterosso Grana*
Oncino
Ostana
*Paesana*
Paglieres
Pamparato
*Peveragno*
*Piasco*
Pietra Porzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
*Rittana*
Roaschia
*Robilante*
*Roburent*
Roccabruna
*Roccaforte Mondovi*
*Roccasparvera*
*Roccavione*
*Rossana*
Sambuco
Sampeyre
*San Damiano Macra*
*Sanfront*
San Michele di Prazzo
San Pietro di Monterosso
*Scagnello*
Stroppo
Tenda
*Torre Mondovi*
Ussolo
*Valdieri*
*Valgrana*
*Valloriate*
Valmala
*Venasca*
*Villar San Costanzo*
Vinadio
*Viola*
*Verudule*

## Divisione militare di Milano.

*Armio*
*Biegno*
*Breglia*
Buggiolo
*Casasco d'Intelvi*
*Cavargna*
*Cerano d'Intelvi*
*Corrido*
*Cremia*
*Curiglia*
*Cusino*
*Dosso del Liro*
*Garzeno*
*Germasino*
*Introzzo*
*Livo*
*Lozzo*
*Monte Viasco*
*Musignano*
*Pallanzo*
*Pianello del Lario*
*Pigra*
*San Bartolomeo V. Cavargna*
*San Nazzaro V. Cavargna*
*San Siro*
*Schignano*
*Seghebbia*
*Sueglio*
*Tremonico*
*Trezzone*
*Veleso*
*Vendrogno*
*Vercana*
*Zelbio*

## Divisione militare di Brescia.

Albaredo
*Alone*
*Anfurro*
*Ardesio*
*Avenone*
*Averara*
*Aviatico*
*Azzone*
*Bagolino*
Baresi
*Barzio*
*Bema*
*Belprato*
*Berbenno Valtellina*
*Berzo Demo*
*Bindo*
*Blello*
Bondione
*Bormio*
*Borno*
*Bossico*
*Bovegno*
*Bracca*
*Branzi*
*Brumano*
*Bruglio in Monte*
*Campo d'Olcino*
*Carenno*
*Carona*
*Casargo*
*Caspoggio*
*Cassiglio*
*Cassina Valsassina*
*Castello dell'Acqua*

*Castione Presolana*
*Chiesa*
*Cimmo*
*Cimbergo*
*Civo*
*Collere*
Collio
*Colorina*
*Comero*
*Concenedo*
*Corna*
*Cornalba*
Cortenedolo
Corteno
*Cortenova*
*Costa Serina*
Costa Valle Imagna
*Costa Volpino*
*Crandola*
*Cremeno*
*Cusio*
*Degagna*
*Dossena*
*Edolo*
*Esino Inferiore*
*Esino Superiore*
*Faedo*
*Fiume Nero*
*Fondra*
*Foppolo*
*Frerola*
Fuipiano d'Almenno
*Gandellino*
*Gargnano*
*Gerola Alta*
*Gerosa*
*Gorno*
*Gromo*
*Grosio*
*Grosotto*
*Hano*
*Incudine*
*Indovero*
*Introbbio*
*Irma*
*Isolato*
*Lanzada*
*Limone*
*San Giovanni*
*Liremno*
*Livigno*
Lizzola
*Locatello*
*Lodrino*
*Loveno Grumello*
*Lozio*
*Magno*
*Malonno*
*Margno*
*Marmentino*
*Mazzo Valtellina*
*Mello*
*Menarola*
*Mezzoldo*
*Moggio*
*Monno*
*Morbegno*
*Morterone*
*Mu*
*Mura*
*Navono*
*Olive il Colle*
*Oltreporo*
*Oltressenda Alta*
*Oneta*
*Onodegno*
*Orezzo*
*Ornica*
*Osino*
*Pagnona*
*Paisco*
*Parlasco*
*Parzanica*
*Paspardo*
*Pedesina*
*Peia*
*Pezzare*
Pezzoro
*Pian Gaiano*
*Piateda*
*Piazzatorre*
*Piazzo Alta*
*Piazzolo*
*Pontagna*
*Ponte di legno*
*Premana*
*Presegno*
*Prestine*
*Provaglio Sopra*
*Rasura*
*Rigosa*
*Rogolo*
*Roncobello*
*Rongio*
*Rota dentro*
*Rota fuori*
*San Gallo*
*San Giacomo e Filippo*
*San Pietro d'Orzio*
*Santa Brigida*
Santicolo
*Saviore*
*Schilpario*
*Selino*
*Selvino*
*Serina*
*Somana*
*Sondalo*
*Sonico*
*Spriana*
*Taceno*
*Taleggio*
*Tartano*
*Teglio*
*Tenni*
*Tignale*
*Torre Santa Maria*
*Trabucchello*
*Tremosine*
*Treviso Bresciano*
*Valfurva*
*Vallere*
*Valgoglio*
*Valle di dentro*
*Valle di sotto*
*Valmassino*
*Valsecca*
*Valtorta*
*Vedeseta*
*Vezza d'Oglio*
*Villa d'Allegno*
*Vilminore*
*Vione*
*Zone*

### Divisione militare di Genova.

*Alto*
*Armo*
Baiardo
*Bardineto*
*Calderara*
Caprauna
*Carpasio*
*Castel Vittorio*
*Cenova*
*Cerisola (frazione di Garessio)*
*Conio*
*Coscio d'Arroscia*
*Lavina*
*Mendatica*
*Montalto Ligure*
*Montegrosso Pian Latte*
*Nasino*
*Pieve di Teco*
*Pigna*
*Pornassio*
*Rezzo*
*Rocchetta Nervina*
*Triora*

### Divisione militare di Verona.

*Arsiero*
Asiago
Boscochiesanuova
Breonio
*Cerro Veronese*
*Cismon*
Conco
*Crespadoro*
Enego
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
*Forni*
Forte Castelletto
Forte S. Marco (Caprino Veronese)
Foza
Gallio
*Laghi*
*Lastebasse*
*Lusiana*
*Posina*
*Prun*
*Recoaro*
Roana
Rovere di Velo
San Mauro di Saline
*Sandorso*
*San Zeno di Montagna*
Sbarramento Rivoli Ceraino
*Selva di Progno*
*Trelo*
*Valli dei Signori*
*Valrovina*
*Valstagna*
*Vestenanova*

### Divisione militare di Padova.

Agordo
Alleghe
*Ampezzo*
*Arsiè*
Auronzo
*Belluno*
Borca
Calalzo
*Cavazzo Carnico*
*Cercivento*
*Chies d'Alpago*
*Chiusaforte*
Cibiana
Cimolais
*Claut*
*Comeglians*
Comelico Superiore
Danta
*Dogna*
Domegge
Drenchia
Erto e Casso
Falcade
*Farra d'Alpago*
*Fonzaso*
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Forno di Canale
Forno di Zoldo
Gosaldo
Grimacco
*Lamon*
*Lauco*
*La Valle*
*Lentiai*
Ligosullo
*Limana*
*Longarone*
Lorenzago
Lozzo Cadore
Lusevera
*Mel*
*Moggio Udinese*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Ospitale* | *Raccolana* | San Vito del Cadore | *Tramonti di sotto* |
| *Osoppo* | Ravascetto | Sappada | Treppo Carnico |
| *Ovaro* | *Raveo* | Sauris | *Trinchiana* |
| *Paluzza* | *Resia* | *Savogna* | Vallada |
| *Paularo* | *Rigolato* | Selva Bellunese | Valle di Cadore |
| *Pedavena* | Rivamonte | *Seren* | *Verzegnis* |
| *Perarolo* | Rocca Pietore | *Socchieve* | Vigo |
| *Pieve d'Alpago* | *Rodda* | *Sospirolo* | *Villa Santina* |
| Pieve di Cadore | *San Gregorio nelle Alpi* | *Soverzene* | Vodo |
| *Platischis* | San Nicolò di Comelico | *Sovramonte* | Voltago |
| *Pontebba* | San Pietro Cadore | *Taibon* | Zoldo Alto |
| *Preone* | San Tommaso | Tambre d'Alpago | Zoppè |
| *Puos d'Alpago* | Santo Stefano di Cadore | *Tramonti di sopra* | *Zuglio* |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **97**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903.** — 26 maggio.

Dalla legge 22 maggio 1904, n. 193 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 124, che approva le maggiori assegnazioni di cui sopra si è desunto il seguente prospetto.

| CAPITOLI | | | | Somme approvate |
|---|---|---|---|---|
| Numeri corrispondenti agli esercizi | | | Denominazione | |
| 1901-902 | 1902-903 | 1903-904 | | |
| 14 | 58bis | 81 | Stati maggiori e ispettorati . . L. | 951 72 |
| 17 | 59ter | 82 | Armi e servizi d'artiglieria e genio . . . . . » | 23,546 15 |
| 19 | 59quater | 83 | Corpo invalidi e veterani . . . » | 312 36 |
| 25 | 59quinquies | 84 | Spese per l'istituto geografico militare . . . . . » | 480 78 |
| 27 | 59sexies | 85 | Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria . . . . . » | 103 » |
| 43bis | 59septies | 86 | Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . » | 1,743 72 |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **98**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Eccedenze d'impegni verificatesi sulle assegnazioni di competenza di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903**. — 26 maggio.

Dalla legge 22 maggio 1904, n. 194 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n 124, che approva le eccedenze d' impegni di cui sopra si è desunto il seguente prospetto.

| CAPITOLI | | | Somme approvate |
|---|---|---|---|
| Numeri corrispondenti agli esercizi | | DENOMINAZIONE | |
| 1902-903 | 1903-904 | | |
| 3 | 3 | Gratificazioni e compensi agli impiegati ed al personale inferiore dell'amministrazione centrale. . . . . L. | 3,996 40 |
| 7 | 7 | Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria . . . . . » | 2,416 70 |
| 17 | 18 | Armi e servizi di artiglieria e genio » | 267,288 18 |
| 19 | 20 | Corpo invalidi e veterani . . . . » | 26.696 52 |
| 20 | 21 | Corpo e servizio sanitario . . . . » | 430.306 64 |
| 22 | 23 | Scuole militari. . . . . » | 215,358 24 |
| 24 | 25 | Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena . . . . . » | 20,478 24 |
| 25 | 26 | Spese per l'istituto geografico militare » | 69,840 05 |
| 27 | 28 | Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria » | 60,822 60 |
| 28 | 29 | Indennità eventuali e indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . » | 615 883 06 |
| 31 | 32 | Foraggi ai cavalli dell'esercito . . » | 1.305,695 97 |
| 35 | 36 | Materiale e stabilimenti d'artiglieria » | 287,304 08 |
| 36 | 37 | Materiale e lavori del genio militare » | 123 890 92 |
| 40 | 41 | Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali . . . . . » | 4.799 26 |
| 43 | 44 | Tiro a segno nazionale . . . . . » | 49 831 06 |
| 44 | 45 | Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . . » | 87,696 23 |
| 48ter | 77 | Spese per l'invio di truppe in Oriente (Candia) . . . . . » | 330,000 » |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **99.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - SCUOLE MILITARI. — **Pubblicazione di norme per la scherma da terreno, in appendice al trattato di scherma di spada e sciabola. — Varianti al regolamento per le sale di scherma dei corpi di truppa e delle scuole militari, e ai programmi per l'insegnamento della scherma.** — 26 maggio.

Il cav. Masaniello Parise, direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma ed autore del trattato teorico-pratico della scherma di spada e sciabola, adottato per l'insegnamento della scherma nei corpi e nelle scuole del R. esercito, ha pubblicato, per incarico di questo Ministero, un'appendice al trattato stesso, contenente particolari norme per la scherma da terreno.

Il Ministero prescrive ora che tutti i corpi e le scuole militari in cui si insegnano, secondo i programmi contenuti nell'*Atto* 126 del 1903, gli assalti uso duello, si provvedano di tale pubblicazione a carico della massa generale, nel numero di esemplari strettamente necessario, e si attengano poi, nell'insegnamento della scherma da terreno, negli assalti e nelle gare uso duello, alle regole ivi spiegate.

Le norme stesse sono state stampate tanto unitamente ad una nuova edizione del trattato per la scherma di spada e sciabola, come in separato fascicolo per uso dei corpi e delle scuole militari, cui non occorresse di riacquistare il trattato. Così per questo come per la sola appendice, le richieste dovranno essere rivolte alla Casa editrice Roux e Viarengo (sede di Torino o di Roma).

Per tutti i corpi, comandi ed uffici militari, il prezzo del trattato completo e quello delle sole norme per la scherma da terreno, segnati rispettivamente in L. 6 e L. 1.50, sono ridotti a L. 4.80 e L. 1.

A questo stesso prezzo potranno farne acquisto anche gli ufficiali e militari di truppa in servizio attivo, purchè l'opera serva per loro uso personale e la richiesta sia fatta per mezzo del comando od ufficio da cui dipendono.

In conseguenza della pubblicazione della suddetta appendice, rimangono abrogate le norme per le gare di spada e sciabola uso duello, che fanno seguito ai programmi precitati (*Atto* 126 del 1903).

In pari tempo il Ministero determina che siano apportate al regolamento per le sale di scherma, che precede tali programmi, e ai programmi stessi, le seguenti modificazioni:

## Regolamento per le sale di scherma.

Al testo del n. 16, *sostituire il seguente:*

« 16. Le gare finali presso i corpi e presso le scuole di reclutamento degli ufficiali e le scuole militari complementari, comprenderanno due prove: 1ª quella di *classificazione*, nella quale tutti gli ufficiali e tutti i sottufficiali obbligati a frequentare la scuola, o tutti gli allievi, saranno sottoposti a prove di scuola o di assalto, tenendo conto, per ciascheduno, del numero delle lezioni prese, delle cause delle assenze, del punto di classificazione trimestrale; 2ª quella di *gara uso duello*, alla quale saranno ammessi soltanto gli ufficiali (compresi i non obbligati a frequentare la scuola, ove ne facciano domanda), i sottufficiali o gli allievi di riconosciuta sufficiente capacità.

Anche dalle gare divisionali dovranno essere esclusi quegli ufficiali che non fossero riconosciuti sufficientemente abili.

Copia dei ruolini relativi alle gare finali presso i corpi dovrà essere comunicata, per via gerarchica, ai comandi di divisione e di corpo d'armata

Ai primi classificati e ai vincitori delle gare (spada e sciabola) uso duello, potranno essere conferiti premi secondo le apposite disposizioni ».

## Programmi per l'insegnamento della scherma.

### SCUOLA MILITARE.

Nel titolo designato colla lettera *A*), *alle parole:* « **Per gli allievi provenienti dai collegi militari** », *aggiungere:* « **e pei sottufficiali allievi del corso speciale** ».

### SCUOLA CENTRALE DI TIRO DI FANTERIA, SCUOLA DI CAVALLERIA, SCUOLA D'APPLICAZIONE DI ARTIGLIERIA E GENIO, SCUOLA DI GUERRA.

Al n. 2, nella seconda e terza linea, *alle parole:* « colle norme che fanno seguito ai presenti programmi », *sostituire:* « colle norme per la scherma da terreno, compilate come appendice al trattato teorico pratico della scherma di spada e sciabola ». Nello stesso numero, linee terza e quarta, *alle parole:* « In questi assalti il bersaglio valido sarà tutto il tronco, compresi il braccio, il viso e la mano », *sostituire:* « In questi assalti il bersaglio valido sarà tutto il corpo ».

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI SANITÀ MILITARE.

Nel 1° comma, *alle parole:* « il programma stabilito pel 1° e 2° anno dei collegi militari », *sostituire:* « il programma stabilito pel 1°, 2° e 4° anno dei collegi militari ».

CORPI DI TRUPPA.

Al 2° comma, *sostituire:*

« Nei plotoni *allievi ufficiali di complemento ed allievi sergenti*, nel 2° periodo d'istruzione militare, s'impartirà l'insegnamento della scherma di spada come pel 1° e 2° anno dei collegi militari.

Pei *sottufficiali*, s'inizierà l'insegnamento della scherma di sciabola secondo il programma del 4° anno dei collegi militari: successivamente si svolgerà il programma della scherma di sciabola stabilito per gli allievi dell'accademia militare provenienti dai collegi militari, e indi quello delle scuole militari complementari (scuola centrale di tiro di fanteria, scuola di cavalleria, ecc.).

È in facoltà dei comandi di corpo di far contemporaneamente proseguire i sottufficiali nelle istruzioni della scherma di spada ». *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

# DECISIONI DI MASSIMA

3.

**Dispensa dalla chiamata alle armi per istruzione dei militari espatriati** — Per la retta applicazione delle disposizioni contenute nel § 986, lettera *b*) del regolamento sul reclutamento e nel n. 20 delle Norme speciali per l'esecuzione del R. Decreto del 31 gennaio 1901, n. 36, questo Ministero avverte che i militari espatriati con regolare *nulla osta* dell'autorità militare i quali si trovino ancora all'estero al momento in cui ha luogo la chiamata alle armi per istruzione della loro classe, devono sempre essere dispensati dall'obbligo di rispondere alla chiamata stessa in applicazione delle citate disposizioni, anche quando possa nascere il dubbio che il passaporto, già scaduto per essere trascorso il prescritto termine di tre anni, non sia stato rinnovato dalla competente autorità consolare. (*2ª Div. Leve*).

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 10ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

APRILE 24. — R. Decreto n. 200 che stabilisce l'ordine delle precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea, *pag.* 369.
MAGGIO 12. — Legge n. 178 che porta modificazioni all'art. 4 della legge 11 luglio 1889 riguardante gli appalti dei lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro, *pag.* 372.
» 12. — R. Decreto che apporta modificazioni alla statuto dell'associazione italiana della Croce rossa, *pag.* 373.
» 15. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera del poligono di Lombardore, *pag.* 374.
GIUGNO 1°. — Nuova edizione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte I) e del suo estratto, *pag.* 375.
» 1°. — Fascicoli dei caricamenti d'artiglieria. — Aggiunte e varianti a pubblicazioni varie e ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 376.
» 10. — Modificazioni al regolamento sull'uniforme, *pag.* 378.
» 14. — Adozione della scatola di latta per parti d'armi mod. 91 di ricambio, e abolizione dei cofani, delle casse e cassette da armaiuolo e da allievo armaiuolo, *pag.* 378.
» 21. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme, *pag.* 380.
» 24. — Servizio di messaggerie tra l'Italia ed alcuni paesi all'estero, *pag.* 380.
» 21. — Trattamento amministrativo dei sottufficiali, *pag.* 388.
» 21. — Borse da ciclisti per la corrispondenza, *pag.* 390.
» 24. — Somministrazioni dei comuni alle truppe, *pag.* 390.
» 24. — Circoscrizione territoriale militare per il servizio sanitario, *pag.* 391.
» 25. — Aggiunte e varianti al caricamento interno degli zaini di sanità, mod. 1878, *pag.* 391.

Atto N. **100**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 200 che stabilisce l'ordine delle precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea.** — 24 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 19 marzo 1903, n, 126, con cui fu regolato l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità della Colonia Eritrea;

Ritenuta l'opportunità di modificare alcune disposizioni dell'anzidetto Nostro Decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Decreto 19 marzo 1903, n. 126, è abrogato.

Art. 2.

Per le precedenze nelle funzioni pubbliche della Colonia Eritrea si segue l'ordine indicato nelle categorie seguenti:

*Categoria I.*

Governatore della Colonia — Governatore interinale — Rappresentante del governatore, quali che siano i loro gradi personali.

*Categoria II.*

Prefetto apostolico.

*Categoria III.*

Comandante del R. corpo di truppe coloniali — Comandante la stazione navale nel mar Rosso.

*Categoria IV.*

Direttori di governo — Presidente del tribunale d'appello e procuratore del Re.

*Categoria V.*

Colonnelli — Capitani di vascello.

*Categoria VI.*

Ufficiali coloniali di 1ª classe di 1ª categoria.

*Categoria VII.*

Tenenti colonnelli e capitani di fregata.

*Categoria VIII.*

Giudici regionali.

*Categoria IX.*

Commissari regionali e residenti, quando prendono parte a pubbliche funzioni nel territorio di loro giurisdizione.

*Categoria X.*

Ufficiali coloniali di 2ª classe di 1ª categoria — Maggiori — Capitani di corvetta — Capo dell'ufficio agrario.

*Categoria XI.*

Ufficiali coloniali di 3ª classe di 1ª categoria — Membri del consiglio di commercio — Sostituto avvocato fiscale militare — Vice giudice regionale — Rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati — Conciliatore — Curato.

*Categoria XII.*

Capitani — Tenenti di vascello — Ufficiali coloniali di 4ª classe di 1ª categoria.

*Categoria XIII.*

Capo del genio civile — Sanitario regionale — Capo del servizio di dogana e porto — Capo dei servizi di posta e telegrafo — Tesoriere della Colonia — Controllore — Conservatore delle ipoteche — Assessori presso i tribunali della Colonia.

*Categoria XIV.*

Ufficiali coloniali di 5ª classe di 1ª categoria — Tenenti — Sottotenenti di vascello.

*Categoria XV.*

Sottotenenti — Guardie marina.

*Categoria XVI.*

Ufficiali coloniali di 2ª categoria secondo la classe e l'anzianità.

Art. 3.

Per gli ufficiali delle RR. truppe di terra e di mare la precedenza è determinata esclusivamente dal loro grado personale eccettuati i casi previsti nelle categorie I e III; non si tiene conto degli incarichi speciali, di carattere civile e militare, che sono loro affidati.

Per i civili si segue questa norma: quando taluno riveste una carica, per la quale l'ordine di precedenza è superiore a quello spettante al grado, la precedenza è determinata dalla carica coperta: viceversa se taluno riveste una carica per la quale l'ordine di precedenza è inferiore a quello spettante al grado, la precedenza è determinata dal grado.

Art. 4.

Nel concorso di due persone rivestite di pari grado, precede la più anziana nel grado; se l'anzianità è eguale, precede il *seniore*.

Art. 5.

Per i funzionari della madre patria inviati in missione nella Colonia, senza che vi coprano speciali cariche, e per gli insigniti di gradi e dignità, dimoranti per qualsiasi ragione nella Colonia, si provvede per via di assimilazione basandosi sulla disposizione del R. Decreto 10 aprile 1868, n. 4349.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
TITTONI

In conseguenza del su riportato R. Decreto l'*Atto* 242 del 1903 è abrogato

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **101**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 178 che porta modificazioni all'art. 4 della legge 11 luglio 1889 riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro.** — 12 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono stipularsi a licitazione o a trattativa privata contratti per appalti di lavori di costruzione e di manutenzione, di fornitura e di servizi pubblici con associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, o con cooperative agricole di produzione pure legalmente costituite tra piccoli proprietari, purchè il relativo importo non superi le L. 200,000.

I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione delle opere eseguite e potranno per essi emettersi mandati di anticipazioni con le stesse norme delle spese da farsi ad economia.

In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Art. 2.

Nelle licitazioni private con le società cooperative, l'amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale che l'aggiudicazione avverrà in base ad una scheda segreta, nella quale oltre al minimo sarà indicato anche il massimo ribasso che le società concorrenti possono offrire.

Art. 3.

È data al governo del Re la facoltà di stabilire i limiti e le garanzie per l'applicazione della presente legge, anche nei rapporti colle amministrazioni soggette alla vigilanza governativa, i doveri e i diritti delle cooperative ammesse a valersene, non che i criteri per determinare come debbano essere composte le cooperative agricole perchè possano goderne i benefici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 12 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
TEDESCO.
RAVA.

---

N. **102**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. Decreto che apporta modificazioni allo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa**. — 12 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), che autorizza il governo ad erigere in corpo morale l'associazione italiana della Croce rossa;

Visto il R. Decreto in data 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'associazione italiana della Croce rossa;

Visto l'altro R. Decreto con la stessa data, il quale approva lo statuto dell'associazione predetta;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Allo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa sono apportate le seguenti modificazioni:

1° Sono abrogati il secondo e il terzo capoverso dell'articolo 4 ed il terzo capoverso dell'articolo 7.

2° Dopo il quinto capoverso dell'articolo 9, *agginngere il seguente:*

« Pei sottocomitati comunali e per quelle località che avrebbero qualità per essere sede di sottocomitati comunali, la quota annua di sottoscrizione può essere di lire cinque oppure di lire due, ferme restando tutte le altre condizioni ».

I Ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
C. Mirabello.

---

N. **103**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera del poligono di Lombardore.** — 15 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico succitato, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera del poligono di Lombardore sono determinati entro i limiti stabiliti dal testo unico precitato, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

---

N. **104.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuova edizione del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª) e del suo estratto.** — 1 giugno.

Si sono pubblicate la ristampa del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª) e la ristampa dell'estratto del modello stesso, colle aggiunte, varianti e correzioni pubblicate a tutto il 2° semestre 1902, e col fascicolo suppletivo al 17°. I fascicoli che verranno d'ora innanzi pubblicati si riferiranno a queste nuove edizioni e pertanto le precedenti del 1894 devono intendersi abolite.

I comandi, le direzioni, i corpi, le scuole ecc. ne acquisteranno il numero di copie occorrenti per sostituire quelle delle edizioni abolite, ponendone l'importo a carico del rispettivo assegno di cancelleria o della massa generale.

I comandi di corpo ed i capi di servizio richiederanno a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901, il numero di copie del modello per gl'inventari e dell'estratto che loro occorreranno, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali ed impiegati che desiderassero averle a proprie spese.

Il prezzo di ciascuna copia del modello per gl'inventari è di L. 7,20; quello dell'estratto è di L. 1,65.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **105**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Fascicoli dei caricamenti d'artiglieria. - Aggiunte e varianti a pubblicazioni varie e ad istruzioni pratiche d'artiglieria**. — 1° giugno.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoli e fascicoletti:

*a*) dei caricamenti dei materiali d'artiglieria:

1° *Fascicolo 59*-bis. — Caricamento del carro per munizioni da 75 B trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 A (granate), al prezzo di cent. 5.

2° *Fascicolo 62*. — Caricamento del carro per munizioni da 87 B in lamiera trasformato per munizioni da 75 A (shrapnels), al prezzo di cent. 10.

3° *Fascicolo 62*-bis. — Caricamento del carro per munizioni da 87 B in lamiera trasformato per munizioni da 75 A (granate), al prezzo di cent. 10.

*b*) di aggiunte e varianti a pubblicazioni varie e ad istruzioni pratiche d'artiglieria:

1° Un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti all'*Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace* (edizione 1° maggio 1900), al prezzo di cent. 15.

2° Un fascicoletto contenente la 11ª serie di aggiunte e varianti al *Prontuario per la compilazione delle richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni* (edizione 1894), al prezzo di cent. 5.

3° Un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio*, la prezzo di cent. 5.

4° Un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio* e la 1ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sulla organizzazione del tiro preparato nelle fortezze* (parte 1ª), al prezzo di cent. 5.

5° Un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sui paiuoli in muratura* (edizione 1899), al prezzo di cent. 5.

6° Un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa*, al prezzo di cent. 30.

7° Un fascicoletto contenente la 13ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sulle munizioni* (edizione 1896), al prezzodi cent. 5.

8° Un fascicoletto contenente aggiunte e varianti alle tavole di tiro (cannoni da 120 GRC e ARC ret., da 149 G, obici da 210 GRC ret. (RE) e da 210 GRC (RP), al prezzo di cent. 5.

9° Un fascicoletto contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti al fascicolo 4° dei caricamenti; la 5ª serie al fascicolo 4°-*bis*; la 14ª serie del *Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione*; la 2ª serie al fascicolo 53°; la 1ª serie al fascicolo 57°, al prezzo di cent. 5.

10° Un fascicoletto contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti al *Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna*; la 4ª serie al *Caricamento provvisorio del pezzo e carro per munizioni delle batterie da 75 A a cavallo*; la 1ª serie al *Caricamento del carro per munizioni da 75 B trasformato per il trasporto delle munizioni da 75 A* (shrapnels) (fascicolo 59°), al prezzo di cent. 5.

11° Un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A* (edizione novembre 1901), al prezzo di cent. 5.

12° Un fascicoletto contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna - Appendice provvisoria alla parte 1ª (Nomenclatura del materiale da 75 A)*, al prezzo di cent. 15.

13° Un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna - Appendice provvisoria alla parte 2ª - Conservazione del materiale (materiali da 75 A)*, al prezzo di cent. 5.

14° Un fascicoletto contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul condurre* (edizione 1897), al prezzo di cent. 5.

15° Un fascicoletto contenente la 3ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A*, al prezzo di cent. 5

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoli e fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **106**. — DISCIPLINA MILITARE — **Modificazioni al regolamento sull'uniforme.** — 10 giugno.

I numeri 99 e 100 del regolamento sull'uniforme, approvati con *Atto* 31 del 1903, e relativi all'uso della uniforme ordinaria e della piccola uniforme da parte degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, sono sostituiti dai seguenti:

« 99. **Casi nei quali si porta l'uniforme ordinaria.** — *L'uniforme ordinaria* si veste in tutte le occasioni in cui la portano gli ufficiali delle altre armi e corpi.

100. **Casi nei quali si porta la piccola uniforme.** — *La piccola uniforme* si veste nelle circostanze in cui la portano gli ufficiali delle altre armi e corpi ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **107**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della scatola di latta per parti d'armi mod. 91 di ricambio, e abolizione dei cofani, delle casse e cassette da armaiuolo e da allievo armaiuolo.** — 14 giugno.

È adottata una scatola di latta, per parti d'armi mod. 91 di ricambio, da distribuirsi, in numero di una, a ciascuno stato maggiore di battaglione dell'esercito permanente e della milizia mobile delle truppe di fanteria, ed a ciascuno stato maggiore di mezzo reggimento di cavalleria, in sostituzione dei cofani, casse e cassette da armaiuolo e da allievo armaiuolo, i quali sono aboliti.

La scatola consta di un corpo a vari scompartimenti (destinati a contenere le parti d'armi descritte nello specchio che segue), e di un coperchio, assicurato al corpo mediante una legatura di filo a spago.

*Specchio delle parti d'armi mod. 91 contenute nella scatola.*

| Categoria | Numero | Designazione delle parti | Quantità |
|---|---|---|---|
| VI | 765 | Bocchini di fucile mod. 91 . . . . . | 4 |
| » | 767 | Bottoni di percussori di armi mod. 91 . . . . . | 8 |
| » | 771 | Cani d'armi mod. 91 (con parti amovibili) . . . . | 8 |
| » | 792 | Espulsori di armi mod. 91 . . . . . | 4 |
| » | 793 | Estrattori di armi mod. 91 . . . . . | 12 |
| » | 810 | Molle spirali di espulsori di armi mod. 91 . . . . | 8 |
| » | 812 | Molle spirali di percussore di armi mod. 91 . . . | 12 |
| » | 817 | Percussori di armi mod. 91 . . . . . | 8 |
| » | 826 | Ritegni di otturatore di armi mod. 91 . . . . . | 4 |
| » | 833 | Tubetti di armi mod. 91 . . . . . | 8 |
| » | 837 | Viti anteriori di culatta mobile di armi mod. 91 . . | 16 |
| » | 844 | Viti posteriori di culatta mobile di armi mod. 91. . | 12 |
| » | 838 | Viti di bocchino di fucile mod. 91 . . . . . | 8 |

*NB.* Per la cavalleria il n. 765 viene sostituito dal n. 852 (Bocchino di moschetto mod. 91 — n. 4) ed il n. 838 viene sostituito dal n. 884. (Viti di bocchini di moschetto mod. 91 — n. 8).

Le scatole di latta verranno aggiunte alla categoria VI del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio, col numero, denominazione e prezzo seguenti:

VI-3033. Scatola di latta per parti di armi mod. 91 di ricambio, L. 0,90.

I corpi, che a mente del presente *Atto*, ne dovranno essere provvisti, faranno richiesta alla direzione d'artiglieria di Roma del numero di scatole prescritte. Non appena le avranno ricevute, ne eseguiranno il caricamento, prelevando le parti d'armi occorrenti dai cofani o dalle casse da armaiuolo, e completandolo, all'occorrenza, di quelle parti che mancassero, richiedendole alla competente direzione d'artiglieria.

Alla medesima verseranno, in seguito, i cofani, le casse e cassette da armaiuolo e da allievo armaiuolo che hanno in carico, ritenendo, se del caso e nella misura occorrente, le parti d'armi eccedenti alla nuova dotazione nonchè le materie prime, previo versamento in tesoreria del relativo importo.

Le direzioni suddette impiegheranno i materiali restanti del caricamento dei detti cofani, casse e cassette, nel modo seguente:

Le armi e parti d'armi si conserveranno per le ordinarie distribuzioni ai corpi;

Gli strumenti verificatori saranno versati al laboratorio di precisione, trattenendo, all'occorrenza, quelli che potessero servire per i bisogni normali della direzione;

Gli attrezzi da lavoro e le materie prime saranno impiegati pei bisogni della direzione;

Infine saranno utilizzate le parti in ferro ed in legno dei cofani, casse e cassette nel miglior modo possibile.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **108.** — DISCIPLINA MILITARE — **Aggiunta al regolamento sull'uniforme.** — 24 giugno.

Al n. 70 del Regolamento sull'uniforme è aggiunto il seguente alinea, contenente disposizioni circa l'uso della mantellina impermeabile da parte dei furieri e dei furieri maggiori:

« Eguale concessione è fatta ai furieri e furieri maggiori. Essi però non potranno indossare la mantellina impermeabile quando sono in servizio sotto le armi. »

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **109.** — TRASPORTI. — **Servizio di messaggerie tra l'Italia ed alcuni paesi all'estero** — 24 giugno.

Fu istituito un *Servizio di messaggerie italiane* pel trasporto a grande velocità tra l'Italia e talune località estere d'oltremare delle merci in genere in spedizioni costituite ciascuna di un collo del peso di non oltre 20 kg. e non superanti in volume metri cubi 0,250, nè in dimensioni m. 1,50.

Tra le località per le quali e dalle quali possono farsi le spedizioni figurano Canea e Larnaca (isola di Creta), Massaua ed Assab (Colonia Eritrea), Hong Kong, Shanghai e Tien-tsin (Cina).

Si portano quindi a cognizione delle amministrazioni militari le principali condizioni ed i prezzi per le suddette spedizioni pel caso possa loro convenire valersi del servizio delle messaggerie per mandare piccole quantità di merci alle truppe italiane, stanziate nelle citate località, ed a queste per mandarne in Italia.

1. Le spedizioni dall'Italia possono esser fatte da tutte le stazioni delle tre grandi reti, ammesse al servizio della grande velocità.

2. Sono ammessi al trasporto gli *oggetti e le merci in genere*, ma ne sono esclusi: gli esplosivi e le sostanze infiammabili e

pericolose; le merci e gli oggetti di valore elevato; il tabacco ed i succedanei del tabacco; ecc.

Le merci ammesse al trasporto si distinguono in due categorie, come risulta dall'allegato al presente *Atto*.

3. Le cose destinate al trasporto devono essere condizionate in modo da preservarle da ogni danno od avaria dipendente dalla loro natura e dalle manipolazioni necessarie durante il trasporto. Perciò si ammettono non protetti da imballaggio i soli oggetti e le sole merci non danneggiabili, semprechè ciascun pezzo costituisca una spedizione a sè. In ogni altro caso richiedesi un imballaggio esterno costituito:

*a*) per gli *oggetti e le merci allo stato solido* suscettibili di avaria per pressione od urti, da un recipiente robusto e rigido (cassa, barile, scatola, gabbia, ecc.).

Il reticolato delle gabbie e di simili imballaggi commerciali a parete non continua, deve essere abbastanza fitto da impedire che colla mano si giunga a toccare il contenuto.

*b*) per le *merci friabili* e per quelle *allo stato polverulento*, da recipienti o involture qualsiasi, purchè resistenti e tali da non permettere la dispersione del contenuto, in causa degli scuotimenti;

*c*) per le *merci allo stato liquido o pastoso*, in recipienti non fragili ed a perfetta tenuta. I vasi, le bottiglie, ecc. di vetro o di ceramica possono costituire l'imballaggio immediato nel solo caso che siano circondati da materia soffice e protetti da un imballaggio esterno come è detto sub *a*).

Non è ammessa l'acettazione delle cose che, a giudizio della Società ricevente, risultassero insufficientemente imballate; e ciò nemmeno verso rilascio di una dichiarazione di garanzia.

Ogni collo deve portare una etichetta coll'indicazione chiara e precisa della località destinataria, del nome e dell'indirizzo del destinatario, concordanti colle indicazioni dei documenti di trasporto. Eguale etichetta deve essere posta nell'interno del collo.

4. Le spedizioni si eseguiscono per mezzo di apposita *richiesta di spedizione*, in doppio esemplare, che si acquista presso le stazioni ferroviarie ammesse al servizio delle messaggerie, comprendente anche i tagliandi della ricevuta di spedizione, del bollettino di consegna e di due speciali fatture da servire per le dichiarazioni alle dogane.

Le richieste di spedizione ed i relativi tagliandi devono contenere tutte le menzioni previste dalle clausole dello stampato, cioè:

*a*) L'*indirizzo del destinatario* con l'indicazione della località destinataria e dello Stato o territorio al quale essa appartiene;

*b*) La *specie dell'imballaggio*, cioè l'indicazione se si tratti di pacco, di rotolo, di scatola, di cassa, di gabbia, ecc. ed il *peso complessivo del collo*.

Nelle fatture l'indicazione del peso deve essere distinta per ogni qualità di merce;

*c*) Il *contenuto della spedizione*, dichiarato colle denominazioni proprie a ciascuna qualità di merce. In altri termini le merci devono essere specificate distintamente per qualità, per preparazione o per grado di lavorazione, come è detto nelle avvertenze a tergo del modello di richiesta, evitando l'uso delle denominazioni generiche o collettive;

*d*) Il *valore complessivo delle cose* agli effetti dell'applicazione del premio di assicurazione, esposto in cifre. Detto valore non dovrà superare le L. 500. L'assicurazione è obbligatoria per tutte le spedizioni.

Sulle fatture il valore deve essere esposto distintamente per ogni qualità di merce, indicando pure quello dell'imballaggio esterno ed ove ne sia il caso anche quello degli imballaggi interni od immediati. Queste indicazioni servono di base allo sdoganamento e perciò devono essere conformi al vero valore delle cose spedite;

*e*) L'*importo dell'assegno* gravante eventualmente la spedizione, esposto in cifre ed in tutte lettere;

*f*) L'*indirizzo del mittente*, coll'indicazione del suo domicilio e del luogo e data d'emissione della richiesta, seguito dalla sua firma.

Nel documento di trasporto la parte contornata da linee grosse e quella avente righe non punteggiate sono riservate alle indicazioni d'ufficio.

Per ogni collo devesi presentare un documento di trasporto separato.

Lo speditore è responsabile dell'esattezza delle indicazioni e dichiarazioni da lui apposte nel documento di trasporto ed è soggetto a tutte le conseguenze delle dichiarazioni irregolari, inesatte od insufficienti. Inoltre ove nella verifica del contenuto dei colli fosse riconosciuto che merci dichiarate di 2ª categoria appartengono invece alla 1ª categoria, si applicherà il complemento di tassa, più una multa eguale a due volte tale complemento.

5. I prezzi di trasporto alle e dalle località indicate in principio del presente *Atto* sono i seguenti:

| Prezzi fatti per collo e per l'intera percorrenza fra le stazioni ferroviarie italiane ammesse e le seguenti località estere d'oltremare | 1ª Categoria | | | | 2ª Categoria | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Per ogni collo pesante fino a | | | | Per ogni collo pesante fino a | | | |
| | 5 kg. | 10 kg. | 15 kg | 20 kg | 5 kg. | 10 kg | 15 kg | 20 kg |
| | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire | Lire |
| Canea. . . . . | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Larnaca. . . . . | 3,50 | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| Massaua . . . . . | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |
| Assab. . . . . | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| Hong-Kong e Shanghai . | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
| Tien-tsin. . . . . | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 |

Le spedizioni miste di merci ascritte parte alla 1ª e parte alla 2ª categoria sono tassate con i prezzi della 1ª categoria anche se il peso delle medesime sia indicato distintamente sui documenti di trasporto.

I prezzi suddetti saranno aumentati del 50 %, ogni qualvolta si tratti di merci indicate come voluminose nella classificazione, a meno che il mittente, esponendo sulla richiesta di spedizione il volume od i suoi dati di misurazione, non provi che esse pesano più di kg. 150 per metro cubo.

I prezzi sopra indicati comprendono tutte le tasse e spese per il trasporto (terrestre, marittimo, fluviale ecc.) dal punto di partenza a quello di destinazione, per le manipolazioni di carico, di trasbordo e di scarico (ai punti di partenza, di imbarco, di sbarco e di arrivo).

Oltre ai detti prezzi dovrà sempre pagarsi il premio di assicurazione in ragione di L. 1 per ogni 100 lire indivisibili del valore dichiarato, e di più la tassa di bollo di L. 0,05 per le spedizioni in partenza dall'Italia.

Il pagamento del prezzo di trasporto e del premio d'assicurazione ha luogo esclusivamente in affrancato a carico del mittente. In caso d'irregolare applicazione della tariffa o di errore nel computo dei prezzi di trasporto, la differenza in più od in meno dovrà essere rimborsata e le azioni che ne derivano si prescrivono dopo un anno dal giorno del pagamento. Le domande delle parti aventi per oggetto il rimborso di tasse

in più pagate devono essere corredate dai documenti che provano l'eseguito pagamento.

6. Il trasporto si eseguisce a grande velocità sulle linee ferroviarie italiane ed estere, e per il percorso marittimo a mezzo di battelli rapidi delle più importanti Società di navigazione.

Le spedizioni da o per le stazioni italiane del continente e quelle da o per le stazioni della Sicilia sono appoggiate rispettivamente al porto continentale o siculo più vicino ammesso

I termini approssimativi per l'arrivo delle spedizioni a destinazione, non tenuto conto del tempo durante il quale le medesime dovessero sostare nei porti d'imbarco in attesa della partenza dei battelli sono i seguenti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Canea . . . . . | giorni 11 | Hong Kong . . . | giorni 31 |
| Larnaca . . . . . | » 11 | Shanghai . . . . . | » 35 |
| Massaua . . . . . | » 15 | Tien-tsin . . . . . | » 44 |
| Assab . . . . . | » 20 | | |

Tuttavia le Società non rispondono dell'esecuzione del trasporto entro i termini suddetti, essendo essi indicati a titolo di semplice informazione.

Il mittente non ha diritto di richiedere il trasporto con treni diretti od accelerati, nè di prescrivere l'instradamento delle merci od il luogo d'imbarco e di sbarco delle medesime.

7. Agli effetti della responsabilità i trasporti si considerano eseguiti *a tariffa speciale*, ed oltre all'ammontare dell'assicurazione, nel caso di perdita totale delle cose spedite, o ad una parte proporzionale in ragione del peso mancante o del deprezzamento subito, nei casi di perdita parziale o di avaria, non si corrisponderà veruna altra somma a titolo di danni diretti od indiretti, qualunque sia la causa della perdita o dell'avaria.

È fatta eccezione soltanto per le tasse di trasporto e per i diritti e le spese doganali pagati dalla parte, che saranno rimborsati proporzionalmente al peso mancante.

I reclami devono essere fatti per iscritto entro il termine di prescrizione stabilito dal successivo n. 9 salvo quanto dispone il n. 8.

Nessuna responsabilità è assunta per le perdite o avarie derivate alle cose per cause inerenti alla loro natura e neppure per le avarie alle cose falsamente dichiarate in quanto le avarie stesse possano attribuirsi al fatto della falsa dichiarazione.

Se durante il trasporto si riscontrasse nelle cose spedite un deperimento tale da non permettere il loro inoltro fino a de-

stinazione, si provvederà senz'altro nel migliore interesse del mittente. Del provvedimento adottato si redigerà processo verbale, informando il mittente.

Le cose spedite si considerano come perdute se la riconsegna delle medesime non abbia avuto luogo entro i termini seguenti, decorrenti dalla data in cui, secondo i termini approssimativi indicati al n. 6, la spedizione avrebbe dovuto giungere a destinazione: 3 mesi se la spedizione era limitata al Mediterraneo, od al Mar Rosso, e 9 mesi se riguardava località dell'Oceano Pacifico.

L'avente diritto, ricevendo il pagamento dell'ammontare dell'assicurazione della cosa perduta, potrà nella quietanza fare una riserva in virtù della quale, se la cosa è ritrovata, egli ne sia tosto informato, per decidere se gli convenga o no di riceverla al luogo di partenza od a quello di destinazione, franca d'ogni spesa verso restituzione dell'ammontare predetto.

8. Col ricevimento della spedizione senza riserva e col pagamento delle tasse e spese delle quali fosse gravata, si estingue ogni azione d'indennizzo per avaria o perdita parziale.

9. La prescrizione delle azioni derivanti dal contratto di trasporto stipulato in base alle presenti norme, salvo quanto è detto al n. 5, è regolata dalle leggi vigenti nel paese nel quale si vogliono far valere le azioni stesse e decorre dalla data della riconsegna, o, se questa per ragione qualsiasi non ebbe luogo, dalla data in cui, secondo i termini approssimativi, la spedizione avrebbe dovuto giungere a destinazione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

# ALLEGATO

## Classificazione delle merci.

1. Ferme restando le esclusioni di cui al n. 2 dell'*Atto*, gli oggetti e le merci ammessi al trasporto si distinguono in due categorie:

alla *1ª categoria* appartengono tutti gli oggetti e tutte le merci non menzionati in appresso come ascritti alla 2ª categoria;

alla *2ª categoria* appartengono soltanto gli oggetti e le merci seguenti: (*)

*Aceto comune.*

*Acque minerali ed acque gassose.*

*Birra.*

*Bulbi e radiche di piante fiorifere.*

*Carni per alimentazione* (carni, pollame, cacciaggione, castradina, salami, mortadelle, presciutti, fegati, lingue, ecc.).

*Carta, cartoncino, cartone,* in fogli, in rotoli, in blocchi ed in lavori diversi, eccetto i cartonaggi vuoti che appartengono alla *1ª categoria.*

*Confetture* (frutte candite, marmellate, torrone, gelatine dolcificate).

*Conterie, vetrificazioni e smalti.* (Le vetrerie appartengono alla *1ª categoria*).

*Droghe vegetali aromatiche o per condimento* (caffè, caccao, cicoria ed altri surrogati di caffè, the e succedanei, luppolo, anice, comino, finocchio, pepe, capsico, cannella, zafferano, ecc.).

*Estratti, sughi concentrati, salse, polpe, ecc., alimentari o per condimento* (quelli dolcificati appartengono alle *Confetture*).

*Farina lattea.*

*Farine amilacee* (di cereali, di civaje, di castagne, ecc.).

*Farine oleose* (di mandorle e di frutti e semi oleosi in genere).

---

(*) Fra queste s'intendono comprese: *a)* nei riguardi delle materie da lavoro, tanto le materie presentate allo stato greggio o rozzo, quali o quelle portate ad un grado di lavorazione intermedio oppure allo stato di lavoro o di oggetto qualsiasi più o meno finito; *b)* nei riguardi delle materie e sostanze da consumo o destinate ad applicazioni diverse, tanto quelle presentate allo stato greggio od impuro, quanto quelle depurate, raffinate o comunque preparate e conservate, però alla condizione, se trattasi di materie o di sostanze organiche soggette a deperimento, che siano sterilizzate o preparate in modo da poter durare inalterate per tutto il tempo che si presume necessario pel trasporto.

*Farine zuccherine* (di carrube e di frutte zuccherine in genere).

*Fecole ed amidi.*

*Formaggi e latticini.*

*Frutti ed altri prodotti vegetali aciduli o zuccherini* (agrumi, ananas, banani, datteri, tamarindi, carrube, fichi, uva, mele, pesche, prugne, ecc.). I frutti polpati appartengono alla voce *Estratti ecc.*; quelli canditi alla voce *Confetture.*

*Frutti, semi ed altri prodotti vegetali oleosi* (olive, noci di cocco, noci comuni e nocciuole, pine e pinoli, faggiole, noccioli e granelli di frutta, mandorle, arachidi, semi di canapa, di cotone, di sesamo, di ravizzone, ecc.).

*Funghi mangerecci e tartufi.* (I funghi essiccati appartengono alla *1ª categoria*).

*Gelatine alimentari* (quelle dolcificate appartengono alla voce *Confetture*).

*Glutine e pane di glutine.*

*Granaglie, frutti, tuberi ed altri prodotti vegetali amilacei* (civaje, cereali, riso, orzo, scagliola, ghiande, castagne, patate, topinambour, ecc.).

*Grascie animali o membrane adipose* (lardo, sugna ed altre grascie commestibili in rappa).

*Grassi commestibili o per condimento* (grasso d'oca, burro, strutto, margarina burrificata ecc.).

*Latte* fresco, sterilizzato e condensato (quello essiccato appartiene alla voce *Farina lattea*).

*Libri e stampe montate* (libri, registri, notes, ecc.).

*Lievito ed altri fermenti.*

*Liquori o bevande alcooliche.*

*Miele.*

*Olii alimentari o per condimento.*

*Ortaggi e prodotti vegetali erbacei commestibili ed alimentari* (aglio, cipolle, asparagi, citrioli, capperi, barbabietole, pomidoro, peperoni, sedano, ecc.). Gli ortaggi macinati appartengono alla voce *Droghe, ecc.*

*Ovalbumina* o chiara d'uova.

*Pane comune, anche biscotto.*

*Paste alimentari di farina.*

*Pasticcerie o paste dolcificate.*

*Pesce ed altri prodotti della pesca, per alimentazione* (pesci, molluschi, crostacei, ecc.).

*Presame o caglio animale.*

*Sidro ed altre bevande fermentate.*

*Sciroppi per bibite.*

*Stampe e riproduzioni d'ogni genere su carta e su cartone* (escluse le carte-valori, n. 2 dell'*Atto*).

*Sughi semplici, zuccherini ed aciduli* (mosto, agro, ecc.). I sughi dolcificati appartengono alla voce *Sciroppi*; quelli concentrati alla voce *Estratti, ecc.*

*Tuorli d'uovo* o vitellio.

*Uova di gallinacei e d'altri uccelli.*

*Uova di pesce* (caviale, bottarga, ecc.).

*Vino comune, anche aromatizzato.* (I vini di lusso appartengono alla *1ª categoria.*

2. Agli effetti dell'applicazione dell'aumento del 50 % sui prezzi di trasporto stabilito dal n. 5 dell'*Atto*, si considerano come voluminose le merci seguenti:

*Cappelli ed altri copricapo* di feltro, di paglia, ecc.

*Ceramiche* vuote (porcellane, maioliche e terre cotte).

*Fibre tessili* di origine animale o vegetale, greggie o lavorate.

*Fiori artificiali.*

*Macchine* di legno.

*Mobili ed attrezzi d'impianto.*

*Paglie e simili materie erbacee filamentose*, greggie o lavorate.

*Piume e penne di uccelli*, greggie o lavorate.

*Piumino vegetale*, greggio o lavorato.

*Scatole e recipienti vuoti* in genere, di legno, di cartone (cartonaggi), di latta, ecc.

*Strumenti musicali* con risonatore o cassa armonica.

*Sughero*, greggio o lavorato.

*Vetrerie* soffiate o vuote.

---

N. **110**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trattamento amministrativo dei sottufficiali**. — 24 giugno.

Per migliorare il trattamento amministrativo dei sottufficiali, per quanto è consentito nei limiti delle leggi vigenti, il Ministero determina quanto segue:

**Sottufficiali in licenza.**

1 Ai sottufficiali in licenza ordinaria e straordinaria è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria, com'è ora stabilito per le brevi licenze del § 849 del Regolamento d'amministrazione.

Tale indennità non può, in ogni caso, esser corrisposta che per i primi 60 giorni di licenza, e il pagamento ne è fatto colle

norme stabilite nel § 1133 del Regolamento suddetto pel pagamento dello stipendio agli ufficiali.

2. Ai sottufficiali in licenza, di qualsiasi specie, che cadano ammalati nel corso di questa ed entrino all'ospedale, è dovuta per le giornate di ricovero, in luogo dell'indennità di trasferta, l'indennità di ospedale come nel successivo n. 6.

Quando non abbiano potuto entrare in ospedali, ed al termine della licenza continuino ad essere ammalati in casa, conservano il diritto alla indennità di trasferta sino al limite massimo della licenza, fermo rimanendo, in ogni caso, il limite di 60 giorni di cui al n. 1; per i giorni successivi non spetta loro alcun assegno.

3. Ai sottufficiali dei carabinieri, nei casi in cui agli altri sottufficiali è dovuta, a norma dei numeri precedenti, l'indennità di trasferta di 2ª categoria, spetta invece il soldo del grado (§ 849 sopra citato).

**Sottufficiali in punizione.**

4. I sottufficiali agli arresti di rigore o alla sala di disciplina di rigore conservano il diritto al soldo.

5. I sottufficiali detenuti in attesa di giudizio (§ 807 e 1349 Regolamento d'amministrazione), qualora siano liberati senza condanna, ricevono oltre la bonificazione del soldo, anche la bonificazione del supplemento soldo di centesimi 50.

**Ricoverati in luoghi di cura.**

6. L'indennità d'ospedale, stabilita dal § 811 del Regolamento d'amministrazione per il ricovero negli stabilimenti balneari e nelle infermerie di corpo, è dovuta ai sottufficiali anche durante il ricovero negli ospedali e nelle infermerie di presidio.

Tale indennità è pagata dai corpi all'uscita dei sottufficiali dai luoghi di cura e, per l'esercizio 1904-905, s'intende a carico della massa generale (1)

Il § 1402 del Regolamento d'amministrazione è abrogato.

Le presenti disposizioni andranno in vigore dal 1° luglio 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

(1) Sul *Prospetto analitico* mod. 289, l'indennità pagata dai corpi deve essere dimostrata nel *Gruppo I* delle *Spese* colla specificazione: « *Indennità d'ospedale ai sottufficiali ricoverati in ospedali o in infermerie di presidio* ».

N. **111**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borse da ciclisti per la corrispondenza.** — 24 giugno.

Nella borsa da ciclisti per la corrispondenza il tessuto uso cuoio (*pegamoid*) e la fodera di fustagno color verde vengono rispettivamente sostituite da pelle di montone annerita e da fustagno color marrone e perciò all'*Atto* 227 del 1900 sono recate le seguenti varianti:

1) 2° capoverso, *alle parole:* con un tessuto uso cuoio (*pegamoid*) ecc., *sostituire:* con pelle di montone annerita.

2) 4° capoverso, 2ª riga, *la parola:* verde, *è sostituita con la parola:* marrone.

3) 6° capoverso, 2ª riga, *le parole:* del tessuto, *sono sostituite con le parole:* della pelle.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi è portata la seguente variante:

II — 21 — Borse da ciclisti per la corrispondenza. N. — 5,50.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **112**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — 24 giugno.

Al § 68 dell'Istruzione che fa seguito al R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155, pubblicata con l'*Atto* n. 104 del 1899 (allegato U del regolamento d'amministrazione) è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali e la truppa dei carabinieri reali in marcia, agli alloggiamenti, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna e riuniti per l'esercitazione del tiro al bersaglio hanno diritto all'alloggio militare da darsi dai comuni al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi dell'esercito, colle norme stabilite dalla presente istruzione.

L'alloggio militare per parte dei comuni è parimenti dovuto ai carabinieri reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica sicurezza nei comuni dove non esiste stazione dell'arma o questa è molto lontana dalla frazione del comune ove i carabinieri compiono il servizio.

I comuni sono altresì obbligati di alloggiare quei carabinieri che comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in località ove esiste la caserma dell'arma non possono trovar posto in essa per essere alloggiati.

È invece a carico delle provincie la provvista del casermaggio (sia pure col pagliericcio a terra o con la sola paglia) pei carabinieri comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in comuni ove esiste la caserma e che con qualche ripiego possono essere alloggiati in essa ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **113**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale militare per il servizio sanitario**. — 24 giugno.

Allo scopo di evitare errori di indirizzo per la corrispondenza, che si sono verificati, il Ministero determina che nella tabella n. 4 dell'*Atto* 170 del 1897 relativa alla *circoscrizione territoriale per i servizi di sanità e di commissariato militare*, sia introdotta la seguente variante:

Nella colonna intitolata: « *Direzioni di ospedale principale* » in corrispondenza al X corpo d'armata, *in luogo di*:

Salerno (Cava dei Tirreni), *sostituire*:

Cava dei Tirreni (Salerno).

Analoga variante sarà introdotta nello specchio delle « stanze dei corpi ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **114**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte e varianti al caricamento interno degli zaini di sanità, modello 1878**. — 24 giugno.

Il Ministero ha disposto per il cambio dei manichi e per la nichelatura dei ferri chirurgici contenuti nelle buste degli zaini di sanità, nonchè per l'adozione di alcuni nuovi medicamenti sotto forma di tavolette compresse, di fiale con soluzioni sterilizzate per iniezioni ipodermiche e di un tubo di gomma per emostasia.

In causa di tali varianti, che modificano il caricamento interno degli zaini di sanità, venne ristampato il relativo specchio colla data giugno 1904.

Allo specchio venne annessa la nota degli oggetti di nuova adozione e di quelli aboliti; in detta nota sono specificate le norme per provvedere i nuovi materiali da introdurre negli zaini e per utilizzare quelli che dovranno essere tolti.

I corpi e le amministrazioni, che hanno in carico *zaini di sanità completi modello 1878 e zaini di sanità completi modello 1878 con apparecchio per emostasia e lanterna*, richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari tante copie del nuovo specchio n. 2 quanto sono le unità sanitarie che hanno in carico.

Il predetto ufficio spedirà inoltre di detto specchio:

copie 1 ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione;

copie 2 ad ogni direzione di sanità;

copie 6 ad ogni ospedale principale: due per gli uffici di

maggiorità, due per l'ufficio d'amministrazione e due per la farmacia;

copie 3 ad ogni ospedale succursale ed alla farmacia centrale militare;

copie 20 alla scuola d'applicazione di sanità militare.

La distribuzione sarà fatta gratuitamente e le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le future richieste.

Le copie dello specchio n 2 pubblicate colla data luglio 1896, verranno distrutte.

Per effetto del presente *Atto* saranno apportate le seguenti varianti e aggiunte al modello per gl'inventari dei materiali dei servizi amministrativi (edizione 1879).

| Categoria | N.° d'ordine categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di misura | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| III | SN | Matite copiative con salvapunta metallico . . . . . | N. | 0 25 | aggiunta |
| IV | 55 | Buste chirurgiche modello 1904 per zaini e borse di sanità, complete. | » | 94 00 | variante |
| » | 56 | Buste chirurgiche modello 1904 per zaini e borse di sanità, vuote . . | » | 9 00 | variante |
| » | 704 | Zaini di sanità completi, modello 1878-904 . . . . . | » | 183 00 | variante |
| » | 705 | Zaini di sanità completi, modello 1878, con apparecchio per emostasia e lanterna . . . . . | » | 230 65 | aboliti |
| » | 862 | Tubi di gomma foglia segata nera, per emostasia, diametro esterno mm. 14, interno 7, peso gr. 85 circa | M | 1 90 | aggiunta |
| » | 863 | Apparecchi per suture chirurgiche metalliche, completi. . . . . | N. | 8 00 | aggiunta |
| V | 894 | Astucci di cartone per sparadrappo « zaini » . . . . . | » | 0 10 | aggiunta |
| » | 895 | Scatole ovali di cartone per tubi di gomma « zaini » . . . . . | » | 0 15 | aggiunta |

Per gli zaini di sanità di *antico modello* sarà provveduto in seguito.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 11ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 luglio.

GIUGNO 2. — R. Decreto n. 238, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, *pag.* 393.
LUGLIO 1°. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 395.
» 1°. — Cambio di denominazione di caserme in Roma, *pag.* 431.

Atto N. **115**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto n. 238, col quale alcuni stabilimenti militari sono sottoposti al riscontro istituito dalla legge 11 luglio 1897, n. 256.** — 2 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3 della legge 11 luglio 1897, n. 256;
Visto il regolamento approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532;
Visti i Regi Decreti 5 maggio 1901, n. 507, e 21 maggio 1903, n. 229;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al riscontro istituito dalla suddetta legge 11 luglio 1897, n, 256, le merci e i materiali d'ogni specie raccolti negli stabilimenti che seguono:
1° Direzioni di artiglieria di Genova, Spezia, Verona;
2° Direzioni del genio di Alessandria, Bari, Firenze, Torino, Venezia;
3° Sottodirezioni del genio di Novara, Piacenza;
4° Direzioni del genio di Spezia a Taranto, ufficio del genio in Venezia, dipendenti direttamente dal Ministero della marina, e magazzino della sottodirezione autonoma del genio militare della Maddalena per il servizio della marina;
5° Sezione di artiglieria per le esperienze in Ciriè.

6 LUG 4

Ai magazzini sopradescritti si intenderanno di pieno diritto aggiunti, dal giorno della loro istituzione, i magazzini di simile natura che dovessero istituirsi in avvenire; dei quali pertanto il Ministero della guerra e quello della marina saranno tenuti a partecipare la costituzione alla Corte dei conti ed al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il riscontro di cui all'articolo precedente incomincerà a funzionare dal 1° luglio 1904, e a tale uopo dovranno essere inviati alla Corte dei conti, prima del 31 dicembre di detto anno, gli inventari alla data 30 giugno 1904 dei magazzini sottoposti a riscontro. Gli inventari dovendo essere chiusi al 30 giugno 1904, dal 1° luglio successivo e non altrimenti dovrà incominciare il riscontro.

Gli inventari saranno compilati su appositi modelli, conformi a quelli allegati al R. Decreto 16 agosto 1900, n. 323, con le norme indicate negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 532, tenute presenti, in quanto non sieno contrarie al regolamento suddetto, le disposizioni contenute nel regolamento per il servizio del materiale di artiglieria e genio (edizione 31 dicembre 1880) e nell'altro, pure pel servizio del materiale di artiglieria, approvato col R. Decreto 9 aprile 1896, n. 93.

Art. 3.

I rendiconti dei movimenti avvenuti nei magazzini di cui all'articolo 1, saranno compilati e documentati con le norme contenute nel regolamento 23 dicembre 1892, n. 532, e nei Regi Decreti 5 maggio 1901, n. 507, e 21 maggio 1903, n. 229, restando così derogato, rispetto ai magazzini di cui al n. 4 dell'articolo 1, alle prescrizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 del R. Decreto 25 maggio 1899, n. 190.

Art. 4.

I conti giudiziali dei magazzini sottoposti a riscontro col presente decreto, si intenderanno documentati, a partire dal 1° luglio 1904, coi resoconti e recapiti rimessi alla Corte ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074,

per la contabilità generale dello Stato, dell'altro, approvato col R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè dei regolamenti speciali dei singoli servizi, approvati con decreti reali registrati alla Corte dei conti.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. Luzzatti
E. Pedotti
L. Mirabello.

---

N. **116**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 1° luglio.

Il Ministero ha determinato di modificare i prezzi di tariffa degli oggetti di corredo e dei tessuti ed accessori che li compongono, di riordinare tutta la categoria I e la VII nelle voci: *tessuti*, *cordoni*, *galloni*, *nastri* e *trecciuole*, nonchè di recare alcune aggiunte e varianti alle categorie II e III del modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).

In dipendenza di ciò la categoria I e la parte su descritta della VII, quali vennero riordinate con l'*Atto* 292 del 1901, sono abrogate e sostituite con quelle di cui negli allegati *A* e *B* al presente *Atto*; alle categorie II e III sono fatte le aggiunte e varianti rispettivamente indicate nei successivi allegati *C* e *D*.

I nuovi prezzi, le nuove nomenclature ed i nuovi numeri categorici dovranno andare in vigore dal 1° corrente; e perciò i relativi movimenti contabili devono essere effettuati sotto la data del 30 giugno u. s. con le norme dei §§ 482, 483 e 484 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministero si riserva di pubblicare in una prossima dispensa i conti di costruzione degli oggetti di corredo variati in relazione alle modificazioni recate ai prezzi delle stoffe e degli accessori.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

ALLEGATO *A*

CATEGORIA I. — **Vestiario e piccolo corredo.**

SPIEGAZIONE DEI NUMERI APPOSTI A TALUNI OGGETTI

(1) Oggetti speciali per carabinieri.
(2) Senza cordoncino, bottoni, soggolo e fregio.
(3) Senza fregio.
(4) Indicare la materia e l'uso.
(5) Indicare il colore.
(6) Compresi: soggolo, coccarda, trecciuola, fregio, penna e nappina.
(7) Compresi: soggolo, coccarda, fregio e pennacchietto.
(8) Compresi: la trecciuola e la coccarda.
(9) Compresa la coccarda.
(10) Compresi: bordo, soggolo, coccarda, cappietto e fregio.
(11) Senza gli ornamenti indicati al n 8.
(12) Senza gli ornamenti indicati al n. 9.
(13) Compresi: bordo e soggolo.
(14) Senza gli ornamenti indicati al n. 15, e servono per tutti i corpi.
(15) Compresi: coccarda, cordoncino, trecciuola e bottoni.
(16) Indicare l'arma.
(17) Compresi la coccarda e gli scudetti.
(18) Senza gli ornamenti indicati al n. 17.
(19) Indicare le specialità.
(20) Contabilizzarle distinte.

AVVERTENZA.

I vecchi numeri categorici sono stati riportati per agevolare il lavoro dei corpi.

| Numero categorico Vecchio | Numero categorico Nuovo | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abiti di grande uniforme (1) (*) . . | N. | 23 60 | |
| 2 | 2 | Abiti di piccola uniforme (1) (*) . . | » | 23 40 | |
| 3 | 3 | Alamari in argento da granatieri . | P. | 1 40 | |
| 4 | 4 | Alamari in filo da granatieri . . . | » | 0 20 | |
| 5 | 5 | Alamari per colletto da abiti di grande uniforme per musicanti (1) . . | » | 7 00 | |
| 6 | 6 | Alamari per colletto da abiti da grande uniforme (serie di 4 pezzi) (1) . | N. | 1 50 | |
| 7 | 7 | Alamari per colletto da abiti di piccola uniforme (1) . . . . . | P. | 1 30 | |
| 8 | 8 | Alamari per colletto da abiti di piccola uniforme per musicanti (1) . | » | 4 00 | |
| 9 | 9 | Alamari per colletto da carabinieri aggiunti . . . . . | » | 0 70 | |
| 10 | 10 | Alamari per manopole da abiti di grande uniforme per musicanti (1) | » | 6 80 | |
| 11 | 11 | Alamari per manopole da abiti di grande unif. (serie di 4 pezzi) (1) . | N. | 1 20 | |
| 12 | 12 | Anellini per zaini . . . . . | » | 0 02 | |
| 13 | 13 | Anelli quadri con tubicino per zaini da milizia territoriale. . . . . | » | 0 03 | |
| 14 | 14 | Anelli rettangolari con gancio per zaini . . . . . | » | 0 03 | |
| 15 | 15 | Anelli schiacciati con ardiglione per zaini . . . . . | » | 0 03 | |
| 16 | 16 | Arcioni ferrati per selle da carabinieri (mod. 97) . . . . . | » | 12 30 | |
| 17 | 17 | Asciugatoi . . . . . | » | 0 50 | |
| 18 | 18 | Assicelle di pioppo per zaini da milizia territoriale . . . . . | » | 0 05 | |
| 19 | 19 | Astucci per pennacchi per cappelli da carabinieri . . . . . | » | 0 15 | |
| 20 | 20 | Astucci porta-banderuola con inchiappatura e strisce (1) . . . | » | 1 00 | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| | 26 | | | | |
| | 27 | | | | |
| | 28 | | | | |

(*) Senza la guarnitura e non compresa la mano d'opera per l'attaccatura della medesima.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 29 | | | | |
| | 30 | | | | |
| 31 | 31 | Bandoliere complete per giberne da brigadieri e carabinieri . . . | N. | 3 | 10 |
| 33 | 32 | Bandoliere complete per giberne da marescialli d'alloggio . . . | » | 12 | 80 |
| 34 | 33 | Berretti comuni (2) . . . . . | » | 1 | 30 |
| 35 | 34 | Berretti comuni da sottufficiali . . | » | 1 | 70 |
| 36 | 35 | Berretti (fetz) con fiocco da bersaglieri . . . . . | » | 1 | 50 |
| 37 | 36 | Berretti (fetz) senza fiocco da bersaglieri . . . . . | » | 1 | 30 |
| 38 | 37 | Berretti guarniti con soggolo (3). . | » | 1 | 50 |
| 39 | 38 | Berretti guarniti da carabinieri (3) | » | 2 | 30 |
| 40 | 39 | Berretti guarniti da marescialli di alloggio (3) . . . . . | » | 3 | 60 |
| 41 | 40 | Berretti guarniti da sottufficiali di artiglieria e del genio (3) . . . | » | 2 | 10 |
| 42 | 41 | Berretti guarniti da sottufficiali di cavalleria (3). . . . . | » | 1 | 90 |
| 43 | 42 | Berretti guarniti da sottufficiali di fanteria (3). . . . . | » | 1 | 80 |
| 44 | 43 | Berretti guarniti senza soggolo (3) | » | 1 | 40 |
| 45 | 44 | Berrettini per scuderia . . . . . | » | 0 | 80 |
| 88 | 45 | Berretti, senza distintivo e fregio, da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio | » | 3 | 40 |
| 46 | 46 | Berretti vari (4). . . . . | » | | |
| 47 | 47 | Bisacce di tela olona coperte di pelle di vitello con pelo (mod. 1897) (1) | P. | 15 | 00 |
| 48 | 48 | Bordi di seta nera per cappelli (1) . | N. | 1 | 00 |
| 49 | 49 | Borracce con coreggia. . . . . | » | 1 | 40 |
| 50 | 50 | Borracce senza coreggia . . . . | » | 0 | 60 |
| 51 | 51 | Borse a doppio attacco per sciabola (1). . . . . | » | 1 | 30 |
| 52 | 52 | Borse complete per pulizia comuni (*) . . . . . | » | 0 | 90 |
| 53 | 53 | Borse complete per pulizia da alpini e da artiglieria da montagna (**) | » | 1 | 10 |
| 54 | 54 | Borse porta dispacci (1). . . . . | » | 4 | 30 |
| 55 | 55 | Borse vuote per pulizia. . . . . | » | 0 | 30 |
| 57 | 56 | Bottoni di frutto grandi . . . . | % | 0 | 80 |
| 58 | 57 | Bottoni di frutto piccoli . . . . | » | 0 | 50 |
| 59 | 58 | Bottoni di metallo bianco a vite con dado . . . . . | P. | 0 | 30 |

(*) Contengono: un pettine, un ditale, una forbice, un rocchetto con due qualità di filo, aghi, spilli e punteruolo, un assortimento di bottoni, (4 grandi e 6 piccoli di frutto, 4 mezzani e 2 piccoli d'osso bianco, 4 d'osso bianco per camicie, 4 mezzani e 4 piccoli di osso annerito.

(**) Oltre gli oggetti indicati alla nota (*) contengono: un paio di lacciuoli per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna e 10 chiodi da ghiaccio.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 59 | Bottoni di metallo traforati . . . | % | 0 | 30 |
| 61 | 60 | Bottoni d'osso bianco, a due fori, per camicie . . . . . | » | 0 | 25 |
| 62 | 61 | Bottoni d'osso e di frutto per borse da pulizia (serie di n. 28 assortiti) . . . . . | N. | 0 | 10 |
| 63 | 62 | Bottoni gemelli di pakfond per briglia (1) . . . . . | » | 0 | 20 |
| 64 | 63 | Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni . . . . . | % | 3 | 50 |
| 65 | 64 | Bottoni gemelli d'ottone per uose | » | 2 | 00 |
| 66 | 65 | Bottoni grandi d'artiglieria . . . | » | 1 | 00 |
| 67 | 66 | Bottoni grandi da bersaglieri . . | » | 1 | 00 |
| 68 | 67 | Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 1 | 50 |
| 69 | 68 | Bottoni grandi da genio . . . . | » | 1 | 00 |
| 70 | 69 | Bottoni grandi da sottufficiali bersaglieri. . . . . | » | 10 | 00 |
| 71 | 70 | Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria . . . . . | » | 10 | 00 |
| 72 | 71 | Bottoni grandi da sottufficiali del genio . . . . . | » | 10 | 00 |
| 73 | 72 | Bottoni grandi d'osso (5) . . . . | » | 0 | 30 |
| 74 | 73 | Bottoni mezzani d'osso a due fori (5) . . . . . | » | 0 | 55 |
| 56 | 74 | Bottoni piatti per mostrine da fanteria. . . . . | » | 0 | 50 |
| 75 | 75 | Bottoni piccoli d'artiglieria . . . | » | 0 | 65 |
| 76 | 76 | Bottoni piccoli da bersaglieri . . | » | 0 | 65 |
| 77 | 77 | Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 1 | 00 |
| 78 | 78 | Bottoni piccoli da genio . . . . | » | 0 | 65 |
| 79 | 79 | Bottoni piccoli da sottufficiali bersaglieri. . . . . | » | 6 | 50 |
| 80 | 80 | Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria . . . . . | » | 6 | 50 |
| 81 | 81 | Bottoni piccoli da sottufficiali del genio . . . . . | » | 6 | 50 |
| 82 | 82 | Bottoni piccoli d'osso a due fori (5) | » | 0 | 40 |
| 83 | 83 | Bottoni vari ed assortiti (4) . . . | N. | » | » |
| 84 | 84 | Bretelle (straccali) per pantaloni (1) | P. | 1 | 20 |
| 85 | 85 | Briglie a cavezza con redini, filetto e morso (1) (*) . . . . . | N. | 20 | 00 |
| 86 | 86 | Brusche d'erica pel governo dei cavalli (1) . . . . . | » | 0 | 70 |
| 87 | 87 | Brusche di setole pel governo dei cavalli (1) . . . . . | » | 1 | 80 |
| | 88 | | | | |
| | 89 | | | | |
| | 90 | | | | |
| | 91 | | | | |

(*) Non vi è compreso il frontale di grande bardatura nè la coreggia da cavezza.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 92 | | | |
| | 93 | | | |
| | 94 | | | |
| | 95 | | | |
| | 96 | | | |
| | 97 | | | |
| 100 | 98 | Calze di lana . . . . . | P. | 1 40 |
| 101 | 99 | Camicie di cotone . . . . . | N. | 1 80 |
| 102 | 100 | Camicie di flanella . . . . . | » | 6 20 |
| 103 | 101 | Camicie varie (4) . . . . . | » | » » |
| 104 | 102 | Campanelle mezzotonde reggi-cinghie per cartuccere . . . . . | » | 0 02 |
| 105 | 103 | Campanelle per soggoli da chepi e colbacchi . . . . . | » | 0 01 |
| 106 | 104 | Campanelle per zaini . . . . . | » | 0 03 |
| 107 | 105 | Cappelletti per gualdrappe da brigadieri e carabinieri . . . . | P. | 5 70 |
| 108 | 106 | Cappelletti per gualdrappe da marescialli d'alloggio . . . . . | » | 12 30 |
| 109 | 107 | Cappelli completi da alpini, esercito permanente e milizia mobile (6) . . . . . | N. | 4 60 |
| 110 | 108 | Cappelli completi da alpini, milizia territoriale (6) . . . . . | » | 4 40 |
| 111 | 109 | Cappelli completi da bersaglieri (7) | » | 7 20 |
| 112 | 110 | Cappelli completi da milizia territoriale . . . . . | » | 1 80 |
| 113 | 111 | Cappelli guarniti da alpini, esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale (8) . . . . . | » | 3 50 |
| 114 | 112 | Cappelli guarniti da bersaglieri (9) | » | 3 70 |
| 115 | 113 | Cappelli guarniti da carabinieri (10) | » | 9 00 |
| 116 | 114 | Cappelli sguarniti da alpini (11) . | » | 3 30 |
| 117 | 115 | Cappelli sguarniti da bersaglieri (12) | » | 3 60 |
| 118 | 116 | Cappelli sguarniti da carabinieri (13) | » | 5 80 |
| 119 | 117 | Cappelli sguarniti da milizia territoriale . . . . . | » | 1 50 |
| 120 | 118 | Cappelli vari (4) . . . . . | » | |
| 121 | 119 | Cappietti per cappelli da carabinieri . . . . . | » | 2 00 |
| 122 | 120 | Cappietti per elmetti da carabinieri | » | 2 00 |
| 125 | 121 | Cappotti comuni da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | » | 17 70 |
| 130 | 122 | Cappotti comuni da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza . | » | 25 00 |
| 123 | 123 | Cappotti d'artiglieria . . . . . | » | 21 30 |
| 124 | 124 | Cappotti da carabinieri (senza fermaglio) . . . . . | » | 45 90 |
| 126 | 125 | Cappotti da genio . . . . . | » | 18 50 |
| 127 | 126 | Cappotti da granatieri . . . . . | » | 19 50 |
| 211 | 127 | Cappotti da marescialli di fanteria | » | 30 50 |
| 212 | 128 | Cappotti da marescialli dei granatieri . . . . . | » | 33 90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 129 | Cappotti da marescialli del genio | N. | 32 | 60 |
| 128 | 130 | Cappotti da sottufficiali dei granatieri | » | 27 | 00 |
| 129 | 131 | Cappotti da sottufficiali del genio | » | 26 | 50 |
| 209 | 132 | Cappotti guarniti da truppa di sanità | » | 18 | 00 |
| 210 | 133 | Cappotti guarniti da truppa di sussistenza | » | 18 | 10 |
| 131 | 134 | Cappotti vari (4) | » | » | » |
| 132 | 135 | Cappucci a maglia di lana color marrone | » | 1 | 10 |
| 133 | 136 | Cappucci di lana | » | 2 | 50 |
| 134 | 137 | Cassetta per equipaggio da carabinieri | » | 16 | 00 |
| 135 | 138 | Catene di cavezza o collari (1) | » | 1 | 50 |
| 136 | 139 | Cavezze da stalla (1) | » | 4 | 50 |
| 137 | 140 | Chepì comuni (14) | » | 1 | 80 |
| 138 | 141 | Chepì comuni da sottufficiali | » | 3 | 00 |
| 139 | 142 | Chepì guarniti (15) | » | 2 | 10 |
| 140 | 143 | Chepì guarniti da sottufficiali d'artiglieria e genio | » | 3 | 40 |
| 141 | 144 | Chepì guarniti da sottufficiali di fanteria e dei granatieri | » | 3 | 30 |
| 142 | 145 | Chepì vari (4) | » | » | » |
| 143 | 146 | Chiodi da ghiaccio | » | 0 | 01 |
| 144 | 147 | Cinghie di corda con quattro fibbie (1) | » | 3 | 80 |
| 145 | 148 | Cinghie per moschetto con bottoni gemelli (1) | » | 1 | 20 |
| 146 | 149 | Cinghie per moschetti (mod. 1891) con bottone gemello mezzano (1) | » | 1 | 20 |
| 147 | 150 | Cinturini completi da brigadieri e carabinieri a cavallo | » | 4 | 00 |
| 148 | 151 | Cinturini completi da brigadieri e carabinieri a piedi | » | 4 | 00 |
| 149 | 152 | Cinturini completi da marescialli d'alloggio | » | 6 | 30 |
| 151 | 153 | Coccarde per cappelli da bersaglieri e per elmetti da truppe coloniali | » | 0 | 07 |
| 152 | 154 | Coccarde per cappelli da carabinieri | » | 0 | 20 |
| 215 | 155 | Coccarde per cappelli da marescialli dei bersaglieri | » | 0 | 40 |
| 153 | 156 | Coccarde per chepì, colbacchi e cappelli alpini | » | 0 | 07 |
| 214 | 157 | Coccarde per chepì, colbacchi e cappelli alpini da marescialli | » | 0 | 20 |
| 155 | 158 | Coccarde per elmi | » | 0 | 12 |
| 157 | 159 | Coccarde varie (4) | » | | |
| 158 | 160 | Colbacchi guarniti (17) | » | 7 | 80 |
| 159 | 161 | Colbacchi sguarniti (18) | » | 7 | 50 |
| 160 | 162 | Colbacchi vari (4) | » | » | » |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 163 | Colletti di filo per marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . | N. | 0 | 40 |
| 161 | 164 | Controspalline in cordone d'argento e seta da marescialli d'alloggio . . . . . | P. | 0 | 65 |
| 162 | 165 | Controspallini di panno colorato da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi e di artiglieria e genio di milizia territoriale (5) . . . . . | » | 1 | 20 |
| 163 | 166 | Controspallini di panno colorato da sottufficiali di fanteria, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale (5) . . . . . | » | 1 | 00 |
| 164 | 167 | Controspallini di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale (5). . . . . | » | 0 | 44 |
| 220 | 168 | Controspallini di tela basino color bigio . . . . . | » | 0 | 15 |
| 165 | 169 | Controspallini di tela color bronzo chiaro . . . . . | » | 0 | 23 |
| 166 | 170 | Controspallini di tela spinata (mod. 1896). . . . . | » | 0 | 25 |
| 167 | 171 | Coperte sottosella di lana grigio marrone (1) . . . . . | N. | 11 | 00 |
| 168 | 172 | Copertine sottosella (1) . . . . . | » | 9 | 00 |
| 169 | 173 | Coperture con coprinuca per berretto (1) . . . . . | » | 0 | 44 |
| | 174 | | | | |
| 218 | 175 | Coperture di tela con coprinuca per berretti da ciclisti . . . . . | » | 0 | 41 |
| 171 | 176 | Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri . . . . | » | 0 | 60 |
| 172 | 177 | Coperture di tela impermeabile per elmetti . . . . . | » | 0 | 70 |
| 217 | 178 | Coperture per berretti da marescialli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . | » | 0 | 30 |
| 173 | 179 | Coperture per cappelli alpini . . | » | 0 | 36 |
| 174 | 180 | Coperture per cappelli da bersaglieri . . . . . | » | 0 | 42 |
| 175 | 181 | Coperture per chepi. . . . . | » | 0 | 24 |
| 176 | 182 | Coperture per colbacchi . . . . | » | 0 | 32 |
| 177 | 183 | Coperture varie per berretti, cappelli e chepi (4) . . . . . | » | » | » |
| 178 | 184 | Coprinuca per colbacchi . . . . | » | 0 | 25 |
| 179 | 185 | Cordelline (senza puntali) da brigadieri e vice brigadieri . . . . | » | 12 | 00 |
| 180 | 186 | Cordelline (senza puntali) da carabinieri . . . . . | » | 1 | 10 |
| 181 | 187 | Cordelline (senza puntali) da marescialli d'alloggio. . . . . | » | 14 | 00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 188 | Cordelline (senza puntali) da musicanti carabinieri . . . . . | N. | 12 | 00 |
| 183 | 189 | Corde per foraggio con anello (1). | » | 0 | 50 |
| 184 | 190 | Cordoncini per spalline da brigadieri. . . . . | P. | 5 | 30 |
| 185 | 191 | Cordoncini per spalline da marescialli d'alloggio. . . . . | » | 7 | 00 |
| 186 | 192 | Cordoni da bersaglieri. . . . . | N. | 1 | 60 |
| 187 | 193 | Coregge di cuoio nero per mantello (1). . . . . | » | 0 | 25 |
| 188 | 194 | Coregge per borracce . . . . . | » | 0 | 80 |
| 189 | 195 | Coregge per cavezza di briglia (1). | » | 1 | 50 |
| 190 | 196 | Coregge per mantello (1). . . . | » | 0 | 35 |
| 191 | 197 | Coregge per pantaloni. . . . . | » | 0 | 55 |
| 192 | 198 | Coregge per pastroni . . . . . | » | 0 | 50 |
| 193 | 199 | Coregge per pastrani da cavalleria | » | 0 | 50 |
| 194 | 200 | Coregge per tasche da pane. . . | » | 0 | 60 |
| 195 | 201 | Coregge porta gavetta e valigia . | » | 0 | 70 |
| 196 | 202 | Coregge porta valigia . . . . . | » | 1 | 70 |
| 197 | 203 | Coregge reggi-gavetta (1). . . . | » | 0 | 35 |
| 198 | 204 | Coregge reggi-sciabola (1). . . . | » | 0 | 40 |
| 199 | 205 | Coreggiuole per arrotolare la mantellina da truppe coloniali. . . | P. | 0 | 18 |
| 208 | 206 | Coreggiuole per pistola (1). . . . | N. | 0 | 75 |
| 201 | 207 | Coreggiuole per speroni . . . . | P. | 0 | 20 |
| 202 | 208 | Coreggiuole per zaini da alpini. . | N. | 0 | 20 |
| 203 | 209 | Corpi di sella (mod. 1897) (1) . . | » | 45 | 00 |
| 219 | 210 | Cravatte di lana per collo. . . . | » | 0 | 46 |
| 204 | 211 | Cravatte di tela per collo. . . . | » | 0 | 15 |
| 205 | 212 | Cucchiai di composizione (1). . . | » | 0 | 50 |
| 206 | 213 | Cucchiai di ferro. . . . . | » | 0 | 05 |
| 207 | 214 | Curasnette per il governo dei quadrupedi (1) . . . . . | » | 0 | 50 |
| 208 | 215 | Cuscinetti sottobanda (m. 1897) (1) . | » | 7 | 00 |
| | 216 | | | | |
| | 217 | | | | |
| | 218 | | | | |
| | 219 | | | | |
| | 220 | | | | |
| | 221 | | | | |
| | 222 | | | | |
| | 223 | | | | |
| | 224 | | | | |
| | 225 | | | | |
| | 226 | | | | |
| | 227 | | | | |
| | 228 | | | | |
| | 229 | | | | |
| | 230 | | | | |
| 231 | 231 | Distintivi da aiutanti telemetristi e da caporali e soldati esploratori. | N. | 0 | 10 |
| 232 | 232 | Distintivi da allievi della scuola magistrale militare di scherma . . | » | 1 | 00 |
| 233 | 233 | Distintivi da allievi musicanti. . . | » | 0 | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 234 | Distintivi da allievi operai (19) . . | N. | 0 07 |
| 235 | 235 | Distintivi da capi operai (19). . . | » | 0 10 |
| 236 | 236 | Distintivi da carabinieri addetti alle sezioni incaricate del servizio di guida in campagna . . . . . | » | 0 50 |
| 237 | 237 | Distintivi da musicanti . . . . . | » | 1 10 |
| 237 | 238 | Distintivi da operai (19). . . . . | » | 0 10 |
| 239 | 239 | Distintivi da osservatori scelti di artiglieria da costa e da fortezza. | » | 0 40 |
| 240 | 240 | Distintivi da puntatori scelti. . . | » | 0 20 |
| 241 | 241 | Distintivi da sellai . . . . . | » | 0 07 |
| 245 | 242 | Distintivi da sottufficiali esploratori e da telemetristi . . . . . | » | 0 60 |
| | 243 | | | |
| 243 | 244 | Distintivi da sottufficiali tamburini. | » | 0 70 |
| 244 | 245 | Distintivi da tamburini. . . . . | » | 0 25 |
| 246 | 246 | Distintivi da tiratori scelti . . . | » | 0 30 |
| 247 | 247 | Distintivi da trombettieri . . . . | » | 0 15 |
| 230 | 248 | Distintivi da vivandieri. . . . . | » | 0 10 |
| 248 | 249 | Distintivi da zappatori . . . . . | » | 0 35 |
| 249 | 250 | Distintivi in argento da istruttori di scherma . . . . . | » | 1 80 |
| 250 | 251 | Distintivi in argento da sottufficiali cavalieri di 1ª classe. . . . . | » | 2 00 |
| 251 | 252 | Distintivi in argento da sottufficiali ciclisti . . . . . | » | 1 10 |
| 273 | 253 | Distintivi in argento da sottufficiali esploratori scelti . . . . . | » | 0 50 |
| 252 | 254 | Distintivi in argento da sottufficiali trombettieri . . . . . | » | 0 80 |
| 253 | 255 | Distintivi in argento da sottufficiali zappatori . . . . . | » | 1 20 |
| 254 | 256 | Distintivi in argento da tiratori scelti . . . . . | » | 1 00 |
| 255 | 257 | Distintivi in lana gialla da caporali e soldati goniometristi . . . . | » | 0 15 |
| 256 | 258 | Distintivi in lana rossa con stella in argento da stimatori scelti . . | » | 1 00 |
| 257 | 259 | Distintivi in lana rossa con stella in lana rossa da stimatori scelti. | » | 0 40 |
| 258 | 260 | Distintivi in lana rossa con stella in oro da stimatori scelti . . . | » | 1 20 |
| 259 | 261 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori . . . . . | » | 0 20 |
| 260 | 262 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati cavalieri di 1ª classe . | » | 0 60 |
| 261 | 263 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati ciclisti. . . . . | » | 0 50 |
| 274 | 264 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati esploratori scelti . | » | 0 10 |
| 262 | 265 | Distintivi in lana rossa da caporali e soldati telegrafisti trasmettitori | » | 0 30 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 266 | Distintivi in oro da istruttori di scherma . . . . . | N. | 2 | 40 |
| 264 | 267 | Distintivi in oro da sottofficiali allievi telegrafisti trasmettitori (*). | » | 0 | 70 |
| 265 | 268 | Distintivi in oro da sottufficiali barcaiuoli scelti . . . . . | » | 1 | 00 |
| 275 | 269 | Distintivi in oro da sottufficiali cavalieri scelti . . . . . | » | 2 | 40 |
| 266 | 270 | Distintivi in oro da sottufficiali ciclisti . . . . . | » | 1 | 10 |
| 267 | 271 | Distintivi in oro da sottufficiali osservatori goniometristi . . . . | » | 0 | 70 |
| 268 | 272 | Distintivi in oro da sottufficiali telegrafisti trasmettitori . . . . | » | 1 | 00 |
| 269 | 273 | Distintivi in oro da sottufficiali trombettieri . . . . . | » | 1 | 00 |
| 270 | 274 | Distintivi in oro da sottufficiali zappatori . . . . . | » | 1 | 50 |
| 271 | 275 | Distintivi in oro da tiratori scelti | » | 1 | 00 |
| 272 | 276 | Distintivi in panno da barcaiuoli scelti . . . . . | » | 0 | 35 |
| | 277 | | | | |
| | 278 | | | | |
| | 279 | | | | |
| | 280 | | | | |
| | 281 | | | | |
| | 282 | | | | |
| | 283 | | | | |
| | 284 | | | | |
| | | DISTINTIVI DI GRADO | | | |
| | | *in argento.* | | | |
| 335 | 285 | da furiere maggiore. . . . . | P. | 3 | 30 |
| 334 | 286 | da brigadiere dei carabinieri. . . | » | 2 | 70 |
| 332 | 287 | da furiere . . . . . | » | 2 | 70 |
| 331 | 288 | da vice brigadiere dei carabinieri. | » | 2 | 00 |
| 329 | 289 | da sergente . . . . . | » | 2 | 10 |
| | | *in lana.* | | | |
| 328 | 290 | da appuntato dei carabinieri. . . | P. | 0 | 70 |
| 327 | 291 | da caporale maggiore . . . . . | » | 0 | 70 |
| 326 | 292 | da caporale . . . . . | » | 0 | 50 |
| 325 | 293 | da appuntato . . . . . | » | 0 | 40 |
| | | *in oro.* | | | |
| 336 | 294 | da furiere maggiore. . . . . | P. | 4 | 00 |
| 333 | 295 | da furiere . . . . . | » | 3 | 20 |
| 330 | 296 | da sergente . . . . . | » | 2 | 50 |

(*) Questo distintivo è uguale a quello dei caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori, ma ricamato in oro anzichè in lana.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 297 | Distintivi vari ed assortiti (4) . . | N. | » | » |
| 319 | 298 | Ditali . . . . . | » | 0 | 04 |
| 320 | 299 | Dragone da brigadieri e vice-brigadieri . . . . . | » | 4 | 40 |
| 321 | 300 | Dragone da carabinieri . . . . | » | 1 | 00 |
| 322 | 301 | Dragone da marescialli d'alloggio | » | 7 | 10 |
| 323 | 302 | Dragone da musicanti dei carabinieri. . . . . | » | 4 | 30 |
| | 303 | | | | |
| | 304 | | | | |
| | 305 | | | | |
| | 306 | | | | |
| | 307 | | | | |
| | 308 | | | | |
| | 309 | | | | |
| | 310 | | | | |
| | 311 | | | | |
| 339 | 312 | Elmetti guarniti da truppe coloniali | N. | 3 | 00 |
| | 313 | Elmi . . . . . | » | 16 | 00 |
| 340 | 314 | | | | |
| | 315 | | | | |
| | 316 | | | | |
| | 317 | Farsetti a maglia . . . . . | N. | 3 | 50 |
| 343 | 318 | Farsetti a maglia da carabinieri . | » | 5 | 00 |
| 344 | 319 | Farsetti a maglia di cotone alla | | | |
| 345 | | marinara . . . . . | » | 1 | 20 |
| | 320 | Farsetti a maglia di lana morette | | | |
| 347 | | naturale . . . . . | » | 3 | 50 |
| | 321 | | | | |
| 348 | 322 | Farsetti vari (4) . . . . . | » | » | » |
| 349 | 323 | Fasce di alluda per berretti. . . | » | 0 | 10 |
| 342 | 324 | Fasce di alluda per cappelli da milizia territoriale . . . . . | » | 0 | 20 |
| 350 | 325 | Fasce di alluda per chepi . . . | » | 0 | 15 |
| 351 | 326 | Fasce di alluda per colbacchi . . | » | 0 | 20 |
| 352 | 327 | Fasce di lana . . . . . | » | 1 | 30 |
| 353 | 328 | Fasce di panno per chepi . . . | » | 0 | 45 |
| 354 | 329 | Fasce per cinturini con fermaglio, fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a cavallo . . . . | » | 3 | 00 |
| 355 | 330 | Fasce per cinturini con fermaglio, fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi. . . . . | » | 2 | 70 |
| 356 | 331 | Fasce per cinturini con fermaglio, fibbia e passante da marescialli di alloggio . . . . . | » | 2 | 30 |
| 357 | 332 | Fasce per cinturini con fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi. . . . . | » | 1 | 70 |
| 358 | 333 | Fazzoletti . . . . . | » | 0 | 25 |
| 359 | 334 | Fermagli in metallo bianco per mantelli, mantelline e cappotti (1) | » | 0 | 80 |
| 360 | 335 | Fermagli per cinturini da carabinieri. . . . . | » | 1 | 00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 336 | Fibbie con tubicino per zaini da milizia territoriale. . . . . | N. | 0 | 05 |
| 362 | 337 | Fibbie per coregge da borracce. | » | 0 | 03 |
| 363 | 338 | Fibbie per coregge da pantaloni. | » | 0 | 03 |
| 364 | 339 | Fibbie per zaini . . . . . | » | 0 | 03 |
| 365 | 340 | Filetti abbeveratoi completi (1) . | » | 6 | 00 |
| 366 | 341 | Filetti di ferro per briglia (1) . . | » | 2 | 50 |
| 367 | 342 | Fiocchi ber berretti (fetz) da bersaglieri . . . . . | » | 6 | 20 |
| 368 | 343 | Fondine per pistola (mod. 1874) (1) | » | 3 | 00 |
| 369 | 344 | Fondine per pistola (mod. 1889) (1) | » | 1 | 50 |
| 370 | 345 | Forbici di acciaio . . . . . | » | 0 | 18 |
| 371 | 346 | Forbici pel governo dei cavalli (1) | » | 0 | 90 |
| 372 | 347 | Forchette di composizione (1) . . | » | 0 | 50 |
| 373 | 348 | Frange per spalline da brigadieri | P | 7 | 00 |
| 374 | 349 | Frange per spalline da marescialli d'alloggio. . . . . | » | 10 | 00 |
| 375 | 350 | Frange per spalline da musicanti dei carabinieri . . . . . | » | 12 | 00 |
| 376 | 351 | Frange per spalline da vice-brigadieri e carabinieri. . . . . | » | 1 | 00 |
| 377 | 352 | Fregi d'ancore per berretti . . | N. | 0 | 25 |
| 378 | 353 | Fregi d'ancore per berretti da sottufficiali . . . . . | » | 1 | 80 |
| 379 | 354 | Fregi d'ancore per chepì. . . . | » | 0 | 35 |
| 478 | 355 | Fregi d'ancore per chepì da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 479 | 356 | Fregi d'ancore per controspalline da giubbe da marescialli . . . | » | 0 | 80 |
| 380 | 357 | Fregi d'ancore per controspalline da giubbe del genio . . . . . | » | 0 | 20 |
| 381 | 358 | Fregi d'ancore per coperture di tela. | » | 0 | 05 |
| 382 | 359 | Fregi d'appie per berretti. . . . | » | 0 | 20 |
| 383 | 360 | Fregi d'appie per berretti da sottufficiali. . . . . | » | 1 | 70 |
| 384 | 361 | Fregi d'appie per berretti per la brigata ferrovieri del genio . . | » | 0 | 20 |
| 385 | 362 | Fregi d'appie per berretti per sottufficiali della brigata ferrovieri del genio . . . . . | » | 1 | 70 |
| 386 | 363 | Fregi d'appie per chepì . . . . | » | 0 | 25 |
| 482 | 364 | Fregi d'appie per chepì da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 483 | 365 | Fregi d'appie per chepì da marescialli della brigata ferrovieri del del genio . . . . . | » | 0 | 70 |
| 387 | 366 | Fregi d'appie per chepì per la brigata ferrovieri del genio. . . . | » | 0 | 25 |
| 388 | 367 | Fregi d'appie per coperture di tela | » | 0 | 05 |
| 389 | 368 | Fregi d'appie per coperture di tela per la brigata ferrovieri del genio | » | 0 | 05 |
| 477 | 369 | Fregi d'argento per berretti da sottufficiali della milizia mobile d'artiglieria da costa della Sardegna. | » | 1 | 00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 370 | Fregi d'arnesi da zappatori per controspalline da giubbe da marescialli del genio. . . . . | N | 0 | 80 |
| 390 | 371 | Fregi d'arnesi da zappatori per controspalline da giubbe del genio . . . . . | » | 0 | 20 |
| 391 | 372 | Fregi di cannoni e bandiere per berretti . . . . . | » | 0 | 20 |
| 392 | 373 | Fregi di cannoni e bandiere per berretti da sottufficiali . . . | » | 2 | 30 |
| 393 | 374 | Fregi di cannoni e bandiere per chepì . . . . . | » | 0 | 25 |
| 485 | 375 | Fregi di cannoni e bandiere per chepì da marescialli. . . . . | » | 0 | 70 |
| 394 | 376 | Fregi di cannoni e bandiere per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 395 | 377 | Fregi di cannoni e cornetta per berretti. . . . . | » | 0 | 20 |
| 396 | 378 | Fregi di cannoni e cornetta per berretti da sottufficiali . . . . | » | 2 | 30 |
| 397 | 379 | Fregi di cannoni e cornetta per chepì . . . . . | » | 0 | 25 |
| 486 | 380 | Fregi di cannoni e cornetta per chepì da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 398 | 381 | Fregi di cannoni e cornetta per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 399 | 382 | Fregi di cannoni e moschetti per berretti . . . . . | » | 0 | 20 |
| 400 | 383 | Fregi di cannoni e moschetti per berretti da sottufficiali . . . | » | 2 | 30 |
| 401 | 384 | Fregi di cannoni e moschetti per chepì . . . . . | » | 0 | 25 |
| 487 | 385 | Fregi di cannoni e moschetti per chepì da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 402 | 386 | Fregi di cannoni e moschetti per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 403 | 387 | Fregi di cannoni e sciabole per berretti . . . . . | » | 0 | 20 |
| 404 | 388 | Fregi di cannoni e sciabole per berretti da sottufficiali . . . . | » | 2 | 30 |
| 405 | 389 | Fregi di cannoni e sciabole per chepì . . . . . | » | 0 | 25 |
| 488 | 390 | Fregi di cannoni e sciabole per chepì da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 406 | 391 | Fregi di cannoni e sciabole per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 407 | 392 | Fregi di cannoni per berretti . . | » | 0 | 20 |
| 408 | 393 | Fregi di cannoni per berretti da sottufficiali . . . . . | » | 1 | 70 |
| 409 | 394 | Fregi di cannoni per chepì . . . | » | 0 | 25 |
| 489 | 395 | Fregi di cannoni per chepì da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 410 | 396 | Fregi di cannoni per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 397 | Fregi di cannoni per controspalline da giubbe d'artiglieria . | N. | 0 | 30 |
| 490 | 398 | Fregi di cannoni per controspalline da giubbe da marescialli . | » | 0 | 80 |
| 412 | 399 | Fregi di cetra grande (fioroni) per abiti di grande uniforme da musicanti dei carabinieri . . . . | » | 4 | 60 |
| 413 | 400 | Fregi di cetra per abiti da musicanti dei carabinieri . . . . . | » | 1 | 20 |
| 414 | 401 | Fregi di cornetta con disco per cappelli da bersaglieri . . . . | » | 0 | 30 |
| 492 | 402 | Fregi di cornetta con disco per cappelli da marescialli dei bersaglieri . . . . . | » | 0 | 70 |
| 491 | 403 | Fregi di cornetta e moschetti per berretti da marescialli dei bersaglieri . . . . . | » | 2 | 30 |
| 415 | 404 | Fregi di cornetta per berretti . . | » | 0 | 30 |
| 416 | 405 | Fregi di cornetta per berretti da sottufficiali . . . . . | » | 1 | 30 |
| 417 | 406 | Fregi di cornetta per colbacchi | » | 0 | 25 |
| 493 | 407 | Fregi di cornetta per colbacchi da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 418 | 408 | Fregi di cornetta per controspalline da giubbe . . . . . | » | 0 | 15 |
| 494 | 409 | Fregi di cornetta per controspalline da giubbe da marescialli . | » | 0 | 50 |
| 419 | 410 | Fregi di cornetta per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 420 | 411 | Fregi di cornetta senza disco per cappelli da bersaglieri . . . | » | 0 | 25 |
| 421 | 412 | Fregi di croce nera per coperture tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 422 | 413 | Fregi di croce rossa per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 423 | 414 | Fregi di dischi di metallo bianco o giallo per cappelli alpini . . | » | 0 | 05 |
| 424 | 415 | Fregi di dischi per cornette per cappelli da bersaglieri . . . . . | » | 0 | 05 |
| 425 | 416 | Fregi di dischi per stelle da berretti (16) . . . . . | » | 0 | 07 |
| 426 | 417 | Fregi di dischi per stelle da chepi e colbacchi . . . . . | » | 0 | 05 |
| 427 | 418 | Fregi di granata in argento per berretti da sottufficiali dei granatieri . . . . . | » | 1 | 10 |
| 428 | 419 | Fregi di granata in oro per berretti da sottufficiali dei granatieri | » | 1 | 30 |
| 429 | 420 | Fregi di granata per abiti (serie di 4 pezzi) (1) . . . . . | » | 1 | 10 |
| 430 | 421 | Fregi di granata per berretti . . | » | 0 | 30 |
| 431 | 422 | Fregi di granata per berretti da caporale e soldati dei granatieri (5). . . . . | » | 0 | 25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 423 | Fregi di granata per berretti da carabinieri . . . . . | N. | 0 | 40 |
| 433 | 424 | Fregi di granata per berretti da sottufficiali . . . . . | » | 1 | 20 |
| 434 | 425 | Fregi di granata per cappelli da carabinieri . . . . . | » | 1 | 00 |
| 435 | 426 | Fregi di granata per chepì da granatieri (5) . . . . . | » | 0 | 30 |
| 495 | 427 | Fregi di granata per chepi da marescialli dei granatieri . . . . | » | 0 | 70 |
| 436 | 428 | Fregi di granata per controspalline da giubbe . . . . . | » | 0 | 20 |
| 496 | 429 | Fregi di granata per controspalline da giubbe da marescialli . | » | 0 | 50 |
| 437 | 430 | Fregi di granata per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 438 | 431 | Fregi di granata per elmetti da carabinieri . . . . . | » | 1 | 00 |
| 439 | 432 | Fregi di granata per giberne da carabinieri . . . . . | » | 0 | 25 |
| 440 | 433 | Fregi di granata per gualdrappe da brigadieri e carabinieri . . | » | 0 | 50 |
| 441 | 434 | Fregi di granata per gualdrappe da marescialli d'alloggio . . . | » | 4 | 00 |
| 442 | 435 | Fregi di lance per berretti . . . | » | 0 | 30 |
| 443 | 436 | Fregi di lance per berretti da sottufficiali . . . . . | » | 1 | 30 |
| 444 | 437 | Fregi di lance per colbacchi . . | » | 0 | 25 |
| 497 | 438 | Fregi di lance per colbacchi da marescialli . . . . . | » | 0 | 70 |
| 445 | 439 | Fregi di lance per controspalline da giubbe . . . . . | » | 0 | 15 |
| 498 | 440 | Fregi di lance per controspalline da giubbe da marescialli . . . | » | 0 | 50 |
| 446 | 441 | Fregi di lance per coperture di tela . . . . . | » | 0 | 05 |
| 499 | 442 | Fregi di metallo bianco con disco per cappelli da marescialli alpini. | » | 0 | 80 |
| 447 | 443 | Fregi di metallo bianco o giallo con disco per cappelli da alpini | » | 0 | 50 |
| 448 | 444 | Fregi di metallo bianco o giallo senza disco per cappelli da alpini. | » | 0 | 45 |
| 449 | 445 | Fregi di metallo per cappelli da milizia territoriale . . . . . | » | 0 | 22 |
| 476 | 446 | Fregi di numero in metallo per elmetti . . . . . | » | 0 | 10 |
| 450 | 447 | Fregi di numero o di corona reale per coperture di tela . . . . | » | 0 | 04 |
| 501 | 448 | Fregi di stella con corona reale per berretti da marescialli . . | » | 1 | 50 |
| 451 | 449 | Fregi di stella con croce di Savoia per coperture di tela delle compagnie di sussistenza e sottufficiali guardaforti . . . . . | » | 0 | 05 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 450 | Fregi di stella con disco per berretti (16) . . . . . | N. | 0 | 15 |
| 453 | 451 | Fregi di stella con disco per chepi e colbacchi . . . . . | » | 0 | 20 |
| 500 | 452 | Fregi di stella con disco per chepi e colbacchi da marescialli . . | » | 0 | 45 |
| 454 | 453 | Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali (16) . . . | » | 1 | 00 |
| 455 | 454 | Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia comunale . . . . . | » | 1 | 30 |
| 456 | 455 | Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia mobile dei ferrovieri del genio | » | 1 | 00 |
| 457 | 456 | Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia territoriale alpina . . . . . | » | 1 | 00 |
| 458 | 457 | Fregi di stella in oro ed argento per berretti da sottufficiali (16) . | » | 1 | 20 |
| 459 | 458 | Fregi di stella in oro per berretti da sottufficiali (16) . . . . . | » | 1 | 30 |
| 460 | 459 | Fregi di stella in oro per berretti da sottufficiali del treno di artiglieria a cavallo . . . . . | » | 0 | 80 |
| 461 | 460 | Fregi di stella in panno verde per berretti da caporali e soldati della milizia territoriale alpina . . . | » | 0 | 15 |
| 462 | 461 | Fregi di stella per berretti da caporali e soldati della milizia mobile dei ferrovieri del genio . . | » | 0 | 20 |
| 463 | 462 | Fregi di stella per berretti da treno d'artiglieria a cavallo . . . . | » | 0 | 15 |
| 464 | 463 | Fregi di stella per cappelli da milizia territoriale alpina . . . . | » | 0 | 30 |
| 465 | 464 | Fregi di stella per coperture di tela della milizia mobile d'artiglieria da montagna . . . . | » | 0 | 10 |
| 466 | 465 | Fregi di stella per coperture di tela per il treno d'artiglieria a cavallo e per la milizia mobile dei ferrovieri del genio . . . . . | » | 0 | 05 |
| 467 | 466 | Fregi di stella senza disco per berretti (5) . . . . . | » | 0 | 08 |
| 468 | 467 | Fregi di stella senza disco per chepi e colbacchi . . . . . | » | 0 | 15 |
| 470 | 468 | Fregi per berretti da caporali e soldati alpini . . . . . | » | 0 | 80 |
| 471 | 469 | Fregi per berretti da sottufficiali alpini . . . . . | » | 2 | 00 |
| 472 | 470 | Fregi per elmetti da truppe coloniali (16) . . . . . | » | 0 | 20 |
| 473 | 471 | Fregi per spallini (*) . . . . . | P. | 0 | 03 |

(*) Numeri, granate, ecc.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 474 | 472 | Frontali di briglia con bottoni gemelli (1) . . . . . | N | 1 | 00 |
| 475 | 473 | Frontali di briglia di grande bardatura (1) . . . . . | » | 0 | 70 |
| | 474 | | | | |
| | 475 | | | | |
| | 476 | | | | |
| | 477 | | | | |
| | 478 | | | | |
| | 479 | | | | |
| | 480 | | | | |
| | 481 | | | | |
| | 482 | | | | |
| | 483 | | | | |
| | 484 | | | | |
| | 485 | | | | |
| | 486 | | | | |
| | 487 | | | | |
| | 488 | | | | |
| 502 | 489 | Gambali di cuoio (mod Ardito) . . | P | 10 | 20 |
| 504 | 490 | Gambali di tela color bronzo chiaro | » | 1 | 00 |
| 505 | 491 | Ganghcrelli assortiti di ferro . . | kg. | 3 | 00 |
| 506 | 492 | Gangherelli assortiti di ottone . . | » | 7 | 50 |
| | 493 | Gangherelli per elmetti . . . . | N. | 0 | 03 |
| 507 | 494 | Gavette grandi . . . . . | » | 1 | 80 |
| 508 | 495 | Gavette piccole . . . . . | » | 0 | 80 |
| 509 | 496 | Gavette varie (4) . . . . . | » | » | » |
| 510 | 497 | Giberne con fregio da carabinieri | » | 3 | 00 |
| 511 | 498 | Giberne con fregio da carabinieri per pacchetti e per caricatori (modello 1891) . . . . . | » | 3 | 00 |
| 512 | 499 | Giberne con fregio da marescialli d'alloggio . . . . . | » | 4 | 60 |
| 513 | 500 | Ginocchielli . . . . . | » | 0 | 30 |
| 514 | 501 | Giubbe comuni di panno da cavalleria . . . . . | » | 10 | 90 |
| 515 | 502 | Giubbe comuni di panno da fanteria, sanità e sussistenza . . . | » | 12 | 10 |
| 516 | 503 | Giubbe comuni di panno da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | » | 19 | 00 |
| 517 | 504 | Giubbe di panno da alpini . . . . | » | 13 | 10 |
| 518 | 505 | Giubbe di panno d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio . . . . . | » | 11 | 80 |
| 519 | 506 | Giubbe di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai . . | » | 12 | 40 |
| 520 | 507 | Giubbe di panno d'artiglieria da montagna . . . . . | » | 14 | 30 |
| 521 | 508 | Giubbe di panno da bersaglieri . . | » | 13 | 20 |
| 518 | 509 | Giubbe di panno da compagnie di disciplina . . . . . | » | 12 | 90 |
| 523 | 510 | Giubbe di panno da genio . . . . | » | 12 | 70 |
| 524 | 511 | Giubbe di panno da granatieri . . | » | 14 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 512 | Giubbe di panno da marescialli degli alpini . . . . . | N. | 24 | 50 |
| 584bis | 513 | Giubbe di panno da marescialli dei bersaglieri . . . . . | » | 26 | 40 |
| 58 bis | 514 | Giubbe di panno da marescialli dei granatieri . . . . . | » | 28 | 10 |
| 585 | 515 | Giubbe di panno da marescialli del genio . . . . . | » | 26 | 50 |
| 586 | 516 | Giubbe di panno da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e scuola di cavalleria (20) . . . . | » | 24 | 00 |
| 586bis | 517 | Giubbe di panno da marescialli del 3° reggimento cavalleria . . . | » | 25 | 70 |
| 587 | 518 | Giubbe di panno da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 24 | 80 |
| 587bis | 519 | Giubbe di panno da marescialli dell'11° reggimento cavalleria . | » | 24 | 50 |
| 588 | 520 | Giubbe di panno da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 25 | 40 |
| 588bis | 521 | Giubbe di panno da marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 25 | 70 |
| 589 | 522 | Giubbe di panno da marescialli del 17° reggimento cavalleria . . . | » | 24 | 80 |
| 589bis | 523 | Giubbe di panno da marescialli del 19° reggimento cavalleria . . . | » | 24 | 20 |
| 590 | 524 | Giubbe di panno da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 25 | 10 |
| 583 | 525 | Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . | » | 25 | 70 |
| 583bis | 526 | Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da costa e da fortezza | » | 26 | 60 |
| 584 | 527 | Giubbe di panno da marescialli di artiglieria da montagna . . . | » | 28 | 30 |
| 582bis | 528 | Giubbe di panno da marescialli di fanteria . . . . . | » | 24 | 60 |
| 533 | 529 | Giubbe di panno da sottufficiali alpini . . . . . | » | 19 | 40 |
| 534 | 530 | Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio . | » | 19 | 40 |
| 535 | 531 | Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da costa, da fortezza ed operai . . . . . | » | 20 | 20 |
| 536 | 532 | Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da montagna . . . | » | 22 | 00 |
| 537 | 533 | Giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri . . . . . | » | 20 | 30 |
| 538 | 534 | Giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri . . . . . | » | 21 | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 535 | Giubbe di panno da sottufficiali del genio | N | 20 | 20 |
| 540 | 536 | Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20) | » | 18 | 40 |
| 541 | 537 | Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria | » | 20 | 10 |
| 542 | 538 | Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, e 10° reggimento cavalleria (20) | » | 19 | 30 |
| 543 | 539 | Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria | » | 18 | 90 |
| 545 | 540 | Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) | » | 19 | 80 |
| 544 | 541 | Giubbe di panno da sottufficiali del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20) | » | 20 | 10 |
| 546 | 542 | Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria | » | 19 | 20 |
| 547 | 543 | Giubbe di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria | » | 18 | 70 |
| 580 | 544 | Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria (20) | » | 19 | 50 |
| 525 | 545 | Giubbe di panno pel 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20) | » | 12 | 00 |
| 526 | 546 | Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria | » | 13 | 70 |
| 527 | 547 | Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, e 10° reggimento cavalleria (20) | » | 12 | 80 |
| 528 | 548 | Giubbe di panno per l'11° reggimento cavalleria | » | 12 | 50 |
| 530 | 549 | Giubbe di panno pel 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) | » | 13 | 40 |
| 529 | 550 | Giubbe di panno pel 13°, 14°, 20° reggimento cavalleria (20) | » | 13 | 70 |
| 531 | 551 | Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria | » | 12 | 80 |
| 532 | 552 | Giubbe di panno pel 19° reggimento cavalleria | » | 12 | 30 |
| 579 | 553 | Giubbe di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria (20) | » | 13 | 10 |
| 550 | 554 | Giubbe di panno varie (4) | » | » | » |
| 551 | 555 | Giubbe di tela color bronzo chiaro con sparati | » | 3 | 60 |
| 552 | 556 | Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri | » | 3 | 00 |
| 554 | 557 | Giubbe di tela color bronzo chiaro da truppe coloniali | » | 3 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 558 | Giubbe di tela color bronzo chiaro senza sparati . . . . . | N | 3 | 30 |
| | 559 | | | | |
| | 560 | | | | |
| | 561 | | | | |
| | 562 | | | | |
| | 563 | | | | |
| 556 | 564 | Giubbe di tela spinata con sparati laterali da fanteria, sanità e sussistenze . . . . . | » | 4 | 10 |
| 557 | 565 | Giubbe di tela spinata con sparati laterali da genio. | » | 4 | 10 |
| 558 | 566 | Giubbe di tela spinata da carabinieri . . . . . | » | 3 | 60 |
| 560 | 567 | Giubbe di tela spinata senza sparati d'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna . . . . . | » | 3 | 90 |
| 559 | 568 | Giubbe di tela spinata senza sparati e con controspallini da truppe a cavallo . . . . . | » | 3 | 90 |
| 561 | 569 | Giubboni da carabinieri . . . . | » | 11 | 80 |
| 562 | 570 | Giunchi per chepi . . . . . | » | 0 | 02 |
| 563 | 571 | Gualdrappe da brigadieri e carabinieri . . . . . | » | 11 | 70 |
| 564 | 572 | Gualdrappe da marescialli d'alloggio . . . . . | » | 32 | 50 |
| 566 | 573 | Guanti di cotone bianco . . . . | P. | 0 | 30 |
| 590bis | 574 | Guanti di cotone nero . . . . | » | 0 | 50 |
| 567 | 575 | Guanti di flanella (alphetik) . . . | » | 0 | 60 |
| 569 | 576 | Guanti di pelle scamosciata bianca | » | 1 | 10 |
| 570 | 577 | Guanti di pelle scamosciata nera | » | 1 | 20 |
| 571 | 578 | Guarnizioni per giubbe del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20) . . . . . | N. | 2 | 00 |
| 572 | 579 | Guarnizioni per giubbe del 3° reggimento cavalleria . . . . . | » | 3 | 40 |
| 573 | 580 | Guarnizioni per giubbe del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 2 | 80 |
| 574 | 581 | Guarnizioni per giubbe dell'11° reggimento cavalleria . . . . . | » | 2 | 50 |
| 576 | 582 | Guarnizioni per giubbe del 12°, 15°, 16°, 18°, 21°, 22° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 3 | 40 |
| 575 | 583 | Guarnizioni per giubbe del 13°, 14°, 20° reggimento cavalleria (20) . | » | 3 | 70 |
| 577 | 584 | Guarnizioni per giubbe del 17° reggimento cavalleria . . . . . | » | 2 | 80 |
| 588 | 585 | Guarnizioni per giubbe del 19° reggimento cavalleria . . . . . | » | 2 | 20 |
| 581 | 586 | Guarnizioni per giubbe del 23° e 24° reggimento cavalleria . . . . | » | 3 | 10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 587 | | | | |
| | 588 | | | | |
| | 589 | | | | |
| | 590 | | | | |
| | 591 | | | | |
| | 592 | | | | |
| | 593 | | | | |
| | 594 | | | | |
| | 595 | | | | |
| | 596 | | | | |
| | 597 | | | | |
| | 598 | | | | |
| | 599 | | | | |
| 591 | 600 | Lacciuoli per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna . . | P. | 0 | 10 |
| 592 | 601 | Lustrini (1) . . . . . | N. | 0 | 04 |
| | 602 | | | | |
| | 603 | | | | |
| | 604 | | | | |
| | 605 | | | | |
| 589 | 606 | Mantelline da alpini. . . . . | N | 15 | 70 |
| 599 | 607 | Mantelline da bersaglieri. . . . | » | 15 | 40 |
| 610 | 608 | Mantelline da compagnie di disciplina. . . . . | » | 15 | 50 |
| 600 | 609 | Mantelline senza fermaglio da carabinieri . . . . . | » | 37 | 40 |
| 597 | 610 | Mantelli senza fermaglio da carabinieri . . . . . | » | 54 | 00 |
| 601 | 611 | Morsi con barbazzale (1) . . . | » | 5 | 20 |
| 602 | 612 | Mostrine per cappotti da fanteria. | P. | 0 | 21 |
| 603 | 613 | Mostrine per cappotti da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti . . . . | » | 0 | 29 |
| 604 | 614 | Mostrine per cappotti da truppa di sussistenza . . . . . | » | 0 | 30 |
| 605 | 615 | Mostrine per cappotti e giubbe di panno da truppa di sanità . . | » | 0 | 20 |
| 606 | 616 | Mostrine per giubbe di panno da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari, provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari del distretto di Roma e guardaforti. | » | 0 | 37 |
| 607 | 617 | Mostrine per giubbe di panno da truppa di sussistenza . . . . | » | 0 | 37 |
| 608 | 618 | Mutande a maglia di cotone. . . | N. | 1 | 50 |
| 609 | 619 | Mutande di tela . . . . . | » | 1 | 40 |
| | 620 | | | | |
| | 621 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 622 | | | | |
| | 623 | | | | |
| | 624 | | | | |
| | 625 | | | | |
| | 626 | | | | |
| | 627 | | | | |
| | 628 | | | | |
| 617 | 629 | Nappine di lana per chepi e colbacchi (*) . . . . . | N. | 0 | 20 |
| 618 | 630 | Nappine di lana per elmetti da truppe coloniali (16) . . . . . | » | 0 | 15 |
| 616 | 631 | Nappine per cappelli da alpini. . | » | 0 | 20 |
| 612 | 632 | Nappine per cappelli da marescialli alpini . . . . . | » | 0 | 70 |
| 614 | 633 | Nappine per chepì da marescialli di artiglieria e genio. . . . . | » | 0 | 75 |
| 613 | 634 | Nappine per chepi da marescialli di fanteria. . . . . | » | 0 | 75 |
| 615 | 635 | Nappine per colbacchi da marescialli . . . . . | » | 0 | 90 |
| 619 | 636 | Nastri in cotone nero con le lettere S. B . . . . . | » | 0 | 25 |
| | 637 | | | | |
| | 638 | | | | |
| | 639 | | | | |
| | 640 | | | | |
| 622 | 641 | Occhielli di metallo per chepi e colbacchi . . . . . | N | 0 | 01 |
| | 642 | | | | |
| | 643 | | | | |
| | 644 | | | | |
| 626 | 645 | Paletti per teli da tenda . . . . | N. | 0 | 03 |
| 627 | 646 | Panciotti . . . . . | » | 2 | 10 |
| 628 | 647 | Pantaloni di panno bigio con bande da carabiniere a cavallo . . . | » | 11 | 30 |
| 629 | 648 | Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo . . | » | 10 | 00 |
| 630 | 649 | Pantaloni di panno da alpini . . | » | 7 | 80 |
| 631 | 650 | Pantaloni di panno d'artiglieria a cavallo (batterie) . . . . . | » | 9 | 00 |
| 632 | 651 | Pantaloni di panno d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria | » | 11 | 10 |
| 633 | 652 | Pantaloni di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai . . | » | 9 | 80 |
| 634 | 653 | Pantaloni di panno d'artiglieria da montagna. . . . . | » | 9 | 20 |
| 635 | 654 | Pantaloni di panno da bersaglieri. | » | 9 | 30 |
| 636 | 655 | Pantaloni di panno da cavalleria (modello Ardito) . . . . . | » | 8 | 90 |
| 689 | 656 | Pantaloni di panno da compagnie di disciplina . . . . . | » | 8 | 00 |
| 637 | 657 | Pantaloni di panno da fanteria. . | » | 7 | 80 |

(*) Indicare il colore della nappina, del numero o del fondo, o se sono interamente elissoidali.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 658 | Pantaloni di panno da granatieri. | N. | 8 | 80 |
| 639 | 659 | Pantaloni di panno da genio . . | » | 9 | 40 |
| 639 | 660 | Pantaloni di panno da treno del genio . . . . . | » | 10 | 90 |
| 640 | 661 | Pantaloni di panno da sottufficiali alpini . . . . . | » | 11 | 00 |
| 641 | 662 | Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo (batterie). | » | 13 | 20 |
| 642 | 663 | Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria . . . . . | » | 15 | 40 |
| 643 | 664 | Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai . . . . . | » | 13 | 80 |
| 644 | 665 | Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna . . . | » | 13 | 20 |
| 645 | 666 | Pantaloni di panno da sottufficiali dei bersaglieri e del genio . . | » | 13 | 40 |
| 646 | 667 | Pantaloni di panno da sottufficiali dei granatieri . . . . . | » | 12 | 40 |
| 647 | 668 | Pantaloni di panno da sottufficiali del treno del genio . . . . . | » | 15 | 40 |
| 648 | 669 | Pantaloni di panno da sottufficiali di cavalleria (modello Ardito) . | » | 12 | 90 |
| 649 | 670 | Pantaloni di panno da sottufficiali di fanteria. . . . . | » | 10 | 80 |
| 651 | 671 | Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo . | » | 15 | 60 |
| 652 | 672 | Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a piedi . . | » | 13 | 80 |
| 653 | 673 | Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo. | » | 14 | 40 |
| 654 | 674 | Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi. . | » | 12 | 90 |
| 655 | 675<br>676 | Pantaloni di tela color bronzo chiaro | » | 2 | 80 |
| 656 | 677 | Pantaloni di tela spigata (M. 1896) | » | 3 | 30 |
| 657 | 678 | Pantaloni vari (4). . . . . | » | » | » |
| 658 | 679 | Parti di bastone per teli da tenda | » | 0 | 15 |
| 659 | 680 | Parti di colbacco di pelle di foca. | » | 5 | 00 |
| 660 | 681 | Pastrani con cintolo d'artiglieria | » | 24 | 80 |
| 661 | 682 | Pastrani con cintolo da treno del genio . . . . . | » | 24 | 80 |
| 662 | 683 | Pastrani da cavalleria . . . . . | » | 27 | 40 |
| 663 | 684 | Pastrani da sottufficiali d'artiglieria . . . . . | » | 32 | 40 |
| 664 | 685 | Pastrani da sottufficiali del treno del genio . . . . . | » | 32 | 40 |
| 665 | 686 | Pastrani vari di panno (4) . . . | » | » | » |
| 666 | 687 | Pendagli corti con ganci e bottone per cinturini da musicanti (1) . | » | 0 | 70 |
| 667 | 688 | Pendagli di cuoio bufalo per cinturini da brigadieri e carabinieri a cavallo . . . . . | » | 1 | 00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 689 | Pendagli di cuoio nero lucido per cinturini da marescialli d'alloggio | N. | 3 | 00 |
| 669 | 690 | Pendagli lunghi con bottone per cinturini da musicanti (1) | » | 0 | 60 |
| 670 | 691 | Pennacchi per cappelli da carabinieri | » | 4 | 50 |
| 671 | 692 | Pennacchi per cappelli da musicanti dei carabinieri | » | 6 | 00 |
| 672 | 693 | Pennacchi per chepì d'artiglieria a cavallo | » | 1 | 00 |
| 673 | 694 | Pennacchi per elmetti da carabinieri | » | 5 | 00 |
| 674 | 695 | Pennacchietti per cappelli da bersaglieri | » | 2 | 50 |
| 675 | 696 | Pennacchietti per cappelli da bersaglieri (mod. 1900) | » | 3 | 00 |
| 676 | 697 | Pennacchietti per chepì d'artiglieria e genio | » | 0 | 70 |
| 677 | 698 | Pennacchietti per elmetti da bersaglieri | » | 2 | 50 |
| 679 | 699 | Penne per cappelli da alpini | » | 0 | 20 |
| 680 | 700 | Penne per cappelli da milizia territoriale | » | 0 | 08 |
| 681 | 701 | Penne per colbacchi | » | 0 | 03 |
| 682 | 702 | Pettini a doppia dentiera | » | 0 | 12 |
| 683 | 703 | Pettini di ferro pel governo dei cavalli (1) | » | 0 | 50 |
| 684 | 704 | Pezzuole per piedi | P. | 0 | 24 |
| 685 | 705 | Piastrini di riconoscimento | N | 0 | 01 |
| 686 | 706 | Porta moschetti (modello 1891) (1) | » | 6 | 50 |
| 687 | 707 | Puntali per cordelline | P. | 3 | 50 |
| | 708 | | | | |
| | 709 | | | | |
| | 710 | | | | |
| | 711 | | | | |
| | 712 | | | | |
| | 713 | | | | |
| | 714 | | | | |
| | 715 | | | | |
| | 716 | | | | |
| | 717 | | | | |
| 707 | 718 | Redini di filetto (1) | P. | 2 | 40 |
| 708 | 719 | Redini di morso (1) | » | 2 | 40 |
| 709 | 720 | Rocchetti completi | N. | 0 | 16 |
| | 721 | | | | |
| | 722 | | | | |
| | 723 | | | | |
| 716 | 724 | Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso | N. | 0 | 53 |
| 717 | 725 | Sacchetti per cartucce da zaini da artiglieria e genio | » | 0 | 08 |
| 718 | 726 | Sacchetti per cartucce da zaini da fanteria e carabinieri | » | 0 | 14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | 727 | Sacchetti per galletta a mano per mezza razione . . . . . | N. | 0 | 09 |
| 780 | 728 | Sacchetti per galletta a mano per una razione . . . . . | » | 0 | 11 |
| 721 | 729 | Sacchetti per le razioni di sale . | » | 0 | 03 |
| 722 | 730 | Sacchi da vestiario per truppe coloniali . . . . . | » | 3 | 30 |
| 723 | 731 | Sacchi per vestiario e per biada | » | 1 | 90 |
| 724 | 732 | Sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900) . . . . . | » | 2 | 20 |
| 725 | 733 | Scarpe comuni . . . . . | P | 5 | 50 |
| 726 | 734 | Scarpe rinforzate con chiodatura leggera. . . . . | » | 7 | 50 |
| 727 | 735 | Scarpe rinforzate con chiodatura pesante alternata . . . . . | » | 7 | 80 |
| | 736 | | | | |
| 728 | 737 | Scarpe rinforzate senza chiodatura | » | 7 | 50 |
| 729 | 738 | Scatolette pel nero da scarpe . . | N | 0 | 08 |
| 730 | 739 | Scheletri per zaini d'artiglieria e genio senza rivestimento di tela | » | 0 | 20 |
| 731 | 740 | Scheletri per zaini da carabinieri senza rivestimento di tela . | » | 0 | 42 |
| 732 | 741 | Scheletri per zaini da fanteria senza rivestimento di tela . . . . | » | 0 | 28 |
| 733 | 742 | Sciabole da marescialli d'alloggio a cavallo . . . . . | » | 20 | 00 |
| 734 | 743 | Sciabole da marescialli d'alloggio a piedi . . . . . | » | 16 | 50 |
| 735 | 744 | Scudetti di pakfond con gancio per colbacchi . . . . . | » | 0 | 08 |
| 736 | 745 | Soggoli per berretti . . . . . | » | 0 | 05 |
| 737 | 746 | Soggoli per cappelli (1) . . . . | » | 0 | 10 |
| 738 | 747 | Soggoli per cappelli da alpini e da bersaglieri . . . . . | » | 0 | 20 |
| 739 | 748 | Soggoli per chepì e colbacchi . . | » | 0 | 15 |
| 741 | 749 | Soggoli per elmetti . . . . . | » | 0 | 25 |
| 742 | 750 | Soggoli vari (4) . . . . . | » | » | » |
| 778 | 751 | Solette per calze di lana . . . . | P | 0 | 60 |
| 743 | 752 | Sopraffasce di tessuto con fibbie per sella (1) . . . . . | N | 2 | 60 |
| 744 | 753 | Sopraffasce per chepì . . . . . | » | 0 | 12 |
| 745 | 754 | Sottogola di briglia (1) . . . . . | » | 0 | 80 |
| 747 | 755 | Sottopiedi per pantaloni . . . . | P | 0 | 28 |
| 748 | 756 | Sottopiedi per uose . . . . . | » | 0 | 14 |
| 749 | 757 | Sottopiedi vari (4) . . . . . | » | » | » |
| 750 | 758 | Spallini in argento senza frange (1) | » | 7 | 60 |
| 751 | 759 | Spazzole per dare il nero alle scarpe (1) . . . . . | N | 0 | 25 |
| 752 | 760 | Spazzole per fango . . . . . | » | 0 | 20 |
| 753 | 761 | Spazzole per lucidare le scarpe (1) | » | 0 | 80 |
| 754 | 762 | Spazzole per ottone (1) . . . . | » | 0 | 18 |
| 755 | 763 | Spazzole per scarpe. . . . . | » | 0 | 25 |
| 756 | 764 | Spazzole per vestimenta . . . . | » | 0 | 25 |
| 757 | 765 | Spazzole per vestimenta (1) . . . | » | 0 | 80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 766 | Speroni con coreggiuole d'artiglieria da campagna, treno e carabinieri . . . . . | P. | 0 | 70 |
| 759 | 767 | Speroni modello Ardito . . . . | » | 0 | 50 |
| 760 | 768 | Speroni senza coreggiuole d'artiglieria da campagna, treno e carabinieri . . . . . | » | 0 | 50 |
| 761 | 769 | Spugne per il governo dei cavalli (1) . . . . . | N. | 0 | 40 |
| 762 | 770 | Staffe di ferro (1) . . . . . | P. | 2 | 50 |
| 763 | 771 | Staffili per sella (1) . . . . . | » | 3 | 00 |
| 764 | 772 | Stellette di divisa in panno . . . | » | 0 | 08 |
| 765 | 773 | Stellette di divisa in seta . . . . | » | 0 | 40 |
| 766 | 774 | Stellette metalliche di divisa . . | N. | 0 | 04 |
| 767 | 775 | Stellette metalliche di divisacon avvitamento (1) . . . . . | » | 0 | 14 |
| 777 | 776 | Stivaletti allacciati da marescialli | P. | 22 | 00 |
| 770 | 777 | Stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna . . . . . | » | 11 | 50 |
| 779 | 778 | Stivaletti da sottufficiali alpini e da artiglieria da montagna . . . | » | 15 | 00 |
| 771 | 779 | Stivaletti da truppa del genio (pontieri, lagunari, treno e ferrovieri) | » | 11 | 00 |
| 768 | 780 | Stivali (1) . . . . . | » | 12 | 50 |
| 769 | 781 | Stivali vari (4) . . . . . | » | » | » |
| 772 | 782 | Stivalini d'artiglieria da campagna, treno e carabinieri . . . . . | » | 8 | 00 |
| 773 | 783 | Stivalini modello Ardito . . . . | » | 7 | 40 |
| 774 | 784 | Stivalini da sottufficiali e da musicanti . . . . . | » | 12 | 00 |
| 775 | 785 | Stivalini vari (4) . . . . . | » | » | » |
| 776 | 786 | Striglie (1) . . . . . | N. | 1 | 00 |
| | 787 | | | | |
| | 788 | | | | |
| | 789 | | | | |
| | 790 | | | | |
| | 791 | | | | |
| | 792 | | | | |
| | 793 | | | | |
| | 794 | | | | |
| | 795 | | | | |
| | 796 | | | | |
| 787 | 797 | Tasche complete pel governo dei cavalli (1) (*) . . . . . | N. | 6 | 80 |
| 788 | 798 | Tasche di cuoio per sella (1) . . | P. | 8 | 50 |
| 789 | 799 | Tasche per pane con coreggia. . | N. | 1 | 40 |
| 790 | 800 | Tasche per pane senza coreggia | » | 0 | 80 |
| 791 | 801 | Tasche vuote pel governo dei cavalli (1) . . . . . | » | 1 | 50 |
| 792 | 802 | Taschette per biada (1) . . . . . | » | 1 | 20 |
| 811 | 803 | Tazze di lamiera . . . . . | » | 0 | 15 |

(*) Si componzono della tasca vuota pel governo dei cavalli contenente: una brusca d'erica, una bruscа di setole, una forbice ed un pettine di ferro pel governo dei cavalli, una spugna ed una striglia.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 793 | 804 | Tazze di latta . . . . . | N. | 0 | 12 |
| 794 | 805 | Teli per tenda . . . . . | » | 4 | 20 |
| 795 | 806 | Testiere di cavezza con museruola e ciappa (1) . . . . . | » | 4 | 70 |
| 796 | 807 | Testiere di morso (1) . . . . . | » | 1 | 00 |
| 797 | 808 | Tondini per berretti (1) . . . . | » | 0 | 10 |
| 798 | 809 | Tondini per chepì . . . . . | » | 0 | 12 |
| 799 | 810 | Tondini per colbacchi . . . . . | » | 0 | 12 |
| 800 | 811 | Tondini vari di tela o pelle (4) . | » | » | » |
| 801 | 812 | Trecce per chepi da caporali e soldati (16) . . . . . | » | 0 | 16 |
| 808 | 813 | Trecce per chepi da marescialli di artiglieria e genio. . . . . | » | 5 | 00 |
| 807 | 814 | Trecce per chepi da marescialli di fanteria. . . . . | » | 4 | 00 |
| 802 | 815 | Trecce per chepi da sottufficieli (16) | » | 1 | 80 |
| 803 | 816 | Trecce per colbacchi (5) . . . . | » | 0 | 45 |
| 809 | 817 | Trecce per colbacchi da marescialli | » | 6 | 00 |
| 804 | 818 | Tubi di feltro (scheletri) per chepi | » | 0 | 55 |
| 805 | 819 | Tubi di feltro (scheletri) per colbacchi . . . . . | » | 1 | 10 |
| 806 | 820 | Tubi (scheletri vari) (4) . . . . | » | » | » |
| 810 | 821 | Tulipe per pennacchi e pennacchietti da marescialli di artiglieria e genio . . . . . | » | 0 | 25 |
| | 822 | | | | |
| | 823 | | | | |
| | 824 | | | | |
| | 825 | | | | |
| | 826 | | | | |
| | 827 | | | | |
| 823 | 828 | Uose di cuoio da ciclisti . . . . | P. | 4 | 50 |
| 815 | 829 | Uose di panno da carabinieri . . | » | 4 | 40 |
| 816 | 830 | Uose di tela color bronzo chiaro complete . . . . . | » | 1 | 60 |
| 819 | 831 | Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli . . . . . | » | 1 | 30 |
| | 832 | | | | |
| | 833 | | | | |
| | 834 | | | | |
| 821 | 835 | Uose di tela spinata complete (modello 1896) . . . . . | P. | 1 | 80 |
| 822 | 836 | Uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli (mod. 1896) . . . . . | » | 1 | 50 |
| | 837 | | | | |
| | 838 | | | | |
| | 839 | | | | |
| | 840 | | | | |
| 830 | 841 | Valigie di panno . . . . . | N. | 5 | 80 |
| 831 | 842 | Valigie varie (4) . . . . . | » | » | » |
| 832 | 843 | Visiere per berretti . . . . . | » | 0 | 15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 833 | 844 | Visiere per berretti da marescialli d'alloggio . . . . . | N. | 0 | 35 |
| 834 | 845 | Visiere per chepi e colbacchi . . | » | 0 | 25 |
| 835 | 846 | Visiere varie (4) . . . . . | » | » | » |
| | 847 | | | | |
| | 848 | | | | |
| 841 | 849 | Zaini d'artiglieria . . . . . | N | 10 | 10 |
| 842 | 850 | Zaini da bersaglieri . . . . . | » | 11 | 50 |
| 843 | 851 | Zaini da carabinieri . . . . . | » | 11 | 80 |
| 844 | 852 | Zaini da fanteria di linea ed alpini | » | 9 | 80 |
| 845 | 853 | Zaini da genio . . . . . | » | 9 | 50 |
| 846 | 854 | Zaini di tela cerata . . . . . | » | 6 | 00 |
| 847 | 855 | Zaini di tela olona impermeabile da milizia territoriale . . . . | » | 4 | 30 |
| 848 | 856 | Zaini vari (4) . . . . . | » | » | » |
| 849 | 857 | Zoccoli per scuderia . . . . . | P. | 0 | 80 |
| | 858 | | | | |
| | 859 | | | | |
| | 860 | | | | |
| | 861 | | | | |
| | 862 | | | | |
| | 863 | | | | |
| | 864 | | | | |
| | 865 | | | | |
| | 866 | | | | |
| | 867 | | | | |
| | 868 | | | | |
| | 869 | | | | |
| | 870 | | | | |
| | 871 | | | | |
| | 872 | | | | |
| | 873 | | | | |
| | 874 | | | | |
| | 875 | | | | |
| | 876 | | | | |
| | 877 | | | | |
| | 878 | | | | |
| | 879 | | | | |
| | 880 | | | | |

## CATEGORIA VII. — **Materiali e generi diversi.**

*Tessuti, cordoni, galloni, nastri e trecciuole.*

AVVERTENZA.

I vecchi numeri categorici sono riportati per agevolare il lavoro dei corpi.

| Numero categorico Vecchio | Numero categorico Nuovo | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 183 | Cinghie di tessuto assortite . . . | m. l. | » » | |
| 184 | 184 | Cordoncino color fulvo per tende. | » | 0 03 | |
| 185 | 185 | Cordoncino d'argento e seta nera, del diametro di mm. 3 . . . . | » | 1 00 | |
| 186 | 186 | Cordoncino di cotone bianco per coperture . . . . . | » | 0 01 | |
| 187 | 187 | Cordoncino di lana a colori diversi, del diametro di mm. 3 . . . . | » | 0 06 | |
| 188 | 188 | Cordoncino di lana bianca e rossa, del diametro di mm. 3 . . . . | » | 0 06 | |
| 189 | 189 | Cordoncino di lino bianco, del diametro di mm. 3 . . . . . | » | 0 05 | |
| 190 | 190 | Cordoncino di seta rosse ed argento, del diametro di mm. 3 . . . . | » | 0 75 | |
| 191 | 191 | Cordoncino d'oro e seta nera, del diametro di mm. 3 . . . . . | » | 1 30 | |
| | 192 | | | | |
| | 193 | | | | |
| | 194 | | | | |
| 193 | 195 | Cordone di cotone bianco per cappotti e pastrani d'artiglieria . . | » | 0 05 | |
| | 196 | | | | |
| | 197 | | | | |
| 196 | 198 | Flanella bianca, alta m. 0,62. . . | » | 2 20 | |
| 195 | 199 | Flanella bianca per cravatte, alta m. 1,32. . . . . | » | 3 60 | |
| 197 | 200 | Flanella bianca per cuscinetti sotto sella, alta m. 0,62 a 0,64 . . . | » | 2 60 | |
| 198 | 201 | Flanella bianca per fasce da istituti militari, alta m. 1,32. . . . . | » | 6 75 | |
| 199 | 202 | Flanella bigia, alta m. 1,34 . . . | » | 3 00 | |
| | 203 | | | | |
| | 204 | | | | |
| | 205 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 206 | Galloncino d'argento, alto mm. 6. | m. l. | 1 | 00 |
| 203 | 207 | Galloncino d'argento e seta nera, alto mm 6 . . . . . | » | 1 | 30 |
| 204 | 208 | Galloncino d'oro, alto mm. 6 . . | » | 1 | 25 |
| 206 | 209 | Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 . . . . . | » | 1 | 55 |
| 205 | 210 | Galloncino d'oro per maresciallo d'alloggio maggiore, alto mm. 5. | » | 1 | 50 |
| | 211 | | | | |
| | 212 | | | | |
| | 213 | | | | |
| 208 | 214 | Gallone d'argento, alto mm. 16. . | m. l. | 2 | 50 |
| 209 | 215 | Gallone d'argento e lana turchina per gualdrappe da marescialli d'allogio, alto mm. 43 a 45 . . | » | 2 | 50 |
| 216 | 216 | Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16. . . . . | » | 2 | 50 |
| 210 | 217 | Gallone di lana nera, alto mm. 18 a 20 . . . . . | » | 0 | 30 |
| 211 | 218 | Gallone di lana rossa, alto mm. 16. | » | 0 | 24 |
| 212 | 219 | Gallone di lino bianco per gualdrappe da carabinieri, alto mm. 43 a 45 . . . . . | » | 0 | 30 |
| 213 | 220 | Gallone di lino di marca rossa per truppe coloniali, alto mm. 16 . | » | 0 | 16 |
| 214 | 221 | Gallone d'oro, alto mm. 16 . . . | » | 3 | 20 |
| 217 | 222 | Gallone di oro e seta nera, alto mm. 16. . . . . | » | 3 | 20 |
| 215 | 223 | Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto mm. 30 a 32. . . | » | 0 | 50 |
| | 224 | | | | |
| | 225 | | | | |
| | 226 | | | | |
| | 227 | | | | |
| 219 | 228 | Nastro di cotone bianco, alto mm. 10 a 15. . . . . | » | 0 | 03 |
| 220 | 229 | Nastro di cotone bianco, alto mm. 20 a 30. . . . . | » | 0 | 08 |
| 221 | 230 | Nastro di cotone bianco, alto mm. 40 a 50. . . . . | » | 0 | 14 |
| 222 | 231 | Nastro di lino bianco, alto mm. 10 a 15. . . . . | » | 0 | 04 |
| 223 | 232 | Nastro di lino bianco, alto mm. 20 a 30. . . . . | » | 0 | 10 |
| 224 | 233 | Nastro di lino bianco, alto mm. 40 a 50 . . . . . | » | 0 | 16 |
| 225 | 234 | Nastro di lino bianco, alto mm. 60 a 70. . . . . | » | 0 | 35 |
| 226 | 235 | Nastro di lino bianco, alto mm. 100 a 120 . . . . . | » | 0 | 70 |
| 227 | 236 | Nastro di lino color fulvo, alto mm. 15 a 20. . . . . | » | 0 | 04 |
| 228 | 237 | Nastro di lino greggio, alto mm. 10 a 15. . . . . | » | 0 | 03 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 238 | Nastro di lino greggio, alto mm. 20 a 30 . . . . . | m. l. | 0 | 08 |
| 230 | 239 | Nastro di lino greggio, alto mm. 40 a 50 . . . . . | » | 0 | 14 |
| 231 | 240 | Nastro di lino greggio, alto mm. 60 a 70 . . . . . | » | 0 | 30 |
| 232 | 241 | Nastro diverso. . . . . | » | » | » |
| | 242 | | | | |
| | 243 | | | | |
| | 244 | | | | |
| | 245 | | | | |
| 235 | 246 | Panno amaranto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 50 |
| 236 | 247 | Panno arancio per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 50 |
| 237 | 248 | Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . | » | 8 | 50 |
| 238 | 249 | Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | » | 6 | 50 |
| 239 | 250 | Panno bianco per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 50 |
| 240 | 251 | Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1.40. . . . . | » | 12 | 00 |
| 241 | 252 | Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | » | 8 | 00 |
| 242 | 253 | Panno bigio per vestiario da truppa, alto m 1,30 . . . . . | » | 6 | 00 |
| 243 | 254 | Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 50 |
| 244 | 255 | Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 7 | 50 |
| 445 | 256 | Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34 . . . . . | » | 14 | 50 |
| | 257 | | | | |
| 247 | 258 | Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 7 | 50 |
| 248 | 259 | Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 50 |
| 249 | 260 | Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40 . . . . . | » | 8 | 00 |
| 250 | 261 | Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 . . . . . | » | 8 | 00 |
| 251 | 262 | Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 50 |
| 252 | 263 | Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34 . . . . . | » | 13 | 50 |
| 253 | 264 | Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40. . . . | » | 9 | 50 |
| 254 | 265 | Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. . . . | » | 9 | 70 |
| 255 | 266 | Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | » | 7 | 00 |
| 256 | 267 | Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 7 | 50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 268 | | | | |
| | 269 | | | | |
| | 270 | | | | |
| | 271 | | | | |
| | 272 | | | | |
| | 273 | | | | |
| 263 | 274 | Satino nero per istituti militari, alto m. 1,36 . . . . . | m. l. | 5 | 00 |
| | 275 | | | | |
| | 276 | | | | |
| 266 | 277 | Tela da imballaggio, alta m. 1,20. | » | 0 | 55 |
| 267 | 278 | Tela di canapa a mezza imbiancatura per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,63 a 0,65 . . | » | 0 | 70 |
| 268 | 279 | Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62. . . . | » | 0 | 35 |
| 269 | 280 | Tela di cotone bianca a spina per cravatte, alta m. 0,90. . . . . | » | 0 | 45 |
| 270 | 281 | Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72 . . | » | 0 | 40 |
| 271 | 282 | Tela di cotone bianca per scheletri di zaini, alta m. 0,60 . . . . . | » | 0 | 30 |
| | 283 | | | | |
| 272 | 284 | Tela di cotone color bronzo chiaro, alta m. 0,68 a 0,69. . . . . | » | 0 | 70 |
| 273 | 285 | Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85. . . . . | » | 1 | 00 |
| 274 | 286 | Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 1,75 . . . . . | » | 1 | 80 |
| 275 | 287 | Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88 . . . . . | » | 0 | 90 |
| 276 | 288 | Tela di cotone color turchino per tende, alta m. 0,72 a 0,74 . . | » | 1 | 00 |
| 277 | 289 | Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64 . . . . | » | 0 | 45 |
| 278 | 290 | Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 . . . . . | » | 0 | 40 |
| 279 | 291 | Tela di cotone greggia per pezzuole da piedi, alta m. 0,90 . . . . . | » | 0 | 50 |
| 280 | 292 | Tela di cotone greggia per tende coniche, alta m. 0,75. . . . . | » | 0 | 70 |
| 281 | 283 | Tela di cotone imbiancata, detta mussola inglese, per istituti militari, alta m. 0,81. . . . . | » | 0 | 60 |
| 282 | 294 | Tela di cotone mussola, alta m. 0,79 a 0,80 . . . . . | » | 0 | 32 |
| 283 | 295 | Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87. . . . . | » | 1 | 00 |
| 284 | 296 | Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,66 a 0,67. . . . . | » | 0 | 75 |
| 285 | 297 | Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72. . . . . | » | 0 | 65 |
| 286 | 298 | Tela di crine diversa. . . . . | » | » | » |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 299 | Tela di lino a mezza imbiancatura (operata) per tovaglie, alta m. 1,20 | m. l. | 2 | 50 |
| 288 | 300 | Tela di lino a mezza imbiancatura (operata) per tovaglioli, alta m. 0,60 | » | 1 | 20 |
| 289 | 301 | Tela di lino a mezza imbiancatura per bende o fasce, alta m. 0.63. | » | 1 | 15 |
| 290 | 302 | Tela di lino a tutta imbiancatura per lenzuola e per federe da ufficiali, alta m. 0,90 | » | 1 | 00 |
| 291 | 303 | Tela di lino cruda da stamigne, alta m. 0,60 a 0,65 | » | 3 | 25 |
| 292 | 304 | Tela di lino cruda (olona) per bisaccie da carabinieri, alta m. 0,71. | » | 1 | 60 |
| 294 | 305 | Tela di lino cruda (olona) per sacchi da biada, alta m. 0,65 a 0.66 | » | 1 | 15 |
| 295 | 306 | Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 | 57 |
| 296 | 307 | Tela di lino cruda per fodere di zaini, alta m. 0,66 a 0.68 | » | 0 | 50 |
| 297 | 308 | Tela di lino cruda per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0.58 | » | 0 | 55 |
| 298 | 309 | Tela di lino cruda per sacchi da biada e viveri, alta da m. 0,62 a 0,64 | » | 0 | 60 |
| 299 | 310 | Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 | » | 0 | 95 |
| 300 | 311 | Tela di lino o canapa a mezza imbiancatura per lenzuola da truppa, alta m. 0,64 | » | 0 | 75 |
| 301 | 312 | Tela di lino o canapa cruda spinata per falsi coperchi di zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74 | » | 0 | 80 |
| 302 | 313 | Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (modello 1900), alta m. 0,66 a 0.68 | » | 0 | 80 |
| 303 | 314 | Tela di lino o canapa greggia per materassi, sottomaterassi, guanciali e capezzali, alta m. 0,66 | » | 0 | 70 |
| 304 | 315 | Tela di lino o canapa greggia per pagliericci, alta m. 0.66. | » | 0 | 65 |
| 305 | 316 | Tela di lino o canapa greggia per portamaterassi da brande, alta m. 0,67. | » | 1 | 20 |
| 306 | 317 | Tela impermeabile diversa | » | » | » |
| 307 | 318 | Tela incerata per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0 85. | » | 1 | 00 |
| 308 | 319 | Tela olona color fulvo scuro impermeabile, alta m. 0 81 a 0,82 | » | 2 | 80 |
| 312 | 320 | Tela olona per sacchi per vestiario di riserva, alta m. 1,10 a 1.12. | » | 2 | 50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 321 | Tela olona per sacchi per vestiario di riserva, alta m. 0,90 . . . . | m. l. | 1 | 80 |
| 309 | 322 | Tela olonetta da sacchi per vestiario, alta m. 1,00. . . . . | » | 1 | 15 |
| 310 | 323 | Tela stamina per bandiere, alta m. 1,27 . . . . . | » | 3 | 50 |
| 311 | 324 | Tela stamina per bandiere, alta m. 0,77 . . . . . | » | 2 | 50 |
| | 325 | | | | |
| | 326 | | | | |
| | 327 | | | | |
| | 328 | | | | |
| | 329 | | | | |
| | 330 | | | | |
| | 331 | | | | |
| | 332 | | | | |
| | 333 | | | | |
| | 334 | | | | |
| | 335 | | | | |
| | 336 | | | | |
| | 337 | | | | |
| | 338 | | | | |
| | 339 | | | | |
| 327 | 340 | Trecciuola d'argento, alta mm. 3. | m. l. | 0 | 56 |
| 328 | 341 | Trecciuola d'argento e seta nera, alta mm. 6 . . . . . | » | 1 | 20 |
| 329 | 342 | Trecciuola di lana a colori diversi per chepì e cappelli alpini, alta mm. 5 . . . . . | » | 0 | 06 |
| 330 | 343 | Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5. . . . . | » | 0 | 07 |
| | 344 | Trecciuola di lino di marca bleu per truppe coloniali, alta mm. 5 | » | 0 | 13 |
| 331 | 345 | Trecciuola di lino di marca rossa per truppe coloniali, alta mm. 5 | » | 0 | 07 |
| 332 | 346 | Trecciuola d'oro, alta mm. 3 . . | » | 0 | 80 |
| 333 | 347 | Trecciuola di oro e seta nera, alta mm. 6 . . . . . | » | 1 | 50 |
| | 348 | | | | |
| | 349 | | | | |
| | 350 | | | | |
| | 351 | | | | |
| 339 | 352 | Velluto di seta nero, alto m. 0,49. | m. l. | 10 | 00 |

ALLEGATO *C*

CATEGORIA II. — **Aggiunte e varianti.**

| Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Pedimetri per scarpe rinforzate . . . | N. | 8 70 | Aggiunta |
| 158 | Pedimetri per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna . . . . . | » | 16 50 | Id. |
| 159 | Pedimetri per stivaletti da truppa del genio . . . . . | » | 9 00 | Id. |
| 160 | Pedimetri per stivalini da artiglieria, treno e carabinieri . . . . . | » | 8 70 | Id. |
| 169 | Sacchi per calzature . . . . . | » | 3 80 | Variante |
| 185 | Tende con armatura e sacco custodia da comandante di corpo . . . . . | » | 45 10 | Id. |
| 186 | Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali. . . . . | » | 28 15 | Id |
| 189 | Tende senz'armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo. . . | » | 36 90 | Id. |
| 190 | Tende senz'armatura e senza sacco custodia da ufficiali . . . . . | » | 23 60 | Id. |
| 207 | Veli lutto per bandiere da fortezza . . | » | 1 25 | Abolito |
| 208 | Veli lutto per bandiere nazionali di 1ª categoria . . . . . | » | 4 90 | Aggiunta |
| 209 | Veli lutto per bandiere nazionali di 2ª categoria . . . . . | » | 4 00 | Id. |
| 242 | Veli lutto per bandiere da fortezza . . | » | 1 25 | Id. |

CATEGORIA III. — **Aggiunte e varianti.**

| Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Camicie di cotone per infermi di truppa | N. | 1 80 | Variante |
| 93 | Camiciotti per infermieri ed aiutanti di sanità . . . . . | » | 3 80 | Id. |
| 104 | Cappotti di panno per infermi di truppa | » | 19 70 | Id. |
| 105 | Cappotti di traliccio per infermi di truppa . . . . . | » | 3 90 | Id. |
| 160 | Grembiali di lino o canapa per infermieri . . . . . | » | 1 40 | Id. |
| 179 | Maniche di traliccio . . . . . | P. | 0 50 | Id. |
| 205 | Pantaloni di panno per infermi di truppa | N. | 7 60 | Id. |
| 259 | Mutande di cotone per infermi di truppa | » | 1 40 | Id |

N. **117**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserme in Roma.** — 1° luglio.

D'ora innanzi le sottoindicate caserme in Roma prenderanno il nome per ciascuna di esse rispettivamente a fianco segnato.

| DENOMINAZIONE ATTUALE | NUOVA DENOMINAZIONE |
|---|---|
| Caserma Serristori . . . . | Caserma Luciano Manara |
| Caserma Santa Marta . . . | Caserma Giacomo Pagliari |
| Caserma S. Francesco a Ripa | Caserma Alessandro la Marmora |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª 1904 PARTE 1ª

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.




GIUGNO 2. — Legge n. 218 concernente l'assegno a favore della casa «Umberto I» dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, *pag.* 433.
» 2. — Legge n. 222 per indennità e sussidi da corrispondersi alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina, *pag.* 434.
» 12. — R. Decreto n. 306, che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Livorno, Perugia e Catanzaro, *pag.* 435.
» 30. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio, *pag.* 436.
» 30. — Legge n. 291 per approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, *pag.* 438.
LUGLIO 3. — Legge n. 300, che arreca modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, nella parte relativa agli ingegneri geografi e topografi, *pag.* 439.
» 3. — Legge n. 302, relativa a provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito, *pag.* 442.
» 3. — Legge n. 301, che arreca modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, nella parte relativa agli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, *pag.* 444.
» 5. — Istruzioni relative al R. Corpo di truppe coloniali, *pag.* 448.
» 7. — Istruzione per le compagnie ciclisti, *pag.* 448.


N. 218. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 218 concernente l'assegno a favore della casa *Umberto I* dei veterani e invalidi delle guerre nazionali, in Turate.** — 2 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono stanziate L. 50 mila annue sul bilancio del Ministero della guerra, a cominciare dall'esercizio 1903-904, quale as-

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 96 { pag. 358. — Divisione di Novara, *dopo:* Antronapiana, *aggiungere: Arnas*;
pag. 362. — Divisione di Genova, *dopo: Coscio d'Aroscia*, *aggiungere:* Giovo (forte), *dopo: Lavina*, *aggiungere*: Melogno (forte), e *dopo*: *Triora*, *aggiungere:* Zuccarello (sbarramento). Il comune di *Triora*, *dev'essere*: Triora.

segno fisso in favore della *Casa Umberto I*, dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

*Nota.* — La suindicata spesa sarà conteggiata all'infuori della somma consolidata pel bilancio della guerra, come emerse dalla discussione della stessa legge avanti al Senato del Regno.

---

N. **119.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Legge n. 222 per indennità e sussidi da corrispondersi alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina.** — 2 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 650,000 per indennità e per sussidi da corrispondersi alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina.

Tali indennità e tali sussidi sono esenti da tassa di ricchezza mobile.

La detta somma sarà inscritta in un capitolo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1902-903.

Art. 2.

Alla spesa autorizzata con l'articolo precedente sarà provveduto con una corrispondente quota da prelevarsi sull'indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del governo cinese e quelli delle potenze interessate.

Art. 3.

Al conferimento delle indennità e sussidi provvederà una speciale commissione composta di funzionari nominati d'accordo tra i Ministeri della guerra, della marina e del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
TITTONI.

---

N. **120**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **— R. Decreto n. 308 che conferisce autonomia tecnica ed amministrativa alle sottodirezioni del genio di Livorno, Perugia e Catanzaro.** — 12 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con legge del 7 luglio 1901, n. 285, e con legge del 21 luglio 1902, n. 303;

Visti i Regi Decreti 22 luglio e 11 agosto 1897, n 366 e 395, riguardanti la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visti i Regi Decreti 15 settembre 1897, n. 489, e 2 marzo 1899, n. 97, che conferiscono autonomia tecnica ed amministrativa ad alcune sottodirezioni del genio militare;

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865, col quale venne costituito un consiglio d' amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Ritenuta la convenienza di dare autonomia tecnica ed amministrativa a talune sottodirezioni del genio in conformità di quanto è stabilito per le direzioni di detta arma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sottodirezioni del genio di Livorno, Perugia e Catanzaro hanno autonomia tecnica ed amministrativa e sono alla diretta dipendenza dei rispettivi comandi del genio.

Art. 2.

Presso ciascuna delle sottodirezioni del genio sopraindicate è istituito un consiglio d'amministrazione, composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto, membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto alla sottodirezione, relatore.

Art. 3.

Ad ognuno dei sopraccennati consigli di amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi consigli presso le direzioni del genio, col precitato R. Decreto 21 novembre 1865.

Art. 4.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° luglio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
PEDOTTI.

---

N. **121.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio.** — 30 giugno.

In relazione al R. Decreto 12 giugno 1904, n. 306 (*Atto* 120) alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1889 e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901, 28, 54 e 246 del 1902, 54, 148 e 320 del 1903, sono apportate le seguenti varianti:

*a*) Comando del genio di Spezia.

All'attuale circoscrizione della direzione di Spezia sono sostituite le seguenti della direzione stessa e della sottodirezione autonoma di Livorno:

| DIREZIONI | SOTTODIREZIONI | SEZIONI |
|---|---|---|
| Spezia | — | 1ª Spezia<br>2ª Spezia |
| — | Livorno * | 1ª Livorno<br>2ª Livorno |

*b*) Comando del genio di Roma.

All'attuale circoscrizione della direzione di Roma sono sostituite le seguenti della direzione stessa e della sottodirezione autonoma di Perugia.

| DIREZIONI | SOTTODIREZIONI | SEZIONI |
|---|---|---|
| Roma | — | 1ª Roma<br>2ª Roma<br>3ª Roma<br>4ª Roma |
| — | Perugia * | 1ª Perugia<br>2ª Terni |

*c*) Comando del genio di Napoli.

All'attuale circoscrizione della direzione di Bari e della sottodirezione autonoma di Taranto sono sostituite le seguenti degli uffici suddetti e della sottodirezione autonoma di Catanzaro.

| DIREZIONI | SOTTODIREZIONI | SEZIONI | UFFICI LOCALI | DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio |
|---|---|---|---|---|
| Bari | — | 1ª Bari<br>2ª Bari | Barletta<br>— | Bari (21ª) |
| — | Taranto * | 1ª Taranto<br>2ª Taranto | Lecce<br>Potenza | |
| — | Catanzaro * | 1ª Catanzaro<br>2ª Catanzaro | Cosenza<br>Monteleone —<br>Reggio C. | Catanzaro (22ª) |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **122**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 291 per approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904.** — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,950,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. Luzzatti.

Tabella *di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1903-904.*

**Maggiori assegnazioni.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. | 13. | Pensioni ordinarie (spese fisse) . . . | L. 130,000 |
| » | 17. | Corpi di cavalleria . . . . . | » 240,000 |
| » | 18. | Armi e servizi di artiglieria e genio . | » 400,000 |
| » | 23. | Scuole militari . . . . . | » 90,000 |
| » | 28. | Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (spese fisse). . . . . | » 240,000 |
| » | 29. | Indennità eventuali ed indennità di residenza in Roma per gl'impiegati civili delle amministrazioni dipendenti . . | » 450,000 |
| » | 32. | Foraggi ai cavalli dell'esercito . . . | » 400,000 |
| | | Totale | L. 1,950,000 |

**Diminuzioni di stanziamento.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. | 1. | Ministero Personale di ruolo (spese fisse). | L. 90,000 |
| » | 12. | Indennità di residenza in Roma agl'impiegati civili dell'amministrazione centrale (spese fisse). . . . . | » 16,000 |
| » | 16. | Corpi di fanteria . . . . . | » 750,000 |
| » | 22. | Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi . . . . . | » 140,000 |
| » | 30. | Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere . . . . | » 600,000 |
| » | 31. | Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa. . . . | » 354,000 |
| | | Totale | L. 1,950,000 |

N. **123**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **Legge n. 300 che arreca modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, nella parte relativa agli ingegneri geografi e topografi.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato colle leggi 7 luglio 1901, n. 285 e 21 luglio 1902, n. 303, sono arrecate le seguenti modificazioni:

1. All'art. 60 *sostituire il seguente:*

« Il personale tecnico dell'istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi che si distinguono in :

**Ingegneri geografi.**

Geodeta capo;
Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi.

**Topografi.**

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

Il numero, il grado e le classi dei predetti ingegneri geografi e topografi sono determinati dalla tabella n. XVII ».

2. Alla tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi *sostituire la seguente:*

*Tabella n. XVII degli ingegneri geografi e dei topografi.*

**Ingegneri geografi.**

1 Geodeta capo;
1 Ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 Ingegnere geografo principale di 1ª o di 2ª classe;
1 Ingegnere geografo principale di 2ª classe od ingegnere geografo di 1ª classe;
2 Ingegneri geografi di 1ª, 2ª o 3ª classe.

6 Totale ingegneri geografi.

**Topografi.**

1 Topografo capo di 1ª classe;
6 Topografi capi di 2ª classe;
15 Topografi principali di 1ª classe;
22 Id. id. di 2ª id.;
24 Topografi di 1ª classe;
24 Id. di 2ª id.;
12 Aiutanti topografi.

104 Totale topografi.

110 Totale generale.

Art. 2.

Alla tabella n. VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto

14 luglio 1898, n. 380, modificato colla legge 7 luglio 1901, n. 286, sono arrecate le seguenti modificazioni:

Alle disposizioni relative agli impiegati della categoria ingegneri geografi e topografi, *sostituire le seguenti:*

**Ingegneri geografi e topografi.**

| | | Stipendio annuo |
|---|---|---|
| Geodeta capo | | L. 5000 |
| Ingegnere geografo principale | 1ª classe | » 5000 |
| | 2ª id. | » 4000 |
| Ingegnere geografo | 1ª id. | » 3500 |
| | 2ª id. | » 3000 |
| | 3ª id. | » 2500 |
| Topografo capo | 1ª id. | » 5000 |
| | 2ª id. | » 4000 |
| Topografo principale | 1ª id. | » 3500 |
| | 2ª id. | » 3000 |
| Topografo | 1ª id. | » 2500 |
| | 2ª id. | » 2000 |
| Aiutante topografo | | » 1500 |

Art. 3.

**Disposizioni transitorie.**

1. Gli organici di cui al precedente articolo 1 andranno in vigore per effetto delle naturali eliminazioni che si produrranno negli impiegati attualmente in servizio all'istituto geografico militare.

Non saranno fatte quindi nuove ammissioni di personale fino a quando il numero degli impiegati non sia rientrato nei limiti degli organici predetti.

2. Le prime vacanze che si produrranno nell'organico dei topografi, quale è stabilito dalla presente legge, potranno essere colmate con alcuni straordinari attualmente in servizio presso l'istituto geografico militare, secondo le norme che verranno pubblicate con decreto reale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **124**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 302 relativa a provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali inferiori del R. esercito, stabiliti dalla legge 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono elevati alla misura seguente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sottotenente e capomusica | da L. | 1800 | a L. | 2000 |
| Tenente . . . . . | da » | 2200 | a » | 2400 |
| Capitano . . . . . | da » | 3200 | a » | 3400 |

Ad ogni quinquennio di servizio passato nello stesso grado, computato a norma di essa legge, spetta agli ufficiali inferiori un aumento fisso di L. 300, a condizione che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare il limite massimo seguente:

| | |
|---|---|
| pel sottotenente . . . . | L. 2400 |
| pel tenente . . . . . | » 3000 |
| pel capitano . . . . . | » 4000 |
| pel capomusica . . . . | » 3200 |

Art. 2.

L'indennità giornaliera di servizio stabilita dalla stessa legge per gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e di riserva è elevata per gli ufficiali subalterni, nella misura seguente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sottotenente . | da L. | 5 | a L. | 5,50 |
| Tenente. . . | da » | 5 | a » | 6,— |

Art. 3.

È istituita la posizione di *congedo provvisorio*. Essa è quella dell'ufficiale collocato definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto d'impiego, in attesa di raggiungere il limite minimo di età e di servizio richiesto per il collocamento a riposo dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Vi sono collocati d'autorità per decreto reale gli ufficiali di qualunque grado esclusi definitivamente dall'avanzamento, o

dichiarati dalle competenti commissioni non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado.

Art. 4.

Lo stipendio per gli ufficiali in congedo provvisorio è ridotto a tre quinti, e per essi è soppressa l'indennità d'arma. Le razioni foraggio ad essi spettanti, e quindi anche l'indennità cavalli, non possono continuare oltre i primi trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto reale che li colloca in congedo provvisorio.

Art. 5.

A tutti gli effetti delle leggi sulle pensioni (testo unico approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70), il tempo trascorso nella posizione di congedo provvisorio è equiparato al tempo trascorso nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo. — La stessa equiparazione ha luogo per il computo della anzianità di grado. — Gli ufficiali in congedo provvisorio hanno gli stessi obblighi di servizio e di disciplina che sono stabiliti per gli ufficiali di riserva.

Art. 6.

L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito pei capitani dall'art. 86 del citato testo unico, è fissato in L. 300.

Tale aumento verrà esteso anche ai tenenti anziani non promovibili a capitani.

Art. 7.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1904.

**Disposizioni transitorie.**

Art. 8.

Gli ufficiali inferiori avranno diritto, dal 1° luglio 1904, allo stipendio assegnato al loro grado dall'art. 1, rispettivamente accresciuto, per quelli che abbiano più di cinque o più di dieci anni di servizio nello stesso grado, di uno o due aumenti quinquennali; e quelli che si trovino in posizioni con stipendio ridotto, alle quote del nuovo stipendio stabilito dall'art. 3 del già menzionato testo unico.

I capimusica che abbiano più di quindici anni di servizio, oltre agli aumenti suddetti, avranno diritto all'aumento di un altro quinquennio.

Art. 9.

Gli aumenti di stipendio che si conseguiranno dagli ufficiali inferiori alla data del 1° luglio 1904, per effetto della presente legge, saranno esenti dalla ritenuta straordinaria del 25 per cento stabilita dalla legge 8 agosto 1895, n. 486 (art. 1, allegato *U*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

---

N. **125**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 301 che arreca modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, nella parte relativa agli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle tabelle VII e VIII annesse alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono sostituite quelle unite alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1904.

## TABELLA VII.

*Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.*

| GRADI | Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenza | Invalidi e veterani |
|---|---|---|
| Maresciallo | 3,16 | » |
| Furiere maggiore | 2,87 | 2,57 |
| Furiere | 2,32 | 2,02 |
| Sergente trombettiere e tamburino maggiore | 2,22 | » |
| Sergente | 2,02 | 1,72 |
| Caporal maggiore trombettiere e tamburino | 1,39 | » |
| Caporal maggiore zappatore | 1,39 | » |
| Caporal maggiore | 1,34 | 1,34 |
| Caporal trombettiere e tamburino | 1,19 | » |
| Caporal zappatore | 1,19 | » |
| Caporale ed appuntato musicante | 1,19 | » |
| Caporale | 1,14 | 1,14 |
| Caporale maniscalco e maniscalco | 1,14 | » |
| Appuntato | 1,04 | » |
| Trombettiere e tamburino | 1,04 | » |
| Zappatore | 1,04 | » |
| Soldato | 0,99 | 0,99 |
| **CARABINIERI REALI.** | | |
| *Carabinieri a piedi.* | | |
| Maresciallo d'alloggio maggiore | 3,76 | |
| Maresciallo d'alloggio capo | 3,76 | |
| Maresciallo d'alloggio ordinario | 3,16 | |
| Brigadiere musicante | 2,96 | |
| Brigadiere trombettiere | 2,96 | |
| Brigadiere | 2,71 | |
| Vicebrigadiere musicante | 2,61 | |
| Vicebrigadiere trombettiere | 2,61 | |
| Vicebrigadiere | 2,36 | |
| Carabiniere musicante | 2,16 | |
| Carabiniere trombettiere | 2,16 | |
| Appuntato | 1,96 | |
| Carabiniere | 1,91 | |
| Allievo | 1,19 | |

| | |
|---|---|
| *Carabinieri a cavallo.* | |
| Maresciallo d'alloggio maggiore | 4,42 |
| Maresciallo d'alloggio capo | 4,42 |
| Maresciallo d'alloggio ordinario | 3,82 |
| Brigadiere trombettiere | 3,62 |
| Brigadiere | 3,37 |
| Vicebrigadiere trombettiere | 3,22 |
| Vicebrigadiere | 2,97 |
| Carabiniere trombettiere | 2,77 |
| Appuntato | 2,57 |
| Carabiniere | 2,52 |
| Allievo | 1,74 |
| DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE. | |
| Alle compagnie di disciplina speciali | 0,99 |
| Alle compagnie di disciplina di punizione | 0,94 |
| Alla reclusione ed al carcere militare | 0,76 |
| UOMINI PRESI A SUSSISTENZA. | |
| Uomini fuori forza presso i corpi | 0,80 |
| Ricoverati in ospedali | 1,40 |
| Uomini richiamati dal congedo | Assegno del grado e dell'arma |

*Annotazioni.* — I sottufficiali capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado diminuito di centesimi 30.

TABELLA VIII.

*Assegno di primo corredo dovuto ai corpi per gli uomini di truppa.*

| | Assegno Lire |
|---|---|
| *Esercito permanente e milizia mobile.* | |
| 1° Per ogni individuo incorporato: | |
| *a*) nella fanteria di linea e nei bersaglieri . . . . | 90 |
| *b*) nelle compagnie di sanità . . . . . | 70 |
| *c*) nelle compagnie di sussistenza. . . . . | 85 |
| *d*) nei granatieri e nel genio (lagunari a ferrovieri). | 100 |
| *e*) negli alpini e nel genio (pontieri) . . . . . | 135 |
| *f*) nella cavalleria e nell'artiglieria a cavallo . . . | 120 |
| *g*) nell'artiglieria da campagna e nel treno d'artiglieria e genio . . . . . | 110 |
| *h*) nell'artiglieria da montagna. . . . . | 145 |
| *i*) nell'artiglieria da costa e da fortezza, nelle compagnie operai d'artiglieria e nel genio (zappatori, telegrafisti, specialisti e minatori) . . . . . | 95 |
| *l*) negli allievi carabinieri a piedi ed a cavallo . . | 80 |
| *m*) nei carabinieri a piedi . . . . . | 65 |
| *n*) nei carabinieri a cavallo. . . . . | 295 |
| 2° Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione. . . . . | 15 |
| 3° Per ogni individuo richiamato sotto le armi per servizio o per mobilitazione . . . . . | 45 |
| *Milizia territoriale.* | |
| 4° Per ogni individuo chiamato sotto le armi per istruzione. . . . . | 5 |
| 5° Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra . . . . . | 30 |

*Annotazioni.* — 1. Per gli uomini che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, è dovuta la differenza.

2. Per gli uomini richiamati alle armi per servizio in tempo di pace per un tempo inferiore a due mesi sarà restituita, dell'assegno di primo corredo, una quota fissa di L. 15.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. **126**. — COLONIA ERITREA. — **Istruzioni relative al R. Corpo di truppe coloniali**. — 5 luglio.

Non tutti i corpi seguono lo stesso criterio nel compilare lo elenco n. 3 di cui al § 35 dell'*Atto* 2 del corrente anno.

Per eliminare pertanto ogni dubbio il Ministero ha determinato:

1° di sostituire al primo comma del § 21 dell'*Atto* 2 predetto il seguente:

« I militari destinati in Colonia d'autorità dai corpi e reparti del R. esercito, debbono essere scelti fra coloro che abbiano costituzione fisica robusta e che debbano passare ancora almeno 18 mesi sotto le armi, considerando come termine di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compiono la ferma, non già il tempo in cui segue normalmente l'invio in congedo della classe anziana (15 settembre) ».

2° di porre le chiamate (2) e (3) in testa alle colonne 2ª e 4ª dell'allegato n. 3 all'*Atto* 2 succitato e inscrivere a piè dipagina:

« (2) In questa colonna debbono essere indicati soltanto quei mestieri per i quali si hanno militari da poter destinare al R. Corpo di truppe coloniali.

(3) Per computare questo servizio occorre riferirsi al 31 dicembre dell'anno in cui i militari compiono la ferma e non già al termine in cui segue normalmente l'invio in congedo della classe anziana (15 settembre) ».

3° di sopprimere il *NB.* posto in calce all'allegato n. 3 succitato.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **127**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per le compagnie ciclisti**. — 7 luglio.

È stata adottata e pubblicata una nuova *Istruzione per le compagnie ciclisti* in sostituzione della *Istruzione provvisoria per le compagnie ciclisti*, edita per cura della scuola centrale di tiro di fanteria approvata dal Ministero della guerra con dispaccio 26 aprile 1900, n. 2530, che si intende abrogata.

Tutti i comandi, corpi ed uffici dovranno acquistare una copia della nuova istruzione. I corpi di fanteria e bersaglieri acquisteranno quel numero di copie che crederanno necessario.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte colle norme dell'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo dell'istruzione, rilegata in tela, è di L. 0,60.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 14ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 luglio.

LUGLIO 20. — Pubblicazione del volume 22° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sulle stazioni ferroviarie e sui congegni fissi per stazione), *pag.* 463.

» 21. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile, *pag.* 464.

» 21. — Disposizioni amministrative per l'attuazione delle leggi 3 luglio 1904, n. 304 e 302, portanti modificazioni a quella sugli stipendi, *pag.* 467.

» 22. — Adozione della coppia borse da medicazione ad uso veterinario, *pag.* 475.

» 22. — Aggiunta all'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, *pag.* 475.

» 23. — Aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 476.

Atto N. **137**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 22° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sulle stazioni ferroviarie e sui congegni fissi di stazione)**. — 20 luglio.

È stata pubblicata l'*Istruzione sulle stazioni ferroviarie e sui congegni fissi di stazione*, la quale costituisce il volume 22° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione rimane abolita l'analoga *Istruzione*, edizione 1878, *sui congegni di materiale fisso delle ferrovie* (volume XIX della vecchia collezione).

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopra detta per ciascuno indicate:

| | | |
|---|---|---|
| Comando del corpo di stato maggiore. . . . . | N. | 4 |
| Ispettorato generale delle truppe e delle costruzioni del genio . . . . . | » | 3 |
| Comandi di corpo d'armata, di divisione e del R. Corpo di truppe coloniali . . . . . | » | 1 |
| Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezione staccate del genio . . . . . | » | 1 |

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 88, pag. 349. — Nel titolo, *invece di*: R. Decreto 189 ecc. *leggasi*: R. Decreto n. 198 ecc.

25 LUG 4

| | | |
|---|---|---|
| Comandi di reggimento e della brigata ferrovieri del genio | N. | 4 |
| Comandi di brigata del genio | » | 1 |
| Comandi di compagnia del genio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, pontieri e lagunari | » | 1 |
| Comandi di compagnia ferrovieri | » | 5 |
| R. corpo di truppe coloniali (servizio del genio) | » | 2 |
| Comandi di deposito (compresi i plotoni d'istruzione) dei reggimenti del genio | » | 4 |
| Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri | » | 20 |
| Officina di costruzione del genio | » | 1 |
| Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare | » | 5 |
| Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria | » | 5 |

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 1.20.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **138**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e dei corpi di commissariato e contabile**. — 21 luglio.

All'*Atto* 70 del corrente anno sono apportate le seguenti aggiunte:

1. Nel n. 6, ultimo comma, *dopo le parole*: « buono con punti tre » *aggiungere*: « dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche e da tutte le autorità superiori ».

2. Al n. 7 *far seguire*:

« 7$^{bis}$. Per i capitani di cavalleria addetti ai depositi cavalli stalloni, e per quelli addetti ai depositi allevamento cavalli che, a termini del § 97 del regolamento sull'avanzamento, non possano più conseguire l'avanzamento nell'arma di cavalleria per avere già ottenuta una promozione durante la loro permanenza nel personale dei depositi stessi, oppure rinuncino esplicitamente all'avanzamento nell'arma dichiarando di aspirarvi unicamente nei detti depositi, sono istituiti esperimenti

particolari intesi ad accertare se i candidati posseggano il complesso delle cognizioni speciali necessarie a ben coprire la carica di direttore di uno dei depositi, dei quali si tratta ».

3. Alla tabella del n. 8, *aggiungere*:

| ARMI E CORPI | COMMISSIONI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Loro sede | chi le nomina | Loro composizione | | |
| | | | Presidente | Membri effettivi | Membri supplenti |
| Cavalleria (capitani addetti ai depositi allevamento cavalli di cui al numero 7bis). | a destinarsi. | Ministero. | 1 ufficiale generale (4). | Il colonnello od un tenente colonnello veterinario. Un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Divisione agricoltura). | Un tenente colonnello di cavalleria. |
| Cavalleria (capitani addetti ai depositi cavalli stalloni). | a destinarsi. | Ministero. | 1 ufficiale generale (5) | Un colonnello o tenente colonnello di cavalleria. Un delegato del Ministero di agricoltura industria e commercio(6) | Un tenente colonnello di cavalleria. |

(4) L'ispettore di cavalleria, o, in sua vece, il maggiore generale addetto all'ispettorato.
(5) L'addetto all'ispettorato di cavalleria.
(6) L'ispettore del servizio zootecnico.

4. Al termine dell'*Atto*, dopo i programmi dei capitani contabili, *aggiungere*:

**VII. — Capitani di cavalleria addetti ai depositi di allevamento cavalli, di cui al n. 7bis del presente *Atto*.**

*Prova prima* (scritto). — Svolgimento di un tema riferentesi al funzionamento dei depositi di allevamento cavalli.

Nella scelta del tema la commissione deve aver di mira di porgere con esso occasione ai candidati di porre in armonia i concetti generici riguardanti il funzionamento dei depositi, colle speciali esigenze della condotta di uno di essi in particolare, a seconda, cioè, delle diverse condizioni climatologiche, del rapporto intercedente tra la superficie pascolativa e da coltivarsi, del numero dei puledri che dovrebbero esservi, e dei diversi sistemi di allevamento (stallino, semibrado, brado).

*Prova seconda* (orale). — Viene fornita dalla discussione verbale intorno al tema svolto per iscritto. Porge modo alla commissione esaminatrice di formarsi il criterio esatto del grado d'istruzione tecnica di ciascun candidato.

*Prova terza* (orale). — Zootecnia:

*a*) Requisiti del cavallo militare.

*b*) Produzione e reclutamento del cavallo militare.

*c*) Igiene del cavallo nei depositi di allevamento. — Alimentazione e regimi speciali.

*d*) Malattie e lesioni,

*e*) Riproduzione ed allevamento. — Produzione cavallina in Italia. — Principali razze.

*f*) Dei bovini: Riproduzione. — Accoppiamento. — Gestazione. — Parto. — Allattamento. — Divezzamento. — Castrazione. — Principali mangimi. — Addestramento. — Alimentazione. — Ingrassamento. — Malattie.

*Prova quarta* (orale). — Agricoltura pratica.

*a*) Norme generali di agricoltura pratica e speciale per quanto riflette la coltivazione dei cereali.

*b*) Prati artificiali e loro avvicendamenti.

*c*) Governo dei boschi cedui e loro utilizzazione per la legna e per il carbone.

idem per i boschi di alto fusto.

*d*) Conservazione dei foraggi e dei cereali nei magazzini.

*e*) Volume dei mucchi. — Cubatura dei legnami. — Misura del fieno e della paglia. — Biche e fienile carico.

*f*) Nozioni generali di computisteria agraria. — Conti preventivi. — Conti delle colture e delle industrie. — Norme per la compilazione dei contratti di locazione. — Mezzadria. — Soccida.

*Prova quinta* (orale). — Consiste in interrogazioni sui seguenti regolamenti:

*a*) Regolamento di amministrazione e di servizio interno per i depositi di allevamento cavalli.

*b*) Regolamento di amministrazione e di contabilità per i corpi.

*c*) Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato (Contratti: nozioni e norme generali. — Capitoli di oneri).

*d*) Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.

*e*) Istruzione sui trasporti militari.

*f*) Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Per quella parte che ha attinenza col funzionamento dei depositi di allevamento cavalli.

### VIII. — Capitani di cavalleria addetti ai depositi cavalli stalloni.

*Prova prima* (scritta). — Svolgimento di un tema attinente al funzionamento del deposito di cavalli stalloni, considerati in rapporto coi bisogni dell'allevamento nazionale.

*Prova seconda* (orale). — Discussione intorno al tema svolto per iscritto.

*Prova terza* (orale). — *a*) Interrogazioni sulle leggi e sui regolamenti in vigore relativamente al servizio ippico, sulla ippotecnia, specialmente per ciò che ha tratto con le razze, le leggi di ereditarietà e d'igiene, e sulla legge di contabilità generale dello Stato.

*b*) Interrogazioni sulle istituzioni ippiche all'interno e all'estero, e sui rapporti che devono intercedere fra il Ministero della guerra e quello di agricoltura, in ordine all'azione che lo Stato deve spiegare a beneficio della produzione cavallina nazionale.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **139**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Disposizioni amministrative per l'attuazione delle leggi 3 luglio 1904, n. 301 e 302, portanti modificazioni a quella sugli stipendi.** — 21 luglio.

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 3 luglio 1904 n. 301 e 302 (*Atti* 124 e 125), che portano varianti alla legge sugli stipendi ed assegni del R. esercito, si determina quanto segue:

1. Gli ufficiali collocati nella posizione di *congedo provvisorio*, stabilita dall'articolo 3 della legge 3 luglio 1904 n. 302, sono amministrati dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî, che terrà per essi un ruolo apposito.

Agli ufficiali in congedo provvisorio spettano pure, quando occorra, gli aumenti quinquennali o sessennali (secondo il grado) colle stesse norme colle quali spettano agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo.

2. Gli aumenti di stipendio, compresi i quinquenni, conseguiti in forza di essa legge con effetto dal 1° luglio 1904, sono esenti dalla ritenuta straordinaria del 25 % stabilita dalla legge 8 agosto 1895 n. 486.

Gli aumenti invece che vengano a conseguirsi in seguito, con effetto da data posteriore a quella del 1° luglio, per nuovi quinquenni o per richiami da posizioni a stipendio ridotto o sospeso, sono soggetti alla detta ritenuta, secondo le norme ordinarie.

3. Per gli ufficiali inferiori, che alla data 1° luglio 1904 fossero ancora sottoposti a ritenuta straordinaria per prima nomina o per promozione, la ritenuta medesima dovrà continuare inalterata, cioè sempre commisurata all'antico stipendio di prima nomina o all'aumento ottenuto per promozione in base allo stipendio antico, fino al compimento dei dodici mesi.

Invece gli ufficiali inferiori che avessero conseguito l'aumento sessennale anteriormente al 1° luglio 1904 e, a questa data, fossero ancora sottoposti alla relativa ritenuta straordinaria, ne dovranno essere esonerati, essendo l'aumento sessennale conseguito in base allo stipendio antico assorbito per intero dallo aumento complessivo dipendente dalla nuova legge, ed esente da ritenuta straordinaria.

4. Tutte le ritenute che gravassero sullo stipendio degli ufficiali, per anticipazioni di stipendio, per addebiti, o per altra causa di indole amministrativa, dovranno essere, dal 1° luglio 1904, aumentate in proporzione dell'aumento derivato ad ogni singolo stipendio.

5. Per quelli invece che avessero ceduto il quinto dello stipendio, essendo la quota ceduta commisurata allo stipendio che essi di fatto percepivano all'atto della cessione, s'intende che nessuna variazione dovrà apportarsi alla somma che le amministrazioni sono tenute a corrispondere al cessionario.

6. Per la concessione dell'aumento del quinquennio speciale stabilito dall'articolo 8, secondo comma, della legge n. 302, per i capi musica che alla data del 1° luglio 1904 abbiano più di quindici anni di servizio, si terrà anche conto del servizio militare prestato anteriormente come uomini di truppa: per i quinquenni normali si terrà conto del solo servizio prestato come ufficiali.

Ad ogni modo, il nome di quelli cui spetta il quinquennio speciale verrà indicato, come in genere per tutti i quinquenni, nel *Bollettino*.

7. L'indennità annua a carico della massa generale (assegno musica), stabilita pei capi musica dall'articolo 2 dell'*Atto* 206 del 1855, è abolita.

Agli attuali capi musica sarà conservata quella parte di essa che sarà necessaria per far sì che, tenuto conto del nuovo stipendio, compresi i quinquenni, non ricevano meno di quanto ricevevano (netto da tasse) anteriormente al 1° luglio 1904 fra stipendio e indennità, e sarà in seguito ridotta a misura che lo stipendio verrà aumentato per effetto dei successivi quinquenni, fino a scomparire completamente.

8. Il limite massimo per le spese della musica, stabilito dal § 1462 del regolamento d'amministrazione in lire 8000, è ridotto a lire 7500; e dal 1° luglio 1906 s'intenderà ridotto a lire 7000.

9. Gli aumenti di stipendio di lire 200 saranno inscritti sullo « stato di servizio » colla variazione seguente:

« *Aumentato lo stipendio di lire 200 dal 1° luglio 1904..... legge 3 luglio 1904.....* L. (2000, 2400, 3400, secondo il grado) ».

10. In seguito all'aumento apportato allo assegno giornaliero della truppa colla nuova Tabella VII della legge sugli stipendi, la quota « indennità comuni » dello assegno degli uomini di truppa è per tutti indistintamente aumentata di *un* centesimo.

Pei caporali e soldati tale quota è aumentata di un secondo centesimo, rappresentato da una corrispondente diminuzione della quota vitto. In correlazione a questa ultima diminuzione, la massa rancio dei corpi viene esonerata dalle spese per la manutenzione e rinnovazione degli oggetti ed utensili da cucina e per l'affitto di quelli che si abbiano a prendere a nolo per i distaccamenti (§ 2197, *f*) del regolamento d'amministrazione), spese che per l'avvenire saranno imputate alla massa generale.

Per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali la quota « indennità comuni » è aumentata di *due* centesimi nel modo sopra indicato soltanto per gli allievi carabinieri; per gli altri è aumentata di *un solo* centesimo, rappresentato dal corrispondente aumento dell'assegno giornaliero.

11. In seguito alle diminuzioni portate nei prezzi di tariffa degli oggetti di corredo coll'*Atto* 116, la quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero degli uomini di truppa dell'arma

dei carabinieri reali è ridotta, tanto per quelli dell' arma a piedi quanto per quelli dell'arma a cavallo, di *due* centesimi.

12. Come conseguenza della nuova Tabella VII della legge e delle varianti sopra stabilite nella composizione dell'assegno giornaliero della truppa, gli allegati *A* e *B* al regolamento d'amministrazione sono sostituiti con quelli annessi al presente *Atto*.

13. In applicazione del disposto dall'annotazione 1ª all'*Atto* 317 del 1902, essendosi abolita la disposizione per la quale l'assegno giornaliero dei sottufficiali musicanti di fanteria e cavalleria era diminuito di centesimi 30, la sovrapaga stabilita pei sottufficiali musicanti dei reggimenti di fanteria di linea rimane ora fissata in lire 40 mensili.

14. Le disposizioni del presente *Atto* avranno effetto dal 1° luglio 1904.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

TABELLA *indicante la scomposizione dell'assegno giornaliero della truppa.*

| GRADI | Assegno giornaliero | Scomposizione dell'assegno | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Soldo | Vitto | Quota vestiario | Indennità comuni |
| **§ 1. — Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenze.** | | | | | |
| Maresciallo | 3 16 | 1 79 | 1 10 | » 12 | » 15 |
| Furiere maggiore | 2 87 | 1 50 | 1 10 | » 12 | » 15 |
| Furiere | 2 32 | » 95 | 1 10 | » 12 | » 15 |
| Sergente trombettiere e tamburino maggiore | 2 22 | » 85 | 1 10 | » 12 | » 15 |
| Sergente | 2 02 | » 65 | 1 10 | » 12 | » 15 |
| Caporale maggiore trombettiere e tamburino | 1 39 | » 50 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale maggiore zappatore | 1 39 | » 50 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale maggiore | 1 34 | » 45 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale trombettiere e tamburino | 1 19 | » 30 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale zappatore | 1 19 | » 30 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale musicante ed appuntato musicante | 1 19 | » 30 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale maniscalco | 1 14 | » 25 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale | 1 14 | » 25 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Appuntato | 1 04 | » 15 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Trombettiere e tamburino | 1 04 | » 15 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Zappatore | 1 04 | » 15 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Soldato | » 99 | » 10 | » 61 | » 12 | » 16 |

*Annotazioni.*

Pei sottufficiali capi armaiuoli la quota soldo è diminuita di centesimi 30, giusta l'annotazione alla tabella VII della legge sugli stipendi.

*Segue* ALLEGATO **A**

| GRADI | Assegno giornaliero | Scomposizione dell'assegno | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Soldo | Vitto | Quota vestiario | Indennità comuni |
| **§ 2. — Carabinieri reali.** | | | | | |
| *Carabinieri a piedi.* | | | | | |
| Maresciallo d'alloggio (Maggiore) | 3 76 | 3 37 | » » | » 28 | » 11 |
| Maresciallo d'alloggio (Capo) | 3 76 | 3 37 | » » | » 28 | » 11 |
| Maresciallo d'alloggio (Ordinario) | 3 16 | 2 77 | » » | » 28 | » 11 |
| Brigadiere musicante | 2 96 | 2 57 | » » | » 28 | » 11 |
| Brigadiere trombettiere | 2 96 | 2 57 | » » | » 28 | » 11 |
| Brigadiere | 2 71 | 2 32 | » » | » 28 | » 11 |
| Vice-brigadiere musicante | 2 61 | 2 22 | » » | » 28 | » 11 |
| Vice-brigadiere trombettiere | 2 61 | 2 22 | » » | » 28 | » 11 |
| Vice-brigadiere | 2 36 | 1 97 | » » | » 28 | » 11 |
| Carabiniere musicante | 2 16 | 1 77 | » » | » 28 | » 11 |
| Carabiniere trombettiere | 2 16 | 1 77 | » » | » 28 | » 11 |
| Appuntato | 1 96 | 1 57 | » » | » 28 | » 11 |
| Carabiniere | 1 91 | 1 52 | » » | » 28 | » 11 |
| Allievo | 1 19 | » 20 | » 71 | » 15 | » 13 |
| *Carabinieri a cavallo.* | | | | | |
| Maresciallo d'alloggio (Maggiore) | 4 42 | 3 77 | » » | » 47 | » 18 |
| Maresciallo d'alloggio (Capo) | 4 42 | 3 77 | » » | » 47 | » 18 |
| Maresciallo d'alloggio (Ordinario) | 3 82 | 3 17 | » » | » 47 | » 18 |
| Brigadiere trombettiere | 3 62 | 2 97 | » » | » 47 | » 18 |
| Brigadiere | 3 37 | 2 72 | » » | » 47 | » 18 |
| Vice-brigadiere trombettiere | 3 22 | 2 57 | » » | » 47 | » 18 |
| Vice-brigadiere | 2 97 | 2 32 | » » | » 47 | » 18 |
| Carabiniere trombettiere | 2 77 | 2 12 | » » | » 47 | » 18 |
| Appuntato | 2 57 | 1 92 | » » | » 47 | » 18 |
| Carabiniere | 2 52 | 1 87 | » » | » 47 | » 18 |
| Allievo | 1 74 | » 25 | » 71 | » 29 | » 49 |

***Annotazioni.***

Quando i viveri per gli uomini di truppa dei carabinieri reali sono prelevati dai magazzini o dalle imprese dello Stato è ritenuta sul soldo una quota giornaliera di centesimi 62, cioè 20 pel pane e 42 pei viveri.

Ai marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo (esclusi quelli del personale permanente della legione allievi e quelli comandati alla scuola di cavalleria) durante il tempo che facciano uso di cavalli di proprietà dell'amministrazione, sarà fatta una ritenuta sul soldo di centesimi 30, a favore della massa-cavalli.

*Segue* ALLEGATO A

| GRADI | Assegno giornaliero | Scomposizione dell'assegno | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Soldo | Vitto | Quota vestiario | Indennità comuni |
| **§ 3. — Corpo invalidi e veterani.** | | | | | |
| Furiere maggiore | 2 57 | 1 10 | 1 10 | » 12 | » 25 |
| Furiere | 2 02 | » 65 | 1 10 | » 12 | » 25 |
| Sergente | 1 7. | » 25 | 1 10 | » 12 | » 25 |
| Caporale maggiore | 1 44 | » 45 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Caporale | 1 14 | » 25 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Soldato | » 99 | » 10 | » 61 | » 12 | » 16 |
| **§ 4 — Detenuti in luogo di punizione.** | | | | | |
| Alle compagnie di disciplina speciali | » 99 | » 10 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Alle compagnie di disciplina di punizione | » 94 | » 05 | » 61 | » 12 | » 16 |
| Alla reclusione, al carcere militare ed al carcere militare preventivo | » 76 | » » | » 49 | » » | » 27 |
| **§ 5. — Uomini fuori forza.** | | | | | |
| Di qualunque grado ed arma | » 80 | » 10 | » 31 | » » | » 09 |

*Annotazioni.*

§ 1. La quota soldo è di spettanza individuale; la quota vitto è devoluta, pei sottufficiali, alla massa mensa sottufficiali, pei caporali e soldati alla massa rancio; la quota vestiario è devoluta alla massa vestiario; la quota indennità comuni è devoluta alla massa generale.

§ 2. L'assegno giornaliero per gli uomini chiamati sotto le armi per istruzione o per servizio in tempo di pace, siano dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale, si scompone nello stesso modo che è indicato per gli uomini sotto le armi per ragione di ferma.

§ 3. Pei sottufficiali allievi della scuola militare è dovuto, qualunque ne sia il grado, l'assegno da furiere. Tutti gli altri sottufficiali, caporali maggiori, caporali e soldati aventi impieghi o cariche speciali hanno l'assegno secondo il grado di cui sono rivestiti.

## SCOMPOSIZIONE *delle indennità comuni comprese nello assegno giornaliero della truppa.*

| ARMI E CORPI | Quota indennità comuni | Scomposizione delle indennità: Legna | Letto | Spese varie |
|---|---|---|---|---|
| Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenze e compagnie di disciplina: sottufficiali | » 15 | » 027 | » 035 | » 088 |
| Fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, sanità e sussistenze e compagnie di disciplina: caporali e soldati | » 16 | » 027 | » 035 | » 098 |
| Carabinieri: a piedi | » 11 | » 000 | » 000 | » 110 |
| Carabinieri: a cavallo | » 18 | » 000 | » 000 | » 180 |
| Carabinieri: allievi a piedi | » 13 | » 027 | » 037 | » 068 |
| Carabinieri: allievi a cavallo | » 49 | » 027 | » 03. | » 428 |
| Corpo invalidi e veterani: sottufficiali | » 25 | » 027 | » 035 | » 188 |
| Corpo invalidi e veterani: caporali e soldati | » 16 | » 027 | » 03. | » 098 |
| Soldati alla reclusione, al carcere militare ed al carcere preventivo | » 27 | » 027 | » 03. | » 208 |
| Uomini fuori forza presso i corpi | » 09 | » 027 | » 035 | » 028 |
| Uomini richiamati dal congedo per istruzione o per servizio | Si scompone come per l'arma rispettiva. | | | |

*Annotazioni.*

§ 1. La quota *spese varie* è destinata a sopperire alle spese che occorrono per la buona conservazione del materiale, per le scuole e le infermerie uomini, per la cancelleria, l'illuminazione e la pulizia delle caserme, ed in genere a tutte le spese di servizio della truppa per le quali non è stabilito alcuno speciale assegno.

§ 2. Nella quota spese varie per il soldato alla reclusione od al carcere militare sono altresì compresi centesimi 11 per il mantenimento del vestiario.

§ 3. Agli uomini del corpo invalidi e veterani ed ai veterani d'artiglieria e genio aggregati altrove, quando per la specialità del servizio cui sono destinati non possano approfittare delle spese fatte in comune per bucato e barbiere dal corpo che li ha aggregati, è da questo pagata alla mano, sull'importo dell'indennità comune, una giornaliera quota fissa di centesimi 5.

In nessun altro caso è ammessa la distrazione di una parte qualsiasi della quota indennità comuni per essere pagata alla mano agli individui.

N. **140**. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Adozione della coppia borse da medicazione ad uso veterinario.** — 22 luglio.

È adottata una coppia di borse da medicazione d'uso veterinario modello 1904 per i reggimenti di cavalleria, allo scopo di provvedere l'ufficiale veterinario dei mezzi di medicazione che possono occorrere d'urgenza nelle marce, manovre, accampamenti, ecc.

Le dette borse, in numero di due coppie per ogni reggimento di cavalleria, saranno fatte distribuire, mano mano che saranno allestite, insieme all'indice alfabetico ed alla tabella di disposizione degli oggetti che ne compongono il caricamento.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **141**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti (edizione 1901)**. — 22 luglio.

Il Ministero ha determinato che la manutenzione delle due paia di stivaletti da truppa del genio in distribuzione ai militari allievi fuochisti, per essere usati nelle officine o sulle macchine, sia posta a carico del fondo fuochisti, pur continuando la loro distribuzione ad essere fatta per conto dei corpi che hanno effettivi od aggregati i detti militari.

Ciò posto, il primo comma del § 40 dell'Istruzione per la ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti (edizione 1901), deve essere *sostituito dal seguente:*

« § 40. I corpi e riparti interessati preleveranno detti oggetti dalla brigata ferrovieri, alla quale rilascerànno i relativi buoni modello 260-*A* e rimborseranno soltanto la spesa relativa alla calzatura con operazione di conto corrente sulla massa vestiario del corpo. Però la manutenzione di tale calzatura sarà a carico del fondo fuochisti, analogamente a quanto si dirà appresso per gli altri oggetti di vestiario speciale. I corpi, presso i quali vige, per la manutenzione della calzatura ordinaria, il sistema della quota fissa, faranno eseguire le riparazioni degli stivaletti da ferrovieri a tariffa, esigendo dai capi calzolai, su tale tariffa, uno sconto proporzionato al minor consumo che gli allievi fuochisti fanno della calzatura ordinaria. Le somme effettivamente pagate per dette riparazioni saranno riportate in uscita sul trimestrale rendiconto (allegato I).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **149.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 22 luglio.

| Categoria | N. categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 246 | Bicchieri di ferro smaltato (1) . . | N | 0 50 | |
| » | 304 | Macinelli per caffè (1) . . . . | » | 3 50 | |
| » | 305 | Macinelli per pepe (1). . . . . | » | 1 50 | |
| » | 328 | Piattini di ferro smaltato (1) . . | » | 0 35 | |
| » | 346 | Secchetti per sale, pasta e riso (1) | » | 0 25 | |
| » | 355 | Scatole per caffè e per zucchero (1) | » | 0 40 | |
| » | 367 | Tazze di ferro smaltato (1). . . | » | 0 60 | |
| » | 368 | Tegamini di ferro smaltato . . | » | 0 60 | |
| » | 369 | Tondi concavi di ferro smaltato (1) . . . . . | » | 0 70 | |
| » | 370 | Tondi piani di ferro smaltato (1). | » | 0 50 | |
| » | 371 | Tubi di gomma per travaso dei liquidi (1). . . . . | » | 3 00 | |

(1) Oggetti speciali per cucine da ufficiali alpini e da artiglieria da montagna.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**DISPENSA 15ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto.

LUGLIO 28. — Nuovi conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale, *pag.* 477.

Atto N. **143.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovi conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — 28 luglio.

In dipendenza delle varianti recate ai prezzi di tariffa delle stoffe ed accessori compresi negli allegati *A* e *B* all'*Atto* 116 del corrente anno, sono stati modificati i conti di costruzione degli oggetti da allestirsi con le robe anzidette.

I nuovi conti di costruzione risultano dagli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G* al presente *Atto* e sostituiscono quelli corrispondenti fin qui in vigore, i quali s'intendono abrogati.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 116 { pag. 403, colonna « Unità di confronto » *al categorico* 202: Coreggiuole per arrotolare la mantellina da truppe coloniali, *invece di:* P, *mettere:* N.
pag. 430, ultima riga, *al categorico:* 242, *sostituire:* 542.

ALLEGATO A

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

**degli oggetti di corredo descritti nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio**

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dell'asciugatoio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | M | 0 750 | 0 57 | 0 427 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 070 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 497 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,46 di nastro di filo greggio alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto comune.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 096 | 7 00 | 0 672 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Visiera . . . . . | N. | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Fascia di alluda. . . . . | » | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Mano d'opera . . . . . | L. | — — | — — | 0 225 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 226 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 30 |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto comune da sottufficiali.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 0 096 | 9 70 | 0 931 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 | » | 0 100 | 1 00 | 0 100 |
| Visiera | N | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Fascia di alluda | » | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 681 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 70 |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito con soggolo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Berretto comune | N. | 1 — | 1 30 | 1 300 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3. | M | 0 580 | 0 06 | 0 034 |
| Soggolo | N. | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 0 059 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 443 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli.

*N. B.* — Pei reggimenti di cavalleria 5°, 16°, 19°, 23° e 24° invece del cordoncino di lana, s'impiegherà cordoncino di lino bianco del diametro di mm. 3.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da sottufficiali d'artiglieria e del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Berretto comune da sottufficiali . . . . | N. | 1 — | 1 70 | 1 700 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3 . . . . . | M. | 0 580 | 0 06 | 0 034 |
| Soggolo . . . . . | N. | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 280 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 2 064 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da sottufficiali di cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Berretto comune da sottufficiali . . . . | N | 1 — | 1 70 | 1 700 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3. . . . . | M. | 0 580 | 0 06 | 0 034 |
| Soggolo . . . . . | N. | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 091 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 875 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli.

*N.B.* — Pei reggimenti di cavalleria 5°, 16°, 19°, 23° e 24° invece del cordoncino di lana, impieghera cordoncino di lino bianco del diametro di mm. 3.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da sottufficiali di fanteria*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Berretto comune da sottufficiali . . . . | N. | 1 — | 1 70 | 1 700 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3 . . . . . | M. | 0 580 | 0 06 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 048 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 782 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 80 |

(1) Nella fornitura è compreso 1 bottone piccolo.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito senza soggolo*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Berretto comune . . . . . | N. | 1 — | 1 30 | 1 300 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3 . . . . . | M. | 0 580 | 0 06 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 040 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 374 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 40 |

(1) Nella fornitura è compreso 1 bottone piccolo.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berrettino per scuderia.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 . . . . . | M. | 0 070 | 7 00 | 0 490 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64 . . . . . | M. | 0 150 | 0 57 | 0 085 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 140 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 715 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 80 |

(1) Nella fornitura è compreso 1 bottone rivestito di panno.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della camicia di cotone.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0.74 . . . . . | M. | 2 93 | 0 40 | 1 172 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 772 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni d'osso bianco per camicie.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello completo da alpini, esercito permanente e milizia mobile.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappello sguarnito | N. | 1 — | 3 30 | 3 300 |
| Soggolo | » | 1 — | 0 20 | 0 200 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Fregio con disco di metallo | » | 1 — | 0 50 | 0 500 |
| Trecciuola di lana rossa, alta mm. 5 | M. | 0 400 | 0 06 | 0 024 |
| Nappina di lana colorata | N. | 1 | 0 20 | 0 200 |
| Penna | » | 1 | 0 20 | 0 200 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 032 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 4 526 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 4 60 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello completo da alpini, milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappello sguarnito | N. | 1 — | 3 30 | 3 300 |
| Soggolo | » | 1 — | 0 20 | 0 200 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Fregio di stella in metallo bianco | » | 1 — | 0 30 | 0 300 |
| Trecciuola di lana colorata, alta mm. 5 | M. | 0 400 | 0 06 | 0 024 |
| Nappina di lana colorata | N. | 1 | 0 20 | 0 200 |
| Penna | » | 1 | 0 20 | 0 200 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 032 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 4 320 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 4 40 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello completo da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappello sguarnito | N. | 1 — | 3 60 | 3 600 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Fregio di cornetta con disco | » | 1 — | 0 30 | 0 300 |
| Pennacchietto | » | 1 — | 3 00 | 3 000 |
| Soggolo | » | 1 — | 0 20 | 0 200 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 020 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 7 190 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 7 20 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello guarnito da alpini, esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappello sguarnito | N | 1 — | 3 30 | 3 300 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Trecciuola di lana colorata, alta mm. 5 | M | 0 400 | 0 06 | 0 024 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 020 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 414 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 3 50 |

CATEGORIA 1

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappello guarnito da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappello sguarnito | N. | 1 — | 3 60 | 3 60 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 07 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 10 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 68 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 70 |

CATEGORIA 1

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 2 150 | 6 50 | 13 375 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | » | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 005 | 7 50 | 0 050 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 | » | 2 620 | 0 35 | 0 917 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | d/° | 8 — | 1 50 | 0 120 |
| Bottoni piatti per mostrine da fanteria | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 90 |
| Prezzo di costo. . . L. | | | | 17 687 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 17 70 |

*Attaccatura delle mostrine.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture, L. 0,10

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi di ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto comune da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 2 240 | 8 50 | 19 040 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 055 | 9 70 | 0 534 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 0075 | 7 50 | 0 056 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 620 | 0 35 | 0 917 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 8 — | 1 50 | 0 120 |
| Bottoni piatti per mostrine da fanteria . | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 4 190 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 901 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 25 00 |

*Attaccatura delle mostrine.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture, L. 0,16.

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi di ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto d'artiglieria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1.30 | M. | 3 050 | 6 00 | 18 300 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62 | » | 2 350 | 0 35 | 0 822 |
| Bottoni grandi d'artiglieria | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 000 |
| Prezzo di costo | | | L. | 21 222 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 21 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1.50 di cordone di cotone bianco, ed un ganghetello d'ottone con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1.30 | M. | 2 230 | 6 50 | 14 495 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 | » | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1.30 | » | 0 005 | 7 50 | 0 038 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1.30 | » | 0 013 | 7 50 | 0 097 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 | » | 2 680 | 0 35 | 0 938 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.61 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Bottoni grandi da genio | % | 8 — | 1 00 | 0 080 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 390 |
| Prezzo di costo | | | L | 18 457 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 18 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 1 ganghetello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per l'applicazione delle mostrine.

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1.30 | M. | 2 410 | 6 50 | 15 665 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 | » | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1.30 | » | 0 008 | 7 50 | 0 056 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 | » | 2 790 | 0 35 | 0 976 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 50 | 0 120 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 190 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 426 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 50 |

*Attaccatura degli alamari.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture, L. 0.08.

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 1 ganghetello di ferro con rispettiva maglietta.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da marescialli di fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30 | M. | 2 240 | 8 50 | 19 040 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30 | » | 0 050 | 9 70 | 0 485 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 | » | 2 620 | 0 35 | 0 917 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0.64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Galloncino d'argento e seta nera alto m. m. 6 | » | 3 320 | 1 30 | 4 316 |
| Gallone di seta per mostrine da fanteria alto da mm. 30 a 32 | » | 0 220 | 0 50 | 0 110 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 50 | 0 120 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Bottoni piatti per mostrine da fanteria | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 400 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 30 452 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 30 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto, 4 gancherello di ferro con rispettiva magletta e 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da marescialli dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 2 480 | 8 50 | 21 080 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 9 70 | 0 485 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 790 | 0 35 | 0 976 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Alamari in argento da granatieri | P. | 1 | 1 40 | 1 400 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. | M. | 3 320 | 1 30 | 4 316 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 8 — | 1 50 | 0 120 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 400 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 33 831 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 33 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da marescialli del genio*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 2,310 | 8 50 | 19 635 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | » | 0,050 | 9 70 | 0 485 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,005 | 7 50 | 0 037 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1,30. | » | 0,006 | 7 50 | 0 045 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62. | » | 2,690 | 0 35 | 0 941 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0,060 | 0 57 | 0 034 |
| Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6. | » | 3,320 | 1 55 | 5 146 |
| Bottoni grandi da sottufficiali del genio . | % | 8 — | 10 00 | 0 800 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali del genio . | » | 2 — | 6 50 | 0 130 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 300 |
| Prezzo di costo . . . | | | L | 32 553 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 32 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto, 1 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta e 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 2 480 | 8 50 | 21 080 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30 . . . . . | » | 0 055 | 9 70 | 0 533 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 008 | 7 50 | 0 060 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 790 | 0 35 | 0 976 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 8 — | 1 50 | 0 120 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 190 |
| | | | Prezzo di costo . . . L. | 26 989 |
| | | | Prezzo di conteggio . . . L. | 27 00 |

*Attaccatura degli alamari.*

Mano d'opera, compresa la provvista della seta per le cuciture L. 0,12.

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone ed 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da sottufficiali del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 . . . . . | M. | 2 310 | 8 50 | 19 635 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 055 | 9 70 | 0 533 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 005 | 7 50 | 0 037 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature alto m. 1,30. . . . . | » | 0 013 | 7 50 | 0 097 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 690 | 0 35 | 0 941 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Bottoni grandi da sottufficiali del genio . | % | 8 — | 10 00 | 0 800 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 390 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 26 467 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 26 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso nero a due fori, 18 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per l'applicazione delle mostrine.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto guarnito da truppa di sanità.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | N. | 1 | 17 70 | 17 700 |
| Mostrine per truppa di sanità . . . . | P. | 1 | 0 20 | 0 200 |
| Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine al bavero (1) . . . . . | L. | — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 18 000 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 18 00 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per l'attaccatura delle mostrine e la staccatura dei bottoni piatti facendone scomparire le tracce.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto guarnito da truppa di sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | N. | 1 | 17 70 | 17 700 |
| Mostrine per truppa di sussistenza . . | P. | 1 | 0 30 | 0 300 |
| Mano d'opera per l'attaccatura delle mostrine al bavero (1) . . . . . | L. | — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 18 100 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 18 10 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per l'attaccatura delle mostrine a staccatura dei bottoni piatti facendone scomparire le tracce.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del chepi guarnito.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Chepi comune | N. | 1 — | 1 80 | 1 80 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 07 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3 | M | 0 360 | 0 06 | 0 021 |
| Trecciuola di lana colorata, alta mm. 5 | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 2 027 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 2 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni piccoli.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del chepi guarnito da sottufficiale d'artiglieria e genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Chepi comune da sottufficiali. | N. | 1 — | 3 00 | 3 000 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Cordoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3. | M. | 0 360 | 0 06 | 0 021 |
| Trecciuola di lana colorata, alta m 5. | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 250 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 3 367 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 3 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi due bottoni piccoli da sottufficiali.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del chepì guarnito da sottufficiali di fanteria e dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Chepì comune da sottufficiali | N. | 1 — | 3 00 | 3 000 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Cardoncino di lana colorata, del diametro di mm. 3 | M. | 0 360 | 0 06 | 0 021 |
| Trecciuole di lana colorata, alta mm. 5 | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 134 |
| Prezzo di costo | | | L. | 3 261 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 3 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni piccoli.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del colbacco guarnito.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Colbacco sguarnito | N. | 1 — | 7 50 | 7 500 |
| Coccarda | » | 1 — | 0 07 | 0 070 |
| Scudetti di pakfond con gancio | » | 2 — | 0 08 | 0 160 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 020 |
| Prezzo di costo | | | L. | 7 750 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 7 80 |

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno colorato da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi e di artiglieria e genio di milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | M | 0 0285 | 7 50 | 0 213 |
| Trecciuola d'oro, alta mm. 3 . . . . . | » | 0 7400 | 0 80 | 0 592 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 300 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 105 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 20 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture e per gli occhielli.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno colorato da sottufficiali di fanteria, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 0285 | 7 50 | 0 213 |
| Trecciuola d'argento, alta mm. 3 . . . | » | 0 7400 | 0 56 | 0 414 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 300 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 927 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 00 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture e per gli occhielli.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 0285 | 7 50 | 0 213 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 220 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 433 |
| Prezzo di conteggio. . L. | | | | 0 44 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture e per gli occhielli.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di tela basino color bigio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | M. | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 040 | 0 57 | 0 022 |
| Mano d'opera. . . . . | L. | — — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 150 |
| Prezzo di conteggio. . L. | | | | 0 15 |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura di tela con coprinuca per berretti da ciclisti.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72 . . . . . | M. | 0 490 | 0 40 | 0 196 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 205 |
| Prezzo di costo. . . . | L. | | | 0 401 |
| Prezzo di conteggio. . | L. | | | 0 41 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,23 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 e 15.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura per cappello da alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72. . . . . | M | 0 400 | 0 40 | 0 160 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 0 360 |
| Prezzo di conteggio . . | L. | | | 0 36 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,85 di cordoncino di cotone bianco.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura per cappello da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m 0,72 . . . . . | M | 0 440 | 0 40 | 0 176 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 0 240 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 416 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 0 42 |

(1) Nella fornitura sono compresi m 2,70 di cordoncino di cotone bianco e m. 0,75 di nastro puro di cotone bianco.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura da chepì.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m 0,72 . . . . . | M. | 0 230 | 0 40 | 0 092 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 145 |
| Prezzo di costo. . . . L. | | | | 0 237 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 0 24 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,83 di cordoncino di cotone bianco.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura per colbacchi.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca, (domestick) per coperture, alta m. 0,72. . . . . | M | 0 260 | 0 40 | 0 104 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 0 210 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 314 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 32 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1.05 di cordoncino di cotone bianco.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della cravatta di lana per collo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Flanella bianca per cravatte, alta m. 1,32 | M. | 0 106 | 3 60 | 0 374 |
| Mano d'opera. . . . . | L. | — — | — — | 0 086 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 460 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 46 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della cravatta di tela per collo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca a spina per cravatte, alta m. 0,90 . . . . . | M. | 0 220 | 0 45 | 0 099 |
| Mano d'opera. . . . . | L. | — — | — — | 0 050 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 149 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 15 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da furiere maggiore.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 030 | 9 70 | 0 291 |
| Gallone d'argento, alto mm. 16 . . . | » | 0 440 | 2 50 | 1 100 |
| Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . . | » | 1 380 | 1 00 | 1 380 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 490 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 261 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 30 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da furiere.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 0 02 | 9 70 | 0 242 |
| Gallone d'argento, alto mm. 16 . . . . | » | 0 440 | 2 50 | 1 100 |
| Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . . | » | 0 900 | 1 00 | 0 900 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 380 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 622 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 70 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da sergente.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 . . . . . | M | 0 020 | 9 70 | 0 194 |
| Gallone d'argento, alto mm. 16 . . . . | » | 0 440 | 2 50 | 1 100 |
| Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . . | » | 0 440 | 1 00 | 0 440 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 270 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 004 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 10 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in lana da caporale maggiore.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 0,025 | 7,00 | 0,175 |
| Gallone di lana rossa, alto mm. 16 | » | 0,440 | 0,24 | 0,106 |
| Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5 | » | 0,900 | 0,07 | 0,063 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — | — | 0,280 |
| Prezzo di costo | | | L. | 0,624 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 0,70 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in lana da caporale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 0,020 | 7,00 | 0,140 |
| Gallone di lana rossa, alto mm. 16 | » | 0,440 | 0,24 | 0,105 |
| Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5 | » | 0,440 | 0,07 | 0,030 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — | — | — 0,200 |
| Prezzo di costo | | | L. | 0,475 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 0,50 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in lana da appuntato.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0,015 | 7,00 | 0,105 |
| Gallone di lana rossa, alto mm. 16. . . | » | 0,440 | 0,24 | 0,106 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 0,130 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0,341 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0,40 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da furiere maggiore.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0,030 | 9,70 | 0,291 |
| Gallone d'oro, alto mm. 16. . . . . | » | 0,440 | 3,20 | 1,408 |
| Galloncino d'oro, alto mm. 6 . . . . . | » | 1,380 | 1,25 | 1,725 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 0,490 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3,914 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 4,00 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da furiere.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 025 | 9 70 | 0 242 |
| Gallone d'oro, alto mm. 16. . . . . | » | 1 440 | 3 20 | 1 408 |
| Galloncino d'oro, alto mm. 6 . . . . . | » | 0 900 | 1 25 | 1 125 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 0 380 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 155 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 20 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in oro da sergente.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 020 | 9 70 | 0 194 |
| Gallone d'oro alto mm. 16 . . . . . | » | 0 440 | 3 20 | 1 408 |
| Galloncino d'oro alto mm. 6 . . . . . | » | 0 440 | 1 25 | 0 550 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 0 270 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 422 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 50 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della fascia di lana.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Flanella bianca, alta m. 0,62 . . . . . | M. | 0 500 | 2 20 | 1 100 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 150 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 250 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi metri 2,60 di nastro di cotone bianco, alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1 130 | 7 00 | 7 910 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 260 | 0 35 | 0 791 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 080 | 0 57 | 0 045 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 1 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 10 816 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 10 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne ed un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera e 8 bottoni piccoli d'osso nero a 2 fori.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 160 | 7 00 | 8 120 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 | » | 0 125 | 7 50 | 0 937 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30 | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 400 | 0 35 | 0 840 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 4 | 1 00 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 2 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 394 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 12 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 gr. d'ovatta di cotone, 1 gangherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della tasca per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da sottufficiali di fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 260 | 9 70 | 12 222 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 . . . . . | » | 0 125 | 7 50 | 0 937 |
| Panno scariatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 440 | 0 35 | 0 854 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 4 — | 1 00 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 500 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 18 910 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 gr. d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello del pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1,270 | 7,00 | 8,890 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,080 | 7,50 | 0,600 |
| Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,035 | 7,50 | 0,262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2,460 | 0,35 | 0,861 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0,080 | 0,57 | 0,045 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1,50 | 0,150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 4 — | 1,00 | 0,040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 2,550 |
| Prezzo di costo . . | L. | | | 13,398 |
| Prezzo di conteggio . . | L. | | | 13,40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello del pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m 1,30 . . . . . | M. | 1 220 | 7 00 | 8 540 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta 0,62 . . . . . | » | 2 360 | 0 35 | 0 826 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da artiglieria (o da genio) | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli da artiglieria (o da genio) | » | 2 — | 0 65 | 0 013 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1 920 |
| Prezzo di costo . . . . L. | | | | 11 768 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 11 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne e per l'occhiello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 400 | 0 35 | 0 840 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi d'artiglieria . . . . . | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli d'artiglieria. . . . . | » | 6 — | 0 65 | 0 039 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 070 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 308 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi un ganghetello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per l'occhiello della taschina per il parchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE

*della giubba di panno da artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 520 | 7 00 | 10 640 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 880 | 0 35 | 1 008 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi d'artiglieria | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli d'artiglieria. | » | 6 — | 0 65 | 0 039 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 070 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 14 226 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 14 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppe, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 200 | 7 00 | 8 400 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 125 | 7 50 | 0 937 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color b gio per fodere, alta m. 0.62 . . . . . | » | 2 470 | 0 35 | 0 864 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da bersaglieri. . . . . | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli da bersaglieri . . . . . | » | 4 — | 0 65 | 0 026 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 550 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13 196 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da compagnie di disciplina.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 240 | 7 00 | 8 680 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 140 | 7 50 | 1 050 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 550 | 0 35 | 0 892 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 4 — | 1 00 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 2 000 |
| Prezzo di costo . . . . L. | | | | 12 869 |
| Prezzo di conteggio . . . . L. | | | | 12 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi di ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli spacati e della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M | 1 310 | 7 00 | 9 170 |
| Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 440 | 0 35 | 0 854 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da genio. . . . . | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli da genio. . . . . | » | 6 — | 0 65 | 0 039 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 070 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 602 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M | 1 360 | 7 00 | 9 520 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 . . . . . | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30 . . . . . | » | 0 105 | 7 50 | 0 787 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 750 | 0 35 | 0 962 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 4 — | 1 00 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — | 2 340 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 118 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta 5 gr. d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli degli alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 320 | 9 70 | 12 804 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 075 | 7 50 | 0 562 |
| Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 460 | 0 35 | 0 861 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 080 | 0 57 | 0 045 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6 | » | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 6 — | 1 00 | 0 060 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 450 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 484 |
| Prezzo di conteggio . . L. | | | | 24 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA 1

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 270 | 9 70 | 12 319 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 120 | 7 50 | 0 900 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 470 | 0 35 | 0 864 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri | » | 6 — | 6 50 | 0 390 |
| Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6. | M. | 3 300 | 1 55 | 5 115 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 450 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 26 357 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 26 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 450 | 9 70 | 14 065 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 105 | 7 50 | 0 787 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 750 | 0 35 | 0 962 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64 | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 6 — | 1 00 | 0 060 |
| Alamari in argento da granatieri | P. | 1 — | 1 40 | 1 400 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6 | M | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 5 950 |
| | | | | |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 28 096 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 28 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le ruciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 1 350 | 9 70 | 13 095 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 | » | 0 040 | 7 50 | 0 300 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,49 | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 440 | 0 35 | 0 854 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 | » | 3 300 | 1 55 | 5 115 |
| Bottoni grandi da sottufficiali del genio | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali del genio | » | 6 — | 6 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 300 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 26 423 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 26 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imboltitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria e scuola di cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. | M. | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 23 920 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè l'occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 3° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30. . . . . | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 010 | 7 50 | 0 075 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 235 | 10 00 | 2 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi per carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. . . . . | M. | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 25 633 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 25 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello di ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. . . . . | M | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 783 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello di ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli dell'11° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30. | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 035 | 10 00 | 0 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64. | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria. | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. | M | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 420 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 160 | 10 00 | 1 600 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria. . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria. . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. . . . . | M. | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 5 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 25 333 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 25 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 025 | 7 50 | 0 187 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria. . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6 . . . . . | M | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 500 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 25 645 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 25 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 17° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 090 | 10 00 | 0 900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6. | M. | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 5 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 745 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone erma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 19° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 110 | 7 50 | 0 825 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6 | M. | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1). | L. | — — | — — | 5 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 183 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30. . . . . | M | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Galloncino d'argento e seta nera, allo mm. 6. . . . . | M. | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 500 |
| | | | | — — |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 25 045 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 25 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da campagna ed a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 310 | 9 70 | 12 707 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30. | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 040 | 7 50 | 0 300 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 360 | 0 35 | 0 826 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,04 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 | » | 3 300 | 1 55 | 5 115 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria | » | 2 — | 6 50 | 0 130 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 25 647 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 25 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli, e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da costa e da fortezza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 360 | 9 70 | 13 192 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 040 | 7 50 | 0 300 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62. . . . . | » | 2 400 | 0 35 | 0 840 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Galloncino d'oro e seta nera, alto mm. 6 | » | 3 300 | 1 55 | 5 115 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria | » | 6 — | 6 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 300 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 26 506 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 26 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli d'artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 520 | 9 70 | 14 744 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m 1,30 . . . . . | » | 0 040 | 7 50 | 0 300 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 . . . . . | » | 2 880 | 0 35 | 1 008 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Galloncino d'oro e seta nero, alto mm. 6. | » | 3 300 | 1 55 | 5 115 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria | » | 6 — | 6 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra forninura (1) | L. | — — | — — | 5 300 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 28 226 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 28 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da marescialli di fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 260 | 9 70 | 12 222 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 | » | 0 125 | 7 50 | 0 937 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 440 | 0 35 | 0 854 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Galloncino d'argento e seta nera, alto m. m 6 | » | 3 300 | 1 30 | 4 290 |
| Gallone di seta per mostrine da fanteria, alto m. m. 30 a 32 | » | 0 280 | 0 50 | 0 140 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 6 — | 1 00 | 0 060 |
| Bottoni piatti per mostrine da fanteria | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 5 700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 570 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli e l'ovatta per l'imbottitura dell'imbusto.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali degli alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 1 320 | 9 70 | 12 804 |
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 080 | 7 50 | 0 600 |
| Panno verde per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0.62 | » | 2 460 | 0 35 | 0 861 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 080 | 0 57 | 0 045 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 4 — | 1 00 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 4 550 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 19 312 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 19 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 5 grammi d'ovatta di cotone, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello del taschino per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino, per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 310 | 9 70 | 12 707 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 360 | 0 35 | 0 826 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria (o da genio) . . . . . | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria (o da genio) . . . . . | » | 2 — | 6 50 | 0 130 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 4 300 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 332 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I.

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M | 1 360 | 9 70 | 13 192 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 400 | 0 35 | 0 840 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64. . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria | » | 6 — | 6 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. . | L | — — | — — | 4 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 191 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi il ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto di medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 520 | 9 70 | 14 744 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio, per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 880 | 0 35 | 1 008 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria | % | 10 — | 100 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria | » | 6 — | 6 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 4 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 21 911 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 22 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 270 | 9 70 | 12 319 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri m. 1,30 . . . . . | » | 0 125 | 7 50 | 0 937 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 . . . . . | » | 2 470 | 0 35 | 0 864 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da sottufficiali dei bersaglieri . . . . . | % | 10 — | 10 — | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali dei bersaglieri . . . . . | » | 4 — | 6 50 | 0 260 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 550 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 249 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi d'ovatta di cotone, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 450 | 9 70 | 14 065 |
| Panno nero per mostreggiature, alto metri 1,30 . . . . . | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 104 | 7 50 | 0 787 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 750 | 0 35 | 0 962 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 4 — | 1 00 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 740 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 21 063 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 21 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 grammi di ovatta di cotone, 1 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1 350 | 9 70 | 13 095 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 — | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 440 | 0 35 | 0 854 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da sottufficiali del genio . | » | 10 | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali del genio . | % | 6 | 6 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 108 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne e per gli occhielli degli sparati e quello della taschina per il pacchetto da medicazione.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 4 450 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 18 355 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 18 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30. . . . . | M. | 1 250 | 9 70 | 12 12 5 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 010 | 7 50 | 0 075 |
| Velluto di seta nero, alto m 0.49 . . . | » | 0 235 | 10 00 | 2 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0.62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria. . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 450 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 20 068 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 20 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, e 10° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 10 100 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62. | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 450 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 218 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 ganghierello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 035 | 10 00 | 0 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 18 855 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 18 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gancheretto di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto 1,30 | M | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 160 | 10 00 | 1 600 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 768 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma tandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 13°, 14°, e 20° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 025 | 7 50 | 0 187 |
| Velluto di seta nero, alto 0,49 . . . . | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 3 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 080 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto 0,49 | » | 0 090 | 10 00 | 0 900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 180 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 110 | 7 50 | 0 825 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 719 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 18 618 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 18 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone lerma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 1 250 | 9 70 | 12 125 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 600 |
| | | | Prezzo di costo . . . L. | 19 480 |
| | | | Prezzo di conteggio . . . L. | 19 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE

*della giubba di panno pel 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 170 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 11 930 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 3° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m 1,30 | M. | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 010 | 7 50 | 0 075 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 235 | 10 00 | 2 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria. | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria. | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 2 170 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13 643 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 170 |
| Prezzo di costo | | | L. | 12 793 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 12 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per l'11° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 035 | 10 00 | 0 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 460 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi i ganghierello di ferro con rispettiva magliotta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 160 | 10 00 | 1 600 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13 373 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30. | » | 0 025 | 7 50 | 0 187 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 13 685 |
| Prezzo di conteggio . . | L. | | | 13 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 17° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 090 | 10 00 | 0 900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 785 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 12 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 19° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 110 | 7 50 | 0 825 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61 . . . . . | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 223 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 140 | 7 00 | 7 980 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,49 | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 140 | 0 57 | 0 079 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 350 |
| Prezzo di costo | | | L. | 13 085 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 13 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè il occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata con sparati laterali da fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 | M. | 3 160 | 0 95 | 3 002 |
| Bottoni di frutto grandi | % | 5 — | 0 80 | 0 040 |
| Bottoni di frutto piccoli | » | 6 — | 0 50 | 0 030 |
| Mano d'opera ed ogni altre fornitura (1). | L | — — | — — | 1 000 |
| Prezzo di costo | | | | L. 4 072 |
| Prezzo di conteggio | | | | L. 4 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gancherello ed una maglietta d'ottone.

CATEGORIA 1

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata con sparati laterali da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 | M. | 3 130 | 0 95 | 2 973 |
| Bottoni di frutto grandi | % | 5 — | 0 80 | 0 040 |
| Bottoni di frutto piccoli | » | 6 — | 0 50 | 0 030 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 1 000 |
| Prezzo di costo | | | | L. 4 043 |
| Prezzo di conteggio | | | | L. 4 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gancherello ed una maglietta d'ottone.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata senza sparati da artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m 0,71 | M. | 3 170 | 0 95 | 3 011 |
| Bottoni di frutto grandi | % | 5 — | 0 80 | 0 040 |
| Bottoni di frutto piccoli | » | 2 — | 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 800 |
| Prezzo di costo | | | L. | 3 861 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 3 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello ed una maglietta d'ottone.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata senza sparati e con controspallini da truppe a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 | M. | 3 040 | 0 95 | 2 888 |
| Bottoni di frutto grandi | % | 5 — | 0 80 | 0 040 |
| Bottoni di frutto piccoli | » | 4 — | 0 50 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo | | | L. | 3 898 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 3 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello ed una maglietta d'ottone.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 0 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 909 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 3° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 010 | 7 50 | 0 075 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 750 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 3 372 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro ed 1 maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,49 . . . | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 772 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro, ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la sola per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba dell'11° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 035 | 10 00 | 0 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 2 409 |
| Prezzo di conteggio . . | L. | | | 2 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 ganghereli di ferro ed una maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 160 | 10 00 | 1 600 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 322 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherini di ferro ed 1 maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 025 | 7 50 | 0 187 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — | — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 634 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro ed 1 maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 17° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0,055 | 7,00 | 0,385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0,065 | 7,50 | 0,487 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0,090 | 10,00 | 0,900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62. . . . . | » | 0,080 | 0,35 | 0,028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0,060 | 0,57 | 0,034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 0,900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2,734 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2,80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro ed 1 maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 19° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 110 | 7 50 | 0 825 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 172 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 2 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro ed 1 maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della guarnizione per giubba del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppe, alto m. 1,30 | M. | 0 055 | 7 00 | 0 385 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nera, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino, color bigio per fodera, alto m. 0,62 | » | 0 080 | 0 35 | 0 028 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 060 | 0 57 | 0 034 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 034 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 gangherelli di ferro ed 1 maglietta, 8 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori, e la seta per tutte le cuciture esterne.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 2 110 | 7 00 | 14 770 |
| Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 015 | 7 50 | 0 112 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 350 | 0 35 | 0 122 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | — 685 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 15 689 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 15 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 2 110 | 7 00 | 14 770 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 350 | 0 35 | 0 122 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | » | — — | — — | 0 465 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 15 357 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 15 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani d'osso annerito.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina da compagnie di disciplina.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 2 470 | 6 50 | 16 055 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 350 | 0 35 | 0 122 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 450 |
| Totale . . . | L. | | | 16 627 |
| Deduresi l'importo di m. 0,18 di panno azzurrato di cui alla nota in calce | » | | | 1 170 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 15 457 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 15 50 |

(1) Nella fornitura è compreso 1 bottone mezzano d'osso annerito a due fori

*N. B.* — Nel tagli di ogni mantellina avanza uno scamolo di panno corrispondente a m. 0 18 che può essere utilizzato nelle costruzioni di cappotti. Lo sviluppo delle misure è uguale a quello della mantellina dei bersaglieri ed alpini.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotti di fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Gallone di seta per mostrine da fanteria alto mm. 30 a 32 . . . . . | M. | 0 220 | 0 50 | 0 110 |
| Mano d'opera (1) . . . . . | L. | — — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 210 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 21 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotti da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 005 | 7 50 | 0 037 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 006 | 7 50 | 0 045 |
| Mano d'opera (1) . . . . . | L. | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 282 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 29 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotti da truppa di sussistenza*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 | M. | 0 005 | 7 50 | 0 037 |
| Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 006 | 7 50 | 0 045 |
| Mano d'opera (1) | L. | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 282 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 30 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per cappotti e giubbe di panno da truppa di sanità.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno amaranto per mostreggiature, alto m. 1,30 | M. | 0 008 | 7 50 | 0 060 |
| Mano d'opera (1) | L. | — — | — — | 0 100 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 160 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 20 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per le giubbe di panno da militari del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e da militari provenienti dalla fanteria di linea, del personale di governo degli istituti militari, del distretto di Roma e guardaforti.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | M. | 0 012 | 10 00 | 0 120 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30 . . . . . | » | 0 006 | 7 50 | 0 045 |
| Mano d'opera (1) . . . . . | L. | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 365 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 37 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

CONTO DI COSTRUZIONE *delle mostrine per giubbe di panno da truppa di sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | M. | 0 012 | 10 00 | 0 120 |
| Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 006 | 7 50 | 0 045 |
| Mano d'opera (1). . . . . | L. | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 365 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 37 |

(1) Nella mano d'opera è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della mutanda di tela.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64 . . . . . | M. | 2 220 | 0 45 | 0 999 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 399 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2,56 di nastro di cotone bianco, 2 bottoni mezzani ed 1 piccolo d'osso bianco.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M | 1 0 30 | 6 00 | 6 180 |
| Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 030 | 7 50 | 0 225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62 . . . . . | » | 1 000 | 0 35 | 0 650 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 1 040 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 7 795 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 7 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani, 3 piccoli d'osso annerito a due fori e m. 1,66 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno d'artiglieria a cavallo (batterie).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 0,960 | 7,00 | 6,720 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,030 | 7,50 | 0,225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0,850 | 0,35 | 0,297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — | — | 1,700 |
| Prezzo di costo | | | L. | 8,942 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 9,00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 2 mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro, e m. 1,80 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1,150 | 7,00 | 8,050 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,035 | 7,50 | 0,262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0,870 | 0,35 | 0,304 |
| Sottopiedi per pantaloni | P | 1 — | 0,28 | 0,280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni | % | 8 — | 3,50 | 0,280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1,890 |
| Prezzo di costo | | | L. | 11,066 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 11,10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 riscontri di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e due mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1 170 | 7 00 | 8 190 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 038 | 7 50 | 0 285 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 0 900 | 0 35 | 0 315 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 740 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 9 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno d'artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M | 1 070 | 7 00 | 7 490 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 030 | 7 50 | 0 225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 1 000 | 0 35 | 0 350 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 1 050 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 115 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 9 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori e m. 1,66 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da bersaglieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M | 1 100 | 7 00 | 7 700 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 037 | 7 50 | 0 277 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 900 | 0 35 | 0 315 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 242 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 9 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da cavalleria* (modello Ardito).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 950 | 6 00 | 5 700 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 120 | 7 00 | 0 840 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 800 | 0 35 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 8 820 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 8 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, 1 gancherello di ferro con maglietta, 2 mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1,80 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 40 a 45.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da compagnie di disciplina.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 090 | 6 00 | 6 540 |
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, m. 1,30 | » | 0 035 | 6 50 | 0 227 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 850 | 0 35 | 0 297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 850 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 7 914 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 8 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 040 | 6 00 | 6 240 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,30 | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 | » | 0 900 | 0 35 | 0 315 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 7 767 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 7 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M | 1 200 | 6 00 | 7 200 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 039 | 7 50 | 0 292 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 0 900 | 0 35 | 0 315 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 8 757 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 8 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 . . . . . | M. | 1 110 | 7 00 | 7 770 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 037 | 7 50 | 0 277 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62. . . . . | » | 0 900 | 0 35 | 0 315 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 950 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 312 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 9 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da treno del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M | 1 120 | 7 00 | 7 840 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 370 | 0 35 | 0 304 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni . | % | 8 — | 3 50 | 0 280 |
| Sottopiedi per pantaloni . . . . . | P | 1 — | 0 28 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 890 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 10 856 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 10 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli del sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e 2 mezze coregge con fibbia e risconiro.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali alpini.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M | 1,050 | 8,00 | 8,400 |
| Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0,030 | 7,50 | 0,225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 1,000 | 0,35 | 0,350 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | — | — | — | 2,000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 10,975 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 11,00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 6 bottoni mezzani e 2 piccoli d'osso annerito a due fori e m. 1,66 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo (batteria).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30. . . . . | M | 1,050 | 9,70 | 10,185 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m 1,30 . . . . . | » | 0,030 | 7,50 | 0,225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0,085 | 0,35 | 0,029 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | — | — | — | 2,700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13,139 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13,20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, 2 mezze coregge con fibbia e riscontro e m. 1,80 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna e da treno d'artiglieria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 170 | 9 70 | 10 349 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 038 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 870 | 1 35 | 0 30 |
| Sottopiedi per pantaloni | P | 1 — | 0 28 | 0 280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni | % | 8 — | 3 50 | 0 28 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | L. | — — | — — | 2 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 15 475 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 15 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e due mezze coregge con fibbia e riscontro.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. | M | 1 170 | 9 70 | 11 349 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 038 | 7 50 | 0 285 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 000 | 0 15 | 0 15 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | — | — — | — — | 1 850 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13 799 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 1,090 | 9,70 | 10,573 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,030 | 7,50 | 0,225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 1,000 | 0,35 | 0,350 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | — | — | — | 2,000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13,148 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13,20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori e m. 1,66 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 40 a 45.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali dei bersaglieri e del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M | 1,100 | 9,70 | 10,670 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0,037 | 7,50 | 0,277 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0,850 | 0,35 | 0,297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — | — | 1,850 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13,094 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13,10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali dei granatieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 200 | 8 00 | 9 600 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 039 | 7 50 | 0 292 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 850 | 0 35 | 0 297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1 850 |
| Prezzo di costo | | | L. | 12 039 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 12 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali del treno del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1.30 | M. | 1 140 | 9 70 | 11 058 |
| Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 870 | 0 35 | 0 304 |
| Sottopiedi per pantaloni | P. | 1 | 0 28 | 0 280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni | % | 8 | 3 50 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 900 |
| Prezzo di costo | | | L. | 15 084 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 15 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 rinforzi di pelle pei bottoni gemelli dei sottopiedi, 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e 2 mezze coregge con libbia e riscontro.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali di cavalleria* (modello Ardito).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 010 | 8 00 | 8 [illegible] |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | » | 0 120 | 9 70 | 1 164 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alla m. 0,62 | » | 0 800 | 0 35 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 3 10 |
| Prezzo di costo . . . | | | | L. 12 [illegible]64 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | | L. 12 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito, 1 gancherello di ferro con maxiletta, 2 mezze coregge di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1,80 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali di fanteria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30. | M. | 1 040 | 8 00 | 8 320 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 035 | 7 50 | 0 262 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 0 850 | 0 35 | 0 297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 1 850 |
| Prezzo di costo . . . | | | | L. 10 729 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | | L. 10 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di tela spinata* (mod. 1896).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m 0.71. . . . . | M | 2 770 | 0 95 | 2 631 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 281 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso bianco a due fori e m. 0,89 di nastro di lino greggio alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano con cintolo d'artiglieria e da treno del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 3 490 | 6 00 | 20 940 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62 . . . . . | » | 2 500 | 0 35 | 0 875 |
| Bottoni grandi d'artiglieria o da genio . | % | 10 | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli d'artiglieria o da genio . | » | 3 | 0 65 | 0 019 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 2 830 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 24 764 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 24 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 10 bottoni di ferro verniciato in nero, 3 bottoni mezzani d'osso annerito dei quali 2 rivestiti di panno, m. 1.70 di cordone di cotone bianco da mm. 3 ed 1 gancherello d'ottone con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano da cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 3 900 | 6 00 | 23 400 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 800 | 0 35 | 0 980 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 12 — | 1 50 | 0 180 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 12 — | 1 00 | 0 120 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 680 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 27 360 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 27 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 bottone mezzano d'osso annerito ed 1 gangherello d'ottone con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pastrano da sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 4 310 | 6 00 | 25 860 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 3 210 | 0 35 | 1 123 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria o del genio | % | 12 — | 10 00 | 1 200 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria o del genio | » | 7 — | 6 50 | 0 455 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 3 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 32 388 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 32 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 13 bottoni piccoli di ferro verniciato, 1 gangherello d'ottone con rispettiva maglietta ed 1 bottone d'osso annerito.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle pezzuole per piedi.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per pezzuole da piedi, alta m. 0,90 . . . . . | M. | 0 450 | 0 50 | 0 225 |
| Mano d'opera per il taglio d'ogni paio . | L. | — — | — — | 0 010 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 235 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 24 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,58 . . | M. | 0 740 | 0 55 | 0 407 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 120 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 527 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 53 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,60 di funicella del diametro di mm. 3.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per cartucce da zaini d'artiglieria e genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62 . . . . . | M. | 0 110 | 0 35 | 0 038 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 036 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 074 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 08 |

(1) Nella fornitura è compreso un bottone di ferro bianco.

*NB.* — I sacchetti potranno in ragione di un terzo della quantità da costruire, essere allestiti con due pezzi di tela.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per cartucce da zaini da fanteria e carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62 . . . . . | M. | 0 240 | 0 35 | 0 080 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 055 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 135 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 14 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 bottone di metallo traforato bianco, e m. 0 22 di nastro di cotone bianco.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per galletta a mano per mezza razione.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | M | 0 110 | 0 40 | 0 044 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 045 |
| Prezzo di costo | | | L. | 0 089 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 0 09 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per galletta a mano per una razione.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m 0,74 | M | 0 150 | 0 40 | 0 060 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 045 |
| Prezzo di costo | | | L. | 0 105 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 0 11 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per le razioni sale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 . . . . . | M | 0 030 | 0 40 | 0 012 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 018 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 030 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 03 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,40 di cordoncino di cotone bianco per coperture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco per vestiario e per biada* (mod. 1900).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900), alta m 0,66 a 0 68 . | M. | 2 10[illegible] | 0 80 | 1 92[illegible] |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 28 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 20 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,920 di funcellai del diametro di mm. 3 a 4.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della tasca per pane con coreggia.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) e righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 | M. | 0 490 | 0 65 | 0 318 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 360 | 0 57 | 0 205 |
| Coreggia per tasche da pane | N. | 1 — | 0 60 | 0 600 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 256 |
| Prezzo di costo | | | L. | 1 379 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 1 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 lacciuolo ed 1 bottone di pelle di vacchetta e due rinforzi di cuoio per l'attaccatura della coreggia.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della tasca per pane senza coreggia.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 | M | 0 490 | 0 65 | 0 318 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 360 | 0 57 | 0 205 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | L. | — — | — — | 0 200 |
| Prezzo di costo | | | L. | 0 723 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 0 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi un lacciuolo ed 1 bottone di pelle di vacchetta.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del telo per tenda.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88 . . . . . | M | 3,710 | 0,90 | 3,339 |
| Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (modello 1900), alta m. 0,66 a 0.68 | » | 0,070 | 0,80 | 0,056 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 0,730 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 4,125 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 4,20 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,60 di nastro di lino color fulvo alto mm. 15 a 20, m. 3,20 di funicella del diametro di mm. 4 a 5 e 9 bottoni mezzani d'osso bianco a due fori.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle uose di tela spinata complete* (mod. 1896).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71. . . . . | M. | 0,750 | 0,95 | 0,712 |
| Bottoni gemelli d'ottone per uose . . . | % | 8 — | 2,00 | 0,160 |
| Bottoni di frutto piccoli . . . . . | » | 24 — | 0,50 | 0,120 |
| Sottopiedi per uose . . . . . | P | 1 — | 0,14 | 0,14 |
| Mano d'opera compresa l'unione dei sottopiedi e bottoni gemelli . . . . . | L. | — — | — — | 0,580 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 1,712 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 1,80 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli* (mod. 1896).

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 | M | 0 750 | 0 95 | 0 712 |
| Bottoni di frutto piccoli | % | 24 | 0 50 | 0 120 |
| Mano d'opera | L. | — — | — — | 0 570 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 402 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 50 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della valigia di panno.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 0 480 | 7 00 | 3 360 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 1 200 | 0 57 | 0 684 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1 710 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 5 754 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 5 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 8 passanti di cuoio, 2 con rinforzo sottostante per la coreggia a porta-valigia e 6 per gli anellini; 3 punte di cuoio con rispettive fibbie ed inchiappature; 6 anellini di ferro; 1 striscia di cuoio (coreggiuolo) ed 1 striscia di pelle di montone marocchinata.

ALLEGATO **B**

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

**degli oggetti di corredo descritti nell' Istruzione sulla divisa pei carabinieri reali**

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dell'abito di grande uniforme da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 . . . . . | M. | 1 500 | 9 50 | 14 250 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 . . . . . | » | 0 120 | 8 00 | 0 960 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 750 | 0 35 | 0 962 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 1 080 | 0 57 | 0 615 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 26 — | 1 50 | 0 390 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 6 400 |
| | | | | — — |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 23 577 |
| | | | | — — |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 23 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; 5 metri circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde; 1 ganghetto di ferro e rispettiva mazzietta; 3 bottoni di cui 1 di metallo bianco con gambo ed 1 di ferro annerito a due fori; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere cucite in seta.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'abito di piccola uniforme da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 . . . . . | M. | 1 620 | 9 50 | 15 390 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alla m. 0,62 . . . . . | » | 2 750 | 0 35 | 0 962 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 1 080 | 0 57 | 0 615 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 20 — | 1 50 | 0 300 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 6 050 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 23 337 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 23 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; 5 metri circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero de le falde; 1 gancherello di ferro a rispettiva maglietta; 3 bottoni di cui, 2 di metallo bianco con gambo ed 1 d'osso annerito, per la tasca del pacchetto da medicazione; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere cucite in seta

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40. . . . . | M. | 0 105 | 9 50 | 0 997 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48. . . . . | » | 0 010 | 8 00 | 0 080 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . | » | 0 115 | 1 00 | 0 115 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Fascia di alluda per berretti . . . . . | N. | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Soggolo per berretti . . . . . | » | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Visiera per berretti . . . . . | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L | — — | — — | 0 730 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 242 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0, 3 di tela incerata lucida alta m. 0,85 a 0,90 m. 0,17 di tela lino nera alta m. 0,70 e la seta nera per la punteggiatura della sopraffascia.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto guarnito da marescialli d'alloggio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo unitario | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40. . . . . | M. | 0,105 | 9,50 | 0,997 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m 1,48 . . . . . | » | 0,007 | 8,00 | 0,056 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . | » | 0,115 | 1,00 | 0,115 |
| Trecciuola d'argento e seta nera, alta mm. 6. . . . . | » | 0,650 | 1,20 | 0,780 |
| Cordoncino d'argento e seta nera, del diametro di mm. 3 . . . . . | » | 0,24 | 1,00 | 0,240 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 2 — | 1,00 | 0,020 |
| Fascia di alluda per berretti. . . . . | N | 1 — | 0,10 | 0,100 |
| Soggolo per berretti . . . . . | » | 1 — | 0,05 | 0,050 |
| Visiera per berretti . . . . . | » | 1 — | 0,35 | 0,350 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — | 0,846 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3,554 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3,60 |

(1 Nella fornitura sono compresi m. 0,03 di tela incerata lucida alta m. 0,85 a 0,20, m. 0,17 di tela linone nera alta m. 0,70 e la seta nera per la punteggiatura della sopraffascia.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della camicia di flanella.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Flanella bigia, alta m. 1,34 . . . . . | M. | 1 770 | 3 00 | 5 310 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 800 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 6 110 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 6 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi 5 bottoni d'osso bianco lucido.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei cappelletti per gualdrappe da brigadieri e carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 300 | 7 00 | 2 100 |
| Tela di canapa a mezza imbiancatura per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,63 a 0,65 . . . . . | » | 0 600 | 0 70 | 0 420 |
| Tela incerata per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,85 . . . . . | » | 0 200 | 1 00 | 0 200 |
| Gallone di lino bianco per gualdrappe da carabinieri, alto mm. 43 a 45 . . . . | » | 2 950 | 0 30 | 0 885 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 050 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 5 655 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 5 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi gli orli in pelle, 4 linguette, 10 passanti e 2 bottoni di ferro verniciato.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei cappelletti per gualdrappe da marescialli d'alloggio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M | 0,300 | 7,00 | 2,100 |
| Tela di canapa a mezza imbiancatura per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,63 a 0,65 . . . . . | » | 0,600 | 0,70 | 0,420 |
| Tela incerata per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,85 . . . . . | » | 0,200 | 1,00 | 0,200 |
| Gallone d'argento e lana turchina per gualdrappe da marescialli d'alloggio, alto mm. 43 a 45. . . . . | » | 2,950 | 2,50 | 7,375 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — | — | 2,200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12,295 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12,30 |

(1) Nella fornitura sono compresi gli orli in pelle, 4 linguette, 10 passanti e 2 bottoni di ferro verniciato.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto da carabinieri (senza fermaglio).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 | M. | 3 250 | 9 50 | 30 875 |
| Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40 | » | 0 940 | 8 00 | 7 520 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 700 | 0 35 | 0 945 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 700 | 0 57 | 0 399 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria, e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 9 — | 1 00 | 0 090 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 5 915 |
| | | | | — — |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 45 894 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 45 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 5 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto, m. 1,50 di nastro di bavella nera per la guaina intorno alla vita, m. 2,10 di cordoncino nero di bavella per stringere il cappuccio ed 1 fiocco di lana nera.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della copertura con coprinuca per berretto da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72 . . . . . | M. | 0,460 | 0,40 | 0,184 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | L. | — | — | 0,250 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0,434 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0,44 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,32 di nastro di cotone bianco, alto da mm. 40 a 45.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da brigadiere dei carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m 1,40 . . . . . | M | 0,025 | 9,50 | 0,237 |
| Gallone d'argento, alto mm. 16 . . . . | » | 0,440 | 2,50 | 1,100 |
| Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . . | » | 0,900 | 1,00 | 0,900 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | L. | — | — | 0,380 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2,617 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2,70 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi di grado in argento da vice-brigadiere dei carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 . . . . . | M. | 0 020 | 9 50 | 0 190 |
| Gallone d'argento, alto mm. 16 . . . . | » | 0 440 | 2 50 | 1 100 |
| Galloncino d'argento, alto mm. 6 . . . | » | 0 440 | 1 00 | 0 440 |
| Mano d'opera ed ogni altra foruitura. (1) | L. | — — | — — | 0 270 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 000 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 00 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintici di grado di lana da appuntato dei carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m 1,40 . . . . . | M. | 0 025 | 9 50 | 0 237 |
| Gallone di lana rossa, alto mm. 16. . . | » | 0 440 | 0 24 | 0 106 |
| Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5. . . . . | » | 0 900 | 0 07 | 0 063 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | L. | — — | — — | 0 280 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 686 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 70 |

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71 (1). . . . . | M. | 2 870 | 0 95 | 2 726 |
| Bottoni di frutto grandi . . . . . | % | 7 — | 0 80 | 0 056 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura della giubba e controspallino . . . . . | L. | — — | — — | 0 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 532 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 60 |

(1) Nel quantitativo di tela assegnata per la costruzione della giubba vi è compreso quello occorrente per il controspallino.

*NB.* — Nella fornitura sono compresi 1 bottone di frutto piccolo ed 1 gangherello d'ottone colla rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 300 | 7 00 | 9 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 090 | 0 57 | 0 051 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 13 — | 1 00 | 0 130 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 11 800 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 11 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 metri circa di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del colletto, 1 gangherello con rispettiva maglietta, ed 1 bottone di metallo traforato.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della gualdrappa da brigadieri e carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 0 550 | 7 00 | 3 850 |
| Tela di canapa a mezza imbiancatura per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,63 a 0,65. . . . . | » | 1 100 | 0 70 | 0 770 |
| Tela incerata per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,85 . . . . . | » | 0 900 | 1 00 | 0 900 |
| Gallone di lino bianco per gualdrappe da carabinieri, alto mm. 43 a 45 . . . . | » | 2 400 | 0 30 | 0 720 |
| Fregi di granata per gualdrappe da brigadieri e carabinieri . . . . . | N. | 2 — | 0 50 | 1 00 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 11 640 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 11 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi l'orlatura in pelle di montone, 4 cosciale con riscontro di pelle di vacchetta nera, 2 fibbie di ferro verniciato con relativa inchiappatura di cuoio annerito e 2 lacciuoli di pelle di vacchetta annerita.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della gualdrappa da marescialli d'alloggio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 640 | 7 00 | 4 480 |
| Tela di canapa a mezza imbiancatura per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,63 a 0,65 . . . . . | » | 1 850 | 0 70 | 1 295 |
| Tela incerata per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,85 . . . . . | » | 1 250 | 1 00 | 1 250 |
| Gallone d'argento e lana turchina per gualdrappe, da marescialli d'alloggio alto mm. 43 a 45 . . . . . | » | 4 100 | 2 50 | 10 250 |
| Fregi di granata per gualdrappe da marescialli d'alloggio . . . . . | N. | 2 — | 4 00 | 8 000 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 7 135 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 32 410 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 32 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi l'orlatura in pelle di montone, 2 cosciali in pelle di vacchetta annerita, 1 riscontro con inchiappatura di cuoio annerito, 1 fibbia di ferro verniciato e 2 lacciuoli di pelle di vacchetta annerita.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della mantellina senza fermaglio da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 | M. | 3 720 | 9 50 | 35 340 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 | » | 0 440 | 0 35 | 0 154 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 150 | 0 57 | 0 085 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1 750 |
| Prezzo di costo | | | L. | 37 329 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 37 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 3 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del bavero.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del mantello senza fermaglio da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 | M. | 4 740 | 9 50 | 45 030 |
| Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40 | » | 0 800 | 8 00 | 6 400 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 150 | 0 57 | 0 085 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 480 |
| Prezzo di costo | | | L. | 53 995 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 54 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 3 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del bavero.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 200 | 6 00 | 7 200 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | » | 0 160 | 7 00 | 1 120 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 1 080 | 0 35 | 0 378 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 130 | 0 57 | 0 074 |
| Sottopiedi per pantaloni | P. | 1 — | 0 28 | 0 280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni | % | 8 — | 3 50 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1 900 |
| Prezzo di costo | | | L. | 11 232 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 11 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle ed 1 fibbia di ferro verniciato.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 200 | 6 00 | 7 200 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. | » | 0 040 | 7 00 | 0 280 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 1 080 | 0 35 | 0 378 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 130 | 0 57 | 0 074 |
| Sottopiedi per pantaloni | P. | 1 — | 0 28 | 0 280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni | % | 8 — | 3 50 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 992 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 10 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle ed 1 fibbia di ferro verniciato.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 . . . . . | M. | 1 160 | 9 50 | 11 020 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 . . . . . | » | 0 136 | 8 00 | 1 088 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 1 080 | 0 35 | 0 378 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 130 | 0 57 | 0 074 |
| Sottopiedi per pantaloni. . . . . | P. | 1 — | 0 28 | 0 280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni . | % | 8 — | 3 50 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 400 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 15 520 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 15 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle, 1 fibbia di ferro verniciato e la seta scarlatta per le cuciture delle bande.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno turchino con bande da carabinieri a piedi.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 | M. | 1 150 | 9 50 | 10 925 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 | » | 0 086 | 8 00 | 0 688 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 | » | 1 030 | 0 35 | 0 360 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 130 | 0 57 | 0 074 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 700 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 13 747 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 13 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 1 fibbia di ferro verniciato e la seta scarlatta per le cuciture delle bande.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 | M. | 1 160 | 9 50 | 11 020 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 | » | 0 035 | 8 00 | 0 280 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 1 080 | 0 35 | 0 378 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 130 | 0 57 | 0 074 |
| Sottopiedi per pantaloni | P. | 1 | 0 28 | 0 280 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni | % | 8 | 3 50 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 700 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 14 012 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 14 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle ed 1 fibbia di ferro verniciato.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m 1,40 . . . . . | M. | 1 150 | 9 50 | 10 925 |
| Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48 . . . . . | » | 0 033 | 8 00 | 0 264 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0 62. . . . . | » | 1 030 | 0 35 | 0 360 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 130 | 0 57 | 0 074 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 823 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli ed 1 fibbia di ferro verniciato.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle uose di panno da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 . . . . . | M | 0 330 | 9 50 | 3 135 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 660 | 0 35 | 0 231 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 4 366 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 4 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 14 bottoni di metallo traforati, la seta per le cuciture esterne, 2 fibbie doppie di metallo annerito con inchiappatura e passante fisso e 2 riscontri di pelle annerita.

ALLEGATO C

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

**di alcuni oggetti di vestiario degli allievi dell'accademia militare, delle scuole e dei collegi militari**

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica degli allievi della scuola e collegi militari.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 0 091 | 9 70 | 0 882 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 | » | 0 100 | 1 00 | 0 100 |
| Cordoncino di lana cremisi, del diametro di mm. 3 | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Fascia di alluda per berretti | N. | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Soggolo per berretti | » | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Visiera per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Fregio di stella in panno cremisi con disco per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci | % | 3 — | 1 20 | 0 036 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | L. | — — | — — | 0 350 |
| Prezzo di costo | | | L. | 1 854 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 1 90 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica degli allievi dell'accademia militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 0 091 | 9 70 | 0 882 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 | » | 0 100 | 1 00 | 0 100 |
| Cordoncino di lana cremisi, del diametro di mm. 3 | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Fasce di alluda per berretti | N | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Soggolo per berretti | » | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Visiera per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Fregio per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Bottoni piccoli di metallo giallo dorato lisci | » | 3 — | 0 05 | 0 150 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. | L. | — — | — — | 0 350 |
| | | | | — — |
| Prezzo di costo | | | L. | 1 968 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 2 00 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di fatica per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 0 094 | 9 70 | 0 912 |
| Tela di colone nera lucida, alta m. 0,87 | » | 0 110 | 1 00 | 0 110 |
| Cordoncino di lana amaranto, del diametro di mm. 3 | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Fascia di alluda per berretti | N. | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Soggolo per berretti | » | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Visiera per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Fregio di stella in panno amaranto con disco per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci, | % | 3 — | 1 20 | 0 036 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | — | — — | — — | 0 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 894 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 90 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del berretto di panno degli allievi ufficiali veterinari.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 0 094 | 9 70 | 0 912 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 | » | 0 110 | 1 00 | 0 110 |
| Cordoncino in lana azzurra, del diametro di mm. 3 | » | 0 600 | 0 06 | 0 036 |
| Fasce di alluda per berretti | N. | 1 — | 0 10 | 0 100 |
| Soggolo per berretti | » | 1 — | 0 05 | 0 050 |
| Visiere per berretti | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Fregi di stella con disco | » | 1 — | 0 15 | 0 150 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci | % | 3 — | 1 20 | 0 036 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | L. | — — | — — | 0 350 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 894 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 90 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *della camicia di tela di cotone imbiancata, detta mussola inglese.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Prezzo parziale | 1° Gruppo Quantità | 1° Gruppo Importo | 2° Gruppo Quantità | 2° Gruppo Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone imbiancata, detta mussola inglese, per istituti militari, alta m. 0,81 | M. | 0 60 | 2 850 | 1 710 | 2 450 | 1 470 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . . . . | L. | — — | — — | 1 250 | — — | 1 250 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 2 960 | | 2 720 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 3 00 | | 2 80 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto di panno*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Prezzo parziale | |
|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . | M. | 8 | 50 |
| Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34 . . . . . | » | 14 | 50 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . | » | 9 | 70 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . | » | 0 | 35 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 | 57 |
| Bottoni grandi di metallo giallo dorato . . . . . | N. | 0 | 10 |
| Bottoni piccoli di metallo giallo dorato. . . . . | » | 0 | 05 |
| Bottoni grandi di metallo bianco lisci . . . . . | % | 2 | 50 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci . . . . . | » | 1 | 20 |
| Trecciuola d'oro alta, mm. 3 . . . . . | M. | 0 | 80 |
| Trecciuola d'argento, alta mm. 3. . . . . | » | 0 | 56 |
| Mano d'opera od ogni altra fornitura . . . . . | L. | — | — |

Prezzo di costo . . .

Prezzo di conteggio . . .

*degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

| 1° gruppo | | | | 2° gruppo | | | | 3° gruppo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accademia | | Scuola e collegi | | Accademia | | Scuola e collegi | | Accademia | | Scuola e collegi | |
| Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| 2 410 | 20 485 | 2 410 | 20 485 | 2 110 | 17 935 | 2 110 | 17 935 | 1 860 | 15 810 | 1 860 | 15 810 |
| 0 050 | 0 725 | 0 050 | 0 725 | 0 050 | 0 725 | 0 050 | 0 725 | 0 050 | 0 725 | 0 050 | 0 725 |
| 0 055 | 0 533 | 0 055 | 0 533 | 0 055 | 0 533 | 0 055 | 0 533 | 0 055 | 0 533 | 0 055 | 0 533 |
| 2 680 | 0 938 | 2 680 | 0 938 | 2 500 | 0 875 | 2 500 | 0 875 | 2 330 | 0 815 | 2 330 | 0 815 |
| 0 090 | 0 051 | 0 090 | 0 051 | 0 090 | 0 051 | 0 090 | 0 051 | 0 090 | 0 051 | 0 090 | 0 051 |
| 8 — | 0 800 | — — | — — | 8 — | 0 800 | — — | — — | 8 — | 0 800 | — — | — — |
| 6 — | 0 300 | — — | — — | 6 — | 0 300 | — — | — — | 6 — | 0 300 | — — | — — |
| — — | — — | 8 — | 0 200 | — — | — — | 8 — | 0 200 | — — | — — | 8 — | 0 200 |
| — — | — — | 6 — | 0 072 | — — | — — | 6 — | 0 072 | — — | — — | 6 — | 0 072 |
| 0 700 | 0 560 | — — | — — | 0 700 | 0 560 | — — | — — | 0 700 | 0 560 | — — | — — |
| — — | — — | 0 700 | 0 392 | — — | — — | 0 700 | 0 392 | — — | — — | 0 700 | 0 392 |
| — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 |
| . L. | 28 392 | | 27 396 | | 25 779 | | 24 783 | | 23 594 | | 22 598 |
| . L. | 28 40 | | 27 40 | | 25 80 | | 24 80 | | 23 60 | | 22 60 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei cappotti per allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 2 310 | 8 50 | 19 635 |
| Panno amaranto, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 055 | 12 00 | 0 660 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 055 | 9 70 | 0 533 |
| Velluto di seta amaranto, alto m. 0,49 . | » | 0 023 | 16 50 | 0 380 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 624 | 0 35 | 0 918 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 100 | 0 57 | 0 057 |
| Bottoni grandi di metallo bianco lisci. | % | 8 | 2 50 | 0 200 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci. | » | 6 | 1 20 | 0 072 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . | L. | — — | — — | 4 000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 26 455 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 26 50 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di confronto | Prezzo parziale | 1° gruppo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Accademia | | Scuola | | Collegi | |
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34 | M. | 13 50 | 1 720 | 23 220 | 1 720 | 23 220 | 1 820 | 24 570 |
| Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34 | » | 14 50 | 0 030 | 0 290 | 0 030 | 0 435 | 0 030 | 0 435 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 40 00 | 0 260 | 2 600 | 0 260 | 2 600 | — — | — — |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 57 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 |
| Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 | » | 1 00 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Satino nero per istituti militari, alto m. 1,36 | » | 5 00 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 |
| Bottoni grandi di metallo giallo dorato lisci | N. | 0 10 | 18 — | 1 800 | — — | — — | — — | — — |
| Bottoni piccoli di metallo giallo dorato lisci | » | 0 05 | 8 — | 0 400 | — — | — — | — — | — — |
| Bottoni grandi di metallo bianco lisci | % | 2 50 | — — | — — | 18 — | 0 450 | 18 — | 0 450 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci | » | 1 20 | — — | — — | 6 — | 0 072 | 6 — | 0 072 |
| Trecciuola d'oro, alta mm. 3 | M. | 0 80 | 0 700 | 0 560 | — — | — — | — — | — — |
| Trecciuola d'argento, alta mm. 3 | » | 0 56 | — — | — — | 0 700 | 0 392 | 0 700 | 0 392 |
| Fregi da controspallini in metallo dorato | P.i | 1 60 | 1 — | 1 600 | — — | — — | — — | — — |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | L. | — — | — — | 11 00 | — — | 11 000 | — — | 11 000 |
| | | | | | | | | |
| Prezzo di costo | | L. | | 45 467 | | 41 866 | | 40 616 |
| | | | | | | | | |
| Prezzo di conteggio | | L. | | 45 20 | | 41 90 | | 40 70 |

*degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

| 2° gruppo | | | | | | 3° gruppo | | | | | | 4° gruppo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accademia | | Scuola | | Collegi | | Accademia | | Scuola | | Collegi | | Accademia | | Scuola | | Collegi | |
| Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| 1 570 | 21 195 | 1 570 | 21 195 | 1 670 | 22 545 | 1 420 | 19 170 | 1 420 | 19 170 | 1 520 | 20 520 | 1 270 | 17 145 | 1 270 | 17 145 | 1 370 | 18 495 |
| 0 020 | 0 290 | 0 030 | 0 435 | 0 030 | 0 435 | 0 020 | 0 290 | 0 030 | 0 435 | 0 030 | 0 435 | 0 020 | 0 290 | 0 030 | 0 435 | 0 030 | 0 435 |
| 0 260 | 2 600 | 0 260 | 2 600 | — — | — — | 0 260 | 2 600 | 0 260 | 2 600 | — — | — — | 0 260 | 2 600 | 0 260 | 2 600 | — — | — — |
| 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 | 0 750 | 0 427 |
| 1 840 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 1 840 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 | 0 250 | 1 250 |
| 18 — | 1 800 | — — | — — | — — | — — | 18 — | 1 800 | — — | — — | — — | — — | 18 — | 1 800 | — — | — — | — — | — — |
| 8 — | 0 400 | — — | — — | — — | — — | 8 — | 0 400 | — — | — — | — — | — — | 8 — | 0 400 | — — | — — | — — | — — |
| — — | — — | 18 — | 0 450 | 18 — | 0 450 | — — | — — | 18 — | 0 450 | 18 — | 0 450 | — — | — — | 18 — | 0 450 | 18 — | 0 450 |
| — — | — — | 6 — | 0 072 | 6 — | 0 072 | — — | — — | 6 — | 0 072 | 6 — | 0 072 | — — | — — | 6 — | 0 072 | 6 — | 0 072 |
| 0 700 | 0 360 | — — | — — | — — | — — | 0 700 | 0 360 | — — | — — | — — | — — | 0 700 | 0 360 | — — | — — | — — | — — |
| — — | — — | 0 700 | 0 392 | 0 700 | 0 392 | — — | — — | 0 700 | 0 392 | 0 700 | 0 392 | — — | — — | 0 700 | 0 392 | 0 700 | 0 392 |
| 1 — | 1 600 | — — | — — | — — | — — | 1 — | 1 600 | — — | — — | — — | — — | 1 — | 1 600 | — — | — — | — — | — — |
| — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 | — — | 11 000 |
| | 42 962 | | 39 661 | | 38 441 | | 40 737 | | 37 456 | | 36 206 | | 38 532 | | 35 251 | | 34 001 |
| | 43 00 | | 39 70 | | 38 50 | | 40 80 | | 37 50 | | 36 30 | | 38 60 | | 35 30 | | 34 10 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle giubbe di panno per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34 | M. | 1 570 | 13 50 | 21 195 |
| Panno amaranto, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 12 00 | 0 600 |
| Tela di cotone color cenerino per fodere, ad istituti militari, alta m. 0,85 | » | 1 840 | 1 00 | 1 840 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 750 | 0 57 | 0 427 |
| Velluto di seta amaranto, alto m. 0,49 | » | 0 150 | 16 50 | 2 475 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 170 | 10 00 | 1 700 |
| Satino nero per istituti militari, alto m. 1,36 | » | 0 250 | 5 00 | 1 250 |
| Bottoni grandi di metallo bianco, lisci | % | 18 — | 2 50 | 0 450 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci. | » | 6 — | 1 20 | 0 072 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. | L. | — — | — — | 11 000 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 41 009 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 41 10 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle giubbe di panno degli allievi ufficiali veterinari.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34 | M. | 1 570 | 13 50 | 21 195 |
| Panno azzurro per mostreggiature, alto m. 1,40 | » | 0 030 | 20 00 | 0 600 |
| Tela di cotone color cenerino per fodere da istituti militari, alta m. 0,85 | » | 1 840 | 1 00 | 1 840 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 750 | 0 57 | 0 427 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 250 | 10 00 | 2 500 |
| Satino nero per istituti militari, alto m. 1,36 | » | 0 250 | 5 00 | 1 250 |
| Bottoni grandi di metallo bianco lisci. | % | 18 — | 2 50 | 0 450 |
| Bottoni piccoli di metallo bianco lisci. | » | 8 — | 1 20 | 0 096 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. | L. | — — | — — | 11 000 |
| Prezzo di costo | | | L. | 39 358 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 39 40 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno di fatica*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Prezzo parziale | 4° gruppo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Accademia | | Scuola e collegi | |
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 9 70 | 1 510 | 14 647 | 1 510 | 14 647 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 . . . . . | » | 0 35 | 2 510 | 0 878 | 2 510 | 0 878 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 57 | 0 250 | 0 142 | 0 250 | 0 142 |
| Trecciuola d'oro, alta mm. 3 . . . | » | 0 80 | 0 700 | 0 560 | — — | — — |
| Trecciuola d'argento, alta mm 3 . . | » | 0 56 | — — | — — | 0 700 | 0 392 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . . . . | L. | — — | — — | 5 400 | — — | 5 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 21 627 | | 21 459 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 21 70 | | 21 50 |

Nella fornitura sono compresi 6 dottoni grandi (per la bottoniera) e 4 piccoli (per gli sparati

*degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

| 2° gruppo | | | | 3° gruppo | | | | 4° gruppo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accademia | | Scuola e collegi | | Accademia | | Scuola e collegi | | Accademia | | Scuola e collegi | |
| Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| 1 340 | 12 998 | 1 340 | 12 998 | 1 230 | 11 931 | 1 230 | 11 931 | 1 130 | 10 961 | 1 130 | 10 961 |
| 2 310 | 0 808 | 2 310 | 0 808 | 2 120 | 0 742 | 2 120 | 0 742 | 2 020 | 0 707 | 2 020 | 0 707 |
| 0 250 | 0 142 | 0 250 | 0 142 | 0 250 | 0 142 | 0 250 | 0 142 | 0 250 | 0 142 | 0 250 | 0 142 |
| 0 700 | 0 560 | — — | — — | 0 700 | 0 560 | — — | — — | 0 700 | 0 560 | — — | — — |
| — — | — — | 0 700 | 0 392 | — — | — — | 0 700 | 0 392 | — — | — — | 0 700 | 0 392 |
| — — | 5 400 | — — | 5 400 | — — | 5 400 | — — | 5 400 | — — | 5 400 | — — | 5 400 |
| | 19 908 | | 19 740 | | 18 775 | | 18 607 | | 17 770 | | 17 602 |
| | 20 00 | | 19 80 | | 18 80 | | 18 70 | | 17 80 | | 17 70 |

laterali) d'osso annerito e la fodera nera per la striscia che copre la bottoniera.

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di traliccio.*

| INDICAZIONE delle materie occorrenti | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo Quantità | 1° gruppo Importo | 2° gruppo Quantità | 2° gruppo Importo | 3° gruppo Quantità | 3° gruppo Importo | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 | M | 0 65 | 2 910 | 1 891 | 2 470 | 1 605 | 2 120 | 1 378 | |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 . . . . | » | 0 40 | 2 340 | 0 936 | 1 940 | 0 776 | 1 630 | 0 652 | |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. . . . . | L. | — — | — — | 2 000 | — — | 2 000 | — — | 2 000 | |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 4 827 | | 4 381 | | 4 030 | |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 4 90 | | 4 40 | | 4 10 | |

CONTO DI COSTRUZIONE *della mutanda degli allievi dell'accademia e istituti militari.*

| INDICAZIONE delle materie occorrenti | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo Quantità | 1° gruppo Importo | 2° gruppo Quantità | 2° gruppo Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64 | M. | 0 45 | 2 290 | 1 030 | 1 800 | 0 810 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | L. | — — | — — | 0 700 | — — | 0 700 |
| Prezzo di costo | L. | | | 1 730 | | 1 510 |
| Prezzo di conteggio | L. | | | 1 80 | | 1 60 |

CONTO DI COSTRUZIONE *del panciotto per gli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 0 120 | 9 70 | 1 164 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 1 250 | 0 35 | 0 437 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | L | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo | L. | | | 2 501 |
| Prezzo di conteggio | L. | | | 2 60 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno di parata*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Accademia | | Scuola e collegi | |
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34 . . . . . | M. | 13 50 | 1 230 | 16 600 | — — | — — |
| Panno bigio (gros grain) per istituti militari, alto m. 1,40 . . . . . | » | 12 00 | — — | — — | 1 230 | 14 760 |
| Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34 . . . . . | » | 14 50 | 0 100 | 1 450 | 0 100 | 1 450 |
| Tela di cotone color cenerino per fodere da istituti militari alta m. 0,85 . | » | 1 00 | 0 700 | 0 700 | 0 800 | 0 800 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 | » | 1 00 | 0 090 | 0 090 | — — | — — |
| Mano d'opera . . . . . | — | — — | — — | 4 000 | — — | 4 000 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 22 840 | | 21 010 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 22 90 | | 21 10 |

*degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

| 2° gruppo | | | | 3° gruppo | | | | 4° gruppo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accademia | | Scuola e collegi | | Accademia | | Scuola e collegi | | Accademia | | Scuola e collegi | |
| Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| 1 120 | 16 200 | — — | — — | 1 020 | 13 770 | — — | — — | 0 920 | 12 420 | — — | — — |
| — — | — — | 1 120 | 13 440 | — — | — — | 1 020 | 12 240 | — — | — — | 0 920 | 11 040 |
| 0 100 | 1 450 | 0 100 | 1 450 | 0 100 | 1 450 | 0 100 | 1 450 | 0 100 | 1 450 | 0 100 | 1 450 |
| 0 700 | 0 700 | 0 800 | 0 800 | 0 700 | 0 700 | 0 800 | 0 800 | 0 700 | 0 700 | 0 800 | 0 800 |
| 0 090 | 0 090 | — — | — — | 0 090 | 0 090 | — — | — — | 0 090 | 0 090 | — — | — — |
| — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 | — — | 4 000 |
| | 22 440 | | 19 690 | | 20 010 | | 18 490 | | 18 660 | | 17 290 |
| | 22 50 | | 19 70 | | 20 10 | | 18 50 | | 18 70 | | 17 30 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di parata per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34 | M. | 1 200 | 13 50 | 16 200 |
| Panno amaranto, alto m. 1,30 | » | 0 100 | 12 00 | 1 200 |
| Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 | » | 0 700 | 1 00 | 0 700 |
| Tela di cotone nera lucida, alta m 0,87 | » | 0 100 | 1 60 | 0 100 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | — | — — | — — | 4 000 |
| Prezzo di costo | | | L. | 22 200 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 22 20 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di parata degli allievi ufficiali veterinari.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio (gros grain) per istituti militari, alto m. 1,40 | M. | 0 980 | 12 00 | 11 760 |
| Panno azzurro per mostreggiature, alto m. 1,40 | » | 0 100 | 20 00 | 2 000 |
| Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85 | » | 0 800 | 1 00 | 0 800 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | — | — — | — — | 4 000 |
| Prezzo di costo | | | L. | 18 560 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 18 60 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica per gli allievi dell' accademia militare.*

| INDICAZIONE delle materie occorrenti | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo | | 2° gruppo | | 3° gruppo | | 4° gruppo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 5 70 | 1 250 | 12 125 | 1 140 | 11 058 | 1 040 | 10 088 | 0 940 | 9 118 |
| Tela di cotone basino calor bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 35 | 0 960 | 0 336 | 0 960 | 0 336 | 0 960 | 0 336 | 0 960 | 0 336 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. | — | — — | — | 2 250 | — | 2 250 | — | 2 250 | — | 2 250 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 14 711 | | 13 644 | | 12 674 | | 11 704 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 14 80 | | 13 70 | | 12 70 | | 11 80 |

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno di fatica per gli allievi della scuola e collegi militari.*

| INDICAZIONE delle materie occorrenti | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo | | 2° gruppo | | 3° gruppo | | 4° gruppo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 8 00 | 1 250 | 10 000 | 1 140 | 9 120 | 1 040 | 8 320 | 0 940 | 7 520 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 0 35 | 0 960 | 0 336 | 0 960 | 0 336 | 0 960 | 0 336 | 0 960 | 0 336 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. | — | — — | — | — 2 250 | — | — 2 250 | — | — 2 250 | — | — 2 250 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 586 | | 11 706 | | 10 906 | | 10 106 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 60 | | 11 80 | | 11 00 | | 10 20 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno di fatica per gli allievi della scuola d'applicazione di sanità militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1,200 | 9 70 | 11 640 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0,960 | 0 35 | 0 336 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . | — | — | — | 2 250 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 226 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 30 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di panno di fatica degli allievi ufficiali veterinari.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1,030 | 8 00 | 8 240 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0,960 | 0 35 | 0 336 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . | — | — | — | 2 250 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 10 826 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 10 90 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone per cavallerizza.*

| INDICAZIONE delle materie occorrenti | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo | | 2° gruppo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Quantità | Importo | Quantità | Importo |
| Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto metri 1,40 . . . . . | M. | 12 00 | 1 230 | 14 760 | 1 100 | 13 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta metri 0,62 . . . . . | » | 0 35 | 0 900 | 0 315 | 0 900 | 0 315 |
| Sottopiedi di cuoio annerito con fibbie . . . . . | P. | 0 40 | 1 — | 0 400 | 1 — | 0 400 |
| Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni . . . . . | % | 3 50 | 4 — | 0 140 | 4 — | 0 140 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . . . . | L. | — — | — — | 2 700 | — — | 2 700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 18 315 | | 16 755 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 18 40 | | 16 80 |

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di traliccio degli allievi dell'accademia, scuola e collegi militari.*

| INDICAZIONE delle materie occorrenti | Unità di misura | Prezzo parziale | 1° gruppo Quantità | 1° gruppo Importo | 2° gruppo Quantità | 2° gruppo Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 . . . . . | M. | 0 65 | 2 410 | 1 566 | 1 990 | 1 293 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 . . | » | 0 40 | 0 500 | 0 200 | 0 500 | 0 200 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . . . . | L. | — — | — — | 1 500 | — — | 1 500 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 3 266 | | 2 993 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 3 30 | | 3 00 |

ALLEGATO D

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

## degli oggetti di corredo descritti nell'Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. Corpo di truppe coloniali

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE
*della copertura di tela impermeabile per elmetti.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72 . . . . . | M | 0 400 | 0 40 | 0 160 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 410 |
| Impermeabilità . . . . . | — | — — | — — | 0 050 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 620 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,40 di cordoncino di cotone bianco.

N.B. — L'assegnazione della quantità di tela indicata nel conto è fatta in base alla media della tela necessaria per le quattro taglie delle coperture.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *degli elmetti completi.*

| DESIGNAZIONE DELLE MATERIE E MANO D'OPERA | Carabinieri reali | Fanteria cannonieri operai di artiglieria servizio del genio sanità e sussistenza | Cavalleria batteria servizio treno militari montati di altre armi e di altri servizi |
|---|---|---|---|
| Elmetto guarnito . . . . . | 3 00 | 3 00 | 3 00 |
| Coccarda . . . . . | 0 07 | 0 07 | 0 07 |
| Fregio . . . . . | 1 00 | 0 20 | 0 20 |
| Nappina . . . . . | — — | 0 15 | 0 15 |
| Soggolo . . . . . | 0 25 | — — | 0 25 |
| Ganghetelli . . . . . | 0 06 | — — | 0 06 |
| Cappietto . . . . . | 2 00 | — — | — — |
| Pennacchio . . . . . | 5 00 | — — | — — |
| Mano d'opera per l'attaccatura delle diverse parti . . . . . | 0 05 | 0 05 | 0 05 |
| Prezzo di costo . . . L. | 11 43 | 3 47 | 3 78 |
| Prezzo di conteggio. . . . L. | 11 50 | 3 50 | 3 80 |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei gambali di tela color bronzo chiaro.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bronzo chiaro alta m. 0,68 a 0,69 . . . . . | M | 1 180 | 0 70 | 0 826 |
| Bottoni piccoli di frutto . . . . . | N | 24 — | 0 50 | 0 120 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 846 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 90 |

(1) Nella fornitura sono comprese 4 fibbie d'ottone piccole.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela color bronzo chiaro da truppe coloniali*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bronzo chiaro, alta m. 0,68 a 0,69 . . . . . | M. | 3 050 | 0 70 | 2 135 |
| Bottoni di frutto grandi . . . . . | % | 5 — | 0 80 | 0 040 |
| Bottoni di frutto piccoli . . . . . | » | 4 — | 0 50 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 195 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 20 |

(1) Nella fornitura è compreso 1 ganghierello d'ottone con rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di tela color bronzo chiaro.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bronzo chiaro, alta m. 0,68 a 0,69 . . . . . | M | 2 970 | 0 70 | 2 079 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 2 729 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 2 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli di osso bianco e m. 0,48 di nastro di filo greggio alto da mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco da vestiario per truppe coloniali.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela olonetta da sacchi per vestiario, alta m. 1,00 . . . . . | M | 1 600 | 1 15 | 1 840 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 420 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 260 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 250 di funicella del diametro di mm. 12 per il fondo, grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 3 per l'apertura ed il refe per le cuciture.

ALLEGATO E

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

## di alcuni oggetti pel servizio sanitario

CATEGORIA III

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della camicia di cotone per infermi di truppa.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 . . . . . | M. | 3 020 | 0 40 | 1 208 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 570 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 1 778 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,36 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15 e 4 bottoni d'osso bianco per camicie.

CATEGORIA III

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del camiciotto per infermieri ed aiutanti di sanità.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 . . . . . | M. | 4 600 | 0 65 | 2 990 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 750 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 3 740 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 ganghereili di ferro con rispettiva maglietta e 6 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori.

CATEGORIA III

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto di panno per infermi di truppa.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 2 600 | 6 50 | 16 900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 1 880 | 0 35 | 0 658 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria, e cavalleria | % | 14 — | 1 50 | 0 210 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 1 877 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 19 645 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 19 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture.

CATEGORIA III

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del cappotto di traliccio per infermi di truppa.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 | M. | 4 500 | 0 65 | 2 925 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 825 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 6 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori

CATEGORIA III

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del grembiale di lino o canapa per infermieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino o canapa per grembiali da infermieri, alta m. 0,88 a 0,90 . . . . | M | 1 250 | 0 90 | 1 125 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 250 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 375 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 3 di nastro di lino greggio, alto mm. 10 a 15.

*N. B.* — Il 33 % dei pettorini riescono giuntati.

CATEGORIA III

—

CONTO DI COSTRUZIONE *delle maniche di traliccio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 | M. | 0 520 | 0 65 | 0 338 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 0 140 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 478 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori.

*N. B.* — Affinchè il quantitativo di stoffa assegnato dal conto di costruzione sia sufficiente, è necessario avvertire che, su 3 paia maniche da costruirsi, 1 paio dovrà riuscire giuntato nel senso della lunghezza.

CATEGORIA III

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno per infermi di truppa.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M | 1 100 | 6 00 | 6 600 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 500 | 0 35 | 0 175 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 810 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 7 585 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 7 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 2 bottoni mezzani e 2 piccoli d'osso annerito a due fori e m. 0,80 di nastro di lino tinto turchino, alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA III

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della mutanda di cotone per infermi di truppa.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64 . . . . . | M. | 2 230 | 0 45 | 1 003 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 385 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 388 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2,05 di nastro di cotone bianco, alto mm. 10 a 15.

ALLEGATO F

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

## di alcuni oggetti di servizio generale

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'armatura per tende da comandante di corpo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Paletti per tende da comandante di corpo. | N. | 32 — | 0 09 | 2 880 |
| Bastoni per tende . . . . . | — | — — | — — | 3 920 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 6 800 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 6 80 |

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dell'armatura per tende da ufficiali.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Paletti per tende da ufficiali . . . . . | N. | 14 — | 0 06 | 0 840 |
| Bastoni per tende . . . . . | — | — — | — — | 2 460 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 300 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 30 |

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei gambali di panno modello Val d'Aosta.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno speciale per gambali modello Val d'Aosta, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 0 530 | 6 00 | 3 180 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 1 140 | 0 35 | 0 399 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 1 590 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 5 169 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 5 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi m. 3 di spago straforzinato del diametro di mm. 2, strisce di pelle di vacchetta conciata al naturale pel 14 lacciuoli, 2 coreggiuole con fibbie e riscontro, nonchè 2 bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco custodia per tende da comandante di corpo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino o canapa cruda spinata per falsi coperchi di zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74 . . . . . | M. | 1 340 | 0 80 | 1 072 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 328 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 1 400 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 1 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2.5.

CATEGORIA II

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacco custodia per tende da ufficiali.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di lino o canapa cruda spinata per falsi coperchi di zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74 . . . . | M | 1 120 | 0 80 | 0 896 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 0 324 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 220 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 25 |

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5.

CATEGORIA II

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tenda senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo . . . | — | — — | — — | 36 900 |
| Sacco custodia per tende da comandante di corpo . . . . . | — | — — | — — | 1 400 |
| Armatura per tende da comandante di corpo . . . . . | — | — — | — — | 6 800 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 45 100 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 45 10 |

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda con armatura e sacco custodia da ufficiali.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tenda senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali . . . . . | — | — — | — — | 23 60 |
| Sacco custodia per tende da ufficiali . . | — | — — | — — | 1 25 |
| Armatura per tende da ufficiali . . . . | — | — — | — — | 3 30 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 28 15 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 28 15 |

CATEGORIA II

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88 . . . . . | M. | 26 700 | 0 90 | 24 030 |
| Tela di cotone color turchino per tende, alta m. 0,72 a 0,74 . . . . . | » | 2 300 | 1 00 | 2 300 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 10 500 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 36 830 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 36 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 60 bottoni mezzani d'osso color fulvo, grammi 500 di funicella per teli da tenda, la provvista e l'applicazione delle parti di cuoio.

CATEGORIA 11

## CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88 . . . . . | M | 17 000 | 0 90 | 15 300 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 8 300 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 23 600 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 23 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 220 di funicella per teli da tenda, 28 ghiandine di legno per tende, m. 8 di cordoncino color fulvo per tende, la provvista e l'applicazione delle parti di cuoio.

ALLEGATO G

# NUOVI CONTI DI COSTRUZIONE

## di alcuni oggetti di proprietà dei corpi

## CONTO DI COSTRUZIONE *del camiciotto di traliccio per vancieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 . . . . . | M. | 4 550 | 0 65 | 2 957 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1) | L. | — — | — — | 0 700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 657 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e 6 bottoni mezzani d'osso annerito.

## CONTO DI COSTRUZIONE *del camiciotto di traliccio per zappatori.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 . . . . . | M | 3 750 | 0 65 | 2 437 |
| Mano d'opera od ogni altra fornitura. (1) | L. | — — | — — | 1 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 637 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta ed 11 bottoni mezzani d'osso annerito.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 16ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 agosto.

GIUGNO 12. — R. Decreto n. 375. che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori *pag.* 673
» 16. — Legge n. 271 per la proroga delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi, *pag.* 674
MARZO 3. — Legge n. 67. che aumenta a dieci centesimi la tassa di bollo sulle quietanze o ricevute degli stipendi, *pag.* 675.
LUGLIO 3. — R. Decreto n. 382. che approva le norme per l'applicazione della legge 3 marzo 1904, n. 67, relativa all'aumento della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute di stipendio, *pag.* 676.
» 8. — Legge n. 344, con la quale le economie risultanti dal fondo pensioni pei veterani del 1848-49 vengono destinate in favore di coloro che presero parte alle successive campagne di guerra per l'indipendenza nazionale, *pag.* 679.
» 14. — R. Decreto che cambia la denominazione di due battaglioni del 2 reggimento alpini, *pag.* 680.
» 28. — Aggiunte e modificazioni al prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia, *pag.* 681.
» 30. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 685.
AGOSTO 1°. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 695.
» 2 — Militari incorporati nella R. guardia di finanza, *pag.* 706
» 3. — Istituzione presso ogni Ministero di una commissione per la vigilanza sugli impegni delle spese di bilancio. *pag.* 709.
» 4. — Soprassoldo ai sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti delle sussistenze militari, *pag.* 711.
» 4. — Speciali disposizioni contabili per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 713.

Atto N. **144.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 375, che stabilisce il numero ed il riparto dei disegnatori.** — 12 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303 e 2 giugno 1904, n. 216;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286 e 2 giugno 1904, n. 216;

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 139, pag 468. Nella 5ª e 6ª riga del n. 6, *alla espressione:* « come uomini di truppe », *sostituire:* « come sottufficiali capimusica ».

10 AGO

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897 che stabilisce il numero e il riparto dei disegnatori;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero ed il riparto dei disegnatori sono determinati come appresso, a datare dal 1° gennaio 1954.

| | | |
|---|---|---|
| Disegnatori capi di | 1ª classe | N. 2 |
| | 2ª id. | » 2 |
| | 3ª id. | » 10 |
| Disegnatori di | 1ª classe | » 30 |
| | 2ª id. | » 42 |
| | 3ª id. | » 34 |
| | Totale n | 120 |

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

---

N. **145**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 271 per la proroga delle disposizioni sulla cedibilità degli stipendi.** — 26 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La proroga accordata fino al 30 giugno 1904 con la legge 8 luglio 1903, n 289, alle disposizioni della legge 7 luglio 1902, n. 276, concernenti la cedibilità degli stipendi, è estesa fino al 31 dicembre 1904.

Durante questo periodo la cedibilità degli stipendi è estesa ai ferrovieri ancorchè non godano di un salario od assegno fisso e

continuativo, purchè la cessione sia fatta a Società mutue cooperative di credito o di consumo, costituite fra i ferrovieri stessi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
RONCHETTI.

---

N. **146**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 67, che aumenta a dieci centesimi la tassa di bollo sulle quietanze o ricevute degli stipendi.** — 3 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le quietanze o ricevute per stipendi superiori a L. 100 rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato, del Fondo pel culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno sottoposte alla tassa di bollo di centesimi 10.

Art. 2.

L'aumento di cent. 5 sulle quietanze o ricevute di cui allo articolo precedente sarà ripartito fra le istituzioni erette a beneficio degli orfani degli impiegati di cui all'art. 1, legalmente riconosciute alla data della pubblicazione della presente legge.

La ripartizione dell'aumento fra le indicate istituzioni sarà eseguita assegnando rispettivamente a ciascuna di esse le somme provenienti dalle quietanze o ricevute rilasciate dalle singole categorie d'impiegati, a beneficio delle quali i detti sodalizi sono istituiti.

Art. 3.

In apposito capitolo da inscriversi nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziate le somme da assegnarsi alle istituzioni di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 20, numeri 7 e 8 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414, in quanto concernono le tasse di bollo sulle quietanze e ricevute indicate nell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di emanare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, le norme per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

---

N. **147**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 387, che approva le norme per l'applicazione della legge 3 marzo 1904, n. 67, relativa all'aumento della tassa di bollo sulle quietanze o ricevute di stipendio.** — 3 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 5 della legge 3 marzo 1904, n. 67;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il Tesoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il provento derivante all'erario dall'aumento di centesimi 5, portato con la legge 3 marzo 1904, n. 67, alla tassa di bollo sulle quietanze o ricevute indicate nell'articolo 1° della legge stessa, è devoluto alle seguenti istituzioni per orfani d'impiegati civili e militari:

*a*) Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, eretto in ente morale con R. Decreto 28 febbraio 1892, n. 90;

*b*) Istituto nazionale « Umberto I » per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni, eretto in ente morale con R. decreto 25 aprile 1897, n. CXXXV;

*c*) Istituto nazionale « Umberto I » pei figli dei militari in Torino, eretto in ente morale con R. Decreto 28 dicembre 1902;

*d*) Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani in Torino, eretto in ente morale con R. Decreto 27 maggio 1899;

*e*) Orfanotrofio militare in Napoli, riconosciuto con R. Decreto 13 settembre 1893, n CCCLXXXIV;

*f*) Orfanotrofio militare di marina in Napoli, riconosciuto con decreto prodittatoriale dell'8 settembre 1860.

Art. 2.

L'accertamento del prodotto di cui all'articolo precedente è eseguito in base ad un censimento annuale degli impiegati civili e militari, che rilasciano le quietanze indicate nell'articolo 1 della legge suindicata.

Il censimento viene fatto al 30 giugno di ogni anno, a cura di ciascun Ministero per il personale rispettivamente dipendente, ponendo in distinta evidenza la ripartizione numerica degli impiegati civili e militari tra le categorie seguenti:

*a*) funzionari civili, compresi quelli appartenenti ai corpi militarizzati;

*b*) agenti di basso servizio dell'amministrazione civile od appartenenti ai corpi militarizzati;

*c*) militari di terra;

*d*) militari di marina.

I risultati del censimento sono comunicati non più tardi del 31 agosto alla direzione generale del tesoro.

Art. 3.

La direzione generale del tesoro riassume, in base alle comunicazioni ricevute, i risultati del censimento di cui all'articolo precedente, e provvede alla liquidazione delle somme da assegnarsi alle istituzioni per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Tale liquidazione viene eseguita accreditando:

*a*) a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, l'importo dell'aumento della tassa di bollo applicata alle quietanze rilasciate dai funzionari civili e da quelli appartenenti ai corpi militarizzati;

*b*) a favore dell'Istituto nazionale « Umberto I » per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche amministrazioni l'importo dell'aumento della tassa di bollo applicata alle quietanze rilasciate dagli agenti di basso servizio dell'amministrazione civile e da quelli appartenenti ai corpi militarizzati;

*c*) a favore dell'Istituto nazionale « Umberto I » pei figli dei militari in Torino, dell'Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani nella stessa città e dell'Orfanotrofio militare di Napoli, in ragione di un terzo per ciascuno dei detti istituti, l'importo della tassa di bollo applicata alle quietanze rilasciate dai militari di terra;

*d*) a favore dell' Orfanotrofio militare di marina in Napoli e del predetto Istituto nazionale « Umberto I » pei figli dei militari in Torino, in ragione di metà per ciascuno dei detti istituti, l'importo dell'aumento della tassa di bollo applicata alle quietanze rilasciate dai militari di marina.

Art. 4

Sulla base della liquidazione eseguita ai termini dell'articolo precedente, si provvede, con decreto del Ministro del tesoro, alla inscrizione in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro della totalità delle somme da assegnarsi nell'esercizio a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati civili e militari.

I pagamenti delle somme stesse sono eseguiti a rate trimestrali posticipate, mediante mandati diretti emessi dalla direzione generale del tesoro.

Art. 5.

**Disposizioni transitorie.**

Le assegnazioni da corrispondersi agli Istituti indicati nell'art. 1, in conto dell'esercizio 1903-904, saranno determinate in base al censimento da eseguirsi al 30 giugno 1904. e in ragione del periodo durante il quale fu applicato l'aumento della tassa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.

N. **148.** — PENSIONI. — **Legge n. 344, con la quale le economie risultanti dal fondo pensioni pei veterani del 1848-49 vengono destinate in favore di coloro che presero parte alle successive campagne di guerra per l'indipendenza nazionale.** — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le somme stanziate in bilancio per la pensione ai Mille di Marsala e per l'assegno ai veterani delle campagne 1848-49, le quali annualmente passano in economia per morte dei titolari, sono destinate, a partire dall'esercizio 1905-906, alla costituzione di un fondo per assegni a favore di coloro che presero parte alle successive guerre per l'indipendenza nazionale, a cominciare da quella di Crimea, e che versano in condizioni economiche veramente bisognose.

Per la concessione e la misura di tali assegni si seguiranno le norme in vigore per la concessione degli assegni ai veterani del 1848-49 e sempre nei limiti del fondo annualmente disponibile, ferma restando, per gli assegni ai Mille di Marsala e ai veterani 1848-49 e per quelli da concedersi giusta la presente legge, la spesa complessiva nella somma approvata per l'esercizio 1904-1905 ai capitoli 38 e 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

L. LUZZATTI.
E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.

N. **149.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che cambia la denominazione di due battaglioni del 2° reggimento alpini.** — 11 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1878, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visti i Regi Decreti in data 10 luglio 1887 e 7 settembre 1888 di nuova formazione degli alpini;

Visto il R. Decreto in data 13 gennaio 1889 per cambio di denominazione di alcuni battaglioni alpini;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

A datare dal 1° luglio 1904:

il battaglione Vinadio del 2° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di « battaglione Dronero »;

il battaglione Dronero del 2° reggimento alpini e quello omonimo di milizia territoriale assumeranno la denominazione di « battaglione Saluzzo ».

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

---

Per l'esecuzione di quanto prescrive il precedente R. Decreto il Ministero determina quanto segue:

Il comandante del 2° reggimento alpini farà ritirare, per mezzo dei sindaci del comune di residenza, i fogli di congedo dei militari di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale ed appartenenti ai battaglioni che cambiano denominazione, e vi apporrà le indicazioni conseguenti a detto cambiamento e relative alla presentazione di ciascun individuo in caso di chiamata.

Nel restituire poi per mezzo dei sindaci i fogli di congedo, li inviterà a far possibilmente noto ai titolari che, in caso di richiamo alle armi, debbono presentarsi direttamente al luogo per ciascuno indicato sul rispettivo foglio di congedo.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **150**. — TRASPORTI. — **Aggiunte e modificazioni al *Prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia*.** — 28 luglio.

1. È stata aperta all'esercizio la linea *Castellanza-Cairate Lonate Ceppino*, che appartiene alla Società anonima per la ferrovia Novara-Seregno, di cui è una diramazione, e che è esercitata dalla Società per le ferrovie « Nord-Milano ».

Ai trasporti militari su detta linea sono applicabili i prezzi e le condizioni del regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 (edizione 1° febbraio 1903), che la Società per le ferrovie « Nord-Milano » ha accettati integralmente.

Le distanze chilometriche fra le stazioni della nuova linea risultano dalla seguente tabella polimetrica:

137. *bis* — **Castellanza-Cairate Lonate Ceppino.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellanza | | | | | | | |
| 2 | Marnate Olgiate Olona | | | | | | |
| 3 | 1 | Prospiano (1) | | | | | |
| 4 | 2 | 2 | Gorla Minore | | | | |
| 5 | 3 | 3 | 2 | Solbiate Olona | | | |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | Gorla Maggiore | | |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | Fagnano Olona | |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | Cairate Bergoro (1) |
| 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | Cairate Lonate Ceppino |

In seguito a tale apertura saranno apportate le seguenti aggiunte al *Prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia*, distribuito alle amministrazioni militari a' sensi dell'*Alto* 80 del corrente anno.

(1) Escluse dai trasporti militari.

*a*) Pagina 4, alla rete secondaria, ferrovia Nord-Milano, *aggiungere la* « linea Castellanza-Cairate Lonate Ceppino (a scartamento ordinario) tab. 137$^{bis}$, pag. 84 ».

*b*) Pagina 8, n. 12, dopo la stazione di *Telese*, *aggiungere*: « Castellanza (linea Castellanza-Cairate Lonate Ceppino, ferrovia Nord-Milano) ».

*c*) Nell'elenco alfabetico delle stazioni, fare le seguenti aggiunte:

| SEDI DELLE AGGIUNTE | Aggiunte da farsi | | |
|---|---|---|---|
| | Nomi delle stazioni | Linea ferroviaria | Numero delle tabelle |
| Pagina 14, dopo la stazione di Cairano. | Cairate Bergoro (4) | Castellanza-Cairate Lonate Ceppino | 137$^{bis}$ |
| Pagina 14, dopo la stazione di Cairate Bergoro (nuova aggiunta). | Cairate Lonate Ceppino | Id. | 137$^{bis}$ |
| Pagina 16, colonna 3, di contro alla stazione di Castellanza. | — | — | 133<br>137$^{bis}$ |
| Pagina 19, dopo la stazione di Fagnano Campana. | Fagnano-Olona | Castellanza-Cairate Lonate Ceppino | 137$^{bis}$ |
| Pagina 20, dopo la stazione di Gorlago. | Gorla Maggiore | Id. | 137$^{bis}$ |
| Pagina 20, dopo la stazione di Gorla Maggiore (nuova aggiunta). | Gorla Minore | Id. | 137$^{bis}$ |
| Pagina 22, dopo la fermata di Marnate Gorla. | Marnate Olgiate Olona | Id. | 137$^{bis}$ |
| Pagina 28, dopo lo scalo di Procida. | Prospiano (5) | Id. | 137$^{bis}$ |
| Pagina 32, dopo la stazione di Solbiate Albiolo. | Solbiate Olona | Id. | 137$^{bis}$ |

*d*) Pagina 14, in fin di pagina, *aggiungere*: « (4) Esclusa dai trasporti militari »;

*e*) Pagina 28, in fin di pagina, *aggiungere*: « (5) Esclusa dai trasporti militari »;

*f*) Pagina 84, fra le tabelle polimetriche 135 e 137, *inserire la tabella polimetrica* « 137$^{bis}$ » di cui sopra;

*g*) Sulla « Carta schematica », tracciare in rosso la linea Castellanza-Cairate Lonate Ceppino, che si dirama dalla stazione di Castellanza, posta sul tronco Busto Arsizio-Saronno, e segue in direzione di Varese (circa 25 millimetri).

2. È stata attivata la fermata di *Cerro*, posta sulla linea Torino-Alessandria.

Eppertanto al *Prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia* dovranno essere apportate le seguenti aggiunte:

*a*) Pagina 16, dopo la stazione di Cerreto d'Esi, *aggiungere*:

« Cerro (fermata) (2) | Torino-Alessandria | 59 ‖ ».

In fine di pagina 16, *aggiungere*:

« (2) Abilitata al solo servizio viaggiatori limitatamente da e per Alessandria nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana e coi treni che secondo l'orario vi fanno fermata ».

*b*) Pagina 57, alla tabella polimetrica « (59) Torino Alessandria Genova » fra le stazioni di Felizzano e Rocchetta Tanaro, *inserire*: « Cerro (fermata) », colle distanze di cui al seguente quadro:

**Distanze da Cerro alle sottonate stazioni.**

| STAZIONI | Km. | STAZIONI | Km. |
|---|---|---|---|
| Torino P. N. | 69 | Ronco | 69 |
| Moncalieri | 61 | Mignanego | 78 |
| Trofarello | 56 | S. Quirico | 85 |
| Cambiano Santena | 53 | Busalla | 74 |
| Pessione | 48 | Pontedecimo | 84 |
| Villanova d'Asti | 39 | Bolzaneto | 88 |
| Villafranca d'Asti | 29 | Rivarolo Ligure | 91 |
| Baldichieri-Tigliole | 25 | Rivarolo ligure Docks | 94 |
| S. Damiano d'Asti | 21 | Sampierdarena | 94 |
| Asti | 14 | Sampierdarena 1ª e 2ª fermata | 100 |
| Annone | 4 | S. Benigno, S. Limbania Magazzini e Darsena e Genova P. caricamento | |
| Felizzano | 7 | Calate | 103 |
| Solero | 13 | Genova P. P. | 97 |
| Alessandria | 22 | Genova Principe | 97 |
| Frugarolo | 31 | Genova P. C. Locale | 99 |
| Novi Ligure | 43 | | |
| Serravalle Scrivia | 50 | | |
| Arquata Scrivia | 55 | | |
| Isola del Cantone | 65 | | |

3. Sulla linea Giulianova-Teramo vennero aperte all'esercizio le case cantoniere di *Colleranesco* e *Nepezzano*.

Di conseguenza saranno apportate le seguenti aggiunte al *Prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia*;

*a*) Pagina 17, dopo la stazione di Collegno, *aggiungere:* « Colleranesco (casa cantoniera) | Giulianova-Teramo | 38 | »;

*b*) Pagina 24, dopo la stazione di Neive, *aggiungere:* « Nepezzano (casa cantoniera) | Giulianova-Teramo | 38 | ».

*c*) Pagina 48, nella tabella chilometrica n. (38), dovranno inserirsi le suddette case cantoniere, colle distanze di cui al seguente prospetto:

| Dalle stazioni e case cantoniere sottoindicate alle case cantoniere di contro | Distanze in chilometri | | Dalle stazioni e case cantoniere sottoindicate alle case cantoniere di contro | Distanze in chilometri | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Colleranesco | Nepezzano | | Colleranesco | Nepezzano |
| Giulianova . . . | 5 | 22 | Bellante Ripattone | 10 | 8 |
| *Colleranesco* (Casa cantoniera). | — | 18 | Castellallo Canzano | 14 | 4 |
| Mosciano S Angelo | 4 | 14 | *Nepezzano* (Casa cantoniera). | 18 | — |
| Notaresco . . . | 7 | 11 | Teramo . . . . | 22 | 4 |

4. La casa cantoniera di *Piaggione* della linea Lucca-Aulla, essendo stata dotata di un fabbricato viaggiatori e degli impianti per l'esercizio, venne trasformata in fermata.

Pertanto al *Prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia* saranno apportate le seguenti varianti:

*a*) Nel 'elenco alfabetico, pagina 26, di contro al nome di *Piaggione* al posto di « (casa cantoniera) » far seguire l'indicazione di « (fermata) » e nella colonna 3 al posto di « pag. 71 » *mettere:* « 90 ».

*b*) Pagina 64, nella tabella polimetrica « (90) Lucca-Aulla » fra le stazioni di Ponte a Moriano e Diecimo Pescaglia, *inserire*: « Piaggione (fermata) » co le seguenti distanze: Lucca 14, S. Pietro a Vico 9, Ponte a Moriano 5, Diecimo Pescaglia 3, Borgo a Mozzano 7, Bagni di Lucca 10;

*c*) Pagina 71, depennare la casa cantoniera di *Piaggione* con tutte le relative indicazioni.

5. È stato stabilito che la casa cantoniera di *Acquasanta* della linea Roma-Albano-Nettuno, resti aperta all'esercizio soltanto in alcuni periodi dell'anno.

Di conseguenza nel *Prontuario delle distanze chilometriche per ferrovia*, nell'elenco alfabetico, in fondo alla pagina 11, dovrà essere aggiunta la seguente nota, apponendo la chiamata (3) di contro al nome della suddetta casa cantoniera.

« (3) Aperta all'esercizio soltanto in determinate epoche dell'anno come da avviso che darà di volta in volta la rete Mediterranea ». *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **151**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 30 luglio.

Sono stati pubblicati: un fascicoletto contenente la 4ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa, edizione 1899, ed un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da fortezza, edizione 1° febbraio 1901.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuno dei due fascicoletti è di centesimi 10.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **152**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 1° agosto.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito sono apportate le seguenti modificazioni:

1.

§ 140. *Soppresso* (1).

2.

§ 144. Al primo comma, *aggiungere:* « aumentato, pei sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri), del supplemento soldo di centesimi 50 » (2).

---

(1) Per i sottufficiali che attualmente godono l'assegno del grado superiore s'intende che continueranno ad osservarsi disposizioni analoghe a quelle del paragrafo soppresso.

(2) Agli uomini dell'arma dei carabinieri reali (esclusi gli allievi carabinieri) affinchè abbiano un trattamento uguale a quello degli uomini delle altre armi, dovrà essere, invece, detratto dal soldo che loro si bonifica l'ammontare del rancio in ragione di centesimi 60, senza distinzione di grado. Resta così abolita la circolare 7 settembre 1885, n. 8124. (*Div. contabilità dei corpi, Sez. diretta*).

3.

§ 203. *Aggiungere*, come quarto comma:

« In caso di mobilitazione, anche la riscossione della seconda rata dei mandati di cui trattasi potrà aver luogo prima della scadenza stabilita per il pagamento della medesima ».

4.

§ 357. Al secondo comma (*Atto* 92 del 1903), *aggiungere*: « Degli oggetti loro occorrenti, le compagnie si riforniscono dai corpi che hanno in carico le relative dotazioni, le quali vengono dai corpi stessi mantenute a numero nel modo stabilito per le proprie ».

5.

§ 366. Nel secondo comma, *alle parole*: « richiesti per gli uomini aggregati », *sostituire*: « richiesti per uomini ».

6.

§ 372. Nel primo comma, *dopo la parola*: « tende », *aggiungere*: « di tamburi, grembiali, bandoliere e canne ».

Nel secondo comma (*Atto* 92 del 1903), *alle parole*: « un quinto », *sostituire*: « un decimo circa ».

7.

§ 384. Nel primo comma, *dopo le parole*: « le armi », *aggiungere*: « le parti d'armi, gli accessori d'armi ».

8.

§ 385. Il primo comma è *abrogato*.

9.

§ 406. *Sostituirvi il seguente*:

« § 406. Per le cose di corredo sarà trasmessa al Ministero la *Dimostrazione degli oggetti pel servizio del corredo* modello 396-*A*:

*a*) alla fine di ogni anno finanziario, dai distretti, dagli ospedali dei capiluoghi di corpo d'armata e dalle direzioni di commissariato militare;

*b*) al termine di ogni trimestre, dai reggimenti delle varie armi, dalla brigata d'artiglieria da costa della Sardegna, dalla brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, e dalla brigata ferrovieri.

Le legioni carabinieri trasmetteranno la dimostrazione modello 396-*B* al termine di ogni *esercizio finanziario* ».

10.

§ 407. Nel primo comma, *alla parola*: « semestre », *sostituire*: « anno solare ».

11.

§ 416. Dopo il primo comma, *interpolare il seguente*:

« Per i corpi, però, i quali provvedono al servizio delle riparazioni al corredo col sistema a tariffa, gli accessori di divisa dovranno essere prelevati dal magazzino dai singoli riparti, come è detto al § 1656, e da essi somministrati ai capi operai ».

12.

§ 421. *Aggiungervi*, come quarto comma:

« Le domande di campioni devono essere fatte semestralmente, in gennaio ed in luglio ».

13.

§ 674. (*Atto* 20 del 1901). *Sostituirvi il seguente*:

« § 674. Per gli uomini in congedo, che hanno concorso alla leva nell'*isola di Sardegna* valgono le seguenti eccezioni:

*a*) quelli appartenenti ai bersaglieri — esercito permanente e milizia mobile —; al genio, alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza — esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale, meno gli uomini di milizia territoriale del genio asoritti al treno — sono tenuti in forza dal deposito di fanteria Ozieri (Sassari);

*b*) quelli appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — esercito permanente e milizia mobile — sono tenuti in forza dal deposito di fanteria Ozieri (Cagliari);

*c*) quelli appartenenti all'artiglieria da costa e da fortezza, e alle compagnie operai — esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale, compresi in quest'ultima i provenienti dalle varie altre specialità d'artiglieria, meno il treno — sono tenuti in forza dalla brigata autonoma d'artiglieria da costa di sede alla Maddalena.

I depositi di fanteria in Ozieri e la brigata d'artiglieria da costa alla Maddalena tengono, per gli uomini in congedo loro assegnati, appositi *Ruoli alfabetici* mod. 71 B ».

14.

§ 798. *Sostituirvi il seguente:*

« § 798. Sui fogli stipendio vanno anche comprese le indennità e i soprassoldi fissi ed eventuali (meno le indennità da comprendersi sui *certificati di viaggio*, mod. 417, od altri documenti equivalenti) allegandovi, quando occorra, le dichiarazioni o i documenti che ne giustifichino il diritto ».

15.

§ 805 (*Atto* 106 del 1903). *Sostituirvi il seguente:*

« § 805. I caporali e soldati alla prigione di rigore perdono il diritto al soldo ».

16.

§ 807. Nel secondo comma, *alle parole:* « ne sarà poi loro dovuta la bonificazione », *sostituire:* « sarà poi loro dovuta la bonificazione del soldo, aumentato, pei sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri), del supplemento soldo di centesimi 50 ».

17.

§ 808. Alla fine del terzo comma, *aggiungere:* « salvo ad essere loro bonificato quando sieno liberati senza condanna ».

18.

§ 811 e 812. *Sostituirvi i seguenti:*

« § 811. I sottufficiali ricoverati in luoghi di cura (ospedali militari, infermerie di presidio, stabilimenti balneari militari e infermerie di corpo) ricevono una giornaliera indennità d'ospedale: di lire 0,90 i marescialli delle varie armi e i furieri maggiori; di lire 0,50 i furieri e i brigadieri; di lire 0,30 i sergenti e i vice brigadieri.

Gli appuntati dei carabinieri e i carabinieri ricoverati nei luoghi di cura medesimi (meno le infermerie di corpo) ricevono un'indennità giornaliera di lire 0,20.

Una consimile indennità di lire 0,20 ricevono i caporali, e di lire 0,10 i soldati e gli allievi carabinieri, ammessi agli stabilimenti balneari.

§ 812. Le indennità dovute ai ricoverati negli stabilimenti balneari sono pagate dagli stessi stabilimenti e per conto ed a

carico degli ospedali dai quali essi dipendono (§ 2575 1° comma).

Le indennità dovute ai ricoverati negli altri luoghi di cura sono pagate dai corpi, per proprio conto, all'uscita dai luoghi medesimi (§ 1242), meno agli uomini dell'arma dei carabinieri reali pei quali vanno accreditate alle loro masse individuali; salvo per gli uni e per gli altri il disposto del § 1402 ».

19.

§ 848. *Sostituirvi il seguente*:

« § 848. Ai sottufficiali in licenza ordinaria e straordinaria è dovuta, in luogo del soldo, l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza, comprese le giornate di viaggio per l'andata e per il ritorno, ma per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, ed esclusi gli assegni di viaggio.

I caporali e soldati in licenza ordinaria e straordinaria hanno invece diritto all'indennità di trasferta e di trasporto sino al comune in cui sono diretti, e da questo alla sede del corpo o del distaccamento per il ritorno ».

20.

§ 849. *Sostituirvi il seguente*:

« § 849. Ai sottufficiali, caporali e soldati in breve licenza è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria, escluso il trasporto, come nel primo comma del paragrafo precedente ».

21.

§ 851. *Sostituirvi il seguente*:

« § 851. Ai sottufficiali in licenza di qualsiasi specie, che cadano ammalati nel corso di questa ed entrino all'ospedale, è dovuta per le giornate di ricovero, in luogo dell'indennità di trasferta, l'indennità d'ospedale (§ 811).

Quando non abbiano potuto entrare in ospedali, conservano il diritto all'indennità di trasferta di 2ª categoria sino al limite massimo della licenza, fermo rimanendo, in ogni caso, il termine di 60 giorni (§ 848); per i giorni successivi non spetta loro alcun assegno.

È del pari dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria sino al limite massimo della licenza (15 giorni più i giorni di viaggio per l'andata e il ritorno), senza diritto ad alcun assegno pei giorni successivi, ai caporali e soldati in breve licenza che cadano ammalati durante il corso di questa e non possano entrare all'ospedale; mentre non è dovuto loro alcun assegno, per le gior-

nate di ricovero, qualora entrino all'ospedale, pur venendo le giornate medesime computate nella licenza.

In tutti i casi suaccennati gli uomini debbono rientrare al corpo a loro spese ».

22.

§ 852. *Sostituirvi il seguente:*

« § 852. I caporali e soldati in breve licenza, che passino in licenza ordinaria o straordinaria, perdono il diritto al trattamento di breve licenza, anche rispetto ai giorni già trascorsi in tale posizione, e ricevono invece gli assegni stabiliti per le licenze ordinarie e straordinarie, cioè le indennità di viaggio per l'andata e per il ritorno ».

23.

Dopo il § 853 *aggiungere il seguente:*

« § 853$^{bis}$. Agli uomini di truppa dei carabinieri reali, nei casi in cui agli altri uomini è dovuta, a norma del presente articolo, l'indennità di trasferta di 2ª categoria, spetta invece il soldo del grado (compreso, per gli allievi carabinieri, il vitto in contanti) ».

24.

§ 858. *Sostituirvi il seguente:*

« § 858. Gli assegni spettanti ai sottufficiali in licenza ordinaria e straordinaria sono pagati direttamente dalla cassa dei corpi (§ 1242) con norme analoghe a quelle stabilite nel § 1133 per gli ufficiali.

Gli assegni spettanti agli uomini in breve licenza sono pagati dalla compagnia al loro rientrare al corpo; a quelli comandati altrove sono pagati nel modo indicato al § 846 ».

25.

§ 860. *Aggiungervi quanto segue:* « tranne quando le truppe si trovino in località nelle quali sia impossibile procurarsi moneta spicciola ».

26.

§ 870. Nel secondo comma, *togliere le parole:* « e pei sottufficiali anche alla sala di disciplina di rigore ».

27.

§ 1049 (*Atto* 294 del 1901). Il primo comma *è sostituito* dal seguente:

« Per le indennità di viaggio comprese sui *certificati* modello 417, od altri documenti equivalenti, la quietanza sarà ricevuta sui certificati o documenti medesimi; e, a giustificazione della spesa, nei conti interni, sul relativo ordine di pagamento (§ 1875) sarà apposta una annotazione, firmata dal relatore, indicante a quale rendiconto trovasi unito il documento ecc... (*come nel testo attuale*) ».

28.

§ 1056. Vi sono apportate le *modificazioni seguenti*:

Nel comma *a*), *alle parole*: « *Entrate eventuali per reintegrazione di fondi nel bilancio passivo* », *sostituire*: « *Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli del bilancio — parte ordinaria* ».

Fra il comma *a*) ed il comma *b*) *interporre il seguente*:

*b*) che al capitolo: *Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli del bilancio — parte straordinaria* — sono da imputare i versamenti eseguiti per motivi analoghi a quelli indicati al comma *a*), ma che debbono essere ripristinati a capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra.

Alla lettera dell'attuale comma *b*) *sostituire*: « *c* ».

All'ultimo comma *sostituire il seguente*:

« Fatto il versamento, i corpi, dopo avere unita copia delle quietanze ai correlativi *ordini di pagamento*, dovranno subito trasmettere al Ministero della guerra (*Divisione ragioneria*), con *Elenco descrittivo*, mod. 344, gli originali di esse, indicandovi a tergo ben chiaramente l'oggetto del versamento, la data ed il numero della richiesta di scarico, per quelle da alligarsi a conti in materie, ed il numero del titolo giustificativo, per quelle da unirsi a contabilità in contanti. Il Ministero, presa nota del versamento, unirà le quietanze alle relative contabilità ».

Conseguentemente nel primo comma del successivo § 1058, *in luogo di*: « dei due capitoli », *mettere*: « dei tre capitoli ».

29.

§ 1063. Il secondo comma è *soppresso*.

30.

§ 1067. *Aggiungervi i comma seguenti*:

« Però nelle quietanze di somme superiori a lire cento si può fare uso di due marche da bollo da centesimi cinque, in luogo di una da centesimi dieci, semprechè le due marche siano annullate con la firma del creditore per modo da far prova che furono applicate contemporaneamente ed al momento del rilascio della quietanza.

Quando poi le marche da bollo debbano essere annullate dall'ufficiale pagatore col bollo d'ufficio, questo dovrà essere impresso in parte su ambedue le marche ed in parte sul foglio ».

31.

§ 1068. *Sostituirvi il seguente*:

« § 1068. Per i pagamenti di stipendi o indennità agli ufficiali ed impiegati occorre per ogni creditore una marca da bollo, che sarà di centesimi cinque o dieci secondo che la somma per la quale si rilascia la quietanza sia inferiore o superiore alle lire cento ».

32.

§ 1069. *Soppresso.*

33.

§ 1071. *Dopo le parole*: « da centesimi cinque », *interpolare*: « o dieci ».

34.

§ 1125. *Dopo il primo comma, interpolare il seguente*:

« Unitamente alla *nota* suddetta tutte le amministrazioni trasmetteranno all'ufficio dei Personali militari vari anche una *dimostrazione* (su modulo che sarà inviato dall'ufficio stesso insieme all'ultimo *avviso* del trimestre) delle operazioni di conto corrente eseguite da altri corpi per conto di quello che la spedisce ».

35.

§ 1242. *Sostituire* il primo comma col seguente:

« Gli assegni spettanti ai sottufficiali in licenza ordinaria e straordinaria (§ 848), le indennità d'ospedale dovute ai ricoverati negli ospedali, nelle infermerie di corpo e di presidio (§ 811) e le bonificazioni di soldo e di supplemento soldo ai

detenuti presso il corpo stati prosciolti (§ 807) saranno pagate direttamente dalle casse dei corpi, in seguito ad apposita dichiarazione rilasciata dal direttore dei conti, col *visto* del relatore, su di un apposito specchio del dovuto, presentato dalla compagnia ».

36.

§ 1349. Alla fine del secondo comma, *aggiungere*: « salvo la bonificazione di questo quando il giudizio non sia seguito da condanna ».

37.

§ 1402. Al § 1402, già abrogato coll'*Atto* 110 del corrente anno, *sostituire il seguente*:

« § 1402. I ricoverati in ospedali, in infermerie di presidio e nella infermeria del corpo possono disporre, in tutto o in parte, della indennità d'ospedale (§ 811) a favore delle loro famiglie, mediante dichiarazione scritta da rilasciarsi al comandante della compagnia.

In tal caso, l'amministrazione del corpo eseguisce il pagamento della indennità alle persone indicate, a periodi fissi di 15 giorni posticipati.

In egual modo possono pure disporre della indennità quando sono ricoverati in stabilimenti balneari, ma in questo caso spetta allo stabilimento balneario di provvedere pel pagamento alle famiglie (§ 2575) ».

38.

§ 1403. Nel primo comma, *alle parole*: « dalle sovvenzioni di cui », *sostituire*: « da quanto è disposto ».

39.

§ 1409. Nella voce: « ospedali militari », *togliere*: « Salerno » a pag. 405 e *portarlo* alla pagina seguente cogli ospedali di « Ancona, Milano, Catanzaro ».

40.

§ 1438. (*Atto* 92 del 1903). *Aggiungervi come secondo comma*:

« Nella somma di L. 400 dovranno essere comprese anche le gratificazioni pei graduati che i reggimenti abbiano da adibire all'istruzione delle reclute assegnate alle compagnie di sanità di sussistenza ed operai d'artiglieria ».

41.

§ 1492. Nel secondo comma, *alle parole*: « ufficio di maggiorità », *sostituire*: « sezione magazzino ».

42.

§ 1503. *Sostituirvi il seguente:*

« § 1503. Le cavalle in istato di gestazione saranno trattenute presso i corpi; e i puledri, che ne nascano, non saranno presi in forza, ma saranno venduti, dopo due mesi di allattamento, nel miglior modo possibile ».

43.

§ 1507. *Sostituirvi il seguente:*

« § 1507. Le due normali riforme, e cioè quella che segue il congedamento della classe anziana e quella di primavera, debbono rappresentare l'eliminazione dei cavalli giudicati non suscettibili di poter, nel periodo a ciascuna di esse successivo, venir conservati nei corpi con sufficiente e reale utilità del servizio e senza pregiudizio dell'erario.

Tenuti presenti tali concetti, la riforma da farsi dopo il congedamento della classe anziana dovrà, in massima, avere per iscopo di eliminare quei cavalli che nel corso delle manovre o dei campi o per altre accidentalità si fossero resi inservibili; la riforma di primavera s'informerà invece all'intento di epurare i reggimenti nel periodo in cui s'inizia il lavoro intenso di campagna di tutti quei cavalli che risultino ad esso inadatti perchè logori o vecchi e che ciò malgrado furono conservati nei reggimenti dopo la riforma autunnale, perchè ancora suscettibili di poter essere largamente impiegati per l'istruzione delle reclute.

La prima delle sovraccennate riforme sarà effettuata subito dopo il congedamento della classe; epperciò tutti i provvedimenti necessari, quali la designazione dei cavalli da riformarsi, le richieste di autorizzazione di vendita e la pubblicazione degli avvisi d'asta, dovranno essere fatti prima ed anche durante le grandi manovre e le manovre di campagna per modo che, appena avvenuto il congedamento della classe, sia possibile procedere alla vendita immediata dei cavalli riformati.

I reggimenti di artiglieria, conformandosi ai criteri suindicati, dovranno utilizzare pei servizi di presidio i cavalli o i muli non più idonei per le batterie, trasferendoli, di massima, prima di procedere alla loro riforma, alle compagnie treno ».

44.

§ 1644. Dopo il primo comma, *interpolare il seguente:*

« I teli per tenda, quando siano in considerevole quantità, saranno conservati ben distesi in pile come è stabilito per le coperte da campo (§ 1637) ».

45.

§ 1656. Il secondo comma (*Atto* 92-1903) dovrà *incominciare* come segue:

« Per i corpi i quali provvedano al servizio delle riparazioni col sistema a tariffa, gli accessori di divisa, i distintivi di grado, la trecciuola per la guarnizioni, ecc. ecc. ».

46.

§ 1690. Dopo il primo comma *aggiungere i seguenti:*

« Inoltre, le giubbe di panno potranno essere utilizzate dai corpi di cavalleria, di artiglieria da campagna ed a cavallo e dai reggimenti del genio nell'allestimento di berrettini da scuderia; da quelli di fanteria di linea e del genio, per farne spallini e controspallini da cappotti; da tutte le amministrazioni, nella costruzione di distintivi di grado e di berretti, sempre quando non si venga con ciò a costituirne un fondo notevole in esuberanza. In berrettini da scuderia potranno esser trasformate anche le valigie da artiglieria; ed in pantaloni di panno modello *Ardito* le mantelline dei pastrani da cavalleria.

Per tali trasformazioni non occorre speciale autorizzazione; però, innanzi di ordinarle, i consigli dovranno far risultare in apposito atto deliberativo, la convenienza economica di siffatti lavori, tenuto conto, oltre che della spesa di mano d'opera all'uopo occorrente, della somma che potrebbe essere ricavata dalla vendita degli oggetti da trasformare e dell'importo delle materie prime e degli accessori da prelevarsi dal magazzino per le trasformazioni medesime ».

47.

§ 1707. L'ultimo comma *è soppresso.*

48.

§ 1753. *Aggiungere,* come terzo comma, *il seguente:*

« Nei contratti coi capi sarti sarà sempre inserta la clausola che i panni, le tele, i galloni, le trecciuole e gli accessori di

divisa occorrenti per le riparazioni debbono essere somministrati esclusivamente dal magazzino del corpo (§ 416 e 1656) ».

49.

§ 1754, lett. *a*). *A*: « lire 0,065 », *sostituire*: « lire 0,060 ».

50.

§ 1786. Alla fine del presente paragrafo *porre* il segno « 1 », e quindi a piè di pagina fare la *seguente nota*:

« (1) S'intende che gli oggetti lasciati ai congedandi non debbono essere ritirati quando questi siano giunti alle case loro ».

51.

Dopo il § 1787 *aggiungere il seguente*:

« § 1787 *bis* All'atto del congedamento i comandanti di battaglione e i comandanti di reggimento che si trovano sul posto passeranno accuratamente in rassegna i congedandi per assicurarsi personalmente della rigorosa osservanza delle prescrizioni indicate nei paragrafi precedenti ».

52.

§ 1804. *Aggiungere al terzo comma*: « il quale ne darà rimborso direttamente alle stazioni medesime per mezzo di vaglia cartolina ».

53.

§ 1805. Al secondo comma *aggiungere*: « Se, tuttavia, per ragioni igieniche o per altro motivo, si reputi necessario che gli individui siano fatti partire direttamente dall'ospedale senza rientrare al proprio corpo o riparto, le operazioni di congedamento saranno compiute dall'ospedale medesimo a norma del comma precedente.

Nell'ultimo comma, *alle parole*:

« § 1786, ultimo comma, » *sostituire*: « § 1786, penultimo comma ».

54.

§ 1875. Nel secondo comma *alle parole*: « il foglio stipendio ». *Sostituire*: « ordine di pagamento ».

55.

§ 1915 e 1916. *Sostituirvi i seguenti*:

« § 1915. Col bagaglio del corpo può essere trasportato anche

quello degli ufficiali, sia che viaggino colla truppa, sia che la precedano o la seguano per i motivi indicati nel § 1856.

Il bagaglio di ciascun ufficiale deve essere costituito soltanto delle proprie robe d'uso personale. Ne sono quindi esclusi: i velocipedi, gli effetti letterecci, gli arnesi da tavola e da cucina, la mobilia, e in generale tutto quanto ha attinenza all'arredamento della casa. Ne sono inoltre esclusi il numerario, le carte valori e gli oggetti preziosi ».

« § 1916. Il peso del bagaglio che ciascun ufficiale può far trasportare a *tariffa militare* è stabilito dall'allegato n. 8 al Regolamento pei trasporti militari sulla ferrovie.

Il peso del bagaglio che ogni ufficiale ha diritto di far trasportare *gratuitamente* insieme a quello del corpo è fissato dallo *specchio* II sulle indennità eventuali ».

« § 1916 *bis*. I corpi non accetteranno, pel trasporto, le robe di proprietà degli ufficiali le quali non possano, a norma del § 1915, essere spedite come bagaglio; ne, per ciascun ufficiale un peso che ecceda quello massimo che ognuno può far trasportare a tariffa militare (1° comma del § 1916).

Qualora il peso del bagaglio di un ufficiale ecceda quello che esso può far trasportare gratuitamente (2° comma ivi) l'ufficiale medesimo sarà tenuto a rimborsare al corpo l'importo del trasporto per l'eccendenza.

§ 1916*ter*. Gli ufficiali incaricati della spedizione del bagaglio rimetteranno sempre all'ufficio d'amministrazione una nota del numero dei colli di bagaglio, e del peso di ognuno, affidati da ciascun ufficiale al corpo per il trasporto. Una copia di tale nota dovrà annettersi alla richiesta di spedizione da consegnarsi all'amministrazione ferroviaria ».

56.

§ 2167 (*Atto* 92 del 1903). *Sostituirvi il seguente*:

« § 2167. Ogni qualvolta i militari di truppa manifestino il desiderio di versare qualche somma nelle casse postali di risparmio, i comandanti di compagnia dovranno interessarsi per agevolare la pronta attuazione di tale desiderio ».

57.

§ 2207. Al primo comma, *sostituire il seguente*:

« Nelle spese per le sale di ritrovo — quanto alla provvista di libri, giornali e riviste periodiche — non si potrà oltrepassare l'annua somma di lire 100 pei reggimenti di qualsiasi arma, per la brigata ferrovieri, per la legione allievi carabi-

nieri e per il comando degli stabilimenti militari di pena; e di lire 50 per la brigata d'artiglieria da costa della Maddalena, per la brigata d'artiglieria da montagna del Veneto, e per tutti gli altri istituti militari per i quali non sia diversamente stabilito da altre disposizioni ».

58.

§ 2209 lett. *d*). Nella parte in parentesi, *sostituire quanto segue*:

« (vendita del letame, dei crini dei cavalli, dei puledri, delle pelli dei cavalli morti, dei fili di ferro delle balle di foraggio, e simili) ».

59.

§ 2256. Nel secondo comma, *dopo le parole*: « al Ministero », *aggiungere*: « (Direzione generale revisione dei conti) ».

60.

§ 2408. Al primo comma, *sostituire il seguente*:

« Alle reclute è pure dovuto l'assegno pel trasporto in ferrovia o sui piroscafi dal loro Comune al distretto ».

61.

§ 2409. *Soppresso.*

62.

§ 2410. *Soppresso.*

63.

§ 2431. (*Atto* 92 del 1903). *Aggiungervi i seguenti comma*:

« Però i distretti di reclutamento alpino che hanno sede comune con magazzini d'arredamento del reggimento cui debbano essere inviate le reclute, o vi siano prossimi, in modo che convenga farne il trasporto, potranno prelevare i cucchiai e le gavette dai detti magazzini e distribuirli poi in modo definitivo.

Alle reclute dei distretti di complemento alpino che vengono assegnate ai reggimenti alpini saranno distribuiti definitivamente la gavetta ed il cucchiaio e tutti gli altri oggetti assegnati dalla annuale circolare per la chiamata della classe di leva ».

64.

§ 2460. Nella parte in parentesi del primo comma, *a*: « 2408 », *sostituire*: « 838 ».

65.

§ 2575. Al secondo comma *sostituire* i due seguenti:

« L'indennità d'ospedale è fatta pagare dal direttore dello stabilimento nei giorni che meglio crede, tenuto conto delle condizioni dei ricoverati, e osservando, quando occorra, le disposizioni del § 1402.

Pei ricoverati negli ospedali e nelle infermerie di presidio, essendo le indennità a carico dei corpi, gli ospedali non hanno alcuna ingerenza in questo assegno ».

66.

§ 2580. *Sopprimere le parole*: « in licenza straordinaria od » *e alle parole*: « Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) » *sostituire*: « comando della divisione ».

*Aggiungere* poi come secondo comma:

« Gli ufficiali in licenza straordinaria potranno essere ammessi negli ospedali militari, o negli ospedali civili coi quali esiste apposita convenzione, alle condizioni stabilite dal n. 52 del Regolamento per le licenze del R. esercito ».

67.

§ 2636. *Sostituirvi il seguente*:

« § 2636. Al termine dell'esercizio finanziario, il quaderno del materiale, chiuso ed assettato, viene consegnato all'ufficio d'amministrazione.

68.

ALLEGATO *C*. Al n. 28 dell'art. 1 *aggiungere quanto segue*: « od altre gratificazioni a carico del bilancio ».

69.

ALLEGATO *H*. Alle Avvertenze *aggiungere il seguente numero*:

« 5. Il procedimento contabile indicato nel secondo comma del numero 4 dovrà essere seguito anche nelle provviste di calzature per marescialli (stivaletti da genio o stivalini da artiglieria o da cavalleria del tipo regolamentare, ma allestiti su misura con materie di qualità più fine), quando i corpi non possano assolutamente mantenersi per tali provviste nel limite dei prezzi di tariffa, omettendo, però, la compilazione dell'atto deliberativo di cui è cenno nel terzo comma del numero medesimo.

70.

ALLEGATO *M*. *Sostituirvi il seguente:*

TABELLA *degli oggetti di corredo assegnati ad ogni militare di truppa in tempo di pace.*

| DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI | Unità di misura | Granatieri, fanteria di linea, sanità sussistenza | Bersaglieri | Alpini | Cavalleria | ARTIGLIERIA | | | | | | | GENIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | da campagna e treno d'artiglieria | a cavallo (batterie) | da costa da fortezza ed operai | | | da montagna | | Zappatori e telegrafisti | Specialisti | Pontieri, ferrovieri e lagunari | Treno |
| | | | | | | | | Sottufficiali | Caporali maggiori | Caporali e soldati | Sottufficiali | Caporali e soldati | | | | |
| Asciugatoi . . . . . | N. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Berretti (fetz) con fiocco da bersaglieri . . . . . | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Berretti completi . . . . . | » | 1 | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Berrettini per scuderia . . . . | » | » | » | » | 1 | 1 | 1 | » | » | » | » | 1 | » | » | » | 1 |
| Borracce con coreggia . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borse complete per pulizia . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Camicie di cotone . . . . . | » | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cappelli completi . . . . . | » | » | 1 | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Cappotti (al completo delle stellette di divisa e secondo i casi, dei fregi, degli alamari o mostrine). . . . . | » | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 | » | 1 | 1 | 1 | 1 | » |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappucci di lana. . . . . | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 | » | » | » | » | |
| Chepi completi . . . . . | » | 1 | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Colbacchi completi od elmi. . . | » | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Coperture di tela (meno per chi ha l'elmo. . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Copertura di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri. . . . | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Cordoni da bersaglieri . . . . | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Coregge per pantaloni . . . . | » | 1 | 1 | 1 | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coregge per pastrani. . . . . | » | » | » | » | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | » | » | » | 2 | |
| Coregge porta gavette e valigia . | » | » | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | 1 | » | 1 | |
| Coreggia porta valigia . . . . | » | » | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 1 | » | 1 | » | » | 1 | » | 1 | |
| Coreggiuole per zaini da alpini . | » | » | » | 4 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Cravatte di lana per collo . . . | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 | » | » | » | » | |
| Cravatte di tela per collo . . . | » | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Cucchiai di ferro . . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Farsetti a maglia . . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fasce di lana. . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fazzoletti . . . . . | » | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Gambali di cuoio (modello Ardito) | P. | » | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |
| Gavette . . . . . | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ginocchielli . . . . . | » | 1 | 1 | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giubbe di panno (al completo delle stellette di divisa e, secondo i casi, dei fregi, degli alamari o mostrine). . . . . | N. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Giubbe di tela (con relative stellette di divisa). . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guanti . . . . . | P. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guanti di lana (*) . . . . . | » | » | » | 1 | » | » | » | » | » | » | 1 | 1 | » | » | » | » |
| Mantelline (con relative stellette di divisa). . . . . | N. | » | 1 | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » | » |
| Mutande. . . . . | » | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Paletti per teli di tenda . . . . | » | 2 | 2 | 2 | » | 2 | 2 | » | 2 | 2 | » | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pantaloni di panno. . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pantaloni di tela. . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parti di bastoni per teli da tenda | » | 2 | 2 | » | » | 2 | 2 | » | 2 | 2 | » | » | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pastrani (con relative stellette di divisa). . . . . | » | » | » | » | 1 | 1 | 1 | 1 | » | » | 1 | » | » | » | » | 1 |
| Pezzuole per piedi . . . . . | P. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Piastrini di riconoscimento. . . | N. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2(1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso. . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sacchetti per gallette da una razione . . . . . | » | 2 | 2 | 2 | » | 2 | » | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sacchetti per galletta da mezza razione . . . . . | » | » | » | 1 | 1 | » | 1 | » | » | » | 1 | 1 | » | » | » | » |
| Sacchi per vestiario e per biada | » | » | » | » | 1 | » | 1 | » | » | » | » | » | » | » | » | » |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calzature . . . . . | P. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scatolette pel nero da scarpe. . | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sottopiedi (con 4 bottoni gemelli) | P. | 1 | 1 | » | » | 1 | » | » | 1 | 1 | » | » | 1 | 1 | » | 1 |
| Spazzole . . . . . | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Speroni . . . . . | P. | » | » | » | 2 | 2 | 2 | » | » | » | » | » | » | » | » | 2 |
| Tasche per pane con coreggia . | N. | 1 | 1 | 1 | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tazze. . . . . | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teli per tenda . . . . . | » | 1 | 1 | 1 | » | 1 | 1 | » | 1 | 1 | » | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uose di tela complete . . . . | P. | 2 | 2 | » | » | » | » | » | 2 | 2 | » | » | 2 | 2 | » | » |
| Valigie di panno . . . . . | N. | » | » | » | » | 1 | » | 1 | 1 | » | 1 | » | » | 1 | » | 1 |
| Zaini (con relativo sacchetto per cartucce). . . . . | » | 1 | 1 | 1 | » | » | » | » | » | 1 | » | 1 | 1 | » | 1 | » |
| Zoccoli per scuderia . . . . . | P. | » | » | » | 1 | 1 | 1 | » | » | » | » | 1 | » | » | » | 1 |

(*) Eccettuati i militari dell'artiglieria da montagna appartenenti al 32° reggimento artiglieria ai quali non fanno uso di tale specie di guanti.

(1) Eccettuati i militari dell'artiglieria da montagna appartenenti al 22° reggimento artiglieria ai quali viene distribuito un piastrino solo.

(2) Ai militari d'artiglieria da fortezza destinati ai forti di sbarramento viene distribuito oltre i sacchetti per galletta di una razione anche un'altro sacchetto da mezza razione.

AVVERTENZE.

1. È tollerato l'uso di una seconda spazzola, di uno spazzolino da denti, di uno specchietto, di un rasoio, di un lustrino, di un coltello non acuminato, di qualche paio di calze, e di alcuni fazzoletti in più di quelli prescritti.

2. I ginocchielli ed i sacchetti per cartucce sono distribuiti soltanto agli individui armati di fucile o moschetto.

3. Gli alpini e l'artiglieria da montagna — compresi i sottufficiali — hanno in distribuzione sin dal tempo di pace la coperta da campo e l'alpenstok.

4. Ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori e della brigata ferrovieri viene distribuito, in più dell'equipaggiamento ordinario, un paio di speroni con coreggiuole, un pantalone di panno da treno del genio ed, in luogo di un paio di scarpe, un paio di stivalini da artiglieria.

5. Ai sottufficiali delle truppe a piedi non sono somministrati il telo per tenda e relative parti di bastoni e paletti, ed a quelli appartenenti a corpi che fanno uso di guanti di cotone vengono, invece di questi, distribuiti guanti di pelle scamosciata.

6. I sottufficiali di tutte le armi sono forniti di una tenuta di panno fine, compreso il berretto ed il chepì, da allestirsi su misura, tranne i sergenti provenienti dagli allievi ufficiali che prestano servizio presso i corpi, sia per compiere il tempo prescritto per conseguire la promozione a sottotenente di complemento, sia per ultimare i loro obblighi di leva quando abbiano cessato dalla qualità di allievi ufficiali, i quali continuano a far uso della tenuta di panno comune. I pastrani e le mantelline per i sottufficiali debbono essere di panno comune e delle taglie regolamentari. I marescialli, oltre che delle cravatte, sono forniti di sei colletti.

7. Ai sottufficiali nuovi promossi, pur venendo essi provvisti all'atto della promozione di una nuova tenuta di panno fine, sarà lasciata, sino a consumazione, anche quella di panno comune di cui erano già forniti. I marescialli dei bersaglieri possono continuare a far uso del berretto fetz.

8. I sottufficiali che fanno uso di scarpe con uose, gli attendenti che pure fanno uso di scarpe con uose e che prestano servizio presso ufficiali montati od anche presso ufficiali aventi diritto a più di un attendente che non abbiano cavalli, ed i musicanti sono forniti di un paio stivalini su misura in sostituzione di una delle due paia scarpe. Però se i detti sottufficiali si trovino comandati ai servizi di cui ai numeri 1 a 4 incluso e 8 a 16 incluso del § 1 dell'*Atto* 288, 1902, po-

tranno essere provvisti di un secondo paio stivalini in luogo dell'altro paio scarpe.

Gli altri sottufficiali fanno uso della calzatura rispettivamente per essi prescritta; è però lasciata facoltà ai comandanti di corpo di disporre che, delle due paia assegnate, un paio venga prelevato dal magazzino e l'altro sia fatto allestire su misura, senza alterarne il modello, a prezzo non superiore a quello di tariffa. Quando poi i sottufficiali che non fanno uso di scarpe con uose sono comandati ai servizi suaccennati, i comandanti di corpo potranno anche disporre che siano fatte allestire su misura entrambe le paia di calzatura. Su di esse, ove si reputi opportuno, si potrà fare a meno della chiodatura, oppure ve se ne farà applicare una leggerissima.

9. Per la custodia degli oggetti non indossati i sottufficiali e musicanti possono tenere, in luogo del sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso, una cassetta da bagaglio delle dimensioni di quella prescritta per gli ufficiali.

10. Agli attendenti autorizzati a vestire la divisa speciale e che *accudiscono ai cavalli*, saranno somministrati, a cura del corpo che li amministra, una seconda tenuta di tela (*giubba* e *pantaloni*) ed una seconda tenuta di panno (*berretto*, *giubba* e *pantaloni*) in modo che, usandone una pel servizio di scuderia, ne abbiano sempre un'altra pulita ed in buono stato per montare a cavallo e per la libera uscita. Le spese relative sono considerate come spese complementari della 1ª vestizione e devono perciò restare a carico del corpo cui gli attendenti sono effettivi.

11. Agli uomini sotto le armi cui all'atto della prima vestizione furono date due paia di uose complete, per evitare un consumo non necessario di bottoni gemelli e di sottopiedi, si distribuiranno nelle successive rinnovazioni, uose prive dei detti accessori, e, separatamente, gli accessori stessi che potessero occorrere.

12. I militari delle compagnie ciclisti e quelli incaricati del servizio di corrispondenza con bicicletta, fanno uso degli speciali oggetti per essi prescritti.

13. I militari delle compagnie di disciplina fanno uso della speciale divisa per essi stabilita.

---

Nel presente allegato non sono comprese le eccezionali distribuzioni di doppie tenute o di doppi oggetti consentite dal Ministero per speciali ragioni, le quali si intendono regolate secondo le speciali disposizioni che le concedono.

71.

ALLEGATO *V*, pag. 940. *Porre*, in fondo alla pagina *la seguente nota:*

« *Annotazione.* Nelle giornate di presenza della truppa da inscriversi alla col. 2 devono essere comprese le giornate di licenza con assegno, ed escluse le giornate relative ai richiamati per istruzione ».

*Idem* pag. 942. *Porre*, in fondo alla pagina *la seguente nota:*

*Annotazione.* Nella parte *D, Richiamati per istruzione*, deve essere compreso, negli introiti, anche l'importare delle giornate di quota vestiario ».

---

Sono aboliti gli *Atti* 61 del 1897 e 217 del 1903, e la *Decisione di massima* 7 del 1900.

Gli *Elenchi descrittivi* mod. 344, prescritti dall'ultimo comma del § 1056, saranno dai corpi richiesti al 2° Reclusorio militare, al quale il Ministero ha date le disposizioni per la stampa.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **153**. — RECLUTAMENTO. — **Militari incorporati nella R. guardia di finanza.** — 2 agosto.

Pei rapporti che debbono intercedere fra i comandi dei distretti militari e quelli dei circoli della R. guardia di finanza, per quanto riguarda gli uomini dispensati dal compiere la propria ferma di leva nel R. esercito, perchè incorporati nella guardia anzidetta, questo Ministero avverte quanto segue:

1. Agli effetti della dispensa dal rispondere alla chiamata sotto le armi della propria classe per parte delle reclute, di cui al § 514 del regolamento sul reclutamento del R. esercito, i comandanti di circolo della R. guardia di finanza (ai quali sono affidate tutte le trattazioni di carattere militare relative al personale) debbono trasmettere ai comandanti dei distretti militari i soli documenti indicati nel precitato paragrafo di regolamento e non già i modelli 1 e 3, stabiliti dalla istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego (13 luglio 1903).

Detta istruzione riguarda esclusivamente i militari che si trovano in congedo illimitato per aver compiuta la loro ferma e non è applicabile alle reclute in congedo illimitato provvisorio.

2. I comandi dei distretti militari dovranno tenere in evidenza gli uomini di 1ª categoria, dispensati dal rispondere alla chiamata della classe perchè incorporati nella R. guardia di finanza in apposito registro, conforme al modello che fa seguito al presente *Atto*, e che dovrà subito impiantarsi.

3. In detto registro saranno inscritte le reclute che hanno conseguita l'ammissione nel corpo della R. guardia di finanza, prima o dopo il loro arruolamento (precitato § 514 del regolamento sul reclutamento).

Sarà presa nota successivamente, e fino a che la rispettiva classe trovasi alle armi, dei trasferimenti di circolo della guardia di finanza, al qual uopo i comandanti di circolo della detta guardia dovranno, ogni mese dal 1° settembre p. v., fare apposite comunicazioni ai distretti militari.

4. Dal registro suindicato saranno cancellati i militari di cui al § 854 del regolamento sul reclutamento e quegli altri che, per qualsiasi motivo vengano a cessare dalla qualità di guardia di finanza (morti, licenziati, espulsi, ecc.) prima che gli uomini della loro classe ascritti alla ferma che sarebbe loro spettata nel R. esercito siano stati congedati, apponendo la data ed il motivo della cessazione alla colonna 9 con richiamo nella colonna 10 alle comunicazioni avute dal comando del circolo ed ai provvedimenti presi in rapporto agli obblighi e diritti quale militare del R. esercito.

Saranno inoltre cancellati i militari che all'atto dello invio in congedo illimitato degli uomini della loro classe e ferma trovansi tuttora incorporati nella R. guardia di finanza, annotando la data del congedo.

In tal caso, sarà accennato a colonna 11 (annotazioni) che fu data esecuzione al disposto del § 943 del regolamento sul reclutamento per l'invio del foglio di congedo illimitato al comando del circolo della R. guardia stessa.

I militari stessi saranno subito riportati nel registro modello 2 (modello 72 del catalogo), prescritto dal n. 26 dell'istruzione sulle dispense sopramentovata, e per essi i comandi dei circoli dovranno pur inviare ai distretti militari il modello 1 prescritto dal n. 25 dell'istruzione stessa, le disposizioni della quale dovranno in seguito loro applicarsi, siccome militari in congedo illimitato.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

ALLEGATO N. 1

## Distretto Militare di . . . . .

REGISTRO *dei militari di 1ª categoria dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi delle reclute della loro classe perchè incorporati nella R. guardia di finanza.*

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Anno di nascita | Classe | Ferma spettante per fatto di leva | Numero di matricola | Data dell'ammissione nella R. guardia di finanza | Circolo della guardia di finanza in cui prestano servizio durante il tempo della loro ferma | Data e motivo della cessazione dalla qualità di guardia | Provvedimento preso in rapporto alla posizione nell'esercito all'atto della cessazione dal servizio come guardia o dell'invio in congedo della classe | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

N. **154.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Istituzione presso ogni Ministero di una commissione per la vigilanza sugli impegni delle spese di bilancio.** — 3 agosto.

Si riportano qui di seguito, per la parte che interessa l'amministrazione della guerra, le disposizioni con le quali è stata istituita presso ogni Ministero una speciale commissione per invigilare acchè gli impegni delle spese sieno costantemente mantenuti nei limiti fissati dalla legge di bilancio, e con le quali si è determinato il concorso da prestarsi dagli uffici amministrativi e di ragioneria alla Commissione stessa per l'esplicazione del mandato ad essa affidato.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

## I. — R. Decreto 4 gennaio 1897, n. 2.

UMBERTO I, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1896, inteso a frenare le eccedenze di impegni nella spesa e ad assicurare così il regolare esercizio del bilancio entro i limiti degli stanziamenti approvati dal Parlamento;

Visti gli art. 18, 20 e 45 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per mantenere nei limiti stabiliti dal Parlamento la erogazione dai fondi stanziati nei bilanci dei singoli Ministeri, al principio di ogni mese sarà compilata dal capo ragioniere una situazione dalla quale risulti, per ciascun capitolo, in confronto coi rispettivi stanziamenti, lo stato degli impegni assunti, distintamente con mandati diretti, di anticipazione e a disposizione, con ruoli di spese fisse e con ogni altro atto amministrativo che, a tenore delle vigenti norme di contabilità, costituisca impegno di spesa a carico del bilancio.

Art. 2.

La detta situazione sarà presa in esame da apposita commissione da nominarsi dal Ministro fra i funzionari superiori del proprio dicastero, e della quale dovrà far parte il capo ragioniere.

Per l'esercizio di queste funzioni non compete a chi ne è investito niuna indennità o compenso, sotto qualsiasi forma.

Art. 3.

Dei risultati di questo esame verrà fatta relazione al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti che occorresse di prendere agli effetti di cui all'art. 1.

Art. 4.

Di ogni adunanza della predetta commissione sarà redatto compendioso processo verbale di cui una copia verrà tosto trasmessa al Ministro del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

---

## II. — Stralcio del R. Decreto 8 luglio 1904, n. 346.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto 4 gennaio 1897, n. 2, col quale fu costituita presso ciascun Ministero una speciale commissione per invigilare che le spese di bilancio sieno costantemente mantenute nei limiti stabiliti dal Parlamento;

Visto l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 giugno 1904, col quale venne invitato il Governo ad attuare nuovi ed efficaci provvedimenti atti ad evitare le eccedenze di impegni;

Ritenuto che la rigorosa osservanza dell'art. 45 della legge di contabilità generale richiede discipline intese a coordinare l'opera degli uffici amministrativi e delle ragionerie al man-

dato di vigilanza affidato alle indicate commissioni, sotto il diretto controllo della Corte dei conti;

. . . . . .

. . . . . .

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri segretari di Stato per il tesoro e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della vigilanza sugli impegni di spesa affidata alle commissioni istituite con l'art. 2 del R. Decreto 4 gennaio 1897, n. 2, il capo ragioniere di ciascun Ministero compilerà entro i primi 20 giorni di ogni mese la situazione dei capitoli di spesa, in base agli impegni che dovranno essergli comunicati dagli uffici amministrativi

I capi dei diversi servizi comunicheranno inoltre alla commissione di vigilanza, sotto la loro responsabilità, tutti gli impegni in corso che non fossero stati ancora partecipati al capo ragioniere, nonchè tutte le altre notizie relative ai bisogni dei diversi servizi ed al probabile futuro andamento degl' impegni.

Art. 2.

Le commissioni di vigilanza sugl'impegni devono studiare e proporre i provvedimenti opportuni affinchè la assunzione degli impegni delle spese di bilancio proceda in misura da evitare che si oltrepassino gli stanziamenti relativi fissati dal Parlamento.

I verbali delle adunanze delle commissioni saranno trasmessi in copia al Ministro del tesoro ed alla Corte dei conti entro cinque giorni dalla loro data. Alle copie dei verbali si unirà la indicazione dei provvedimenti adottati, o che si credesse di adottare intorno ai fatti constatati dalla commissione e alle proposte da essa presentate.

Art. 3.

Qualora dalle comunicazioni di cui al precedente articolo risultasse l'insufficienza di qualche stanziamento, in confronto degli impegni presunti, e non fossero indicati i provvedimenti adatti a farvi fronte, la Corte dei conti farà i debiti uffici presso il Ministro del tesoro, affinchè sia sollecitamente provveduto ad evitare le eccedenze di impegni.

Art. 4.

Fino a quando non sieno date disposizioni legislative sul riordinamento dei servizi contabili delle amministrazioni centrali, conformemente al progetto presentato alla Camera il 17 marzo 1904, la Corte dei conti, ogni volta che dall'esame degli atti, ad essa comunicati per l'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni o in forza del presente decreto, rilevasse l'assunzione di impegni in eccedenza alle somme accordate dal Parlamento, avvertirà il Ministro del tesoro per quelle misure, anche di ordine disciplinare, che il Ministro stesso ravvisasse opportuno di adottare, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, col mezzo della Ragioneria generale dello Stato, farà ispezionare i conti degli impegni di ciascun Ministero per assicurarsi che essi sieno tenuti in conformità delle istruzioni che saranno all'uopo impartite.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 11.

. . . . . .

. . . . . .

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
L. LUZZATTI.
STELLUTI-SCALA.

---

N. **155**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Soprassoldo ai sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti delle sussistenze militari.** — 4 agosto.

Per agevolare il reclutamento dei sottufficiali meccanici e mugnai delle compagnie di sussistenza adibiti ai molini a cilindri e servizi accessori degli stabilimenti delle sussistenze militari, si determina quanto segue:

1. Ai sottufficiali effettivi alle compagnie stesse, semprechè occupino nei panifici o molini l'impiego di *capo meccanico* o *capo mugnaio*, verrà corrisposto, a cominciare dal 1° gennaio dell'anno prossimo, un soprassoldo giornaliero di L. 2.

2. Tale soprassoldo però sarà sospeso durante le licenze, le punizioni di sala di rigore, le sospensioni dal grado e quando i militari siano ricoverati all'infermeria o degenti all'ospedale, oppure, se conviventi in famiglia, non possano prestare servizio per malattia accertata per un periodo superiore a 3 giorni.

3. Ai sottufficiali meccanici, che percepiscono per ogni giornata di lavoro il soprassoldo di L. 1,00 stabilito dal comma c) del n. 2 dello specchio III, che fa seguito al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, invece del soprassoldo, di cui al precedente n. 1, verrà corrisposta la differenza in L. 1,00, semprechè si trovino nello stabilimento in qualità di *capi meccanici*.

4. Il soprassoldo, di cui ai numeri 1 e 3 del presente *Atto*, verrà pagato colle consuete norme dai consegnatari degli stabilimenti e portato in uscita nel rendiconto delle anticipazioni a carico del bilancio (*Capitolo « Pane alle truppe »*).

5. I sottufficiali, i quali occupano la posizione di *capo meccanico* o di *capo mugnaio*, potranno essere ammessi senza restrizione di numero a contrarre matrimonio, alle condizioni stabilite dal R. Decreto 31 maggio 1903, n. 263 (*Atto* 209), sui matrimoni dei militari di truppa.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. 158. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Speciali disposizioni contabili per l'arma dei carabinieri reali.** — 4 agosto.

Col bilancio per l'esercizio 1904-905 tutte le spese relative all'amministrazione dell'arma dei carabinieri reali furono riunite in un gruppo a sè, ripartendole, agli effetti contabili, in tre capitoli, colla specifica denominazione:

19. Carabinieri reali. *Assegni fissi*;

19$^{bis}$. Carabinieri reali *Indennità eventuali*;

19$^{ter}$. Carabinieri reali. *Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità ed in posizione ausiliaria.*

Ciò importando un diverso modo di rendere i conti da parte delle legioni e dell'ufficio d'amministrazione dei personali mi-

litari vari, il Ministero determina che per la gestione dei tre suaccennati capitoli, ferme rimanendo le regole generali comuni a tutti i corpi, sieno dal 1° luglio 1904, osservate le speciali norme seguenti:

**Assegni fissi.**

§ 1. Sul rendiconto generale degli assegni, oltre agli assegni consueti, le legioni comprenderanno altresì:

*a*) gli assegni di primo corredo;

*b*) la retta d'ospedale di lire 1.40 per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti;

*c*) l'indennità d'ospedale (lire 0.90 pei marescialli d'alloggio; 0,50 per brigadieri; 0.30 per vice brigadieri; 0,20 per gli appuntati e carabinieri; e lire 0 10 per gli allievi carabinieri);

*d*) le indennità per prima provvista di cavallo ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma a piedi e le indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio (n. 3 e 4, Specchio III delle indennità eventuali).

§ 2. *Assegni di primo corredo.* — Gli assegni di primo corredo dovuti pei nuovi incorporati saranno inscritti sul rendiconto generale fra le partite *a credito*, ponendovi ad appoggio apposita dimostrazione numerica riepilogativa delle partite risultanti al quadro *D* dei *Prospetti mensili della forza* mod. 215.

Gli assegni o parte d'assegno di primo corredo da restituirsi allo Stato nei casi stabiliti dal regolamento sugli assegni vi saranno inscritti fra le partite *a debito*, ponendovi ad appoggio dimostrazione analoga a quella indicata nel comma precedente.

§ 3. L'importo degli assegni di primo corredo dovuti, quale risulta dal rendiconto generale, sarà introitato a favore della massa-vestiario, come è indicato nel successivo § 19; sarà per contro applicato a carico di essa massa l'importo degli assegni di primo corredo stati restituiti allo Stato.

A favore della massa vestiario sarà altresì introitato, direttamente e integralmente, l'importo della *quota-vestiario* compresa nello assegno giornaliero della truppa quale risulta dal numero delle giornate d'assegno dimostrato al quadro *B* del rendiconto generale.

§ 4. *Retta d'ospedale.* — Gli uomini di truppa ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti (infermerie di presidio e stabilimenti balneari) (1) saranno considerati come privi

(1) A questo effetto sono considerati come stabilimenti *dipendenti* anche gli ospedali civili, coi quali gli ospedali militari abbiano apposita convenzione (§ 2577 e 2583 del Regolamento d'amministrazione).

dell'*assegno ordinario*; ma daranno contemporaneamente diritto alla legione alla retta d'ospedale di lire 1,40 per ogni giornata di ricovero.

I detti uomini saranno conseguentemente dimostrati sul *Prospetto della forza* mod. 215, al quadro *C*, tra la forza senza assegno (assegno ordinario), ma considerandoli come aventi diritto allo assegno retta d'ospedale.

L'assegno retta verrà quindi dalle legioni conteggiato al quadro *D* del rendiconto generale degli assegni col titolo:

| | | |
|---|---|---|
| Retta per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti. | 1° mese N. .... | *Prospetto* 215 |
| | 2° mese » .... | |
| | 3° mese » .... | |

§ 5. L'importo complessivo della retta sarà dalle legioni introitato a favore della massa generale, e con esso daranno rimborso alle direzioni degli ospedali della retta ad esse dovuta per il ricovero degli uomini negli ospedali militari e negli stabilimenti dipendenti.

Pel rimborso della retta dovuta pel ricovero di uomini dell'arma dei carabinieri reali le direzioni degli ospedali militari principali si rivolgeranno, conseguentemente, alle legioni interessate, trasmettendo ad esse apposito *Rendiconto trimestrale* mod. 305 con norme analoghe a quelle stabilite, pei casi consimili, dal § 2707 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

§ 6. *Indennità d'ospedale.* — L'importo della indennità di ospedale sarà inscritto sul rendiconto generale, fra le partite a credito, con distinto articolo, ponendovi ad appoggio apposita dimostrazione, dalla quale appaia, grado per grado (marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri, allievi carabinieri), il numero delle giornate di ricovero e l'importo parziale e totale delle indennità dovute.

Il pagamento delle indennità agli uomini è fatto secondo le norme stabilite nel regolamento d'amministrazione.

§ 7. *Indennità provvista e perdita cavalli.* — L'indennità per prima provvista di cavallo ai nuovi sottotenenti provenienti dai sottufficiali dell'arma a piedi e le indennità per la eventuale perdita di cavalli per cause di servizio saranno conteggiate sul rendiconto generale, in distinti articoli, comprendendole sullo *specchio* 380.

Per l'indennità provvista cavalli non occorre la previa richiesta al Ministero, voluta, per gli altri corpi, dal § 155 del Regolamento sulle indennità eventuali; per l'indennità perdita cavalli sarà unita allo *specchio* 380 anche copia autentica della

autorizzazione data dal Ministero per il pagamento, corredata dai documenti originali indicati nel § 157 del regolamento predetto.

§ 8. *Anticipazioni.* — Sulle richieste d'anticipazione dei fondi per il pagamento degli assegni e delle spese dalle legioni saranno anche compresi, in distinti articoli – *a credito:* gli assegni di primo corredo, l'assegno retta e le indennità d'ospedale pei ricoverati in ospedali militari — *a debito*: gli assegni o parte d'assegno di primo corredo che si restituiscono allo Stato.

**Indennità eventuali.**

§ 9. Rispetto alle contabilità delle indennità eventuali nulla è innovato per ciò che riguarda le scritture delle legioni.

Le anticipazioni per il pagamento di tali indennità (§ 196 e 197 del regolamento d'amministrazione) saranno però dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari domandate con richieste separate, dovendo ad esse provvedersi, anzichè sul capitolo comune del bilancio, sul capitolo speciale relativo all'arma dei carabinieri.

§ 10. Anche per le indennità di viaggio relative agli ufficiali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri dovranno dall'ufficio dei personali vari compilarsi rendiconti separati, per essere rimborsati sul capitolo speciale anzidetto.

**Ufficiali in aspettativa, in congedo o in posizione ausiliaria.**

§ 11. Per gli assegni dovuti agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali in disponibilità od in aspettativa, in congedo provvisorio, o in posizione ausiliaria sarà dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari presentato un rendiconto separato, comprendendovi tutti gli ufficiali delle dette posizioni, ma per modo che risultino distinti gli uni dagli altri.

Anche per le corrispondenti anticipazioni dovranno essere compilate e trasmesse complessive separate richieste.

**Somministrazioni in natura.**

§ 12. L'importo delle razioni pane (o galletta) prelevata dai panifici militari per gli allievi carabinieri, o pei carabinieri alle grandi manovre, dovrà dalle legioni interessate essere trimestralmente versato in tesoreria a titolo di reintegro al capitolo *Pane alla truppa* del bilancio della guerra, parte ordinaria (§ 1056, comma *a*, del regolamento d'amministrazione).

§ 13. Similmente dovrà essere versato in tesoreria a reintegro del capitolo *Casermaggio per la truppa* l'importo dei posti di letto prelevati dai magazzini del casermaggio e usati per gli allievi carabinieri e loro istruttori.

§ 14. I versamenti in tesoreria per il pane ed i letti saran fatti in base ai dati risultanti dai corrispondenti buoni rilasciati ai panifici e magazzini e ai prezzi di tariffa stabiliti dal regolamento d'amministrazione (§ 163 e 178).

§ 15. La legna (o carbone), che occorra alle legioni di prelevare dalle imprese dello Stato, sarà prelevata con buoni a *pagamento diretto* e da esse pagata alle imprese nei termini e modi stabiliti nei relativi capitoli d'oneri.

### Servizio del corredo.

§ 16. Coi fondi costituiti dagli assegni di primo corredo e dalla quota vestiario compresa nello assegno giornaliero della truppa e coi proventi che possono ottenersi dalla gestione di questi le legioni provvedono a quanto può occorrere pel corredo individuale degli uomini di truppa (vestiario, bufetterie e bardature da sella).

§ 17. Per la fornitura degli oggetti costituenti il corredo della truppa si continuano ad osservare i procedimenti fin qui seguiti.

Le provviste siano fatte direttamente dal commercio o siano fatte con prelevamenti presso i magazzini centrali militari o presso altri corpi, s'intenderanno però sempre fatte direttamente per conto delle legioni, senza interessare i conti dello Stato.

L'importo dei tessuti ed oggetti prelevati dai magazzini centrali sarà versato in tesoreria, come per i prelevamenti fatti presso i panifici militari (§ 12), a reintegro del capitolo *Vestiario e corredo alla truppa*.

§ 18. Per rappresentare gli introiti e le spese relative a questa gestione è istituita nella contabilità interna delle legioni apposita *Massa vestiario*, retta, in genere, con norme analoghe a quelle stabilite per la massa vestiario degli altri corpi.

Per dimostrare i rapporti tra gli individui e l'amministrazione, in tutto quanto si riferisce al loro corredo personale, continuano ad osservarsi le disposizioni che riguardano il sistema delle *masse individuali*.

§ 19. Formano pertanto oggetto d'*introito* al conto della massa vestiario delle legioni:

*a*) gli assegni di primo corredo inscritti a credito sul rendiconto generale degli assegni;

*b*) le quote dell'assegno di primo corredo avute da altri corpi, a senso del § 937 del regolamento d'amministrazione, per individui passati nell'arma;

*c*) l'importo della quota vestiario compresa nell'assegno giornaliero degli uomini quale risulta dal numero delle giornate dimostrato al quadro *B* del rendiconto generale, distinguendo però le giornate secondo che riguardano l'arma a piedi, l'arma a cavallo, gli allievi carabinieri a piedi e gli allievi carabinieri a cavallo;

*d*) l'importo, a prezzo di tariffa, delle robe distribuite agli uomini e addebitate alle masse individuali;

*e*) i vantaggi nelle costruzioni di oggetti di corredo;

*f*) il provento della vendita o cessione di oggetti di corredo fuori servizio e di ritagli di panni e tele;

*g*) i proventi avuti dalle masse individuali, come sarebbero: i crediti di massa prescritti e i crediti lasciati dai disertori o cancellati dai ruoli per condanna, i debiti ripresi dai disertori rientrati e le eventuali differenze a credito nei conti di massa degli uomini in congedo inferiori ad una lira;

*h*) qualunque altro introito dipendente dal servizio del vestiario.

§ 20. Si applicano in *uscita* alla massa vestiario delle legioni:

*a*) gli assegni di primo corredo accreditati alle masse individuali;

*b*) gli assegni di primo corredo o quote di assegno restituite allo Stato;

*c*) le quote d'assegno di primo corredo cedute ad altri corpi a senso del § 945 del regolamento d'amministrazione, per individui trasferiti in corpi di arma diversa;

*d*) l'importo della quota vestiario accreditata alle masse individuali;

*e*) l'importo, a prezzo di costo, delle robe acquistate dal commercio;

*f*) l'importo, a prezzo di tariffa, dei tessuti e degli oggetti prelevati presso i magazzini centrali e versato in tesoreria a reintegro del bilancio;

*g*) i rimborsi dati ad altri corpi per robe di corredo prelevate da essi a pagamento pel servizio del vestiario;

*h*) l'importo, a prezzo d'estimo, delle robe restituite dai congedati od altrimenti cessanti dal servizio e accreditate alle masse individuali;

*i*) gli scapiti nelle costruzioni degli oggetti di vestiario;

*l*) le eventuali spese per l'adattamento degli oggetti di corredo alla persona, per l'attaccatura dei distintivi, fregi, alamari e dei piastrini di riconoscimento; per la manutenzione ed attaccatura delle piastrelle alle gavette e per la ristagnatura delle gavette;

*m*) le spese pel bucato degli effetti di vestiario in distribuzione agli allievi carabinieri;

*n*) le spese per la ripulitura e il riattamento degli oggetti ripresi agli uomini e restituiti al magazzino;

*o*) le spese per l'inchiostro zincografico, per l'acquisto dei compositoi, delle targhette e dell'inchiostro speciale per matricolare gli oggetti di corredo;

*p*) gli scapiti derivanti dalla gestione delle masse individuali, quali sarebbero: debiti di massa lasciati dai morti, disertati e cancellati dai ruoli; debiti risultati illiquidabili o condonati a carico dell'amministrazione; crediti di massa riaccreditati ai disertori e crediti pagati ai creditori dopo la liquidazione a favore della massa vestiario; risarcimenti per oggetti smarriti o deteriorati per causa di forza maggiore;

*q*) ogni altra spesa dipendente dal servizio del vestiario.

§ 21. Gli oggetti di proprietà della massa vestiario sono assunti in carico, a prezzo di tariffa, sugli appositi registri interni mod. 322-*B* e 323.

§ 22. Gli oggetti di corredo costituenti le dotazioni di mobilitazione sono considerati di proprietà dello Stato e continuano ad essere tenuti in carico sul registro mod. 237 (gruppo *A*). Essi debbono essere tutti esclusivamente di prima classe.

Gli oggetti prelevati da tali dotazioni, e che non potessero essere sostituiti immediatamente, saranno scaricati e il loro importo sarà versato in tesoreria colle norme richiamate nel § 17, richiedendo al Ministero la surrogazione degli oggetti scaricati.

§ 23. Al termine di ogni anno finanziario, nel caso che la gestione della massa vestiario si sia chiusa con un disavanzo, verrà trasmessa al Ministero, insieme col *Prospetto analitico* mod. 300 del 4° trimestre, una relazione del consiglio d'amministrazione, nella quale siano specificatamente indicate le cause ed esposte tutte le ragioni per le quali non fu possibile contenere le spese entro i limiti delle entrate.

Al bilancio del 4° trimestre, poi, dovrà sempre essere allegata, per le partite della massa vestiario, una dimostrazione dalla quale risulti:

*a*) il valore del carico al primo giorno dell'esercizio;

*b*) il valore degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nell'anno;

*c*) il valore delle robe rimaste in carico al 30 giugno.

§ 24. Dato il servizio per conto diretto della massa vestiario, dal 1° luglio 1904 non occorre più, per le legioni, la compilazione del *Rendiconto del corredo* mod. 357.

---

§ 25. Gli oggetti di corredo attualmente in carico per conto dello Stato sul *Registro* mod. 237 (gruppo *A*) in più delle dotazioni di mobilitazione dovranno servire per i bisogni ordinari ed esser passati, man mano che occorrano, sui registri interni della massa vestiario. Il loro importo sarà, poi, trimestralmente versato in tesoreria nel modo indicato dal § 17.

---

§ 26. Il Ministero provvederà, in seguito, alla stampa di nuovi modelli ad uso esclusivo delle legioni per la compilazione tanto del rendiconto generale degli assegni quanto delle corrispondenti richieste d'anticipazione. Per intanto le legioni si serviranno dei modelli attuali, facendovi a penna le opportune modificazioni ed aggiunte.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

Roma 1904. — Tip. Enrico Voghera.

**DISPENSA 18ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 settembre.

LUGLIO 28. — R. Decreto col quale sono approvate aggiunte e modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito, *pag.* 729.
AGOSTO 6. — Pubblicazione dell'appendice al volume 12° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui parchi aereostatici), *pag.* 731.
» 15. — Avanzamento degli ufficiali in congedo, *pag.* 732.
» 16. — Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato, *pag.* 732.
» 30. — Circoscrizione per il servizio del genio, *pag.* 734.
» 30. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 735.
» 30. — Istruzioni provvisorie sul servizio dei cannoni e sul materiale d'artiglieria da 75-*A*, *pag.* 741.
» 31. — Regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare, *pag.* 741.
» 31. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli impiegati civili di artiglieria e genio, *pag.* 742.
——— Decisioni di massima, *pag.* 744.

Atto N. **160.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. Decreto col quale sono approvate aggiunte e modificazioni al regolamento per le licenze nel R. esercito.** — 28 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 7 settembre 1903 col quale è approvato il regolamento per le licenze nel R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 152, pag. 694. — Al n. 43 che sostituisce il § 1507 del regolamento d'amministrazione:

Nel primo comma, *alle parole:* che segue il congedamento della classe anziana, *sostituire:* d'autunno.

Nel secondo comma, *alle parole:* da farsi dopo il congedamento della classe anziana, *sostituire:* d'autunno.

Nel terzo comma, *alle parole:* il congedamento della classe, *sostituire:* le manovre, *e alle parole:* appena avvenuto il congedamento della classe, *sostituire:* appena queste ultimate.

*Atto* 155, pag. 713. — Nella terza riga del n. 3, *invece di:* del n. 2 dello specchio III, *leggasi:* del n. 11 dello specchio III.

*Articolo unico.*

Sono approvate le seguenti aggiunte e modificazioni al su citato regolamento per le licenze nel R. esercito.

N. 4. Nel comma *b*), *dopo le parole:* « dai comandanti di presidio », *aggiungere:* « in caso d'urgenza, ».

N. 5. *Sostituire il 1° alinea col seguente:*

« 5. Le licenze per l'estero agli ufficiali contemplati nel comma *j*) del n. 3 sono concesse dall'autorità da cui dipende, per la concessione delle licenze, l'ufficiale generale od il comandante di corpo o capo di servizio che, a termini dello stesso comma *j*), ha facoltà di concedere la licenza ordinaria. ».

Al 2° alinea dello stesso n. 5 *aggiungere in fine:* « previa, per gli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, l'autorizzazione di cui al 4° alinea del n. 54. ».

N. 8. In fine della penultima riga, *invece di:* « da 1 a 30 », *porre:* « da 1 a 60 ».

N. 22. *Sostituirlo col seguente:*

« 22. Escluse le malattie di breve durata, cioè non superiori ai 10 giorni, il tempo in cui *complessivamente* nel biennio un ufficiale rimane indisponibile per malattie oltre i 60 giorni, sia egli entrato oppur no in un ospedale, sarà calcolato in deduzione delle licenze ordinarie e straordinarie che possano essergli concesse nel biennio stesso.

Esaurite tali licenze o quando, anche prima che le licenze siano esaurite, la durata continuativa della malattia abbia raggiunto il massimo delle licenze consentite in un biennio (n. 44), senza che l'ufficiale sia in grado di riprendere servizio, se ne riferirà gerarchicamente al Ministero. ».

N. 25. *Aggiungere il seguente alinea:*

« La durata del viaggio di andata e ritorno, per gli ufficiali che si recano in breve licenza all'estero, è computata in base al tempo strettamente necessario all'ufficiale per recarsi dal luogo ove presta servizio alla stazione di confine od al porto dal quale s'imbarca per l'estero e viceversa. ».

N. 29. *Sostituirlo col seguente:*

« 29. La durata di questa licenza non è fissa. Essa deve essere regolata in modo che l'ufficiale possa giungere al collegio elettorale tre giorni prima delle elezioni e ne parta, per far ritorno al corpo, il giorno successivo a quello in cui, dopo la votazione di primo scrutinio o, se del caso, dopo quella di ballottaggio, viene fatta la proclamazione del deputato, o sono

comunque chiuse le operazioni dell'assemblea dei presidenti dei seggi. ».

N. 53. *Sostituire il 1° alinea coi seguenti:*

« 53. L'ufficiale che alla fine del periodo di licenza concessagli, non può rientrare al corpo per malattia, sia egli entrato in un ospedale, oppur no, continuerà nella licenza ordinaria fino al termine di quella che gli rimane ancora a fruire nel biennio. Dopo ciò se continua ad essere ammalato, e se già non godette il trattamento di favore di cui al n. 22, potrà fruire dello speciale periodo di licenza ordinaria di cui al comma 2° del n. 8.

Qualora prima di recarsi in licenza abbia invece goduto in una o più volte, nel biennio in corso, del trattamento di favore suddetto per un numero di giorni complessivamente inferiore a 60, lo speciale periodo di licenza ordinaria potrà pure essergli concesso, ma per un numero di giorni che sommati con quelli sopra indicati, non oltrepassino il totale di 60. ».

N. 93. *Sostituire al 1° alinea il seguente:*

« 93. Il militare che si reca in licenza, meno quando sia autorizzato a recarsi in licenza all'estero (nel qual caso deve lasciare al corpo tutti gli indumenti militari, giusta quanto è stabilito nel precedente n. 80), porta seco il suo corredo personale (meno il sacchetto degli oggetti fuori d'uso) e la sciabola, e lascia invece al corpo gli altri oggetti di armamento, le munizioni ed i viveri di riserva. ».

N. 94. Nel 1° alinea, 3ª e 4ª riga, *cancellare le parole:* « , ma essendo disarmati porteranno il berretto ».

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

---

N. **161**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'appendice al volume 12° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sui parchi aerostatici)**. — 6 agosto.

È stata pubblicata l'istruzione sui parchi aerostatici, la quale costituisce l'appendice del volume 12° delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno di un numero di copie dell'istruzione sopradetta, eguale al numero di copie del volume cui forma appendice, che hanno in caricamento.

Le richieste degli esemplari dell'istruzione stessa, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo dell'appendice è di L. 1,40.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **162**. — AVANZAMENTO. — **Avanzamento degli ufficiali in congedo.** — 15 agosto.

È abrogata la modificazione portata dall'*Atto* 27 del 1903 al n. 27 dell'*Atto* 214 del 1902, il quale n. 27, pertanto, riprende la sua forma originale.

È parimenti abrogata la decisione di massima n. 3 del *Giornale militare*, anno 1903 (pag. 246).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **163**. — TRASPORTI. — **Concessioni speciali pei viaggi per proprio conto degli impiegati dello Stato.** — 16 agosto.

Con riferimento al n. 8 dell'*Atto* 134 del corrente anno il Ministero informa che le stazioni delle reti Adriatica e Mediterranea presentemente autorizzate a rilasciare biglietti di *andata e ritorno a tariffa differenziale*, aventi la validità normale di quelli ordinari, risultano dal seguente elenco, ove sono indicati i viaggi per cui tale rilascio è ammesso, nonchè il prezzo per le tre classi, escluso il bollo.

ELENCO *delle stazioni autorizzate a rilasciare biglietti di andata e ritorno a tariffe differenziale pei viaggi della concessione speciale* **C.**

| DA | A | Prezzi 1ª classe | 2ª classe | 3ª classe |
|---|---|---|---|---|
| **Rete Adriatica.** | | | | |
| Arezzo | Firenze centrale | 13,10 | 9,20 | 6,00 |
| Bagni Montecatini | Firenze centrale | 7,20 | 5,00 | 3,30 |
| Bergamo | Brescia | 7,40 | 5,20 | 3,40 |
| Bologna | Firenze centrale | 19,70 | 13,90 | 9,10 |
| Brescia | Bergamo | 7,40 | 5,20 | 3,40 |
| Brescia | Desenzano | 4,20 | 3,00 | 2,00 |
| Brescia | Milano centrale | 12,20 | 8,60 | 5,60 |
| Desenzano | Brescia | 4,20 | 3,00 | 2,00 |
| Firenze centrale | Arezzo | 13,10 | 9,20 | 6 00 |
| Firenze centrale | Bagni Montecatini | 7,20 | 5,00 | 3,30 |
| Firenze centrale | Bologna | 19,70 | 13,90 | 9,10 |
| Firenze centrale | Lucca | 11,60 | 8,20 | 5,40 |
| Firenze centrale | Pistoia | 5,10 | 3,60 | 2,40 |
| Lucca | Firenze centrale | 11,60 | 8,20 | 5,40 |
| Milano centrale | Brescia | 12,20 | 8,60 | 5,60 |
| Pistoia | Firenze centrale | 5,10 | 3,60 | 2,40 |
| **Rete Mediterranea.** | | | | |
| Alessandria | Genova P. P. | 11,30 | 8,00 | 5,20 |
| Alessandria | Torino P. N. | 13,50 | 9,50 | 6,20 |
| Castellammare | Napoli | 4,20 | 3,00 | 2,00 |
| Firenze S. M. N | Livorno S. M. | 14,40 | 10,10 | 6,60 |
| Firenze S. M. N | Pisa C. | 11,70 | 8,30 | 5,40 |
| Genova P. P. | Alessandria | 11,30 | 8,00 | 5,20 |
| Genova P. P. | Milano C. | 22,40 | 15,80 | 10,30 |
| Genova P. P. | Savona | 6,40 | 4,50 | 3,00 |
| Genova P. P. | Torino P. N. | 24,60 | 17,30 | 11,30 |
| Livorno S. M. | Firenze S. M. N. | 14,40 | 10.10 | 6,60 |
| Livorno S. M. | Pisa C. | 2,90 | 2,00 | 1,30 |
| Milano C. | Alessandria | 14,10 | 9,90 | 6,50 |
| Milano C. | Genova P. P. | 22,40 | 15,80 | 10,30 |
| Milano C. | Torino P. N. | 22,20 | 15,60 | 10,20 |
| Milano C. | Torino P. S. | 21,40 | 15,00 | 9,80 |
| Napoli C. | Castellammare S. | 4,20 | 3,00 | 2,00 |
| Napoli C. | Cassino | 16,50 | 11,60 | 7,60 |
| Napoli C. | Roma Termini | 35,60 | 25,10 | 16,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Napoli C. . . . . | Salerno . . . . . | 8,00 | 5,70 | 3,70 |
| Pisa C. . . . . | Firenze S. M. N. . . | 11,70 | 8,30 | 5,40 |
| Pisa C. . . . . | Livorno S. M. . . . | 2,00 | 2,00 | 1,30 |
| Roma Termini . . . . | Civitavecchia . . . . | 12,00 | 8,50 | 5,60 |
| Roma Termini . . . . | Cecchina . . . . . | 4,30 | 3,10 | 2,00 |
| Roma Termini . . . . | Frascati . . . . . | 3,60 | 2,50 | 1,70 |
| Roma Termini . . . . | Napoli C. . . . . | 35,60 | 25,10 | 16,40 |
| Roma Termini . . . . | Velletri . . . . . | 6,30 | 4,40 | 2,90 |
| Roma Ag. I. V. . . . | Civitavecchia . . . . | 12,00 | 8,50 | 5,60 |
| Roma Ag. I. V. . . . | Frascati . . . . . | 3,60 | 2,50 | 1,70 |
| Roma Ag. I. V. . . . | Napoli. . . . . | 35,60 | 25,10 | 16,40 |
| Salerno . . . . . | Napoli C. . . . . | 8,00 | 5,70 | 3,70 |
| Torino P. N. . . . . | Asti . . . . . | 8,30 | 5,90 | 3,90 |
| Torino P. N. . . . . | Alessandria . . . . . | 13,50 | 9,50 | 6,20 |
| Torino P. N. . . . . | Aosta . . . . . | 19,10 | 13,50 | 8,80 |
| Torino P. N. . . . . | Biella . . . . . | 13,60 | 9,40 | 6,20 |
| Torino P. N. . . . . | Cuneo. . . . . | 13,10 | 9,20 | 6,00 |
| Torino P. N. . . . . | Genova P. P. . . . . | 24,60 | 17,30 | 11,30 |
| Torino P. N. . . . . | Milano C. . . . . | 22,20 | 15,60 | 10,20 |

*Il Sottosegretario di Stato* — P. SPINGARDI.

---

N. **164**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione per il servizio del genio**. — 30 agosto.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900, 130 e 293 del 1901, 28, 54 e 246 del 1902, 54, 148 e 320 del 1903, 121 del 1904 è apportata la seguente variante.

| DIREZIONI | SOTTODIREZIONI | SEZIONI | UFFICI LOCALI | DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio |
|---|---|---|---|---|
| Palermo | — | 1ª Palermo<br>2ª Palermo<br>3ª Caltanissetta. | Girgenti<br>Trapani<br>— | Palermo (23ª)<br>*(più la provincia di Caltanissetta)* |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **165**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta**. — 30 agosto.

L'elenco delle vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, pubblicato con l'*Atto* 164 del 1902 e riprodotto nell'allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie (Edizione febbraio 1903), è sostituito, a datare dal 1° settembre p. v., da quello che segue.

Nel nuovo elenco è stata aggiunta, per maggior chiarezza, una colonna indicante la via normale o chilometricamente più breve, in sostituzione della quale è ammessa la *via facoltativa*.

Nel caso di rilascio — su richiesta dei viaggiatori fatta col documento di viaggio — di biglietti per una delle vie facoltative ammesse, è dovuto il prezzo per la distanza effettiva corrispondente alla via che viene seguita; distanza che si ottiene aggiungendo a quella della via più breve, risultante dai prontuari, i chilometri di maggior percorso indicati nell'elenco.

La registrazione dei bagagli può aver luogo per le vie facoltative ogni qualvolta ciò sia richiesto dai viaggiatori col documento di trasporto, ed in questo caso la tassa viene computata sulla distanza effettiva dell'itinerario seguito dal trasporto.

---

## ELENCO

### delle vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.

**AVVERTENZA**. — I biglietti per le vie facoltative possono essere rilasciati:

*a*) per i viaggi limitati fra le due stazioni estreme dei percorsi sottoindicati;

*b*) per viaggi dall'una delle dette stazioni, al di là dell'altra — o viceversa;

*c*) per viaggi da oltre l'una ad oltre l'altra delle stazioni stesse.

Pertanto la via facoltativa deve sostituire l'*intero* tratto fra le due stazioni dei percorsi designati (e non mai una sola parte di essi) e questi devono integralmente formar parte della via più breve nei casi *b*) e *c*). Inoltre in questi stessi casi rimane fermo il principio che nell'itinerario da seguire si debbono sempre toccare *entrambe le stazioni* qui sotto indicate per ogni singolo percorso, essendo la deviazione ammessa soltanto fra le stazioni stesse, escluso qualsiasi altro percorso.

| PERCORSI da — a — o viceversa | VIA NORMALE o chilometricamente più breve | VIA FACOLTATIVA | Chilometri di maggiore percorso |
|---|---|---|---|
| **Rete Adriatica.** | | | |
| Albacina | Porto Civitanova | Macerata | Ancona | 19 |
| Aquila (1) | Falconara | Terni-Foligno | Sulmona-Castellamare A. | 5 |
| Attigliano | Perugia (2) | Orte-Foligno | Chiusi-Terontola | 3 |
| Bari | Spinazzola | Barletta | Gioia del Colle | 17 |
| Benevento | Termoli | Campobasso | Foggia | 17 |
| Bergamo | Milano C. | Ponte S. Pietro-Usmate | Treviglio | 3 |
| Bergamo | Parma | Rovato-Brescia-Piadena | Treviglio-Milano | 38 |
| Bologna | Foligno | Falconara | Firenze-Terontola | 22 |
| Bologna | Roma | Firenze-Chiusi | Falconara-Orte | 33 |
| Bologna | Verona | Modena | Padova | 6[illegible](3) |
| Brescia | Como | Rovato-Ponte S. P. Sereg. | Milano | 14 |
| Brescia | Modena | Piadena-Parma | Verona-Mantova | 19 |
| Campobasso (4) | Foggia | Termoli | Benevento | 12 |
| Casarsa | Mestre | Portogruaro | Treviso | 11 |
| Cerea | Milano C. | Mantova-Cremona-Codogno | Dossobuono-Verona | 5 |
| Faenza | Firenze | Marradi | Bologna | 82 |
| Faenza | Orte | Firenze-Chiusi | Falconara | 17 |
| Faenza | Pistoia | Firenze | Bologna | 14 |
| Ferrara | Rimini | Ravenna | Bologna | 34 |
| Ferrara | Roma | Rimini-Falconara-Orte | Firenze | 1 |
| Foggia | Santeramo (5) | Rocchetta S. Antonio Spinaz. | Bari-Gioja del Colle | 17 |
| Mantova | Milano C. | Cremona-Codogno | Verona | 37 |
| Milano C. | Monselice | Cremona Legnago | Padova | 19 |
| Modena | Piadena | Parma | Mantova | 4 |
| Monselice | Parma | Legnago-Piadena | Bologna | 32 |
| Monselice | Piacenza | Mantova-Codogno | Bologna | 60 |
| Parma | Treviglio | Piadena-Cremona | Milano | 25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Perugia (6) | Roma | Foligno-Orte | Terontola | 31 |
| Piacenza | Rovigo | Codogno-Mantova-Legnago | Bologna | 30 |
| Terni | Terontola | Foligno | Orte | 4 |

**Rete Mediterranea.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Airasca | Bra | Moretta-Cavallermaggiore | Torino P. N.-Carmagnola | 26 |
| Airasca | Nizza Monferrato | Moretta-Cavallermaggiore | Torino P. N.-Asti | 2 |
| Alessandria | Pavia | Torreberretti | Voghera | 1 |
| Alessandria | Savona | S. Giuseppe di Cairo | Sampierdarena | 8 |
| Asti | Mortara | Casale Monferrato | Alessandria | 4 |
| Asti | Novara | Casale Monferrato-Vercelli | Alessandria | 11 |
| Asti | Sampierdarena | Nizza-Acqui | Alessandria-Novi | 6 |
| Bastia Mondovì | Saluzzo | Cuneo | Bra-Savigliano | 2 |
| Bra | Milano C. | Castagnole-Asti-Mortara | Torino P. N.-Novara | 23 |
| Bra | Sampierdarena | Nizza-Acqui | Savona | 6 |
| Cancello | Nocera | Codola | Napoli (7) | 18 |
| Casale Monferrato | Novara | Vercelli | Mortara | 9 |
| Casale Monferrato | Piacenza | Mortara-Broni | Alessandria | 9 |
| Casale Monferrato | Torino P. N. | Chivasso | Vercelli<br>Asti | 24 |
| Castagnole Lanze | Mortara | Asti | S. Stefano Belbo-Alessandria | 3 |
| Castagnole Lanze | Sampierdarena | Nizza-Acqui | Alessandria | 27 |
| Cavallermaggiore | Milano C. | Castagnole-Asti-Mortara | Torino P N.-Novara | 5 |
| Cava Manara | Novara | Mortara | Pavia-Milano | 31 |
| Cecchina | Roma | Ciampino | Castelgandolfo (8) | — |
| Chivasso | Mortara | Casale Monferrato o Vercelli | Novara | 19 |
| Chivasso | Sampierdarena | Casale Monferr.-Alessandria | Torino P. N.-Alessandria | 37 |

(1) Nel senso da Falconara ad Aquila la via facoltativa di Sulmona-Castellamare è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Aquila loco.
(2) Nel senso da Attigliano a Perugia la via facoltativa di Chiusi-Terontola è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Perugia loco.
(3) Il maggior percorso di km. 69 vale soltanto pei viaggi per o da oltre Verona. — Per quelli per e da Verona P. N. loco il maggior percorso è di km. 63.
(4) Nel senso da Foggia a Campobasso la via facoltativa di Benevento è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Campobasso loco.
(5) Nel senso da Foggia a Sanderamo la via facoltativa di Bari-Gioja del Colle è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Sanderamo loco.
(6) Nel senso da Roma a Perugia la via facoltativa di Terontola è ammessa soltanto pei viaggi in destinazione di Perugia loco.
(7) I viaggiatori provvisti di biglietti da stazioni al nord di Cancello per stazioni al sud di Nocera, o viceversa, possono liberamente seguire la via di Napoli, invece di quella più breve di Nola, senza alcun aumento di prezzo.
(8) I viaggiatori in partenza da Roma, ed oltre, e diretti alle stazioni di Carroceto, Anzio e Nettuno, o viceversa, possono liberamente seguire la via più lunga di Castelgandolfo, senza alcun aumento di prezzo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Collesalvetti | Livorno | Guasticce | Pisa | 18 |
| Gallarate | Laveno | Ternate | Sesto Calende | 8 |
| Mercato S. Sever.° | Salerno | Baronissi | Codola-Nocera | 14 |
| Milano C. | Novi | Pavia-Voghera | Vigevano-Alessandria | 20 |
| Milano P. T. | Torino P. N. | Mortara-Vercelli | Vigevano-Alessandria | 27 |
| Mortara | Piacenza | Cava Carbonara-Broni | Alessandria | 48 |
| Novara | Pavia | Mortara-Cava Carbonara | Milano | 22 |
| Novara | Piacenza | Mortara-Cava Carb.°-Broni | Alessandria | 47 |
| Saluzzo | Torino P. N. | Airasca | Cavallermaggiore | 7 |
| Sampierdarena | Santhià | Alessandria-Vercelli | Alessandria-Torino P. N. | 73 |
| Savona | Torino P. N. | Bra | Sampierdarena-Alessandria | 57 |
| Torino P. N. | Valenza | Chivasso-Casale Monferrato | Alessandria | 8 |

**Rete Adriatica e Mediterranea.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Asti | Firenze | Ovada-Genova-Pisa (I) | Piacenza-Bologna | 64 |
| Bastia-Mondovì | Padova | Bra-Alessandria-Piacenza-Codogno-Mantova-Monselice. | Torino-Milano | 35 |
| Bergamo | Empoli | Rovato-Brescia-Parma-Sarzana-Pisa. | Usmate-Milano-Genova-Pisa | 49 |
| Bologna | Caserta | Ancona-Castellamm.-Isernia | Ancona-Termoli-Campob. | 36 |
| | | | Ancona-Foggia | 52 |
| | | | Firenze-Roma | 26 |
| Brescia | Spezia | Piadena-Parma | Milano-Genova | 111 |
| Caserta | Mestre | Isernia-Castellammare Adriatico-Ravenna. | Benevento Termoli-Bologna | 69 |
| | | | Foggia-Bologna | 85 |
| | | | Roma-Firenze-Bologna | 59 |
| Caserta | Taranto | Metaponto | Foggia-Bari | 69 |
| Chiusi | Torino | Empoli-Pisa-Genova-Ovada (I). | Firenze-Bologna-Piacenza Alessandria. | 95 |
| Codogno | Torino | Pavia-Mortara-Vercelli | Milano-Novara | 13 |
| | | | Piacenza-Alessandria | 7 |
| Cremona | Sampierdarena | Codogno-Piacenza | Codogno-Pavia | 2 |
| Faenza | Spezia | Firenze-Empoli-Viareggio *oppure* Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio. | Bologna-Parma | 4 |
| | | | Bologna-Ancona-Termoli | 33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ravenna-Ancona-Fabriano-Termoli-Benevento. | Bologna-Ancona-Foggia-Benevento. | 50 |
| | | | Bologna-Firenze-Roma | 77 |
| Foggia | Roma | Caserta | Castellamare Adriatico-Sulmona. | 34 |
| Foggia | Sibari | Potenza-Metaponto | Bari-Taranto | 54 |
| Foggia | Spezia | Ancona-Faenza-Firenze-Viareggio<br>*oppure*<br>Ancona-Faenza-Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio. | Caserta-Roma | 55 |
| Milano C. | Sarzana | Lodi-Parma | Genova | 15 |
| Mortara | Piacenza | Broni | Milano-Lodi | 29 |
| Novara | Piacenza | Mortara-Broni. | Milano-Lodi | 2 |
| Padova | Spezia | Monselice-Piadena-Parma | Milano-Genova | 167 |
| | | | Bologna-Parma | 31 |
| Padova | Voghera | Monselice-Mantova-Piacenza | Milano-Pavia | 20 |
| Parma | Roma | Sarzana-Pisa | Bologna | 30 |
| Parma | Salerno | Bologna-Termoli-Benevento-Avellino. | Sarzana-Roma-Cancello-Nocera. | 14 |
| | | | Milano-Lodi | 44 |
| Pavia | Piacenza | Corteolona-Casalpusterlengo | Voghera | 25 |
| | | | Bressana Bott.-Barbianello. | 5 |
| Pistoia | Spezia | Lucca-Viareggio | Ripafratta-Pisa | 22 |
| Sampierdarena | Verona | Novi-Piacenza-Codogno-Mantova. | Milano | 9 |

**Rete Sicula**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modica | Palermo | Canicatti-Aragona | Bicocca-Vallelunga | 79 |
| Palermo | Ragusa | Aragona-Canicatti | Vallelunga-Bicocca | 118 |
| S. Caterina Xirbi | Roccapalumba | Vallelunga | Aragona-Caldara | 64 |

(1) Veggasi anche il percorso *Asti-Sampierdarena* per il quale è ammessa la via facoltativa di Alessandria.

## VIE FACOLTATIVE DI CARATTERE LOCALE

**AVVERTENZA**. — Gli istradamenti facoltativi sotto indicati sono ammessi soltanto pei viaggi fra le stazioni estreme di ogni singolo percorso, con esclusione quindi dei viaggi da o per stazioni oltre i percorsi stessi.

| PERCORSI da / a o viceversa | | VIA NORMALE o chilometricamente più breve | VIA FACOLTATIVA | Chilometri di maggiore percorso |
|---|---|---|---|---|
| Albano . . . . | Roma . . . . . | Castelgandolfo . . . . . | Cecchina. . . . . | 5 |
| Benevento . . . | Portici. . . . . | Avellino-Nocera . . . . . | Aversa-Napoli . . . . . | 2 |
| Piombino. . . . | Siena . . . . . | Montepescali-Asciano . . . | Pisa-Empoli (1) . . . . . | 31 |

(1 Questa via facoltativa è ammessa soltanto pei viaggi effettuati in base al Regolamento pei trasporti militari.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **166**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni provvisorie sul servizio dei cannoni e sul materiale d'artiglieria da 75-A.** — 30 agosto.

Sono rese definitive le seguenti istruzioni che ebbero finora carattere di provvisorietà:

*a*) *Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75-A*, edizione 1901, (*Atto* 262 del 1901).

*b*) *Appendice provvisoria alla parte II (dell'Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna) — Conservazione del materiale — (Materiali da 75-A)*, edizione 1903, (*Atto* 283 del 1903).

Conseguentemente, tanto sulla copertina come sul frontispizio di dette pubblicazioni dovrà essere cancellata la parola *provvisoria*.

Le altre istruzioni, che si riferiscono allo stesso materiale da 75-*A* e che furono pubblicate parimenti con carattere provvisorio, saranno quanto prima ristampate.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **167**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare.** — 31 agosto.

Con R. Decreto in data 3 luglio 1904 è stato approvato e sarà fra breve pubblicato il regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare.

Ciascun comando, ispettorato, corpo, direzione ed ufficio militare dovrà provvedersi di almeno una copia di detto regolamento, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a norma dell'*Atto* 183 del 1896 e tenendo presenti le decisioni di massima n. 15 del 1899 e l'*Atto* 99 del 1901. Però le direzioni, uffici dipendenti e gli stabilimenti di commissariato dovranno provvedersi di due copie di detto regolamento e le compagnie di sussistenza di una copia.

I reggimenti ne acquisteranno una copia per ciascun comando di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio).

Nelle richieste saranno pure comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Farà seguito a detto regolamento un'istruzione sui servizi ad economia del commissariato militare e sul servizio interno dei suoi stabilimenti, la quale disciplinerà nei suoi particolari

tutta la materia, in sostituzione dell'attuale parte seconda del regolamento 30 novembre 1893, del regolamento 22 aprile 1894, nonchè della vigente istruzione sul servizio del casermaggio militare 18 giugno 1901.

Le disposizioni dei regolamenti e dell'istruzione suddetti continueranno provvisoriamente ad essere osservate in quanto non siano in opposizione al nuovo regolamento per i servizi ad economia del commissariato militare. I quesiti sull'applicazione e l'interpretazione del regolamento saranno rivolti al Ministero pel tramite della direzione di commissariato.

Il prezzo di ciascuna copia di quest'ultimo è di L. 0,60.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **168**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli impiegati civili di artiglieria e genio.** — 31 agosto.

All'*Atto* 212 del *Giornale militare* 1901 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

N. 4, *sostituire il seguente:*

« 4. le note caratteristiche sono compilate in triplice esemplare contemporaneamente a quelle degli ufficiali del corpo, ufficio, direzione o stabilimento cui l'impiegato appartiene.

Per gli impiegati che trovansi a disposizione di altra amministrazione centrale dello Stato si compila un esemplare in più di quelli suindicati per uso dell'amministrazione medesima ».

N. 7, comma *b*), alle parole in corsivo *sostituire le seguenti*: « *presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria e del genio, presso le sottodirezioni autonome del genio e presso le direzioni e gli uffici autonomi del genio per la R. marina* ».

N. 7, comma *e*), *dopo la parola in corsivo:* « Uffici », *aggiungere:* « militari ».

N. 7, *aggiungere il seguente comma* f):

« *f*) presso gli uffici non dipendenti dall'amministrazione della guerra esclusi quelli di cui al comma *b*), dai funzionari superiori gerarchici di ciascun impiegato ».

N. 15, *cancellare le parole:* « pei ragionieri e pei capitecnici, ecc. » e *sostituire le seguenti:* « rispettivamente indirizzate all'ispettorato generale d'artiglieria o del genio.

Per gli impiegati fuori quadro, non contemplati al comma *b*) del N. 7, tutti gli esemplari, ad eccezione di quello che deve

essere conservato dall'autorità compilatrice, vengono inviati all'amministrazione a disposizione della quale trovasi ciascun impiegato. Questa li farà tenere al Ministero della guerra, il quale ne rimetterà uno all'ispettore generale competente ».

N. 16, riga 7ª, *alle parole:* « a l'allinea seguente », *sostituire:* « al seguente comma *c*) ».

N. 16, al capoverso che comincia con *le parole:* « Trasmettono poscia » *sostituire il seguente:*

« Trasmettono poscia:

*a*) al Ministero della guerra, uno degli esemplari degli specchi e specchietti degli impiegati addetti ai loro uffici, alle direzioni di artiglieria, alle direzioni o sottodirezioni autonome del genio ed ai reggimenti di artiglieria e del genio;

*b*) agli ispettori generali, l'esemplare loro destinato dei detti specchi e specchietti;

*c*) agli altri competenti ispettori gli specchi e specchietti degli impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria ed all'officina di costruzione del genio ».

N. 16, ultimo capoverso, 1ª riga, *alle parole:* « Ispettori di cui sopra », *sostituire:* « Ispettori di cui al precedente comma *c*) ».

N. 16, ultimo capoverso, *dopo l'ultima parola:* « compilatrice », *aggiungere:* « poscia trasmettono al Ministero ed all'ispettorato generale l'esemplare a ciascuno di essi destinato ».

N. 17, *sostituire l'ultimo capoverso col seguente:*

« L'altro esemplare degli specchi e specchietti è trasmesso al competente ispettore generale ».

N. 18, *sostituire il seguente:*

« 18. Per gli impiegati addetti al Ministero la direzione generale presso la quale prestano servizio trasmette un esemplare degli specchi e specchietti a quella che amministra gli impiegati stessi e l'altro esemplare ai competenti ispettori generali ».

N. 19, *sostituire:*

« 19. Qualora taluna delle autorità da cui debbono essere firmate le note caratteristiche si trovi comunque assente dal suo comando od ufficio tali documenti, tranne casi di assoluta impossibilità, debbono essere ad essa comunicati con la maggior sollecitudine, affinchè non avvenga che specchi e specchietti caratteristici giungano al Ministero mancanti dei pareri voluti ».

N. 21, *alle parole* « firmato dai componenti la commissione viene dal capo di corpo o di servizio », *sostituire:* « è compilato in tanti esemplari quanti sono quelli dello specchio cui si riferisce.

Un esemplare di tale specchietto viene dal corpo od ufficio ».

N. 21, all'ultimo capoverso, *sostituire i seguenti:*

« Gli altri esemplari sono trasmessi a le stesse autorità a mezzo del e quali ha luogo la trasmissione degli specchi.

Allorquando un impiegato è col ocato a disposizione di altra amministrazione si compi a, oltre i precedenti, anche un esemplare dell'accennato specchietto per uso dell'amministrazione centrale alla cui dipendenza egli viene posto. Siffatto esemplare, accompagnato dal a copia autentica dello specchio e degli specchietti in vigore, è trasmesso al competente comandante di artiglieria o del genio, che ne cura l'invio all'amministrazione medesima.

Nel caso si tratti d'impiegati addetti agli stabilimenti d'artiglieria od all'officina di costruzione del genio, tali specchi e specchietti sono rimessi dal comandante di artiglieria o del genio al competente ispettore, che l'invia all'amministrazione interessata.

Nel periodo di tempo compreso tra la data di compilazione delle note caratteristiche ed il 1° gennaio successivo, non si fa luogo alla compilazione di specchietti, a meno che occorra recare variazioni alle note precedenti ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

## DECISIONI DI MASSIMA

6.

**Trattamento degli ufficiali comandati ai consigli di leva.** — A soluzione dei dubbi sorti nell'applicazione dell'*Atto* n. 27 del corrente anno, contenente modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali, questo Ministero significa che agli ufficiali comandati ai consigli di leva è dovuto il trattamento stabilito dal § 40 dell'*Atto* sovra citato, non potendo i consigli di leva, per il suo carattere di periodicità, essere compresi fra le commissioni composte di funzionari alla dipendenza di altri Ministeri, di cui è cenno nel successivo § 42 lettera *d*), che sono quelle nominate di volta in volta pel disimpegno di speciali incarichi. (*Div. assegni*).

7.

**Rimborso agli ospedali militari dei medicinali prelevati a pagamento.** — A schiarimento di dubbi sorti sull'ap-

plicazione dei §§ 2661 e 2718 (lettera *d*) del regolamento di amministrazione, questo Ministero avverte che l'importo dei medicinali trimestralmente prelevati dagli ufficiali, dagli uomini di truppa ammogliati e da altri personali dovrà venire sempre rimborsato dai corpi interamente all'atto in cui ricevono il rendiconto mod. 305, quantunque pel 3° mese essi non abbiano ancora potuto fare le corrispondenti ritenute sugli assegni degli interessati.

Pertanto, l'importo delle ricette spedite nel 3° mese e non liquidate dovrà essere portato a bilancio dai corpi, nei propri conti interni, per essere poi liquidato cogl'interessati mediante corrispondente ritenuta sui loro assegni del mese successivo. (*Div. assegni*).

8.

**Visite medico fiscali dei medici militari ad individui dipendenti da autorità civili.** — Qualche direzione di ospedale militare ha interpretato ed interpreta l'*Atto* 150 del 1902 nel senso che l'opera degli ufficiali medici, se dev'essere obbligatoria e gratuita per le visite di reclutamento, rafferma e riforma delle guardie carcerarie, dà diritto, invece, al prescritto compenso per quelle dei comandanti delle guardie stesse, ritenendo che questi non siano comprese nel comma *a*), ma nel successivo comma *b*) dell'*Atto* citato. Tale interpretazione non è conforme allo spirito delle prescrizioni contenute nell' *Atto* stesso, in quanto che anche i graduati del corpo di cui trattasi, compresi naturalmente i comandanti, non possono essere paragonati nè agli ufficiali degli altri corpi militarizzati nè agli impiegati dello Stato, ma soltanto ai sottufficiali.

Per eliminare quindi ogni dubbio, il Ministero avverte che, con la denominazione generica di guardie carcerarie, usata nel menzionato comma *a*), si è voluto intendere non solo le semplici guardie carcerarie, ma anche i graduati che fanno parte di tale corpo e fra essi i comandanti.

Conseguentemente si intendono compresi nel comma *a*) dell'*Atto* 150 del 1902 anche i graduati delle guardie carcerarie (*Div. stato maggiore*).

**DISPENSA 19ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 settembre.

SETTEMBRE 9. — Pubblicazione di nuovi documenti per la contabilità di compagnia, *pag.* 747.
» 9. — Tariffa delle riparazioni alle calzature ed agli oggetti di cuoio facenti parte dell'equipaggiamento individuale della truppa, *pag.* 748.
» 10. — Modificazioni al regolamento per la nomina dei capimusica nel R. esercito, *pag.* 748.

Atto N. **169**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pubblicazione di nuovi documenti per la contabilità di compagnia.** — 9 settembre.

Col 1° ottobre p. v. sarà adottato per tutti i corpi dell'esercito (eccettuate le legioni carabinieri, il corpo invalidi e veterani e la scuola di applicazione di sanità militare) un nuovo Giornale di contabilità mod. 253, in un solo fascicolo; e insieme col nuovo Giornale saranno pure messi in distribuzione i seguenti stampati, compilati in armonia con esso:

1. Rapporto-situazione di compagnia mod. 80-*A* (per la compagnia stato maggiore e il deposito);

2. Rapporto-situazione di compagnia mod 80-*B* (per le compagnie in genere, comprese le compagnie alpine);

3. Rapporto-situazione di compagnia mod. 80-*C* (per le compagnie di sanità);

4. Elenco nominativo degli uomini ai quali vennero distribuiti gli oggetti di corredo nuovi prelevati durante il mese con buoni numerici, mod. 259-*A*;

5. Elenco nominativo degli uomini ai quali vennero distribuiti gli oggetti di corredo usati prelevati durante il mese con buoni numerici, mod. 259-*B*;

6. Quaderno dei materiali d'armamento e d'equipaggiamento mod. 248.

Tali documenti sostituiscono gli attuali mod. 253, 80-*A*, 80-*B*, 80-*C*, 80-*D*, i quali perciò non saranno più ristampati; ma intanto i vari reggimenti continueranno a fare usare a metà delle compagnie quelli che hanno in fondo, fino a consumazione, compresi quelli delle dotazioni di mobilitazione. Questi, però, dovranno essere consumati per ultimo, dopo essere stati sostituiti coi nuovi.

Tanto il Giornale quanto gli altri stampati dovranno essere richiesti al reclusorio militare di Gaeta non più tardi del 15 corrente nella quantità sufficiente per i bisogni del 4° trimestre 1904 e del 1° semestre 1905.

Per agevolare la tenuta dei nuovi documenti il Ministero si riserva di pubblicare un'apposita istruzione contenente tutte le norme necessarie.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **170**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tariffa delle riparazioni alle calzature ed agli oggetti di cuoio facenti parte dell'equipaggiamento individuale della truppa**. — 9 settembre.

Questo Ministero ha provveduto per la ristampa della tariffa delle riparazioni alle calzature ed agli altri oggetti di cuoio od aventi parti di cuoio, che fanno parte dell'equipaggiamento individuale della fanteria di linea, dei bersaglieri, degli alpini, dell'artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e del genio, tariffa che dovrà sostituire quella pubblicata nel mese di gennaio 1900, che comprendeva le riparazioni degli oggetti oradetti, soltanto per gli alpini, l'artiglieria da montagna ed il genio, e che dovrà essere applicata nelle convenzioni da stipularsi da qui innanzi col sistema a tariffa.

Le amministrazioni interessate, cioè quelle che provvedono o intenderanno provvedere al servizio delle riparazioni alle calzature coll'anzidetto sistema a tariffa, dovranno richiedere a questo Ministero (*Direzione generale revisione dei conti*) il numero delle copie della nuova pubblicazione che loro occorreranno, le quali saranno cedute gratuitamente.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **171**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Modificazioni al Regolamento per la nomina dei capimusica nel R. esercito**. — 10 settembre.

Su proposta dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, gli articoli 4 e 5 del regolamento per la esecuzione del R. Decreto 13 maggio 1902 (*Atto* 115 del *Giornale militare* del 1902), relativo alla nomina dei capimusica del regio esercito, modificato con R. Decreto 30 novembre successivo (*Atto* 309 del *Giornale militare* stesso anno) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Gli esami consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori su temi dati dall'ufficio tecnico:

*a*) sviluppare e strumentare per banda un tema di marcia;
*b*) armonizzare a quattro voci un basso;
*c*) armonizzare per quattro strumenti una melodia;
*d*) ridurre per banda un brano per pianoforte.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un termine massimo di ore dodici; per il tema *b*) di ore otto; per il tema *c*) di ore sei; per il tema *d*) di ore dodici.

La prova orale consisterà nel dare saggio della coltura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

*a*) nozioni di storia della musica;
*b*) organizzazione di bande e fanfare;
*c*) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

Per la prova orale, il termine massimo fissato è di ore una complessivamente.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo designato dall'ufficio tecnico.

Art. 5. — Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti d'importanza:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tema scritto | di cui | alla | lettera *a*) | 30. |
| Id. | id. | id. | *b*) | 30. |
| Id. | id. | id. | *c*) | 30. |
| Id. | id. | id. | *d*) | 25. |
| Prova orale . . . . . | | | | 20. |
| Prova pratica . . . . . | | | | 25. |

Le votazioni della commissione pel giudizio dei singoli esami parziali saranno pertanto sei, cioè quattro pei temi scritti, uno per la prova orale ed uno per la prova pratica.

Ciascuna votazione sarà fatta assegnando ad ogni esame punti di merito da 0 a 20.

Il risultato finale sarà tratto moltiplicando il punto medio di ogni esame parziale pel correlativo coefficiente e dividendo poscia la somma di tutti i prodotti per la somma di tutti i coefficienti, ossia per 160.

Per essere classificato fra gli idonei occorre che il candidato riporti, nel risultato finale, almeno *dodici* punti su *venti* in ogni singola prova *a*), *b*), *c*), *d*) e che riporti una media non inferiore a $^{12}/_{20}$ nella prova orale e nella prova pratica, tra le quali è quindi ammessa compensazione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 20ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 settembre.

SETTEMBRE 17. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 547 che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso, *pag.* 751.

» 17. — R. Decreto n. 548 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina, *pag.* 767.

Atto N. **172.** — RECLUTAMENTO. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 547, che concede amnistia ai renitenti ed omessi di leva ed ai militari stati denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi. — Istruzione per l'applicazione del decreto stesso.** — 17 settembre.

SIRE,

Il sentimento di tenera esultanza che commuove la Maestà Vostra per l'auspicata nascita di un Principe Reale, trova corrispondenza profonda nell'intera nazione, legata alla Vostra Casa da vincoli sempre più saldi di devozione e d'affetto.

E noi, che ben sappiamo con quale benevolenza la Maestà Vostra accolga ogni proposta che Le porga occasione di dare prova del grande amore che nutre pel Suo popolo, siamo sicuri di interpretare i sensi del Suo cuore, sottoponendo alla Sua Reale approvazione un provvedimento che dia modo di partecipare alla letizia di questo giorno anche a coloro che hanno l'animo turbato dal rammarico di aver mancato a un nobile dovere e dal timore di un giusto castigo.

Col presente schema di decreto viene concessa amnistia ai renitenti e agli omessi di leva, ai militari disertori e mancanti alle chiamate alle armi, nei limiti e con le condizioni medesime che in altre fauste circostanze si fissarono.

Confidiamo che Vostra Maestà vorrà benignarsi d'apporvi l'augusta Sua firma.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;
Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

*a)* ai renitenti ed agli omessi di leva che incorsero nel reato di renitenza o di omissione nella leva sulle classi del 1883 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; sulle classi del 1882 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

*b)* ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che, per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, siano incorsi nel reato di diserzione anteriormente alla data del presente decreto;

*c)* ai militari del regio esercito e della regia marina di qualsiasi classe che anteriormente alla data del presente decreto incorsero nel reato di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento dell'esercito, oppure dell'articolo 90 della legge sulla leva marittima;

*d)* ai militari di qualsiasi classe o categoria mancanti alla chiamata alle armi per istruzione anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 2.

I renitenti, omessi, disertori e mancanti indicati nel precedente articolo sono ammessi incondizionatamente all'amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1867.

Per quelli nati dal 1° gennaio 1867 fino al 1883 incluso se appartenenti alla leva di terra e fino al 1882 se appartenenti alla leva di mare, la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che regolino la loro posizione non più tardi del 31 dicembre 1904 presso le autorità del Regno se qui residenti o rimpatriati dall'estero, e non più tardi del 31 di-

cembre 1905 presso le autorità diplomatiche e consolari se residenti all' estero.

Però coloro che risiedano all'estero e che risultino obbligati a compiere la ferma saranno ammessi all' amnistia soltanto quando, dopo essersi presentati alle autorità diplomatiche o consolari nel termine su accennato, rientrino nel Regno per compiere il loro servizio non più tardi del 31 marzo 1906 se inscritti della leva di terra o militari del regio esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno 1906 se inscritti della leva di mare o militari del corpo reale equipaggi. Questo termine è prorogato sino al 31 marzo o al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che entro il 31 dicembre 1905 provino innanzi alle autorità diplomatiche o consolari di trovarsi nella condizione di cui negli articoli 120 e 120 bis della legge sul reclutamento dell'esercito e 43 della legge sulla leva di mare, oppure abbiano assunta la qualità di volontari di un anno ritardatari a mente degli articoli 118 e 81 delle leggi predette.

Possono poi coloro che risiedono all'estero essere ammessi all'amnistia senza obbligo di rientrare nel Regno, purchè:

*a*) siano inabili al servizio militare;

*b*) abbiano diritto all' assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria;

*c*) abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio;

*d*) effettuino la surrogazione con un fratello che abbia tutti i requisiti richiesti.

## Art. 3.

È pure concessa amnistia ai militari del regio esercito e della regia marina che siano incorsi nel reato di diserzione semplice anteriormente alla data del presente decreto.

Coloro che risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1867 sono ammessi all'amnistia incondizionatamente; per quelli nati dal 1° gennaio 1867 in poi la concessione dell'amnistia è subordinata alla condizione che, per presentazione spontanea o per arresto, si costituiscano alle autorità militari per imprendere servizio entro il 31 dicembre 1904 qualora risiedano nel Regno, entro il 31 dicembre 1905 se residenti all'estero.

Questi ultimi sono dispensati da tale condizione se inabili al servizio militare.

Art. 4.

È ridotta della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del regio esercito residenti all'estero o nel Regno, i quali, anteriormente alla data del presente decreto, siano incorsi nel reato di diserzione *qualificata* e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, ovvero si costituiscano entro il 31 dicembre 1904 se residenti nel Regno, entro il 31 dicembre 1905 se residenti all'estero.

Art. 5.

È concessa amnistia incondizionata con conseguente dispensa da ogni ulteriore obbligo di militare servizio ai militari del corpo reale equipaggi i quali, facendo parte di un equipaggio a bordo, siano incorsi, da oltre un ventennio dalla data del presente decreto, nel reato di diserzione qualificata per avere abbandonato le regie navi sia all'estero, sia nel Regno.

È ridotta poi della metà la pena applicata o da applicarsi ai militari del corpo reale equipaggi residenti all'estero o nel Regno, i quali, anteriormente alla data del presente decreto, e da meno di venti anni, incorsero nel reato di diserzione qualificata e che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti ovvero si costituiscano entro il 31 dicembre 1904 se residenti nel Regno, entro il 31 dicembre 1905 se residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

RONCHETTI.
E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.
GIOLITTI.

## Istruzione
## per l'applicazione del R. Decreto del 17 settembre 1904, N. 517.

### Renitenti ed omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1867.

§ 1. I renitenti e gli omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1867 non saranno altrimenti ricercati nè per il reato loro imputato, nè per fatto di leva, dappoichè la rispettiva classe di leva è stata o sarà congedata in modo assoluto entro il 31 dicembre 1905; essi sono pertanto esonerati dall'obbligo di prestar servizio alle armi anche se siano idonei e abbiano obblighi di servizio di 1ª categoria ma non il diritto di conseguire la dispensa provvisoria dal servizio stesso. I renitenti nati negli anni suddetti saranno pertanto, a cura dei prefetti e dei sottoprefetti, cancellati dalle liste generali e parziali dei renitenti (modello 53 e 59 del regolamento sul reclutamento) qualora non siano stati deferiti all'autorità giudiziaria.

§ 2. Qualora taluno dei detti renitenti ed omessi sia già stato deferito all'autorità giudiziaria, e non abbia ancora riportato condanna sarà dal prefetto o sottoprefetto dato in nota alla autorità medesima, che ai termini del § 642 del regolamento sul reclutamento deve pronunziarsi riguardo a lui, perchè possa essere emessa la declaratoria circa l'ammissione di lui alla amnistia.

Ove sia stato condannato, dovrà invece essere dato in nota al procuratore generale del Re presso la competente corte di appello, cui spetta in tal caso promuovere la declaratoria di ammissione all'amnistia.

§ 3. I prefetti e i sottoprefetti provvederanno perchè sia eseguito un accurato spoglio di tutte le liste generali dei renitenti del rispettivo circondario e perchè vengano dalle medesime senza altro cancellati i renitenti nati negli anni 1866 e precedenti, i quali, per qualsiasi ragione, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età, e siano poi stati dichiarati renitenti.

§ 4. I renitenti nati negli anni 1866 e precedenti, essendo tutti stati ammessi incondizionatamente alla amnistia, dovranno essere portati soltanto numericamente e non nominativamente sull'elenco mod. 63 del regolamento sul reclutamento, da inviarsi al Ministero della guerra il 1° gennaio 1905.

Dovranno però essere portati anche nominativamente sul medesimo elenco quelli tra i renitenti nati nei detti anni 1866 e precedenti, i quali, secondo accennasi nel § 3, siano stati compresi in liste posteriori a quella relativa alla classe a cui appartengono per ragione di età.

**Renitenti nati negli anni dal 1867 al 1883 incluso.**

I. — *Renitenti che siansi già costituiti alle autorità nel Regno.*

§ 5. I renitenti residenti in Italia o rimpatriati dall'estero i quali, alla data del R. Decreto di amnistia del 17 settembre 1904 n. 517 siano già stati denunciati alla autorità giudiziaria e siano ancora sotto giudizio o siano stati condannati, saranno dai prefetti o dai sottoprefetti dati subito in nota all'autorità giudiziaria competente, secondo è indicato nel precedente § 2, affinchè pronunci la declaratoria circa la loro ammissione all'amnistia.

§ 6. I renitenti che furono già arruolati in 1ª categoria saranno, di mano in mano che vengono ammessi all'amnistia, dati in nota dai prefetti e dai sottoprefetti al comandante del distretto militare cui rispettivamente appartengono per fatto di leva, affinchè della loro ammissione al detto beneficio sia fatto risultare sui ruoli e sui relativi fogli matricolari con la formola indicata nel § 38 della presente istruzione, e perchè, nel caso fossero già stati condannati, non venga poi fatta in ordine ad essi al procuratore del Re la comunicazione di cui al § 658 del regolamento sul reclutamento, allorquando saranno licenziati da sotto le armi.

§ 7. I renitenti che, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti e che non siano stati ancora denunciati come tali all'autorità giudiziaria, saranno sollecitamente sottoposti a visita sanitaria dal rispettivo consiglio di leva, che verrà, a cura del prefetto o sottoprefetto, riunito anche, ove occorra, in seduta straordinaria.

Se risulteranno idonei al servizio militare, saranno arruolati nella categoria che loro spetta e, se nella 1ª categoria e se appartengano a classi posteriori a quella del 1866, saranno subito avviati, a senso del § 640 del regolamento sul reclutamento, al distretto militare, il quale provvederà a loro riguardo nel modo stabilito nei §§ 63 e 64 della Istruzione permanente per le operazioni della leva.

Se, invece, risulteranno inabili, verranno riformati, ovvero, se siane il caso, mandati rivedibili alla leva successiva, tenuto presente il disposto del § 630 del citato regolamento.

Ove sia ritenuto necessario, i detti renitenti saranno mandati in osservazione in un ospedale militare, dopo di che il Consiglio di leva pronuncierà la sua deliberazione sulla loro idoneità o no al servizio militare.

§ 8. Dopo che il consiglio di leva avrà pronunciato la sua deliberazione a senso del paragrafo precedente, i suddetti renitenti saranno dai prefetti o dai sottoprefetti deferiti subito al procuratore del Re con la indicazione del giorno in cui si sono presentati o furono arrestati, affinchè sia da lui promossa la declaratoria relativa alla loro ammissione all'amnistia.

Saranno poi fatte, per cura dei prefetti e dei sottoprefetti, le comunicazioni indicate nel precedente § 6.

### II. — *Renitenti che risiedono o rientrano nel regno e si presentano al consiglio di leva.*

§ 9. Riguardo ai renitenti residenti nel regno i quali si presentino ai consigli di leva non più tardi del 31 dicembre 1904, si provvederà nel modo indicato nei precedenti §§ 7 ed 8.

§ 10. I renitenti residenti all'estero idonei al servizio militare, che abbiano obblighi di servizio di prima categoria, ma non diritto alla dispensa temporanea dal servizio stesso, i quali pertanto, trovandosi obbligati a compiere la ferma, debbono, per poter fruire della amnistia, rientrare nel regno e prestare servizio sotto le armi, si presenteranno alla autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 dicembre 1905 per ritirare il foglio di via obbligatorio modello n. 65 del regolamento sul reclutamento.

§ 11. Le autorità diplomatiche e consolari nel provvedere riguardo ai suddetti renitenti terranno presenti le disposizioni contenute nel § 149 della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, e, nel rilasciare il suaccennato foglio di via obbligatorio, avranno cura di indicarvi in modo preciso la data della avvenuta presentazione dei renitenti medesimi, cui dovrà in pari tempo essere ricordato che per fruire della amnistia sono tenuti a presentarsi alle autorità nel Regno non più tardi del 31 marzo 1906.

§ 12. Le autorità di leva nel Regno provvederanno riguardo ai suddetti renitenti nei modi indicati nei precedenti §§ 7 e 8.

I prefetti e i sottoprefetti nel deferirli alla competente autorità giudiziaria avranno cura di indicare in modo preciso il giorno in cui ebbe luogo la loro presentazione alla Regia autorità diplomatica o consolare, e all'autorità nel Regno, perchè ne sia tenuto conto agli effetti della ammissione della amnistia, giusta il disposto dell'art. 2 del Regio Decreto del 17 settembre 1904, n. 517.

### III. — *Renitenti che regolano la loro posizione dinanzi alle autorità diplomatiche e consolari.*

§ 13. Le autorità diplomatiche e consolari, nel provvedere riguardo ai renitenti che, non più tardi del 31 dicembre 1905, chiedano di regolare la loro posizione restando all'estero, perchè non obbligati a prestare servizio sotto le armi, si regoleranno, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

*a*) a coloro che abbiano diritto alla dispensa dal servizio perchè nati e residenti all'estero o espatriati dall'Italia in taluno dei paesi indicati nell'articolo 33 della legge sulla emigrazione prima di aver compiuto il 16° anno di età e che siano nati negli anni dal 1867 al 1873 e quindi abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 1905 il 32° anno di età, sarà rilasciata la dichiarazione di dispensa mod. n. 10 della Istruzione provvisoria, previo arruolamento in prima categoria, senza che occorra sottoporli a visita, in analogia al disposto dal § 41 della Istruzione medesima. In tale caso la dichiarazione predetta terrà luogo del foglio di congedo assoluto a senso del § 98 della Istruzione provvisoria.

Per quegli nati negli anni 1874 o seguenti i quali risultino o si presumano idonei al servizio si procederà nel modo indicato nel capo XI della Istruzione provvisoria.

Per coloro che invochino la dispensa provvisoria dal servizio perchè si trovano all'estero in qualità di missionari, ai termini dell'art 34 della legge sulla emigrazione, si osserveranno le disposizioni dei §§ 131 e seguenti della Istruzione provvisoria;

*b*) per coloro che risultino o si presumano idonei al servizio e non abbiano diritto alla assegnazione alla 3ª categoria nè alla dispensa dal servizio e che appartengano alle classi fino al 1871 compreso e alla classe 1876, le autorità diplomatiche e consolari si accerteranno se essi abbiano diritto alla assegnazione alla 2ª categoria a mente del § 149 della Istruzione

provvisoria, e provvederanno in conseguenza nei modi ivi indicati;

*c*) per coloro che, essendo o presumendosi idonei, dichiarino di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, si procederà nei modi indicati nei §§ 44 a 49 della Istruzione provvisoria;

*d*) per coloro che risultino inabili al servizio militare, le autorità diplomatiche o consolari si atterranno alle disposizioni del capo V della Istruzione provvisoria (1), tenendo presente che per le visite dei nazionali residenti all'estero i quali chiedano di regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva e di servizio militare, esse possono, in seguito ad accordi presi col Ministero della marina, valersi dell'opera dei medici della Regia marina imbarcati sulle Regie navi ovvero in servizio di emigrazione, i quali debbono prestare gratuitamente l'opera loro.

§ 14. Per i renitenti che chiedano di regolare la loro posizione mediante surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno, le autorità diplomatiche o consolari si atterranno alle disposizioni del capo X della Istruzione provvisoria.

Per coloro che chiedano di essere ammessi al volontariato di un anno ovvero al ritardo del servizio quali studenti di università straniere o di istituti assimilati alle università, le autorità medesime provvedono a seconda dei casi con le norme dettate dai capi VIII e IX dell'Istruzione provvisoria, avvertendo che prima di ammettere gli aspiranti al ritardo del servizio per l'art. 120 della legge al compimento delle relative pratiche si dovrà procedere al loro arruolamento nella 1ª categoria in conformità del disposto dal § 42 della citata istruzione.

§ 15. Dei provvedimenti presi e delle determinazioni pronunziate in conformità dei precedenti §§ 13 e 14 le autorità diplomatiche e consolari informeranno sollecitamente i prefetti e i sottoprefetti oppure, quando sia prescritto, il Ministero della guerra, avvertendo sempre di indicare il giorno in cui ebbe luogo la presentazione del renitente aspirante alla amnistia.

---

(1) Si rammenta che possono essere mandati rivedibili alla leva successiva soltanto quegli inscritti i quali appartengono per età alla leva in corso o alla leva immediatamente precedente, mentre tutti gli altri, per cui è trascorso il periodo della rivedibilità, debbono, se inabili al servizio militare, essere riformati.

Tanto il Ministero quanto i prefetti e i sottoprefetti, dopo che siano state eseguite le pratiche di competenza del Ministero stesso e dei consigli di leva, giusta le disposizioni della Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, deferiranno alla competente autorità giudiziaria il renitente che abbia regolato la sua posizione entro il termine stabilito nel Regio decreto del 17 settembre 1904, n. 517, perchè sia ammesso all'amnistia; avranno poi cura di notificare alle autorità diplomatiche e consolari l'avvenuta emissione della relativa declatoria, per le comunicazioni da farsi in proposito all'interessato, e, per i renitenti arruolati, ne informeranno altresì il relativo comando di distretto.

**Omessi nati negli anni dal 1867 al 1883 incluso.**

§ 16. Le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi riguardanti i renitenti alla leva nati negli anni dal 1867 al 1883 incluso, debbono essere in tutto applicate anche agli individui nati nell'anno 1867 e negli anni seguenti fino all'anno 1883 incluso ai quali, perchè colpevoli di essersi sottratti alla leva, sarebbe applicabile il disposto degli articoli 161 e 162 della legge sul reclutamento, e che facciano non più tardi del 31 dicembre 1905 le pratiche medesime prescritte per i renitenti suddetti, allo scopo di essere ammessi all'amnistia concessa col Regio decreto del 17 settembre 1904, n. 517.

**Militari incorsi nel reato di diserzione semplice e mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.**

**Militari nati precedentemente al 1° gennaio 1867.**

§ 17. I comandanti di corpo e di distretto compileranno e trasmetteranno al competente avvocato fiscale militare una nota dei militari appartenenti al corpo o distretto medesimo nati antecedentemente al 1° gennaio 1867, i quali siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, o per non aver risposto alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, o per eventualità, ovvero siano incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne, anteriormente alla data del Regio decreto del 17 settembre 1904, n. 517.

§ 18. I comandanti medesimi avranno poi cura di inscrivere nella matricola dei predetti militari la variazione riguardante la

loro ammissione alla amnistia, con la indicazione della data della relativa declaratoria, emessa dalla commissione d'inchiesta su proposta dell'avvocato fiscale militare.

Agli interessati che ne facciano domanda, trasmetteranno poi, per mezzo del sindaco o delle autorità diplomatiche o consolari, e non prima del 31 dicembre 1905, il foglio di congedo assoluto.

**Militari nati dopo il 31 dicembre 1866.**

I. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE SEMPLICE PER AVERE ABBANDONATO IL CORPO.

a) *Militari che si sono già costituiti all' autorità nel Regno.*

§ 19. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1866 e che anteriormente al 17 settembre 1904 siano incorsi nel reato di diserzione semplice per avere abbandonato il corpo, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di corpo e di distretto avvertiranno il competente avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia e, se del caso, anche l'ordine di rilascio per coloro i quali fossero stati condannati o siano tuttora sotto giudizio.

I comandanti di distretto provvederanno altresì per le relative variazioni sui ruoli e sui fogli matricolari e sui registri dei disertori.

b) *Militari che debbono costituirsi all'autorità nel Regno.*

§ 20. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, hanno obbligo di venire alle armi, dovranno, per godere dell'amnistia, munirsi, non più tardi del 31 dicembre 1905, del foglio di via obbligatorio modello n. 95 del regolamento sul reclutamento che, a loro richiesta, verrà rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari, per poter rientrare in Italia senza essere arrestati, e dovranno presentarsi al proprio corpo o al distretto di leva non più tardi del 31 marzo 1906.

§ 21. I comandanti di corpo e di distretto ai quali si saranno presentati i disertori testè accennati, li deferiranno subito, indicando la data della loro presentazione, al competente

avvocato fiscale militare affinchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia; provvederanno altresì per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 22. Quelli tra i militari suddetti che siano o si ritengano inabili al servizio militare potranno chiedere non più tardi del 31 dicembre 1905 di essere sottoposti a visita, ai termini e con le modalità indicate nell'*Atto* 225 del *Giornale militare* del 1901, per quei provvedimenti di rassegna che risulterà il caso di prendere riguardo a loro.

Qualora nella visita siano riconosciuti idonei, dovranno regolarsi nel modo indicato nel § 20.

§ 23. I comandanti di corpo e di distretto, ricevuto che abbiano i verbali di visita, e accertatisi che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1905 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, promuoveranno i prescritti provvedimenti di rassegna; e se nella rassegna i detti militari saranno confermati inabili al servizio, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla amnistia. Informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari delle determinazioni state prese nelle rassegne suddette e della avvenuta emissione della declaratoria di ammissione alla amnistia, per le comunicazioni da farsi agli interessati.

II. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE PER NON AVER RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI DELLA RISPETTIVA CLASSE DI LEVA PER COMPIERE LA FERMA.

a) *Militari che si sono costituiti alle autorità nel Regno.*

§ 24. Riguardo ai militari nati dopo il 31 dicembre 1866 e che anteriormente al 17 settembre 1904 siano incorsi nel reato di diserzione semplice perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma, i quali, alla data suddetta, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare, i comandanti di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 19, disponendo altresì, ove già non sia stato fatto, per la loro assegnazione ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

b) *Militari che debbono costituirsi alle autorità nel Regno.*

§ 25. Per quelli tra i suddetti militari, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare e non avendo diritto alla dispensa dal servizio, hanno obbligo di venire alle armi, si deve provvedere nei modi indicati nei §§ 20 e 21, avvertendo che debbono altresì essere assegnati ad un corpo per compiere la ferma sotto le armi.

c) *Militari che regolano la loro posizione all'estero.*

§ 26. Quelli tra i militari suddetti, residenti all'estero, i quali, essendo idonei al servizio militare, si trovino nelle condizioni previste per ottenere la dispensa provvisoria o definitiva dal servizio stesso ai termini dell'art. 33 e dell'ultimo capoverso dell'art. 34 della legge sulla emigrazione, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1905 presentarsi alle autorità diplomatiche o consolari per provare siffatta circostanza, a mente del capo XI e dei paragrafi 113 e seguenti della istruzione provvisoria.

Per quelli che, non più tardi del 31 dicembre 1905, chiedano di regolare la loro posizione mediante la surrogazione con un fratello residente all'estero o nel regno; oppure chiedano la ammissione al volontariato di un anno, o al ritardo del servizio quali studenti di università o di istituti assimilati, si procederà nei modi rispettivamente indicati nei capi X, XIII e IX della Istruzione provvisoria.

Quelli che, arruolati in 1ª categoria, chiedano in via di ricorso l'assegnazione alla 3ª categoria ovvero il passaggio alla 3ª categoria medesima in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento, dovranno non più tardi del 31 dicembre 1905 presentare la relativa domanda alle autorità diplomatiche o consolari le quali, facendovi constare la data della presentazione, la trasmetteranno subito al prefetto o sottoprefetto competente per gli ulteriori provvedimenti.

Per quelli che siano o si ritengano inabili al servizio, si provvederà nel modo indicato nei §§ 22 e 23.

§ 27. Le autorità diplomatiche e consolari faranno le prescritte comunicazioni circa i provvedimenti presi nei casi previsti dal precedente paragrafo, trasmettendo in pari tempo i relativi documenti ai rispettivi comandi di distretto militare, con l'avvertenza di indicare sempre la data della avvenuta

presentazione dei militari interessati; però, ove trattisi di missionari che chiedono la dispensa dal servizio o di aspiranti alla surrogazione, al volontariato di un anno o al ritardo del servizio, le relative comunicazioni dovranno essere fatte al Ministero della guerra.

Il Ministero e i comandi di distretto, dopo aver preso i provvedimenti di loro competenza e accertato che i militari su indicati abbiano iniziato non più tardi del 31 dicembre 1905 le pratiche necessarie per regolare la loro posizione, li deferiranno alla competente autorità giudiziaria militare per l'ammissione alla amnistia; informeranno poi le autorità diplomatiche e consolari della avvenuta emissione della relativa declaratoria per le opportune comunicazioni da farsi agli interessati.

III. — MILITARI INCORSI NEL REATO DI DISERZIONE SEMPLICE PER NON AVER RISPOSTO ALLA CHIAMATA ALLE ARMI PER EVENTUALITÀ, O MANCANTI ALLA CHIAMATA ALLE ARMI PER ISTRUZIONE.

a) *Militari che si sono già costituiti all'autorità nel Regno.*

§ 28. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione semplice per non aver risposto alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'articolo 131 della legge sul reclutamento e ai militari incorsi nel reato di mancanza alla chiamata alle armi per istruzione, i quali, presentatisi od arrestati, siansi già costituiti all'autorità militare alla data del Regio decreto di amnistia, i comandanti di distretto procederanno conformemente alle norme indicate nel § 19.

b) *Militari che intendono rimpatriare.*

§ 29. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata a senso del precedente § 28, i quali intendano rimpatriare per regolare nel regno anzichè all'estero la loro posizione, si atterranno alle norme contenute nel § 20 della presente istruzione.

I comandanti dei distretti ai quali costoro si saranno presentati, li deferiranno subito al competente avvocato fiscale affinchè promuova la declaratoria di ammissione alla amnistia, e, se del caso, rilasceranno loro in pari tempo il *nulla osta* per ritornare all'estero.

c) *Militari che desiderano di regolare la loro posizione ed essere ammessi all'amnistia rimanendo all'estero.*

§. 30. I militari incorsi nel reato di diserzione semplice o di mancanza alla chiamata alle armi a senso del precedente § 28 i quali, trovandosi all'estero, desiderino di regolare la loro posizione e di fruire dell'amnistia senza rientrare nel Regno, dovranno, non più tardi del 31 dicembre 1905, chiedere, per mezzo della autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza, al comandante del rispettivo distretto militare il *nulla osta* per rimanere all'estero.

Quelli che sono o si ritengono inabili al servizio potranno anche chiedere di essere ammessi a visita, analogamente al disposto dal § 22, per conseguire la riforma in rassegna.

§ 31. Il comandante del distretto militare, per mezzo delle stesse autorità diplomatiche o consolari, farà pervenire il *nulla osta* a coloro che lo avranno richiesto, ancorchè appartengano a classi che già abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale, oppure, secondo i casi, provvederà perchè siano compiute le pratiche di rassegna, a mente dell'*Atto* 225 del 1901; quindi deferirà i medesimi al competente avvocato fiscale militare perchè promuova la declaratoria di ammissione all'amnistia, e provvederà poi per le occorrenti comunicazioni all'interessato, nonchè per le relative annotazioni sulla matricola e sui registri dei disertori.

**Militari incorsi nel reato di diserzione qualificata.**

a) *Militari che già siansi costituiti.*

§ 32. Riguardo ai militari incorsi nel reato di diserzione qualificata i quali, presentatisi o arrestati, siansi già costituiti, all'autorità militare, i comandanti di corpo o di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 19.

b) *Militari tuttora latitanti.*

§ 33. Riguardo ai militari suddetti i quali presentatisi o arrestati, si costituiscano all'autorità non più tardi del 31 dicembre 1904 se residenti nel regno, del 31 dicembre 1905 se provenienti dall'estero, i comandanti di corpo o di distretto provvederanno nei modi indicati nel § 21.

**Militari che, non potendo fruire dell'amnistia per avere scontato la pena stata loro inflitta pei reati indicati nel relativo decreto, chiedono di essere surrogati da un fratello o trasferiti alla 3ª categoria.**

§ 34. I prefetti e i sottoprefetti e i comandanti di distretto militare invieranno al Ministero tutte indistintamente le domande per surrogazione e per trasferimento alla 3ª categoria che fossero loro presentate entro il 31 dicembre 1905 da militari che non potrebbero fruire del beneficio dell'amnistia per aver già scontato la pena loro inflitta per taluno dei reati indicati nel relativo decreto, e che chiedano di essere surrogati da un fratello ed anche, ove ne abbiano acquistato il titolo, trasferiti alla 3ª categoria.

**Disposizioni varie.**

§ 35. Sebbene per il disposto dell'articolo 86 del codice penale, il quale stabilisce che « l'amnistia estingue l'azione penale « e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti « penali di essa », non siavi alcun dubbio circa l'applicabilità del Regio decreto di amnistia, si ritiene tuttavia opportuno ricordare che i renitenti, gli omessi e i disertori e mancanti per inobbedienza alle chiamate alle armi cui si riferisce il decreto medesimo, i quali fossero già stati deferiti alla competente autorità giudiziaria, sono ammessi a fruire del beneficio della amnistia anche se siano tuttora sotto giudizio, siano stati condannati, o, in caso di condanna, stiano scontando la pena.

§ 36. I Regi agenti diplomatici e consolari si adopreranno col maggior interesse allo scopo di ottenere che gl'individui suaccennati i quali risiedono nel circolo della loro giurisdizione, ed ai quali sia applicabile il beneficio dell'amnistia, ottemperino alle condizioni volute dal relativo Regio decreto; epperò si compiaceranno di dare la massima possibile pubblicità al decreto stesso, del quale, insieme con la presente istruzione, il Ministero trasmette un sufficiente numero di copie perchè possano esserne forniti anche i vice consoli e le agenzie consolari.

§ 37. I prefetti e i sottoprefetti faranno presso i procuratori generali e i procuratori del Re le pratiche necessarie per essere sollecitamente informati volta per volta delle delibera-

zioni che siano state prese riguardo ai renitenti stati proposti per l'ammissione alla amnistia.

Non appena siano loro pervenute siffatte informazioni, faranno prender nota delle deliberazioni suddette sulle liste di estrazione e sul registro modello n. 62; ne daranno notizia per mezzo delle autorità diplomatiche e consolari agli interessati che risiedano all'estero; ne informeranno i sindaci per le relative annotazioni sul registro modello n. 60 e sulle liste di leva, e, per i renitenti arruolati, anche i comandanti di distretto, in analogia al disposto del § 651 del regolamento sul reclutamento (Regio decreto 16 agosto 1901, n. 503).

§ 38. I comandanti di corpo e di distretto disporranno perchè sulla matricola dei militari i quali siano stati ammessi al beneficio dell'amnistia, venga inscritta la relativa variazione con la formula seguente: *Ammesso alla amnistia stata concessa col Regio decreto del 17 settembre 1904, n. 517, con declaratoria del* . . . . . (indicare l'autorità giudiziaria che ha emesso la declaratoria) *in data* . . . . .

I signori prefetti e sottoprefetti, i Regi agenti diplomatici e consolari si compiaceranno di accusare ricevuta della presente istruzione.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **173**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 518 per condono e riduzione di punizione a militari e guardie incorporati nelle compagnie di disciplina.** — 17 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina approvato con nostro decreto del 21 aprile 1904;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con i Ministri dell'interno, delle Finanze e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La permanenza alla 2ª classe di punizione di tutti coloro che alla data del presente Decreto si trovino incorporati nelle compagnie di disciplina di punizione, nonchè di quelli

per i quali alla stessa data era già stata pronunciata la incorporazione è ridotta a due mesi.

E' condonata la restante punizione a quelli fra gli individui suddetti che hanno già terminati i loro obblighi di servizio e che alla data del presente decreto, si trovino ascritti alla 2ª classe di punizione.

Art. 2.

L'incorporazione definitiva nelle compagnie di disciplina di punizione per le guardie di città e per le guardie di finanza le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta di sei mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza che, condannate alla detta incorporazione, alla data del presente decreto, si trovino in istato di latitanza.

Art. 3.

La permanenza temporanea nelle compagnie di disciplina di punizione per i militari della R. marina e per le guardie di finanza, le quali, alla data del presente decreto, si trovino già incorporate nelle compagnie stesse, nonchè di quelle per le quali, alla stessa data, era già stata pronunciata la incorporazione, è ridotta a tre mesi.

Da tale riduzione sono però escluse le guardie di finanza, che, condannate alla detta incorporazione alla data del presente decreto si trovino in istato di latitanza.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
Giolitti.
L. Luzzatti.
C. Mirabello.

In seguito al precitato R. Decreto saranno inviati in concongedo illimitato:

*a*) i militari del R. esercito che avrebbero avuto diritto al congedo, i quali, alla data del precitato decreto, si trovino incorporati nelle compagnie di diciplina di punizione e non abbiano ottenuto il congedo per essere tuttora ascritti alla 2ª classe di punizione;

*b*) i militari provenienti dalla R. marina ed incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina speciali e di punizione che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto 30 mesi di effettivo servizio, computando quello da essi prestato prima di raggiungere il 18° anno di età.

Roma, 1904 — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 21ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1º ottobre.

GIUGNO 26. — R. Decreto n. 411 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea, *pag.* 771.

AGOSTO 10. — R. Decreto n. 504 per l'introduzione di alcune modificazioni al regolamento 15 aprile 1883 sul tiro a segno nazionale, *pag.* 778.

SETTEMBRE 15. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 531 per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 303, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio, *pag.* 780.

» 22. — Istruzione relativa al R. Decreto 15 settembre 1904, n. 531 per l'applicazione ed esecuzione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio, *pag.* 786.

» 18. — Caporali operai nelle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 788.

» 23. — Variazione matricolare relativa agli aumenti quinquennali di stipendio degli ufficiali inferiori, *pag.* 789.

» 23. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 790.

» 23. — Istruzione sul servizio ciclistico per l'arma dei carabinieri reali, *pag.* 790.

» 26. — Regolamento per il servizio sanitario militare territoriale, *pag.* 790

Atto N. **411**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 411 che approva il regolamento per la esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea**. — 26 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.

---

REGOLAMENTO *per l'applicazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, recante l'ordinamento della colonia Eritrea.*

Art. 1.

Il Consiglio coloniale, istituito con l'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, si raduna al Ministero degli affari esteri, per dare parere sulle materie e nei casi contemplati nella legge stessa.

Art. 2.

Le comunicazioni al Consiglio coloniale, per averne il parere, sono fatte dal Ministro degli affari esteri, sopra relazione redatta da lui o dal governatore della colonia, contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio.

Art. 3.

I pareri del Consiglio hanno carattere puramente consultivo.

Art. 4.

I funzionari dell'amministrazione della guerra e del tesoro, che fanno parte del Consiglio coloniale, devono aver grado non inferiore a quello di capo divisione.

Art. 5.

I membri che occorra aggregare al Consiglio, a mente del paragrafo 3 dell'art. 1 della legge, sono scelti preferibilmente:

1° fra funzionari appartenenti a corpi tecnici dell'amministrazione pubblica;

2° fra funzionarî o ufficiali del R. esercito e della R. marina, che abbiano prestato servizio in colonia.

Per i funzionari e gli ufficiali che furono in colonia sarà previamente udito il parere del governatore.

Art. 6.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di 1ª categoria dell'ufficio coloniale, scelto dal Ministro.

In caso d'impedimento, di assenza o di mancanza del segretario il Ministro designerà il funzionario dell'ufficio coloniale che dovrà farne le veci.

Il personale di ordine sarà fornito dal Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

In caso di impedimento, di assenza o di mancanza del sottosegretario di Stato degli affari esteri, il Consiglio coloniale sarà presieduto dal funzionario più elevato in grado, che ne faccia parte; ed in caso di parità di grado fra i funzionari, dal più anziano.

Art. 8.

La rinnovazione annuale del terzo dei sei membri rinnovabili del Consiglio sarà effettuata mediante un sorteggio da eseguirsi alla fine del primo anno fra tutti i membri rinnovabili e di un altro sorteggio alla fine del secondo anno fra i membri rinnovabili non precedentemente sorteggiati, rimanendo così stabilito il turno normale per le successive rinnovazioni.

Art. 9.

Il Consiglio coloniale è convocato dal presidente, sempre quando occorra, per l'esame degli affari ad esso deferiti.

Gli inviti per la convocazione devono essere spediti, salvi i casi di urgenza, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Art. 10.

Nei due giorni precedenti all'adunanza, il segretario farà distribuire la richiesta del Ministro e la relazione che l'accompagna, al presidente ed ai membri del Consiglio. I documenti annessi rimarranno depositati presso il segretario, a disposizione dei membri che ne vorranno prendere visione.

Art. 11.

Il governatore della colonia può intervenire alle adunanze sempre che il Consiglio lo creda opportuno, e può delegare un funzionario coloniale per dare al Consiglio speciali informazioni sugli affari da trattarsi.

Art. 12.

Il relatore in seno al Consiglio è normalmente il direttore dell'ufficio coloniale, sempre quando il presidente non creda opportuno, per singoli affari, nominare un altro dei membri del Consiglio stesso.

Art. 13.

Il segretario interviene alle adunanze, senza aver diritto al voto, e redige i verbali delle medesime.

Nei verbali sono indicati i nomi dei membri presenti, le questioni trattate, le opinioni emesse, i pareri adottati, le dichiarazioni o voti che i membri chiedono di far inserire testualmente. I verbali sono letti ed approvati nell'adunanza successiva e sono poi trascritti in apposito registro e firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 14.

I documenti e i memoriali, che gl'interessati credono di sottoporre al Consiglio coloniale, devono essere presentati al Ministero degli affari esteri cui spetterà di provvedere.

Non può tenersi conto di alcun documento non trasmesso dal Ministero.

Il Consiglio può chiedere al Ministero le notizie ed i documenti che reputi necessarii.

Art. 15.

Chiusa la discussione e sentiti, ove siano intervenuti, i membri aggiunti, si raccolgono i voti, da prima del relatore e quindi degli altri membri in ordine inverso a quello enunciato nell'art. 1 della legge.

Per ogni deliberazione viene esteso un parere motivato, nella forma stabilita pel Consiglio di Stato.

I pareri sono firmati dal presidente, dal relatore, e dal segretario.

Art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno sei membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 17.

I pareri del Consiglio sono trasmessi dal presidente al Ministro degli affari esteri, in copia sottoscritta dallo stesso presidente e dal segretario.

Sono contemporaneamente restituite le carte ed i documenti, che erano uniti alla relazione.

Art. 18.

Ove il Ministro faccia richiesta di parere con dichiarazione di urgenza, il presidente dovrà immediatamente convocare il Consiglio, per la trattazione dell'affare, che prenderà la precedenza sugli altri.

In tali casi il Consiglio dovrà emettere il suo parere nel termine non maggiore di un mese dal ricevimento della richiesta, salvo, in caso contrario, di riferire al Ministro le cause del ritardo.

Art. 19.

Occorrendo una nuova comunicazione di uno stesso affare al Consiglio coloniale, nella relazione del Ministro si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal Consiglio e debbono essere inviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, con l'aggiunta degli altri che occorrano.

Art. 20.

Per cura del segretario saranno tenuti:

1° un registro dei processi verbali;

2° un registro delle relazioni e dei pareri;

3° un protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza;

4° un massimario in cui siano raccolte le decisioni di massima adottate dal Consiglio coloniale.

Di ciascuna pratica si noteranno pure con precisione gli annessi.

Art. 21.

Non si può dar copia in comunicazione dei pareri del Consiglio coloniale se non dietro assenso del Ministro degli affari esteri.

Art. 22.

La pubblicazione dei codici, da promulgarsi in colonia, a norma dell'art. 2 della legge, si effettuerà mercè il deposito dei testi definitivi presso gli uffici giudiziari, i commissariati regionali e le residenze, dove resteranno a disposizione del pubblico per quindici giorni.

Dell'avvenuto deposito sarà data comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della colonia.

Art. 23.

La giurisprudenza, cui è fatto richiamo nell'articolo 2 della legge per l'applicazione dei codici del regno in colonia, fino alla loro effettiva promulgazione a norma dell'articolo stesso, è quella costituita dai giudicati, emessi prima della pubblicazione di detta legge dalle autorità giudiziarie che ebbero ed hanno giurisdizione per la colonia, a norma dei regi decreti del 22 maggio 1894, n. 201, del 2 aprile 1899, n. 134, e del 9 febbraio 1902, n. 51.

Art. 24.

Il governo della colonia curerà di raccogliere e pubblicare le norme consuetudinarie indigene, di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge. Occorrendo accertare, modificare od abrogare qualche consuetudine, sarà provveduto, in ogni caso, con decreto motivato dal governatore.

Art. 25.

Per la facoltà attribuita dal paragrafo 2, dell'art. 5 della legge, ed entro i limiti stabiliti dalla disposizione medesima, il governatore potrà, secondo che i bisogni coloniali richieggano, organizzare diversamente i servizi amministrativi della colonia, sopprimendo quegli organi che risultano non necessarî ed istituendone dei nuovi.

Art. 26.

Tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al governo del Re, che a norma dell'articolo 7 della legge vengono eser-

citate a mezzo del Ministro degli affari esteri, e per le quali la legge non prescrive espressamente la forma del decreto reale, si esplicano con decreto dello stesso Ministro.

Saranno tuttavia approvate con decreti reali le disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario, l'ordinamento amministrativo e l'ordinamento militare della colonia, sentito, per quest'ultimo, il Ministero della guerra.

Delle facoltà e delle attribuzioni di cui nel primo paragrafo del presente articolo, è investito il governatore, quale rappresentante in colonia del governo centrale, sempre che le stesse sieno suscettibili di delegazione e non sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 27.

In conseguenza di quanto è disposto nel precedente articolo, il governatore è investito di tutte le facoltà deferite al governo del Re a norma dell'articolo 8 della legge, salvo quanto sarà disposto circa le concessioni dei terreni col regolamento prescritto dal paragrafo 3° del detto articolo, e salvo quanto sarà stabilito con apposito regolamento circa la concessione definitiva delle miniere.

Art. 28.

In attesa dell'ultimazione della ferrovia Sahati-Asmara, il cui esercizio sarà regolato a norma dell'art. 11 della legge, il governo della colonia ha facoltà di provvedere in economia o coi sistemi di concessione finora seguiti per l'esercizio provvisorio dei tronchi minori compiuti.

Art. 29.

Nell'occasione della raccolta degli atti dell'autorità pubblica, di cui all'art. 13 della legge, potrà provvedersi alla formazione dei testi unici delle disposizioni che disciplinano una stessa materia.

V.° d'ordine di Sua Maestà:
*Il Ministro degli affari esteri*
TITTONI.

N. **175.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto N. 504 per l'introduzione di alcune modificazioni al regolamento 15 aprile 1883 sul tiro a segno nazionale.** — 10 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª) sul tiro a segno nazionale;

Visto il Nostro decreto 15 aprile 1883, con cui fu approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul tiro a segno nazionale;

Udito il parere della Commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Nel regolamento 15 aprile 1883 sul tiro a segno nazionale sono introdotte le modificazioni seguenti:

Art. 2. — Il Ministero della guerra vigila e provvede perchè le direzioni provinciali e le società di tiro osservino la legge, il presente regolamento e le disposizioni dal Ministero stesso emanate.

Il Ministero decreta, su proposta delle direzioni provinciali, lo scioglimento degli uffici di presidenza e la esclusione temporanea, o definitiva, dei soci dai sodalizi, previo, per quest'ultimo provvedimento, motivato rapporto della presidenza della società.

L'esclusione dei soci deve sempre venir pronunciata con decreto motivato.

Art. 6. — L'ufficiale superiore, che per l'art. 3 della legge, fa parte della direzione provinciale, sia esso di milizia territoriale, in posizione di servizio ausiliario, ed anche dell'esercito permanente, è nominato dal comando del corpo d'armata su proposta del comando della divisione militare.

Esso dura in carica due anni e può essere riconfermato. Assume titolo di ispettore ed ha l'incarico di vigilare ed ispezionare le società di tiro a segno.

Egli dipende:

*a*) dalla direzione provinciale per ciò che riguarda il funzionamento disciplinare ed amministrativo delle società;

*b*) dal comando della divisione militare per ciò che ha tratto al funzionamento tecnico-militare delle società medesime.

Quando per una causa qualsiasi il predetto ufficiale non possa più prestare l'opera sua, la direzione provinciale ne dà avviso al comando della divisione militare che ne propone la sostituzione.

Art. 16 (Primo capoverso). — L'ufficiale in attività di servizio od in congedo, che fa parte della presidenza locale è nominato dal comando della divisione militare, su proposta dell'ispettore provinciale ed esercita le funzioni di direttore del tiro. Ove non sia possibile di provvedere a ciò con un ufficiale il comando della divisione nomina, sempre in base a proposta dell'ispettore provinciale, un socio di provata capacità e di condotta esemplare, od un sottufficiale del presidio più vicino.

Art. 40. — Il presidente della società, su proposta del direttore del tiro, nomina i commissari e gl'istruttori di tiro, scegliendoli fra i soci più idonei, preferibilmente ufficiali o sottufficiali in congedo.

Art. 53. — Quando per l'applicazione dell'art. 16 della legge venga deliberato lo scioglimento di una società, questa cessa di esistere dal giorno della notificazione del relativo decreto alla presidenza.

Il Ministero della guerra dispone perchè le armi e le munizioni ad essa appartenenti siano consegnate al comando del presidio od, in mancanza, a quello dei RR. carabinieri.

Avvenendo lo scioglimento d'un ufficio di presidenza, di cui ai precedenti articoli 2 ed 11, la Direzione provinciale, previa l'approvazione del Ministero, nomina un commissario straordinario il quale esercita il suo mandato fino alla regolare costituzione di una nuova presidenza.

La nomina del nuovo ufficio di presidenza deve in ogni caso avvenire entro tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.
ORLANDO.

N. **176.** — STATO DEGLI UFFICIALI — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 531 per l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio.** — 15 settembre.

SIRE!

Confortato dal favorevole parere del Consiglio di Stato, e deliberato dal Consiglio dei Ministri, ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra il Decreto per la esecuzione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce la posizione di *congedo provvisorio* per gli ufficiali del R. esercito.

Nella relazione, colla quale io ho presentato questo provvedimento alla approvazione del Parlamento nazionale, era precisato che esso si inspirava al concetto di innalzare al maggior livello il valore generale dei quadri dell'esercito, eliminandone rigorosamente quegli ufficiali che non siano più atti a coprire gli uffici del proprio grado, compresi coloro che, per essere stati definitivamente dichiarati inidonei ad avanzare, sono caduti nella incapacità morale di sostenere del grado l'autorità ed il prestigio.

A questo medesimo concetto, che ispirò l'art. 3 della legge, si ispirano ora esattamente le disposizioni del Reale Decreto per la sua esecuzione. Le quali, a giusta tutela degli interessi degli ufficiali ed a sicuro conforto della coscienza dei giudici, circondano delle maggiori garanzie legali l'accertamento delle condizioni di eliminazione, ma in pari tempo, accertate queste, esigono inesorabilmente quella rigorosa e pronta eliminazione che vuole la legge, e che il supremo interesse dei quadri impone.

Inoltre, affinchè nessun dubbio possa mai turbare il criterio dei giudici, e resti preclusa la via alle confusioni od agli arbitri nella pratica applicazione dei provvedimenti, il Reale Decreto distingue nettamente le condizioni, da cui deve conseguire il collocamento nella posizione di congedo provvisorio, da quelle che possono dar luogo a trasferimenti nel personale permanente dei distretti ed in quello delle fortezze. E per questi trasferimenti esige requisiti di idoneità ancora notevoli, in obbedienza alla recente legge, che mira al miglioramento generale dei quadri nell'interesse di tutti i servizi dell'esercito.

Con questo complesso di disposizioni restano rigorosamente definiti i criteri ai quali i giudici devono obbedire nel pro-

nunciare le loro deliberazioni: ai corpi ed alle armi combattenti, gli ufficiali ineccepibilmente idonei, da ogni punto di vista: ai distretti ed alle fortezze, gli ufficiali che ne facciano domanda, o che, perfettamente idonei per ogni altro riguardo, abbiano imperfetta la capacità all'impiego tattico o tecnico della loro arma, o incomplete le necessarie qualità fisiche; al disotto di questi precisi livelli, la eliminazione.

A questi criteri di salutare e necessario rigore nei giudizi, un solo temperamento è umano arrecare per i più giovani ufficiali, per i quali la eliminazione porta con sè lunghi anni di disagio, a causa della riduzione di un assegno, che già di per sè stesso non può dirsi vistoso. Per questi, dovranno in particolar modo i loro superiori usare con amore tutti i mezzi che la militare educazione e la disciplina consentono per elevarli all'altezza della loro missione, e dovranno i loro giudici indagare con più severo scrupolo, prima di determinarne la eliminazione, se essi non possano prestare utile servizio nei distretti o nelle fortezze. A ciò provvederanno opportune istruzioni; il Reale Decreto elimina frattanto i casi più gravi, prescrivendo che per i sottotenenti non si faccia luogo alla esclusione definitiva dall'avanzamento, esclusione che in tale grado è superflua per il complessivo funzionamento degli avanzamenti; può costituire una sanzione eccessiva per ufficiali di età giovanissima, e crea per essi, in relazione alle recenti disposizioni di legge, una situazione particolarmente disagiata.

Nella ferma fiducia che tali disposizioni siano per interpretare fedelmente la legge nei suoi effetti pratici, e per conseguirne integralmente lo scopo, io ho l'onore di chiedere alla Maestà Vostra che voglia degnarsi sancirle colla Sua Augusta firma.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con le leggi in data 6 marzo 1898, n. 50, 3 luglio 1902, n. 247 e 21 luglio 1902, n. 303 ed il relativo regolamento approvato con R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, modificato con Regi Decreti 25 maggio e 8 luglio 1899, n. 274 e 341, 23 agosto 1900, n. 338, 4 dicembre 1902, n. 555, 26 aprile e 23 luglio 1903, n. 177 e 362 e 21 aprile 1904, n. 160;

Visto il R. Decreto 31 gennaio 1897, n. 64, per l'applicazione dell'articolo 45 della legge predetta al personale delle fortezze;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 550, che stabilisce norme per il trasferimento degli ufficiali nel ruolo del personale permanente dei distretti;

Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 461, per la sistemazione degli ufficiali subalterni commissari;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, recante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collocamento degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio, di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, avrà luogo annualmente con decorrenza dal giorno in cui entrano in vigore i nuovi quadri di avanzamento a termini del § 167 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito.

Nei casi eccezionali derivanti dai giudizi che si dovessero pronunciare nel corso dell'anno su taluni ufficiali, esso avrà luogo con decorrenza posteriore di un mese alla data nella quale venne pronunciato il giudizio definitivo, da cui quel collocamento consegue, giusta i seguenti articoli 2 e 4.

Art. 2.

Saranno collocati in congedo provvisorio gli ufficiali i quali, a termini del § 90 del vigente regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, sempre che essi non possano essere altrimenti eliminati dal servizio attivo permanente a termini del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, per non aver raggiunto i limiti minimi di età o di servizio che da quella legge sono richiesti.

Pei collocamenti in congedo provvisorio, previsti dal presente articolo, la data del giudizio definitivo è quella che risulta dallo specchio di avanzamento.

Art. 3.

Al § 90 del vigente regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, è fatta la seguente aggiunta: « Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti ».

Art. 4.

Saranno parimenti collocati in congedo provvisorio gli ufficiali, i quali siano dichiarati non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, sempre che essi non possano essere altrimenti eliminati dal servizio attivo permanente, come è detto nel precedente articolo 2.

La dichiarazione di non idoneità deve emanare dalla competente commissione compilatrice delle note caratteristiche, la quale redigerà apposito rapporto circostanziato intorno ai motivi del suo giudizio.

Ove si tratti di motivi fisici, la dichiarazione ed il rapporto dovranno sempre essere suffragati dal parere di una visita medica collegiale; e anche da quello del direttore di sanità del corpo d'armata, se l'interessato lo richiede. Pronuncierà poi il giudizio definitivo in merito l'ispettorato di sanità militare.

In ogni altro caso, la dichiarazione ed il rapporto dovranno essere corredati dei pareri motivati di tutte quelle autorità gerarchiche, le quali hanno missione di esprimere i loro giudizi sulle note caratteristiche dell'ufficiale; e pronuncierà poi il giudizio definitivo in merito una commissione presieduta dal comandante del corpo d'armata, nel territorio del quale l'ufficiale risiede, e composta dei dipendenti comandanti di divisione, e di un maggiore generale. Quest'ultimo sarà il comandante della brigata o il comandante di artiglieria o del genio, per gli ufficiali appartenenti a comandi, corpi od uffici da essi dipendenti; e sarà invece designato dal comandante del corpo d'armata per tutti gli altri.

La commissione deciderà a maggioranza di voti: a parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

In conformità dei giudizi definitivi pronunciati dall'ispettorato di sanità militare, o dalla commissione ora detta, il Ministero, giusta le prescrizioni del precedente articolo 1, darà corso al conseguente provvedimento.

Art. 5.

Ogniqualvolta i giudizi indicati dai precedenti articoli 2 e 4, dai quali consegue a termini di legge il collocamento in congedo provvisorio, siano pronunciati per ufficiali che contino meno di 20 anni di servizio, il Ministero della guerra disporrà di sua iniziativa, prima di far luogo all'accennato provvedimento, che sia accertato rigorosamente, nei modi legali, se non esistano condizioni sufficienti per applicare all'ufficiale la riforma per difetto d'idoneità fisica o per difetto di idoneità intellettuale, a seconda dei casi.

Art. 6.

Gli ufficiali dei vari gradi delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per poter essere trasferiti nel personale dei distretti o delle fortezze, di autorità o a loro domanda, debbono trovarsi nelle seguenti condizioni, essenzialmente diverse da quelle che possono dar luogo al collocamento in congedo provvisorio:

*a*) non essere stati esclusi definitivamente dall'avanzamento;

*b*) possedere sempre, per quanto riguarda qualità di intelletto, di carattere, di condotta e di coltura generale e militare, la piena idoneità dichiarata al servizio nella propria arma; nei casi di trasferimento di autorità, la menomazione di idoneità, che vi dà luogo, deve dipendere esclusivamente o da imperfetta capacità nell'impiego tattico e tecnico della propria arma o da incompleta capacità fisica ai servizi dell'arma in pace ed in guerra, senza che si tocchino i limiti della non idoneità a coprire gli uffici del proprio grado;

*c*) possedere le cognizioni richieste per le funzioni del proprio grado nello speciale servizio in cui dovrebbero essere trasferiti e la energia, l'attività e la resistenza al lavoro, necessarie per disimpegnare perfettamente le funzioni stesse durante le operazioni della mobilitazione e della guerra.

Tutto ciò deve essere esplicitamente dichiarato, con apposita relazione, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e dalle autorità che vi appongono il proprio parere, ed infine confermate, in ogni caso, dalla commissione di corpo d'armata indicata all'art. 4.

Ove il giudizio ora detto sia motivato da ragioni fisiche, una visita medica collegiale dovrà accertare che le ragioni al-

legate sussistano, ma che sussista pure la vigoria fisica dell'ufficiale nella misura richiesta dai precedenti comma *b*) e *c*). A domanda dell'ufficiale è ammessa la visita di appello del direttore di sanità del corpo d'armata. Ed in ogni caso il giudizio definitivo è devoluto all'ispettorato di sanità militare, analogamente a quanto è disposto dal precedente articolo 4.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 7.

L'articolo 2 del presente decreto non è applicabile ai tenenti commissari, conservati temporaneamente nei quadri in forza della legge 24 dicembre 1899, n. 461, ed ai quali l'articolo 4 di detta legge ha conferito il diritto di essere trasferiti nel corpo contabile allorquando risultino non idonei all'avanzamento nel loro corpo.

Art. 8.

La legge 3 luglio 1904, n. 302, dovendo avere vigore dal 1° luglio 1904 in forza del suo articolo 7, e l'applicazione del suo articolo 3 dovendo fondarsi sulle prescrizioni del presente decreto, saranno riveduti, sulla base dei criteri stabiliti ai precedenti articoli 4, 5 e 6 i giudizi pronunciati nell'anno 1903 per gli ufficiali reputati non più idonei agli uffici del proprio grado.

Per gli esclusi definitivamente dall'avanzamento nel ruolo, cui appartengono alla data del presente decreto, la applicazione del predetto articolo 3 dipendendo da giudizi pronunciati in base alla legge di avanzamento, ai cui criteri nessuna variante è arrecata, i deliberati delle commissioni del 1903 hanno pieno valore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

N. **177**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Istruzione relativa al R. Decreto 15 settembre 1904, n. 531 per l'applicazione ed esecuzione dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1904, che istituisce per gli ufficiali la posizione di congedo provvisorio.** — 22 settembre.

1. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche redigeranno i rapporti di cui al 2° comma dell'art. 4 del R. Decreto 15 settembre 1904, n. 531 e li trasmetteranno alle superiori autorità gerarchiche insieme con le note caratteristiche degli ufficiali sottoposti al loro esame nel limite di tempo che, da ciascun comandante di corpo d'armata, sarà stato fissato per l'invio delle note stesse.

I comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, al giungere dei suddetti documenti, possano subito riunirsi le commissioni speciali che dovranno emettere il giudizio definitivo, di cui al 4° comma dell'art. 4 del R. Decreto predetto.

Tali giudizi dovranno pervenire al Ministero in tempo utile per l'applicazione del diposto dell'art. 1 del decreto stesso.

Le commissioni speciali dovranno altresì essere sollecitamente convocate, anche fuori dell'epoca suddetta, qualora si verifichi uno dei casi eccezionali previsti al 2° comma del detto articolo

2. I comandanti di corpo d'armata daranno corso, per tutti gli ufficiali che non siano oggetto dello speciale rapporto di cui all'art. 4, 2° comma, del R. Decreto predetto e per quelli per i quali abbiano già ricevuto i risultati delle visite mediche di cui al numero seguente, agli esemplari delle note caratteristiche destinati al Ministero, tratterranno invece, per sottoporli al giudizio della commissione speciale, le note caratteristiche ed i rapporti riguardanti gli ufficiali di qualsiasi arma o corpo dichiarati non più idonei al proprio grado o proposti pel trasferimento nel personale dei distretti o in quello delle fortezze.

Per gli ufficiali infine per i quali è prescritta la compilazione di una terza copia delle note, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno indistintamente tale copia alle autorità cui è destinata.

3. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche per gli ufficiali che fossero giudicati non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, a causa delle loro condizioni fisiche, inoltreranno gerarchicamente, senza pregiudizio del disposto del § 112 del regolamento sull'avanzamento, il rapporto

di cui all'art. 4 del R. Decreto al comandante della divisione militare insieme colle note caratteristiche.

Questi, trattenendo tali note, disporrà perchè gli ufficiali in parola siano sottoposti a visita medica collegiale: per coloro che non ne accettassero il risultato, richiederà, in grado d'appello, la visita personale del direttore di sanità militare.

Le disposizioni e gli atti ora accennati dovranno dal comandante la divisione essere regolati in modo che i risultati delle dette visite possano pervenire al comando del corpo di armata abbastanza in tempo perchè questo sia in grado di farli giungere al Ministero per l'epoca di cui al comma 3 del n. 1 della presente istruzione.

4. Le operazioni di cui all'art. 5 del R. Decreto 15 settembre 1904 riguardante gli ufficiali che contino meno di 20 anni di servizio, dovranno essere specialmente sollecite affinchè il Ministero abbia sempre il tempo di provvedere per gli eventuali atti di riforma, prima dell'epoca stabilita dall'art. 1 del R. Decreto suddetto.

5. Le proposte per trasferimento dei distretti e nelle fortezze di cui all'art. 6 del decreto stesso saranno compilate nella medesima circostanza nella quale le commissioni delle note caratteristiche redigeranno i rapporti prescritti dall'art. 4 del decreto in parola.

Dette proposte dovranno essere motivate in modo chiaro ed esplicito e dovranno dimostrare che l'ufficiale si trova indubbiamente nelle condizioni previste dal citato art. 6.

6. La procedura per le proposte di trasferimento nel personale dei distretti o delle fortezze motivate da ragioni fisiche è identica a quella stabilita nel precedente n. 3, che riguarda gli ufficiali giudicati non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado per menomate condizioni di salute.

7. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche e tutte le autorità superiori interessate, nell'applicare le presenti istruzioni, dovranno costantemente tener presente l'alto scopo che nel supremo interesse della buona costituzione dei quadri, la legge si è proposto.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **178**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Caporali operai nelle batterie da campagna, a cavallo e da montagna.** (Con tavole di disegno) (1). — 18 settembre.

Allo scopo di avere alle batterie da campagna, a cavallo e da montagna operai abili in relazione alle aumentate esigenze nella manutenzione dei delicati materiali in distribuzione conviene assicurarne un buon reclutamento e ricompensare l'opera intelligente dei migliori.

A tal fine gli operai delle batterie dovranno essere reclutati fra gl'inscritti di leva che presentano i migliori requisiti professionali.

Tali operai resi esperti nelle loro mansioni, frequentando i prescritti corsi pratici presso gli stabilimenti di artiglieria potranno poi essere promossi caporali in ragione di uno per batteria.

Senza, pertanto, variare il numero dei caporali stabiliti per le batterie da campagna, a cavallo e da montagna dalle *Tabelle graduali e numeriche di formazione*, di cui è cenno nell'*Atto* 44 del corrente anno, si determina.

1. Ad ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna è assegnato un caporale operaio.

2. Per ottenere tale nomina i soldati operai de' reggimenti di detta specialità dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

*a*) contare almeno sei mesi di servizio e superare l'apposito esame generale ed esperimento prescritto dal regolamento sull'avanzamento;

*b*) avere ottenuto la classificazione di *ottimo* in almeno due dei programmi *A*, *B*, *C* e *D* contemplati nell'allegato *E* alla istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria;

*c*) avere buona condotta;

*d*) essere segnalati dal comandante della batteria, alla quale appartengono, come meritevoli del grado di caporale, per l'interessamento speciale posto nella conservazione dei materiali affidati alle loro cure;

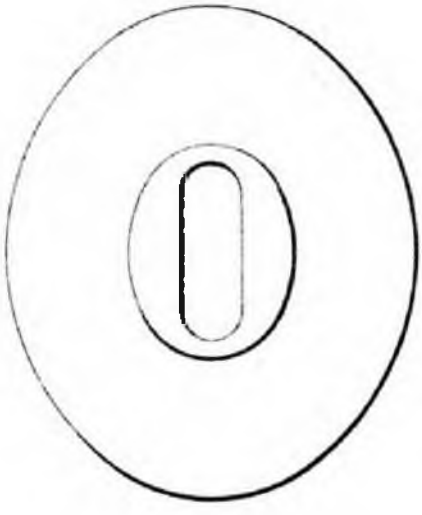
*e*) avere favorevole parere dall'ufficiale addetto al materiale per quanto si riferisce alla loro capacità tecnica.

3. I caporali operai non possono essere adibiti quali istruttori nelle istruzioni e neppure essere impiegati nei servizi interni od esterni.

4. I caporali ed i soldati operai delle batterie predette hanno un distintivo (tavola 1ª) costituito da un *O* in panno

(1) Le tavole di disegno saranno unite ad una prossima dispensa.

**Distintivo da operai dei reggimenti di artiglieria.**

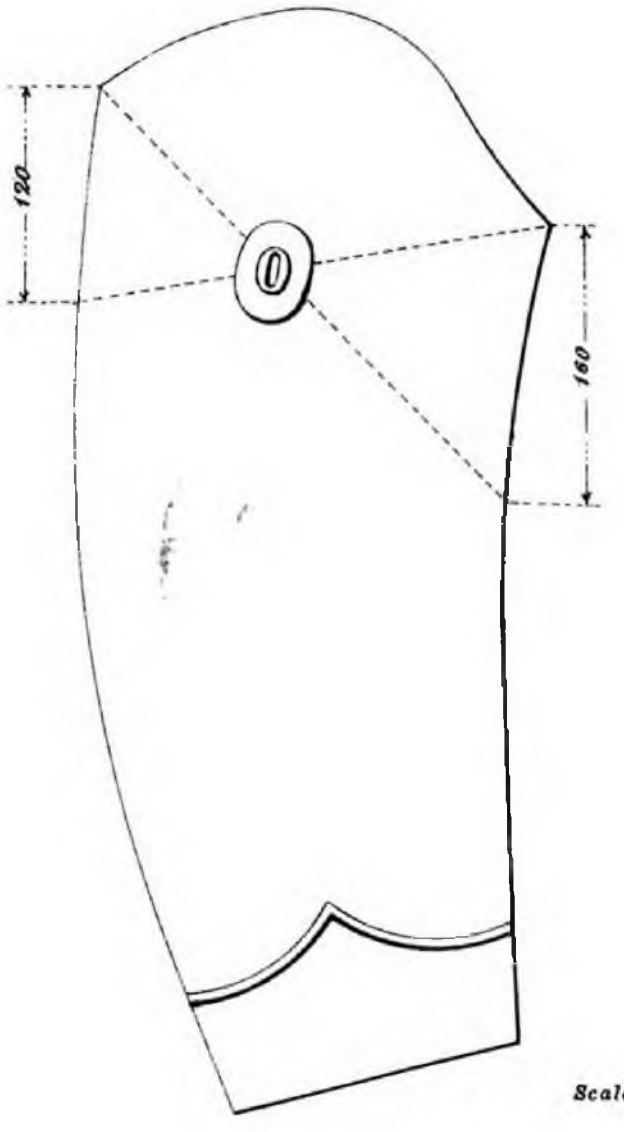


***Scala di 1:1***

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Modo di portare sulla manica sinistra il distintivo da operai dei reggimenti d'artiglieria.




*Scala di 1 : 5*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



bianco da mostreggiature cucito su panno turchino da vestiario. Tale distintivo è portato cucito sulla manica sinistra della giubba di panno, come è indicato dalla tavola 2ª, ed è concesso con ordine del giorno del comandante del reggimento quando i soldati operai dopo aver compiuto i corsi pratici suindicati vengono nominati operai di batteria.

In dipendenza di ciò al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi dovrà esser fatta la seguente aggiunta:

I — 277 — Distintivi da operai dei reggimenti di artiglieria . . . . . N. — L. 0,97.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione dei relativi campioni e per la prima somministrazione di tali distintivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna ed alla brigata di artiglieria da montagna del Veneto. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **179**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Variazione matricolare relativa agli aumenti quinquennali di stipendio degli ufficiali inferiori.** — 23 settembre.

Gli aumenti quinquennali di stipendio di lire 300, stati riconosciuti o che saranno riconosciuti agli ufficiali inferiori alla data 1° luglio 1904 per effetto immediato della legge 3 luglio 1904 n. 302, dovranno essere inscritti sui rispettivi « stati di servizio » colla formula seguente:

« Ha diritto al primo aumento quinquennale (o a due aumenti quinquennali) di stipendio per effetto della legge 3 luglio 1904, n. 302, andata in vigore il 1° luglio 1904. Decreto Ministeriale . . . . . L. . » (1).

Per gli aumenti quinquennali stati conseguiti o che fossero conseguiti posteriormente alla data 1° luglio 1904, la relativa variazione matricolare dovrà essere analoga a quella prescritta pel conseguimento degli aumenti sessennali.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

(1) Nella colonna « stipendi annui » si indicherà la somma complessiva dello stipendio e degli aumenti quinquennali.

N. **180**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria**. — 23 settembre.

All'*Istruzione sul cavallo*, pag. 54, linea 25ª, *alle parole*: eccetto negli sfilamenti, *sostituire le parole*: all'aperto.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **181**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio ciclistico per l'arma dei carabinieri reali**. — 23 settembre.

È stata adottata e pubblicata una *Istruzione sul servizio ciclistico dei carabinieri reali*.

Ciascuna legione dovrà acquistarne il numero di copie occorrenti per dotare di due esemplari i rispettivi comandi di legione e di uno quelli di battaglione, di divisione, di compagnia e squadrone, di tenenza, di sezione di 1ª e di 2ª classe, e di stazione. Gli altri comandi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie che crederanno necessarie.

Le richieste della predetta pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 20.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **182**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Regolamento del servizio sanitario militare territoriale**. — 26 settembre.

Con R. Decreto 24 dicembre 1903 è stato approvato, e sarà prossimamente pubblicato, un nuovo Regolamento del servizio sanitario militare territoriale, che sarà applicato a cominciare dal 1° gennaio 1905.

Esso sostituisce l'altro approvato con R. Decreto 3 aprile 1887, che s'intende perciò abrogato.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici militari acquisteranno del Regolamento predetto il numero di esemplari che riterranno per essi necessario.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarlo a loro spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare del Regolamento stesso, legato in tela, è di L. 1,05. *Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

Roma 1905. — Tip. Enrico Voghera.

**DISPENSA 22ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 ottobre.

OTTOBRE 3. — Modificazioni al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici (1° febbraio 1904), *pag.* 791.

» 5. — Pubblicazione del Manuale per uso dei sottufficiali guardabatteria, *pag.* 792.

» 6. — Regolamento del servizio sanitario militare territoriale, *pag.* 793.

» 10. — Circoscrizione per il servizio del genio, *pag.* 793.

» 11. — Norme esecutive sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato, *pag.* 793.

» 12. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904, *pag.* 794.

» 13. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari e dei tenenti commissari e contabili; ed esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e dei tenenti medici e dei tenenti commissari, contabili e veterinari, *pag.* 794.

Atto N. **183**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al regolamento per le corse militari ed i concorsi ippici (1° febbraio 1904)**. — 3 ottobre.

Al regolamento per le corse militari, attualmente in via di esperimento, sono apportate le seguenti modificazioni:

N. 13 *aggiungere:* « in modo che vi pervenga non più tardi del giorno successivo a quello della chiusura delle inscrizioni, in caso contrario il commissario dichiarerà l'inscrizione non valida ».

N. 15 *aggiungervi* come secondo comma:

« Gli ufficiali che senza aver dichiarato *forfait* non pren-

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 232 del 1899, pag. 866. — Nell'intestazione della 6ª colonna dello specchio, *alla parola*: esterna, *sostituire*: interna.

*Atto* 164, pag. 734. — Nello specchio, colonna delle sezioni, *dopo*: Caltanissetta, *aggiungere*: **

*Atto* 168, pag. 742. — Nella terza riga del n. 15, *dopo la parola*: indirizzate, *aggiungere*: al Ministero ed.

*Atto* 178, pag. 789. — Nella undicesima riga, *invece di*: L. 0,97, *sostituire*: L. 0,07.

dono parte alla corsa devono informarne per iscritto il commissario militare ».

Pagina 19, al rigo 19 *aggiungere:* « di 450 m. circa al minuto ».

Pagina 19, rigo 20, *alle parole:* « 3 minuti » *sostituire:*

« Come verrà stabilito volta per volta dalla giuria in base al tracciato del percorso e alle condizioni del terreno ».

Pagina 19, rigo 30, *in luogo:* « di 20 o di 10 » *sostituire:* « di 50 o di 40 ». *Il Ministro.* — E. PEDOTTI.

---

N. **184.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del Manuale per uso dei sottufficiali guardabatteria.** — 5 ottobre. .

È stato pubblicato il « Manuale per uso dei sottufficiali guardabatteria ».

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del Manuale di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai loro bisogni.

Le direzioni di artiglieria ne acquisteranno — a carico della massa di economia — un numero di copie doppio di quello dei guardabatteria a ciascuna assegnato in maniera che ogni guardabatteria ne possa avere una in consegna, e ne resti un numero sufficiente per uso d'ufficio e per le eventuali sostituzioni.

I militari dell'esercito e specialmente i sottufficiali aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti che desiderano acquistare detto manuale, potranno richiederlo a mezzo dell'amministrazione del corpo cui appartengono e per facilitarne loro l'acquisto l'amministrazione è autorizzata ad anticiparne l'importo, ritenendolo sul soldo colle norme date dal regolamento d'amministrazione.

Agli ufficiali preposti ai corsi d'istruzione da impartirsi ai sottufficiali delle specialità da campagna, a cavallo e da montagna i manuali anzidetti saranno provveduti dal corpo presso cui si eseguirà tale corso; ed il reggimento interessato ne acquisterà il numero necessario di copie che assumerà in carico — imputandone la spesa alla massa generale.

Le richieste del predetto manuale tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali e sottufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo del manuale, legato in tela, è di L. 1,80.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **185**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Regolamento del servizio sanitario militare territoriale**. — 6 ottobre.

In seguito alla pubblicazione del nuovo regolamento del servizio sanitario militare di cui l'*Atto* 182 c. a. restano abrogati i seguenti *Atti*:

*Atti* della *Raccolta*: 527, 528, 529, 531, 534, 535, 538, 540, 541, 543, e l'*Atto* 526 solo dal n. 10 in poi, e *Atti* del *Giornale militare*: 47 e 108 del 1895, 67 del 1896; 171, 172 e 257 del 1898, 216 e 232 del 1900; 167 e 235 del 1901; 150 e 231 del 1902; 14, 72, 216 e 255 del 1903.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **186**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione per il servizio del genio**. — 10 ottobre.

Alla tabella per la circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899 e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121 e 164 del 1904, è apportata la seguente variante.

| DIREZIONI | SOTTODIREZIONI | SEZIONI | UFFICI LOCALI | DIVISIONI MILITARI al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio. |
|---|---|---|---|---|
| Genova | — | 1ª Genova<br>2ª Genova<br>3ª Savona ** | —<br>—<br>Molini di Triora<br>Nava | Genova (8ª) |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **187**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme esecutive sull'ordinamento amministrativo delle direzioni di commissariato**. — 11 ottobre.

Nel n. 16 delle *Norme esecutive* contenute nell'*Atto* 254-1903, *alle parole*: « per gli ulteriori incombenti » della formula ivi prescritta *sostituire*: « per l'emissione del mandato di lire ... a favore del signor (nome e cognome) di (paternità) da esigersi presso la Sezione di Tesoreria di ...

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **188.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1904.** — 12 ottobre.

È stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*; i comandi, corpi ed uffici, ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 65.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **189.** — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani e dei tenenti medici e veterinari e dei tenenti commissari e contabili; ed esami speciali di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti medici e dei tenenti commissari, contabili e veterinari.** — 13 ottobre.

Le prove d'esame contemplate nel 1°, 3° e 4° gruppo del programma n. 7 dell'*Atto* 15 del 1902 s'intendono invece raggruppate nel modo seguente:

1° GRUPPO.

*Prova 1ª.* — Organica e legislazione militare (nozioni generali).
*Prova 2ª.* — Mobilitazione.
*Prova 3ª.* — Servizio in guerra.

3° GRUPPO.

*Prova 1ª.* — Amministrazione e contabilità generale dello Stato.
*Prova 2ª.* — Amministrazione e contabilità dei corpi.
*Prova 3ª.* — Assegni militari.

4° GRUPPO.

*Prova 1ª.* — Matricole.
*Prova 2ª.* — Servizio delle sussistenze in tempo di pace.
*Prova 3ª.* — Servizio del casermaggio.

La specie, la durata, le modalità e le materie riguardanti le predette prove rimangono invariate.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera

**DISPENSA 23ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

LUGLIO 8. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato, *pag.* 795.
AGOSTO 18. — R. Decreto n. 528 che apporta modificazioni alle tabelle organiche 9 e 14 annesse al R. Decreto 30 marzo 1902, n. 168, *pag.* 796.
SETTEMBRE 16. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 493 che concede piena amnistia e pel quale cessano gli effetti penali delle condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897, *pag.* 797.
OTTOBRE 15. — Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III — Istruzioni accessorie e speciali), *pag.* 799.
» 18. — Adozione della tela di cotone color bigio per vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti, *pag.* 800.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale del servizi amministrativi. (Edizione 1879, modificata con *Atto* 146 del corrente anno), *pag.* 826
» 19. — Sacchetti per galletta a mano per una e per mezza razione, *pag.* 827.

Atto N. **190**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato alcune opere delle piazze di Alessandria e di Casalmonferrato**. — 8 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le opere di fortificazione della piazza di Alessandria: forte Acqui, opera Valenza, opera a corno Galateri, e tutte le opere esterne al fosso della Cittadella; nonchè le seguenti altre della piazza di Casalmonferrato: Cinta magistrale, Regio Castello, opera Orti, batteria Nemours e tutte le opere esterne alla opera Testa di Ponte, sono radiate dal novero delle forticazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addi 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.
Luzzatti.

N. **191**. — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 528 che apporta modificazioni alle tabelle organiche 9 e 14 annesse al R. Decreto 30 marzo 1902, n. 168.** — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 6 della legge 24 maggio 1903, n. 205;

Udito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo con quello della guerra, in seguito a proposta del R. Commissario civile per la Colonia Eritrea;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le tabelle n. 9 e 14 degli organici militari « Servizio del treno » e « Deposito della Colonia Eritrea in Napoli », annesse all'ordinamento organico per la Colonia Eritrea approvato col Nostro Decreto 30 marzo 1902, n. 168, sono modificate come appresso:

Tabella N. 9. — **Servizio del treno.**

| | Uomini | | | Quadrupedi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Italiani | | | | Da basto | |
| | Ufficiali | Truppa | Truppa indigena | di ufficiali | Muli | Muletti |
| Capitano o tenente (capo servizio) | 1 | » | » | 1 | » | » |
| Ufficiali subalterni | 2 | » | » | 2 | » | » |
| Sottufficiale contabile | » | 1 | » | » | » | » |
| Sottufficiali | » | 4 | » | » | » | » |
| Caporali maggiori o caporali | » | 5 | » | » | » | » |
| Caporale maniscalco | » | 1 | » | » | » | » |
| Allievi maniscalchi | » | 3 | » | » | » | » |
| Sellaio | » | 1 | » | » | » | » |
| Allievi sellai | » | 3 | » | » | » | » |
| Carradori | » | 2 | » | » | » | » |
| Fabbro | » | 1 | » | » | » | » |
| Buluc basci | » | » | 2 | » | » | » |
| Muntaz | » | » | 12 | » | » | » |
| Trombettieri | » | » | 3 | » | » | » |
| Attendenti | » | » | 3 | » | » | » |
| Ascari | » | » | 230 | » | » | » |
| Quadrupedi | » | » | » | » | 120 | 220 |
| Totali | 3 | 21 | 250 | 3 | 120 | 220 |

*N. B.* — Sono compresi nella tabella i conducenti ed i quadrupedi che il treno dovrà fornire ai vari presidi per il servizio di presidio, nelle proporzioni che verranno stabilite da apposito ordine del comando delle truppe

TABELLA N. 14. — **Deposito della Colonia Eritrea in Napoli.**

| | Uomini italiani | | Quadrupedi | |
|---|---|---|---|---|
| | Ufficiali | Truppa | Di ufficiali | Muli da tiro |
| Tenente colonnello o maggiore (comandante) (1) . | 1 | » | 1 | » |
| Ufficiali subalterni contabili . . . . . | 2 | » | » | » |
| Sottufficiali . . . . . | » | 4 | » | » |
| Caporali . . . . . | » | 3 | » | » |
| Soldati . . . . . | » | 9 | » | » |
| Quadrupedi da tiro . . . . . | » | » | » | 1 |
| Totali . . . | 3 | 16 | 1 | 1 |

(1) Può anche essere un ufficiale richiamato dalla posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TITTONI.
E. PEDOTTI.

---

N. **193**. — COLONIA ERITREA. — **Relazione a S. M. il Re e R. Decreto n. 492 che concede piena amnistia e pel quale cessano gli effetti penali delle condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897.** — 16 settembre.

Sire!

Nel 1897, conclusa la pace fra l'Italia e l'Abissinia, il vice governatore della Colonia, generale Viganò, per ottenere la sollecita pacificazione della regione, emanò un bando, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa dell'11 febbraio detto anno, col quale concedeva il perdono a tutti coloro che, avendo commesso reato di qualsiasi natura, erano

fuggiti dal paese, purchè rientrassero in patria prima della Pasqua abissina.

Tale bando, però, non è stato ritenuto efficace dall'autorità giudiziaria, sia perchè il governatore della Colonia, generale Baldissera, del quale il generale Viganò era il rappresentante, non era munito di pieni poteri nel febbraio 1897, essendo già cessato fin dal giugno 1896 lo stato di guerra, sia perchè in ogni caso la facoltà di pubblicare bandi militari aventi forza di legge, concessa dall'articolo 251 del Codice penale per lo esercito, non comprende quella di concedere grazie ed amnistie per delitti comuni, essendo questa una prerogativa Sovrana riservata esclusivamente al Capo dello Stato per l'articolo 8 dello Statuto.

Conseguenza di questo stato di fatto è che un bando solennemente proclamato in nome del R. Governo nella Colonia ed oltre confine rimane privo di ogni vigore, e coloro che fidenti in esso sono tornati in Eritrea, possono da un momento all'altro essere arrestati, portati in giudizio e condannati per reati che ragionevolmente ritenevano perdonati: locchè ognun vede quanto sia politicamente grave e pregiudizievole al prestigio ed al buon nome del Governo italiano di fronte specialmente al limitato criterio giuridico di quelle popolazioni indigene, per le quali sta il fatto che un impegno assunto da chi, nel concetto loro, aveva veste e qualità per assumerlo, sia rimasto inadempiuto.

Sul proposito, pertanto, ha richiamata tutta l'attenzione del Governo il Regio Commissario civile per l'Eritrea, non senza notare altresì che quelle regioni, pienamente pacificate e tranquille, potrebbero venire nuovamente turbate ove s'iniziassero giudizi per fatti ormai antichi e dimenticati.

Sembrandomi pienamente fondate tali osservazioni, e seguendo l'avviso dello stesso Regio Commissario, sentito anche il Consiglio dei Ministri, non esito a sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito decreto, con cui si pone rimedio al lamentato stato di cose, coprendosi con la Sovrana indulgenza tutti i reati pei quali veniva concesso il perdono col bando del generale Viganò.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli Affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

È concessa piena amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per qualsiasi reato commesso dai sudditi eritrei anteriormente al 1° gennaio 1897.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 settembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RONCHETTI.

---

N. **193**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III — Istruzioni accessorie e speciali)**. — 15 ottobre.

Sono approvate le sotto indicate varianti:

Pag. 38, n. 24, al comma 1°, *sostituire il seguente:*

**1°. — Per tutti i cavalieri armati di moschetto.**

| PARTE SINISTRA. | PARTE DESTRA. |
|---|---|
| *Taschetta.* | *Taschetta.* |
| Accessori per moschetti (e parti di ricambio, per i caporali). | Giberna contenente 6 caricatori (36 cartucce). |
| Pezzuole da piedi. | |
| Libretto personale. | |
| Sacchetto di tela contenente 6 caricatori in due pacchetti (36 cartucce). | |
| *Saccoccia.* | *Saccoccia.* |
| Due razioni carne in conserva. | Fazzoletti. |
| Due razioni galletta. | Scatola per lucido. |
| Due razioni sale. | Spazzola. |
| Tasca da governo con taschetta da biada. | Berretto. |
| | Asciugatoio. |
| Pantaloni di tela. | Razioni pane. |
| Corda da foraggio. | Borsa di pulizia. |
| | Cucchiaio di ferro. |
| | Tazza di latta. |

Al comma 2° dello stesso n. 24, *sopprimere le parole:* « e per i trombettieri ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **194**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della tela di cotone color bigio per vestiario. — Costruzione dei relativi oggetti.** (Con tavole di disegno) (1) — 18 ottobre.

La tela di lino cruda spinata (Categoria VII, N. 310), ora in uso per il vestiario della truppa, è sostituita con altra di cotone color bigio.

In dipendenza di ciò, vengono pubblicati le descrizioni, gli specchi di misure, i conti di costruzione, ecc., delle robe da allestire con la nuova tela.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni, e ove occorra, delle tavole grafiche per il taglio.

Fatta eccezione della giubba da carabinieri, non essendosi apportate modificazioni al taglio degli altri oggetti allestiti con la nuova tela, le amministrazioni continueranno a far uso, nelle costruzioni, dei modelli (*patrons*) che hanno attualmente in distribuzione, avvertendo, però, che le giubbe di tela color bigio dovranno esser sfornite di tasche esterne e delle relative pieghe verticali ed avere, invece, una sola tasca interna costruita con tela da camicie.

Sono, pertanto, aboliti i modelli (*patrons*) relativi alle menzionate pieghe verticali ed alle tasche esterne, e viene adottato un modello (*patron*) per la tasca interna, il quale verrà distribuito alle amministrazioni dal magazzino predetto, che provvederà altresì per la distribuzione alle legioni dei carabinieri reali dei modelli (*patrons*) della giubba stata modificata nelle dimensioni.

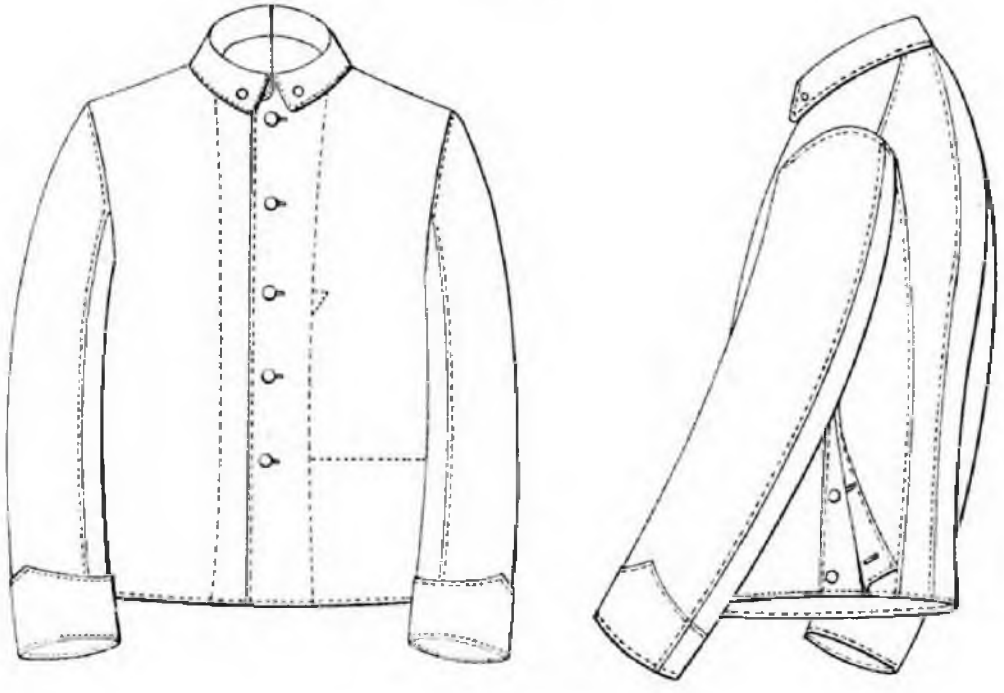
**Descrizione della giubba di tela di cotone color bigio, per vestiario, per tutte le armi, esclusa l'arma dei carabinieri reali.**

La giubba è di tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71, e la sua forma è, nel complesso, identica per tutta la truppa delle diverse armi e specialità; è costruita ad un petto e tagliata a sacco e le sue parti sono:

un corpo,
un bavero,
due maniche,
una tasca.

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

**Giubba di tela di cotone color bigio con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza e giubba da genio.**

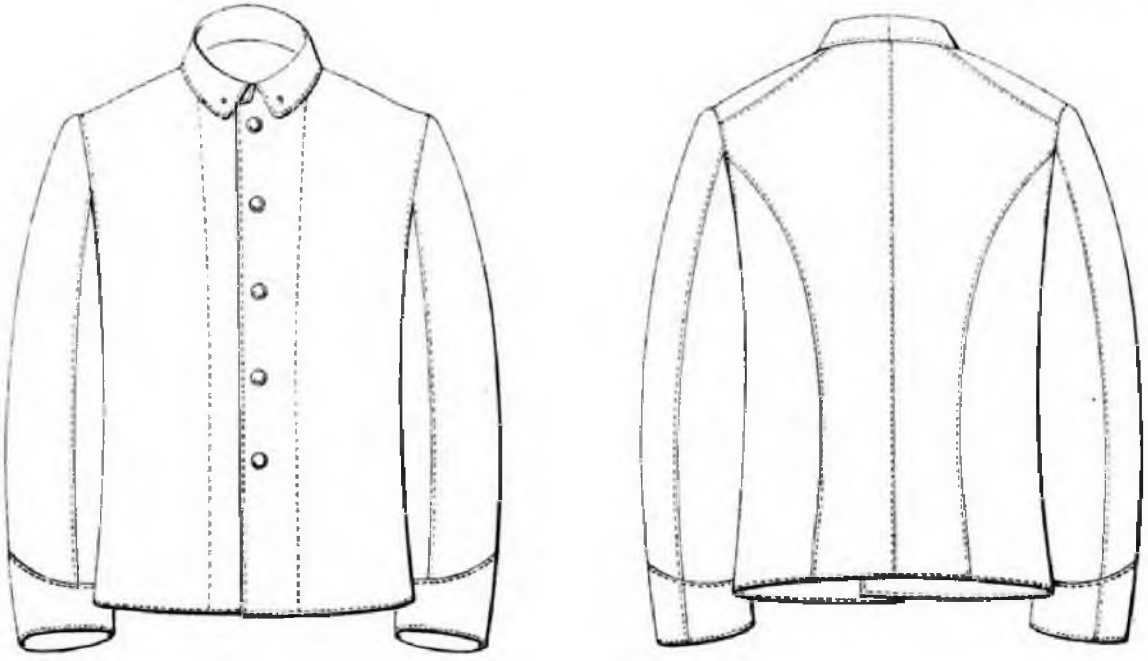


*Scala di 1 : 10*

Laboratorio foto-litogr. Gen. del Mini



Giubba di tela di cotone color bigio senza sparati laterali per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna.



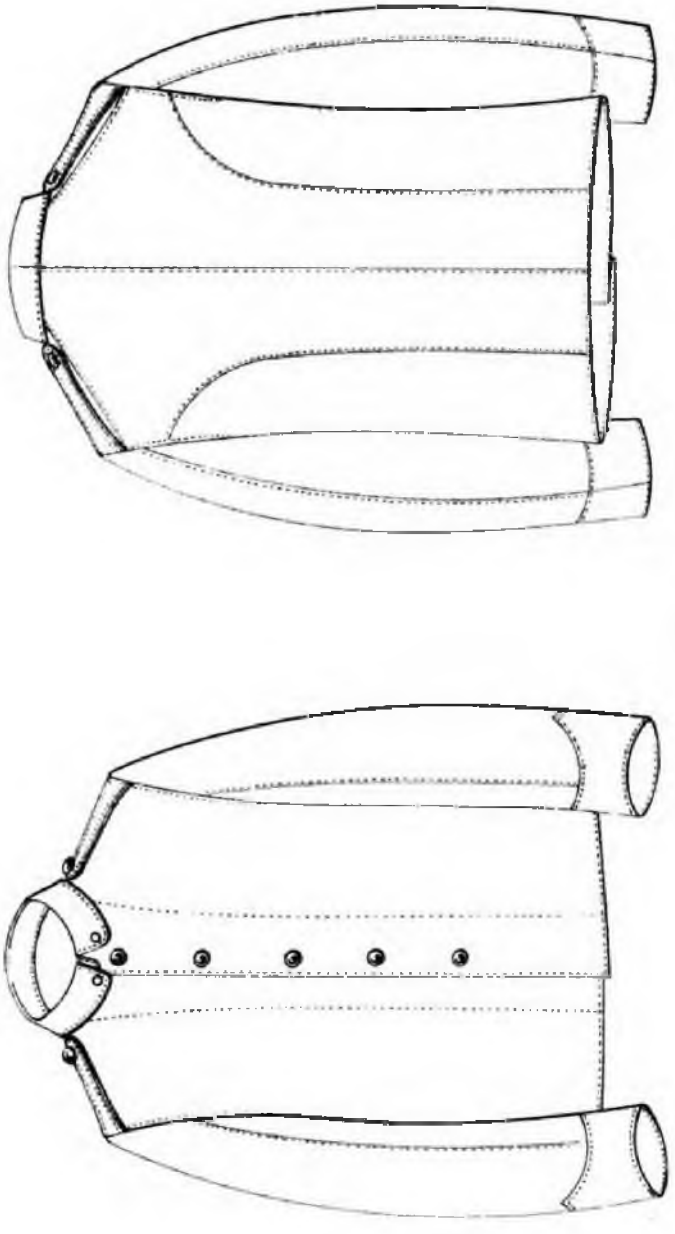
*Scala di 1 : 10*



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



**Giubba di tela di cotone color bigio senza sparati laterali e con controspallini da truppa a cavallo.**



*Scala di 1 : 10*



Giubba di tela di cotone color bigio da carabinieri.



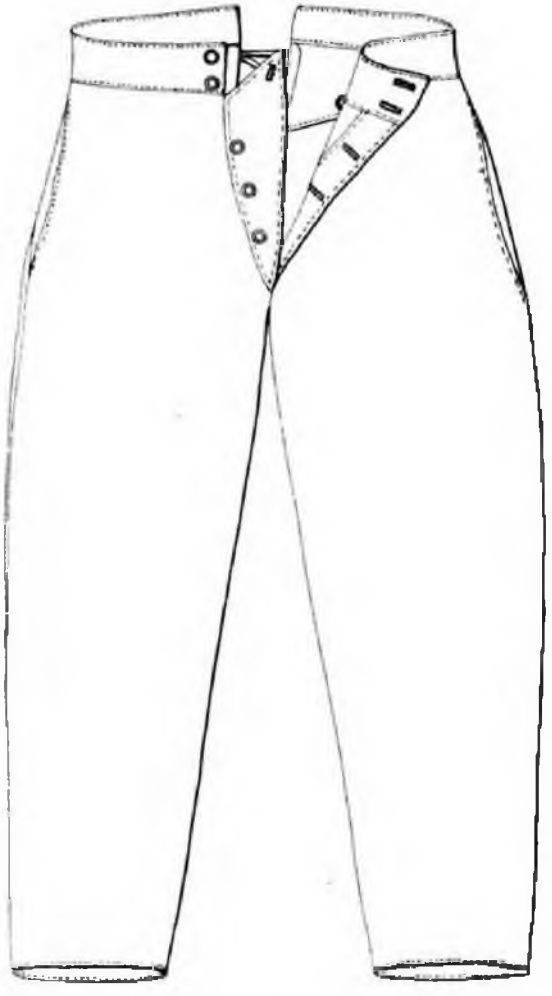
*Scala di 1 : 10*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra.



Pantalone di tela di cotone color bigio per tutte le armi.

*Taglia 6ª*



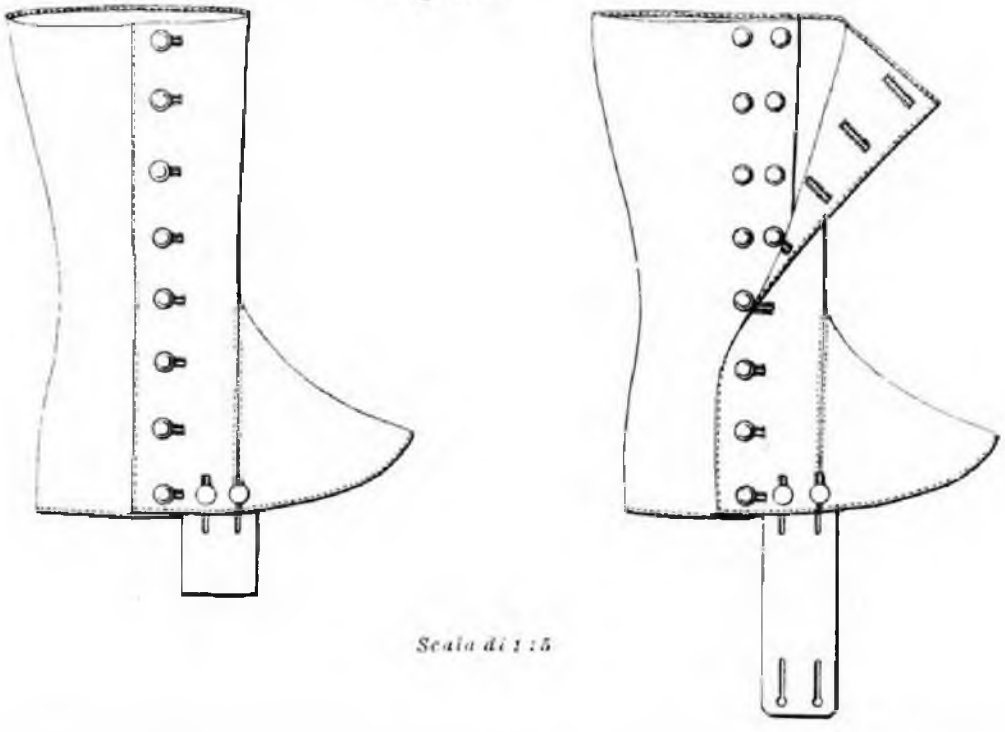
*Scala di 1:10*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Uose di tela di cotone color bigio, conplete.

*Taglia 3ª*



*Scala di 1 : 5*

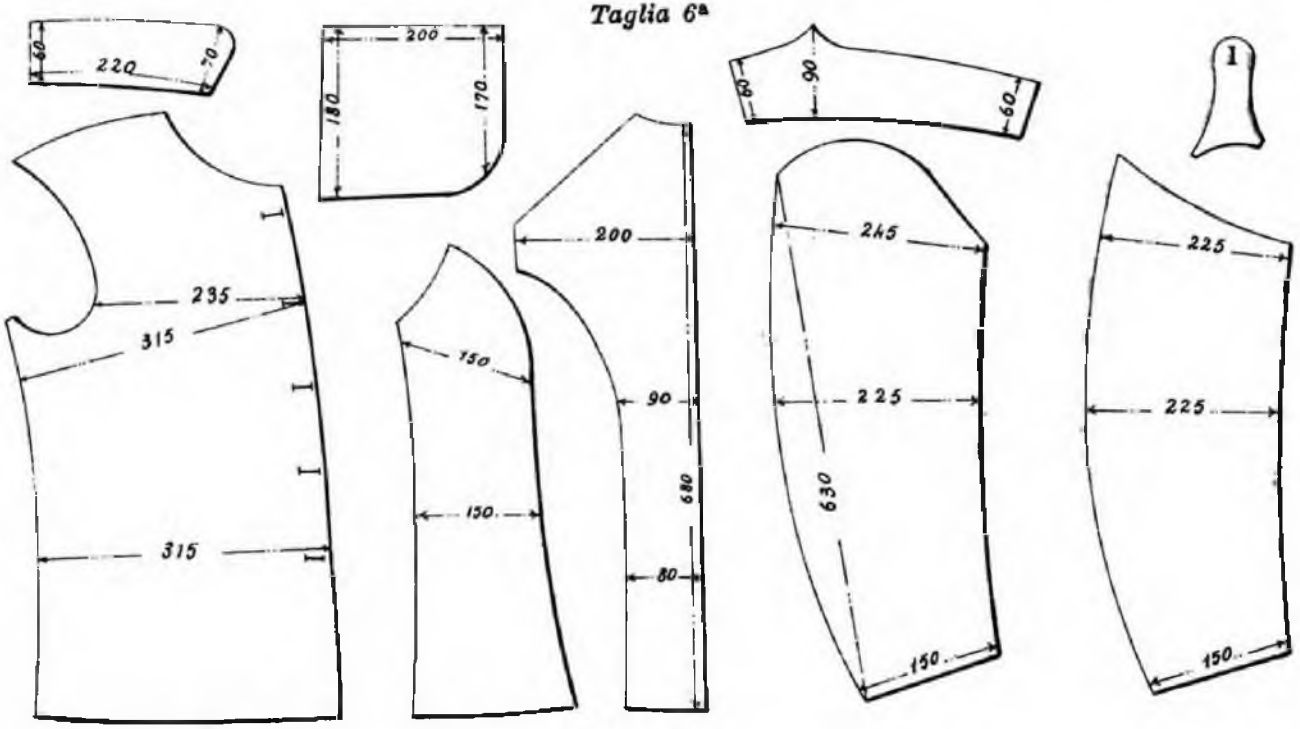
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Allo 194 del 1904 — Tav. 6ª



Modelli (patrons) delle giubbe di tela di cotone color bigio per tutte le armi meno il genio ed i carabinieri reali.

*Taglia 6ª*




*Scala di 1:10*

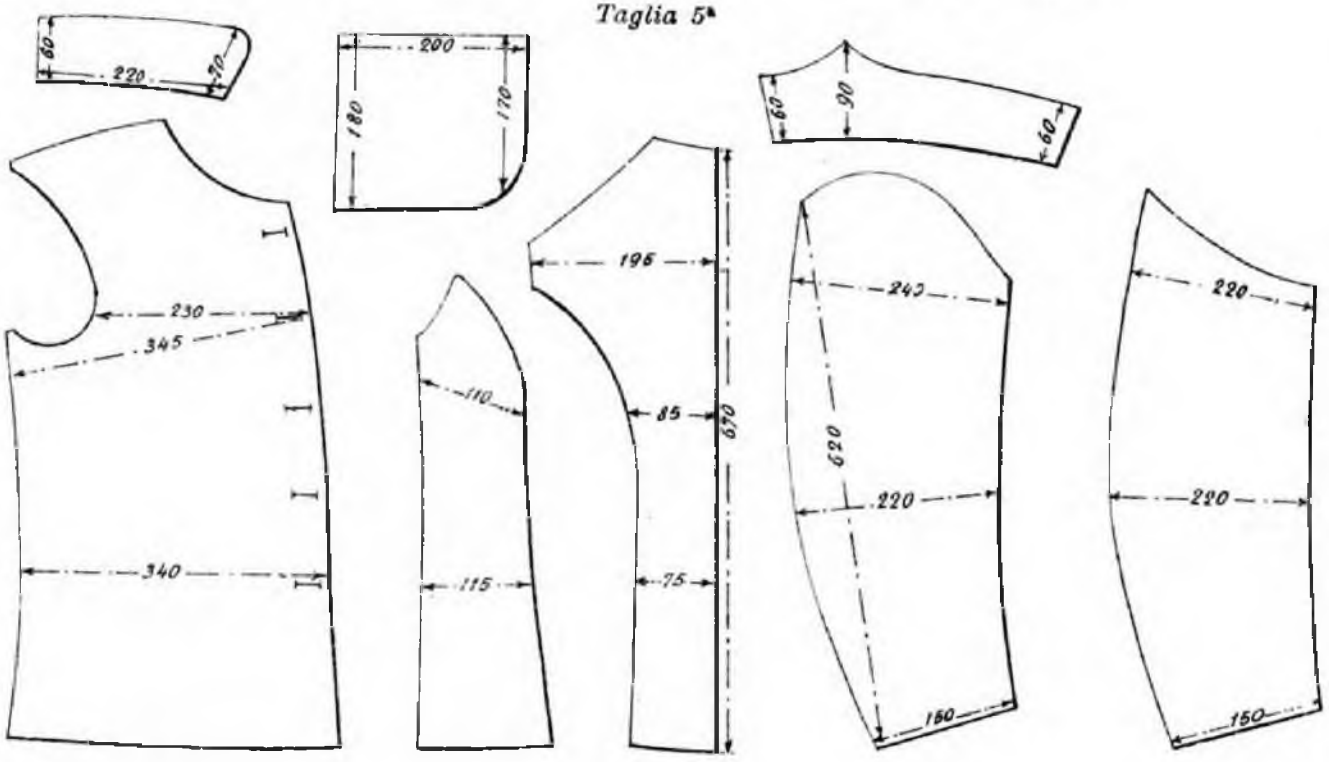
*Atto 194 del 1904 — Tav. 7ª*

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Modelli (patrons) della giubba di tela di cotone color bigio da genio.

*Taglia 5ª*




**Scala di 1 : 10**

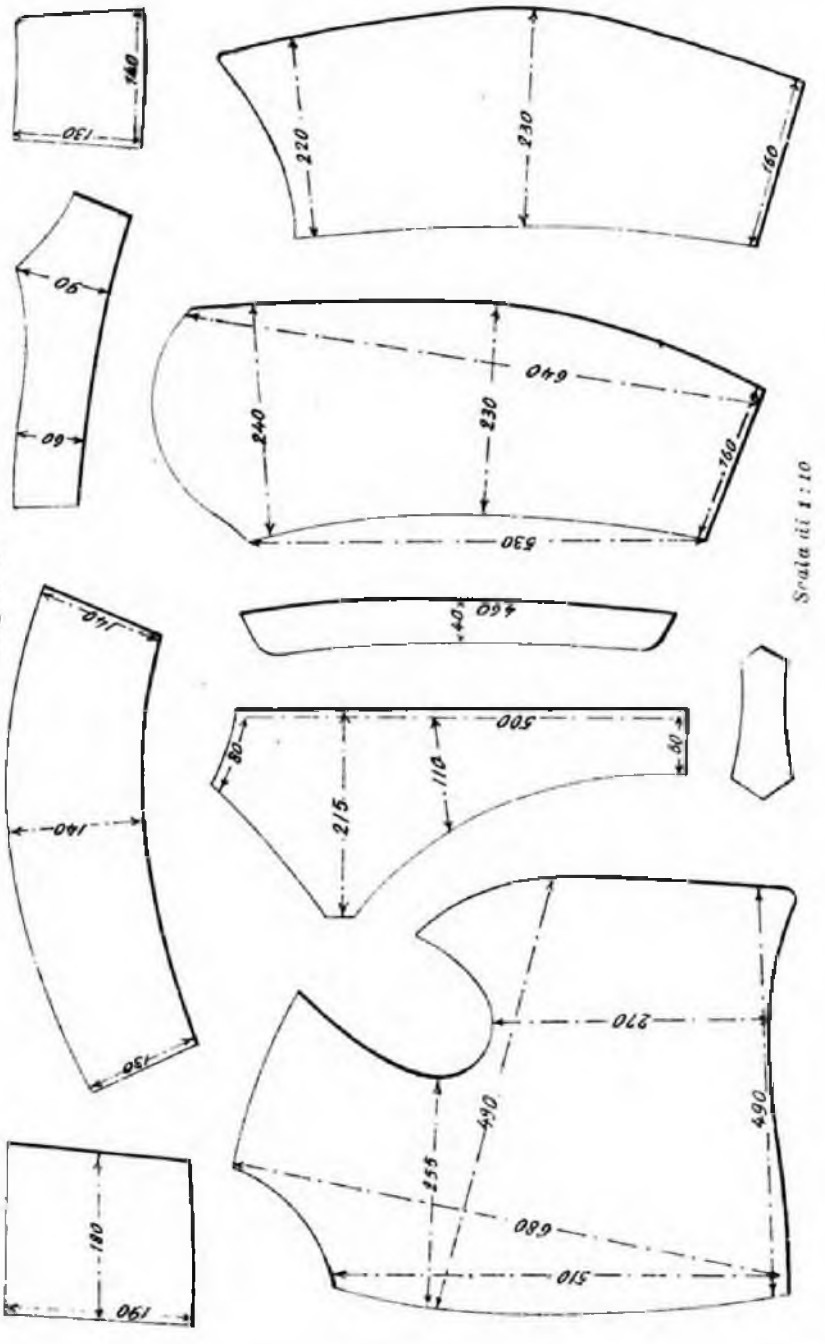
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

*Atto 194 del 1904 — Tav. 8ª*



**Modelli (patrons) della giubba di tela di cotone color bigio da carabinieri.**

*Taglia 3ª*

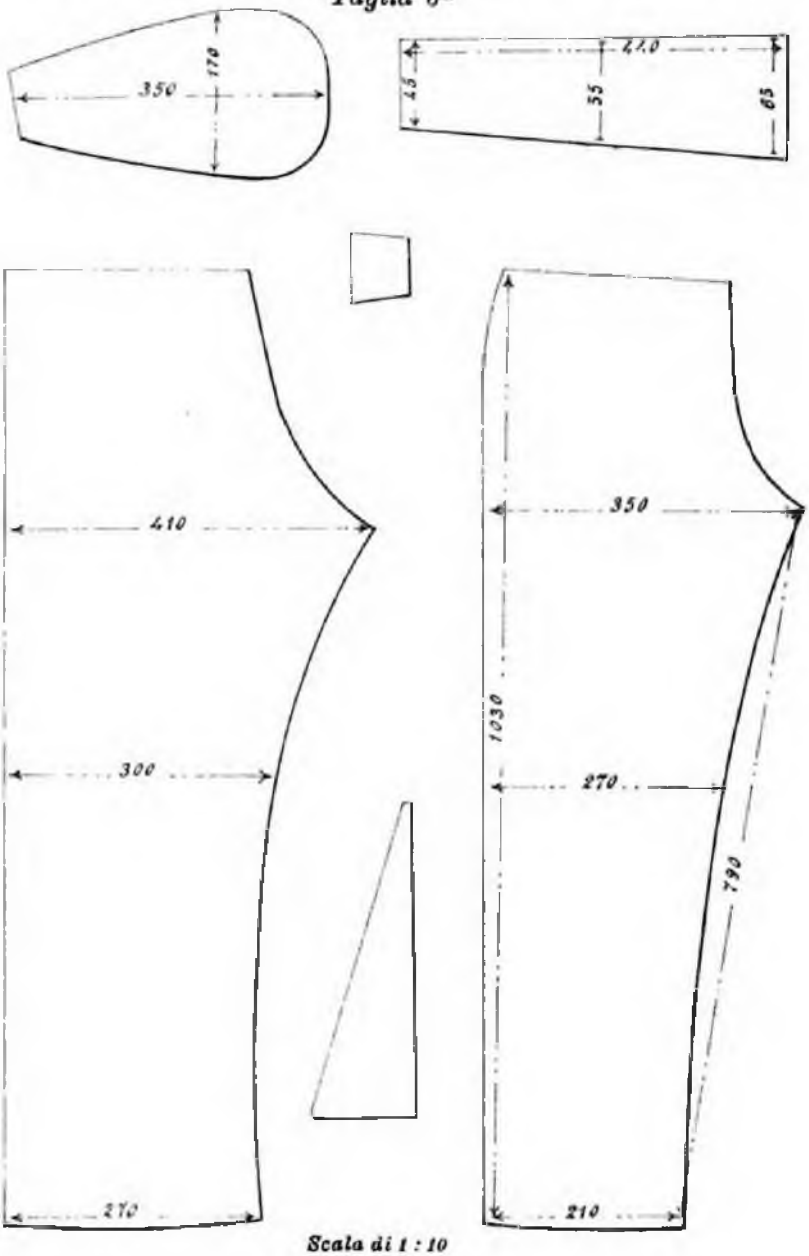



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Modelli (patrons)
dei pantaloni di tela di cotone color bigio per **tutte le armi.**

***Taglia 6ª***



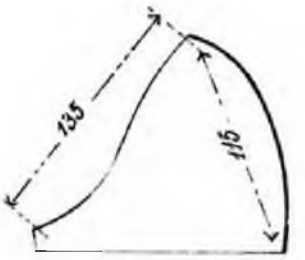

***Scala di 1 : 10***

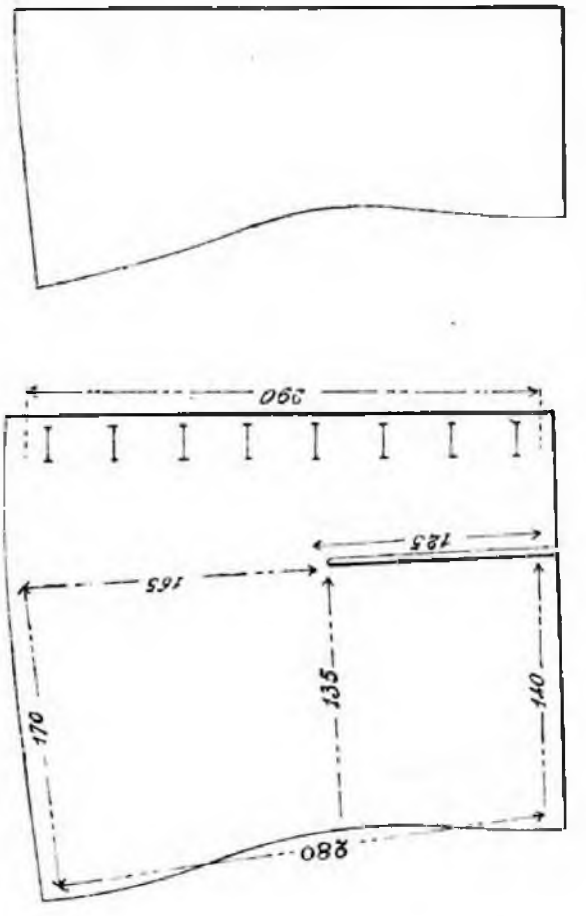
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Modelli (patrons) delle uose di tela di cotone color bigio.

***Taglia 3[a]***




*Scala di 1 : 5*



Il corpo abbraccia il busto e le falde, e si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di cinque bottoni di frutto, grandi, equidistanti e posti in modo che il primo si trovi da mm. 30 a 35 di distanza dal gangherino che serve ad agganciare il bavero, e l'ultimo da mm. 170 a 180 dalla estremità della falda; e sul lato sinistro ha cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta internamente, come rinforzo, una lista della stessa tela della giubba, la quale lista può essere anche in due pezzi.

Per la fanteria, sanità, sussistenza, granatieri, bersaglieri, alpini e genio, le falde della giubba, nella cucitura dei fianchi, sono fornite di due sparati laterali simili a quelli praticati nelle giubbe di panno.

Il bavero si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta; ha la lunghezza variabile a seconda delle taglie e le sue punte sono leggermente arrotondate.

Ciascuna punta è fornita di un foro orlato di refe, nel quale viene introdotto il gambo della stelletta di divisa. Detti fori devono essere praticati in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle punte disposta sulla bisettrice dell'angolo venga a trovarsi a mm. 22 dalla punta arrotondata del bavero. Sul rovescio del bavero, ad un centimetro circa dal foro predetto e verso l'attaccatura del bavero, è posta una maglietta di refe per il passaggio della spranghetta delle stellette di divisa, allo scopo di evitare che la spranghetta stessa abbia a sporgere dal bavero.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta.

La tasca è di tela di cotone greggia per camicie ed è posta internamente sul lato sinistro.

Le giubbe per armi a cavallo sono fornite di controspallini della stessa tela delle giubbe, assicurati unitamente alla cucitura della manica e fermati verso il bavero con bottone e relativo occhiello.

Le taglie e le dimensioni di dette giubbe variano a seconda delle varie armi.

Le giubbe di tela per la milizia territoriale delle varie armi, meno quella alpina, sono fornite di controspallini di panno colorato e cioè:

scarlatto per la fanteria,

giallo per l'artiglieria, i plotoni di requisizione quadrupedi ed il treno ausiliario militare,

cremisi per il genio,

amaranto per le compagnie di sanità,

celeste per le compagnie di sussistenza.

Le giubbe di tela per le compagnie di disciplina sono fornite di controspallini di panno azzurrato.

Detti controspallini di panno colorato, essendo sforniti di occhielli, dovranno essere applicati alle giubbe con punti di cucitura, a cura degli individui a cui verranno distribuiti.

I controspallini di panno colorato per i sottufficiali sono ornati di trecciuola, alta mm. 3, in argento per la fanteria di linea e per le compagnie di sanità e sussistenza; in oro per l'artiglieria, per il genio, per i plotoni requisizione quadrupedi e per il treno ausiliario militare.

**Descrizione dei pantaloni di tela di cotone color bigio, per vestiario.**

I pantaloni di tela di cotone color bigio per vestiario sono identici per le truppe di tutte le armi.

La cintura è di tela addoppiata ed ha esternamente due bottoni mezzani d'osso bianco a due fori nella parte destra e due occhielli corrispondenti nella parte sinistra. Un bottone mezzano d'osso bianco a due fori è pure cucito internamente nella parte sinistra sopra l'unione della cintura col gambale.

Lo sparato della parte anteriore è fornito di due liste addoppiate della stessa tela, di cui quella di destra ha tre bottoni piccoli d'osso bianco a due fori ed un occhiello alla punta superiore, e quella di sinistra tre occhielli in corrispondenza dei bottoni; lo sparato anteriore del gambale è rinforzato da una striscia della stessa tela.

Lungo la cucitura esterna dei gambali, a mm. 60 circa dalla cintura, sono praticate due aperture per le tasche.

Le tasche sono di tela di cotone greggia per camicie.

Anteriormente, dove i gambali si uniscono alla cintura, vi sono arricciature per dar maggior garbo al pantalone.

Nella parte posteriore, fra la cintura ed i gambali, sono posti come rialzo due triangoli di tela.

Due linguette di tela addoppiata con due fori ciascuna sono cucite superiormente a mm. 100 circa dallo sparato posteriore con una estremità sopra la cintura e l'altra sopra il gambale,

e servono, mediante un nastro di filo greggio, a stringere i pantaloni alla cintola.

Lo sparato della parte posteriore è lungo da mm. 140 a 150.

Le estremità dei pantaloni terminano con un semplice orlo interno.

I pantaloni sono di otto taglie e si suddividono in sedici grossezze.

**Descrizione delle uose di tela di cotone color bigio per vestiario.**

Le uose di tela di cotone color bigio per vestiario sono appaiate e tagliate in modo che l'una s'adatti al piede destro e l'altra al sinistro.

La parte anteriore ha inferiormente uno sparato lungo da mm. 125 a 130, a seconda delle taglie, praticato in modo da corrispondere al collo del piede, e due occhielli per parte per i bottoni gemelli del sottopiede.

A questo sparato sono attaccati due settori uniti fra loro ed ai lembi dello sparato stesso mediante cucitura.

Lungo il fianco esterno della parte anteriore sono praticati otto occhielli equidistanti ed in modo che il primo si trovi a 15 mm. di distanza dall'orlo superiore e l'ultimo ad eguale distanza da quello inferiore.

La parte posteriore è unita a quella anteriore mediante cucitura ed ha sul fianco esterno dodici bottoni piccoli, di frutto, otto dei quali sono situati in corrispondenza degli occhielli della parte anteriore, e quattro alquanto più addentro sulla stessa linea dei quattro primi, per servire ad allargare le uose, quando vi si voglia introdurre il pantalone.

Ciascuna uosa completa è fornita di quattro bottoni gemelli d'ottone e di un sottopiede di cuoio.

Le uose sono di quattro dimensioni o taglie.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela di cotone color bigio per tutte le armi, esclusi il genio e i carabinieri reali.*

| TAGLIE | Lunghezza della parte posteriore | Metà larghezza della parte posteriore alla schiena | Lunghezza della manica alla parte esterna | Metà larghezza della manica: superiormente | Metà larghezza della manica: al gomito | Metà larghezza della manica: al polso | Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello | Metà grossezza dell'imbusto: alla taglia | Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello | Lunghezza del bavero | Altezza del bavero: sulla parte posteriore | Altezza del bavero: sulla parte anteriore | Altezza delle manopole: alla punta | Altezza delle manopole: di sotto | Lunghezza degli sparati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª. . . . . | 740 | 220 | 680 | 250 | 240 | 160 | 260 | 610 | 620 | 470 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 2ª. . . . . | 730 | 215 | 670 | 245 | 235 | 160 | 255 | 600 | 610 | 460 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 3ª. . . . . | 720 | 210 | 660 | 245 | 235 | 160 | 250 | 590 | 600 | 460 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 4ª. . . . . | 710 | 205 | 650 | 240 | 230 | 155 | 245 | 575 | 585 | 450 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 5ª. . . . . | 690 | 205 | 640 | 240 | 230 | 155 | 240 | 560 | 570 | 445 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| 6ª. . . . . | 680 | 200 | 630 | 235 | 225 | 150 | 235 | 545 | 555 | 440 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| 7ª. . . . . | 670 | 195 | 620 | 235 | 225 | 150 | 230 | 530 | 540 | 435 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| 8ª. . . . . | 660 | 195 | 610 | 230 | 220 | 150 | 225 | 520 | 530 | 430 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| 9ª. . . . . | 650 | 190 | 600 | 230 | 220 | 145 | 220 | 510 | 520 | 425 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di tela di cotone color bigio, con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza.*

| TAGLIE | Da costruirsi su 100 | Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,74 — Quantità per ogni capo | | Quantità per ogni taglia | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1 | 3 | 06 | 3 | 06 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 2ª | 4 | 3 | 00 | 12 | 00 | |
| 3ª | 10 | 2 | 94 | 29 | 40 | |
| 4ª | 20 | 2 | 86 | 57 | 20 | |
| 5ª | 30 | 2 | 78 | 83 | 40 | |
| 6ª | 20 | 2 | 70 | 54 | 00 | |
| 7ª | 10 | 2 | 66 | 26 | 60 | |
| 8ª | 4 | 2 | 62 | 10 | 48 | |
| 9ª | 1 | 2 | 58 | 2 | 58 | |
| Totale | 100 | | | 278 | 72 | |
| Media | | | | 2 | 78 | |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio, con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m. 0,71 | M | 2 78 | 0 90 | 2 502 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | » | 0 07 | 0 40 | 0 028 |
| Bottoni grandi di frutto color bigio | N. | 5 — | % 0 80 | 0 040 |
| Bottoni piccoli di frutto color bigio | » | 4 — | % 0 50 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 490 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone e la rispettiva maglietta.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, da artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e da operai.*

| TAGLIE | Da costruirsi su 100 | Tela di cotone color bigio da vestiario alta m. 0,74 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 1ª . . . . . | 20 | 2 92 | 58 40 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 2ª . . . . . | 33 | 2 86 | 94 38 | |
| 3ª . . . . . | 30 | 2 80 | 84 00 | |
| 4ª . . . . . | 10 | 2 74 | 27 40 | |
| 5ª . . . . . | 5 | 2 66 | 13 30 | |
| 6ª . . . . . | 2 | 2 58 | 5 16 | |
| Totali . . . | 100 | | 282 64 | |
| | | Media | 2 82 | |

CATEGORIA I

—

**CONTO DI COSTRUZIONE** *della giubba di tela di cotone bigio, senza sparati laterali, da artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e da operai.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 | M. | 2 82 | 0 90 | 2 538 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | » | 0 07 | 0 40 | 0 028 |
| Bottoni grandi di frutto color bigio | N. | 5 — | % 0 80 | 0 040 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 700 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 306 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone e la rispettiva maglietta.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, con controspallini, da truppa a cavallo.*

| TAGLIE | Da costruirsi su 400 | Tela di cotone color bigio da vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1 | 2 96 | 2 96 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali prescrizioni contenute nella circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 2ª | 4 | 2 90 | 11 60 | |
| 3ª | 10 | 2 84 | 28 40 | |
| 4ª | 20 | 2 78 | 55 60 | |
| 5ª | 30 | 2 68 | 80 40 | |
| 6ª | 20 | 2 60 | 52 00 | |
| 7ª | 10 | 2 56 | 25 60 | |
| 8ª | 4 | 2 52 | 10 08 | |
| 9ª | 1 | 2 48 | 2 48 | |
| Totali | 100 | | 269 12 | |
| Media | | | 2 69 | |

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, con controspallini, da truppa a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio da vestiario, alla m. 0,71 | M. | 2 69 | 0 90 | 2 421 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | » | 0 07 | 0 40 | 0 028 |
| Bottoni grandi di frutto color bigio | N | 5 — | » 0 80 | 0 040 |
| Bottoni piccoli di frutto color bigio | » | 2 — | » 0 50 | 0 010 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | — 800 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 299 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone e la rispettiva maglietta.

## SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela di cotone color bigio, con sparati laterali, da genio.*

| TAGLIE | Lunghezza della parte posteriore | Metà larghezza della parte posteriore alla schiena | Lunghezza della manica alla parte esterna | Metà larghezza della manica | | | Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello | Metà grossezza dell'imbusto | | Lunghezza del bavero | Altezza del bavero | | Altezza della manopola | | Lunghezza degli sparati laterali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | superiormente | al gomito | al polso | | alla taglia | al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello | | sulla parte posteriore | sulla parte anteriore | alla punta | di sotto | |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª. . . . . | 720 | 210 | 660 | 240 | 230 | 155 | 245 | 570 | 580 | 460 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 2ª. . . . . | 710 | 205 | 650 | 240 | 230 | 155 | 240 | 560 | 570 | 450 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 3ª. . . . . | 690 | 205 | 640 | 235 | 225 | 155 | 235 | 550 | 560 | 450 | 60 | 70 | 90 | 60 | 240 |
| 4ª. . . . . | 680 | 200 | 630 | 235 | 225 | 150 | 235 | 540 | 550 | 440 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| 5ª. . . . . | 670 | 195 | 620 | 230 | 220 | 150 | 230 | 530 | 540 | 440 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |
| 6ª. . . . . | 660 | 195 | 610 | 230 | 220 | 150 | 225 | 520 | 530 | 430 | 60 | 70 | 90 | 60 | 230 |

**DIMOSTRAZIONE** *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di tela color bigio, con sparati laterali, da genio.*

| TAGLIE | Da costruirsi su 100 | Tela di cotone color bigio per vestiario alla m. 0,71 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|
| 1ª . . . . . | 10 | 2 94 | 29 40 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 2ª . . . . . | 15 | 2 88 | 43 20 | |
| 3ª . . . . . | 25 | 2 80 | 70 00 | |
| 4ª . . . . . | 25 | 2 74 | 68 50 | |
| 5ª . . . . . | 15 | 2 68 | 40 20 | |
| 6ª . . . . . | 10 | 2 60 | 26 00 | |
| Totali . . . | 100 | | 277 30 | |
| Media . . . | | | 2 77 | |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio, con sparati laterali, da genio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m. 0,71 | M. | 2 77 | 0 90 | 2 493 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | » | 0 07 | 0 40 | 0 028 |
| Bottoni grandi di frutto color bigio | N. | 5 — | %0 80 | 0 040 |
| Bottoni piccoli di frutto color bigio | » | 4 — | %0 50 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | 0 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 481 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone e la rispettiva maglietta.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno colorato, da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi, di artiglieria e genio, di milizia territoriale e del treno ausiliario militare.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | M. | 0 0285 | 7 50 | 0 213 |
| Trecciuola d'oro, alta mm. 3 | » | 0 7400 | 0 80 | 0 592 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | — | — — | — — | — 190 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 995 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 00 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno colorato, da sottufficiali di fanteria, di sanità e di sussistenza, della milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno colorato da mostreggiature, alto m. 1,30 | M. | 0 0285 | 7 50 | 0 213 |
| Trecciuola d'argento, alta mm. 3 | » | 0 7400 | 0 56 | 0 414 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 190 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 817 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 90 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno colorato, per giubbe di tela, da milizia territoriale.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | M. | 0 0285 | 7 50 | 0 213 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 120 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 0 333 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 0 34 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *dei controspallini di panno azzurrato, per giubbe di tela, da compagnie di disciplina.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M | 0 0285 | 6 50 | 0 185 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 120 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 0 305 |
| Prezzo di conteggio . . . . L. | | | | 0 31 |

(1) Nella fornitura è compresa la seta per le cuciture.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di tela di cotone color bigio, per tutte le armi.*

| TAGLIE | Su divisioni | Lunghezza | | Metà grossezza | | | | Altezza della cintura | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | esterna | interna della inforcatura | della cintura | della coscia | del ginocchio alla metà della cucitura esterna | del fondo | parte anteriore | fianco | parte posteriore |
| | | mm. | mm | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª | 0 | 1200 | 940 | 540 | 410 | 315 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1200 | 940 | 490 | 410 | 315 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| 2ª | 0 | 1170 | 910 | 530 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1170 | 910 | 480 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| 3ª | 0 | 1140 | 890 | 520 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1140 | 890 | 470 | 400 | 305 | 250 | 65 | 55 | 45 |
| 4ª | 0 | 1100 | 860 | 510 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1100 | 860 | 460 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| 5ª | 0 | 1060 | 820 | 500 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1060 | 820 | 450 | 390 | 295 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| 6ª | 0 | 1030 | 790 | 490 | 380 | 285 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1030 | 790 | 440 | 380 | 285 | 240 | 65 | 55 | 45 |
| 7ª | 0 | 1000 | 760 | 490 | 380 | 285 | 235 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 1000 | 760 | 440 | 380 | 285 | 235 | 65 | 55 | 45 |
| 8ª | 0 | 980 | 740 | 480 | 370 | 275 | 230 | 65 | 55 | 45 |
| | 1 | 980 | 740 | 430 | 370 | 275 | 230 | 65 | 55 | 45 |

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela di cotone color bigio.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 0 | 1 | 2 86 | 2 86 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| | 1 | 4 | 2 79 | 11 16 | |
| 2ª | 0 | 1 | 2 73 | 2 73 | |
| | 1 | 9 | 2 66 | 23 94 | |
| 3ª | 0 | 1 | 2 69 | 2 69 | |
| | 1 | 14 | 2 62 | 36 68 | |
| 4ª | 0 | 1 | 2 56 | 2 56 | |
| | 1 | 19 | 2 49 | 47 31 | |
| 5ª | 0 | 1 | 2 45 | 2 45 | |
| | 1 | 19 | 2 38 | 45 22 | |
| 6ª | 0 | 1 | 2 39 | 2 39 | |
| | 1 | 14 | 2 32 | 32 48 | |
| 7ª | 0 | 1 | 2 33 | 2 33 | |
| | 1 | 9 | 2 26 | 20 84 | |
| 8ª | 0 | 1 | 2 27 | 2 27 | |
| | 1 | 4 | 2 20 | 8 80 | |
| Totali | | 100 | | 246 21 | |
| Media | | | | 2 46 | |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *dei pantaloni di tela di cotone color bigio.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 . . . . . | M. | 2 46 | 0 90 | 2 214 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 . . . . . | » | 0 34 | 0 40 | 0 136 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 — |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 — |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso bianco a due fori e m. 0,89 di nastro di lino grezzo, alto da mm. 10 a 15.

SPECCHIO *delle misure delle uose di tela di cotone di color bigio.*

| TAGLIE | Altezza | | | | | Larghezza della uosa spiegata | | | | Sottopiedi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | della parte posteriore | dal fianco misurato sulla linea degli occhielli | dalla estremità superiore della uosa alla punta del settore | dello sparato | del settore misurato al centro | superiormente | alla estremità superiore del settore | alla estremità inferiore della uosa, non compreso il settore | alla estremità inferiore della uosa, compreso il settore | Lunghezza | Larghezza | distanza degli occhielli dalla estremità delle testate |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª . . . . . | 300 | 310 | 180 | 130 | 145 | 180 | 140 | 145 | 265 | da 155 a 160 | da 37 a 39 | 10 |
| 2ª . . . . . | 290 | 300 | 170 | 130 | 140 | 175 | 140 | 145 | 265 | da 145 a 150 | da 37 a 39 | 10 |
| 3ª . . . . . | 280 | 290 | 165 | 125 | 135 | 170 | 135 | 140 | 255 | da 137 a 142 | da 37 a 39 | 10 |
| 4ª . . . . . | 270 | 280 | 155 | 125 | 130 | 165 | 135 | 140 | 255 | da 129 a 134 | da 37 a 39 | 10 |

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle uose di tela di cotone color bigio.*

| TAGLIE | Da costruirsi su 100 | Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|
| 1ª . . . . . | 5 | 0 82 | 4 10 | Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di vestiario terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi). |
| 2ª . . . . . | 25 | 0 79 | 19 75 | |
| 3ª . . . . . | 50 | 0 74 | 37 00 | |
| 4ª . . . . . | 20 | 0 71 | 14 20 | |
| Totali . . . | 100 | | 75 05 | |
| Media . . . | | | 0 75 | |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *delle uose di tela di cotone color bigio (complete).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio per vestiario, alla m. 0,71. . . . . | M. | » 75 | 0 90 | 0 675 |
| Bottoni piccoli di frutto color bigio . . | N. | 24 — | %0 50 | 0 120 |
| Bottoni gemelli d'ottone per uose . . | » | 8 — | %2 — | 0 160 |
| Sottopiedi per uose . . . . . | P. | 1 — | 0 14 | 0 140 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | — | — — | — — | 0 570 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 1 665 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 70 |

N. B. L'unione dei bottoni gemelli d'ottone e dei sottopiedi alle uose non dovrà essere eseguita dal capo sarto, ma effettuata, nell'interno dei magazzini, a cura del personale addettovi.

CATEGORIA I

—

## *CONTO* DI COSTRUZIONE *delle uose di tela di cotone color bigio, senza bottoni gemelli d'ottone e senza sottopiedi.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| *Tela* di cotone color bigio per vestiario, alla m. 0,71 . . . . . | M. | 0 75 | 0 90 | 0 675 |
| Bottoni piccoli di frutto color bigio . . | N. | 24 — | %0 50 | 0 120 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura . | — | — — | — — | 0 570 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 1 365 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 1 40 |

**Descrizione della giubba di tela di cotone color bigio da carabinieri.**

La giubba è di tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71, costruita ad un sol petto con falde corte ed a taglio leggermente incavato alla cintola, in modo che si acconci, con bel garbo, alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo,
una falda,
un faldino,
un colletto,
un controspallino,
due maniche,
una tasca.

Il corpo si divide in parte anteriore e parte posteriore.

La parte anteriore ha sul lato destro una fila di cinque bottoni grandi, di frutto, equidistanti e posti in modo che il primo si trovi a mm. 35 circa dal gangherino che serve ad agganciare il colletto, e l'ultimo sulla cucitura della parte anteriore con la falda; e sul lato sinistro cinque occhielli corrispondenti.

Lungo la linea dei bottoni e degli occhielli, fino al fondo delle falde, è posta internamente, come rinforzo, una lista della stessa tela della giubba, la quale lista può essere in due pezzi.

La parte posteriore, in due pezzi, ha due bottoni grandi di frutto, posti nei punti esterni di unione col faldino.

La falda di forma circolare è attaccata alla parte anteriore mediante cucitura.

Il faldino ha quattro pieghe, due ai lati e due piccole verso il centro ed è attaccato alla parte posteriore ed alla falda.

Internamente dove il faldino si unisce alla parte posteriore, vi è una lista della stessa tela della giubba per contrafforte.

Il colletto è rinforzato internamente con la medesima tela e si chiude mediante un gangherino e rispettiva maglietta; è diritto e leggermente arrotondato in alto dalla parte anteriore, sulla quale sono praticati due fori, orlati di refe per l'applicazione delle stellette di divisa.

Detti fori debbono essere praticati in modo che, collocata a posto la stelletta, una delle sue punte abbia a trovarsi a 20 mm. circa dal vertice dell'angolo formato dall'attaccatura del colletto col lato corto del colletto medesimo.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta.

La tasca è di tela di cotone greggia per camicie ed è posta internamente sul lato sinistro.

Le giubbe sono di cinque dimensioni o taglie.

## SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela di cotone di color bigio, da carabinieri.*

| TAGLIE | Parte posteriore | | | Falda | | Metà larghezza del faldino spiegato | Manica | | | | Parte posteriore | | | Metà grossezza della vita | | Colletto | | Manopole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lunghezza | Metà larghezza alla schiena | Metà larghezza alla taglia | Lunghezza della parte anteriore | Lunghezza della parte posteriore | | Lunghezza | Metà larghezza superiormente | Metà larghezza al gomito | Metà larghezza al polso | Metà larghezza del torace al 2° occhiello | Lunghezza della metà del colletto all'ultimo occhiello | Lunghezza da sotto il braccio alla taglia | alla taglia | al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello | Lunghezza | Altezza | Altezza alla punta | Altezza di sotto |
| | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| 1ª | 540 | 225 | 500 | 130 | 140 | 140 | 680 | 240 | 240 | 165 | 270 | 730 | 290 | 580 | 640 | 480 | 40 | 90 | 60 |
| 2ª | 520 | 220 | 500 | 130 | 140 | 140 | 660 | 235 | 235 | 165 | 265 | 710 | 280 | 560 | 620 | 470 | 40 | 90 | 60 |
| 3ª | 500 | 215 | 500 | 130 | 140 | 140 | 640 | 230 | 230 | 160 | 255 | 680 | 270 | 540 | 600 | 460 | 40 | 90 | 60 |
| 4ª | 480 | 210 | 500 | 130 | 140 | 140 | 620 | 325 | 225 | 160 | 245 | 660 | 260 | 520 | 580 | 450 | 40 | 90 | 60 |
| 5ª | 460 | 205 | 500 | 130 | 140 | 140 | 600 | 320 | 220 | 155 | 235 | 640 | 250 | 500 | 560 | 440 | 40 | 90 | 60 |

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di tela di cotone color bigio, da carabinieri.*

| TAGLIE | Da costruirsi su 100 | Tela di cotone color bigio da vestiario alta m. 0,74 — Quantità per ogni capo | | Quantità per ogni taglia | | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª . . . . . | 10 | 3 | » | 30 | » | |
| 2ª . . . . . | 20 | 2 | 90 | 58 | » | |
| 3ª . . . . . | 40 | 2 | 82 | 112 | 80 | |
| 4ª . . . . . | 20 | 2 | 72 | 54 | 40 | |
| 5ª . . . . . | 10 | 2 | 62 | 26 | 20 | |
| Totali . . . | 100 | | | 281 | 40 | |
| Media. . . | | | | 2 | 81 | |

CATEGORIA I

—

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio, da carabinieri.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone color bigio da vestiario, alta m. 0,71 | M. | 2 81 | 0 90 | 2 529 |
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | » | 0 07 | 0 40 | 0 028 |
| Bottoni grandi di frutto color bigio | N.° | 7 — | % 0 80 | 0 056 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | — | — — | — — | 0 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 3 363 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 3 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi un bottone piccolo di frutto ed un ganghetello d'ottone con rispettiva maglietta.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **195**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi.** (Edizione 1879, modificata con *Atto* 116 del corrente anno). — 18 ottobre.

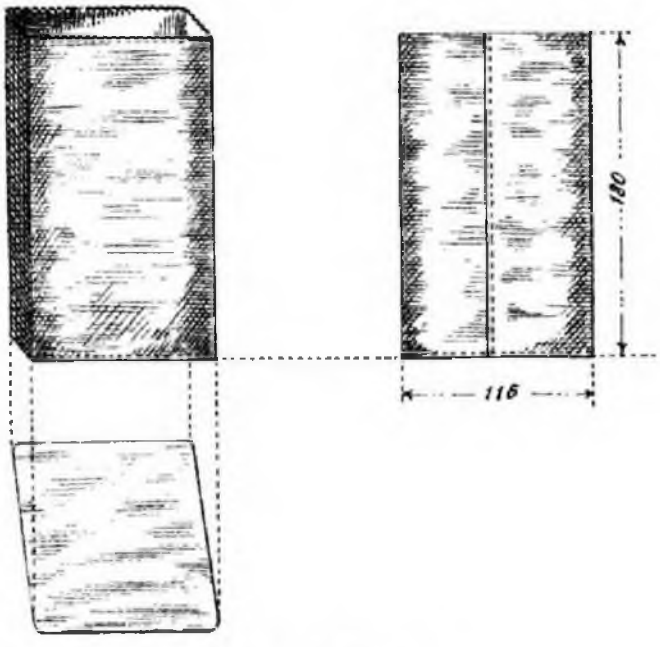
| Categoria | N. categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 165 | Controspallini di panno colorato da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi, di artiglieria e genio di milizia territoriale e del treno ausiliario militare (5). . . | P. | 1 00 | Variante |
| » | 166 | Controspallini di panno colorato da sottufficiali di fanteria, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale (5) . . . . . | » | 0 90 | Id. |
| » | 167 | Controspallini di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale (5). . . . . | » | » 34 | Id. |
| » | 174 | Controspallini di panno azzurrato per giubbe di tela delle compagnie di disciplina . . . . . | » | » 31 | Aggiunta |
| » | 559 | Giubbe di tela di cotone color bigio, con sparati laterali, da fanteria, sanità e sussistenza . . . . . | N. | 3 50 | Id. |
| » | 560 | Giubbe di tela di cotone color bigio, con sparati laterali, da genio. . | » | 3 50 | Id. |
| » | 561 | Giubbe di tela di cotone color bigio, da carabinieri . . . . . | » | 3 40 | Id. |
| » | 562 | Giubbe di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, da artiglieria da costa, da fortezza, da montagna e da operai . . . . . | » | 3 40 | Id. |
| » | 563 | Giubbe di tela di cotone color bigio, senza sparati laterali, e con controspallini, da armi a cavallo . | » | 3 30 | Id. |
| » | 676 | Pantaloni di tela di cotone color bigio . . . . . | » | 3 00 | Id. |
| » | 832 | Uose di tela di cotone color bigio, complete . . . . . | P. | 1 70 | Id. |
| » | 833 | Uose di tela di cotone color bigio, senza bottoni gemelli d'ottone e senza sottopiedi . . . . . | » | 1 40 | Id. |
| II | 38 | Casse per vestiario . . . . . | N. | 15 00 | Abolito |
| » | 109 | Ferri per punizione in campagna | » | 10 00 | Id. |
| » | 416 | Casse per vestiario . . . . . | » | 15 00 | Aggiunta |
| » | 447 | Ferri per punizione in campagna | » | 10 09 | Id. |
| VII | 283 | Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 . . . . . | m. l | 0 90 | Id. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

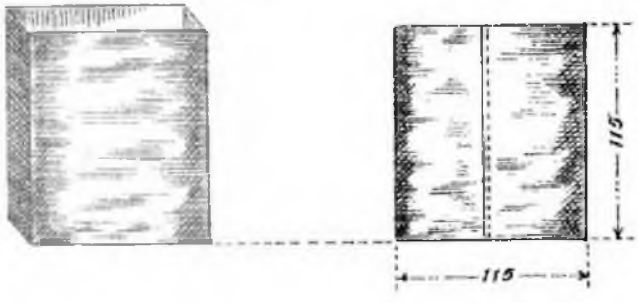


## Sacchetto per galletta a mano.

**Per una razione**




Per mezza razione




*Scala di 1 :5*

N. **196**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetti per galletta a mano per una e per mezza razione.** — (Con una tavola di disegno) (1). — 19 ottobre.

Affinchè le gallette a mano, per le quali è difficile ottenere un'assoluta precisione nelle dimensioni, possano essere agevolmente allogate nei relativi sacchetti, si è riconosciuto conveniente di aumentare alquanto le misure di questi nella lunghezza e nel fondo.

In conseguenza di ciò, le descrizioni e i conti di costruzione portati dall'*Atto* 47 ed i conti riportati nell'*Atto* 143 del corrente anno s'intendono sostituiti dai seguenti:

**Sacchetto per galletta a mano per una razione.**

È costruito con tela di cotone greggia per camicie, alta metri 0,74 e si compone di un corpo e di un fondo.

Il corpo è costituito di una striscia di tela rettangolare.

Il fondo è formato da un piccolo quadrato.

Le cuciture laterali e quelle del fondo sono ribadite internamente. A quei sacchetti cui all'imboccatura non rimane il vivagno si deve fare una cucitura a sopraggitto.

Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

| | | |
|---|---|---|
| Altezza . . . . . | m. | 0,180 |
| Larghezza . . . . . | » | 0,230 |
| Fondo. . . . . | » | 0,115 |

**Sacchetto per galletta a mano per mezza razione.**

È, per forma, tela e costruzione, identico a quello per una razione; varia solo in altezza.

Il sacchetto ultimato ha le seguenti dimensioni:

| | | |
|---|---|---|
| Altezza . . . . . | m. | 0,115 |
| Larghezza . . . . . | » | 0,230 |
| Fondo. . . . . | » | 0,115 |

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per galletta a mano per mezza razione.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | m. l. | 0 115 | » 40 | 0 046 |
| Mano d'opera | — | — — | — | — 0 044 |
| Prezzo di costo e di conteggio . . L. | | | | 0 09 |

CONTO DI COSTRUZIONE *del sacchetto per galletta a mano per una razione.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74 | m. l. | 0 160 | » 40 | 0 064 |
| Mano d'opera | — | — — | — | — 0 046 |
| Prezzo di costo e di conteggio . . L. | | | | 0 11 |

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei nuovi campioni e modelli (*patrons*) di sacchetti per galletta.

Nessuna modificazione dovrà essere recata ai sacchetti attualmente esistenti nei magazzini dei corpi.

Con la pubblicazione del presente *Atto* s'intende abrogata la circolare litografata n. 191 in data 11 agosto u. s. (Divisione vestiario ed equipaggiamento), con la quale veniva disposto che l'allestimento dei sacchetti per galletta fosse sospeso.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**DISPENSA 24ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 novembre.

OTTOBRE 3. — R. Decreto n. 576 che regola, con apposita istruzione, l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare, *pag.* 829.

» 16. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale tecnico dell'istituto geografico militare, *pag.* 841.

» 16. — R. Decreto che determina la costituzione dell'istituto geografico militare, *pag.* 842.

» 27. — Modificazioni alle istruzioni relative al R. Corpo di truppe coloniali. (*Atto* 2 del 1904), *pag.* 843.

» 28. — R. Decreto n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti, *pag.* 840.

» 30. — Istruzione per la esecuzione del R. Decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti, *pag.* 849.

Atto N. **197.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 576 che regola, con apposita istruzione, l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare.** — 3 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 27 ottobre 1872 sull'istituzione dell'istituto geografico militare, modificato dai successivi Regi Decreti 2 maggio 1880, 10 marzo 1881 e 3 dicembre 1882;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904, n. 216 e 300;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare, costituito nel modo indicato dalla legge sull'ordinamento del R. esercito, secondo le modificazioni apportatevi dalla legge 3 luglio 1904, n. 300, sopra citata, verranno regolati dalle prescrizioni conte-

nute nell'annessa istruzione, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, la quale, sostituirà la precedente istruzione approvata con R. Decreto in data 12 giugno 1898, n. 291.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
E. PEDOTTI.

---

## Istruzione per l'impiego, l'ammissione in servizio e le promozioni del personale tecnico dell'istituto geografico militare.

### Impiego.

1. Il geodeta capo e, di massima, anche gli ingegneri geografi, sono impiegati nella direzione ed esecuzione dei lavori geodetici e trigonometrici; possono però gli ingegneri geografi essere adibiti anche ad altri rami di servizio dell'istituto, quando ciò sia consigliabile per speciali loro competenze scientifiche ed artistiche.

2. Il geodeta capo determina l'indirizzo degli studi e dei lavori geodetici ed è il naturale consulente della direzione dell'istituto per quanto si riferisce a questo importantissimo ramo dell'attività scientifica dello stabilimento.

3. Egli perciò si occupa dell'incremento degli studi che si riferiscono ai lavori geodetici di spettanza dell'istituto e della R. Commissione geodetica italiana; concreta le proposte dei lavori da eseguirsi; fissa le norme per la loro condotta; determina il modo di esecuzione dei relativi calcoli; si occupa delle pubblicazioni inerenti a tali lavori; è incaricato dell'insegnamento delle discipline geodetiche, sia al personale permanente dell'istituto, sia agli ufficiali comandati a speciali corsi di geodesia; cura lo addestramento pratico del personale; disimpegna, infine, tutte quelle altre mansioni di carattere scientifico, che possono essergli affidate dalla direzione dell'istituto.

4. I topografi capi di 1ª e di 2ª classe sono impiegati nella

direzione ed ordinamento di lavori geometrici, cartografici e fototecnici.

5. Tutti gli altri topografi, a seconda della loro specialità, sono impiegati come:

geometri, triangolatori, mappatori nel servizio geometrico;

artisti disegnatori, litografi, pastellisti, incisori, fototecnici chimici e meccanici nel servizio di riproduzione cartografica.

**Ammissione in servizio.**

6. Il geodeta capo deve essere persona di merito incontrastato nella geodesia e noto nel mondo scientifico per opere pubblicate, o per memorie coronate da accademie, o per importanti lavori eseguiti o per ricerche scientifiche ben riconosciute. Di massima la scelta viene fatta tra gli ingegneri geografi dell'istituto abilitati all'insegnamento della geodesia in una università ed i professori delle università del regno.

7. La nomina del geodeta capo ha luogo per concorso di titoli, colle modalità stabilite volta a volta dal Ministero, in base alle proposte che la direzione dell'istituto inoltra, previ accordi coll'ufficio di presidenza della R. Commissione geodetica italiana.

8. L'ammissione in servizio nel personale degli ingegneri geografi può aver luogo soltanto nel grado di ingegnere geografo di 3ª classe.

9. In seguito a proposta della direzione dell'istituto, le vacanze ad ingegnere geografo di 3ª classe sono coperte, per concorso di titoli, tra coloro che hanno conseguito la laurea di ingegnere o di dottore in matematiche, tenendo speciale conto di quei giovani che, essendo stati impiegati in osservatori astronomici o gabinetti di geodesia, hanno acquistato pratica nella geodesia operativa.

10. Il canditato deve avere una età non superiore ai 30 anni; però, se abbia servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

11. I concorrenti debbono avere sana e robusta costituzione e buona vista, da accertarsi con apposita visita medica; debbono inoltre presentare tutti i documenti richiesti per gli impiegati delle altre amministrazioni dello Stato.

12. In caso di parità di titoli tra i concorrenti, la scelta è fatta mediante un esame, cui i candidati sono sottoposti secondo

un programma che è a volta a volta stabilito dalla direzione dell'istituto.

13. Quello tra i candidati, che è dichiarato ammissibile nel personale degli ingegneri geografi, viene sottoposto ad un esperimento di sei mesi.

Ultimato l'esperimento, il candidato può, se giudicato meritevole, conseguire la nomina definitiva ad ingegnere geografo di 3ª classe, coll'annuo stipendio di L. 2500.

14. Le vacanze nel grado gerarchico inferiore del personale dei topografi (aiutante topografo) per ogni specialità di servizio di questo ramo, sono riempite per concorso di esame tra i giovani che dietro invito pubblicato dal Ministero della guerra nella *Gazzetta ufficiale del regno*, in seguito a proposta della direzione dell'istituto, fanno domanda per esservi ammessi.

Nell'invito stesso, in base alle vacanze esistenti, viene stabilito, per ogni specialità di servizio, il numero dei candidati che, se dichiarati idonei, possono essere nominati aiutanti topografi.

15. Gli aspiranti al concorso di cui sopra non debbono avere un'età superiore ai 25 anni; però, se hanno servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni.

16. I concorrenti sono sottoposti a visita medica per accertare che abbiano sana e robusta costituzione e siano dotati di buona vista; debbono essi inoltre presentare tutti i documenti richiesti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato.

17. I concorrenti debbono assoggettarsi:

*a*) ad un esame di coltura generale, eguale per qualsiasi specialità di servizio;

*b*) ad un esame od esperimento pratico inerente alla specialità, cui il concorrente aspira.

18. L'esame di coltura generale comprende:

*a*) composizione italiana;

*b*) aritmetica pratica ed elementi di geometria;

*c*) nozioni elementari di cosmografia, di geografia e di topografia;

*d*) saggio di calligrafia.

19. L'esame speciale per i geometri triangolatori e per i mappatori comprende:

*a*) algebra elementare;

*b*) geometria piana e solida;

*c*) trigonometria rettilinea;

*d*) topografia e geometria pratica;

*e*) disegno topografico con scritture;

*f*) trigonometria sferica o disegno di paese a matita, a scelta del candidato.

20. L'esame speciale per gli artisti disegnatori, litografi, pastellisti ed incisori consiste nella esecuzione di un disegno topografico con scritture su carta, oppure su pietra, zinco o rame, a scelta del candidato, secondo la specialità a cui aspira, e dal quale risulti ben provata la sua abilità.

21. L'esame speciale per i meccanici e fototecnici consiste in svariati saggi dell'arte propria del candidato, in maniera che questi possa dare sicura prova di essere un buon operatore.

22. La commissione per gli esami di ammissione è composta: del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

23. Per ciascuna materia di esame sono fatte due votazioni: una di idoneità per *sì* o per *no*, e l'altra di classificazione con punti compresi fra 0 e 9, per i non idonei, e fra 10 e 20, per gli idonei.

24. Per i candidati provveduti di licenza liceale o di istituto tecnico, negli esami di coltura generale si fa la sola votazione di classificazione.

25. Il punto di coltura generale risulta dalla media dei punti ottenuti nelle singole prove, dando i seguenti coefficienti a ciascuno dei detti punti: composizione italiana 4, aritmetica pratica ed elementi di geometria 3, nozioni elementari di cosmografia, di geografia e topografia 2, calligrafia 1.

26. Per i candidati che, mediante esame, comprovino di conoscere lingue straniere, il punto di coltura generale viene aumentato di tanti quinti, quanti sono i punti che all'esame di ciascuna lingua superano il 9.

27. Gli esami delle lingue straniere consistono; pel francese, in una traduzione scritta dall'italiano al francese; e per le altre lingue, in una traduzione da queste all'italiano.

28. La commissione, nel dare il punto di merito su questi esami, tiene conto del tempo impiegato dal candidato nell'eseguire la traduzione e se esso abbia o non fatto uso del vocabolario.

29. Il punto dell'esame speciale risulta dalla media dei punti ottenuti in ogni singola materia od esperimento.

30. Il punto della media generale risulta dalla media dei due punti di coltura generale e dell'esame speciale.

31. Per ogni specialità, viene fatta la classificazione dei candidati in base alla media generale; e quelli dichiarati idonei, sino a raggiungere nella specialità stessa il numero prefissato nell'invito al concorso, sono sottoposti ad esperimento per un periodo di sei mesi.

32. Ultimato l'esperimento, si riunisce la commissione indicata al n. 22 per giudicare se il candidato meriti di essere proposto per la nomina ad aiutante topografo, formulando il suo giudizio in base ai lavori eseguiti ed alla condotta tenuta dai candidati in ufficio.

Ai giudicati meritevoli viene assegnato un punto di attitudine professionale, il quale, sommato colla media generale degli esami, costituisce il punto definitivo di classificazione secondo il quale è stabilito l'ordine di ammissione dei candidati, indipendentemente dalla loro specialità.

33. Coloro che abbiano subito con esito favorevole l'esperimento, sono nominati aiutanti topografi secondo l'ordine di ammissione.

34. Su proposta della direzione dell'istituto, motivata da riconosciute convenienze del servizio, è in facoltà del Ministero di ammettere per concorso di titoli in qualità di topografi principali di 2ª classe, persone che siano artisti o professionisti di vaglia, o chimici laureati, in ragione di uno su venti promozioni a quella classe dei topografi di carriera.

Per potere ottenere tale ammissione straordinaria, il candidato deve presentare tutti i documenti richiesti per l'ammissione ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato; non deve avere oltrepassato l'età di 40 anni; se però abbia servizi militari o civili precedenti che diano diritto a pensione, il limite di età può essere aumentato del numero degli anni di servizio prestati, limitatamente ad un massimo di 5 anni. È inoltre il candidato sottoposto a visita medica per accertare che abbia sana e robusta costituzione e buona vista.

35. I titoli degli aspiranti all'ammissione straordinaria, di cui al numero precedente, sono esaminati da una commissione presieduta dal direttore dell'istituto, della quale fanno parte in qualità di membri due ufficiali superiori od impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore e due professori civili della scuola d'arti e mestieri o dell'istituto di studi superiori, secondo la specialità del candidato.

36. Per potere conseguire l'ammissione, il candidato, che sia classificato il primo fra gli aspiranti, deve ottenere almeno i $^4/_5$ dei voti favorevoli.

37. A parità di titoli, la scelta del candidato ha luogo per concorso di esame, colle modalità da stabilirsi dal Ministero in base alle proposte della direzione dell'istituto, e su programma da compilarsi volta per volta dalla commissione di cui al precedente n. 35, tenuto conto della specialità cui gli aspiranti appartengono.

**Promozioni.**

38. Le promozioni degli ingegneri geografi hanno luogo:

*a*) indipendentemente da quelli dei topografi, entro i limiti dell'organico seguente:

1 ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 id. id. id. di 2ª id.;
1 ingegnere geografo di 1ª classe;
2 ingegneri geografi di 3ª id.;

*b*) oltre i limiti dell'organico di cui al comma precedente e fino al limite massimo dell'organico seguente, solo quando siano promossi, per anzianità oppure per scelta, topografi aventi eguale anzianità nel grado e nella classe corrispondenti:

2 ingegneri geografi principali di 1ª classe;
1 ingegnere geografo principale di 2ª id.
2 ingegneri geografi di 1ª classe.

39. Le promozioni nel personale degli ingegneri geografi (eccezione fatta per il geodeta capo, il quale è sempre nominato a norma di quanto è detto al n. 7) hanno luogo per anzianità, su proposta della direzione dell'istituto, tra coloro che sono giudicati idonei all'avanzamento e che hanno servito almeno due anni nella loro classe.

40. Il giudizio per l'idoneità all'avanzamento è dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche e va informato ai seguenti criteri:

*a*) per la promozione ad ingegnere geografo di 2ª classe e ad ingegnere geografo di 1ª classe, il giudizio deve essere basato essenzialmente sulla abilità dimostrata nella esecuzione dei lavori, tenendo anche conto delle qualità fisiche e morali e della condotta disciplinare;

*b*) per la promozione ad ingegnere geografo principale di 2ª classe, il candidato deve accoppiare a spiccate qualità di

carattere e di autorevolezza, estesa coltura generale e profonde cognizioni scientifiche nel ramo di servizio a cui è addetto;

*c*) per la promozione ad ingegnere geografo principale di 1ª classe il candidato deve possedere doti di ingegno, di scientifica erudizione, di carattere e di autorevolezza in modo così accentuato, da dare le più ampie garanzie che la direzione del servizio cui è addetto potrà essergli affidata con piena fiducia.

41. Le promozioni nel personale dei topografi sono fatte in seguito a proposta della direzione dell'istituto.

42. Il giudizio per determinare l'idoneità alla promozione è dato annualmente nella compilazione delle note caratteristiche ed è basato essenzialmente sull'abilità professionale, tenendo conto delle qualità fisiche e morali e della condotta disciplinare.

43. I posti vacanti di topografo di 2ª classe sono devoluti per anzianità agli aiutanti topografi che sono giudicati idonei all'avanzamento e che hanno almeno due anni di anzianità.

44. I posti vacanti di topografo di 1ª classe sono devoluti per anzianità ai topografi di 2ª classe che abbiano almeno due anni di anzianità.

45. Le vacanze a topografo principale di 2ª classe sono normalmente coperte con promozioni fatte per $^2/_3$ ad anzianità e per $^1/_3$ a scelta, secondo quanto è detto nei numeri seguenti, fra i topografi di 1ª classe giudicati meritevoli d'avanzamento e che abbiano due anni di anzianità, salvo l'eccezione di cui al n. 34.

Nel regolare tali promozioni ad anzianità ed a scelta, si tiene sempre conto della ripresa del turno troncato nella promozione precedente.

46. L'esame per la promozione ad anzianità consiste in due prove:

*a*) nello svolgimento in iscritto e successiva discussione orale di un tema di argomento tecnico relativo ai lavori dell'istituto. Sono proposti quattro temi diversi: due relativi al servizio geometrico, due a quello cartografico; il candidato ha libertà di scegliere uno qualunque dei quattro temi e questo deve essere svolto in un limite di tempo di quattro ore.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve dar prova, nello svolgimento e nella discussione del tema, di conoscere bene la materia;

*b*) nella esecuzione pratica di un lavoro adatto alla specialità di servizio di ciascun candidato, da svolgersi colle modalità fissate dalla direzione dell'istituto.

47. All'esame di concorso, di cui al numero precedente, sono

normalmente chiamati nel mese di ottobre di ogni anno i topografi di 1ª classe.

Non ripetono l'esame coloro che già abbiano ottenuto la idoneità negli anni precedenti.

48. La commissione esaminatrice è composta del direttore in 2°, presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

49. Per ciascuna delle due prove sopra indicate si fa una sola votazione per dichiarare idoneo o non idoneo il candidato, senza classificazione di punti.

50. I candidati dichiarati idonei in ambedue le prove sono inscritti nel quadro d'avanzamento insieme a quelli che abbiano riportato l'idoneità negli anni precedenti, secondo l'ordine di anzianità.

51. Coloro che per due volte o rinuncino all'esame, o non siano dichiarati idonei alla promozione, sono esclusi definitivamente dall'avanzamento.

52. I topografi che nell'anno in corso o nei precedenti ottengano od abbiano ottenuto l'idoneità per l'iscrizione nel quadro d'avanzamento per la promozione a topografo principale per anzianità, possono aspirare agli esami a scelta. La commissione compilatrice delle note caratteristiche prende in esame le domande all'uopo presentate e si pronuncia in merito ad esse, nel senso di ammettere agli esami quei candidati, per i quali si giudichi che la promozione a scelta possa riuscire di utilità al servizio.

53 L'esame per la promozione a scelta volge sui seguenti argomenti di indole cartografica:

*a*) nozioni di cosmografia e quadro riussuntivo delle operazioni geodetiche necessarie per la costituzione di capisaldi principali per i lavori cartografici;

*b*) cause che determinano differenza fra le posizioni geografiche della medesima località in lavori aventi diversa provenienza, e mezzi per armonizzare tali dati allo scopo di farli concorrere ad un unico lavoro cartografico;

*c*) proiezioni cartografiche, deformazioni e metodi per il riattacco di carte di proiezione diversa;

*d*) topografia e fotogrammetria;

*e*) nozioni sui vari metodi di riproduzione fotomeccanica; macchine ed apparecchi relativi;

*f*) prodotti cartografici dell'istituto e principali carte estere;

*g*) organizzazione dell'istituto e compito dei vari uffici e divisioni;

*h*) parallelo con i congeneri stabilimenti scientifici e cartografici nazionali ed esteri.

54. La direzione dell'istituto propone tre temi che si riferiscono agli argomenti enunciati al numero precedente, e tra essi il candidato ne sceglie uno, per il cui svolgimento sono concesse sei ore.

Il tema è poi discusso verbalmente dinanzi alla commissione esaminatrice, la quale rivolge ai candidati tutte quelle interrogazioni che siano ritenute opportune per acquistare piena cognizione del valore dei candidati stessi in materia cartografica.

55. La commissione è composta del direttore in 2° presidente, e di quattro membri scelti fra gli ufficiali superiori effettivi o comandati all'istituto e gli impiegati equiparati a rango di ufficiale superiore.

56. Si procede ad una sola votazione di idoneità o non idoneità del candidato, senza classificazione di punto; per essere dichiarato idoneo alla promozione a scelta, il candidato deve ottenere favorevoli i $^4/_5$ dei voti.

57. Possono essere ammessi a ripetere l'esame a scelta, in uno degli anni successivi ma per una seconda volta soltanto, quei candidati i quali nel primo esame, pur non avendo raggiunto i $^4/_5$, abbiano però ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

58. I candidati dichiarati in ogni anno promovibili a scelta, sono inscritti nel quadro per l'avanzamento a scelta insieme a quelli già dichiarati promovibili a scelta negli anni precedenti, secondo l'ordine della loro anzianità.

59. I risultati tanto degli esami per la promozione ad anzianità, quanto di quelli per la promozione a scelta, sono inscritti sulle note caratteristiche degli impiegati.

60. Le promozioni a topografo principale di 1ª classe sono fatte per anzianità fra i topografi principali di 2ª classe che sono dichiarati idonei all'avanzamento e che hanno almeno due anni di anzianità.

61. Per l'avanzamento a topografo capo di 2ª classe, il topografo principale di 1ª classe deve avere almeno due anni di anzianità ed aver dato prova di conoscere i diversi rami di servizio dell'istituto e le relazioni che li collegano. Deve inoltre, nel ramo in cui presta servizio (geometrico, artistico o fototecnico), possedere tale competenza, accoppiata a qualità spiccate di autorevolezza e di energia, da potervi esercitare mansioni di carattere direttivo.

62. Per poter ottenere la promozione a topografo capo di

2ª classe, i topografi principali di 1ª classe aventi la maggiore anzianità e per i quali risulti, dalle note caratteristiche, che possiedono le doti indicate nel numero precedente, sono sottoposti ad un esperimento pratico di sei mesi almeno, durante il quale debbono dar prova di sapere organizzare e dirigere lavori complessi che richiedono l'opera di più impiegati.

63. Al termine dell'esperimento, una commissione presieduta dal direttore dell'istituto e composta del direttore in 2° e di tre ufficiali superiori o topografi capi, si pronuncia in merito alla idoneità all'avanzamento; per ottenere l'idoneità, il candidato deve conseguire almeno i $^4/_5$ dei voti favorevoli.

64. L'esperimento può essere continuato per altri sei mesi ma non oltre, quando il candidato, non avendo raggiunto i $^4/_5$, abbia però conseguito la maggioranza dei voti favorevoli.

65. Il topografo principale di 1ª classe, che per due anni consecutivi non sia giudicato meritevole di ammissione all'esperimento o che, ammessovi non abbia conseguito i $^4/_5$ dei voti favorevoli nè dopo i primi sei mesi, nè dopo i sei mesi successivi, rimane definitivamente escluso dall'avanzamento.

66. La promozione da topografo capo di 2ª classe a topografo capo di 1ª classe ha luogo esclusivamente a scelta.

67. Per poter essere promosso topografo capo di 1ª classe, il topografo capo di 2ª deve avere due anni di anzianità, e, nella esplicazione del suo ordinario servizio, aver dato costanti e sicure prove di conservare in tutta la loro pienezza le qualità necessarie per dirigere una divisione del servizio cartografico.

**Disposizioni transitorie.**

68. Gli ingegneri geografi in servizio, all'atto della promulgazione della legge che stabilisce il nuovo organico, potranno essere promossi fino al limite massimo dell'organico di cui al n. 38 comma *b*), indipendentemente dall'avanzamento dei topografi.

69. Il grado, titolo ed assegni degli attuali ingegneri geografi principali di 1ª e di 2ª classe e degli attuali ingegneri geografi di 1ª e di 2ª classe rimangono invariati.

70. Gli attuali ingegneri geografi principali di 3ª classe assumeranno grado e titolo di ingegnere geografo principale di 2ª, cogli assegni per questa classe stabiliti dalla nuova legge.

71. I topografi principali di 1ª classe, i topografi principali di 2ª classe, i topografi di 1ª classe ed i topografi di 2ª classe

(vecchia graduazione) assumeranno rispettivamente grado e titolo di topografi capi di 2ª classe, topografi principali di 1ª, topografi principali di 2ª e topografi di 1ª classe (nuova graduazione).

72. Gli aiutanti topografi di 1ª classe assumeranno grado e titolo di topografi di 2ª classe.

73. Gli aiutanti topografi di 2ª classe assumeranno la denominazione di aiutanti topografi.

74. I topografi di 1ª classe (nuova graduazione) che all'atto della promulgazione della legge rivestivano il grado di topografo di 2ª classe, saranno successivamente promossi al grado e classe superiore (topografo principale di 2ª classe) senza sostenere altro esame, avendolo essi già subito nella classe precedente.

Le loro promozioni si effettueranno per anzianità fino ad esaurimento dell'attuale ruolo, dopo di che saranno attuati i turni ad anzianità ed a scelta colle norme della presente Istruzione.

75. Tutti i topografi di 2ª classe (nuova graduazione) che all'atto della promulgazione della legge rivestivano il grado di aiutante topografo di 1ª classe, saranno successivamente promossi per anzianità alla classe superiore (topografi di 1ª) colle norme stabilite da questa Istruzione ed indipendentemente dall'esito degli esami che avessero già subiti.

Coloro che già abbiano sostenuto le prove d'esame ad anzianità od a scelta, usufruiranno dei diritti da essi acquisiti nella classe superiore, senza bisogno di altro esame all'atto del loro passaggio a topografo principale di 2ª classe.

Coloro che non abbiano ancora subito gli esami saranno a loro turno promossi alla classe superiore con le norme della presente Istruzione e daranno poi i loro esami per il passaggio a topografo principale di 2ª classe.

76. Gli straordinari in servizio all'istituto geografico militare all'atto della promulgazione della legge 3 luglio 1904, n. 300, potranno, qualunque sia la loro età, essere ammessi senza esami a colmare le prime vacanze che si produrranno nel ruolo degli aiutanti topografi, senza far luogo al concorso di cui al numero 14 e seguenti della presente Istruzione.

Dette ammissioni, man mano si verifichino le vacanze, avranno luogo secondo l'ordine di anzianità derivante dal numero degli anni di servizio prestati in qualità di straordinari.

V.° d'ordine di S. M
*Il Ministro della guerra*
E. PEDOTTI.

N. 198. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare del personale tecnico dell'istituto geografico militare.** — 16 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 27 ottobre 1872 sulla costituzione dell'istituto topografico militare, modificato dai Regi Decreti 2 maggio 1880, 10 marzo 1881 e 3 dicembre 1882;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300;

Visto il R. Decreto 3 giugno 1874 che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, modificato dal R. Decreto 25 aprile 1897;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto geografico militare risulta dallo specchio unito al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

SPECCHIO *d'assimilazione di rango a grado militare degli ingegneri geografi e dei topografi dell'istituto geografico militare.*

| Denominazione graduale | | Assimilazione di rango a grado militare |
|---|---|---|
| Ingegneri geografi | Topografi | |
| Geodeta capo . . . . | Topografo capo di 1ª classe. | Tenente colonnello. |
| Ingegnere geografo principale di 1ª classe. | | |
| Ingegnere geografo principale di 2ª classe. | Topografo capo di 2ª classe. | Maggiore |
| Ingegnere geografo di 1ª classe. | Topografo principale di 1ª classe. | Capitano |
| Id. id. di 2ª. id. . . . | Id. id. di 2ª id. . . . | |
| Ingegnere geografo di 3ª classe. | Topografo di 1ª classe | Tenente |
| — | Id. di 2ª id. | |
| — | Aiutante topografo . . | Sottotenente |

V.° d'ordine di S. M.:
*Il Ministro della guerra*
E. PEDOTTI.

N. **199**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che determina la costituzione dell'istituto geografico militare**. — 16 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 27 ottobre 1872 sulla costituzione dell'istituto topografico militare, modificato dai Regi Decreti 2 maggio 1880, 10 marzo 1881 e 3 dicembre 1882;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n 525, modificato con le leggi in data 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'istituto geografico militare è costituito dagli elementi sotto indicati:

*a*) Direzione;
*b*) Ufficio geodetico;
*c*) Ufficio meccanico;
*d*) Divisione trigonometria;
*e*) Divisione topografia;
*f*) Divisione artistica;
*g*) Divisione fototecnica;
*h*) Ufficio d'amministrazione.

Tanto gli uffici, quanto le divisioni, sono suddivisi in un certo numero di reparti variabili secondo le esigenze del servizio.

Il Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

E. PEDOTTI.

---

N. **200**. — COLONIA ERITREA. — **Modificazioni alle istruzioni relative al R. Corpo di truppe coloniali.** (***Atto* 2 del 1904**). — 27 ottobre.

All'*Atto* 2 del corrente anno sono apportate le seguenti modificazioni:

§ 14. Alla fine del 1° capoverso *dopo le parole*: (*Atto* 220 del 1895) *aggiungere*:

Quando il carteggio per gli atti di cui nel precedente capoverso venga compiuto dopo che un ufficiale sia già stato perduto di forza dal R. Corpo di truppe coloniali, il deposito della Colonia trasmetterà una copia del verbale e dei documenti che servirono di base al verbale stesso, all'amministrazione cui l'ufficiale sarà stato trasferito affinchè questa possa provvedere per la relativa iscrizione a matricola e per le conseguenti partecipazioni prescritte dall'istruzione relativa.

§ 14. Al 2° capoverso *dopo le parole*: citato regolamento, *togliere il punto ed aggiungere*:

per gli ufficiali tuttora in forza al R. Corpo di truppe coloniali; mentre per gli altri, tali incumbenti saranno promossi dai corpi a cui gli ufficiali furono trasferiti.

§ 16. Al primo capoverso *sostituire*:

Le destinazioni ed i trasferimenti degli ufficiali al deposito della Colonia saranno fatti secondo le ordinarie norme in vigore pei trasferimenti di corpo, senonchè i detti ufficiali verranno passati effettivi al Regio Corpo di truppe coloniali dal giorno successivo a quello in cui si presenteranno al comando del deposito. Si osserveranno anche per essi le disposizioni del precedente § 12 per la parte che è loro applicabile.

§ 24. Al secondo capoverso *sostituire*:

Prima di ammettere militari in congedo, i comandanti dei distretti e delle legioni carabinieri dovranno informarsi dal comandante del deposito della Colonia in Napoli se presso il R. Corpo di truppe coloniali esistono le vacanze relative, trasmettendogli ad un tempo copia del *Foglio matricolare* mod. 59 e, pei sottufficiali, anche del *Foglio caratteristico* mod. 961.

§ 33. Al secondo capoverso *cancellare le parole*: in massima, ed alla fine dello stesso secondo capoverso *aggiungere*:

Queste saranno notificate al deposito della Colonia in Napoli, il quale ne riferirà al comando del X corpo d'armata per le sue determinazioni.

§ 34. Al primo capoverso, 3° rigo *dopo le parole*: i voluti requisiti, *aggiungere*: ed averli resi edotti degli obblighi cui vanno incontro.

§ 37. All'ultimo capoverso *sostituire*:

Le richieste di militari telegrafisti da destinarsi in Africa *d'autorità* saranno trasmesse dal comando del X corpo d'armata a quello del 3° reggimento genio. Nelle richieste sarà specificato il numero di militari *per ogni grado*. Il comandante del 3° genio provvederà all'assegnazione nominale di coloro che riterrà più idonei a ben disimpegnare la specialità del servizio.

§ 45. Al penultimo capoverso, *sostituire*:

Il comandante del R. Corpo di truppe coloniali esamina le domande e per coloro che egli ritiene idonei e meritevoli dell'invocata ammissione a nuova ferma, invita i comandanti di reparto, pel tramite dei rispettivi comandanti di corpo, a far firmare agli interessati un nuovo atto di ammissione conforme all'allegato n. 4.

Alla fine del § 45, *aggiungere*:

A coloro che furono riconosciuti non idonei o dichiarati non meritevoli di permanere in Africa, il comandante del Regio Corpo fa conoscere, pel tramite dei singoli comandanti di corpo, i motivi della non accettazione delle domande.

§ 87. Al primo capoverso, *alle parole*: mesi tre, *sostituire*: giorni novanta.

§ 88. Al primo capoverso *cancellare le parole*: e quando sia il caso, la relativa iscrizione a matricola.

§ 88. Al secondo capoverso, *sostituire i seguenti tre capoversi:*

La relativa iscrizione a matricola, quando ne sia il caso, sarà eseguita dal deposito della Colonia pei militari tuttora in forza al R. Corpo di truppe coloniali, mentre pei trasferiti altrove o pei congedati vi provvederanno, pei primi, i corpi a cui i militari furono trasferiti; e pei secondi, i distretti di leva.

Quando pertanto ritornino in Italia militari fatti rimpatriare per motivi di salute in seguito a lesioni od infermità attribuibili a motivi di servizio, essi verranno, secondo i casi, congedati, inviati in licenza o fatti entrare all'ospedale militare di Napoli (se nelle condizioni di cui nel successivo § 89) ed il deposito, nello stesso tempo, inizierà subito le pratiche per la compilazione del verbale affermativo o negativo circa l'origine del male.

Una copia del detto verbale, con le copie dei documenti che servirono di base alla compilazione di esso, sarà poi trasmessa all'amministrazione cui il militare passò effettivo pei successivi provvedimenti medico-legali e per le conseguenti variazioni matricolari.

§ 93. Al primo capoverso, *dopo le parole*: art. 106 del regolamento organico, *togliere la parentesi di chiusura ed aggiungere*: *Atto* 142 del 1902, *e chiudere la parentesi.*

A tutto il resto del § 93 *sostituire:*

All'atto dell'invio a destinazione viene inoltre pagato il credito del soldo annuale se sia già pervenuto al deposito della Colonia in Napoli il conto di tale soldo; in caso diverso la liquidazione sarà fatta mediante vaglia bancari o vaglia cartoline da far pervenire ai creditori:

*a*) se rimasti sotto le armi, per mezzo dei corpi ai quali furono rinviati;

*b*) se congedati e in sedi di distretti, per mezzo dei distretti, oppure se il creditore non risieda in luogo in cui vi sia distretto, per mezzo del comando della stazione di carabinieri più vicina al domicilio del creditore.

Contemporaneamente all'invio dei vaglia, sarà spedito agli interessati il rispettivo conto del soldo perchè dopo averne presa conoscenza lo firmino per quitanza e lo restituiscano al deposito della Colonia per essere allegato al rendiconto di cassa.

§ 114. Dopo il rigo 19°, *aggiungere:*

Per le sostanze infiammabili però, le amministrazioni speditrici attenderanno ordini dal Ministero della guerra per cono-

scere la località ove dovranno essere dirette per la conseguente spedizione a Massaua.

All'autorità incaricata della spedizione verrà rimessa, per cura dell'amministrazione speditrice, un esemplare della nota descrittiva dei colli. L'altro esemplare sarà inviato al deposito della Colonia in Napoli insieme agli altri documenti prescritti.

§ 149. *Sostituire:*

§ 149. La relativa variazione matricolare sarà fatta con la formula seguente:

« Tale nel R. Corpo di truppe coloniali rimanendo in congedo illimitato li . . . . . ».

Per quelli che compiuto il servizio sotto le armi in Colonia, vi eleggono domicilio all'atto del congedo, sarà adoperata la formula:

« Mandato in congedo illimitato li . . . . . »

§ 153. *Dopo le parole*: La relativa formula matricolare sarà la seguente: *sostituire:*

« Tale nel . . . . . per aver cessato di risiedere nella Colonia Eritrea li . . . . . »

Alla fine del paragrafo stesso *aggiungere il seguente*:

§ 154. I militari di truppa che all'atto del loro congedamento in Italia chiedono di eleggere il proprio domicilio in Colonia a senso del § 636 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento dovranno, per cura dei corpi cui appartengono, essere avviati al deposito della Colonia in Napoli in modo che vi giungano il giorno precedente a quello della partenza del piroscafo per Massaua provvisti degli scontrini ed assegni di viaggio sino a Massaua stessa.

Tali militari però dovranno inoltre soddisfare alle condizioni stabilite dal Governo della Colonia per coloro che intendono, di recarvisi per esercitarvi un'arte od un mestiere, condizioni che saranno notificate dal deposito della Colonia in Napoli ai corpi interessati che ne chiederanno informazioni in tempo opportuno.

Il § 154 *correggerlo in*: 155.

In fondo all'Allegato N° 2 *aggiungere*: *in parentesi*:

(Vedi a tergo le avvertenze).

Allegato N° 3 All'intestazione, *sostituire:*

SPECCHIO *numerico dei militari di truppa che esercitano uno dei mestieri occorrenti alle varie specialità di servizio e che possono essere destinati d'autorità al R. Corpo di truppe coloniali.*

Alla seconda colonna dello specchio, *alla parola:* SPECIALITÀ, *sostituire:* MESTIERI.

All'Allegato N. 4 *sostituire*:

## R. CORPO DI TRUPPE COLONIALI

(1). . . . . .

---

**Atto di ammissione ad una nuova ferma nel R. Corpo di truppe coloniali.**

L'anno . . . . addì . . . . si è presentato avanti il . . . (2) il . . . . appartenente a . . . . (1) ed ascritto al n. . . . di matricola ed alla classe . . . il quale ha fatto istanza di essere ammesso ad una nuova ferma biennale nel R. Corpo di truppe coloniali a termini dell'art. 43 dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea 30 marzo 1902 (*Atto* 142).

Il sottoscritto comandante del suddetto R. Corpo informato dal . . . . . (3) che il richiedente conserva tutte le qualità fisiche e morali volute per la detta ammissione, ammette il militare stesso alla ferma suddetta.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede, ha qui appresso apposta la propria firma.

*Firma del militare richiedente*

. . . . . .

*Il Colonnello*
*Comandante del R. Corpo di truppe coloniali.*

(1) Battaglione indigeni — Compagnia cacciatori — Squadrone — Batteria ecc.
(2) Comandante del reparto al quale il militare appartiene.
(3) Comandante di battaglione o dall'ufficiale con attribuzioni di comandante di corpo per gli altri reparti o servizi.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **201.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. Decreto n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti.** — 28 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per mantenere al completo la forza bilanciata dell'arma dei carabinieri reali potranno, in aiuto dei medesimi essere comandati, secondo le norme stabilite dal Ministro della guerra, soldati di fanteria e di cavalleria i quali prenderanno nome di « carabinieri aggiunti ».

Art. 2.

Nelle circostanze di bisogni straordinari per la sicurezza pubblica, sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa col Ministro della guerra, con un maggior numero di carabinieri aggiunti si potrà anche eccedere la forza bilanciata dell'arma sopradetta.

Art. 3.

I carabinieri aggiunti dipenderanno dai graduati dell'arma ed in servizio anche dai semplici carabinieri ed andranno soggetti alla disciplina dell'arma stessa.

Art. 4.

I medesimi conserveranno l'uniforme del proprio corpo o reggimento, salvo le modificazioni che saranno ravvisate necessarie per le varie armi.

Art. 5.

Saranno alloggiati nelle caserme dell'arma insieme ai carabinieri reali.

Art. 6.

I soldati di cui sopra, siano essi di fanteria che di cavalleria, cesseranno di ricevere le competenze dai corpi d'origine; avranno invece l'assegno giornaliero di L. 1,65 se comandati in servizio a piedi, di L. 1,96 quei di cavalleria

qualora siano comandati col loro cavallo, oltre la razione di foraggio di L. 1,40 pel medesimo. Gli uni e gli altri godranno inoltre delle indennità di viaggio, di pernottamento e delle altre competenze eventuali al pari dei carabinieri reali.

Art. 7.

La spesa di questi carabinieri aggiunti è sostenuta dal bilancio della guerra entro i limiti dello stanziamento complessivo consolidato nel bilancio stesso per l'arma dei carabinieri reali e del contributo annuo variabile ad esso fornito dal Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
E. PEDOTTI.

---

N. **202**. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per la esecuzione del R. Decreto 28 ottobre 1904, n. 577, che istituisce i carabinieri aggiunti**. — 30 ottobre.

1. Il comando di reggimento che riceve ordini dal Ministero di somministrare un dato numero di militari pel servizio di carabinieri aggiunti li sceglierà fra i soldati ascritti alla ferma di tre anni che volontariamente consentono a prestare tale servizio, siano di fisico robusto, atti a sopportare le fatiche del servizio dell'arma dei carabinieri reali, siano intelligenti e di buona condotta, sappiano fare la loro firma ed abbiano già acquistato una sufficiente istruzione dell'arma alla quale appartengono: dovranno avere una statura non inferiore a m. 1,60.

Quando il numero che il corpo deve somministrare non viene raggiunto con individui che volontariamente consentono ad essere adibiti a quel servizio, ne sceglierà d'autorità il numero occorrente a completare quello richiesto.

2. Potranno anche essere ammessi a prestare tale servizio i caporali. Però questi dovranno rinunziare al loro grado e non potranno mai essere destinati che col loro assentimento.

Qualora poi cessassero dal servizio di carabiniere aggiunto per causa indipendente dalla loro volontà saranno reintegrati nel grado di caporale.

3. Potranno pure essere ammessi a prestare il servizio di cui trattasi militari ascritti o designati per la ferma di due anni purchè si vincolino con dichiarazione scritta ad assumere la ferma di tre anni

In ogni caso non potranno essere destinati a tale servizio militari che non abbiano compiuto un intiero periodo d'istruzione (dopo, cioè, le manovre estive) ovvero che debbano rimanere alle armi per un periodo inferiore a sei mesi circa.

4. Affinchè il Ministero possa aver norma nel regolare la somministrazione di militari pel servizio di carabinieri aggiunti, tutti i corpi, al primo d'ogni mese, trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un elenco numerico dei militari aventi i prescritti requisiti i quali desiderino di essere destinati a tale servizio.

5. Designati gli individui da destinarsi per carabinieri aggiunti, il comando del corpo ne trasmette l'elenco nominativo corredato dai fogli matricolari mod. 59 al comando della legione dei carabinieri reali alla quale devono essere destinati. Il comando della legione fa noto al comando del reggimento il nome degli individui proposti che sono accettati per la destinazione a carabinieri aggiunti e respinge a detto comando i mod. 59 di quelli non accettati. Il corpo ne riferirà al Ministero per il completamento del numero voluto.

6. I militari definitivamente prescelti per carabinieri aggiunti saranno dai corpi cui appartengono diretti ai luoghi designati dal comando della legione dei carabinieri di cui sopra, soddisfatti d'ogni loro avere per tutto il giorno d'arrivo. Essi saranno inviati a destinazione disarmati, senza tenda e col corredo in buono stato d'uso.

7. Le stesse norme si osserveranno pei militari dei reggimenti di cavalleria che il Ministero avesse prescritto dover essere somministrati per prestar servizio a cavallo nei carabinieri aggiunti. Detti individui raggiungeranno la loro destinazione col cavallo loro in consegna e la completa bardatura.

8. I carabinieri aggiunti saranno presi in aggregazione dalle legioni presso le quali sono destinati. I corpi cui appartengono li porteranno perciò nella forza senza assegno e nel rapporto situazione mod. 80 *A* li segneranno alla colonna 10 distinguendoli colla denominazione di « carabinieri aggiunti ». Dalle legioni carabinieri reali saranno segnati nella colonna 1

del rapporto situazione mod. 80 *E* distinguendoli colla denominazione « Carabinieri aggiunti del ... reggimento.. ».

9. Anche i cavalli saranno presi in aggregazione dalle legioni; verranno perciò dai reggimenti passati effettivi ai depositi e dimostrati nella forza senza assegno. Tanto i reggimenti quanto le legioni li designeranno nei rispettivi rapporti situazione colla denominazione « Cavalli di carabinieri aggiunti ».

Nel prospetto della forza mod. 215 le legioni dimostreranno i carabinieri aggiunti inserendo apposita dicitura nella colonna 1 del quadro C e dimostreranno i cavalli nel quadro *E*.

10. I carabinieri aggiunti riceveranno gli assegni indicati nel seguente specchio e godranno inoltre delle indennità di pernottazione, di viaggio e delle altre competenze eventuali al pari dei carabinieri effettivi.

| | Assegno giornaliero | Scomposizione dell'assegno | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Soldo | Quota vestiario | Indennità comuni |
| Carabinieri aggiunti a piedi . . . . . | 1,65 | 1,42 | 0,18 | 0,05 |
| Carabinieri aggiunti a cavallo . . . . | 1,96 | 1,62 | 0,18 | 0,16 (1) |

(1) Undici centesimi andranno a favore della massa cavalli per provvedere alla ferratura dei cavalli, alla cura dei medesimi in caso di malattia ed alla manutenzione della bardatura.

La razione di foraggio pei cavalli dei carabinieri aggiunti sarà somministrata dalle legioni e calcolata a L. 1,40 come pei carabinieri effettivi.

11. I carabinieri aggiunti dipenderanno dai graduati dell'arma ed in servizio potranno anche essere posti sotto gli ordini dei semplici carabinieri; andranno soggetti alla disciplina dell'arma dei carabinieri reali.

12. Il carabiniere aggiunto che si palesasse incapace o si rendesse immeritevole, per cattiva condotta di continuare a prestare tale servizio nell'arma, sarà rimandato al corpo da cui proviene dal comando della legione carabinieri cui è ascritto. Tale rinvio sarà annotato nel foglio matricolare mod. 59 degli

interessati ponendo nel caso di cessazione per cattiva condotta, nella variazione matricolare l'indicazione: per punizione.

13. Le variazioni matricolari saranno dalle legioni comunicate ai corpi ai quali appartengono gli aggiunti per essere dai corpi trascritte sui propri ruoli.

Saranno egualmente comunicate ai corpi rispettivi le variazioni matricolari dei cavalli.

14. Per i carabinieri aggiunti non si impianterà conto individuale; l'amministrazione del corredo sarà fatta per conto della massa vestiario delle legioni carabinieri colle norme comuni ai corpi delle altre armi.

Gli oggetti nuovi che occorressero ai carabinieri aggiunti saranno prelevati dai depositi viciniori dalle legioni carabinieri mediante rimborso in conto corrente a carico della massa vestiario.

La legione provvederà pure a carico della massa vestiario alle riparazioni degli oggetti di corredo; e a spese della propria massa cavalli alla ferratura dei cavalli, alla cura di essi in caso di malattia ed alla manutenzione della bardatura.

15. L'armamento e la bufetteria saranno distribuiti dalle legioni.

16. I carabinieri aggiunti non cessano di far servizio presso l'arma dei carabinieri reali che in seguito a disposizione ministeriale, eccezione fatta del caso contemplato al n. 12.

17. In caso di congedamento:

i carabinieri aggiunti che fanno servizio a piedi saranno congedati dalle legioni cui sono addetti, secondo le vigenti disposizioni;

i carabinieri aggiunti che fanno servizio a cavallo, normalmente rientreranno prima al corpo e vi consegneranno il cavallo e la bardatura, dopo di che saranno inviati in congedo dal corpo stesso, salvo disposizioni speciali emanate dal Ministero.

All'atto del congedamento, cessando dalla qualità di carabinieri aggiunti, i militari di cui trattasi saranno trasferiti al corpo cui debbono essere effettivi secondo le vigenti tabelle di mobilitazione.

18. Il passaggio definitivo dei carabinieri aggiunti nell'arma dei carabinieri reali si effettuerà secondo le norme vigenti pel passaggio di militari dalle altre armi a quella dei carabinieri reali.

19. Quando gli aggiunti cessano di far servizio presso l'arma dei carabinieri reali, la legione trasmetterà al corpo, al quale

i carabinieri aggiunti sono effettivi, il foglio matricolare modello 59 corredato dal supplemento al foglio stesso mod. 736 in duplice copia. Gli individui saranno soddisfatti d'ogni loro avere a tutto il giorno dell'arrivo a destinazione.

20. Le formule matricolari da usarsi rispettivamente nel caso di destinazione e di cessazione dal servizio di carabiniere aggiunto, saranno le seguenti:

« Tale, carabiniere aggiunto nella legione carabinieri reali di..... (Dispaccio ministeriale del.....) li..... »

« Tale, rientrato al..... reggimento..... avendo cessato da carabiniere aggiunto li..... »

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

**DISPENSA 25ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre.

AGOSTO 1. — R. Decreto che approva le graduatorie delle nomine da effettuarsi in applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217, *pag.* 855.
OTTOBRE 20. — R. Decreto n. 585 concernente lo stato degli assistenti locali del genio militare, *pag.* 867.
NOVEMBRE 5. — Istruzione sull'apparato telefonico mod. 1902 e sul microfono Blake trasformato in Delville. (Appendice al volume 11° delle istruzioni pratiche del genio, *pag.* 874.
» 9. — Spedizioni destinate all' isola d' Elba, *pag.* 874.
» 10. — Modificazione all'*Atto* 54 del 1903, relativo ai sottufficiali macchinisti, quale fu modificato dall'*Atto* 368 dello stesso anno, *pag.* 875.
» 10. — Vie facoltative pei viaggi a tariffa ridotta, *pag.* 875.
» 11. — Provvedimenti per le nomine a sottotenente di complemento, *pag.* 877.

Atto N. **203**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che approva le graduatorie delle nomine da effettuarsi in applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217.** — 1° agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge approvata con R. Decreto 2 giugno 1904, n. 217;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti scritturali di artiglieria e genio e dei magazzini centrali, e gli inservienti presso la scuola di guerra che disimpegnano attribuzioni di ufficiali di scrittura od affini, designati per la nomina ad ufficiale d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti, nonchè i capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti designati per la nomina a assistenti locali del genio, conseguiranno le nomine stesse secondo le unite graduatorie, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 1° agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

GRADUATORIA *sulla base dell'anzianità e dell'ordine delle paghe operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti scritturali di artig genio, dei magazzini centrali e degli inservienti presso la scuola di da nominarsi ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari denti giusta la facoltà fattane al Ministro della guerra con l della legge 2 giugno 1904, n. 217.*

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn 1903 | Servizio a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotto Placido . . | Giovanni | 8 febb. 1866 *(a)* | 0 45 all'ora | Artiglieria |
| 2 | Sorio Benedetto. . | Giuseppe | 1 apr. 1867 | 3 00 | Genio |
| 3 | Cuomo Agostino . | Francesco | 1 gen. 1869 | 4 50 | Magazzini |
| 4 | Treves Moisè . . | Giacobbe | 23 gen. 1869 | 4 50 | Id. |
| 5 | Bolzicco Giuseppe. | Bernardo | 1 lug. 1871 | 3 75 | Genio |
| 6 | Faroni Gaetano. . | Carlo | 11 dic. 1872 | 3 00 | Artiglieria |
| 7 | Porchi Angelo . . | Domenico | 22 sett 1873 | 4 50 | Id. |
| 8 | Pacchioni Antonio. | Vincenzo Lib. | 26 nov. 1873 | 3 00 | Id. |
| 9 | Segnaroli Giuseppe. | Pietro | 1 ott. 1874 | 3 00 | Id. |
| 10 | Gusti Paolo . . . | Nicola | 1 giu. 1876 | 2 50 | Magazzini |
| 11 | Data Evasio . . . | Giuseppe | 14 nov. 1876 | 1500 00 annue | Scuola di guerra |
| 12 | Filippini Lodovico. | Giuseppe | 19 febb. 1877 *(b)* | 3 00 | Artiglieria |
| 13 | Foberti Stellario . | Salvatore | 15 lug. 1877 | 2 75 | Id. |
| 14 | Comini Antonio . | N. N. | 1 ott. 1877 | 3 25 | Genio |
| 15 | Mancino Nicola. . | Giuseppe | 10 ott. 1877 | 3 00 | Artiglieria |
| 16 | Bonfiglio Ernesto . | Aristotele | 5 febb. 1878 | 2 75 | Id. |
| 17 | Cane Vittorio . . | Carlo | 1 apr. 1878 | 4 50 | Magazzini |
| 18 | Mezzino Carlo . . | Nicola | 16 apr. 1878 | 3 00 | Genio |
| 19 | Arecco Giacomo | Stefano | 1 lug. 1878 | 3 00 | Artiglieria |
| 20 | Capolongo Arturo. | Salvatore | 1 ago. 1878 | 6 00 | Genio |
| 21 | Treves Giacobbe . | Giacobbe | 19 dic. 1878 *(c)* | 3 50 | Artiglieria |
| 22 | Zeri Enrico . . . | Pietro | 4 febb. 1879 | 6 00 | Genio |
| 23 | de Felice Ferdinando. | Nicola | 1 mag. 1879 | 3 00 | Artiglieria |
| 24 | Ferrari Benedetto . | Luigi | 1 giu. 1879 | 4 00 | Genio |
| 25 | Speranza Giovanni. | Carlo | 1 apr 1880 | 5 50 | Id. |
| 26 | Malano Giacomo . | Francesco | 1 mag 1880 | 3 25 | Artiglieria |
| 27 | Cioffi Vincenzo. . | Francesco | 12 giu. 1880 *(d)* | 4 00 | Id. |

*(a)* 2 settembre 1865 con interruzione dal 4 maggio 1866 al 10 ottobre 1866.
*(b)* 18 gennaio 1872 con interruzione dal 1° marzo 1872 al 2 aprile 1877.
*(c)* 31 ottobre 1873 con interruzione dal 1° aprile 1875 al 19 luglio 1876; dal 30 aprile 1877 al 30 gennaio 1879; dal 31 dicembre 1884 al 1° febbraio 1877.
*(d)* 20 gennaio 1872 con interuzione dal 28 gennaio 1874 al 20 giugno 1882.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Serrani Ruggero | Ciriaco | 26 ott. 1880 | 2 60 | Artiglieria |
| 29 | Tesio Carlo | Rinaldo | 11 gen. 1881 | 3 00 | Id. |
| 30 | De Narcellis Raffaele. | Nicola | 23 feb. 1881 | 3 00 | Id. |
| 31 | Pezzoli Giacomo | Agostino | 14 mar. 1881 | 3 00 | Id. |
| 32 | Lancia Francesco | N. N. | 1 apr. 1881 | 2 75 | Id. |
| 33 | Perone Bernardino | Raffaele | 15 giu. 1881 | 3 00 | Id. |
| 34 | D'Alile Antonio | Ignazio | 21 lug. 1881 | 5 50 | Genio |
| 35 | Calisti Gennaro | Calisto | 1 nov. 1881 | 3 00 | Id. |
| 36 | Alfieri Luigi | Matteo | 12 nov. 1881 | 3 25 | Artiglieria |
| 37 | MolignanoGiovanni | Raffaele | 28 nov. 1881 | 3 00 | Id. |
| 38 | Bravi Pietro | Francesco | 28 dic. 1881 | 0 75 all'ora | Id. |
| 39 | Cassano Giulio | Paolo | 1 gen. 1882 | 3 00 | Id. |
| 40 | Turolla Natale | Giuseppe | 1 apr. 1882 | 3 00 | Magazzini |
| 41 | Lazzari Domenico | Tommaso | 22 mag 1882 | 3 30 | Artiglieria |
| 42 | Fabiani Giuseppe | Emanuele | 27 giu. 1882 | 2 75 | Id. |
| 43 | Di Marco Michele | Pasquale | 1 ott. 1882 | 5 50 | Genio |
| 44 | Borzini Michele | Pietro | 1 ott. 1882 | 4 00 | Id. |
| 45 | di Nardo Manfredo | Michele | 19 ott. 1882 | 2 75 | Artiglieria |
| 46 | Tibaldini Angelo | Filippo | 1 nov. 1882 | 4 25 | Genio |
| 47 | Giuli Luigi | Marco | 2 nov. 1882 | 2 50 | Artiglieria |
| 48 | Ciampoli Gaetano | Ernesto | 21 nov. 1882 | 3 00 | Id. |
| 49 | Perna Giuseppe | Carlo | 27 nov. 1882 | 2 50 | Id. |
| 50 | Arbinolo Maurizio | Battista | 27 dic. 1882 | 3 00 | Id. |
| 51 | Pelloggio Alessandro. | Achille | 1 gen. 1883 | 5 00 | Genio |
| 52 | Ghielmetti Angelo | Battista | 1 gen. 1883 | 4 25 | Id. |
| 53 | Cordero Michele | Francesco | 1 gen. 1883 | 3 25 | Id. |
| 54 | ForaboscoGiacomo | Adamo | 24 gen. 1883 | 4 00 | Id. |
| 55 | Fiorini Lorenzo | Gaetano | 29 gen. 1883 | 2 50 | Artiglieria |
| 56 | Ciances Salvatore | Antonino | 11 feb. 1883 | 4 00 | Genio |
| 57 | Miceli Paolo | Letterio | 12 feb. 1883 | 5 00 | Id. |
| 58 | Siracusano Francesco. | Filippo | 16 feb. 1883 | 4 50 | Id. |
| 59 | Fattori Vittorio | Domenico | 1 mar. 1883 | 5 00 | Id. |
| 60 | Bozzi Ulisse | Callimaco | 1 mar. 1883 | 3 75 | Id. |
| 61 | Palermo Antonio | Calcedonio | 17 mar. 1883 | 4 00 | Id. |
| 62 | Gamberini Filiberto | Celestino | 1 mag. 1883 | 3 00 | Artiglieria |
| 63 | Lodovichetti Cleomene. | Alderano | 14 mag. 1883 | 2 75 | Id. |
| 64 | Piroli Catullo | Carlo | 22 mag 1883 | 2 75 | Id |
| 65 | Saracco Gio-Batta | Carlo | 12 giu. 1883 | 4 25 | Genio |
| 66 | Vittiglio Vincenzo | Giuseppe | 1 lug. 1883 | 5 00 | Id. |
| 67 | Palenga Luigi | Angelo | 2 lug. 1883 | 0 40 all'ora | Artiglieria |

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Carrascosa Gius.pe | Antonio | 9 lugl. 1883 | 4 00 | Genio |
| 69 | Colle Beniamino . | Agostino | 17 lugl 1883 | 3 00 | Artiglieria |
| 70 | Gamberini Raffaele | Valentino | 24 sett. 1883 | 2 75 | Id. |
| 71 | Secchi Federico . | Teodoro | 2 nov. 1883 | 3 00 | Id. |
| 72 | Ferranti Pietro . . | Valentino | 29 nov. 1883 | 2 75 | Id. |
| 73 | Grandi Abbondio . | Sebastiano | 1 dic. 1883 | 4 00 | Genio |
| 74 | Buccafusca Francesco. | Stefano | 1 gen. 1884 | 4 00 | Id. |
| 75 | Della Volpe Vinc.zo | Giuseppe | 11 gen. 1884 | 2 50 | Artiglieria |
| 76 | Anzelotti Luigi . . | Francesco | 21 gen. 1884 | 3 00 | Id. |
| 77 | Minotta Francesco | Donato | 28 gen. 1884 | 2 75 | Id. |
| 78 | Fochesato Antonio | Michele | 1 mar. 1884 | 2 75 | Id. |
| 79 | De Felice Achille . | Gioacchino | 15 mar. 1884 (a) | 3 00 | Id. |
| 80 | Salvo Giovanni . . | Giovanni | 22 apr. 1884 | 3 00 | Id. |
| 81 | Parodi Umberto . | Francesco | 1 mag. 1884 | 2 75 | Id. |
| 82 | Rossi Giuseppe . . | Gregorio | 2 giu. 1884 | 3 00 | Id. |
| 83 | Cardone Raffaele . | Giuseppe | 3 giu. 1884 | 3 00 | Id. |
| 84 | Pisani Giuseppe . | Antonio | 30 giu. 1884 | 2 50 | Id. |
| 85 | Marinucci Giuseppe | Filippo | 1 lugl. 1884 | 3 75 | Genio |
| 86 | Bernardi Arnolfo . | Cesare | 1 lugl. 1884 | 2 75 | Artiglieria |
| 87 | Patriti Luigi . . . | Sebastiano | 8 lugl. 1884 | 3 00 | Id. |
| 88 | Zito Nicola . . . | Michele | 25 lugl. 1884 | 3 50 | Genio |
| 89 | Balsamo Giuseppe . | Matteo | 1 ago. 1884 | 4 50 | Id. |
| 90 | Damonte Oreste . | Giovanni | 8 sett. 1884 | 2 50 | Id. |
| 91 | Bürgstein Benvenuto. | Luigi | 15 ott. 1884 | 3 25 | Id. |
| 92 | Mazzei Carlo . . | Francesco | 12 nov. 1884 | 3 00 | Artiglieria |
| 93 | Sciandrino Antonio | Giacomo | 18 nov. 1884 | 3 00 | Id. |
| 94 | Palazzini Quirino . | Giovanni | 28 febb. 1885 | 2 00 | Id. |
| 95 | Poldi-Allai Alceste | Gervasio | 1 apr 1885 | 3 50 | Genio |
| 96 | Mottironi Giacinto | Bartolomeo | 1 mag. 1885 | 0 60 all'ora | Artiglieria |
| 97 | Montarsolo Tommaso | Bernardo | 19 giu. 1885 | 3 25 | Genio |
| 98 | Napodano Andrea . | Eustachio | 30 giu. 1885 (b) | 3 00 | Artiglieria |
| 99 | Speranza Giuseppe | Carlo | 1 lugl. 1885 | 4 75 | Genio |
| 100 | Marchi Luigi . . | Ferdinando | 12 ag 1885 | 0 60 all'ora | Id. |
| 101 | Colina Giuseppe . | Francesco | 26 sett. 1885 | 3 00 | Artiglieria |
| 102 | Malvezzi Ettore . | Giacomo | 1 ott. 1885 | 4 00 | Genio |

(a) 13 marzo 1883 con interruzione dall' 8 novembre 1884 al 10 novembre 1885.
(b) 8 marzo 1883 con interruzione dal 1° aprile 1885 al 23 luglio 1887.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn. 1903 | Servizio a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Cornelio Felice . . | Pardantonio | 1 ott. 1885 | 3 75 | Genio |
| 104 | Capriolio Antonio . | Pier Luigi | 1 ott. 1885 | 3 00 | Artiglieria |
| 105 | Aldrighi Enrico . | Odoardo | 1 dic. 1885 | 3 50 | Genio |
| 106 | Nevadini Desiderio | N. N. | 26 dic. 1885 | 3 25 | Artiglieria |
| 107 | Ricci Mario . . . | Goliardo | 16 gen. 1886 | 3 00 | Id. |
| 108 | Pacchioni Ilario . | Vincenzo Lib. | 3 febb. 1886 | 3 50 | Id. |
| 109 | Lisarelli Ciro . . | Gaetano | 7 febb. 1886 | 3 25 | Genio |
| 110 | Gidoni Ulderico . | Carlo | 1 mar. 1886 | 3 75 | Id. |
| 111 | Batelli Alessandro | Achille | 10 mar. 1886 (a) | 4 75 | Id. |
| 112 | Speranza Carlo . . | Francesco | 1 apr. 1886 | 3 00 | Artiglieria |
| 113 | Fenucci Emanuele | Carlo | 10 apr. 1886 | 5 25 | Genio |
| 114 | Warley Ernesto . | Ferdinando | 28 apr. 1886 | 2 75 | Artiglieria |
| 115 | Massari Severo . | Bernardino | 29 apr. 1886 | 2 50 | Id. |
| 116 | Del Bono Francesco. | Antonio | 1 mag. 1886 | 3 00 | Id. |
| 117 | Rolando Agostino . | Giovanni | 1 mag 1886 | 2 50 | Genio |
| 118 | Lombardi Ermenegildo. | Pasquale | 12 mag. 1886 | 3 25 | Id. |
| 119 | Toraldo Antonio . | Vincenzo | 16 mag. 1886 | 4 00 | Id. |
| 120 | Parri Italo . . . | Giuseppe | 1 lugl. 1886 | 3 25 | Id. |
| 121 | Bruna Andrea . . | Antonio | 1 lugl. 1886 | 2 75 | Id. |
| 122 | Cattaneo Pietro . | Stefano | 7 lugl. 1886 | 3 10 | Artiglieria |
| 123 | Coda Amedeo . . | Pietro | 16 lugl. 1886 | 3 25 | Genio |
| 124 | Ravazzola Andrea | Giuseppe | 1 ago. 1886 | 3 00 | Artiglieria |
| 125 | Mattiello Giovanni | Domenico | 22 ago. 1886 (b) | 3 75 | Genio |
| 126 | De Pascale Mario . | Natale | 20 sett. 1886 | 2 75 | Artiglieria |
| 127 | Caselgrandi Vittorio | Felice | 1 otto. 1886 | 3 50 | Genio |
| 128 | Pirro Orazio . . . | Sebastiano | 16 otto. 1886 | 2 50 | Artiglieria |
| 129 | Miccolupi Francesco. | Nicola | 20 otto. 1886 | 2 50 | Id. |
| 130 | De Stefani Giuseppe | Ippolito | 28 otto. 1886 (c) | 2 00 | Id. |
| 131 | Mazzoni Agostino. | Andrea | 8 nov. 1886 | 0 70 all'ora | Id. |
| 132 | Vetromile Enrico . | Gerardo | 1 dic. 1886 | 3 50 | Genio |
| 133 | Galeazzi Pericle . | Alessandro | 1 dic. 1886 | 3 00 | Artiglieria |
| 134 | Donati Enrico . . | Giovanni | 1 dic. 1886 | 0 32 all'ora | Id. |
| 135 | Pieri Luigi . . . | Costantino | 16 dic. 1886 | 2 75 | Id. |
| 136 | Bignoli Giovanni . | Bartolomeo | 1 gen. 1887 | 4 00 | Genio |

(a) 10 novembre 1885 con interruzione dal 1° ottobre 1886 al 1° febbraio 1887.
(b) 21 giugno 1884 con interruzione dal 30 aprile 1885 al 1° luglio 1887.
(c) 11 dicembre 1886 con interruzione dal 14 novembre 1885 al 1° ottobre 1887.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn. 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Testaverde Giuseppe. | Alfonso | 21 gen. 1887 (a) | 4 50 | Artiglieria |
| 138 | Zanelli Arturo . . | Giuseppe | 1 feb. 1887 | 3 50 | Genio |
| 139 | Lanzoni Michele . | Luigi | 6 feb. 1887 | 2 75 | Artiglieria |
| 140 | Zoni Benedetto . . | Giacomo | 1 mar. 1887 | 3 25 | Genio |
| 141 | Scioscia Giovanni . | Luigi | 4 mar. 1887 | 5 00 | Id. |
| 142 | Rocco Gabriele . . | Vincenzo | 15 mar. 1887 | 2 75 | Artiglieria |
| 143 | Vigna Natalino . . | Carlo | 25 mar. 1887 | 2 50 | Id. |
| 144 | Sardi Pietro . . . | Giuseppe | 1 apr. 1887 (b) | 4 50 | Genio |
| 145 | Filippini Filippino . | Luigi | 1 apr. 1887 | 3 50 | Id. |
| 146 | Paparoni Giuseppe | Giuseppe | 13 mag. 1887 (c) | 2 50 | Artiglieria |
| 147 | Giovene Lucio . . | Giuseppe | 3 giu. 1887 | 2 50 | Id. |
| 148 | Orefice Erasmo . | Giovanni | 11 giu. 1887 | 2 75 | Id. |
| 149 | Cevario Domenico | Giuseppe | 17 giu. 1887 | 3 00 | Id. |
| 150 | Rinaldi Ester . . | Claudio | 18 giu. 1887 | 0 50 all'ora | Genio |
| 151 | Amitrano Luigi . . | Tommaso | 27 giu. 1887 | 3 25 | Id. |
| 152 | Lucchese Rosario . | Antonino | 1 lug. 1887 | 3 75 | Id. |
| 153 | Dell'Era Tommaso | Leonardo | 1 lug. 1887 | 3 50 | Id. |
| 154 | Cardillo Angelo . . | Antonio | 5 ago 1887 | 2 50 | Artiglieria |
| 155 | Astinelli Antonio . | Agostino | 8 ago. 1887 | 2 75 | Id. |
| 156 | Marx Giuseppe. . | Gerolamo | 15 ago 1887 (d) | 3 00 | Genio |
| 157 | Munari Giulio . . | Francesco | 16 ago. 1887 | 2 75 | Artiglieria |
| 158 | Guido Ernesto . . | Giovanni | 27 ago. 1887 | 2 25 | Id. |
| 159 | Buzzoni Giuseppe . | Angelo | 1 sett 1887 | 3 50 | Genio |
| 160 | Merlone Emilio . . | Carlo | 23 sett 1887 | 2 75 | Artiglieria |
| 161 | Dipino Ramiro . . | Luigi | 13 ott. 1887 | 3 00 | Id. |
| 162 | Nasti Michele . . | Pasquale | 17 ott. 1887 | 2 75 | Id. |
| 163 | Grazioli Giulio . . | Gaetano | 1 nov. 1887 | 3 25 | Genio |
| 164 | Paluzzi Angelo. . | Domenico | 12 nov. 1887 | 0 26 all'ora | Artiglieria |
| 165 | Piotti Achille . . | Domenico | 14 nov. 1887 | 2 75 | Id. |
| 166 | Mariani Alberto . | Nicola | 16 nov. 1887 | 2 50 | Id. |
| 167 | Garbini Agostino . | Angelo | 7 dic. 1887 (e) | 4 50 | Genio |
| 168 | Capirone Luigi . . | Lorenzo | 16 dic. 1887 | 2 50 | Artiglieria |
| 169 | Auricchio Nicola . | Carmine | 30 dic. 1887 | 2 50 | Id. |
| 170 | Vincenzi Ferdinando. | Luigi | 17 gen. 1888 | 3 00 | Id. |

(a) 1° agosto 1885 con interruzione dall'11 novembre 1886 al 1° maggio 1898.
(b) 4° aprile 1882 con interruzione dal 1° maggio 1883 al 1° maggio 1888.
(c) 5 giugno 1883 con interruzione dal 4 aprile 1885 al 12 marzo 1888.
(d) 1° agosto 1881 con interruzione dal 17 aprile 1882 al 1° maggio 1888.
(e) 7 febbraio 1887 con interruzione dal 16 giugno 1892 al 16 aprile 1893.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° gennaio 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Imparato Gaetano . | Raffaele | 23 gen. 1888 | 2 75 | Artiglieria |
| 172 | Monaco Francesco | Alfonso | 23 gen. 1888 | 2 50 | Id. |
| 173 | Faggi Napoleone . | Donato | 1 feb. 1888 | 3 25 | Genio |
| 174 | Brindicci Giovanni | Nicola | 6 feb. 1888 | 3 00 | Artiglieria |
| 175 | Scarpa Pasquale . | Giuseppe | 11 feb. 1888 | 2 75 | Id. |
| 176 | Iorio Francesco . | Antonio | 16 feb. 1888 | 2 25 | Id. |
| 177 | Mosca Stefano . . | Michelang. | 1 mar. 1888 | 3 75 | Genio |
| 178 | Fabbri Giuseppe . | Francesco | 14 mar. 1888 | 3 00 | Artiglieria |
| 179 | Bucca Alfredo . . | Edoardo | 21 mar. 1888 | 2 75 | Id. |
| 180 | Tian Carlo . . . | Bartolomeo | 1 apr. 1888 | 3 50 | Genio |
| 181 | Chiodi Carlo . . . | Lodovico | 2 apr. 1888 | 3 00 | Artiglieria |
| 182 | Ajello Giuseppe . | Luigi | 6 apr. 1888 | 2 50 | Id. |
| 183 | Lenzi Vittorio . . | Ranieri | 1 mag. 1888 | 5 25 | Genio |
| 184 | Forneris Giovanni . (nato l'8 novembre 1856). | Angelo | 1 mag 1888 | 3 25 | Id. |
| 185 | Perrone Giovanni . (nato il 25 settembre 1860). | Giuseppe | 1 mag. 1888 | 3 25 | Id. |
| 186 | Avallone Ludovico | Saverio | 14 mag. 1888 | 2 85 | Artiglieria |
| 187 | Giordano Leoluca . | Giovanni | 11 giu. 1888 | 3 00 | Id. |
| 188 | Pastore Gustavo . | Francesco | 16 giu. 1888 | 3 00 | Id. |
| 189 | Berta Augusto . . | Domenico | 1 lug. 1888 | 4 00 | Genio |
| 190 | Mislei Enrico . . (nato il 17 febbraio 1867). | Antonio | 1 lug. 1888 | 3 25 | Id. |
| 191 | Ler Felice . . (nato l'11 marzo 1862). | Pasquale | 1 lug. 1888 | 3 25 | Id. |
| 192 | Taffarel Ciro . . . | Francesco | 1 lug. 1888 | 2 50 | Id. |
| 193 | Corradi Cipriano . | Francesco | 4 set. 1888 | 2 50 | Artiglieria |
| 194 | Curti Cleto . . . | Gaetano | 16 set. 1888 | 3 50 | Genio |
| 195 | Maggio Giuseppe . | Sante | 18 set. 1888 | 2 50 | Artiglieria |
| 196 | Balma Alessandro | Alessandro | 16 ott. 1888 | 4 00 | Genio |
| 197 | Valenti Giacomo . (nato il 25 marzo 1859). | Giuseppe | 1 nov. 1888 | 2 50 | Artiglieria |
| 198 | Morando Antonio . (nato il 9 febbraio 1870). | Secondo | 1 nov. 1888 | 2 50 | Id. |
| 199 | Coletti Luigi . . . | Vincenzo | 27 nov. 1888 | 2 50 | Id. |
| 200 | Gastaldi Sebastiano | Carlo | 5 dic. 1888 | 2 75 | Id. |
| 201 | Fino Giuseppe . . | Giuseppe | 22 dic. 1888 | 2 75 | Id. |
| 202 | Simonotti Cesare . | Francesco | 1 mar. 1889 | 3 00 | Genio |
| 203 | Castori Romolo . | Michele | 3 mag 1889 (a) | 2 50 | Artiglieria |
| 204 | Rasile Ciro . . . | Marco | 1 giu. 1889 | 2 50 | Id. |
| 205 | Caliseo Gaspare . | Vincenzo | 10 giu. 1889 | 2 75 | Id. |

(a) 9 marzo 1888 con interruzione dal 10 aprile 1896 al 3 giugno 1897.

| Num. d'ordine | COGNOME e NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | De Fazio Giovanni | Pietro | 1 lugl. 1889 | 5 00 | Genio |
| 207 | Casali Oreste . . | Angelo | 1 lugl. 1889 | 2 50 | Id. |
| 208 | Casoni Vittorio . . | Antonio | 4 lugl. 1889 | 2 50 | Artiglieria |
| 209 | Rossi Emanuele . | Sebastiano | 19 lugl. 1889 | 2 50 | Id. |
| 210 | Bertolini Ottone . | Ercole | 1 ag. 1889 | 3 75 | Genio |
| 211 | Morino Paolo . . | Giovanni | 16 ag. 1889 | 2 50 | Artiglieria |
| 212 | Penna Aristodemo | Pietro | 20 ag. 1889 | 2 50 | Id. |
| 213 | Aulicino Gabriele . | Salvatore | 11 sett. 1889 | 2 50 | Id. |
| 214 | Gerace Girolamo . | Vincenzo | 19 sett. 1889 | 2 50 | Id. |
| 215 | Magnani Renato . | Giuseppe | 11 ott. 1889 | 3 00 | Genio |
| 216 | Passero Ferdinando | Francesco | 2 nov. 1889 | 2 50 | Artiglieria |
| 217 | Rava Giovanni . . | Biagio | 7 nov. 1889 | 2 50 | Id. |
| 218 | De Domenico Sebastiano. | Giuseppe | 1 dic. 1889 (a) | 3 75 | Genio |
| 219 | Recalcati Girolamo | Luigi | 1 dic. 1889 | 2 50 | Artiglieria |
| 220 | De Sanctis Gaetano | Nicola | 9 dic. 1889 | 2 50 | Id. |
| 221 | Fabrocini Filippo . | Guglielmo | 20 dic. 1889 | 2 50 | Artiglieria |
| 222 | Firrao Giulio . . | Marzio | 24 dic. 1889 (b) | 3 50 | Genio |
| 223 | Mastrocinque Luigi | Vincenzo | 29 dic. 1889 | 3 00 | Artiglieria |
| 224 | Riccardi Antonio . | Pietro | 1 gen. 1890 | 4 00 | Genio |
| 225 | Angeli Giuseppe . | Lorenzo | 17 gen. 1890 | 2 25 | Artiglieria |
| 226 | Borea Pietro . . | Giacomo | 1 febb. 1890 | 4 50 | Genio |
| 227 | De Rosa Luigi . . | Lorenzo | 14 febb. 1890 | 2 50 | Artiglieria |
| 228 | Zoccali Giuseppe . | Giovanni | 2 apr. 1890 (c) | 3 25 | Genio |
| 229 | Oberholtzer Attilio | Filippo | 12 mag. 1890 | 2 75 | Artiglieria |
| 230 | Oppero Carlo . . | Leopoldo | 1 lugl. 1890 | 4 00 | Genio |
| 231 | Almerighi Augusto | Luigi | 1 lugl. 1890 | 3 75 | Id. |
| 232 | Ronco Carlo . . . | Giovanni | 1 lugl. 1890 | 3 50 | Id. |
| 233 | Barrile Giuseppe . | Vincenzo | 10 sett. 1890 | 3 50 | Id. |
| 234 | Maggioni Torquato | Alessandro | 15 sett. 1890 (d) | 3 50 | Id. |
| 235 | Piazzi Natale . . | Cesare | 16 sett. 1890 | 5 50 | Id. |
| 236 | Palatini Gustavo . | Giovanni | 1 ott. 1890 | 2 50 | Id. |
| 237 | Foberti Salvatore . | Stellario | 4 nov. 1890 | 0 29 all'ora | Artiglieria |
| 238 | Mascolo Raffaele . | Luigi | 11 nov. 1890 | 2 50 | Genio |
| 239 | Giuliano Domenico | Giorgio | 28 nov. 1890 | 2 50 | Artiglieria |
| 240 | Bicchieri Nunzio . | Nunzio | 28 nov. 1890 | 0 29 all'ora | Id. |
| 241 | Bugatti Vitaliano . | Antonio | 1 gen. 1891 | 3 00 | Id. |

(a) 4° settembre 1889 con interruzione dal 1° aprile 1891 al 4° luglio 1891.
(b) 21 novembre 1885 con interruzione dal 4° luglio 1891 al 4 agosto 1895.
(c) 1° settembre 1889 con interruzione dal 31 dicembre 1890 al 1° agosto 1891.
(d) Data in cui avendo compiuto il 17° anno di età, poteva essere iscritto a ruolo a senso del § 96 del Regol. 1° aprile 1865.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn. 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Vandelli Primo. . | Giovanni | 12 mag. 1891 | 3 00 | Genio |
| 243 | Cipparone Francesco. (nato il 27 dicembre 1859). | Domenico | 9 lug. 1891 | 2 50 | Artiglieria |
| 244 | Manfro Ercole . . (nato il 6 novembre 1862) | Giovanni | 9 lug. 1891 | 2 50 | Id. |
| 245 | Giorgis Giovanni . | Bartolomeo | 16 lug. 1891 | 0 45 all'ora | Id. |
| 246 | Manelli Carlo . . | Giovanni | 20 lug. 1891 | 3 25 | Genio |
| 247 | Natta Pietro . . . | Francesco | 13 ago. 1891 | 3 00 | Id |
| 248 | Marini Raffaele. . | Innocenzo | 1 sett. 1891 | 2 75 | Id. |
| 249 | Michelangeli Rinal. | Luigi | 17 sett. 1891 | 2 50 | Artiglieria |
| 250 | Villanis Vittorio . | Alessandro | 2 nov. 1891 | 3 75 | Magazzini |
| 251 | Salvini Liborio . . | Luigi | 16 nov. 1891 | 2 25 | Genio |
| 252 | Scotti Egisto. . . | Leandro | 1 feb. 1892 | 0 45 all'ora | Artiglieria |
| 253 | Giambruno Francesco. | Tommaso | 11 feb. 1892 (a) | 2 50 | Id. |
| 254 | Marcelli Camillo . | Massimil. | 15 feb. 1892 | 3 75 | Genio |
| 255 | Poggiali Alfredo . | Salvatore | 1 apr. 1892 | 3 25 | Id. |
| 256 | Scalcino Emanuele | Francesco | 6 giu. 1892 | 2 75 | Magazzini |
| 257 | D'Avanzo Francesco. | Pasquale | 1 lug. 1892 | 2 50 | Artiglieria |
| 258 | Galloni Pio . . . | Giacomo | 22 ago. 1892 | 2 75 | Genio |
| 259 | Cigalino Giuseppe. | Giovanni | 1 ott. 1892 | 2 50 | Artiglieria |
| 260 | Giannoni Ettore . | Raffaele | 7 ott. 1892 | 4 50 | Genio |
| 261 | Meneghello Antonio. | Giuseppe | 1 nov. 1892 | 2 50 | Id. |
| 262 | De Simone Errico . | Ludovico | 1 gen. 1893 | 3 25 | Id. |
| 263 | D'Argenio Vincenzo | Pasquale | 1 gen. 1893 | 2 75 | Id. |
| 264 | Borghi Roberto . | Luigi | 1 feb. 1893 | 2 50 | Artiglieria |
| 265 | Bruno Alfredo . . | Guglielmo | 1 apr. 1893 | 2 75 | Genio |
| 266 | De Agostini Dione | Francesco | 1 lug. 1893 | 2 50 | Artiglieria |
| 267 | Filippone Bernardo | Angelo | 21 lug. 1893 | 2 50 | Id. |
| 268 | Apicella Salvatore | Bonavent. | 11 sett. 1893 (b) | 0 50 all'ora | Genio |
| 269 | Gaioni-Berti Alessandro. | Felice | 1 ott. 1893 | 3 00 | Id. |
| 270 | Mondini Vittorio (nato il 12 aprile 1861). | Francesco | 1 ott. 1893 | 2 50 | Id. |
| 271 | Conegliano Sabbato (nato il 26 dicembre 1865). | Giacomo | 1 ott. 1893 | 2 50 | Artiglieria |

(a) 5 novembre 1889 con interruzione dal 4 aprile 1892 al 10 luglio 1891.
(b) 1° luglio 1884 con interruzione dal 3 ottobre 1887 al 13 dicembre 1896.

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn 1903 | Servizio a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Piazza Luigi | Giulio | 1 nov. 1893 | 2 50 | Genio |
| 273 | Alfano Francesco | Michele | 16 nov. 1893 | 2 50 | Id. |
| 274 | Bertuzzi Ernesto | Pietro | 25 nov. 1893 (a) | 2 75 | Artiglieria |
| 275 | Panizza Biagio | Luigi | 28 nov. 1893 | 3 00 | Id. |
| 276 | Gabrielli Alfredo | Pasquale | 1 gen. 1894 | 2 75 | Genio |
| 277 | Mundula Giovanni | Antonio | 1 mar. 1894 | 2 00 | Artiglieria |
| 278 | Leofreddi Angelo | Vincenzo | 5 mar. 1894 | 0 60 all'ora | Id. |
| 279 | Lovera Restituto | Martino | 30 mar. 1894 (b) | 2 50 | Id. |
| 280 | Bandecchi Nicolò | Leopoldo | 1 mag. 1894 | 3 25 | Genio |
| 281 | Biava Salvatore | Carlo | 1 lugl. 1894 | 3 75 | Id. |
| 282 | Fattibene Vincenzo | Nicola | 21 lugl. 1894 (c) | 2 25 | Artiglieria |
| 283 | Alberico Luigi | Domenico | 1 nov. 1894 | 2 75 | Genio |
| 284 | Moscardelli Emilio | Luigi | 1 mar. 1895 | 2 50 | Artiglieria |
| 285 | Brugnara Carlo | Pietro | 1 apr. 1895 | 2 25 | Id. |
| 286 | Mezzacasa Giov.ni | Secondo | 16 apr. 1895 | 3 25 | Magazzini |
| 287 | Lusi Giuseppe | Saverio | 11 mag. 1895 | 2 50 | Artiglieria |
| 288 | Tomassini Decio | Gerardo | 16 mag. 1895 | 2 75 | Genio |
| 289 | Cervati Francesco | Giacomo | 5 giug. 1895 | 2 50 | Artiglieria |
| 290 | Fantasia Erasmo | Angelo | 1 ott. 1895 | 2 75 | Magazzini |
| 291 | Carati Carlo | Raffaele | 1 nov. 1895 | 2 75 | Genio |
| 292 | Alessio Pietro | Giovanni | 15 nov. 1895 | 2 75 | Magazzini |
| 293 | Robotti Giovanni | Cesare | 20 nov. 1895 | 1400 00 annue | Scuola di guerra |
| 294 | Pappacena Vincenzo | Francesco | 1 gen. 1896 | 2 50 | Artiglieria |
| 295 | Gallo Antonio | Gabriele | 21 feb. 1896 | 3 00 | Magazzini |
| 296 | Rossi Enrico | Angelo | 24 feb. 1896 | 2 75 | Id. |
| 297 | Vielmi Cleante | Stefano | 2 mar. 1896 | 2 50 | Artiglieria |
| 298 | Balzano Leopoldo | Aniello | 11 mar. 1896 (d) | 2 50 | Id. |
| 299 | Maccheroni Filade | Settimo | 1 apr. 1896 | 3 00 | Id. |
| 300 | Pitti Maurizio | Edoardo | 10 apr. 1896 | 3 25 | Genio |
| 301 | Morino Ferdinando | Giovanni | 1 mag. 1896 | 2 50 | Magazzini |
| 302 | D'Emilia Nicola | Eugenio | 16 sett. 1896 | 2 50 | Artiglieria |
| 303 | Criconio Eugenio | Angelo | 24 sett. 1896 | 2 50 | Id. |
| 304 | Cavanna Pietro | Agostino | 27 sett. 1896 (e) | 2 50 | Id. |

(a) 1° agosto 1884 con interruzione dal 6 novembre 1886 al 2 marzo 1896.
(b) 1° gennaio 1893 con interruzione dal 13 marzo 1893 all'11 giugno 1894.
(c) 1° gennaio 1890 con interruzione dal 28 aprile 1892 al 17 novembre 1896.
(d) 6 marzo 1896 con interruzione dal 31 ottobre 1896 al 5 novembre 1896.
(e) 23 settembre 1896 con interruzione dal 31 dicembre 1896 al 4 gennaio 1897.

| Num. d'ordine | COGNOME e NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° gennaio 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 | Bruno Francesco . | Luigi | 28 sett. 1896 | 2 25 | Artiglieria |
| 306 | Albery Nicola . . | Gennaro | 30 sett. 1896 | 2 75 | Id. |
| 307 | Perra Luigi . . . | Raimondo | 16 ott. 1896 | 0 55 all'ora | Genio |
| 308 | Santoni Anastasio. | Pacifico | 3 nov. 1896 | 2 50 | Artiglieria |
| 309 | Salmieri Oscar . . | Francesco | 5 nov. 1896 | 2 50 | Id. |
| 310 | Cicerchia Arturo . | Fortunato | 9 gen. 1897 | 2 50 | Id. |
| 311 | Breschi Pietro . . | Antonio | 1 febb. 1897 | 2 50 | Id |
| 312 | Barsali Agostino . | Amos | 1 mar. 1897 | 0 65 all'ora | Genio |
| 313 | Campi Ernesto . . | Emiliano | 30 apr. 1897 | 2 25 | Artiglieria |
| 314 | De Castris Alfredo | Arcangelo | 1 mag. 1897 | 2 50 | Id. |
| 315 | Mamberti Giovanni | Antonio | 2 giu. 1897 | 2 50 | Id. |
| 316 | Colcagni Guido . . | Ernesto | 8 giu. 1897 | 2 50 | Id. |
| 317 | Orlandi Luigi. . . (nato il 3 novembre 1873). | Giuseppe | 1 lugl. 1897 | 2 50 | Genio |
| 318 | Biroli Achille . . (nato il 16 settembre 1878). | Giuseppe | 1 lugl. 1897 | 2 50 | Id. |
| 319 | Belledonne Domenico. | Silvestro | 20 sett. 1897 | 2 25 | Artiglieria |
| 320 | Noviello Michelangelo. | Pasquale | 7 lugl. 1899 | 2 50 | Magazzini |
| 321 | Delfino Antonino . | Matteo | 1 dic. 1899 | 2 00 | Artiglieria |
| 322 | Ciani Alfredo . . | Eugenio | 1 gen. 1900 | 2 75 | Magazzini |
| 323 | Cerbino Tommasino | Eugenio | 1 febb. 1901 | 2 50 | Artiglieria |
| 324 | Bono Gaetano . . | Domenico | 1 ag. 1901 | 2 50 | Magazzini |
| 325 | Michele Mario . . | Francesco | 18 ott. 1901 | 2 50 | Artiglieria |

GRADUATORIA *sulla base dell'anzianità e dell'ordine delle paghe dei capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti del genio e da nominarsi assistenti locali del genio di 3ª classe giusta la facoltà fattane al Ministro della guerra con l'art. 7 della legge 2 giugno 1904, n. 217.*

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | PATERNITÀ | DATA di ammissione nel personale di cui fanno parte attualmente | PAGA al 1° genn. 1903 | SERVIZIO a cui sono addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervelli Pietro . . | Luigi | 1 sett. 1875 | 3 75 | Genio |
| 2 | Bersezio Pietro . . | Giorgio | 1 sett. 1879 | 5 50 | Id. |
| 3 | Gamba Giovanni . | Giovanni | 1 nov. 1879 | 3 00 | Id. |
| 4 | Frulik Pietro . . | Virgilio | 21 mar. 1880 | 4 00 | Id. |
| 5 | Ballarin Sante . . | Luigi | 13 febb. 1881 | 4 50 | Id. |
| 6 | Sangiorgi Giorgi . | Agostino | 1 gen. 1882 | 2 75 | Id. |
| 7 | Paglia Ferdinando. | Luigi | 1 mar. 1882 | 3 50 | Id. |
| 8 | Maestrelli Stefano. (nato il 22 aprile 1863) | Gaspare | 1 apr. 1882 | 5 00 | Id. |
| 9 | Caiazzo Francesco. (nato il 3 marzo 1853) | Giuseppe | 1 apr. 1882 | 5 00 | Id. |
| 10 | Tavoloni Davide . | Antonio | 1 gen. 1883 | 4 50 | Id. |
| 11 | Piatti Carlo . . . (nato il 2 ottobre 1862) | Giuseppe | 1 gen. 1883 | 3 00 | Id. |
| 12 | Zugo Antonio . (nato il 28 ottobre 1859) | Domenico | 1 gen. 1883 | 3 00 | Id. |
| 13 | Parisini Ercole . . | Mauro | 1 giu. 1883 | 4 50 | Id. |
| 14 | Quaja Angelo . . | Giacomo | 26 nov. 1883 | 5 00 | Id. |
| 15 | Monaco Giovanni . | Pietro | 1 dic. 1884 | 0 75 all'ora | Id. |
| 16 | Borghi Gaetano. . | Luigi | 1 nov. 1888 | 3 25 | Id. |
| 17 | Scognamiglio Raffaele | Giuseppe | 11 febb. 1889 (*a*) | 3 00 | Id. |
| 18 | Ciampolini Pietro . | Antonio | 10 mag. 1889 | 5 50 | Id. |
| 19 | Sborci Assunto. . | Giovanni | 1 ott. 1889 | 3 50 | Id. |
| 20 | Felici Icilio . . . | Ercole | 1 lugl. 1890 | 4 00 | Id. |
| 21 | Giorgi Cesare . . | Giuseppe | 1 ag. 1890 (*b*) | 4 25 | Id. |
| 22 | Benda Luigi . . . | Angelo | 1 apr. 1891 | 3 00 | Id. |
| 23 | Quaglino Fortunato | Giulio | 1 mag. 1892 | 2 75 | Id. |
| 24 | Conti Carlo . . . | Giuseppe | 1 lugl. 1892 | 5 25 | Id. |
| 25 | Pagliari Alfonso . | Vincenzo | 1 lugl. 1892 (*c*) | 5 00 | Id. |
| 26 | Perrone Giacomo . | Giovanni | 1 nov. 1892 | 3 50 | Id. |
| 27 | Dalla Giacomo . . | Antonio | 30 giu. 1898 | 6 00 | Id. |

(*a*) 10 luglio 1880 con interruzione dal 1° marzo 1881 al 1° gennaio 1883; e dal 1° luglio 1885 al 1° luglio 1892.
(*b*) 1° febbraio 1885 con interruzione dal 1° luglio 1885 al 1° gennaio 1892.
(*c*) 1° luglio 1884 con interruzione dal 1° luglio 1885 al 1° luglio 1893.

N. **204.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 585, concernente lo stato degli assistenti locali del genio militare.** — 20 ottobre.

VITTORIO EMANUELE, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con leggi 7 luglio 1901, n. 285, e 21 luglio 1902, n. 303;

Visto il R. Decreto 29 luglio 1865 n. 2440 che istituisce il personale degli assistenti locali del genio militare;

Visto il R. Decreto 14 settembre 1897, n. 248, che modifica il precedente;

Riconosciuta la necessità di apportare altre modificazioni al detto R. Decreto 29 luglio 1865, sia nell'interesse del servizio, sia per completarne le disposizioni e porle in armonia con quelle di carattere generale, emanate posteriormente al decreto stesso a riguardo degli impiegati civili dello Stato;

Sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assistenti locali del genio militare di cui agli art. 58 e 67 del sopracitato Testo unico delle leggi dell'ordinamento del R. esercito, sono adibiti alla assistenza e sorveglianza dei lavori di costruzione e manutenzione affidati al genio militare, in sussidio agli ufficiali ed ai ragionieri geometri dell'arma. Essi disimpegnano le proprie attribuzioni nei limiti e nei modi stabiliti da appositi regolamenti.

Art. 2.

Gli assistenti locali non possono essere trasferiti in una sede differente da quella cui furono nominati, senza loro consenso.

Possono però essere trasferiti anche senza loro consenso:

1° nel caso di soppressione dell'ufficio cui appartengono (intendendosi per tale la soppressione dell'ente amministrativo posto nella località nella quale risiede l'impiegato), o di diminuzione del numero di assistenti addettivi, che non porti di-

minuzione nell'organico complessivo del personale di cui fanno parte;

2° quando motivi disciplinari lo richiedano.

La designazione di quello o di quelli fra gli assistenti addetti ad un ufficio del genio che debbano essere trasferiti pei motivi indicati al n. 1, sarà fatta da una commissione composta nel modo qui appresso indicato, la quale proporrà per il trasferimento coloro che riterrà meno meritevoli di rignardo per condotta, capacità e zelo in servizio. A parità di tali condizioni saranno prescelti i meno elevati in classe o i meno anziani se appartengono alla stessa classe.

La commissione di cui sopra sarà composta in ogni ufficio nel modo nel quale si compongono, secondo le disposizioni sulla materia, le commissioni per le note caratteristiche degli assistenti locali del genio, chiamando però a farne parte tutti i capi delle sezioni e sezioni staccate dell'ufficio stesso dai quali dipendano assistenti che possono essere proposti per il trasferimento.

Art. 3.

L'assistente che, in seguito a trasferimento promosso dai motivi indicati al n. 1 del precedente articolo, dichiari per iscritto di non accettare tale trasferimento o non raggiunga la nuova residenza entro il termine prefisso, e salvo il caso di legittimo impedimento, sarà dispensato dall'impiego per ragioni di servizio.

Tale dispensa avrà luogo per Decreto reale in base al verbale della commissione di cui è parola nel precedente articolo; in tale verbale sarà perciò sempre dichiarato che, ove l'assistente non accetti il trasferimento, egli dovrà esser dispensato dall'impiego per ragioni di servizio.

L'assistente, che dopo un trasferimento motivato da ragioni disciplinari non raggiunga la nuova residenza entro il termine prefissogli, e salvo il caso di legittimo impedimento, è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Art. 4.

La nomina ad assistente locale del genio militare è fatta con Decreto Reale.

Le promozioni di classe sono fatte con Decreto ministeriale, nella proporzione di un terzo a scelta e di due terzi ad anzianità fra assistenti locali della classe inferiore, senza tener conto della sede loro, purchè siano iscritti sul quadro di avan-

zamento e purchè il loro precedente servizio abbia durato tanto tempo da corrispondere complessivamente almeno a due anni per ogni classe.

In difetto di assistenti meritevoli di promozione a scelta, i posti assegnati a questo speciale avanzamento saranno devoluti all'avanzamento ad anzianità.

Durante il tempo in cui l'impiegato si trova in aspettativa, o sospeso dall'impiego, non può essere promosso.

Art. 5.

In principio di ogni anno il Ministero determina e fa conoscere con apposita Circolare da pubblicarsi sul *Giornale militare ufficiale* i limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi compresi gli assistenti locali per potere essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Art. 6.

Nella circostanza dell'annuale compilazione delle note caratteristiche, le commissioni all'uopo incaricate, basandosi sulla personale conoscenza degl'impiegati nonchè sulle risultanze delle note medesime, si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta degli assistenti compresi nei limiti di cui all'articolo precedente

Il candidato è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza dei voti; qualora il numero dei voti favorevoli risulti uguale a quello dei contrari prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Quando per le momentanee condizioni fisiche o per ragioni di condotta di talun impiegato la commissione ritenga di non potersi pronunciare in modo definitivo sulla di lui idoneità all'avanzamento, essa esprime, motivandolo, *giudizio sospensivo.*

Art. 8.

Le commissioni non si pronunciano sull'idoneità all'avanzamento degli impiegati che ne sono già stati definitivamente esclusi in base al disposto dell'art. 19.

Art. 9.

I giudizi espressi dalle commissioni sono dalle medesime riportati in appositi *Specchi di proposte d'avanzamento.*

In questi specchi viene riportato il risultato della votazione di cui all'art. 6 e vengono iscritte le indicazioni che possono occor-

rere in dipendenza delle disposizioni contenute nel successivo art. 7, nonchè le motivazioni dell'esclusione dall'avanzamento degli impiegati dichiarati non idonei.

Devono compilarsi distinti specchi per l'avanzamento ad anzianità e per quello a scelta. Però gl'impiegati proposti per quest'ultimo avanzamento dovranno essere iscritti in ambedue gli specchi.

Gli specchi sono trasmessi dai capi di servizio ai comandanti del genio e da questi all'Ispettore generale del genio colle osservazioni che ritenessero del caso.

Art. 10.

La commissione superiore di avanzamento per l'arma del genio si pronuncia definitivamente sull'idoneità all'avanzamento, sia ad anzianità sia a scelta, degli impiegati compresi negli specchi di proposte d'avanzamento.

Il candidato è dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità con le stesse norme di cui al 2° comma dell'art. 6.

Per esser dichiarato idoneo o confermato nell'idoneità all'avanzamento a scelta il candidato deve aver riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi di quello dei votanti.

Qualora l'aliquota del numero dei votanti indicata nel comma precedente corrisponda ad un numero frazionario, alla parte intiera del numero stesso si aggiunge un'unità se la parte frazionaria supera i cinque decimi.

Art. 11.

Le deliberazioni della commissione superiore sono riportate in appositi *Specchi di avanzamento* da compilarsi per ciascuna classe.

In tali documenti viene iscritto per ciascun impiegato il giudizio della commissione con l'indicazione di *idoneo o non idoneo*, e vi è riportato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Per i non idonei devono essere espresse le ragioni sulle quali è basato il giudizio.

Gli specchi e l'elenco suindicati vengono poi dal presidente della commissione trasmessi al Ministero.

La commissione superiore sarà formata normalmente dagli ispettori e dai comandanti del genio.

Verificandosi però nel corso dell'anno la necessità di doverne promuovere il parere riguardo a qualche singolo impiegato, è in facoltà del Ministero di modificarne la composizione diminuendo il numero dei componenti, purchè esso non risulti in alcun caso inferiore a tre.

Art. 12.

In base alle deliberazioni della commissione di grado superiore vengono dal Ministero compilati, in principio di ogni anno, i *quadri di avanzamento* per il personale degli assistenti locali del genio.

Art. 13.

Gli assistenti locali riconosciuti meritevoli di avanzamento a scelta saranno iscritti nei relativi quadri di avanzamento nel rispettivo ordine di anzianità.

Per le iscrizioni nei quadri d'avanzamento a scelta degli anni successivi, l'idoneità degli assistenti che vi abbiano già acquisito titolo dovrà essere esplicitamente riconfermata dalle competenti commissioni.

Quelli che otterranno tale riconferma saranno iscritti nel nuovo quadro di avanzamento in precedenza agli altri che acquistassero posteriormente titolo a questo speciale avanzamento.

Art. 14.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento si terrà presente che nel computo dell'anzianità rispetto al diritto all'avanzamento è da dedursi:

1° il tempo durante il quale l'impiegato fu sospeso dalle sue funzioni senza che vi sia stato riabilitato da un decreto posteriore;

2° il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ove occorra, sarà rettificata durante l'anno con tali criteri la sede di anzianità degli impiegati iscritti nei quadri suaccennati.

Art. 15.

È in facoltà del Ministero di procedere con le stesse norme di cui all'art. 12 alla compilazione di quadri suppletivi, anche limitatamente ad una sola classe, quando lo reputi necessario.

Art. 16.

Dopo formati i quadri, il Ministero fa conoscere alle autorità interessate i nomi dei loro dipendenti che vi sono stati compresi e di quelli che ne sono stati esclusi.

Dette autorità provvedono perchè di tale comunicazione sia data partecipazione, per via gerarchica, ai singoli impiegati interessati e ne sia fatta menzione nei rispettivi specchi o specchietti caratteristici.

Art. 17.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale per la sua sede di anzianità potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, potrà, ogni qualvolta il Ministero lo giudichi opportuno, esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamanto della di lui idoneità.

Art. 18.

Quando un impiegato già inscritto nel quadro d'avanzamento fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche d'inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in questo ultimo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Negli stessi modi si procederà per l'impiegato pel quale fosse stato pronunziato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione, facendo luogo o alla dichiarazione della di lui promovibilità od alla cancellazione dal quadro di avanzamento.

Art. 19.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'impiegato che, per due volte consecutive, non venne inscritto nel quadro di avanzamento, perchè giudicato non idoneo, tranne il caso in cui la non idoneità sia stata pronunciata esclusivamente per ragioni disciplinari o di condotta in genere.

Quando un giudizio sospensivo sussegua ad un giudizio negativo, l'impiegato sarà definitivamente escluso dall'avanzamento se al giudizio sospensivo segua poi altro giudizio negativo.

Art. 20.

L'impiegato iscritto nel quadro di avanzamento concorre alle promozioni che si effettuano durante l'anno, cioè fino a che non sia compilato un nuovo quadro di avanzamento.

Art. 21.

Le promozioni hanno luogo con tale norma che, di ogni tre posti vacanti, il primo spetti alla scelta e gli altri due all'anzianità, salva l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 4.

Per stabilire, quindi, in un determinato momento, se l'avanzamento dev'essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

*a*) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità;

*b*) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nella stessa classe meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia alcun inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta.

Art. 22.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a classe superiore nello stesso giorno è determinata dalla data della nomina o promozione alla classe immediatamente inferiore.

Quando però hanno luogo sotto la stessa data più promozioni, delle quali parte a scelta e parte ad anzianità, i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si eseguirebbero se fossero stati promossi separatamente, sotto date successive.

Art. 23.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli assistenti locali e le cause che vi dànno luogo, sono quelle indicate dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale, approvato col R. D. 23 ottobre 1853, n. 1611.

La censura e la sospensione sono inflitte nei modi e dalla autorità indicati agli articoli 40 e 41 del citato regolamento.

La revocazione ha luogo per Decreto Reale nei modi stabiliti dal R. Decreto 28 marzo 1901, n. 126.

Art. 24.

Per le posizioni di disponibilità e di aspettativa, per la concessione dei congedi e per il collocamento a riposo si applicano le disposizioni vigenti per gli altri personali civili dello Stato.

Art. 25.

I Regi Decreti 29 luglio 1865, n. 2440, e 14 settembre 1897, n. 428, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **205**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'apparato telefonico modello 1902 e sul microfono Blake trasformato in Delville. — (Appendice al volume 11° delle istruzioni pratiche del genio)**. — 5 novembre.

È stata pubblicata l'istruzione sull'apparato telefonico modello 1902, e sul microfono Blake trasformato in Delville, la quale costituisce l'appendice al volume 11° delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, corpi, ed uffici si provvederanno di un numero di copie dell'istruzione sopra detta, eguale al numero di copie del volume, cui forma appendice, che hanno in caricamento.

Le richieste degli esemplari dell'istruzione stessa, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo dell'appendice è di L. 0.55.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **206**. — TRASPORTI. — **Spedizioni destinate all'isola d'Elba**. — 9 novembre.

Le spedizioni di ogni specie, che le autorità militari indirizzano a reparti di truppa stanziati nell'isola d'Elba, dovranno, quind'innanzi, essere appoggiate alla stazione ferroviaria che determina il minor percorso ferroviario e marittimo; quindi:

*a*) alla sezione di commissariato militare della divisione di Livorno se le spedizioni provengono da località al nord di Livorno;

*b*) alla stazione dei carabinieri reali di Piombino se provengono da località al sud di Livorno.

In questo senso s'intende modificato il n. 41, lett. *a*) della Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47 del 1899).

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **207**. — RECLUTAMENTO. — **Modificazione all'*Atto* 51 del 1903, relativo ai sottufficiali macchinisti, quale fu modificato dall'*Atto* 288 dello stesso anno.** — 10 novembre.

Con Decreto Ministeriale n. 105 bis in data del 12 settembre 1904 vennero approvate varianti ai Decreti 7 agosto 1892, n. 16 e 13 luglio 1903, n. 105 relativi alle indennità per il personale della brigata ferrovieri del genio.

Conseguentemente sono introdotte le seguenti varianti nell'*Atto* 51 del 1903, quale fu modificato dal successivo *Atto* 268 dello stesso anno, relativo ai sottufficiali macchinisti della brigata ferrovieri del genio.

« Ai macchinisti militari, rivestiti del grado di sottufficiale, adibiti alla condotta di automobili a vapore e di locomotive a scartamento ridotto, verra corrisposto, *dal 1° luglio 1904*, oltre ai soprassoldi sopraindicati, una indennità giornaliera di L. 0.25; indennità che verrà portata a L. 0.50 per quel sottufficiale macchinista che sarà anche consegnatario del materiale sopraindicato, se fuori della sede della brigata ferrovieri ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **208**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative pei viaggi a tariffa ridotta.** — 10 novembre.

Nell'elenco delle vie facoltative pel trasporto dei viaggiatori che fruiscono di tariffe ridotte (*militare* o *differenziale*), pubblicato con l'*Atto* 165 c. a., la parte relativa alla Rete Sicula deve essere sostituita dalla tabella che segue.

Inoltre la indicazione di « Km. 31 » pel maggior percorso Piombino Siena, esposta a pag. 740 dell'*Atto* sovraccennato, deve essere rettificata in « Km. 29 ».

| PERCORSI da — a — o viceversa | VIA NORMALE O CHILOMETRICAMENTE PIÙ BREVE | VIA FACOLTATIVA | Chilometri di maggiore percorso |
|---|---|---|---|
| **Rete Sicula** | | | |
| Canicatti . . . . | Roccapalumba . | Aragona Caldare . . . . | Vallelunga . . . . . | 8 |
| Catania . . . . | Palermo . . . . | Vallelunga . . . . . | Messina-Patti . . . . . | 84 |
| Girgenti . . . . | Siracusa . . . . | Aragona Caldare-Bicocca . | Licata-Modica . . . . . | 42 |
| Modica . . . . | Palermo . . . . | Canicatti-Aragona Caldare . | Bicocca-Vallelunga . . . . | 79 |
| Palermo . . . . | Ragusa . . . . | Aragona Caldare-Canicatti . | Vallelunga-Bicocca . . . . | 118 |
| Palermo . . . . | Siracusa . . . . | Vallelunga . . . . . | Patti-Messina . . . . . | 100 |
| S. Caterina Xirbi. | Roccapalumba . . | Vallelunga . . . . . | Aragona-Caldare . . . . | 64 |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **209**. — AVANZAMENTO. — **Procedimenti per le nomine a sottotenente di complemento**. — 11 ottobre.

Alla nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti che provengono dagli allievi ufficiali, dai volontari di un anno e dai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, contemplati dal comma *d*) dei §§ 181 e 182 del regolamento 19 maggio 1898 per la esecuzione della legge sull'avanzamento, si provvede nei modi stabiliti nei capi X e XI dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e negli Atti 97 e 127 del 1899.

Per quelli invece che provengono dai sottufficiali in congedo e dagli allievi delle scuole militari, si devono osservare le norme che seguono:

**Sottufficiali in congedo.**

§ 1. — Le domande dei sottufficiali in congedo, che si trovano in condizioni da poter aspirare alla nomina a sottotenente di complemento, debbono essere indirizzate al Ministero della guerra e presentate al comando del distretto militare del luogo di residenza dei richiedenti, ad eccezione di quelle degli aspiranti ai corpi sanitario e veterinario, che debbono invece esser rispettivamente presentate alla direzione dell'ospedale militare principale del corpo d'armata, nella cui circoscrizione essi risiedono ed al comando del reggimento d'artiglieria da campagna, al quale sono effettivi.

Le domande dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere redatte su carta da bollo da una lira;

*b*) contenere, oltre il cognome, il nome e la qualità dell'aspirante, l'indicazione del comune di residenza e dell'abitazione, come pure la dichiarazione esplicita che egli si obbliga a prestare il servizio di prima nomina stabilito dall'*Atto* n. 3 del 1898 (modificato dall'*Atto* n. 99 del 1900);

*c*) essere corredata del titolo di studio prescritto dal successivo paragrafo e dal foglio di congedo dell'aspirante.

§ 2. — Il titolo di studio da allegarsi alla domanda dei sottufficiali in congedo sarà:

*a*) per gli aspiranti alla nomina nei *carabinieri reali, fanteria di linea, bersaglieri alpini, cavalleria, treno d'artiglieria* e *treno del genio*, la pagella di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, ovvero, in difetto, una dichiarazione di esser pronti di sostenere un apposito esame di coltura generale, conforme ai programmi stabiliti dall'allegato n. 4 alla istruzione complementare al regolamento sul reclutamento;

*b*) per gli aspiranti all'arma di *artiglieria* (eccettuato il treno), il certificato d'iscrizione agli studi di matematica, d'ingegneria o di architettura nelle università, nelle scuole di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, oppure la licenza di istituto tecnico in qualunque sezione od anche il certificato d'aver compiuto con successo uno o più anni di corso nella sezione fisico-matematica degli istituti tecnici;

*c*) per gli aspiranti all'arma del *genio* (eccettuato il treno), la laurea in ingegneria od architettura;

*d*) per gli aspiranti al *corpo sanitario*, la laurea in medicina e chirurgia;

*e*) per gli aspiranti al *corpo di commissariato*, la licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria, ovvero un titolo di studi superiori, compiuti nelle materie stesse;

*f*) per gli aspiranti al *corpo contabile* la pagella di passaggio al 2° anno d'istituto tecnico, ovvero, in difetto, la dichiarazione di esser pronti a sostenere l'esame di coltura generale, indicato al precedente comma *a*);

*g*) per gli aspiranti al *corpo veterinario* la laurea in zoojatria.

§ 3. — Gli aspiranti, che abbiano appartenuto od appartengano a società di tiro a segno o a società ginnastiche legalmente costituite e che intendano far risultare di tale circostanza, sono tenuti a presentare i documenti comprovanti l'inscrizione e la frequenza a tali società.

§ 4. — I comandi dei distretti militari, le direzioni degli ospedali militari principali ed i comandi dei reggimenti d'artiglieria da campagna si accertano della regolarità delle domande presentate e della validità dei titoli annessivi, e riconosciuto che gli aspiranti non si trovino compresi nelle categorie di persone dispensate dal rispondere alle chiamate per istruzione o per mobilitazione, a senso del n. II della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, e che neanche sieno in attesa di uno degli impieghi in essa specificati, richiedono d'ufficio alle autorità competenti, per essere al pari allegati alla domanda medesima, i documenti in appresso indicati:

*a*) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile;

*b*) certificato di penalità rilasciato da non oltre cinquanta giorni dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante è nato all'estero, od è naturalizzato italiano;

*c*) attestazione di buona condotta rilasciata da non oltre cinquanta giorni dal sindaco del comune, ove l'aspirante ebbe dimora durante gli ultimi dodici mesi, debitamente vidimata dal rispettivo prefetto o sottoprefetto;

*d*) dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune di domicilio e convalidata dal prefetto o sottoprefetto, comprovante la posizione sociale, la professione o l'impiego dell'aspirante;

*e*) dichiarazione della commissione di avanzamento del corpo, al quale da ultimo l'aspirante appartenne, comprovante la piena idoneità di lui, sia per qualità morali ed intellettuali e sia per qualità militari, a ricoprire il grado di ufficiale di complemento.

I comandanti ed i direttori d'ospedale suddetti assumeranno inoltre presso le autorità politiche e presso l'arma dei carabinieri reali tutte quelle informazioni che sono necessarie per assicurarsi che per la condizione sociale ed economica, per l'indole delle ordinarie occupazioni ed in special modo per la condotta morale e politica, l'aspirante può conseguire il grado di ufficiale del R. esercito, dando affidamento di bene adempierne le funzioni.

Nell'attesa delle chieste informazioni, l'aspirante sarà sottoposto a visita medica per accertarsi che possegga la voluta idoneità fisica.

§. 5 — Compiuti tutti gli atti prescritti, la domanda, coi documenti relativi, è trasmessa al comando della divisione militare, unendovi altresì copia del foglio matricolare e caratteristico dell'aspirante, il certificato medico della visita da lui subita, le informazioni ricevute sul suo conto dalle competenti autorità e l'esplicito parere del comandante del distretto o reggimento o del direttore dell'ospedale militare sull'opportunità o meno di accogliere la domanda stessa.

Per gli aspiranti al corpo sanitario la domanda dovrà essere inoltrata al comando di divisione per mezzo del direttore di sanità, il quale la munirà egli pure del proprio parere.

I comandanti di divisione militare trasmetteranno alla lor volta domanda e documenti al rispettivo comando di corpo d'armata, corredandola di quelle osservazioni che ritengano opportune in merito all'invocata nomina.

§ 6. Ricevute le domande, i comandanti di corpo d'armata disporranno perchè i sottufficiali sprovvisti del titolo di studio prescritto dai comma *a*) ed *f*) del precedente § 2 sieno sottoposti alla prova degli esami di coltura generale ivi stabiliti,

pei quali le commissioni esaminatrici saranno composte come segue:

un maggior generale o colonnello, presidente;

due ufficiali superiori e quattro capitani, membri,

il meno anziano dei quali funzionerà da segretario.

§ 7. Gli aspiranti che fallissero negli esami di coltura generale, potranno ripeterli, purchè sieno trascorsi dai primi almeno sei mesi.

§ 8. I comandanti di corpo d'armata trasmettono le domande degli aspiranti, accompagnate da tutti i documenti allegativi ed anche, quando ne sia il caso, dal risultato degli esami di coltura generale, al Ministero (Direzione generale competente), facendo essi pure conoscere il proprio parere in merito alle domande stesse.

**Allievi delle scuole militari.**

§ 9. Le domande dei già allievi delle scuole militari, che aspirano alla nomina a sottotenente di complemento, vengono presentate al comando dell'istituto a cui i richiedenti cessano o cessarono di appartenere.

Esse devono soddisfare alle stesse condizioni stabilite dal § 1 per i sottufficiali in congedo; se non che, saranno corredate, in luogo del foglio di congedo, dal certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile, e, come titolo di studio, vi si unirà:

*a*) per gli allievi dell'accademia militare o della scuola militare, un certificato del comandante dell'istituto al quale appartennero, donde risulti che l'aspirante compì gli studi del 2° corso e se fu riconosciuto o non idoneo negli esami delle leggi e dei regolamenti militari, come pure, per quello che non risultò idoneo in tali esami, una dichiarazione di esser pronto a sottoporsi agli esami prescritti per la nomina a sergente;

*b*) per gli allievi dei collegi militari, un certificato del comandante del collegio, dal quale risulti che l'aspirante fu licenziato dall'istituto per avervi compiuto gli studi.

Nelle domande gli allievi dei collegi dovranno pure dichiarare, quando ne sia il caso, di obbligarsi a prestare altresì il maggiore servizio di prima nomina di cui al successivo § 19.

I comandanti delle scuole militari uniscono alle domande anche copia del foglio matricolare degli allievi, procurandosela ove occorra, ed il proprio parere in merito alle medesime.

Gli allievi della scuola e dell'accademia militare che non abbiano compiuto il 2° corso, ma provengano dai licenziati dei collegi militari, possono egualmente aspirare alla nomina a sottotenente di complemento, però alle stesse condizioni stabilite per gli allievi dei collegi dal Regolamento organico per le Scuole militari e dal presente atto.

§ 10. I giovani provenienti dagli allievi delle scuole militari possono aspirare soltanto alla nomina a sottotenente di complemento nelle armi di fanteria e cavalleria.

§ 11. Le domande dei provenienti dall'accademia e dalla scuola militare vengono inviate ai comandi di corpo d'armata, aventi giurisdizione sul luogo di residenza degli interessati. I comandi stessi provvederanno che gli aspiranti, non risultati idonei negli esami sulle leggi e sui regolamenti militari, siano sottoposti alle prove prescritte per la nomina a sergente nell'arma cui aspirano e che gli aspiranti nell'arma di cavalleria vengano sottoposti a speciale esperimento di equitazione.

§ 12. La commissione giudicante per l'esperimento d'equitazione, di cui al paragrafo precedente, sarà composta di:

un ufficiale superiore di cavalleria, presidente;
due capitani di cavalleria, membri.

In quest'esperimento il candidato dovrà dar prova di esser abile a cavalcare, montando almeno due cavalli non proprî, in maneggio ed in terreno vario.

§ 13. I comandi dei corpi d'armata invieranno poscia le domande degli allievi dell'accademia e della scuola militare al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) col risultato degli esami ed esperimenti da essi subiti.

§ 14. Le domande degli allievi dei collegi militari vengono dagli istituti trasmesse direttamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) per le ulteriori disposizioni.

§ 15. Per gli allievi dei collegi militari le prove per la nomina a sergente hanno luogo presso i collegi stessi, se gli allievi presentano le domande per la nomina a sottotenente di complemento prima di lasciare l'istituto: in caso diverso il Ministero stabilirà il tempo e il luogo in cui dette prove dovranno essere sostenute.

La loro nomina a quel grado è però subordinata alla condizione che essi abbiano almeno quattro mesi di servizio militare effettivo, a senso dell'art. 3° capoverso 2°, della legge sull'avanzamento per l'esercito, considerando come tale il tempo passato in collegio dopo l'arruolamento volontario.

Qualora non si trovino in tale condizione all'uscita dal collegio, gli allievi dovranno prestare o completare il detto periodo di servizio in un corpo di truppa come soldati allievi ufficiali.

§ 16. I provenienti dagli allievi dei collegi militari, prima di ottenere la nomina a sottotenente di complemento dovranno aver compiuto col grado di sergente, presso un corpo dell'arma cui aspirano, i quattro mesi di servizio prescritti dal n. 16 parte 1ª del Regolamento organico per le scuole militari 26 novembre 1889.

Non è valido a questo effetto il servizio eventualmente prestato presso l'accademia militare o la scuola militare.

Quelli che aspirano all'arma di cavalleria sosterranno presso lo stesso corpo l'esperimento d'equitazione colle norme stabilite nel precedente § 12.

§ 17. Gli allievi dei collegi, ai quali manchino, al 15 luglio dell'anno in cui escono dall'istituto, più di sei mesi per compiere il 19° anno, minimo di età stabilito per la nomina a sottotenente, avranno facoltà d'intraprendere tanto il servizio cui sieno tenuti, a norma del § 15, quanto quello di cui al § 16, quando si approssimino al compimento del detto anno, in modo che al termine del servizio stesso possa avvenire la nomina a sottotenente di complemento. Nel frattempo essi rimarranno in congedo illimitato.

Il Ministero statuirà caso per caso circa il tempo ed il corpo in cui dovranno intraprendere il detto servizio.

§. 18. — Nel caso che gli allievi dei collegi militari non abbiano complessivamente compiuto come militari di truppa, tenuto conto del tempo trascorso in collegio dopo l'arruolamento, un periodo di servizio pari almeno a quello minimo che prestano nella stessa qualità gli allievi ufficiali del corso di sei mesi, saranno obbligati ad un maggior servizio di prima nomina come sottotenenti di complemento, corrispondente a quello compiuto in meno in confronto agli allievi ufficiali suaccennati.

§ 19. — Gli aspiranti provenienti sia dall'accademia o dalla scuola militare sia dai collegi, che abbiano fallito nell'esame per la nomina a sergente o nell'esperimento di equitazione, potranno ripetere le prove colle stesse norme e alle medesime condizioni fissate pei sottufficiali in congedo (§ 7).

Coloro che però siano rimasti deficienti soltanto nell'esperimento d'equitazione hanno facoltà di concorrere alla nomina a sottotenente di complemento nell'arma di fanteria.

I giovani che intendano presentarsi alla prova di riparazione resteranno, sino a che questa abbia avuto luogo, in congedo illimitato.

**Disposizioni comuni.**

§ 20. — Ricevute dalle dipendenti autorità le domande degli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, il Ministero dispone che i sottufficiali in congedo, (meno quelli che aspirano alla nomina ad ufficiali medici o veterinari), e gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare non risultati idonei negli esami sulle leggi e dei regolamenti militari, ma che hanno superato l'esame per la nomina a sergente (§ 11), siano ammessi agli esami per l'accertamento dell'idoneità, a sottotenente di complemento, insieme con gli allievi ufficiali che nell'anno compiono il corso di studi prescritto pei riparti allievi ufficiali di complemento.

Agli stessi esami saranno inoltre sottoposti tutti gli allievi dei collegi militari in condizioni da poter conseguire la nomina nell'anno in corso.

Per questi esami le autorità militari si atterranno alle prescrizioni del capo XI dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

§ 21. — Per gli aspiranti ufficiali medici e veterinari e per i provenienti dall'accademia e dalla scuola militare, che già posseggono tutti i requisiti prescritti, il Ministero provvederà senza altro per la loro nomina a sottotenente di complemento.

Per gli altri, che vengono dichiarati idonei negli esami di cui al paragrafo precedente, sarà provveduto quando pervengano i risultati di essi esami.

§ 22 — Pubblicate le nomine sul *Bollettino ufficiale*, ne vien dato avviso agl'interessati, e senso dell'*Atto* 3 del 1898, modificato nell'*Atto* n. 99 del 1900.

§ 23. — È lasciata facoltà agli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di designare tre corpi (reggimenti, direzioni, ecc.) per compiervi il servizio di prima nomina.

La designazione sarà fatta nella stessa domanda per il conseguimento della nomina oppure, per quelli che abbiano da subire i relativi esami, con apposita dichiarazione scritta, da presentarsi dopo ricevuta comunicazione della loro idoneità.

Il Ministero, peraltro, non intende con ciò assumere alcun impegno di soddisfare i desideri espressi, dovendo natural-

mente le destinazioni essere fatte secondo le particolari esigenze di servizio nei diversi reggimenti.

§ 24 — Gli aspiranti che designino, per servizio di prima nomina, corpi lontani dal luogo del loro domicilio, dovranno contemporaneamente dichiarare per iscritto di rinunziare agli assegni di viaggio per recarsi a destinazione, come pure alla indennità di residenza, che fosse stabilita per le guarnigioni sedi dei corpi prescelti. In questi casi però essi hanno diritto al trasporto a tariffa militare, a loro spese, sia per l'andata alla sede del corpo, ritirando i prescritti scontrini dal distretto di residenza, sia pel ritorno al luogo di domicilio.

Per effetto del presente, gli *Atti* 34 e 122 del 1901 sono abrogati.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

**DISPENSA 26ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 novembre.


OTTOBRE 16. — R. Decreto n. 591, per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 885.

NOVEMBRE 15. — Modificazione alle giubbe ed ai pantaloni di panno per cavalleria ed artiglieria a cavallo, *pag.* 886.

» 15. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 924.

» 15. — Norme per la statistica sanitaria militare, *pag.* 925.

» 15. — Regolamento per il personale famigliare dell'accademia, della scuola e dei collegi militari, *pag.* 926.


Atto N. 210. — PENSIONI. — **R. Decreto n. 591, per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 15 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 374;

Visto il Nostro Decreto 18 gennaio 1880, n. 5216;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Chiaiso cav. Alfonso, maggiore generale medico, ispettore capo di sanità militare, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi in sostituzione del maggiore generale medico Landolfi cav. Federico, stato collocato in posizione di servizio ausiliario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti
L. Luzzatti.
C. Mirabello.

N. **211.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle giubbe ed ai pantaloni di panno per cavalleria ed artiglieria a cavallo.** (Con tavole di disegno) (1) — 15 novembre.

Questo Ministero ha determinato di recare alcune modificazioni al taglio delle giubbe e dei pantaloni di panno da cavalleria e da artiglieria a cavallo.

In dipendenza di ciò vengono pubblicati le descrizioni, gli specchi delle misure, i conti di costruzione e le tavole di disegno relativi ai detti oggetti, restando per tale fatto aboliti gli specchi, conti e tavole di disegno corrispondenti inserti negli *Atti* 31 e 32 del 1902, 97 e 297 del 1903 e 143 del corrente anno.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la distribuzione alle amministrazioni interessate dei relativi campioni, e dei nuovi modelli (*patrons*) e delle tavole grafiche per il taglio occorrenti per la costruzione dei detti capi di vestiario.

Le giubbe campioni rappresentano, oltre il taglio, anche il garbo preciso del bavero, il quale non deve risultare troppo chiuso sul davanti, e nemmeno eccessivamente aperto, ma formare, a partire dal gangherello che lo tiene chiuso, un triangolo isoscele con la base di mm. 40.

Per tutti gli altri particolari di taglio valgono i modelli anzidetti avvertendo che le manopole sono state rinforzate con tela di lino cruda allo scopo di renderle meglio resistenti allo sforzo che viene naturalmente fatto, quando, dovendo indossare anche il pastrano, si afferrano con le mani.

I pantaloni di panno da cavalleria e da artiglieria a cavallo devono costruirsi già forniti del toppone, della forma di quello posto ai pantaloni campioni.

Nella costruzione dei pantaloni e delle giubbe dovrà tenersi presente di lasciare nell'interno qualche margine di stoffa, come è stato fatto nei modelli, per agevolarne l'adattamento.

Le giubbe di vecchio modello attualmente in distribuzione od in magazzino continueranno ad essere usate senza recare ad esse alcuna modificazione. I pantaloni di panno sia in magazzino, sia in distribuzione saranno tutti forniti dei prescritti topponi, l'applicazione dei quali, per i pantaloni esistenti in magazzino, verrà fatta a carico dello Stato, conteggiando sul rendiconto mod. 357 la relativa spesa quale risulterà dal conto che il Ministero si riserva di rimettere ai corpi interessati.

(1) Le tavole saranno unite ad una prossima dispensa.

**Descrizione**
**della giubba di panno da cavalleria e d'artiglieria a cavallo.**

Le giubbe di panno per la cavalleria e l'artiglieria a cavallo sono identiche per forma; variano solo nelle mostreggiature, negli ornamenti e nei fregi.

La giubba è costruita con panno turchino per vestiario da truppa alto metri 1,30 ad un solo petto a taglio incavato alla cintola in modo che si acconci con bel garbo alla persona.

Il corpo della giubba e le sue falde, si dividono in parte anteriore e parte posteriore. La parte anteriore ha sul lato destro sei bottoni di metallo equidistanti e messi in fila in modo che il primo si trovi a mm. 40 a 45 di distanza dal gangherino, e l'ultimo all'altezza della cintola.

Come rinforzo lungo la linea dei bottoni e quella degli occhielli fino al fondo delle falde è posta internamente una striscia di panno identico a quello della giubba; l'attaccatura dei bottoni è resa più solida mercè una striscia di tela cruda che si interpone al panno.

Nel di dietro sono applicate due pattine guarnite di bottoni: sotto quella destra trovasi la taschetta destinata a contenere il pacchetto da medicazione.

Il bavero si chiude mediante un gangherino e corrispondente maglietta ed ha la lunghezza variabile a seconda delle diverse taglie; le sue punte sono leggermente arrotondate.

Sul bavero, come apparisce dalla tabella A inserta a pag. 736 e 737 del *Giornale militare* 1903, vi sono inoltre due mostrine, eccettuato per le giubbe dei primi dieci reggimenti di cavalleria, della scuola di cavalleria e depositi allevamenti cavalli che ne sono prive. Le mostrine per la cavalleria sono a tre punte; le punte inferiori lunghe in modo da lasciare scoperta una quarta parte circa del bavero; quelle di mezzo lunghe da mm. 135 a 140 e le superiori da mm. 90 a 95 misurate dall'orlo anteriore del bavero.

Le mostrine per l'artiglieria a cavallo sono per forma simili a quelle della giubba da artiglieria.

Il bavero delle giubbe da cavalleria e da artiglieria a cavallo è ornato di stellette di divisa. Per il passaggio del gambo delle stellette sono praticati due fori sulla bisettrice dei lembi anteriori del bavero in modo che i fori vengano a trovarsi da mm. 23 a 26 dalla punta arrotondata di esso.

Sul rovescio del bavero, ad un centimetro circa dal foro predetto, e verso l'attaccatura del bavero stesso è posta una ma-

glietta di refe per il passaggio della spranghetta delle stellette di divisa.

I controspallini sono foderati dello stesso panno della giubba e rinforzati internamente di tela di lino cruda, essi sono fermati con cucitura presso l'attaccatura della manica e con bottone e rispettivo occhiello dall'altra: nel mezzo di essi viene fermato mediante lacciuolo un fregio di metallo il quale consiste:

per l'artiglieria a cavallo — in un un trofeo costituito da due cannoni di metallo giallo incrociati, sormontati dalla corona reale, e da un proiettile interposto fra le due culatte alle quali è saldato;

per i primi quattro reggimenti di cavalleria — in una granata di metallo bianco;

per i reggimenti di cavalleria dal 5° al 10° — in due lancie di metallo bianco incrociate e sormontate dalla corona reale;

per i reggimenti di cavalleria dall' 11° al 24° — in una cornetta di metallo bianco sormontata dalla corona reale.

Tutti i fregi suddetti devono essere applicati in modo che la loro base disti di mm. 30 dall'estremità inferiore del controspallino verso la manica.

Ai controspallini delle giubbe che si distribuiscono ai militari in servizio attivo permanente, debbono all'atto della distribuzione, essere fatti praticare gli occorrenti fori, orlati di refe, per il passaggio delle campanelle dei fregi di metallo.

Le maniche hanno le manopole foggiate a punta e sono rinforzate internamente di tela di lino cruda.

La tasca è posta internamente al lato sinistro.

La giubba è foderata con tela di cotone basino color bigio.

La filettatura delle manopole nonchè quella delle mostrine della giubba da artiglieria a cavallo è di panno colorato a seconda di quanto è indicato nella tabella A sopracitata, colle eccezioni, per alcuni corpi di cavalleria, descritte nella tabella stessa.

Il fondo della giubba è rinforzato con filettatura dello stesso panno della giubba.

Il quarto bottone della giubba da cavalleria è fissato con un occhiello d'ottone a lunghe branchie, appiattite, forate all'estremità, che sono rovesciate sotto la giubba, cucite e ricoperte da un rinforzo di panno.

Per la cavalleria possono essere preparate, quando occorra, giubbe comuni, cioè sprovviste degli ornamenti, tenendo pronti i colletti e le manopole, da attaccarsi al bisogno.

Le giubbe di panno dei sott'ufficiali sono identiche per foggia a quelle dei caporali e soldati, ma devono essere costruite su

misura con panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30.

Le giubbe di panno degli individui autorizzati a vestire la divisa speciale (*attendenti, sellai, maniscalchi, ecc.*) sono identiche a quelle prescritte per le rispettive armi e specialità, ma però prive di controspallini.

Le giubbe suddette sono di sette taglie e le prime sei sono suddivise ognuna in due grossezze.

**Descrizione del pantalone di panno da cavalleria e d'artiglieria a cavallo (batterie).**

I pantaloni di panno da cavalleria sono costruiti con panno bigio per vestiario da truppa alto m. 1,30; quelli da artiglieria a cavallo con panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30.

Nella loro formazione la parte posteriore di ciascun gambale è completata con due giunte di panno, le quali allungano superiormente la parte stessa.

Per meglio adattare il pantalone alle anche sono praticati in alto alla distanza di mm. 60 dal fianco due tagli ad angolo col vertice in giù lunghi ciascuno mm. 90, i di cui lembi sono riuniti da cuciture.

Le due parti del gambale sono unite fra di loro mediante due cuciture; nella parte interna si adopera la cucitura comune, nella esterna quella a sopragitto. Da mm. 100 circa dal ginocchio sino al fondo sono lasciati rimessi della larghezza di mm. 20 circa, per agevolare l'allargamento.

Ciascun gambale ha inferiormente dalla parte interna una apertura lunga mm. 130, che è provvista di due legacci di nastro di filo, lunghi ciascuno mm. 440 circa.

La cintura ha esternamente, verso l'estremità anteriore della parte destra due bottoni mezzani d'osso nero a due fori, nonchè una maglietta di ferro e nella corrispondente parte sinistra due occhielli ed un gangherello, questo rivolto verso l'interno.

Nella parte interna della cintura e precisamente dove vien unita al pantalone, è posto sulla relativa cucitura un bottone mezzano d'osso nero a due fori.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è fornito di due liste di panno: quella di destra ha tre bottoni piccoli di osso nero a due fori ed un occhiello; quella di sinistra ha tre occhielli in corrispondenza dei bottoni.

Lo spazio angolare che intercede tra i due pezzi della cintura e le sottostanti giunte è occupato da un triangolo di panno

col vertice in giù, il quale si prolunga al di sotto delle giunte per circa mm. 20.

Per le tasche sulla parte anteriore di ciascun gambale sono praticati: un taglio quasi orizzontale leggermente inclinato verso i fianchi lungo da mm. 140 a 150 circa ed altro verticale lungo da mm. 35 a 40 verso il fianco stesso. I lembi di essi sono rinforzati internamente con due pezzi di panno identico a quello dei pantaloni.

Ciascun gambale dei pantaloni di cavalleria è poi guarnito di due bande di panno turchino, larghe da mm. 28 a 30 equidistanti fra di loro di mm. 5 e cucite lateralmente. La banda anteriore superiormente giunge all'altezza della tasca, quella posteriore giunge invece all'attaccatura della cintura.

Ciascun gambale, invece, dei pantaloni d'artiglieria a cavallo è guarnito di una filettatura di panno giallo da mostreggiature della larghezza non minore di mm. 4, nè maggiore di mm. 6, la quale giunge all'altezza della tasca.

Tanto i pantaloni di panno da cavalleria, che quelli d'artiglieria a cavallo sono forniti di due topponi nella parte opposta rispettivamente alle bande od alla filettatura. Questi sono costituiti da due rinforzi di panno di forma conica, di dimensioni variabili a seconda delle taglie, attaccati a circa 180 mm. dal lembo inferiore dei gambali, e riuniti alla parte anteriore ed a quella posteriore di ciascun gambale con varie cuciture circolari.

Sotto la cintura nella parte posteriore del pantalone sono attaccate due coregge di cuoio naturale. La coreggia di sinistra è fornita di fibbia con tubicino girevole e passante fisso; quella di destra di parecchi fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia. La coreggia di sinistra è sostenuta orizzontalmente mercè un passante di panno lungo mm. 50.

La fodera adottata per le tasche e per i vari rinforzi, come rilevasi dal campione, è quella denominata tela di cotone basino color bigio per fodere.

I pantaloni dei sottufficiali sono identici per foggia a quelli dei caporali e soldati, ma devono essere costruiti su misura con panno:

bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 — per la cavalleria;

turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30 — per l'artiglieria a cavallo.

I pantaloni si suddividono in sei taglie, ed ogni taglia in due grossezze.

## SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno per la cavalleria ed artiglieria a cavallo.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Lunghezza della parte posteriore: Sino alla tagliа | Lunghezza della parte posteriore: Totale | Metà larghezza della parte posteriore alla schiena | Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto della manica | Metà larghezza della manica: superiormente | Metà larghezza della manica: al gomito | Metà larghezza della manica: al polso | Lunghezza della parte anteriore dalla cucitura delle spalle al fondo della giubba | Metà larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello | Lunghezza del fianchetto | Metà grossezza dell'imbusto: al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello | Metà grossezza dell'imbusto: alla tagliа | Metà grossezza dell'imbusto: al fondo | Lunghezza del bavero all'attaccatura | Altezza: del bavero: sui davanti | Altezza: del bavero: sui dietro | Altezza: delle manopole: alla punta | Altezza: delle manopole: di sotto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm. | | mm. | mm. | mm. | | | mm. | mm. | mm. | mm. | | | mm. | mm. | | mm. | |
| 1ª | 1ª | 480 | 690 | 220 | 65 | 225 | 225 | 160 | 750 | 255 | 465 | 590 | 530 | 635 | 430 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| | 2ª | 480 | 690 | 215 | 65 | 220 | 220 | 160 | 750 | 250 | 470 | 575 | 515 | 620 | 420 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 2ª | 1ª | 475 | 680 | 215 | 64 | 220 | 220 | 160 | 740 | 250 | 460 | 580 | 520 | 625 | 425 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| | 2ª | 475 | 680 | 210 | 64 | 215 | 215 | 160 | 740 | 245 | 465 | 565 | 505 | 610 | 415 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 3ª | 1ª | 470 | 670 | 210 | 63 | 215 | 215 | 160 | 730 | 245 | 455 | 570 | 510 | 615 | 420 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| | 2ª | 470 | 670 | 205 | 63 | 210 | 210 | 160 | 730 | 240 | 460 | 555 | 495 | 600 | 410 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 4ª | 1ª | 465 | 660 | 205 | 62 | 210 | 210 | 155 | 720 | 240 | 450 | 555 | 495 | 600 | 410 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| | 2ª | 465 | 660 | 200 | 62 | 205 | 205 | 155 | 720 | 235 | 455 | 540 | 480 | 585 | 400 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 5ª | 1ª | 460 | 650 | 200 | 61 | 205 | 205 | 155 | 710 | 235 | 445 | 540 | 480 | 585 | 400 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| | 2ª | 460 | 650 | 195 | 61 | 200 | 200 | 155 | 710 | 230 | 450 | 525 | 465 | 570 | 390 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 6ª | 1ª | 455 | 640 | 195 | 60 | 200 | 200 | 150 | 700 | 230 | 440 | 530 | 470 | 575 | 395 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| | 2ª | 455 | 640 | 190 | 60 | 195 | 195 | 150 | 700 | 225 | 445 | 515 | 455 | 560 | 385 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| 7ª | 1ª | 450 | 630 | 190 | 59 | 195 | 195 | 150 | 690 | 225 | 435 | 520 | 460 | 565 | 390 | 70 | 70 | 90 | 60 |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba comune di panno da cavalleria.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 1 | 1 37 | 1 37 | 2 60 | 2 60 | |
| | 2ª | 1 | 1 36 | 1 36 | 2 56 | 2 56 | |
| 2ª | 1ª | 2 | 1 34 | 2 68 | 2 52 | 5 04 | |
| | 2ª | 2 | 1 33 | 2 66 | 2 48 | 4 96 | |
| 3ª | 1ª | 12 | 1 31 | 15 72 | 2 44 | 29 28 | |
| | 2ª | 12 | 1 30 | 15 60 | 2 40 | 28 80 | |
| 4ª | 1ª | 19 | 1 27 | 24 13 | 2 36 | 44 84 | |
| | 2ª | 19 | 1 26 | 23 94 | 2 33 | 44 27 | |
| 5ª | 1ª | 12 | 1 25 | 15 » | 2 29 | 27 48 | |
| | 2ª | 12 | 1 22 | 14 64 | 2 27 | 27 24 | |
| 6ª | 1ª | 3 | 1 20 | 3 60 | 2 24 | 6 72 | |
| | 2ª | 3 | 1 19 | 3 57 | 2 21 | 6 63 | |
| 7ª | 1ª | 2 | 1 17 | 2 34 | 2 18 | 4 36 | |
| Totali | | 100 | | 126 61 | | 234 78 | |
| | | | Media | 1 26 | | 2 34 | |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba comune di panno da cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 260 | 7 00 | 8 820 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 080 | 0 57 | 0 045 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da cavalleria, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 200 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 054 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello in ferro con maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera e 8 bottoni piccoli d'osso nero a due fori.

## DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali di cavalleria.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1,30. Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 1 | 1 49 | 1 49 | 2 60 | 2 60 | |
| | 2ª | 1 | 1 48 | 1 48 | 2 56 | 2 56 | |
| 2ª | 1ª | 2 | 1 46 | 2 92 | 2 52 | 5 04 | |
| | 2ª | 2 | 1 45 | 2 90 | 2 48 | 4 96 | |
| 3ª | 1ª | 12 | 1 43 | 17 16 | 2 44 | 29 28 | |
| | 2ª | 12 | 1 42 | 17 04 | 2 40 | 28 80 | |
| 4ª | 1ª | 19 | 1 39 | 26 41 | 2 36 | 44 84 | |
| | 2ª | 19 | 1 38 | 26 22 | 2 33 | 44 27 | |
| 5ª | 1ª | 12 | 1 36 | 16 32 | 2 29 | 27 48 | |
| | 2ª | 12 | 1 34 | 16 08 | 2 27 | 27 24 | |
| 6ª | 1ª | 3 | 1 32 | 3 96 | 2 24 | 6 72 | |
| | 2ª | 3 | 1 31 | 3 93 | 2 21 | 6 63 | |
| 7ª | 1ª | 2 | 1 29 | 2 58 | 2 18 | 4 36 | |
| Totali | | 100 | | 138 49 | | 234 78 | |
| | | | Media | 1 38 | | 2 34 | |

CATEGORIA 1

**CONTO DI COSTRUZIONE** *della giubba di panno da sottufficiali del 1°, 2° e 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli.*

| INDICAZIONI DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62. . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 19 962 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 010 | 7 50 | 0 075 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 235 | 10 00 | 2 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 4 750 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 21 675 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 21 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 5° 6° 7° 8° 9° e 10° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 10 — | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 750 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 20 825 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 20 90 |

(1 Nella fornitura sono compresi 4 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali dell' II° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1 380 | 9 70 | 13 38 |
| Panno colorato per mostreggiature, alt m. 1.30 . . . . . | » | 0 09 | 7 50 | 0 712 |
| Vellato di seta nero, alto m 0,49 . . | » | 0 035 | 10 00 | 0 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . | L. | — — | — — | 4 000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 462 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cucitore esterne, nonchè l occhiello d' ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m 1,30 . . . . . | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 100 | 10 00 | 1 000 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 020 | 0 57 | 0 12 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da cavalleria fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra forninura (1) | L. | — — | — — | 4 900 |
| Prezzo di costo . . | | | L. | 21 375 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L | 21 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonché 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per sottufficiali del 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 025 | 7 50 | 0 187 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,49 | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 4 36 0 |
| Prezzo di costo . . . | L | | | 21 687 |
| Prezzo di conteggio . . . | L | | | 21 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gancherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè 1 occhiello d'ottone per assicurare il bottone forma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m 1,30 . . . . . | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,49 . . . | » | 0 090 | 10 00 | 0 900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura. (1). | L. | — — | — — | 4 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 787 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 | M. | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 110 | 7 50 | 0 825 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 4 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 225 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 30 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m 1,30. . . . . | M | 1 380 | 9 70 | 13 386 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alto m. 0,62. . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 4 900 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 21 087 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 21 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo.*

| TAGLIE | Suddivisioni | In costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da sottufficiali alto m. 1.30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 1 | 1 54 | 1 54 | 2 60 | 2 60 | |
| | 2ª | 1 | 1 53 | 1 53 | 2 56 | 2 56 | |
| 2ª | 1ª | 2 | 1 51 | 3 02 | 2 52 | 5 04 | |
| | 2ª | 2 | 1 50 | 3 00 | 2 48 | 4 96 | |
| 3ª | 1ª | 12 | 1 48 | 17 76 | 2 44 | 29 28 | |
| | 2ª | 12 | 1 47 | 17 64 | 2 40 | 28 80 | |
| 4ª | 1ª | 19 | 1 44 | 27 36 | 2 36 | 44 84 | |
| | 2ª | 19 | 1 43 | 27 17 | 2 33 | 44 27 | |
| 5ª | 1ª | 12 | 1 41 | 16 92 | 2 29 | 27 48 | |
| | 2ª | 12 | 1 39 | 16 68 | 2 27 | 27 24 | |
| 6ª | 1ª | 3 | 1 37 | 4 11 | 2 24 | 6 72 | |
| | 2ª | 3 | 1 36 | 4 08 | 2 21 | 6 63 | |
| 7ª | 1ª | 2 | 1 34 | 2 68 | 2 18 | 4 36 | |
| Totali | | 100 | | 143 49 | | 234 78 | |
| | | | Media | 1 43 | | 2 34 | |

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino, per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 430 | 9 70 | 13 871 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Velluto in seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 014 | 10 00 | 0 140 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria | % | 10 — | 10 00 | 1 000 |
| Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria | » | 2 — | 6 50 | 0 130 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 4 600 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 20 835 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 20 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione della giubba di panno da cavalleria.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere alta m. 0,62 — Quantità per ogni taglia | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 1 | 1 38 | 1 38 | 2 60 | 2 60 | |
| | 2ª | 1 | 1 37 | 1 37 | 2 56 | 2 56 | |
| 2ª | 1ª | 2 | 1 35 | 2 70 | 2 52 | 5 04 | |
| | 2ª | 2 | 1 34 | 2 68 | 2 48 | 4 96 | |
| 3ª | 1ª | 12 | 1 32 | 15 84 | 2 44 | 29 28 | |
| | 2ª | 12 | 1 31 | 15 72 | 2 40 | 28 80 | |
| 4ª | 1ª | 19 | 1 28 | 24 32 | 2 36 | 44 84 | |
| | 2ª | 19 | 1 27 | 24 13 | 2 33 | 44 27 | |
| 5ª | 1ª | 12 | 1 25 | 15 » | 2 29 | 27 48 | |
| | 2ª | 12 | 1 23 | 14 76 | 2 27 | 27 24 | |
| 6ª | 1ª | 3 | 1 21 | 3 63 | 2 24 | 6 72 | |
| | 2ª | 3 | 1 20 | 3 60 | 2 21 | 6 63 | |
| 7ª | 1ª | 2 | 1 18 | 2 36 | 2 18 | 4 36 | |
| Totali | | 100 | | 127 49 | | 234 78 | |
| | | | Media | 1 27 | | 2 34 | |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 1° 2° 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamenti cavalli.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1.30 | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Tela di cotone basino color bigio, per foderе, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 470 |
| Prezzo di costo . . | | | L. | 13 186 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 13 20 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gancherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 3° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 010 | 7 50 | 0 075 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 235 | 10 00 | 2 350 |
| Tela di cotone bastino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 470 |
| | | | | — — |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 899 |
| | | | | — — |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 5° 6° 7° 8° 9° e 10° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m 0,40 | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 470 |
| Prezzo di costo . . . | | | L. | 14 049 |
| Prezzo di conteggio . . . | | | L. | 14 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno per l'11° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 095 | 7 50 | 0 712 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . . | » | 0 035 | 10 00 | 0 350 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 2 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 650 |
| Prezzo di costo . . . L | | | | 13 716 |
| Prezzo di conteggio . . . L | | | | 13 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CÒNTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 050 | 7 50 | 0 375 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 160 | 10 00 | 1 600 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura | L | — — | — — | 2 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 629 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 70 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonché un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 | » | 0 025 | 7 50 | 0 187 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 210 | 10 00 | 2 100 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 650 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 14 941 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 15 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 4 gancherello di ferro con rispettiva maglietta e la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 17° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . . . | » | 0 090 | 10 00 | 0 900 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,62 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 2 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 041 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 10 |

(1) Nella fornitura sono compresi i gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 19° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1.30 . . . . . | » | 0 110 | 7 50 | 0 825 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 . . . . . | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria . . . . . | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 2 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13 479 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 13 50 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa alto m 1,30 | M. | 1 270 | 7 00 | 8 890 |
| Panno colorato per mostreggiature, alto m 1.30 | » | 0 065 | 7 50 | 0 487 |
| Velluto di seta nero, alto m. 0,49 | » | 0 120 | 10 00 | 1 200 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria | % | 10 — | 1 50 | 0 150 |
| Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria | » | 2 — | 1 00 | 0 020 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L | — — | — — | 2 650 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 14 341 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 40 |

(1) Nella fornitura sono compresi il gangherello di ferro con rispettiva maglietta, la seta per tutte le cuciture esterne, nonchè un occhiello d'ottone per assicurare il bottone ferma bandoliera.

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione della giubba di panno d'artiglieria a cavallo.*

| TAGLIE | Suddivisioni | Da costruirsi su 100 | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo | Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni taglia | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni capo | Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m 0,62 — Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 1 | 1 45 | 1 45 | 2 60 | 2 60 | |
| | 2ª | 1 | 1 44 | 1 44 | 2 56 | 2 56 | |
| 2ª | 1ª | 2 | 1 42 | 2 84 | 2 52 | 5 04 | |
| | 2ª | 2 | 1 41 | 2 82 | 2 48 | 4 96 | |
| 3ª | 1ª | 12 | 1 39 | 16 68 | 2 44 | 29 28 | |
| | 2ª | 12 | 1 38 | 16 56 | 2 40 | 28 80 | |
| 4ª | 1ª | 19 | 1 35 | 25 65 | 2 36 | 44 84 | |
| | 2ª | 19 | 1 34 | 25 46 | 2 33 | 44 27 | |
| 5ª | 1ª | 12 | 1 32 | 15 84 | 2 29 | 27 48 | |
| | 2ª | 12 | 1 30 | 15 60 | 2 27 | 27 24 | |
| 6ª | 1ª | 3 | 1 28 | 3 84 | 2 24 | 6 72 | |
| | 2ª | 3 | 1 27 | 3 81 | 2 21 | 6 63 | |
| 7ª | 1ª | 2 | 1 25 | 2 50 | 2 18 | 4 36 | |
| Totali | | 100 | | 134 49 | | 234 78 | |
| | | | Media | 1 34 | | 2 34 | |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE

*della giubba di panno da artiglieria a cavallo.*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1 340 | 7 00 | 9 380 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 020 | 7 50 | 0 150 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 2 340 | 0 35 | 0 819 |
| Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,72 | » | 0 220 | 0 57 | 0 125 |
| Bottoni grandi da artiglieria . . . . . | % | 10 — | 1 00 | 0 100 |
| Bottoni piccoli da artiglieria . . . . . | » | 2 — | 0 65 | 0 013 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — — | — — | 2 220 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 12 807 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 12 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro con rispettiva maglietta, e la seta per tutte le cuciture esterne.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno da cavalleria (mod. Ardito) e da artiglieria a cavallo (batterie).*

| TAGLIE | Suddivisioni | Lunghezza | | Meta grossezza | | | | Altezza della cintura | | | Topponi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esterna del gambale | Interna della inforcatura | della cintura | della coscia (parte destra) | del ginocchio | del fondo | sul davanti | sul fianco | sulla parte posteriore | Altezza | Larghezza |
| | | mm. | mm | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |
| | 1 | 980 | 750 | 410 | 375 | 205 | 140 | 80 | 60 | 40 | 350 | 190 |
| 1ª | 2 | 980 | 750 | 400 | 370 | 200 | 135 | 80 | 60 | 40 | 350 | 190 |
| | 1 | 960 | 735 | 400 | 370 | 200 | 140 | 80 | 60 | 40 | 350 | 190 |
| 2ª | 2 | 960 | 735 | 390 | 365 | 195 | 135 | 80 | 60 | 40 | 350 | 190 |
| | 1 | 940 | 720 | 390 | 365 | 195 | 140 | 80 | 60 | 40 | 350 | 190 |
| 3ª | 2 | 940 | 720 | 380 | 360 | 190 | 135 | 80 | 60 | 40 | 340 | 180 |
| | 1 | 920 | 700 | 380 | 360 | 190 | 135 | 80 | 60 | 40 | 340 | 180 |
| 4ª | 2 | 920 | 700 | 370 | 355 | 185 | 130 | 80 | 60 | 40 | 340 | 180 |
| | 1 | 900 | 680 | 370 | 355 | 185 | 130 | 80 | 60 | 40 | 330 | 180 |
| 5ª | 2 | 900 | 680 | 360 | 350 | 180 | 130 | 80 | 60 | 40 | 330 | 180 |
| | 1 | 880 | 660 | 370 | 355 | 185 | 130 | 80 | 60 | 40 | 330 | 180 |
| 6ª | 2 | 880 | 660 | 360 | 350 | 180 | 130 | 80 | 60 | 40 | 330 | 180 |

**DIMOSTRAZIONE** *delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di panno da cavalleria e da artiglieria a cavallo.*

| TAGLIE | Suddivisioni | In costruirsi su 100 | Panno per vestiario da truppa, alto m. 4,30 — Quantità per ogni capo | Quantità per ogni taglia | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 1ª | 4 | 1 13 | 4 52 | |
| | 2ª | 4 | 1 12 | 4 48 | |
| 2ª | 1ª | 6 | 1 11 | 6 66 | |
| | 2ª | 6 | 1 10 | 6 60 | |
| 3ª | 1ª | 16 | 1 09 | 17 44 | |
| | 2ª | 15 | 1 06 | 15 90 | |
| 4ª | 1ª | 15 | 1 04 | 15 60 | |
| | 2ª | 15 | 1 03 | 15 45 | |
| 5ª | 1ª | 8 | 1 02 | 8 16 | |
| | 2ª | 7 | 1 01 | 7 07 | |
| 6ª | 1ª | 2 | 1 » | 2 » | |
| | 2ª | 2 | 0 99 | 1 98 | |
| | Totali | 100 | | 105 86 | |
| | | | Media | 1 05 | |

CATEGORIA I

—

## CONTO DI COSTRUZIONE

*del pantalone di panno d'artiglieria a cavallo (batterie).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30. . . . . | » | 1 050 | 7 00 | 7 350 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 030 | 7 50 | 0 225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 850 | 0 35 | 0 297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — | — | 2 000 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 9 872 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 9 90 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta, 1 mezza coreggia di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1,80 nastro di lino tinto turchino, alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE

*del pantalone di panno da cavalleria (modello Ardito).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | M. | 1 050 | 6 00 | 6 30 |
| Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30 | » | 0 120 | 7 00 | 0 84 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alla m. 0 62 | » | 0 800 | 0 35 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — | — | 2 300 |
| Prezzo di costo | | | L. | 9 720 |
| Prezzo di conteggio | | | L. | 9 80 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gancio-nello con rispettiva maglietta, 1 mezza coreggia di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1,80 di nastro di lino tinto turchino, alto mm. 40 a 45.

CATEGORIA 1

—

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali d'artiglieria a cavallo (batterie).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M | 1 140 | 9 70 | 11 058 |
| Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30. . . . . | » | 0 030 | 7 50 | 0 225 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 850 | 0 35 | 0 297 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) | L. | — — | — — | 3 000 |
| Prezzo di costo . . . | L. | | | 14 580 |
| Prezzo di conteggio . . . | L. | | | 14 60 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta, 1 mezza coreggia di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1 80 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

CATEGORIA I

## CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da sottufficiali di cavalleria (mod. Ardito).*

| INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI | Unità di misura | Quantità | Prezzo parziale | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | M. | 1 140 | 8 00 | 9 120 |
| Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30 . . . . . | » | 0 120 | 9 70 | 1 164 |
| Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62 . . . . . | » | 0 800 | 0 35 | 0 280 |
| Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). | L. | — | — | 3 400 |
| Prezzo di costo . . . L. | | | | 13 964 |
| Prezzo di conteggio . . . L. | | | | 14 00 |

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori, 4 ganghetello di ferro con rispettiva maglietta, 1 mezza coreggia di cuoio con fibbia e riscontro e m. 1.80 di nastro di lino tinto turchino alto mm. 10 a 15.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **212**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 15 novembre.

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 501 | Giubbe comuni di panno da cavalleria . . . . . | N. | 12 10 | Variante |
| » | 505 | Giubbe di panno d'artiglieria da campagna, treno e treno del genio . . . . . | » | 11 80 | Id. |
| » | 530 | Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria da campagna, treno e treno del genio . . . . . | » | 19 40 | Id. |
| » | 536 | Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20) . . . | » | 20 00 | Id. |
| » | 537 | Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria . . . | » | 21 70 | Id. |
| » | 538 | Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 20 90 | Id. |
| » | 539 | Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria . | » | 20 50 | Id. |
| » | 540 | Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 15°, 16°, 18°, 21°, e 22° reggimento cavalleria (20) . . . . | » | 21 40 | Id. |
| » | 541 | Giubbe di panno da sottufficiali del 13°, 14°, e 20° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 21 70 | Id. |
| » | 542 | Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria . . . | » | 20 80 | Id. |
| » | 543 | Giubbe di panno da sottufficiali del 19° reggimento cavalleria . . . | » | 20 30 | Id. |
| » | 544 | Giubbe di panno da sottufficiali del 23° e 24° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 21 10 | Id. |
| » | 545 | Giubbe di panno pel 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20) . . . . . | » | 13 20 | Id. |
| » | 546 | Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria. . . . . | » | 14 90 | Id |
| » | 547 | Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20) | » | 14 10 | Id. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 548 | Giubbe di panno per l'11 reggimento cavalleria . . . . . | N. | 13 | 80 | Variante |
| » | 549 | Giubbe di panno pel 12°, 15°, 16°, 18°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20) . . . . . | » | 14 | 70 | Id. |
| » | 550 | Giubbe di panno pel 13°, 14° e 20° reggimento cavalleria (20) . | » | 15 | 00 | Id. |
| » | 551 | Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria . . . . . | » | 14 | 10 | Id. |
| » | 552 | Giubbe di panno pel 19° reggimento cavalleria . . . . . | » | 13 | 50 | Id. |
| » | 553 | Giubbe di panno pel 23° e 24° reggimento cavalleria (20) . . . . | » | 14 | 40 | Id. |
| » | 588 | Giubbe di panno da sottufficiali di artiglieria a cavallo . . . . | » | 20 | 90 | Aggiunta |
| » | 589 | Giubbe di panno da artiglieria a cavallo . . . . . | » | 12 | 90 | Id. |
| » | 650 | Pantaloni di panno d'artiglieria a cavallo (batterie) . . . . . | » | 9 | 90 | Variante |
| » | 655 | Pantaloni di panno da cavalleria (modello Ardito) . . . . . | » | 9 | 80 | Id. |
| » | 662 | Pantaloni di panno da sottufficiali di artiglieria a cavallo (batterie). | » | 14 | 60 | Id. |
| » | 669 | Pantaloni di panno da sottufficiali di cavalleria (modello Ardito) . | » | 14 | 00 | Id. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **213**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per la statistica sanitaria militare.** — 15 novembre.

Saranno prossimamente pubblicate le nuove *Norme per la statistica sanitaria militare*, le quali andranno in vigore dal 1° gennaio 1905, in sostituzione delle vecchie.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici ne acquisteranno il numero delle copie occorrente.

Contemporaneamente alle norme di cui sopra, è stata pure pubblicata una tabella contenente la *nomenclatura da servire per la compilazione delle schede individuali dei militari ammalati*.

Di detta tebella debbono provvedersi in misura da poterne distribuire a ciascun ufficio di infermeria reggimentale o di distaccamento ed a ciascun ufficio di reparto, di maggiorità e di direzione di ospedale militare e di infermeria presidiaria:

*a*) i corpi che hanno infermerie reggimentali;
*b*) gli stabilimenti sanitari militari;
*c*) le direzioni di sanità militare;
*d*) gli ospedali civili che ricoverano militari ammalati.

La provvista degli esemplari della tabella occorrenti per i predetti ospedali civili sarà fatta per cura delle direzioni degli ospedali militari interessati.

Le richieste degli esemplari delle dette pubblicazioni, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare delle Norme per la statistica sanitaria militare, rilegato in tela, è di L. 0,50; quello di ogni tabella è di L. 0,10.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **214** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Regolamento per il personale famigliare dell'accademia, della scuola e dei collegi militari.** — 15 novembre.

Art. 1. — **Ammissione dei famigli.**

§ 1. L'organico del personale famigliare addetto all'accademia militare, alla scuola militare e ai collegi militari è stabilito nello specchio *A* annesso al presente regolamento.

Il numero dei famigli potrà essere diminuito, mantenendo posti vacanti secondo le esigenze del servizio, ma non mai oltrepassato senza una espressa preventiva autorizzazione del Ministero.

§ 2. Lo specchio *A* stabilisce pure le paghe secondo le categorie e le varie classi del personale.

§ 3. Colla denominazione di *famigli* in genere s'intendono tutti gli appartenenti al personale famigliare, cioè anche quelli che nell'organico sono specificati col titolo di *capo famigli* o di *cuoco*.

§ 4. L'ammissione in servizio del personale famigliare è fatta dal comandante di ciascun istituto su proposta del consiglio d'amministrazione. Spetta al comandante assegnare ad ogni individuo le attribuzioni che meglio corrispondano alla sua capacità e alle sue attitudini.

§ 5. Per ottenere l'ammissione, l'aspirante deve aver compiuto gli anni 20 e non superato i 30 al momento in cui potrà avvenire la nomina, dimostrare di saper leggere e scrivere correntemente e presentare i seguenti documenti:

*a*) copia autentica dell'atto di nascita;

*b*) certificato penale, di data non anteriore a 30 giorni dalla presentazione del documento;

*c*) attestato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio;

*d*) foglio di congedo (per i congedati dal servizio militare);

*e*) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico del regio esercito in attività di servizio e dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio famigliare dell'istituto.

Dovrà inoltre provare di essere inscritto alla *Cassa nazionale di previdenza per gli operai* istituita colla legge 17 luglio 1898 n. 350, o, in difetto, dichiarare che accetta di esservi inscritto d'ufficio colle condizioni di cui al § 24 e seguenti del presente regolamento.

§ 6 Sono senz'altro esclusi dall'ammissione gli individui che abbiano riportato una condanna penale qualsiasi, che, a giudizio del comandante, li renda meno propri allo speciale servizio di famiglio in un istituto militare di educazione.

§ 7. Prima dell'ammissione definitiva, il famiglio è sottoposto a un esperimento della durata di due mesi, per riconoscere se abbia tutte le attitudini fisiche e morali necessarie a ben disimpegnare il servizio cui dovrà essere adibito.

Qualora l'esperimento abbia esito negativo, il famiglio verrà senz'altro licenziato col semplice preavviso di otto giorni.

Durante l'esperimento spetta al famiglio in prova il trattamento dei famigli ordinari, per ciò che si riferisce alla paga e al vitto.

### Art. 2. — **Trattamento**.

§ 8. I famigli vengono assunti in servizio con assegnazione all'ultima classe avente l'annua paga di lire *300*.

È fatta eccezione per i cuochi per i quali potrà essere convenuta, all'atto dell'assunzione in servizio, una paga speciale, purchè non mai superiore, come paga iniziale, alle lire *600* annue.

§ 9. Mantenendo costante buona condotta, i famigli, che per capacità e zelo se ne rendano degni, verranno promossi alla classe superiore per ordine di anzianità di mano in mano che si rendano posti vacanti. Quando il Consiglio creda che per dati famigli sia il caso di protrarre l'avanzamento, si farà luogo alla promozione dei famigli che vengono dopo di essi.

I capi famigli di 2ª classe sono scelti tra i famigli che ne siano riconosciuti più idonei e meritevoli senza distinzione di anzianità. Il posto di capofamiglio di 1ª classe è conferito ai capifamigli di 2ª classe.

Dove il capofamiglio è uno solo, la prima nomina sarà per la 2ª classe, e il capofamiglio potrà essere promosso alla 1ª classe quando il consiglio lo crederà opportuno; ma in ogni caso non prima che siano trascorsi sei anni di servizio nella 2ª classe.

Pei cuochi non v'è distinzione di classi.

§ 10. Dopo ogni quinquennio di effettivo servizio passato nella stessa paga, sarà concesso al famiglio, che ne sia riconosciuto degno, l'aumento di paga di un decimo, a condizione però che la paga accresciuta non abbia mai ad oltrepassare quella stabilita per la classe immediatamente superiore.

Gli aumenti quinquennali sono calcolati sull'assegno primitivo, cioè senza tener conto degli aumenti quinquennali ottenuti.

Qualunque sia il numero di essi aumenti, l'assegno non potrà, in alcun caso, oltrepassare la somma di lire 1200, vitto non compreso, per i capi-famigli e per i cuochi, e di lire 800 per i famigli semplici.

§ 11. Le promozioni e le concessioni di aumenti quinquennali son fatte previa deliberazione del consiglio ed hanno sempre effetto dal primo del mese successivo a quello in cui avviene il provvedimento.

§ 12. Tutti i famigli indistintamente ricevono, oltre la paga, il vitto in natura o in contanti, calcolato in ragione di lire 20 al mese.

Spetta al consiglio d'amministrazione lo stabilire, tenute presenti le ragioni di opportunità e di convenienza che vi concorrono, se a tutti o a parte dei famigli debba essere corrisposto il vitto in natura o in contanti.

§ 13. Al famiglio è pure somministrato a carico della amministrazione, ma a semplice titolo d'uso, un vestiario uniforme da adoperarsi in servizio.

§ 14. In caso di malattia: se causata dal servizio, il famiglio continua a ricevere la paga e il vitto a carico dello istituto, per il tempo che sia riconosciuto strettamente necessario, e ad ogni modo non oltre i novanta giorni; se la malattia è prodotta da causa diversa, il famiglio non ha diritto che a trenta giorni al più di paga e vitto.

In ambo i casi, potrà però il consiglio deliberare che il famiglio sia autorizzato a rimanere assente senza assegni, ma senza perdita del posto, per altri sessanta giorni.

§ 15. Al famiglio licenziato per riduzione di personale o per menomata attitudine, deve essere dato un preavviso di 15 giorni.

Se esso abbia meno di cinque anni di effettivo servizio, gli è concessa una gratificazione pari a un mese di paga.

Se abbia oltre cinque anni di servizio, gli è corrisposta una gratificazione, una volta tanto, nella seguente misura:

due mesi di paga fino a 10 anni di servizio;
tre mesi di paga fino a 15 anni di servizio;
quattro mesi di paga fino a 20 anni di servizio;
cinque mesi di paga fino a 25 anni di servizio;
sei mesi di paga dopo un servizio maggiore, e bene inteso ove non abbia già maturato il diritto a pensione dalla Cassa Nazionale di previdenza, nel qual caso non gli spetta alcuna gratificazione.

Dove sia licenziato per sopraggiunta inabilità assoluta o permanente a qualsiasi lavoro, se siano trascorsi almeno cinque anni dalla sua inscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza, gli viene da questa liquidata la pensione vitalizia d'invalidità, qualunque età egli abbia; e anche in questo caso non compete la gratificazione di cui sopra.

§ 16. Nei casi di licenziamento per punizione, il rinvio dall'istituto deve essere immediato e al famiglio non compete che la paga di quindici giorni se abbia meno di cinque anni di effettivo servizio, di un mese se conti un servizio maggiore.

### Art. 3. — **Doveri generali dei famigli.**

§ 17. Il famiglio è tenuto ad osservare con zelo e fedeltà le disposizioni emanate o che il comandante creda di emanare per la corretta condotta del personale e per il migliore andamento del servizio interno dell'istituto.

§ 18. Il famiglio deve rispetto e ubbidienza agli ufficiali, insegnanti ed impiegati dell'istituto ed ai superiori del personale famigliare, e deve trattare gli allievi con rispetto e riguardo.

Il suo contegno dev'essere esemplare, tanto dentro che fuori dell'istituto.

§ 19. Al famiglio è rigorosamente proibito di ricevere dagli allievi mancie o doni sotto qualsiasi titolo, anche quando i doni consistessero in oggetti di corredo o libri usati.

Gli è pure vietato di eseguire commissioni o servizi privati per gli allievi sia dentro sia fuori dell'istituto.

§ 20. L'orario del servizio sarà determinato dal comandante per modo che ogni famiglio possa godere almeno di due ore d'uscita giornaliera.

Il famiglio non ha alloggio nell'istituto, ma per necessità di servizio può essere obbligato a pernottarvi, non oltre però dieci notti nel corso di ogni mese.

Art. 4. — **Punizioni.**

§ 21. Le punizioni, nelle quali incorrono i famigli che mancano ai loro doveri, sono:

*a*) multa di 1° grado, da mezza a 2 giornate di paga;

*b*) multa di 2° grado, da 3 a 6 giornate di paga;

*c*) multa di 3° grado, da 7 a 15 giorni di paga;

*d*) rinvio temporaneo per un mese, con perdita della paga e del vitto;

*e*) rinvio definitivo dal servizio.

La punizione, qualunque essa sia, viene deliberata dal comandante dell'istituto.

§ 22. Si fa luogo al rinvio definitivo dal servizio — indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se ne sia il caso — specialmente per grave mancanza di rispetto ad un ufficiale o superiore qualsiasi; per asportazione dall'istituto di viveri od oggetti non di spettanza del famiglio; per volontario deterioramento di materiali della amministrazione e per recidività nel commettere mancanze.

§ 23. Delle mancanze commesse dai famigli e delle conseguenti punizioni viene tenuta nota nel registro matricola del personale famigliare.

Art. 5. — **Inscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza.**

§ 24 Il famiglio ammesso definitivamente deve, a cura dell'amministrazione dell'istituto, essere inscritto, se già non sia, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, *ruolo dei contributi riservati*, per modo da potersi costituire, a 65 anni di età, un assegno vitalizio non minore di lire 450 annue.

L'inscritto potrà però chiedere in ogni tempo il passaggio a *ruolo mutualità* in base alle disposizioni del regolamento della stessa Cassa Nazionale.

§ 25. I contributi annuali da versarsi all'uopo alla Cassa Nazionale sono indicati nell'allegato *B*.

Di essi una quota fissa, in ragione di una lira al mese, è a carico dell'istituto; la rimanente parte, variabile secondo l'età dell'inscritto o per altre ragioni, è a carico dell'inscritto medesimo.

La tangente a carico degli inscritti è trattenuta sul salario mensile loro dovuto in ragione di un dodicesimo dell'importo annuo di essa, salvo la prima rata che potrà essere arrotondata per rendere le quote successive libere da frazioni di centesimo.

I versamenti alla Cassa Nazionale saranno fatti per cura della amministrazione dell'istituto.

La quota complessiva da versarsi mensilmente è costante, e non potrà quindi essere variata se non in quanto, in base a nuove valutazioni di previsione, sia riconosciuto necessario per provvedere esattamente la misura di pensione stabilita nel precedente § 24. Tuttavia l'inscritto potrà versare all'amministrazione dell'istituto, che a sua volta verserà alla Cassa Nazionale, qualunque somma oltre quella obbligatoria, purchè, nell'insieme, i versamenti non superino lire 100 all'anno, come prescrive la legge.

§ 27. Il famiglio, che fosse debitamente autorizzato a rimanere assente dall'istituto per il tempo previsto dal § 14 senza percepire mercede è sottoposto, quando riprende servizio, a ritenuta mensile doppia, fino a che i versamenti abbiano raggiunto la somma normale stabilita.

§ 28. I libretti della Cassa Nazionale di previdenza non possono essere, per qualsivoglia ragione, consegnati agli inscritti; ma devono conservarsi dall'istituto sotto la responsabilità del direttore dei conti, che ne terrà apposito inventario.

Quando un famiglio cessa dal servizio, l'amministrazione dell'istituto è tenuta a consegnargli il libretto, previo ritiro di apposita ricevuta, dandone notizia alla sede centrale (Roma) della Cassa Nazionale.

In caso di morte del famiglio, il libretto è spedito alla Cassa Nazionale (sede centrale) per mezzo della sede secondaria che fosse istituita nella città in cui trovasi l'istituto, o, in mancanza di essa, per mezzo dell'ufficio postale locale, perchè possa provvedersi alla restituzione agli eredi delle quote versate.

§ 29. Non più tardi dell'ultimo giorno di ogni mese, l'amministrazione di ciascun istituto verserà alla sede secondaria (ove esista) della Cassa Nazionale di previdenza, o all'ufficio postale locale, l'importo dei contributi di ciascun famiglio, sia obbligatori che volontari, e delle quote di concorso dell'ammini-

strazione, presentando contemporaneamente i relativi libretti d'iscrizione e una scheda di versamento in doppio esemplare, conforme all'allegato *C*.

Un esemplare della scheda di versamento deve essere inviata alla sede centrale della Cassa Nazionale, per cura della stessa amministrazione.

§ 30. L'amministrazione di ogni istituto tiene apposito registro dei famigli inscritti alla Cassa Nazionale, nel quale viene riportato, per ciascun inscritto, il relativo credito al principio dell'anno e segnati i successivi versamenti mensili (sia per contributi del famiglio sia per quote dell'amministrazione), gli interessi liquidati, le quote di concorso della Cassa Nazionale e il totale credito dell'interessato alla fine dell'anno, in perfetta corrispondenza colle risultanze dei libretti.

Apposita colonna del registro è riservata alle annotazioni, alle cancellazioni e alle liquidazioni finali.

### Art. 6. — **Disposizioni generali.**

§ 31. Al termine di ogni trimestre saranno comunicate al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) le variazioni avvenute nel personale famigliare durante il trimestre medesimo.

Se però in un trimestre non fossero avvenute variazioni, non occorre comunicazione alcuna; ma in principio dell'elenco riguardante il trimestre successivo si dovrà porre l'indicazione: *non vi furono variazioni nel trimestre precedente.*

§ 32. Qualunque modificazione si renda necessaria al presente Regolamento o agli organici ad esso annessi dovrà essere sottoposta all'approvazione del Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) non più tardi del mese di aprile di ogni anno, affinchè esse variazioni — se accolta — possa aver vigore dal primo giorno dell'esercizio finanziario.

### Art. 7. — **Disposizioni transitorie.**

§ 33. Le disposizioni del presente regolamento andranno in vigore dal 1° gennaio 1905.

Da questa data le disposizioni riguardanti il personale famigliare contenute negli attuali regolamenti di servizio interno dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari sono abrogate, e quelle relative ai famigli dell'accademia contenute nei provvedimenti sovrani del 4 maggio 1839, salvo

quanto è detto nei successivi §§ 36 e 37 cesseranno di essere applicate.

§ 34. I famigli saranno sistemati secondo il nuovo organico e il presente regolamento con effetto dal 1° gennaio 1905, prendendo per base la paga da ciascuno presentemente goduta, compresi i soprassoldi (per coloro che ne siano provvisti) i quali si intenderanno per ciò aboliti e tenendo conto degli anni di servizio già da ciascuno prestati.

Nel caso di paga uguale fusa col soprassoldo, si terrà per base l'anzianità di servizio.

Quelli che godono presentemente di una paga superiore fondendo in essa il soprassoldo, ne conserveranno la differenza quale assegno *ad personam* sino a che, coi successivi aumenti per avanzamento di classe o per concessione di quinquennio, non entrino nei limiti della paga normale stabilita dall'organico.

§ 35. La concessione degli aumenti quinquennali ai famigli attualmente in servizio sarà regolata come segue:

*a*) per i famigli che, coll'applicazione del nuovo organico otterranno un aumento di paga non minore di di *un decimo*, il tempo utile per la concessione del quinquennio decorrerà dal 1° gennaio 1905;

*b*) per i famigli che otterranno un aumento minore di *un decimo* o che troveranno posto in organico con paga uguale od inferiore alla attuale, il tempo di cui sopra decorrerà dal primo giorno del mese in cui furono ammessi a quest'ultima paga; e, in questo caso, potranno essere loro accordati, fin d'ora, uno o più aumenti quinquennali, pur di non oltrepassare con essi la paga assegnata ai famigli della classe immediatamente superiore.

§ 36. Tutti indistintamente i famigli attuali, che al 1° gennaio 1905 abbiano meno di 40 anni *compiuti* di età, saranno, dalla stessa data, inscritti *d'ufficio* alla Cassa Nazionale di previdenza.

Coloro che, per qualsivoglia ragione, rifiutassero l'inscrizione, saranno senz'altro, licenziati, col trattamento di cui al precedente § 15.

§ 37. I famigli che al 1° gennaio 1905 abbiano raggiunto od oltrepassato 40 anni di età, non saranno inscritti alla Cassa Nazionale di previdenza.

Avvenendo il loro licenziamento per riduzione di personale o per menomata attitudine a disimpegnare proficuamente le proprie attribuzioni, verrà loro corrisposto il trattamento di cui al precedente § 15 se abbiano meno di 25 anni di servizio.

Qualora contino 25 o più anni di servizio:

1°) se appartenenti all'accademia militare, verrà applicato il § 137 dei sovra ricordati provvedimenti sovrani del 4 maggio 1839;

2° se appartenenti alla scuola o ai collegi militari, sarà concesso il trattamento seguente:

*a*) fino a 30 anni di servizio, un sussidio revocabile di lire 20 mensili;

*b*) da oltre 30 fino a 40 anni di servizio, un sussidio revocabile di lire 25 mensili;

*c*) oltre 40 anni di servizio, un sussidio revocabile di lire 30 mensili.

§ 38. I sussidi mensili continuativi saranno corrisposti sulla massa generale dei singoli istituti; ma coloro che li percepiranno dovranno essere messi bene in avvertenza che il sussidio è una *concessione* e non un diritto; e che quindi l'amministrazione militare è sempre libera di sospendere o di revocare tale concessione, quante volte essa lo ritenga conveniente od opportuno o quante volte i sussidiati si dimostrino immeritevoli di siffatto eccezionale trattamento.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

ALLEGATO A
(§ 1°)

# QUADRO ORGANICO

*del personale famigliare dell'accademia, della scuola e dei collegi militari*

| QUALIFICA E PAGA | | Accademia | Scuola | Collegio di Napoli | Collegio di Roma |
|---|---|---|---|---|---|
| Capifamigli | di 1ª classe a lire 1000 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | » 2ª » » » 800 | 1 | 3 | | |
| Famigli | » 1ª » » » 600 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| | » 2ª » » » 540 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| | » 3ª » » » 480 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| | » 4ª » » » 420 | 4 | 10 | 3 | 3 |
| | » 5ª » » » 360 | 6 | 20 | 4 | 4 |
| | » 6ª » » » 300 | 15 | 70 | 6 | 6 |
| Cuochi. — Paga iniziale normale lire 600. | | 2 | 3 | 2 | 2 |
| | | 35 | 125 | 22 | 22 |

*Nota.* — L'accademia militare ha inoltre un aiutante preparatore di fisica e chimica, colla paga minima di lire 600, aumentabile di un decimo ad ogni quinquennio, a carico del bilancio e che dovrà perciò essere conteggiata sul rendiconto generale degli assegni.

A tutto il personale è inoltre accordato il vitto in natura od in contanti, calcolato, in quest'ultimo caso, in ragione di lire 20 mensili.

ALLEGATO **B**
(§ 25)

## CONTRIBUTO ANNUO

*da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza.*

(Ruolo dei contributi riservati).

| Pensione di lire 450 a 65 anni di età | | Pensione di lire 450 a 65 anni di età | |
|---|---|---|---|
| Età del famiglio | Contributo annuo | Età del famiglia | Contributo annuo |
| anni | lire | anni | lire |
| 20 | 22,50 | 31 | 44,70 |
| 21 | 23,90 | 32 | 47,40 |
| 22 | 25,40 | 33 | 50,50 |
| 23 | 27,10 | 34 | 53,90 |
| 24 | 28,90 | 35 | 57,60 |
| 25 | 30,90 | 36 | 61,20 |
| 26 | 32,80 | 37 | 65,10 |
| 27 | 34,80 | 38 | 69,40 |
| 28 | 37,00 | 39 | 74,20 |
| 29 | 39,40 | 40 | 79,90 |
| 30 | 42,20 | | |

N. B. — Il contributo s'intende fisso nella somma sovra indicata, a seconda dell'età alla quale ciascun famiglio viene inscritto alla Cassa Nazionale.

ALLEGATO **C**
(§ 29)

# MINISTERO DELLA GUERRA

COMANDO DEL . . . . . .

**Scheda di versamento N. . . .** **Mese di . . . . .**

*Rilasci fatti dai famigli inscritti alla Cassa Nazionale di previdenza per gli operai appartenenti al suddetto Istituto, e quote di concorso dell'Amministrazione militare per l'assicurazione dei famigli stessi, nel mese sovraindicato.*

| Libretto d'inscrizione | | FAMIGLI INSCRITTI | | QUOTE RILASCIATE dai singoli famigli | | | Versamento totale a credito dei singoli famigli (col 5+6+7) | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Numero | Cognome e Nome | paternità | con versamenti obbligatori | con versamenti volontari | Quota di concorso dell'amministrazione militare | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |



**DISPENSA 27ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

OTTOBRE 3. — R. Decreto n. 594, per sostituzione di un membro della commissione delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 939.

» 31. — R. Decreto n. 608, che stabilisce le norme da seguirsi per la occupazione dei posti da aumentarsi nell'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali del genio militare in applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 247, *pag.* 940.

NOVEMBRE 15. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 941.

» 18. — Istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 943.

» 23. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 944.

» 23. — Prontuario pel calcolo degli assegni per gli ufficiali del R. esercito e per il personale dipendente dall'amministrazione militare, *pag.* 945.

» 25. — Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, *pag.* 945.

——— Decisioni di massima, *pag.* 945.

Atto N. **215.** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 594, per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 3 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il Nostro Decreto 5 ottobre 1903;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il maggiore generale nel corpo di commissariato militare marittimo, Galt Edoardo, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi in surrogazione del contrammiraglio Gavotti Giuseppe, collocato in posizione ausiliaria.

ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 214. — Nel penultimo rigo del § 32, *togliere le parole:* esse variazioni; e nell'ultimo rigo della pagina 937, *invece di:* Savona, *leggasi:* Gaeta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.
L. LUZZATTI.

---

N. **216**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 608, che stabilisce le norme da seguirsi per la occupazione dei posti da aumentarsi nell'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali del genio militare, in applicazione della legge 2 giugno 1904, n. 217.** — 31 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;
Visto l'articolo 4 della legge 2 giugno 1904, n. 217;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti che verranno aumentati nell'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, in applicazione e secondo le norme dell'articolo 3 della legge predetta, non potranno essere occupati dagli impiegati esistenti in detto organico al 1° luglio 1904.

Tali posti saranno soltanto devoluti agli scritturali nominati a senso del citato articolo 3, i quali, però, non potranno in alcun caso coprire quelli già esistenti in organico all'atto dell'aumento di cui sopra.

Art. 2.

Dei posti aumentati dovranno essere lasciati scoperti quelli di 1ª e di 2ª classe, con corrispondente eccedenza nella 3ª, fino a che tutti gli ufficiali d'ordine sopradetti, già esistenti

al giorno 1° luglio 1904, non abbiano conseguito nel loro ruolo la promozione alla 2ª classe, dopodichè i posti aumentati in quest'ultima classe, dovranno essere coperti cogli ufficiali di 3ª, nominati a senso del citato articolo 3.

Resteranno allora scoperti i posti di 1ª classe (con corrispondente eccedenza nella 2ª) fino a che, per l'avvenuto passaggio alla 1ª degli ufficiali predetti, già esistenti, sarà concesso agli ufficiali nominati a senso dell'articolo 3 della legge di coprire anche i posti per essi creati in tale classe.

Art. 3.

Con norme analoghe a quelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2 verrà provveduto alle nomine di cui all'articolo 7 della citata legge.

Art. 4.

Le nomine di cui agli articoli precedenti verranno effettuate alla data del 1° luglio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI
E. PEDOTTI.

---

N. **217**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.** — 15 novembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sanitario e per l'aggiunta di altre riconosciute necessarie, è occorso ristampare l'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.

Questo nuovo elenco la cui pubblicazione si annuncia col presente *Atto*, comincerà ad essere in vigore il 1° gennaio p. v.

A datare da tale giorno, saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* relativi 183 del 1892, 155 del 1894, 225 del 1900, 233 del 1901, 301

del 1902 e 327 del 1903, ferme restando le seguenti disposizioni:

*a*) I medicinali non più compresi nell'elenco tariffa, che le direzioni d'ospedale abbiano ancora in carico, si potranno usare fino a consumazione salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti, quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili per essere da lungo tempo conservati.

*b*) Considerando che nei casi di preparazioni fatte in grande si possono ottenere prodotti superiori a quelli minimi notati per le preparazioni comprese nel manuale dei medicamenti in vigore, si prescrive che le quantità effettivamente ottenute in simili casi siano prese integralmente in carico.

*c*) Le direzioni d'ospedale potranno acquistare sul luogo, ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà essere fatto nella quantità strettamente abbisognevole alle indicazioni cliniche del momento, e per uso esclusivo dei malati ricoverati negli ospedali militari, e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio del regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo d'ufficio.

*d*) L'alcool di 95° 97°, l'olio d'olive e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti.

*e*) Stante la diminuita richiesta a pagamento negli ospedali militari del cognac, questo venne segnato nell'elenco tariffa di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare fino a consumazione della quantità esistente.

*f*) Tutte le sostanze da acquistarsi sul luogo dovranno avere i caratteri indicati dal manuale dei medicamenti in vigore.

*g*) I corpi non saranno assoggettati all'aumento del 25 per cento a beneficio degli ospedali sul prezzo di tariffa dei medicinali, oggetti di medicatura, sostanze accessorie e reagenti.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 10 gennaio 1905, i movimenti di carico e scarico prescritti dal paragrafo 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei medicinali stati introdotti nell'elenco tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale sarà acquistato dai comandi ed uffici militari in due copie per ciascuno, sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni d'ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 35.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **218**. — DISCIPLINA MILITARE — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali**. — 18 novembre.

È stata approvata, e sarà quanto prima pubblicata, l'« Istruzione per la divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali », eccettuati quelli dello squadrone carabinieri guardie del Re (pei quali rimangono sempre in vigore le disposizioni date dagli *Atti* 140 del 1876, 38 del 1894, 171 e 176 del 1900, 288 del 1901 e 28 del 1903) e quelli del R. Corpo di truppe coloniali (pei quali provvede l'apposita Istruzione, 27 febbraio 1904).

La nuova Istruzione da pubblicarsi sostituisce le « Disposizioni relative alla divisa degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali » contenute nell'*Atto* 69 del 1900, e costituisce l'Appendice I alla Istruzione sulla divisa degli ufficiali (14 ottobre 1903).

Dalla nuova pubblicazione si provvederanno, in ragione di un esemplare almeno per ciascuno, tutti i comandi dell'arma dei carabinieri reali: di legione, di divisione, di compagnia, di tenenza e di sezione di 1ª classe. Ne acquisteranno pure una copia ciascuno, gli altri comandi, corpi ed uffici non appartenenti all'arma ora detta.

Sono abrogati gli *Atti* 69 del 1900 e 195 del 1902, come pure ogni altra disposizione contraria o non conforme a quelle date dalla nuova Istruzione suaccennata.

Le richieste degli esemplari della Istruzione stessa, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896, modificato con la Decisione di massima 15 del 1899, con l'*Atto* 99 del 1901 e con la circolare 108 del 1903.

Il prezzo del volume, rilegato in tela, è di L. 0,90.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **219**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 23 novembre.

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Colli per riparazioni da calzolaio.** | | | |
| 11 | 55 | Per colonne munizioni della batteria d'artiglieria da montagna (E.P., M.M.) . . . . . | N. | 90 00 | Variante |
| » | 56 | Per batterie d'artiglieria da campagna ed a cavallo, sezioni di parco d'artiglieria d'armata o di corpo d'armata, parchi d'artiglieria di divisione di cavalleria, colonne munizioni, sezioni di colonna viveri e parchi viveri di riserva di corpo d'armata (E.P., M.M.) . . . . . | » | 68 50 | Id. |
| » | 57 | Per compagnie alpini (E.P., M.M., M.T.) . . . . . | » | 82 00 | Id. |
| » | 58 | Per compagnie e squadroni dei carabinieri reali (E.P.). . . . . | » | 93 00 | Id. |
| » | 59 | Per compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza (E.P., M.M. M.T.) . . . . . | » | 90 30 | Id. |
| » | 60 | Per compagnie di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, sezioni di sanità da fanteria o da montagna (E.P., R.P., M.M., M.T.) | » | 122 30 | Id. |
| » | 61 | Per compagnie o sezioni del genio (M.T.) . . . . . | » | 76 00 | Id. |
| » | 62 | Per compagnie o mezze compagnie telegrafisti, compagnie zappatori e minatori e parchi aerostatici del genio (E.P., M.M.). . . . | » | 90 00 | Id. |
| » | 62bis | Per compagnie ferrovieri e lagunari e compagnie pontieri, non compreso l'equipaggio da ponte (E.P., M.M.) . . . . . | » | 84 00 | Id. |
| » | 62ter | Per sezioni treno dell'equipaggio da ponte e parchi del genio d'armata o di corpo d'armata (E.P., M.M.) . . . . . | » | 83 00 | Id. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63 | Per squadroni di cavalleria (E.P., M.M.) e batterie d'artiglieria a cavallo | N. | 63 00 | Variante |
| | | **Colli per riparazioni da sarto** | | | |
| » | 65 | Per riparti e servizi d'artiglieria (E.P., M.M., M.T.) | » | 45 50 | Id. |
| » | 65bis | Per colonna munizioni della batteria da montagna e compagnia d'artiglieria da costa e da fortezza (E.P., M.M.) | » | 74 00 | Abolito |
| » | 66 | Per compagnie alpine (E.P., M.M., M.T.) | » | 42 00 | Variante |
| » | 67 | Per compagnie bersaglieri (E.P., R.P., M.M.) | » | 18 00 | Id. |
| » | 68 | Per compagnie o squadroni di carabinieri reali (E.P.) | » | 74 00 | Id. |
| » | 69 | Per compagnie di fanteria di linea e sezioni di sanità da fanteria o da montagna (E.P., R.P., M.M.) | » | 28 00 | Id. |
| » | 70 | Per riparti e servizi del genio (E.P., M.M., M.T.) | » | 40 00 | Id. |
| » | 71 | Per compagnie granatieri (E.P., R.P.) | » | 55 00 | Id. |
| » | 72 | Per squadroni dei reggimenti di cavalleria (1°, 2°, 4° E.P., M.M.) | » | 34 00 | Id. |
| » | 72bis | Per squadroni dei reggimenti di cavalleria 3°, 12°, 15°, 16°, 18°, 21°, 22° (E.P., M.M.) | » | 42 00 | Id. |
| » | 72ter | Per squadroni dei reggimenti di cavalleria 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 17° (E.P., M.M.) | » | 39 00 | Id. |
| » | 72quater | Per squadroni del reggimento di cavalleria 11° (E.P., M.M.) | » | 37 00 | Aggiunta |
| » | 72quint. | Per squadroni dei reggimenti di cavalleria 13°, 14°, 20° (E.P., M.M.) | » | 44 00 | Id. |
| » | 72sexs | Per squadroni del reggimento di cavalleria 19° (E.P., M.M.) | » | 35 00 | Id. |
| » | 72sept | Per squadroni dei reggimenti di cavalleria 23°, 24° (E.P., M.M.) | » | 40 50 | Id. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **220**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Prontuario pel calcolo degli assegni per gli ufficiali del R. esercito e per il personale dipendente dalla amministrazione militare.** — 23 novembre,

In seguito alle modificazioni apportate alla legge sugli stipendi ed assegni fissi colle leggi 3 luglio 1904, n. 301 e 302

(*Atti* 124 e 125) è stato provveduto per la pubblicazione di un nuovo *Prontuario pel calcolo degli assegni* in sostituzione di quello pubblicato in data 28 dicembre 1895 (*Atto* 240).

Ogni corpo deve acquistarne due copie a carico della massa generale.

Le richieste della detta pubblicazione tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

Il prezzo di ciascuna copia è di lire 1,05.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **221**. — TRASPORTI. — **Vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta.** — 25 novembre.

Nell'elenco delle vie facoltative per le persone viaggianti a tariffa ridotta, pubblicato con l'*Atto* 165 del corrente anno e modificato col successivo *Atto* 208, deve aggiungersi, nella parte relativa alla Rete Mediterranea, il percorso Airasca-Sampierdarena, con le seguenti indicazioni:

*Via normale*: Cavallermaggiore-Acqui-Ovada.
*Via facoltativa*: Torino P. N.-Alessandria.
*Maggior percorso*: km. 8.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

# DECISIONI DI MASSIMA

9.

**Collocamento in posizione ausiliaria di ufficiali esclusi due volte dall'avanzamento per volontaria rinuncia.** — In seguito a parere del Consiglio di Stato per la interpretazione e la applicazione del secondo capoverso dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881 sulla posizione di servizio ausiliario, non sarà concesso il collocamento nella posizione ora detta a quegli ufficiali, che risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento in conseguenza di volontaria rinuncia. (*Div. stato maggiore*).

Roma 1904. — Tip. Enrico Voghera.

**DISPENSA 28ª** **1904** **PARTE 1ª**

# GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 dicembre.


AGOSTO 18. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Costa dei Draghi dello sbarramento di Val Posina, *pag.* 948.

» 18. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Monticelli della piazza di Verona, *pag.* 948.

OTTOBRE 16. — R. Decreto n. 592 che da facoltà al governatore della Colonia Eritrea di nominare, in caso di mancanza od assenza dell'ufficiale istruttore presso il tribunale militare, un ufficiale del R. Corpo di truppe coloniali *pag.* 949.

NOVEMBRE 7. — R. Decreto n. 628 relativo al riconoscimento delle campagne di guerra del 1848 1849, *pag.* 950.

» 17. — R. Decreto n. 612 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 340, che stabilisce un'indennità ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro romano del 1867, *pag.* 952.

» 20. — R. Decreto n. 631 che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio, *pag.* 954.

» 27. — R. Decreto n. 629 che aumenta l'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, *pag.* 956.

» 27. — R. Decreto n. 630 che aumenta l'organico degli assistenti locali del genio militare, *pag.* 957.

DICEMBRE 3. — Applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 302, agli ufficiali inferiori in posizione di servizio ausiliario, *pag.* 958.

» 6. — Variante al volume 6° delle istruzioni pratiche del genio (istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua), *pag.* 959.

» 7. — Viaggi dei militari in transito per Pescara, *pag.* 959.

» 10. — Istruzioni per l'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti d'artiglieria. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria, *pag.* 960.

» 14. — Modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901, *pag.* 961.

» 14. — Variante al regolamento sull'uniforme, *pag.* 963.

» 14. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 965.

» 15. — Circoscrizione per il servizio del genio, *pag.* 965.

» 15. — 4ª serie di aggiunte e varianti al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana, *pag.* 966.

» 20. — Nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, *pag.* 966.


## ERRATA-CORRIGE.

*Atto* 143, pag. 487. — Nel conto di costruzione del cappotto comune da fanteria, sanità e sussistenza, l'importo del panno azzurrato, *deve essere di:* L. 13,975.

*Atto* 194, pag. 823. — Nello specchio delle misure delle giubbe di tela di cotone color bigio, da carabinieri, quarta colonna: Parte posteriore, metà larghezza, alla taglia, *in luogo di:* mm. 500, *porre:* mm. 50, per tutte le taglie.

*Atto* 211, pag. 891. — Nello specchio delle misure delle giubbe di panno per la cavalleria ed artiglieria a cavallo, sesta colonna: Lunghezza della manica dalla parte esterna ecc., *aggiungere* uno zero a tutti i numeri vi segnati.

*Atto* [illegible], pag. 924. — Al numero categorico 56, *togliere le parole:* ed [illegible].

28 DIC 1

Atto N. **222**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Costa dei Draghi dello sbarramento di Val Posina**. — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Costa dei Draghi dello sbarramento di Val Posina, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal precitato testo unico di leggi, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, il 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. Pedotti.

---

N. **223**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla batteria Monticelli della piazza di Verona**. — 18 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico di leggi, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Monticelli della piazza di Verona, sono determinati entro i limiti stabiliti dal precitato testo unico di leggi, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 18 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

---

N. **224.** — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 593, che dà facoltà al governatore della Colonia Eritrea di nominare, in caso di mancanza od assenza dell'ufficiale istruttore presso il tribunale militare, un ufficiale del R. Corpo di truppe coloniali.** — 16 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 298 e 303 del codice penale per l'esercito;

Visto il R. Decreto 30 marzo 1902, n. 168, che approva l'ordinamento organico della Colonia Eritrea e gli organici uniti all'ordinamento stesso;

Visto il R. Decreto 5 febbraio 1902, n. 51, portante l'ordinamento giudiziario nella Colonia Eritrea e il R. Decreto 14 ottobre 1902, n. 466, che ne approva il regolamento;

Visto l'articolo 3, prima parte, della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea, che conferisce al Governo del Re la facoltà di estendere alla Colonia Eritrea le leggi e i regolamenti del Regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali e di promulgarvi disposizioni legislative nuove;

Ritenuta la necessità di provvedere, nell'interesse della sollecita amministrazione della giustizia e della economia del bilancio eritreo, al caso che l'ufficiale istruttore presso il tribunale militare della Colonia manchi, sia assente od impedito;

Sentito il Governatore della Colonia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, d'accordo col Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Nel caso che l'ufficiale istruttore presso il tribunale militare della Colonia Eritrea o manchi, o sia assente, o sia impedito, il Governatore della Colonia, mediante suo decreto, destina ad esercitarne temporaneamente le funzioni un ufficiale del R. Corpo di truppe coloniali presente nella Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
E. PEDOTTI.

---

N. **225**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 628 relativo al riconoscimento delle campagne di guerra del 1848-1849.** — 7 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 4 marzo 1865 n. 2174;

Veduta la legge 30 giugno 1904 n. 312;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il R. Decreto 4 marzo 1865, n. 2174 è richiamato in vigore per un anno a datare dal giorno della pubblicazione del presente decreto in quanto si riferisce ai documenti da prodursi per ottenere il brevetto della medaglia commemorativa delle guerre combattute negli anni 1848 e 1849 per l'indipendenza ed unità d' Italia.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.
C. MIRABELLO.
L. LUZZATTI.

---

**Istruzione per l'applicazione del R. Decreto in data 7 novembre 1904, n. 628.**

1. Le domande per ottenere il riconoscimento delle campagne di guerra del 1848 e 1849 ed il relativo brevetto di medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia, dovranno essere redatte su carta bollata da lire 1.20 ed essere spedite al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) non più tardi del 14 dicembre 1905.

Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato il casato e nome del ricorrente, il suo domicilio ed il preciso indirizzo.

2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

*a*) copia di atto di nascita;

*b*) stato di servizio se ufficiale, oppure foglio di congedo assoluto, se militare di truppa, (coloro i quali militarono in corpi appartenenti allo esercito regolare);

*c*) certificato comprovante i servizi prestati durante le suindicate campagne di guerra rilasciato dagli archivi di Stato, (coloro i quali appartennero a corpi volontari organizzati pel tempo della guerra).

3. In mancanza dei documenti suddetti tanto per gli individui suaccennati quanto per quelli menzionati alla lettera *b*) dell'art. 7 del R. Decreto n. 2174 del 4 marzo 1865, la domanda potrà essere corredata da certificati equipollenti, rilasciati da uno dei capi del corpo al quale appartenne il richiedente, o da uno dei membri dei governi provvisori e comitati instituiti nel tempo delle guerre 1848-1849 (la firma apposta ai detti certificati dovrà essere convalidata col visto dell'autorità municipale); oppure da atto di notorietà, avanti il pretore, rilasciato

da tre persone coetanee al ricorrente notoriamente informate dei fatti dichiarati.

Spetta ad ogni modo al Ministro della guerra di decidere circa la validità dei documenti prodotti per ottenere il brevetto di riconoscimento delle su accennate campagne di guerra.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **226.** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 612 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 340, che stabilisce un'indennità ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro romano del 1867.** — 17 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431, con la quale l'impresa del 1867 nell'Agro romano viene riconosciuta come campagna nazionale.

Vista la legge 8 luglio 1904, n. 340, con la quale è inscritta sul bilancio passivo del Ministero del tesoro la somma di L. 500,000 da distribuirsi in indennità ai superstiti della campagna medesima.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col Ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra e del tesoro, per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 340, che stabilisce un'indennità ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro romano del 1867.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.
L. LUZZATTI.

*REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 8 luglio 1904, n. 340, che stabilisce una indennità ai superstiti garibaldini della campagna dell'Agro romano del 1867.*

Art. 1.

L'indennità stabilita per i superstiti garibaldini della campagna dell'Agro romano del 1867 dalla legge 8 luglio 1904, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 stesso mese, è concessa soltanto a quei superstiti garibaldini che risultino in vita il 14 luglio 1904, data della pubblicazione della legge suddetta.

Coloro che abbiano cessato di vivere dopo il 14 luglio trasmetteranno il diritto all'indennità ai loro eredi legittimi o testamentari, che ne facciano domanda nei termini e nei modi indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

Le domande per sperimentare il diritto all'indennità, sia da parte dei superstiti garibaldini, sia da parte degli eredi di quelli defunti, debbono essere fatte in carta libera e dirette al Ministero della guerra (Segretariato generale), entro il termine perentorio del 31 dicembre 1904.

Le domande presentate dopo tale termine saranno prive di effetto e verranno respinte.

Art. 3.

I superstiti garibaldini dovranno allegare alle loro domande la copia dell'ottenuto brevetto di riconoscimento della campagna e il certificato di esistenza in vita di data non anteriore al 14 luglio 1904.

Gli eredi dei superstiti garibaldini defunti dovranno allegare alle loro domande, oltre il brevetto di riconoscimento della campagna, l'atto di morte del superstite garibaldino defunto, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile e un certificato di notorietà, rilasciato dal sindaco, da cui risulti, per gli eredi intestati, la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione, e per gli eredi testamentari, quale testamento sia tenuto valido e senza opposizione, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessarî oltre quelli contemplati nel testamento.

Art. 4.

L'esame delle domande è dovuto alla stessa commissione, che a norma della legge 10 dicembre 1899, n. 431, venne con R. Decreto 18 febbraio 1900, n. 53, istituita pel riconoscimento dei titoli al computo della impresa dell'Agro romano come campagna nazionale.

Art. 5.

Esaminate tutte le domande, la commissione, dividendo la somma iscritta in bilancio per il numero degli aventi diritto all'indennità, stabilirà in cifra tonda, l'importo della quota da assegnarsi ad ognuno.

Art. 6.

La concessione della indennità sarà proposta dalla commissione col mezzo del Ministero della guerra, al Ministero del tesoro.

Art. 7.

Le indennità saranno pagate secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato.

V.° d'ordine di S. M.:
*Il Ministro della guerra*
E. PEDOTTI.

*Il Ministro del tesoro*
L. LUZZATTI.

---

N. **227**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto n. 631 che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio**. — 20 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Visto il R. Decreto 25 luglio 1899, n. 336, col quale viene stabilita su nuove basi l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali trasferiti di sede;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Riconosciuta la necessità di altrimenti regolare la concessione fatta col premesso Decreto agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. Decreto 25 luglio 1899, n. 336, è sostituito il seguente:

L'indennità di tramutamento è anche dovuta per le famiglie degli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio, per recarsi dal domicilio eletto alla sede in cui devono trovarsi, ma solo quando si tratti di chiamata in servizio per un periodo di tempo preventivamente stabilito della durata non inferiore a sei mesi, e sempre che il matrimonio sia anteriore alla data del decreto con cui gli ufficiali furono collocati nella posizione ausiliaria.

Nei trasferimenti che debbono successivamente avvenire durante il tempo in cui gli ufficiali della posizione ausiliaria si trovano in servizio, si applicano le disposizioni stabilite nei due ultimi comma dell'articolo precedente per gli ufficiali in servizio permanente.

Lo stesso trattamento è loro dovuto quando debbono ricondursi al domicilio eletto, al termine del servizio, od anche prima qualora venissero ricollocati in congedo d'autorità.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1904.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

N. 228. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 629 che aumenta l'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.** — 27 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525 — modificata con le leggi 7 luglio 1891, n. 285, 22 luglio 1902, n. 303, e 2 giugno 1904, n. 216;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380 — modificata dalle leggi 7 luglio 1901 n. 286 e 2 giugno 1904, n. 216;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali — testo unico approvato con R. Decreto 30 novembre 1902, n. 521 — modificata dalla legge 2 giugno 1904, n. 217;

Visto il R. Decreto 12 giugno 1904, n. 308, che stabilisce il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e degli assistenti locali;

Visto il R. Decreto 1° agosto 1904, che stabilisce la graduatoria dei capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti scritturali d'artiglieria e genio, dei magazzini centrali e degli inservienti presso la scuola di guerra da nominarsi ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti;

Visto il R. Decreto 31 ottobre 1904, n. 608, che stabilisce le norme da seguirsi nel nominare gli anzidetti personali ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero complessivo degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti è elevato da 1475 a n. 1800.

La ripartizione in classi d'essi è modificata come segue:

| Ufficiali d'ordine: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| di 1ª classe | da n. 100 | a n. 123 | aumento | n. 23 |
| di 2ª » | da n. 825 | a n. 1006 | » | n. 181 |
| di 3ª » | da n. 550 | a n. 671 | » | n. 121 |
| Totali | n. 1475 | n. 1800 | » | n. 325 |

Art. 2.

I posti d'aumento d'organico nelle singole classi saranno occupati seguendo le norme indicate dal R. Decreto 31 ottobre 1904, n. 608.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **229.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 630 che aumenta l'organico degli assistenti locali del genio militare.** — 27 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dell'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898 n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303, 2 giugno e 3 luglio 1904, n. 216 e 300;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286, 2 giugno 1904, n. 216 e 3 luglio 1904, n. 300, 301 e 302;

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali — testo unico approvato con R. Decreto 30 novembre 1902, n. 521, modificata dalla legge 2 giugno 1904, n. 217;

Visto il R. Decreto 18 agosto 1902, n. 358, che determina il numero e la ripartizione in classi degli assistenti locali del genio militare;

Visto il R. Decreto 1° agosto 1904 che approva la graduatoria dei capi operai, capi lavoranti e lavoranti del genio da nominare assistenti locali del genio;

Visto il R. Decreto 31 ottobre 1904, n. 608, che stabilisce le norme secondo le quali dovranno aver luogo le nomine di cui trattasi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli assistenti locali del genio militare è elevato da 236 a 263.

La ripartizione in classi dei detti impiegati è modificata come segue:

Assistenti locali del genio:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| di 1ª classe | da n. | 113 | a n. | 126 | aumento | n. | 13 |
| di 2ª » | da n. | 75 | a n. | 84 | » | n. | 9 |
| di 3ª » | da n. | 48 | a n. | 53 | » | n. | 5 |
| Totali | n. | 236 | | n. 263 | » | n. | 27 |

Art. 2.

I posti di aumento d'organico delle singole classi saranno occupati con le norme stabilite dal citato R. Decreto 31 ottobre 1904, n. 608.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.

---

N. **230**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 302 agli ufficiali inferiori in posizione di servizio ausiliario.** — 2 dicembre.

1. Il supplemento alla indennità annua dovuto agli ufficiali inferiori in posizione di servizio ausiliario nei casi di richiamo in servizio sarà, dal 1° luglio 1904, commisurato prendendo per base i nuovi stipendî stabiliti dalla legge 3 luglio 1904, n. 302, tenendo conto, pei singoli ufficiali, dei quinquenni che siano riconosciuti con disposizione pubblicata nel *Bollettino delle nomine*.

2. Conseguentemente, l'ufficio di amministrazione di personali militari vari provvederà a stabilire la nuova tariffa del supplemento alla indennità annua, dandone comunicazione, per l'iscrizione sul certificato di posizione mod. 395, ai distretti militari interessati, come pel caso analogo previsto nel § 2334 del regolamento d'amministrazione.

3. Agli ufficiali inferiori in posizione ausiliaria in servizio al 1° luglio 1904 sarà corrisposta la differenza, dovuta da tale data in poi, tra la precedente e la nuova tariffa del supplemento alla indennità annua.

4. Gli aumenti quinquennali riconosciuti agli ufficiali inferiori in posizione di servizio ausiliario dovranno essere annotati sui rispettivi « stati di servizio » con la formula seguente:

« Riconosciuto il diritto al primo (od al secondo) aumento quinquennale, per effetto della legge 3 luglio 1904, n. 302, con decorrenza dal..... Decreto Ministeriale . . . . . »

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **231**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Variante al volume 6° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua)**. — 6 dicembre.

All'istruzione sui passaggi dei piccoli corsi d'acqua (volume 6° delle istruzioni pratiche del genio) è apportata la seguente variante:

Al n. 168, nel terzo alinea, e precisamente alla 24ª linea della pagina 117, *invece delle parole:* « il pilota ed il 1° di sinistra nel 6° ed 8° intervallo contando da poppa » *pongasi:* « il pilota ed il 1° di sinistra nel 2° e 4° intervallo, contando dai piani di divisione verso poppa ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **232**. — TRASPORTI. — **Viaggi dei militari in transito per Pescara.** — 7 dicembre.

E' abrogato l'*Atto* 92 del 1904, concernente i viaggi dei militari in transito per Pescara.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **233**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni per l'artiglieria. — Fascicoli dei caricamenti d'artiglieria. — Aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria.** — 10 dicembre.

Sono state pubblicate le seguenti istruzioni per l'artiglieria:

1. *Istruzione sullo affardellamento per le batterie da 75 A.* — Tale istruzione sostituisce quella di edizione 16 novembre 1901, che resta abolita insieme alle varianti in essa introdotte con gli *Atti* 186 del 1902; 167 del 1903; e 105 del 1904.

Prezzo dell'istruzione L. 0,40.

2. *Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna* — Parte 1ª — *Fascicolo B — Nomenclatura del materiale da 75 A.* — Tale fascicolo sostituisce *l'Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Appendice alla parte 1ª — Nomenclatura del materiale da 75 A*, edizione 16 dicembre 1901, appendice che resta perciò abolita insieme alle varianti in essa introdotte con gli *Atti* 186 del 1902; 167 del 1903; e 262 del 1903.

Prezzo dell'istruzione L. 0,45.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoli dei caricamenti di artiglieria:

1. *Fascicolo 26.* — Caricamento della carretta per munizioni da 70 mont (Shrapnels).

2. *Fascicolo 26bis.* — Caricamento della carretta per munizioni da 70 mont. (Granata).

Prezzo di ciascuno dei detti fascicoli cent. 10.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti a varie istruzioni ed a fascicoli dei caricamenti d'artiglieria:

1. Un fascicoletto contenente: la 13ª serie di aggiunte e varianti al caricamento dei carri delle batterie da campagna; la 6ª serie al caricamento della fucina mod. 1844 per batterie da 87 *B* mod. 80/98 di riserva (fascicolo 4bis); la 15ª serie al caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione; la 3ª serie al caricamento provvisorio della fucina da campagna mod. 1896 per le batterie da 75 *A* da campagna (fascicolo 53°); la 2ª serie al caricamento provvisorio della fucina da campagna mod. 1896 per batterie da 75 *A* a cavallo (fascicolo 57°); la 1ª serie al caricamento del carro per munizioni da 75 *A* da campagna per la colonna munizioni (fascicolo 58°).

2. Un fascicoletto contenente aggiunte e varianti (2ª serie) alle tavole di tiro del cannone da 149 *G*.

3. Un fascicoletto contenente aggiunte e varianti (1ª serie) alle tavole di tiro del cannone da 240 lungo e corto.

4. Un fascicoletto contenente: la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie da costa; e la 14ª serie all'istruzione sulle munizioni.

Prezzo di ciascuno dei fascicoletti cent. 5.

I comandi corpi ed uffici acquisteranno tante copie delle pubblicazioni predette quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste delle pubblicazioni stesse tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896, modificato da quello 99 del 1901.

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **234**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901.** — 14 dicembre.

All'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra in data 17 maggio 1901 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al § 33 *è sostituito il seguente*:

« § 33. Pei lavori e provviste non eseguiti in base a contratti non sono soggette al bollo le note o fatture dei fornitori, negozianti od esercenti arti e mestieri presentate per ottenere il pagamento dei loro averi, quand'anche tali note o fatture contengano una dichiarazione dei rappresentanti dell'amministrazione militare, constatante solamente l'effettiva esecuzione dei lavori o delle provviste.

Quando però nelle predette dichiarazioni venga incluso un giudizio qualsiasi di collaudazione da parte dei rappresentanti dell'amministrazione militare, le note o fatture debbono essere compilate su carta filigranata o munite di marche da bollo, nei modi di cui al seguente § 34. »

Per le copie delle suddette note o fatture, quando le copie stesse vengono rilasciate per uso amministrativo, vedasi quanto è indicato nell'ultimo comma del seguente § 34. »

2. Al § 34 *è sostituito il seguente*:

« § 34. Per gli altri lavori e provviste eseguiti in base a contratti si osserverà quanto appresso:

Dovranno essere scritti su carta filigranata col bollo ordinario di centesimi cinquanta, ovvero, dietro preventivi accordi presi coll'Intendenza di finanza, su carta ordinaria munita di marche da bollo da lira una su ciascun foglio, annullate nei modi prescritti:

*a*) i processi verbali e dichiarazioni di collaudo definitivo, o gli altri documenti, firmati dai rappresentanti dell'amministrazione militare, contenenti dichiarazioni o un giudizio qualsiasi di collaudazione definitiva sulla qualità degli oggetti, merci, ecc. che vengono accettati e introdotti nei magazzini dell'amministrazione medesima, ovvero dichiarazioni che facciano fede della corrispondenza degli stessi oggetti, merci, ecc. colle condizioni contrattuali;

*b*) i conti, note, fatture, ecc. presentati dalle imprese a norma dei capitoli d'oneri, quando debbono essere susseguiti da dichiarazioni, firmate dai rappresentanti dell'amministrazione militare, analoghe a quelle di cui alla precedente lettera *a*).

Tali conti, note o fatture ecc. sono invece soggetti alla tassa di bollo, in ragione delle dimensioni della carta, sovra ciascun foglio, quando sono seguiti dalle dichiarazioni di liquidazione, verificazione e revisione delle somme chieste e dovute, firmate dai rappresentanti dell'amministrazione militare.

I verbali e dichiarazioni di collaudo definitivo di cui alla precedente lettera *a*) debbono essere del modello prescritto pei singoli servizi.

Quando l'introduzione delle provviste, anche di specie diverse, comprese in un'unica richiesta di pagamento e conseguentemente il relativo collaudo definitivo vengono effettuati non interamente in un giorno solo, ma in più giorni succedentisi con o senza interruzione, può essere compilato un solo verbale o certificato che riassuma le risultanze complessive di collaudo.

Non sono soggetti al bollo:

i certificati e le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dell'amministrazione militare, con le quali si dà semplice atto di ricevimento degli oggetti somministrati dagli appaltatori o fornitori;

i conti, note, fatture, ecc. di cui alla precedente lettera *b*) quando portano la sola firma dell'appaltatore o fornitore, o anche se sono seguiti da dichiarazioni di semplice ricevimento firmate dai rappresentanti dell'amministrazione militare ed ana-

loghe a quelle sopra indicate; ma in tali casi vanno però soggetti alla tassa a norma del secondo comma del presente paragrafo i riepiloghi e gli stati di rettificazione compilati e firmati dai rappresentanti dell'amministrazione militare;

i verbali coi quali le robe presentate dai fornitori sono dichiarate rivedibili o rifiutate, anche quando tali verbali debbono essere allegati ai mandati di pagamento delle somme spettanti ai fornitori;

i verbali delle decisioni della commissione centrale d'appello per l'esame delle robe provviste ai magazzini centrali militari, anche se tali verbali debbono essere allegati come sopra;

le domande di pagamento dei loro averi, presentate dagli appaltatori o fornitori, quando non sono seguite da alcuna delle dichiarazioni, liquidazioni o verificazioni sopra specificate, ovvero sono soltanto munite del visto dei rappresentanti della amministrazione militare o della pura e semplice attestazione di ricevimento degli oggetti.

Non sono parimenti soggetti al bollo le copie delle note o fatture dei fornitori contenenti dichiarazioni che implichino un giudizio qualsiasi di collaudazione, delle quali è cenno al § 33, comma 2°, e le copie dei processi verbali e dichiarazioni di collaudo definitivo e degli altri documenti, conti, note, fatture, ecc. indicati nelle lettere *a)* e *b)* di questo paragrafo, quando le copie stesse vengono rilasciate per uso amministrativo. Sulle dette copie però dovrà essere posta la dichiarazione attestante che gli originali dei documenti stessi furono assoggettati alla tassa di bollo. »

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

---

N. **235**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Variante al regolamento sull'uniforme**. — 14 dicembre.

A ben chiarire le disposizioni in vigore circa l'uso della sciarpa nella grande uniforme, da parte degli ufficiali generali, viene apportata la seguente variante al regolamento sull'uniforme.

N. 39. Al secondo alinea, *sostituire:*

« La sciarpa è fermata alla spalla dalla controspallina, che deve però essere abbottonata sopra la sciarpa. Nella grande uniforme è portata sotto il nodo a trifoglio, dagli ufficiali generali; libera invece sopra la spallina, dagli altri ufficiali; in ogni caso è però portata sempre sotto le cordelline e la bandoliera ».

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **236**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 14 dicembre.

| Categoria | Numero categorico | NOMENCLATURA DEI MATERIALI | Unità di confronto | Prezzo parziale | *Annotazioni* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 474 | Fasce di panno turchino per carabinieri reali in Africa . . . . | P. | 2 50 | Aggiunta |
| » | 725 | Sacchetti per cartucce da cavalleria e per zaini da artiglieria e genio . . . . . | N. | 0 08 | Variante |
| » | 857 | Zoccoli per scuderia . . . . . | P. | 0 90 | Id. |

*Il Ministro* — E. PEDOTTI.

N. **237**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione per il servizio del genio.** — 15 dicembre.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio pubblicata coll'*Atto* 102 del 1899, e modificata cogli *Atti* 114 e 142 del 1900; 130 e 293 del 1901; 28, 54 e 246 del 1902; 54, 148 e 320 del 1903; 121, 164, e 186 del 1904, sono apportate le seguenti varianti :

*nel territorio del comando del genio di Torino:*

| Direzioni | Sottodirezioni | Sezioni | UFFICI LOCALI | Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio |
|---|---|---|---|---|
| Torino | — | 1.ª Torino<br>2.ª Torino<br>3.ª Torino<br>4.ª Moncenisio<br>5.ª Cesana | Pinerolo - Bardonecchia - Exilles.<br>—<br>Campi S. Maurizio e Lombardore<br>Susa . . . . . .<br>Fenestrelle . . . . . | Torino (1.ª) |
| — | Novara * | 1.ª Novara<br>2.ª Novara | Vercelli . . . . . .<br>Ivrea - Bard - Aosta . . . . . | Novara (2.ª) |
| Alessandria | — | 1.ª Alessandria<br>2.ª Alessandria | Acqui - Asti - Casale - Vigevano.<br>Novi Ligure - Voghera - Pavia . | Alessandria (3.ª) |
| — | Cuneo * | 1.ª Cuneo<br>2.ª Cuneo | Vinadio - Savigliano . . . . .<br>Colle Tenda - Mondovì . . . . | Cuneo (4.ª) |

*nel territorio del comando del genio di Roma:*

| Direzioni | Sottodirezioni | Sezioni | UFFICI LOCALI | Divisioni militari al cui territorio provvedono le direzioni e sottodirezioni del genio |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | — | 1.ª Ancona<br>2.ª Ancona | Pesaro . . . . . .<br>Macerata . . . . . | Ancona (13.ª) |
| | Chieti | 3.ª Chieti<br>4.ª Aquila | Ascoli Piceno - Foggia . . . .<br>Sulmona . . . . . | Chieti (14.ª) |
| Roma | — | 1.ª Roma<br>2.ª Roma<br>3.ª Roma | Civitavecchia . . . . . .<br>Nettuno . . . . . .<br>Fontana Liri . . . . . | Roma (17.ª) |

*Il Ministro* — E. Pedotti.

N. **238**. — TRASPORTI. — **1ª serie di aggiunte e varianti al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana.** — 15 dicembre.

Il Ministero ha pubblicato in apposito fascicolo la 1ª serie di aggiunte e varianti al prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana. Nel fascicolo sono comprese anche le aggiunte e varianti pubblicate con l'*Atto* 150 del corrente anno, che rimane abrogato.

Le amministrazioni militari riceveranno dall' ufficio d' amministrazione di personali militari varî, senza che glie ne facciano domanda, tanti esemplari del fascicolo suddetto quanti sono gli esemplari del prontuario che acquistarono e dovranno curare che questi siano regolarmente messi al corrente, cosa che viene resa facile dall'essere le aggiunte e varianti state stampate in modo da potersi nella massima parte sovrapporre alla stampa primitiva.

Il costo dei fascicoli sarà addebitato in conto corrente al prezzo di L. 0,20 per ognuno.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

---

N. **239**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali.** — 20 dicembre.

Approvato con R. Decreto 4 agosto 1904, n. 615, è stato pubblicato il nuovo regolamento sullo stato dei sottufficiali, il quale abroga e sostituisce l'altro approvato con R. Decreto 15 maggio 1884.

Il regolamento è preceduto dal testo unico delle leggi sullo stato di sottufficiali, che si è creduto opportuno ristampare in un solo volume col relativo regolamento.

Ciascun comando ed ufficio militare si provvederà, sulle proprio spese di cancelleria, di un numero di copie eguali a quello degli esemplari del regolamento di disciplina assegnatigli.

Le relative richieste, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarlo a loro spese, saranno fatte con le norme dell'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del 1901.

Il prezzo del volume è di cent. 45.

*Il Ministro* — E. Pedotti.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera